Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

000/142/1137

GAZZETTA UFFICIALE
JUN. 1943

GAZZETTA UFFICIALE

1943

GIUGNO

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1943

GIUGNO

10000 | 142 | 137

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO AZIENDE NEMICHE

GABINETTO

Num. ..... *Cat.* **B**

.....

.....

BILANCIO

DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo

1929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 1° giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 402.
Norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane . . . . . Pag. 1905

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 403.
Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica . . . . Pag. 1906

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . . Pag. 1907

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) . . . . . Pag. 1908

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Cessazione del sig. Ugo Leonzio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1908

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia (Reggio Calabria). Pag. 1910

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1911
Costituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. Abrogazione del n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale. . . . . Pag. 1913
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1913

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari per l'anno accademico 1943-44 . . . . . Pag. 1913

Ministero della marina: Proroga dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1920

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 402.

Norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie { trimestrale » 25 / Un fascicolo » 2 | All'Estero { trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | e Colonie { trimestrale » 25 / Un fascicolo » 2 | { Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 402.
Norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane . . . . . Pag. 1905

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 403.
Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica . . . . Pag. 1906

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . . Pag. 1907

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) . . . . . Pag. 1908

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Cessazione del sig. Ugo Leonzio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1908

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo . . . . . Pag. 1908

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Messina . . . . . Pag. 1909

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ed acquistare un immobile in Cortemaggiore (Piacenza). Pag. 1910

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia (Reggio Calabria). Pag. 1910

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1911
Costituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. Abrogazione del n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale. . . . . Pag. 1913
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1913

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari per l'anno accademico 1943-44 . . . . . Pag. 1913

Ministero della marina: Proroga dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1920

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 402.

Norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli effetti della disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane sono considerati in servizio urbano i tratti di linea svolgentisi sullo stesso percorso di linee classificate urbane.

Il Ministro per le comunicazioni determina quali altre linee e tratti di linea siano da considerare in servizio urbano per la natura del traffico che vi si svolge.

Art. 2.

Il podestà o un suo delegato, nei casi da lui giudicati urgenti, rilascia i permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, senza sentire il parere della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52.

Art. 3.

Il podestà può delegare a funzionari dipendenti od anche a persone estranee di propria fiducia la facoltà di rilasciare permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno a coloro che risiedono nell'ambito delle frazioni o di aggregati o nuclei di abitati del Comune.

Per tali permessi non occorre il preventivo parere della Commissione citata nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni può autorizzare le Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione a rilasciare direttamente o a mezzo dei propri organi locali, in casi di urgente necessità e con le modalità che saranno stabilite, permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno ai propri organizzati per ragioni attinenti alla loro attività.

Art. 5.

In luogo delle tessere e dei permessi di viaggi, possono essere riconosciuti validi, con le norme che saranno determinate dal Ministro per le comunicazioni

Sono esonerati dall'obbligo della tessera e dei permessi gli Arcivescovi e Vescovi nonchè i sacerdoti aventi cura d'anime limitatamente, per questi ultimi, ai viaggi da compiere nell'ambito della Diocesi.

Art. 6.

Oltre ai documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato tengono luogo delle tessere e dei permessi gli analoghi documenti che saranno rilasciati dagli organi del Partito Nazionale Fascista, dalle Provincie e dai Comuni, nonchè quelli che potranno essere rilasciati dagli Enti di interesse pubblico a ciò autorizzati, di intesa con il Ministero delle comunicazioni, dalle Amministrazioni statali che su di essi esercitano la vigilanza.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere di una apposita Commissione, può rilasciare in particolari casi di riconosciuta necessità tessere valevoli per viaggi su tutte le linee automobilistiche e filoviarie del Regno o limitatamente a quelle svolgentisi nel territorio di una o più Provincie.

Il rilascio delle tessere anzidette potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso di spesa, che sarà stabilito dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 403.

Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale mili-

1932
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai soli effetti della disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane sono considerati in servizio urbano i tratti di linea svolgentisi sullo stesso percorso di linee classificate urbane.

Il Ministro per le comunicazioni determina quali altre linee e tratti di linea siano da considerare in servizio urbano per la natura del traffico che vi si svolge.

Art. 2.

Il podestà o un suo delegato, nei casi da lui giudicati urgenti, rilascia i permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, senza sentire il parere della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52.

Art. 3.

Il podestà può delegare a funzionari dipendenti od anche a persone estranee di propria fiducia la facoltà di rilasciare permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno a coloro che risiedono nell'ambito delle frazioni o di aggregati o nuclei di abitati del Comune.

Per tali permessi non occorre il preventivo parere della Commissione citata nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni può autorizzare le Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione a rilasciare direttamente o a mezzo dei propri organi locali, in casi di urgente necessità e con le modalità che saranno stabilite, permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno ai propri organizzati per ragioni attinenti alla loro attività.

Art. 5.

In luogo delle tessere e dei permessi di viaggi, possono essere riconosciuti validi, con le norme che saranno determinate dal Ministro per le comunicazioni in applicazione del presente decreto, i documenti di appartenenza ad Enti, Istituti o Associazioni aventi particolari finalità sociali, assistenziali o religiose, quali ad esempio quelli dei mutilati ed invalidi di guerra, della Rivoluzione, del Lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi, della Peregrinatio Romana ad Petri Sedem.

Possono inoltre essere autorizzate a viaggiare particolari categorie di persone, in base ad altri documenti che saranno determinati dalle norme di cui al precedente comma.

degli Enti di interesse pubblico a ciò autorizzati, di intesa con il Ministero delle comunicazioni, dalle Amministrazioni statali che su di essi esercitano la vigilanza.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere di una apposita Commissione, può rilasciare in particolari casi di riconosciuta necessità tessere valevoli per viaggi su tutte le linee automobilistiche e filoviarie del Regno o limitatamente a quelle svolgentisi nel territorio di una o più Provincie.

Il rilascio delle tessere anzidette potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso di spesa, che sarà stabilito dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 403.

Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, e suc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cessivamente modificato con la legge 3 giugno 1940-XIX, n. 720, e col R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 458;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura di lire cinquecento mensili.

« Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia Accademia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compie voli nell'interesse del servizio.

« La suddetta indennità è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed è ritenuta e versata all'istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, modificato con la legge 3 giugno 1940-XIX, n. 720, è sostituito dal seguente:

« Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, agli aiuto specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 185 mensili.

« La corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma è limitata, per quanto riguarda gli aiuto

INDENNITA' GIORNALIERA DI MESTIERE

Numero	CATEGORIE	Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Sergenti maggiori o sergenti	Primi avieri	Avieri scelti
1	Motoristi, marconisti e elettromeccanici di bordo	14 —	12 —	11 —	10 —	6 —	2 —
2	Montatori e armieri artificieri	12 —	11 —	10 —	9 —	5 —	2 —
3	Assistenti tecnici	12 —	10 —	9 —	8 —	—	—
4	Fotografi e elettricisti	9 —	8,50	7,50	6,50	4,50	2 —
5	Autisti	5 —	4 —	3,50	3 —	2,50	2 —
6	Ajutanti di sanità	3 —	2,50	2,25	2 —	1,25	1 —

Art. 4.

Non sono ripetibili le indennità di volo corrisposte agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 94. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, col quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il Regio decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, contenente modificazioni al Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

Art. 1.

L'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 29 luglio 1934 XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura di lire cinquecento mensili.

« Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia Accademia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compie voli nell'interesse del servizio.

« La suddetta indennità è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed è ritenuta e versata all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica approvate col R. decreto-legge 29 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, modificato con la legge 3 giugno 1940-XIX, n. 720, è sostituito dal seguente:

« Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, agli aiuto specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 185 mensili.

« La corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma è limitata, per quanto riguarda gli aiuto specialisti, alla durata dell'attuale guerra ».

Art. 3.

La tabella 1ª annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvata con R. decreto-legge 29 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, quale risulta modificato dal R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 458, è sostituita dalla seguente:

1	Fotografi e elettricisti . .	9—	8,50	7,50	6,50	4,50	2—
5	Autisti.	5—	4—	3,50	3—	2,50	2—
6	Aiutanti di sanità	3—	2,50	2,25	2—	1,25	1—

Art. 4.

Non sono ripetibili le indennità di volo corrisposte agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 94. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, col quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il Regio decreto-legge 8 dicembre 1938 XVII, n. 1990, contenente modificazioni al Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il R. decreto 8 settembre 1942-XX, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto predetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 30 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1940, registro n. 12, foglio n. 1, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni d'intesa con quello per le finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mastromattei è nominato presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) in sostituzione del Cons. naz Giovanni Vaselli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Registro n. 29, foglio n. 200.

(1866)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, istitutiva dell'Azienda Ligniti Italiane;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, che modifica la legge predetta;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il R. decreto 8 settembre 1942-XX, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto predetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 1° ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese, registro n. 26, foglio n. 17, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

Decreta:

Il Cons. naz. Giuseppe Landi è nominato presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) in sostituzione del dott. Giuseppe Mastromattei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Registro n. 29, foglio n. 201.

(1870)

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto dott. Ugo Leonzio è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto dott. Ugo Leonzio rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Porta Giovanni;

Decreta:

Il dott. Ugo Leonzio fu Salvatore cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Giovanni Porta, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Trapani e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Alcamo.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Palermo.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Trapani destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni e a limitare il numero delle

1936
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1866)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, istitutiva dell'Azienda Ligniti Italiane;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, che modifica la legge predetta;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il R. decreto 8 settembre 1942-XX, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto predetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 1° ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese, registro n. 26, foglio n. 17, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

Decreta:

Il Cons. naz. Giuseppe Landi è nominato presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) in sostituzione del dott. Giuseppe Mastromattei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Registro n. 29, foglio n. 201.

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Ugo Leonzio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1157 in data 27 febbraio 1932-X, col quale il dott. Ugo Leonzio fu Salvatore venne nominato rappresentante alle grida del signor Porta Giovanni fu Ludovico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

di rappresentante alle grida del sig. Giovanni Porta, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Trapani e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Alcamo.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Palermo.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Trapani destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Trapani darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è

1937
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;
Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi della Corte d'appello e del Tribunale di Messina sono trasferite temporaneamente in Castrorcale.

Una sezione della Corte d'appello di Messina funzionerà temporaneamente in una località della provincia di Reggio Calabria che sarà indicata con successivo decreto.

Art. 2.

Le date d'inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi saranno stabilite con decreti del primo presidente della Corte d'appello di Messina.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il procuratore generale del Re Imperatore di Messina destinerà presso la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, uno o più magistrati del pubblico ministero ed uno o più funzionari di segreteria ed il personale subalterno occorrente.

Art. 4.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà tutti gli affari civili concernenti la circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria che sarebbero stati di competenza della Corte d'appello di Messina.

Essa funzionerà inoltre come Magistratura del lavoro per le controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, concernenti la circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 5.

Gli affari in corso di trattazione davanti la Corte di appello di Messina alla data nella quale avrà inizio l'attività della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, fatta eccezione per le cause già assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, si intendono di diritto trasferiti nello stato in cui si trovano davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo. Gli altri affari saranno trattati dalla sezione trasferita in Castrorcale.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili che dovranno essere proseguiti davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, saranno trasmessi di ufficio alla cancelleria della sezione medesima, a cura del cancelliere della Corte d'appello di Messina, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, la costituzione delle parti dopo la data in cui avrà inizio l'attività della sezione medesima, dovrà essere effettuata nella cancelleria della sezione indicata, anche nel caso di impugnativa già notificata a quella data.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Messina, il presidente della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, ed il presidente del Tribunale di Messina daranno di ufficio o ad istanza di parte i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali dei rispettivi uffici, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio, o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti in materia civile saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360.
Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi della Corte d'appello e del Tribunale di Messina sono trasferite temporaneamente in Castrorcale.

Una sezione della Corte d'appello di Messina funzionerà temporaneamente in una località della provincia di Reggio Calabria che sarà indicata con successivo decreto.

Art. 2.

Le date d'inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi saranno stabilite con decreti del primo presidente della Corte d'appello di Messina.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il primo presidente della Corte d'appello di Messina è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni della Corte del Tribunale destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrenti per il funzionamento delle sezioni, ed a limitare il numero delle udienze e le cause da trattare.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

per le controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, concernenti la circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 5.

Gli affari in corso di trattazione davanti la Corte di appello di Messina alla data nella quale avrà inizio l'attività della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, fatta eccezione per le cause già assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, si intendono di diritto trasferiti nello stato in cui si trovano davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo. Gli altri affari saranno trattati dalla sezione trasferita in Castrorcale.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili che dovranno essere proseguiti davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, saranno trasmessi di ufficio alla cancelleria della sezione medesima, a cura del cancelliere della Corte d'appello di Messina, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, la costituzione delle parti dopo la data in cui avrà inizio l'attività della sezione medesima, dovrà essere effettuata nella cancelleria della sezione indicata, anche nel caso di impugnativa già notificata a quella data.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Messina, il presidente della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, ed il presidente del Tribunale di Messina daranno di ufficio o ad istanza di parte i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali dei rispettivi uffici, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio, o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti in materia civile saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 7.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà tutti gli appelli proposti, anche prima della data del presente decreto, avverso i provvedimenti pronunziati, in materia penale, dal Tribunale di Reggio Calabria.

Sono però trattati dalla sezione trasferita a Castrorcale gli appelli già assegnati a tale sezione, quantunque

1939
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

relativi a provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Reggio Calabria, quando il dibattimento sia stato sospeso ovvero rinviato per innovazione totale o parziale del dibattimento.

Art. 8.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà inoltre: *a*) gli incidenti d'esecuzione relativi alle sentenze della Corte d'assise di Reggio Calabria, quando è chiusa la sessione; *b*) i ricorsi proposti anche prima della data del presente decreto, avverso i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo.

Art. 9.

La sede del Tribunale per i minorenni di Messina è temporaneamente trasferita in Castroreale.

Una sezione del Tribunale per i minorenni di Messina funzionerà temporaneamente nella località della provincia di Reggio Calabria indicata nell'art. 1, comma secondo, con competenza a norma del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sugli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minorenni residenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

Presso la predetta sezione funzionerà un ufficio autonomo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge.

Art. 10.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, saranno esercitate dalla sezione di Corte di appello indicata nell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Uno dei magistrati ordinari della sezione eserciterà le funzioni di consigliere delegato per i minorenni.

Art. 11.

Si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 6 e seguenti del presente decreto per stabilire le date di inizio dell'attività nelle nuove sedi degli uffici indicati nei due articoli precedenti, per la destinazione del personale occorrente e per la trattazione degli affari in corso.

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ed acquistare un immobile in Cortemaggiore (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto che per istituire un Centro di attività per organizzati della G.I.L. in Cortemaggiore, è necessario acquistare dalla Società immobiliare « Alta Italia », una casa civile con rustici annessi nella borgata di Cortemaggiore (Piacenza);

Vista l'opportunità di tale acquisto per il prezzo complessivo di L. 35.000 (trentacinquemila);

Visto il proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal signor comm. dott. ing. Ettore Martini, liquidatore unico della Società immobiliare « Alta Italia » il seguente immobile: casa civile con rustici annessi posta nella borgata di Cortemaggiore, comune omonimo (provincia di Piacenza), descritto in catasto fabbricati del comune di Cortemaggiore alla partita 987, come segue: via Respighi civico numero 170 e via di circonvallazione, civico numero 389-*bis*, casa con rustici, piani 2, vani 14, sezione *C*, parcelle 817, 819 nuovo catasto, foglio di mappa 29, parcella 57) con la rendita imponibile di L. 1540, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto di compravendita da rogarsi sotto la responsabilità del notaio rogante al quale incombe l'obbligo di accertare la disponibilità dell'immobile e che su di esso non gravano diritti pregiudizievoli.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo.

Art. 9.

La sede del Tribunale per i minorenni di Messina è temporaneamente trasferita in Castroreale.

Una sezione del Tribunale per i minorenni di Messina funzionerà temporaneamente nella località della provincia di Reggio Calabria indicata nell'art. 1, comma secondo, con competenza a norma del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sugli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minorenni residenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

Presso la predetta sezione funzionerà un ufficio autonomo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge.

Art. 10.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, saranno esercitate dalla sezione di Corte di appello indicata nell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Uno dei magistrati ordinari della sezione eserciterà le funzioni di consigliere delegato per i minorenni.

Art. 11.

Si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 6 e seguenti del presente decreto per stabilire le date di inizio dell'attività nelle nuove sedi degli uffici indicati nei due articoli precedenti, per la destinazione del personale occorrente e per la trattazione degli affari in corso.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1876)

maggiore (Piacenza);

Vista l'opportunità di tale acquisto per il prezzo complessivo di L. 35.000 (trentacinquemila);

Visto il proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal signor comm. dott. ing. Ettore Martini, liquidatore unico della Società immobiliare « Alta Italia » il seguente immobile: casa civile con rustici annessi posta nella borgata di Cortemaggiore, comune mandamento (provincia di Piacenza), descritto in catasto fabbricati del comune di Cortemaggiore alla partita 987, come segue: via Respighi civico numero 170 e via di circonvallazione, civico numero 389-*bis*, casa con rustici, piani 2, vani 14, sezione C, parcelle 817, 819 nuovo catasto, foglio di mappa 29, parcella 57) con la rendita imponibile di L. 1540, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto di compravendita da rogarsi sotto la responsabilità del notaio rogante al quale incombe l'obbligo di accertare la disponibilità dell'immobile e che su di esso non gravano diritti pregiudizievoli.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia (Reggio Calabria).

Con decreto Reale 25 febbraio 1943-XXI registrato dalla Corte dei conti il 31 marzo successivo, al registro 6, foglio 294, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia nei comuni di Melito, Porto Salvo e Montebello Jonico (Reggio Calabria).

(1848)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	178679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino*, dom. a Torino.
Id.	100654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183650	871 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amleto ved. Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como).	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amleto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Besozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, tutti dom. a Besozzo.	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	176670	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino*, dom. a Torino.
Id.	100654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183050	871 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amleto ved. Riva Francesco, dom. in Porlezzetto (Como).	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amleto, ecc., come contro.
Id.	447052	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Besozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, tutti dom. a Besozzo.	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447975	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447978	308 —	Brunella Bruno fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520737	1043 —	*Lusardo Angela fu Gio Batta in Cervetto*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Del Canto Laura fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	*Lusardo Angela-Maria-Teresa fu Gio Batta, moglie di Cerutti Attilio*, dom. in Genova, con usufrutto come contro.
Id.	83643	35 —	Balta *Gianetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Clerici Enrichetta ved. in prime nozze di Balta Giuseppe e in seconde nozze di Azimonti Lelio, dom. a Castellanza (Milano).	Balta *Giannetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	164296	119 —	Asquasciati *Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Asquasciati *Maria Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Giacomo Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Rosa Colomba Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627468	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Biase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781678	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Grevere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627468	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Binse e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	8760	30 —	Accornero Eufrosina di *Bovone*, moglie di Luparia Felice, dom. in Rossignano Monferrato (Alessandria).	Accornero Eufrosina di *Leonardo-Giovanni-Bartolomeo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1680)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE

Costituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. Abrogazione del n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886, si dà avviso che è costituito l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed è abrogato il n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1817)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1943-XXI - N. 102

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0118	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43, [illegible]	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,4928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (I)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,24
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,24
Cina (Nanchino) (I)	0,8955	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,377	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (I)	173,81
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (I)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati a creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari per l'anno accademico 1943-44

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1942-XXI, n. 1568, recante modifiche all'ordinamento delle scuole militari;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'87° corso della Regia accademia di fanteria e cavalleria ed al 1° anno del 126° corso della Regia accademia di artiglieria e genio:

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

450	pel corso di *fanteria*	Regia Accademia di fanteria e cavalleria
38	» » di *cavalleria*	
32	» » *automobilistico*	
11	» » di *commissariato*	
16	» » di *sussistenza*	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1943-XXI - N. 102

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,53	Lituania (C)	3,3063
Belgio (C)	3,0118	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,—	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,3828	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,6263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,20
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67970
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1193	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati a creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,275
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3,50 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,15
Redimib. 3,50 % (1934)	80,125
Id. 5 % (1936)	94,55
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,175
Id. 5 % (15-2-50)	92,575
Id. 5 % (15-9-50)	92,65
Id. 5 % (15-4-51)	92,70

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1942-XXI, n. 1668, recante modifiche all'ordinamento delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'87° corso della Regia accademia di fanteria e cavalleria ed al 1° anno del 126° corso della Regia accademia di artiglieria e genio:

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

450	pel corso di	*fanteria*	Regia Accademia di fanteria e cavalleria
38	» »	di *cavalleria*	
32	» »	*automobilistico*	
11	» »	di *commissariato*	
16	» »	di *sussistenza*	
48	» »	di *amministrazione*	
225	» »	di *artiglieria*	Regia Accademia di artiglieria e genio
113	» »	del *genio*	

b) concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

150	pel corso di	*fanteria*	Regia Accademia di fanteria e cavalleria
12	» »	di *cavalleria*	
8	» »	*automobilistico*	
4	» »	di *commissariato*	
4	» »	di *sussistenza*	
12	» »	di *amministrazione*	
75	» »	di *artiglieria*	Regia Accademia di artiglieria e genio
87	» »	del *genio*	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Poichè i sottufficiali dei carabinieri Reali che aspirano alla nomina a sottotenente nell'arma propria, devono frequentare il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria, il numero dei posti messi a concorso per detta arma con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 15 posti che, al termine del primo anno di accademia, dovrà essere devoluta all'arma dei carabinieri Reali, in base ai criteri di cui agli articoli dal 25 al 32.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali fatterminati o in carriera continuativa di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 10 novembre 1913-XXII.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a 1.60 (m. 1.65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame del corrente anno scolastico, il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale complementare di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 31 luglio 1913-XXI, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. *b*), ai quali dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1.65 (m. 1.60 per i candidati ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1913-XXII;

h) posseggano o presumano di conseguire nella sessione autunnale del corrente anno uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale;

laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

La elencazione dei sopra specificati titoli di studio è tassativa.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gl'interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 6 e firmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria o della scuola di applicazione di fanteria, in Modena, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 31 luglio 1913-XXI:

a) al comandante del corpo se trattasi di militare alle

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali reclutati o in carriera continuativa di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 16 novembre 1943-XXII.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Paranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a 1,65 (m. 1,66 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame del corrente anno scolastico, il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale complementare di matematica.

È data facoltà agli allievi di designare, entro il 31 luglio 1943-XXI, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. *b*), ai quali dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità pel corrente anno scolastico, saranno effettuati da un'unica commissione, che si recherà successivamente presso le tre scuole, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori designati dal ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale complementare di matematica di cui all'articolo 4, lettera *e*), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1943-XXII;

h) posseggano o presumano di conseguire nella sessione autunnale del corrente anno uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale;

laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

La elencazione dei sopra specificati titoli di studio è tassativa.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gl'interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 6 e firmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere *indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria*, in *Modena*, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 31 luglio 1943-XXI:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militare alle armi, oppure di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, sempreché debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi ai corsi o per i quali sia in corso la nomina ad ufficiale di complemento;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo, o che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione. L'ente stesso o quello indicato nei successivi articoli 9 e 10 deve curarne la istruzione, la documentazione e l'eventuale regolarizzazione, anche se, nel frattempo, il concorrente abbia modificata la sua posizione militare.

Art. 9.

Le domande dei militari frequentatori dei corsi preparatori di addestramento devono essere presentate ai comandanti dei propri reparti ai soli fini dell'attestazione della data di presentazione.

L'istruttoria, il completamento e l'eventuale regolarizzazione, sono invece di competenza dei comandi di deposito da cui i reparti sono amministrati ed ai quali le domande, complete della documentazione prescritta dal successivo articolo 12, devono essere trasmesse con la massima urgenza.

Art. 10.

Le domande degli arruolati con la leva marittima, non ancora avviati alle armi, devono essere parimenti presentate, debitamente documentate, ai comandi di distretto militare di residenza, i quali, dopo averle munite della data di presentazione, ne cureranno l'immediata trasmissione alle competenti capitanerie di porto per l'ulteriore corso.

Art. 11.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variati di recapito.

La richiesta dei corsi di cui alle lettere *c)* e *d)* può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 6, presentata agli enti con le modalità di cui al precedente art. 8. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 12.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata.

Gli aspiranti che, all'atto della presentazione della domanda, non avessero ancora conseguito il titolo di studio, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di cui alla lettera b) del precedente art. 11, dovranno far pervenire direttamente al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria in Modena, l'originale o la copia autentica del diploma, entro il termine irrevocabile del 12 ottobre 1943-XXI.

Tuttavia, coloro che non fossero in grado di esibire tale [illegible] potranno presentare, entro il predetto termine, un

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 6) rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 6), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà, dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 12), del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente decreto, deve essere redatto dal podestà e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da 6) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato a firma, o col visto del competente segretario o comandante federale, oppure del vice segretario federale, oppure del vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G. I. L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero ed a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma o col visto di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 8) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento o siano allievi ufficiali di complemento ai corsi o in attesa di nomina, per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lett. *c)*, n. 3, articolo 58 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi delle Regie accademie. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in s.p.e.

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino — 4×6 —) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta sul detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 18, lettera *c)*.

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli le cui famiglie si trovino in stato di povertà, potranno produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certicati del casellario giudiziale, di buona condotta e di cittadinanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da cui i reparti sono amministrati ed ai quali le domande, complete della documentazione prescritta dal successivo articolo 12, devono essere trasmesse con la massima urgenza.

Art. 10.

Le domande degli arruolati con la leva marittima, non ancora avviati alle armi, devono essere parimenti presentate, debitamente documentate, ai comandi di distretto militare di residenza, i quali, dopo averle munite della data di presentazione, ne cureranno l'immediata trasmissione alle competenti capitanerie di porto per l'ulteriore corso.

Art. 11.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito.

La richiesta dei corsi di cui alle lettere *c)* e *d)* può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 6, presentata agli enti con le modalità di cui al precedente art. 8. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 12.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata.

Gli aspiranti che, all'atto della presentazione della domanda, non avessero ancora conseguito il titolo di studio, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di cui alla lettera *b)* del precedente art. 11, dovranno far pervenire direttamente al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria in Modena, l'originale o la copia autentica del diploma, entro il termine irrevocabile del 12 ottobre 1943-XXI.

Tuttavia, coloro che non fossero in grado di esibire tale diploma, potranno presentare, entro il predetto termine, un certificato in carta bollata da L. 8, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dal Regio provveditore agli studi, contenente i voti riportati nelle singole materie e l'esplicita attestazione della maturità o abilitazione conseguita. Il certificato dovrà comunque essere sostituito con l'originale o con la copia autentica notarile non più tardi del 31 marzo 1944-XXII.

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 6), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 18), debitamente legalizzato,

deve essere redatto dal p[illegible]

b) certificato (carta bollata da 6) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato e firmato o col visto del competente segretario o comandante federale, oppure del vice segretario federale, oppure del vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G. I. L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero ed a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma o col visto di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 8) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento o siano allievi ufficiali di complemento ai corsi o in attesa di nomina, per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lett. *g)*, n. 3, articolo 55 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi delle Regie accademie. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in s.p.e.

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino — 4 × 6 —) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 18, lettera *c)*.

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli la cui famiglia si trovino in stato di povertà, potranno produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati del casellario giudiziale, di buona condotta e di cittadinanza.

Lo stato di povertà deve essere provato con la presentazione di un certificato del podestà e del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, tanto del comune di origine, quanto del comune di residenza o domicilio dell'interessato. Dal certificato del podestà deve risultare la condizione economica del richiedente, mentre dal certificato dell'ufficio distrettuale deve risultare se l'interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette e, in caso affermativo, per quale ammontare.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione, per altri concorsi.

Per quanto infine ha tratto alla legalizzazione dei sopra specificati documenti, si richiama alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1700.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 31 luglio 1943-XXI o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 14.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 16.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 3 al 13 agosto) presso l'ospedale militare della sede della difesa territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa.

Per i giovani residenti in Slovenia-Dalmazia, la visita preliminare collegiale avrà luogo presso quel comando superiore forze armate.

Per i giovani residenti in Albania, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti in Grecia, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Atene.

Per i giovani residenti nell'Egeo, la visita preliminare avrà luogo presso il comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

Per i giovani residenti nel Montenegro, la visita preliminare avrà luogo presso quel comando truppe.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (nei giorni 20, 21 e 22 agosto 1943), nelle seguenti sedi:

a *Torino* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Torino, Alessandria, Milano e Genova;

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bolzano, Udine, Trieste e Treviso;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bologna, Firenze e Roma;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati idonei. Il risultato è inappellabile.

In conseguenza, i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Quelli per la visita preliminare, a cura dei comandi di difesa territoriale; quelli per la visita di appello, a cura dei competenti ospedali militari.

Art. 17.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1943-XXI, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di difesa territoriale, presso i comandi superiori forze armate: di Slovenia-Dalmazia, delle isole italiane dell'Egeo, Albania e Grecia, presso il comando delle truppe del Montenegro e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 7 settembre 1943-XXI.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. c) dell'art. 16, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 18, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 18.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente art. 20.

Art. 19.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 16.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 3 al 13 agosto) presso l'ospedale militare della sede della difesa territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa.

Per i giovani residenti in Slovenia-Dalmazia, la visita preliminare collegiale avrà luogo presso quel comando superiore forze armate.

Per i giovani residenti in Albania, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti in Grecia, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Atene.

Per i giovani residenti nell'Egeo, la visita preliminare avrà luogo presso il comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

Per i giovani residenti nel Montenegro, la visita preliminare avrà luogo presso quel comando truppe.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (nei giorni 20, 21 e 22 agosto 1943), nelle seguenti sedi:

a *Torino* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Torino, Alessandria, Milano e Genova;

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bolzano, Udine, Trieste e Treviso;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bologna, Firenze e Roma;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione della rispettiva difesa territoriale;

a *Bari* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione della rispettiva difesa territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sicilia ed in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena,

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1943-XXI, alle ore 8.30, presso le sedi dei comandi di difesa territoriale, presso i comandi superiori forze armate: di Slovenia-Dalmazia, delle isole italiane dell'Egeo, Albania e Grecia, presso il comando delle truppe del Montenegro e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 7 settembre 1943-XXI.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *c*) dell'art. 16, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 18, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 18.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente art. 20.

Art. 19.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 20.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso, nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie, nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle due prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera *a*) comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 2°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 21.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1944-XXII);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 23.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita?

Per il titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti reali, in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero ed in dipendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo; ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1943-44 saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di fanteria e cavalleria e tre per l'accademia di artiglieria e genio) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ammessi a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle due prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio:*

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera *a*) comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 2°;

c) *per il commissariato:* in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 21.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1944-XXII);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 22.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e agli orfani dei caduti nell'attuale guerra.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

...pendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo; ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1943-44 saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di fanteria e cavalleria e tre per l'accademia di artiglieria e genio) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 5 agosto 1943-XXI alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 15 dello stesso mese al comando dell'accademia presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI RAFFERMATI O IN CARRIERA CONTINUATIVA.

Art. 25.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 26.

Il concorso è riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano, o presumano di conseguire nella sessione autunnale del corrente anno, uno dei titoli di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 31 luglio 1943-XXI;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1943-XXII se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1.65 (m. 1.70 per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1.60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 27.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carristi possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 28.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri reali).

Nella domanda, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presumano di ottenere, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, in relazione al disposto degli articoli 27 e 28, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) il titolo di studio nei termini e con le modalità indicate nella lett. *a*) del precedente art. 12;

b) un certificato (carta bollata da L. 6) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento. Il certificato dovrà essere a firma o col visto di uno dei gerarchi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 12;

c) una fotografia, conforme alle prescrizioni della lettera *n*) del predetto art. 12;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utile produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 31.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 32.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 99, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalla intera spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta espressa menzione dei titoli valutati a sensi dell'art. 20, lettera *c*), specificando il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dai quali risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

P. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 1956

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 31 luglio 1943-XXI;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1943-XXI se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70 per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 27.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carristi possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 28.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 29.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 30.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda su carta bollata da L. 6, al proprio comandante di corpo, entro il 31 luglio 1943-XXI.

iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 31.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 32.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 99, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intera spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati a sensi dell'art. 20, lettera c), specificando il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

ALLEGATO N. 1.
(Art. 27)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, automobilistico, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE
(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, semplice e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.

2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3. Frazioni algebriche.

4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).

3. Regola per il calcolo di lunghezza, area, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4. Semplici problemi di algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino, sistema appenninico; limiti, divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(Art. 6 e 17)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALGEBRA

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo e negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$ regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.

2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x = a)$ - Regola del Ruffini.

3. Frazioni algebriche.

4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).

3. Regola per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4. Semplici problemi di algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale:*

Definizione - Genesi della formazione terrestre; ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica:*

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno.*

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

Idrografia: fiumi, laghi, mari, coste, canali navigabili - Distribuzione delle acque sulla superficie terrestre - Ghiacciai - Fenomeni marini: maree, correnti - Fenomeni lacustri - Fenomeni fluviali: sorgenti, corso dei fiumi, foci, piene, magre, regime dei fiumi, bacini fluviali, navigazione.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana. Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa:* regioni; sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia:* configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia:* sistema alpino, sistema appenninico: limiti, divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(Art. 6 e 17)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6, uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento tecnico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALGEBRA

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale (positivo e negativo); logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazione di frazioni. — Formula del binomio. — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione. — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita. — Equazioni di 1° grado; disuguaglianze di 1° grado. — Equazioni di 2° grado; equazioni riducibili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; disuguaglianze di 2° grado. — Equazioni irrazionali. — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni. — Sistemi lineari. — Sistemi riducibili ad equazioni di 1° e 2° grado. — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

GEOMETRIA

1. Proprietà fondamentali di posizione e metriche. — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze; similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulla bisettrice interna o esterna degli angoli di un triangolo. — Teoremi sulle secanti da un punto ad una

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari: triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che danno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che danno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

FUNZIONI CIRCOLARI E TRIGONOMETRIA PIANA

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $x \pm k2\pi$ ovvero di $\varphi \pm k360°$, essendo k intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $\varphi°$, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli: teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici $\sin x = a$ $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$. — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

TRIGONOMETRIA SFERICA.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazione sul teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(Art. 17)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla rivoluzione francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura

ALLEGATO N. 4.
(Art. 18)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti di corsa delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:
arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2.50);
salto in alto (minimo m. 1.10 senza pedana);
cavallina.

Roma, addì 25 maggio 1913-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1913-XXI
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 41. — CAVALLARI

(1862)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 2 gennaio 1943 con i quali sono state approvate le notificazioni di concorso per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 febbraio 1943 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo di cui ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 sono prorogati fino a tutto il 10 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 211.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1960

angoli e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $n\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h\,90^\circ \pm n^\circ$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espressa mediante le funzioni circolari di φ o di n°, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici $\text{sen}\,x = a$, $\cos x = a$, $\text{tg}\,x = a$, $\text{ctg}\,x = a$. — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

TRIGONOMETRIA SFERICA.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazione sul teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(Art. 17)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla rivoluzione francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 41. — CAVALLARI

(1862)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 2 gennaio 1943 con i quali sono state approvate le notificazioni di concorso per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 febbraio 1943 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo di cui ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 sono prorogati fino a tutto il 10 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 211.

(1878)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 2 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 404.
Proroga dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti all'esportazione . . . . . Pag. 1922

LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 405.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . Pag. 1922

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 406.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e per spese di carattere obbligatorio . Pag. 1927

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 407.
Proroga del termine della durata dell'occupazione prov-

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1929

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.
Temporanea sostituzione del sequestratario della S. A. Immobiliare Finedia, con sede in Milano . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino . . . . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Sostituzione temporanea del sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia . . . . . Pag. 1931

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 80 —
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . { Un fascicolo . . .

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 404.
Proroga dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti all'esportazione . . . . . Pag. 1922

LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 405.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . Pag. 1922

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 406.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e per spese di carattere obbligatorio . Pag. 1927

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 407.
Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 1928

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 408.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Campiglio » di Torino . . . . . Pag. 1928

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 409.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1929

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1929

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.
Temporanea sostituzione del sequestratario della S. A. Immobiliare Finedia, con sede in Milano . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino . . . . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Sostituzione temporanea del sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1943-XXI.
Autorizzazione alla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine. Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Conferma del sig. Vicentini Ottorino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838516

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Conferma del sig. Molinari Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.
Pag. 1932

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Nomina del sig. Masinari Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.
Pag. 1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943 relativo al prezzo del minerale di zolfo ventilato titolo 30/33 % . . . . . Pag. 1932
Riassunto del provvedimento P. 714 del 24 maggio 1943 relativo alla disciplina del commercio delle biciclette. Pag. 1933

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1933

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile . . . . . Pag. 1933

Ministero della cultura popolare: Concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 8°) nel ruolo direttivo, da destinare, in qualità di addetti stampa, presso le Regie prefetture . . . . Pag. 1934

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza . . . . . Pag. 1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 404.

Proroga dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nelle leggi 27 maggio 1935-XIII, n. 1140, e 3 febbraio 1938-XVI, n. 163), e con le leggi 22 maggio 1939-XVII, n. 825, e 27 gennaio 1941-XIX, n. 222.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — BOSOMI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 405.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943 relativo al prezzo del minerale di zolfo ventilato titolo 30/33 % . . . . . Pag. 1932

Riassunto del provvedimento P. 714 del 24 maggio 1943 relativo alla disciplina del commercio delle biciclette. Pag. 1933

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1933

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile . . . . . Pag. 1933

Ministero della cultura popolare: Concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo direttivo, da destinare, in qualità di addetti stampa, presso le Regie prefetture . . . . Pag. 1934

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza . . . . . Pag. 1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 404.

Proroga dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 dicembre 1944-XXIII i rischi dei crediti all'esportazione, con i limiti e le modalità di cui al Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2069, e 13 maggio 1937-XV, n. 1222 (convertiti rispettivamente

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — BOSCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 405.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 350.000 per provvedere all'installazione di ascensori nel palazzo sede del Ministero delle finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori lire 6.615.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 6.

Il fondo di lire 250.000.000 previsto dall'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, è incrementato di lire 60.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: Dr. Mariano

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

a) *In aumento:*

Cap. n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	L.	1.000.000
Cap. n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	278.984
Totale	L.	1.278.984

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 283-*ter*. — Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2).

Cap. n. 287-*bis*. — Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 [illegible]

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 180. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza (M.V.S.N.)	L.	1.500.000
Cap. n. 185. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio: macchine da scrivere, ecc. (M.V.S.N.)	»	100.000
Cap. n. 186. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i comandi, ecc. (M.V.S.N.)	»	250.000
Cap. n. 197. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	845.000
Cap. n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	20.000
Cap. n. 173. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	800.000
Cap. n. 175. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 178. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	80.000
Cap. n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3.068.000
Cap. n. 253. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300.000
Cap. n. 263. — Fitto di locali per gli uffici esteri (tasse e imposte indirette)	»	1.000.000
Cap. n. 305. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 306. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	»	500.000
Cap. n. 307. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indagatori, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 309. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami insorti all'applicazione delle imposte, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 325. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 332. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazioni	»	30.000
Cap. n. 348. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania, ecc.	»	300.000
Cap. n. 461-*quinquies*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente as[illegible]		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato è stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, è incrementato di lire 60.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

a) *In aumento:*

Cap. n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	L.	1.000.000
Cap. n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	278.984
Totale	L.	1.278.984

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 281-*ter*. — Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2).

Cap. n. 287-*bis*. — Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

Cap. n. 324-*bis*. — Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

mobili di ufficio: macchine da scrivere, ecc. (M.V.S.N.)	»	100.000
Cap. n. 196. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i comandi, ecc. (M.V.S.N.)	»	260.000
Cap. n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	845.000
Cap. n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	20.000
Cap. n. 173. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	800.000
Cap. n. 175. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 179. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	80.000
Cap. n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3.968.000
Cap. n. 233. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300.000
Cap. n. 263. — Fitto di locali per gli uffici esteri (tasse e imposte indirette)	»	1.000.000
Cap. n. 305. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 306. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	»	500.000
Cap. n. 307. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indagatori, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 309. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 325. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 332. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazioni	»	30.000
Cap. n. 348. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania, ecc.	»	300.000
Cap. n. 461-*quinquies*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenza 15 settembre 1951-XXIX, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 496-*bis*. — Spese per la rinnovazione delle matricole fondiarie per il decennio 1943-52	»	1.000.000
Cap. n. 587 (*aggiunto - in conto competenza*). — Premi di nuzialità e di natalità	»	50.000
Cap. n. 611 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche della Dalmazia e degli uffici del Genio civile di Zara, Spalato e Cattaro, ecc.	»	180.000
Cap. n. 675 (*aggiunto - in conto competenza*). — Somme da erogare per le spese di costruzione del canale demaniale Regina Elena, in relazione		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai fondi realizzati con il mutuo di otto milioni concesso al demanio dello Stato dall'Ente nazionale risi, ecc.	L.	3.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	31.463.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 149. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	L.	500.000
Cap. n. 159. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi	»	2.000.000
Cap. n. 160. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	2.500.000
Cap. n. 176. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi .	»	2.000.000
Cap. n. 185. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	»	1.000.000
Cap. n. 187. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto) . .	»	2.000.000
Cap. n. 252. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette)	»	2.000.000
Cap. n. 304. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni (Imposte dirette) .	»	3.000.000
Cap. n. 223. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi	»	2.000.000
Cap. n. 453. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	2.750.000
Cap. n. 499. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli, ecc. (Dogane e imposte indirette)	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	21.750.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	L.	20.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	20.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . .	»	60.000
Cap. n. 41. — Spese per gli esperti e per i periti, ecc. per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena	»	5.000.000
Cap. n. 56. — Retribuzione ed aggiunta di	»	15.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	800.000
Cap. n. 44. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	80.000
Cap. n. 54. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	»	6.200.000
Totale . . .	L.	10.080.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Spese casuali	L.	100.000
Cap. n. 56 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43	»	6.500
Totale . . .	L.	106.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione, ecc. .	L.	106.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	L.	100.000
Cap. n. 16. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	150.000
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 32. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	200.000
Cap. n. 35. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	50.000
Cap. n. 38. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . .	»	20.000
Cap. n. 48. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 58. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media)	»	100.000
Cap. n. 57. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . .	»	91.000
Cap. n. 84. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei circoli - Contributi e sussidi	»	20.000
Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il fun-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 176. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . » 2.000.000

Cap. n. 185. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 187. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto) . » 2.000.000

Cap. n. 252. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette) . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 304. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni (Imposte dirette) . » 3.000.000

Cap. n. 223. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 453. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 2.750.000

Cap. n. 499. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli, ecc. (Dogane e imposte indirette) . . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.750.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . . . . . L. 30.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . . » 30.000

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . » 60.000

Cap. n. 41. — Spese per gli esperti e per i periti, ecc. per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena . . . . » 5.000.000

Cap. n. 56. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 15.000

Cap. n. 57-*quater* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario alla Cassa delle Ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titolo di indennità per riparazioni pecuniarie . . . . . » 30.000

Cap. n. 58 (*aggiunto - in conto competenza*). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 20.000

Cap. n. 59 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43 » 537.230

Totale . . . L. 6.722.230

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . L. 100.000

Cap. n. 56 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43 . . . . . » 6.500

Totale . . . L. 106.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione, ecc. . L. 106.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . . L. 100.000

Cap. n. 18. — Sussidi ad impiegati ed inservienti in attività di servizio, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 32. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare » 200.000

Cap. n. 35. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 38. — Visite medico-fiscali agli inservienti delle scuole dell'ordine elementare . » 20.000

Cap. n. 48. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 58. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media) . . . . . » 100.000

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . » 91.000

Cap. n. 84. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributi e sussidi . . . . . » 20.000

Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici, ecc. . . » 600.000

Cap. n. 112. — Contributo nelle spese di funzionamento degli Istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia, ecc. . . . . » 2.858

Cap. n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . » 576.936

Cap. n. 195-*ter* (*di nuova istituzione*). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa a favore degli studenti dei territori dalmati (legge 26 gennaio 1942-XX, n. 79) . . . . . » 111.305

Cap. n. 209 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43 » 171.000

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 212 (*aggiunto - in conto competenza*). — Indennità e spese per le missioni effettuate ai fini dell'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, delle cancellate metalliche e dei monumenti in bronzo soggetti a raccolta, ecc. L. 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.073.099

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . L. 50.000
Cap. n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . . » 370.000
Cap. n. 56. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 73. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 74. — Borse di studio, ecc. . . » 10.000
Cap. n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 109. — Spese per visite mediche, ecc. » 70.000
Cap. n. 115. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 587.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 14. — Affitto e manutenzione di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. . — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.035.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 130.000
Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 30.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . » 800.000

Totale . . . L. 2.195.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . L. 20.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 65. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie » 200.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade co-

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 130. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc. . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 136. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, del Basento, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 137. — Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 144. — Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 148. — Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo, ecc. » 10.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 64.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Cap. n. 8. — Spese di telegrammi . . L. 150.000
Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori . . . . . » 4.200.890
Cap. n. 46. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc., in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. . . » 70.000
Cap. n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. » 2.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.020.890

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . L. 12.000.000
Cap. n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc. . » 70.000
Cap. n. 73. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. » 2.600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.670.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori . . . . . L. 2.000.005
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, ecc. . » 1.500

Totale degli aumenti . . . L. 2.001.505

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Servizi di artiglieria. - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, ecc. . . . . L. 1.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 12.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . » 14.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 73. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 74. — Borse di studio, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 109. — Spese per visite mediche, ecc. » 70.000
Cap. n. 115. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 587.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 14. — Affitto e manutenzione di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. . — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.035.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 130.000
Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 30.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . » 800.000

Totale . . . L. 2.195.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . L. 20.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 65. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie » 200.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per edifici pubblici governativi, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 133. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 64.520.000

Stato, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 148. — Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo, ecc. » 10.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 64.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Cap. n. 8. — Spese di telegrammi . . L. 150.000
Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori . . . . . » 4.200.890
Cap. n. 46. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc., in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. . . » 70.000
Cap. n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. » 2.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.020.890

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . L. 12.000.000
Cap. n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc. . » 70.000
Cap. n. 73. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. » 2.600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.670.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori . . . . . L. 2.000.005
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, ecc. . » 1.500

Totale degli aumenti . . . L. 2.001.505

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Servizi di artiglieria. - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, ecc. . . . . L. 1.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 12.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . » 14.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 950.000

Totale degli aumenti . . . L. 976.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni, ecc. . . L. 12.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo), ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 67. — Fondo a disposizione, ecc. . » 950.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 976.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc. . . . . L. 97.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . L. 97.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc. . . » 6.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.097.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 900.000
Cap. n. 8. — Manutenzione di locali, ecc. . » 120.000
Cap. n. 10. — Spese per telegrammi, ecc. . » 300.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 56.000
Cap. n. 19. — Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, ecc. . » 120.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese di ufficio, ecc. » 278.984
Cap. n. 57. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. (foreste) . . . » 50.000
Cap. n. 117. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (foreste). » 60.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.873.984

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 32. — Esperienze agrarie, ecc. . » 20.000
Cap. n. 61. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 65. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 10.000
Cap. n. 102. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi, ecc. . . . . » 105.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 170.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 5. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni . . . . . L. 250.000
Cap. n. 38 (*modificata la denominazione*). — Indennità al personale metrico per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924-II, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 . . . . . » 150.000
Cap. n. 88-*bis* — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc. . . . . » 205.000
Cap. n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 24. — Indennità di sistemazione, ecc. ai Regi addetti stampa all'estero, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni, paghe, ecc. al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 44. — Spese per la radiodiffusione, ecc. . . . . » 700.000

Totale . . . L. 1.349.247

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 143 (*aggiunto*). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi, ecc. . . . . L. 4.600.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 154 (*aggiunto*). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero . . . . . L. 4.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 15.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 15.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . . L. 14.305.782,60
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 43.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 10.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	900.000
Cap. n. 8. — Manutenzione di locali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 10. — Spese per telegrammi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 19. — Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, ecc.	»	120.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese di ufficio, ecc.	»	278.984
Cap. n. 57. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. (foreste)	»	50.000
Cap. n. 117. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (foreste).	»	60.000
Totale degli aumenti	L.	1.878.984

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 22. — Esperienze agrarie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 61. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 65. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 102. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi, ecc.	»	105.000
Totale delle diminuzioni	L.	170.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 5. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni	L.	350.000
Cap. n. 38 (*modificata la denominazione*). — Indennità al personale metrico per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 21 marzo 1924-II, n. 5088, in esecuzione dell'articolo 189 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395	»	150.000
Cap. n. 88-*bis* — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc.	»	205.603
Totale	L.	705.603

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni, ecc.	L.	80.000
Cap. n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	93.247
Cap. n. 13. — Fitto di locali, ecc.	»	6.600
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	»	50.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 143 (*aggiunto*). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi, ecc.	L.	4.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 154 (*aggiunto*). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero	L.	4.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *C*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	15.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	14.395.782,50
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	5.000.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	43.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	10.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	9.050.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni, ecc.	»	2.400.000 —
Cap. n. 23. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 28. — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa, ecc.	»	4.100.732,50
Totale	L.	88.846.565,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPESA.		
In aumento:		
Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio e diurnista - Retribuzioni, ecc.	L.	25.000.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta, ecc.	»	35.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	350.000 —
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	1.500.000 —
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	250.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	50.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	160.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	»	2.000.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	3.040.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	1.000.000 —
Cap. n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	38.000.000 —
Cap. n. 84-*bis* (*di nuova istituzione*). — Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti postali-telegrafici (art. 3 della legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1408)	»	376.000 —
Cap. n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.097.000 —
Cap. n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 98. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc., per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici, ecc.	»	4.100.782,50
Cap. n. 103. — Residui passivi, ecc., reclamati dai creditori	»	90.000 —
Cap. n. 105-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per provvedere al risanto dell'edificio adibito ai servizi postali nella stazione di Santa Maria Novella in Firenze	»	4.100.782,50
Cap. n. 110 *aggiunto - in conto competenza*) — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, ecc.	»	3.000.000 —
Totale	L.	86.843.565,20

9. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	L.	250.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	130.000 —
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	21.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, ecc.	»	248.000 —
Cap. n. 32. — Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	»	1.200.000 —
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	»	1.900.000 —
Totale degli aumenti	L.	6.269.000 —
b) *In diminuzione:*		
Cap. n. 35. — Spese per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	L.	1.900.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 406.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e per spese di carattere obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 628, 671 e 679;
1° giugno 1942-XX, n. 667, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 218. — Vincite al lotto	L.	30.000.000
Cap. n. 296. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vati rurali . . . . . » 80.000 —

Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse . » 2.000.000 —

Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . . . » 3.040.000 —

Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 81-bis (di nuova istituzione). — Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti postali-telegrafici (art. 3 della legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1468) . . . . » 576.000 —

Cap. n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . » 400.000 —

Cap. n. 89. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc., per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici, ecc. . . . . » 4.160.722.50

Cap. n. 105. — Residui passivi, ecc., reclamati dai creditori . . . . . » 90.000 —

Cap. n. 106-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per provvedere al ripristino dell'edificio edilizio ai serv. postali nella stazione di Santa Maria Novella in Firenze . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 108 (spostato - in conto competenza. — Fabbricazione, acquisto e noleggio carrozze, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Totale . . L. 85.886.557.50

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 1.000.000 —

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegni di famiglia, paghe giornaliere, ecc. . . L. 100.000 —

Cap. n. 2. — Compensi per indennità premanenti, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 6. — Stipendi al personale . . » 100.000 —

Cap. n. 35. — Spese per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc. . . . . L. 1.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà Il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 406.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e per spese di carattere obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 628, 671 e 679; 1° giugno 1942-XX, n. 667, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 218. — Vincite al lotto . . L. 30.000.000

Cap. n. 236. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . . » 200.000

L. 30.200.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 44. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. . . . L. 16.750.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 65. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . » 5.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 89. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale di Regi istituti tecnici, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 100. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi ed assegni continuativi	»	238.000
Cap. n. 103. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo, ecc.	»	16.500.000
Cap. n. 124. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . .	»	375.000
Cap. n. 139. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Retribuzioni per supplenze, ecc.	»	2.677.000
Cap. n. 201. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	20.000
	L.	28.060.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie .	»	9.000.000
Cap. n. 65. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, ecc.	»	17.000.000
	L.	33.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale, ecc. .	L.	4.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 1. — MANCINI

legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 823, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1646, con il quale il termine di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, per le occupazioni di beni già disposte e per quelle che saranno disposte a favore dell'Opera nazionale per i combattenti durante l'attuale guerra, venne prorogato di due anni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 823, convertito nella legge 29 novembre 1941-XIX, n. 1646, è prorogato di due anni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PAREschi

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 408.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anfichità, ecc. - Retribuzioni per supplenze, ecc. . . . . » 2.677.000

Cap. n. 201. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. » 20.000

L. 28.060.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale, ecc. . . . . L. 7.000.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . » 9.000.000

Cap. n. 65. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, ecc. » 17.000.000

L. 33.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale, ecc. . L. 4.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 407.

Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente norme modificative del regolamento

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, convertito nella legge 29 novembre 1941-XIX, n. 1646, è prorogato di due anni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 408.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Campiglio » di Torino.

N. 408. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Campiglio » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 409.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 409. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Montegabbione di un immobile sito in Montegabbione, via Dritta e piazza della Torre, giusta rogito del notaio dott. Vittorio Orfei, registrato in Orvieto il 7 giugno 1937-XV, al n. 613 del volume 7 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Motonave *Stella Maris*, di stazza lorda tonn. 198, iscritta al n. 337 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 16 del 13 febbraio 1943.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 17.

(1839)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Viste le modificazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Alessandro Bonamici, Carlo Borsani, Leonardo D'Addabbo, Dino Fantozzi, Sandro Giuliani, Pasquale Paladino, Valerio Pignatelli e Carlo Ravasio.
Ai seguenti fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Umberto Aiello, Giuseppe Beratto, Davide Fossa, Olao Gaggioli, Salvatore Gatto, Francesco Giunta, Angelo Manaresi, Domenico Mittica, Martino Offeddu, Alessandro Orsi, Giorgio Maria Sangiorgi, Angelo Turchi e Vincenzo Tecchio.
I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale per la sola carica di Ispettori del Partito Nazionale Fascista: Emilio Balletti, Eugenio Cerruti, Luigi Emanuele Gianturco, Bernardo Gusatti Bonsembiante, Franz Pagliani, Camillo Pellizzi e Angelo Tuttoilmondo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motoveliero *Lilla*, di stazza lorda tonn. 102,09, iscritto al n. 148 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 2 febbraio 1943;

Motoveliero *Nunzia*, di stazza lorda tonn. 90,95, iscritto al n. 600 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 8 del 23 novembre 1942;

(1880)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le modificazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Alessandro Bonamici, Carlo Borsani, Leonardo D'Addabbo, Dino Fantozzi, Sandro Giuliani, Pasquale Paladino, Valerio Pignatelli e Carlo Ravasio.

Ai seguenti fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Umberto Aiello, Giuseppe Beratto, Davide Fossa, Olao Gaggioli, Salvatore Gatto, Francesco Giunta, Angelo Manaresi, Domenico Mittica, Martino Offeddu, Alessandro Orsi, Giorgio Maria Saugiorgi, Angelo Tarchi e Vincenzo Tecchio.

I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale per la sola carica di Ispettori del Partito Nazionale Fascista: Emilio Balletti, Eugenio Cerruti, Luigi Emanuele Giauturco, Bernardo Gusatti Bonsembiante, Franz Pagliani, Camillo Pellizzi e Angelo Tuttoilmondo.

I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. per la carica di Ispettore del P.N.F.: Ennio Barberini, Renato Balzarini, Tommaso Bottari, Alessandro Frontoni, Piero Gazzotti, Pasquale Lugini, Guido Mancini, Armando Morini, Alberto Nucci e Fernando Tanucci Nannini.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1880)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Temporanea sostituzione del sequestratario della S. A. Immobiliare Finedia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1942-XX, con il quale la S. A. immobiliare Finedia, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il console Mario Sterle;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del console Sterle, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Riccardo Riva è nominato sequestratario della S. A. immobiliare Finedia, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del console Mario Sterle, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 24 detto e nei giornali « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » di Milano venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino, affidando il relativo incarico al sequestratario della medesima, ing. Ernesto Ferrero;

Visto il verbale in data 28 febbraio u. s. riguardante l'operazione di cui sopra, dal quale risulta su n. 160.000 azioni da L. 275 cadauna, costituenti il capitale sociale di L. 47.500.000;

azioni sono risultate di pertinenza di persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11 avanti citato;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le azioni sottoindicate della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino:

n. 3415 azioni, alle quali fu negato il visto perchè intestate a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n.	10	di	100	titoli	(dal	n.	901	al	1000);
»	13	»	100	»	(	»	1201	»	1300);
»	14	»	100	»	(	»	1301	»	1400);
»	15	»	100	»	(	»	1401	»	1500);
»	16	»	100	»	(	»	1501	»	1600);
»	17	»	100	»	(	»	1601	»	1700);
»	18	»	100	»	(	»	1701	»	1800);
»	19	»	100	»	(	»	1801	»	1900);
»	20	»	100	»	(	»	1901	»	2000);
»	25	»	100	»	(	»	2401	»	2500);
»	27	»	100	»	(	»	2601	»	2700);
»	28	»	100	»	(	»	2701	»	2800);
»	29	»	100	»	(	»	2801	»	2900);
»	138	»	100	»	(	»	82901	all'	83000);
»	151	»	100	»	(	»	84201	»	84300);
»	155	»	100	»	(	»	84601	»	84700);
»	156	»	100	»	(	»	84701	»	84800);
»	162	»	100	»	(	»	85501	»	85400);
»	164	»	100	»	(	»	85591	»	85600);
»	165	»	100	»	(	»	85601	»	85700);
»	166	»	100	»	(	»	85701	»	85800);
»	167	»	100	»	(	»	85801	»	85900);
»	168	»	100	»	(	»	85901	»	86000);
»	174	»	100	»	(	»	86501	»	86600);
»	175	»	100	»	(	»	86601	»	86700);
»	176	»	100	»	(	»	86701	»	86800);
»	187	»	100	»	(	»	87801	»	87900);
»	188	»	100	»	(	»	87901	»	88000);
»	228	»	25	»	(	»	89726	»	89750);
»	229	»	25	»	(	»	89751	»	89775);
»	230	»	25	»	(	»	89776	»	89800);
»	235	»	25	»	(	»	89901	»	89925);
»	236	»	25	»	(	»	89926	»	89950);
»	237	»	25	»	(	»	89951	»	89975);
»	245	»	25	»	(	»	90151	al	90175);
»	246	»	25	»	(	»	90176	»	90200);
»	278	»	25	»	(	»	90176	»	90300);
»	259	»	25	»	(	»	90501	»	90525);
»	283	»	25	»	(	»	91101	»	91125);
»	284	»	25	»	(	»	91126	»	91150);
»	287	»	25	»	(	»	91201	»	91225);
»	316	»	25	»	(	»	91926	»	91950);
»	317	»	25	»	(	»	91951	»	91975);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nea sostituzione del console Sterle, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Riccardo Riva è nominato sequestratario della S. A. immobiliare Finedia, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del console Mario Sterle, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 24 detto e nei giornali « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » di Milano venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino, affidando il relativo incarico al sequestratario della medesima, ing. Ernesto Ferrero;

Visto il verbale in data 28 febbraio u. s. riguardante l'operazione di cui sopra, dal quale risulta su n. 100.000 azioni da L. 275 cadauna, costituenti il capitale sociale di L. 27.500.000:

n. 25.250 furono presentate nel termine prescritto al visto, che fu accordato a n. 21.835 azioni, avendo il sequestratario accertata la loro appartenenza a persone di nazionalità italiana o comunque non nemica; mentre a n. 3415 azioni il visto venne negato a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

n. 74.750 non furono presentate al visto nel termine prescritto e di queste, giusta gli accertamenti fatti dal sequestratario, n. 825 nominative sarebbero di proprietà di cittadini italiani, mentre n. 74.425

»	14	»	100	»	(	»	1301	»	1400);
»	15	»	100	»	(	»	1401	»	1500);
»	16	»	100	»	(	»	1501	»	1600);
»	17	»	100	»	(	»	1601	»	1700);
»	18	»	100	»	(	»	1701	»	1800);
»	19	»	100	»	(	»	1801	»	1900);
»	20	»	100	»	(	»	1901	»	2000);
»	25	»	100	»	(	»	2401	»	2500);
»	27	»	100	»	(	»	2601	»	2700);
»	28	»	100	»	(	»	2701	»	2800);
»	29	»	100	»	(	»	2801	»	2900);
»	138	»	100	»	(	»	82901	all'	83000);
»	151	»	100	»	(	»	84201	»	84300);
»	155	»	100	»	(	»	84601	»	84700);
»	156	»	100	»	(	»	84701	»	84800);
»	162	»	100	»	(	»	85301	»	85400);
»	164	»	100	»	(	»	85501	»	85600);
»	165	»	100	»	(	»	85601	»	85700);
»	166	»	100	»	(	»	85701	»	85800);
»	167	»	100	»	(	»	85801	»	85900);
»	168	»	100	»	(	»	85901	»	86000);
»	174	»	100	»	(	»	86501	»	86600);
»	175	»	100	»	(	»	86601	»	86700);
»	176	»	100	»	(	»	86701	»	86800);
»	187	»	100	»	(	»	87801	»	87900);
»	188	»	100	»	(	»	87901	»	88000);
»	228	»	25	»	(	»	89726	»	89750);
»	229	»	25	»	(	»	89751	»	89775);
»	230	»	25	»	(	»	89776	»	89800);
»	235	»	25	»	(	»	89901	»	89925);
»	236	»	25	»	(	»	89926	»	89950);
»	237	»	25	»	(	»	89951	»	89975);
»	245	»	25	»	(	»	90151	al	90175);
»	246	»	25	»	(	»	90176	»	90200);
»	258	»	25	»	(	»	90476	»	90500);
»	259	»	25	»	(	»	90501	»	90525);
»	283	»	25	»	(	»	91101	»	91125);
»	284	»	25	»	(	»	91126	»	91150);
»	287	»	25	»	(	»	91201	»	91225);
»	316	»	25	»	(	»	91926	»	91950);
»	317	»	25	»	(	»	91951	»	91975);
»	318	»	25	»	(	»	91976	»	92000);
»	319	»	25	»	(	»	92001	»	92025);
»	322	»	25	»	(	»	92076	»	92100);
»	323	»	25	»	(	»	92101	»	92125);
»	527	»	25	»	(	»	97201	»	97225);
»	528	»	25	»	(	»	97226	»	97250);
»	529	»	25	»	(	»	97251	»	97275);
»	530	»	25	»	(	»	97276	»	97300);
»	531	»	25	»	(	»	97301	»	97325);
»	749	»	25	»	(	»	99751	»	99775);
»	750	»	25	»	(	»	99776	»	99800);
»	751	»	25	»	(	»	99801	»	99825);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 74.425 azioni non presentate al visto, risultanti appartenenti a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n.	1	di	100	titoli	(dal	n.	1	al	100);
»	2	»	100	»	(	»	101	»	200);
»	3	»	100	»	(	»	201	»	300);
»	4	»	100	»	(	»	301	»	400);
»	41	»	2000	»	(	»	4001	»	6000);
»	42	»	2000	»	(	»	6001	all'	8000);
»	43	»	2000	»	(	»	8001	al	10000);
»	44	»	2000	»	(	»	10001	»	12000);
»	45	»	2000	»	(	»	12001	»	14000);
»	46	»	2000	»	(	»	14001	»	16000);
»	47	»	2000	»	(	»	16001	»	18000);
»	48	»	2000	»	(	»	18001	»	20000);
»	49	»	2000	»	(	»	20001	»	22000);
»	50	»	2000	»	(	»	22001	»	24000);
»	51	»	2000	»	(	»	24001	»	26000);
»	52	»	2000	»	(	»	26001	»	28000);
»	53	»	2000	»	(	»	28001	»	30000);
»	54	»	2000	»	(	»	30001	»	32000);
»	55	»	2000	»	(	»	32001	»	34000);
»	56	»	2000	»	(	»	34001	»	36000);
»	57	»	2000	»	(	»	36001	»	38000);
»	58	»	2000	»	(	»	38001	»	40000);
»	59	»	2000	»	(	»	40001	»	42000);
»	60	»	2000	»	(	»	42001	»	44000);
»	61	»	2000	»	(	»	44001	»	46000);
»	62	»	2000	»	(	»	46001	»	48000);
»	63	»	2000	»	(	»	48001	»	50000);
»	64	»	2000	»	(	»	50001	»	52000);
»	65	»	2000	»	(	»	52001	»	54000);
»	66	»	2000	»	(	»	54001	»	56000);
»	67	»	2000	»	(	»	56001	»	58000);
»	68	»	2000	»	(	»	58001	»	60000);
»	69	»	2000	»	(	»	60001	»	62000);
»	70	»	2000	»	(	»	62001	»	64000);
»	71	»	2000	»	(	»	64001	»	66000);
»	72	»	2000	»	(	»	66001	»	68000);
»	73	»	2000	»	(	»	68001	»	70000);
»	74	»	2000	»	(	»	70001	»	72000);
»	75	»	2000	»	(	»	72001	»	74000);
»	76	»	2000	»	(	»	74001	»	76000);
»	77	»	2000	»	(	»	76001	»	78000);
»	272	»	25	»	(	»	90826	»	90850).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali » rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, saranno depo-

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.

Sostituzione temporanea del sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1940-XIX, con il quale il rag. Gerolamo Salvo fu nominato sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla temporanea sostituzione del predetto sindacatore, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nobili è nominato sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia, in temporanea sostituzione del rag. Gerolamo Salvo, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, per ottenere l'autorizzazione ad eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

»	45	»	2000	»	(	»	12001	»	14000);
»	46	»	2000	»	(	»	14001	»	16000;
»	47	»	2000	»	(	»	16001	»	18000;
»	48	»	2000	»	(	»	18001	»	20000;
»	49	»	2000	»	(	»	20001	»	22000;
»	50	»	2000	»	(	»	22001	»	24000;
»	51	»	2000	»	(	»	24001	»	26000;
»	52	»	2000	»	(	»	26001	»	28000;
»	53	»	2000	»	(	»	28001	»	30000;
»	54	»	2000	»	(	»	30001	»	32000;
»	55	»	2000	»	(	»	32001	»	34000;
»	56	»	2000	»	(	»	34001	»	36000;
»	57	»	2000	»	(	»	36001	»	38000;
»	58	»	2000	»	(	»	38001	»	40000;
»	59	»	2000	»	(	»	40001	»	42000;
»	60	»	2000	»	(	»	42001	»	44000;
»	61	»	2000	»	(	»	44001	»	46000;
»	62	»	2000	»	(	»	46001	»	48000;
»	63	»	2000	»	(	»	48001	»	50000;
»	64	»	2000	»	(	»	50001	»	52000;
»	65	»	2000	»	(	»	52001	»	54000;
»	66	»	2000	»	(	»	54001	»	56000;
»	67	»	2000	»	(	»	56001	»	58000;
»	68	»	2000	»	(	»	58001	»	60000;
»	69	»	2000	»	(	»	60001	»	62000;
»	70	»	2000	»	(	»	62001	»	64000;
»	71	»	2000	»	(	»	64001	»	66000;
»	72	»	2000	»	(	»	66001	»	68000;
»	73	»	2000	»	(	»	68001	»	70000;
»	74	»	2000	»	(	»	70001	»	72000;
»	75	»	2000	»	(	»	72001	»	74000;
»	76	»	2000	»	(	»	74001	»	76000;
»	77	»	2000	»	(	»	76001	»	78000;
»	272	»	25	»	(	»	90826	»	90850).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali » rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, saranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(1772)

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla temporanea sostituzione del predetto sindacatore, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nobili è nominato sindacatore della ditta Martini & C. Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia, in temporanea sostituzione del rag. Gerolamo Salvo, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Vista la deliberazione presa in data 3 dicembre 1942 dalla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci con la quale, fra l'altro, lo statuto sociale è stato modificato nel senso che la Società assume la nuova denominazione « La Minerva » ed avrà sede in Roma;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad aumentare nei modi di legge, il proprio capitale sociale in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Vicentini Ottorino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società in nome collettivo Ardrizzo & Signetti, è stato autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933 col quale il sig. Vicentini Ottorino venne confermato rappresentante della suddetta Società;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1943-XXI con la quale il menzionato agente di cambio chiede la conferma del sig. Vicentini Ottorino a suo rappresentante alle grida presso la Borsa valori di Torino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il sig. Vicentini Ottorino è confermato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Molinari Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il sig. Molinari Giuseppe è confermato rappresentante del signor Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Masinari Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il rag. Mario Guido Tibò fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico è nominato rappresentante del rag. Tibò Mario Guido fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo ventilato titolo 30/33 %.

Facendo riferimento al provvedimento P. 268 del 18 marzo 1942, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI, ha stabilito, con decorrenza dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Vicentini Ottorino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società in nome collettivo Ardrizzo & Signetti, è stato autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933 col quale il sig. Vicentini Ottorino venne confermato rappresentante della suddetta Società;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1943-XXI con la quale il menzionato agente di cambio chiede la conferma del sig. Vicentini Ottorino a suo rappresentante alle grida presso la Borsa valori di Torino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il sig. Vicentini Ottorino è confermato rapresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Molinari Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società in nome collettivo Ardrizzo & Signetti, è stato autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933 col quale il sig. Molinari Giuseppe venne confermato rappresentante della suddetta Società;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1943-XXI con la quale il menzionato agente di cambio chiede la conferma del signor Molinari Giuseppe a suo rappresentante alle grida presso la Borsa valori di Torino;

Visto il relativo atto di procura;

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Masinari Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il rag. Mario Guido Tibò fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico è nominato rappresentante del rag. Tibò Mario Guido fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo ventilato titolo 30/33 %.

Facendo riferimento al provvedimento P. 268 del 18 marzo 1942, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI, ha stabilito, con decorrenza dal 15 maggio 1943-XXI, in L. 60 al quintale il prezzo del minerale di zolfo ventilato 30/33 % semplice (cioè non ramato), per merce resa in sacchi di kg. 50 ciascuno, lordo per netto, franco vagone o autocarro partenza agli stabilimenti di produzione (Altavilla Irpinia, Bellisio Solfare, Cesena e Tufo).

Per merce fornita in sacchi da kg. 25, è consentito l'aumento di L. 5 al quintale.

Per il minerale di zolfo ventilato *ramato*, si applica il sopraprezzo di L. 5,60 per quintale per ogni unità percentuale di ossicloruro di rame, analogamente a quanto disposto per gli zolfi ramati con il provvedimento P. 319 del 5 maggio 1942.

Nella determinazione dei prezzi di vendita da magazzino del rivenditore, i Consigli provinciali delle Corporazioni si atterranno alle disposizioni impartite dal Ministero delle cor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

porazioni con circolare P. 73 del 10 giugno 1941 per la fissazione del prezzo degli zolfi raffinati, tenendo inoltre presente:

1) il compenso di L. 2 al quintale alla Federazione italiana dei consorzi agrari;

2) l'imposta sulla entrata che viene attualmente corrisposta nella misura « una tantum » di L. 0,60 al quintale per il minerale di zolfo ventilato semplice e di L. 2 al quintale per il minerale di zolfo ventilato ramato.

(1885)

Riassunto del provvedimento P. 714 del 24 maggio 1943-XXI relativo alla disciplina del commercio delle biciclette

A modifica del provvedimento P. 420 del 24 luglio 1942, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 714 del 24 maggio c. a. ha disposto che i detentori di biciclette e velocipedi non tipo, denunciati ai sensi del provvedimento suddetto, sono tenuti ad immettere al consumo, sotto il controllo dei Consigli provinciali delle Corporazioni, tali prodotti, praticando i prezzi di vendita stabiliti per le biciclette ed i velocipedi tipo, previa impressione del prezzo di vendita sul corpo della macchina.

(1884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1943-XXI - N. 103

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,03
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	280,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	15,97	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,275	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumenti di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1943-XXI:

1) Regio educandato « S. Benedetto » di Montagnana, n. 1 posto gratuito;

2) Regio conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, n. 2 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

3) Regio conservatorio delle « Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

4) Regio conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, n. 3 posti gratuiti;

5) Regio conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 5 posti gratuiti (riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità);

6) Collegio « S. Agostino » di Piacenza, n. 2 posti gratuiti;

7) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, n. 1 posto gratuito;

8) Regio conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 2 posti semigratuiti;

9) Regio conservatorio « SS.ma Annunziata » di S. Giovanni Valdarno, n. 1 posto semigratuito.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

24 maggio c. a. ha disposto che i detentori di biciclette e velocipedi non tipo, denunciati ai sensi del provvedimento suddetto, sono tenuti ad immettere al consumo, sotto il controllo dei Consigli provinciali delle Corporazioni, tali prodotti, praticando i prezzi di vendita stabiliti per le biciclette ed i velocipedi tipo, previa impressione del prezzo di vendita sul corpo della macchina.

(1884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1943-XXI - N. 103

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,00
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	15,97	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9693	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,50395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,425
Id. 3,50 % (1902)	80,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,50
Redimib. 3,50 % (1934)	80,125
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	93,30
Id. 5 % (15-2-50)	92,80
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	92,925

il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumenti di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1943-XXI:

1) Regio educandato « S. Benedetto » di Montagnana, n. 1 posto gratuito;

2) Regio conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, n. 2 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

3) Regio conservatorio delle « Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

4) Regio conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, n. 3 posti gratuiti;

5) Regio conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 5 posti gratuiti (riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità);

6) Collegio « S. Agostino » di Piacenza, n. 2 posti gratuiti;

7) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, n. 1 posto gratuito;

8) Regio conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 2 posti semigratuiti;

9) Regio conservatorio « SS.ma Annunziata » di S. Giovanni Valdarno, n. 1 posto semigratuito.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 anni al 31 dicembre 1943-XXI.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù Italiana del Littorio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 20 luglio 1943-XXI, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico - Div. V), apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1942-43 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato); e per le italiane non regnicole attestato dal console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

i) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, o semigratuito decade

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo direttivo, da destinare, in qualità di addetti stampa, presso le Regie prefetture.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 5, che istituisce i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1668, che autorizza il Ministero della cultura popolare ad indire un concorso per 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°), con le funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942-XXI, n. 1586, che reca modificazioni al R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1668;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. 8682/54213/2.14/1.3.1 del 27 febbraio 1942-XXI, all'espletamento del concorso previsto dal Regio decreto sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare, da destinare a prestare servizio, in qualità di addetti stampa, presso le sedi previste dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1668, come organi periferici del Ministero della cultura popolare, incaricati di seguire, nell'ambito della provincia, le attività di competenza del Ministero stesso.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo *A*, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che rivesta lo stesso grado di quello messo a concorso o il grado immediatamente inferiore, e sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giuri-prudenza, in scienze politiche, in lettere e filosofia, in scienze economiche e commerciali, o titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero della educazione nazionale.

Art. 3.

Al concorso possono, altresì, partecipare, purchè in possesso di uno dei titoli di studio elencati nel precedente articolo, gli iscritti all'albo professionale dei giornalisti da almeno cinque anni che non abbiano superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 30.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 8, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Ministero della cultura popolare (Ufficio del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...do 1943-XXI, al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale dell'ordine superiore classico - Div. V), apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1942-43 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato); e per le italiane non regnicole attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

i) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto all'esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGINI

(1865)

un concorso per 12 posti di primo segretario [illegible] grado 9°), con le funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno;

Visto il R. decreto 29 novembre 1942-XXI, n. 1586, che reca modificazioni al R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. 8652/54215/2.14/1.3.1 del 27 febbraio 1943-XXI, all'espletamento del concorso previsto dal Regio decreto sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare, da destinare a prestare servizio, in qualità di addetti stampa, presso le sedi previste dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, come organi periferici del Ministero della cultura popolare, incaricati di seguire, nell'ambito della provincia, le attività di competenza del Ministero stesso.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo A, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che rivesta lo stesso grado di quello messo a concorso o il grado immediatamente inferiore, e sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giuris-prudenza, in scienze politiche, in lettere e filosofia, in scienze economiche e commerciali, o titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero della educazione nazionale.

Art. 3.

Al concorso possono, altresì, partecipare, purchè in possesso di uno dei titoli di studio elencati nel precedente articolo, gli iscritti all'albo professionale dei giornalisti da almeno cinque anni che non abbiano superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 30.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 8, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Ministero della cultura popolare (Ufficio del personale e degli affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito civile e l'eventuale recapito militare ed elencare i documenti e i titoli allegati; dovranno, altresì, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina al posto cui aspirano, qualsiasi residenza.

Per gli aspiranti che risiedono nei Possedimenti o all'estero e per quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono — da allegare alla domanda — risultino alle armi, il termine di presentazione delle domande è aumentato di altri trenta giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le domande dei concorrenti, di cui all'art. 2, dovranno essere inoltrate per via gerarchica; nel trasmetterle le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, (originale o copia autentica);

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione al P.N.F. per l'anno XXI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. non è richiesto per i mutilati ed invalidi di guerra;

e) certificato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate) titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni nelle materie di competenza del Ministero della cultura popolare, con particolare riguardo a quelle della stampa.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari e il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 3 dovranno essere corredate oltre che dai documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 5 dai seguenti altri:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il limite di età stabilito dal suddetto art. 3 è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che quali militari o assimilati o militarizzati in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1938-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti al Fascio di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono, inoltre, aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a-3*) si cumula con quelle di cui alle lettere *b-3*) e *c-1*) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'attitudine al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata;

6) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

7) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

8) certificato del Sindacato provinciale fascista dei giornalisti attestante la non interrotta iscrizione, da almeno cinque anni, all'albo professionale del giornalista.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve, invece, contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato civile ovvero certificato di stato di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione al P.N.F. per l'anno XXI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. non è richiesto per i mutilati ed invalidi di guerra;

e) certificato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate) titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni nelle materie di competenza del Ministero della cultura popolare, con particolare riguardo a quelle della stampa.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari e il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 3 dovranno essere corredate oltre che dai documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 5 dai seguenti altri:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il limite di età stabilito dal suddetto art. 3 è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che quali militari o assimilati o militarizzati in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è elevato, invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale conflitto;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

L'elevazione di cui alla lettera *a-3*) si cumula con quelle di cui alle lettere *b-3*) e *c-1*) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'attitudine al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata;

6) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

7) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

8) certificato del Sindacato provinciale fascista dei giornalisti attestante la non interrotta iscrizione, da almeno cinque anni, all'albo professionale dei giornalisti.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve, invece, contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1512, nei riguardi dei coniugati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero della cultura popolare (Ufficio del personale e degli affari generali), dopo il termine di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal direttore generale per la Stampa italiana, presidente, da tre funzionari di grado non inferiore al 6° e dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 13.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito in base alla votazione attribuita ai singoli aspiranti nelle prove scritte e in quelle orali, nonchè nella valutazione dei titoli.

Art. 14.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione su eventuali reclami, da presentare non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: POLVERELLI

PROGRAMMA

1. — Diritto pubblico.
2. — Storia politica e letteraria d'Italia dalla caduta dell'Impero di Roma.
3. — Legislazione sulla stampa, sulle altre attività del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti o vigilati.
4. — Leggi ed istituti fondamentali dello Stato Fascista.
5. — Storia delle dottrine politiche.
6. — Nozioni di economia corporativa, scienza delle finanze e statistica.
7. — Una lingua straniera a scelta del candidato.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3.

Il Ministro: POLVERELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 11 *Cultura Popolare, foglio n.* 170.

(1803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza.

Nel decreto Ministeriale del 31 marzo 1943-XXI con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei e quella dei vincitori nel concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 in data 20 maggio 1943-XXI, dalla pagina 1784 alla pagina 1792, le indicazioni relative ai candidati di cui in appresso vanno rettificate come segue:

Graduatoria idonei.

133. Linguadoca Ida in luogo di Linguadoga Ida;
155. Naldini Socino in luogo di Naldini Socina;
172. (*Omissis*) coniugata in luogo di coniugato;
199 Gallotti Luigia, con voti 48,39, orfana di guerra in luogo di Gallotti Luigi, con voti 48,39, orfano di guerra;
246. Scaramucci Mariano in luogo di Scaramucci Mario;
385. Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22 avventizia, coniugata in luogo di Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22, coniugata;
488. (*Omissis*) avventizio in luogo di aventizio;
586. Li Calsi Francesca in luogo di Li Calzi Francesca;
648. Mevi Emilio in luogo di Mevi Emidio;
783. alla fine del rigo va aggiunta la parola: coniugato;
902. Moscato Maurizio in luogo di Moscato Maurizi;
953 Calvarano Luigi, con voti 40,12 in luogo di Calvarano Luigi con voti 40,13;
961. Di Ganci Giuseppe in luogo di Di Gangi Giuseppe;
973. Ripa Marino con voti 40, avventizio, nato 1919 (maggio) in luogo di Ripa Marina, con voti 40, avventizia, nata 1919 (maggio).

Graduatoria vincitori.

36. Girgenti Gaetano con voti 54,98 in luogo di 54,96;
48. Barberis Caterina in luogo di Barberisi Caterina;
65. Sbarberi Umberto in luogo di Barberi Umberto;
84. alla fine del rigo Amministrazione finanziaria in luogo di Amministrazione finanza.

(1849)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tre funzionari di grado non inferiore al 6° e dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 13.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito in base alla votazione attribuita ai singoli aspiranti nelle prove scritte e in quelle orali, nonchè nella valutazione dei titoli.

Art. 14.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione su eventuali reclami, da presentare non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: POLVERELLI

PROGRAMMA

1. — Diritto pubblico.
2. — Storia politica e letteraria d'Italia dalla caduta dell'Impero di Roma.
3. — Legislazione sulla stampa, sulle altre attività del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti o vigilati.

Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza.

Nel decreto Ministeriale del 31 marzo 1943-XXI con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei e quella dei vincitori nel concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 in data 20 maggio 1943-XXI, dalla pagina 1784 alla pagina 1792, le indicazioni relative ai candidati di cui in appresso vanno rettificate come segue:

Graduatoria idonei.

138. Linguadoca Ida in luogo di Linguadoga Ida;
155. Naldini Socino in luogo di Naldini Socina;
172. (*Omissis*) coniugata in luogo di coniugato;
199 Gallotti Luigia, con voti 48,39, orfana di guerra in luogo di Gallotti Luigi, con voti 48,39, orfano di guerra;
246. Scaramucci Mariano in luogo di Scaramucci Mario;
385. Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22 avventizia, coniugata in luogo di Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22, coniugata;
488. (*Omissis*) avventizio in luogo di aventizio;
586. Li Calsi Francesca in luogo di Li Calzi Francesca;
648. Mevi Emilio in luogo di Mevi Emidio;
783. alla fine del rigo va aggiunta la parola: coniugato;
902. Moscato Maurizio in luogo di Moscato Maurizi;
953 Calvarano Luigi, con voti 40,12 in luogo di Calvarano Luigi con voti 40,13;
961. Di Gangi Giuseppe in luogo di Di Gangi Giuseppe;
973. Ripa Marino con voti 40, avventizio, nato 1919 (maggio) in luogo di Ripa Marina, con voti 40, avventizia, nata 1919 (maggio).

Graduatoria vincitori.

36. Girgenti Gaetano con voti 54,98 in luogo di 54,96;
48. Barberis Caterina in luogo di Barberisi Caterina;
65. Sbarberi Umberto in luogo di Barberi Umberto;
84. alla fine del rigo Amministrazione finanziaria in luogo di Amministrazione finanza.

(1849)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 4 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 410.
Sottoposizione al nulla osta del Ministro per la cultura popolare della costituzione e della cessione di imprese editoriali . . . . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 411.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma . . . . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 412.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia) . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 413.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale «Filippo Re» di Reggio Emilia ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1938

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 maggio 1943-XXI.
Vincolo del cemento prodotto in Sardegna. . Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1943-XXI.
Modificazione al decreto Ministeriale 3 settembre 1919 relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali . . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Cessazione della gestione amministrativa di liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della «Compagnia Petroli Laziali» nella «Azienda Generale Italiana Petroli» (A.G.I.P.). Pag. 1942

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili siti in Perugia . . Pag. 1942

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Approvazione dell'accettazione della donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio dal comune di Montevarchi (Arezzo). Pag. 1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1994

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 410.
Sottoposizione al nulla osta del Ministro per la cultura popolare della costituzione e della cessione di imprese editoriali . . . . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 411.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma . . . . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 412.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia) . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 413.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Filippo Re » di Reggio Emilia ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1938

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Zanobio Umberto) . . . . . Pag. 1939

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoscafo da traffico « Impero » . . . . . Pag. 1939

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 3 giugno 1943-XXI.
Disposizioni relative alla militarizzazione . . Pag. 1939

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 maggio 1943-XXI.
Vincolo del cemento prodotto in Sardegna . . Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1943-XXI.
Modificazione al decreto Ministeriale 3 settembre 1919 relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali . . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Cessazione della gestione amministrativa di liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Compagnia Petroli Laziali » nella « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.). Pag. 1942

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili siti in Perugia . . Pag. 1942

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Approvazione dell'accettazione della donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio dal comune di Montevarchi (Arezzo). Pag. 1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Elenco n. 8 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di agosto 1942-XX. . . . . Pag. 1943
Elenco n. 6 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio effettuati nel mese di giugno 1942-XX. Pag. 1951
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sforzacosta (Macerata) . . . . . Pag. 1951
Avviso di rettifica relativo all'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli . . . . . Pag. 1951
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1951

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Graduatoria del concorso a 16 posti di uditore giudiziario militare . . . . . Pag. 1952

Regia prefettura di Forlì: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1952

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 4 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: Istituto Mobiliare Italiano - Provenienza Istituto per il credito navale: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1943-XXI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 410.

Sottoposizione al nulla osta del Ministro per la cultura popolare della costituzione e della cessione di imprese editoriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesi con i Ministri per l'interno, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la costituzione di nuove imprese editoriali è subordinata al nulla osta del Ministro per la cultura popolare.

Nello stesso periodo la cessione di imprese editoriali a qualsiasi titolo è parimente subordinata al nulla osta del Ministro suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — POLVERELLI — DE MARSICO — BIGGINI — CIANETTI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio n. 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 411.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma.

N. 411. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 27 giugno 1942-XX, integrato con successivo decreto di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma, alla circonvallazione Gianicolense.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 412.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia).

N. 412. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore della Congregazione medesima, di immobili del valore accertato di L. 400.000, da essa posseduti per interposta persona da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 413.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Filippo Re » di Reggio Emilia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto Mobiliare Italiano - Provenienza Istituto per il credito navale:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1943-XXI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 410.

Sottoposizione al nulla osta del Ministro per la cultura popolare della costituzione e della cessione di imprese editoriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la costituzione di nuove imprese editoriali è subordinata al nulla osta del Ministro per la cultura popolare.

Nello stesso periodo la cessione di imprese editoriali a qualsiasi titolo è parimente subordinata al nulla osta del Ministro suddetto.

Art. 2.

Coloro che contravvengono alle disposizioni contenute nell'articolo precedente, sono puniti con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio n.* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 411.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma.

N. 411. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 27 giugno 1942-XX, integrato con successivo decreto di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, in Roma, alla circonvallazione Gianicolense.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 412.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia).

N. 412. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Città di Castello (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore della Congregazione medesima, di immobili del valore accertato di L. 400.000, da essa posseduti per interposta persona da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 413.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Filippo Re » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

N. 413. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Filippo Re » di Reggio Emilia, viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 3200 costituita da oblazioni varie fatte ai fini della istituzione di due premi di studio, intitolati al « prof. dott. Fulvio Lari ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Zanobio Umberto).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 gennaio 1943 XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926 IV, n. 1606, modificato con R. decreto legge 30 marzo 1933 XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Zanobio Umberto e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Zanobio Umberto in vetturio al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 83, per la superficie di Ha. 0.36.87 e con l'imponibile di L. 28,02.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Di Fraia Michele, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Iavarazzo Donato;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto legge 11 novembre 1938 XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti [illegible] somma di L. 1100 (millecento) da essa of

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoscafo da traffico « Impero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935 XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936 XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936 XIV, n. 220, convertito nella legge 4 giugno 1936 XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937 XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939 XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942 XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937 XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940 XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoscafo da traffico *Impero*, di stazza lorda tonnellate 20,30, iscritto al n. 611 del registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova è iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dalle ore 12 del 4 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 15.

(1840)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bre 1926 IV, n. 1606, modificato con R. decreto legge 30 marzo 1933 XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Zanobio Umberto e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Zanobio Umberto rivellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 83, per la superficie di Ha. 0.36.87 e con l'imponibile di L. 28,02.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Di Fraia Michele, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Iavarazzo Donato;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1913-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1100 (millecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 309. — D'ELIA

(1785)

n. 141, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoscafo da traffico *Impero*, di stazza lorda tonnellate 29,30, iscritto al n. 611 del registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova è iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dalle ore 12 del 4 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Arturo Riccardi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 15.

(1840)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 3 giugno 1943-XXI.
Disposizioni relative alla militarizzazione.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visto il bando in data 14 aprile 1943-XXI, n. 108, concernente la determinazione delle zone delle operazioni nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio della Sicilia e delle minori isole adiacenti, il comandante delle Forze armate della Sicilia, può ordinare la militarizzazione:

1) delle persone che esercitano un servizio di pubblica necessità;

2) delle persone destinate a compiere lavori di raccolta, trasporto, ammasso, trebbiatura, macinazione di cereali e foraggi o comunque attinenti alla produzione agricola o all'alimentazione.

La militarizzazione ha effetto dalla data della comunicazione individuale agli interessati del provvedimento che la dispone.

Art. 2.

Il personale militarizzato a' sensi dell'articolo precedente è soggetto alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, nonchè alle norme del regolamento di disciplina in vigore per il Regio esercito, limitatamente ai fatti commessi durante la prestazione del servizio o anche fuori della prestazione del servizio, ma a causa o a danno di questo.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo precedente:

a) il vincolo di subordinazione fra le persone militarizzate a' sensi di questo bando è determinato secondo la suddivisione del personale stesso nelle categorie che saranno stabilite con il provvedimento di militarizzazione;

b) esiste vincolo di subordinazione fra le persone militarizzate a' sensi di questo bando e i militari o militarizzati che sono preposti alla loro sorveglianza disciplinare.

Art. 4.

I militari delle Forze armate dello Stato preposti alla sorveglianza disciplinare delle persone militarizzate a' sensi di questo bando sono puniti secondo la legge penale militare per i reati commessi a danno delle persone stesse.

Art. 5.

La militarizzazione ordinata a' sensi dell'art. 1 non importa alcun trattamento economico speciale.

Art. 6.

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 maggio 1943-XXI.

Vincolo del cemento prodotto in Sardegna.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della predetta legge nel territorio dello Stato;

Visto il bando 14 aprile 1943-XXI, n. 168, concernente la determinazione della zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Tutto il cemento prodotto da imprese che esercitano la loro attività in Sardegna ed esistente presso di esse alla data dell'entrata in vigore del presente bando, nonchè quello che sarà da esse successivamente prodotto è vincolato a disposizione del Comando FF. AA. della Sardegna.

Art. 2.

Le imprese indicate nell'art. 1 hanno l'obbligo di denunciare entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente bando il quantitativo di cemento presso di esse esistente alla data stessa, nonchè alla fine di ogni settimana il quantitativo di cemento prodotto durante la settimana.

Le denuncie sono fatte all'ufficio lavori del genio del Comando FF. AA. della Sardegna e possono essere presentate per il tramite dei comandi di presidio militare ovvero dei comandi di stazione dei CC. RR.

Art. 3.

Il Comando delle FF. AA. della Sardegna può assegnare alle amministrazioni civili e ai privati che ne facciano richiesta i quantitativi di cemento vincolati ai sensi dell'art. 1 che eccedono i bisogni delle FF. AA. e che occorrono per la esecuzione di lavori di interesse generale.

Le richieste sono presentate al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio, il quale le trasmette al Comando FF. AA. della Sardegna con il proprio parere.

Art. 4.

Chiunque non ottempera all'obbligo della denuncia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) delle persone che esercitano un servizio di pubblica necessità;

2) delle persone destinate a compiere lavori di raccolta, trasporto, ammasso, trebbiatura, macinazione di cereali e foraggi o comunque attinenti alla produzione agricola o all'alimentazione.

La militarizzazione ha effetto dalla data della comunicazione individuale agli interessati del provvedimento che la dispone.

Art. 2.

Il personale militarizzato a' sensi dell'articolo precedente è soggetto alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, nonchè alle norme del regolamento di disciplina in vigore per il Regio esercito, limitatamente ai fatti commessi durante la prestazione del servizio o anche fuori della prestazione del servizio, ma a causa o a danno di questo.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo precedente:

a) il vincolo di subordinazione fra le persone militarizzate a' sensi di questo bando è determinato secondo la suddivisione del personale stesso nelle categorie che saranno stabilite con il provvedimento di militarizzazione;

b) esiste vincolo di subordinazione fra le persone militarizzate a' sensi di questo bando e i militari o militarizzati che sono preposti alla loro sorveglianza disciplinare.

Art. 4.

I militari delle Forze armate dello Stato preposti alla sorveglianza disciplinare delle persone militarizzate a' sensi di questo bando sono puniti secondo la legge penale militare per i reati commessi a danno delle persone stesse.

Art. 5.

La militarizzazione ordinata a' sensi dell'art. 1 non importa alcun trattamento economico speciale.

Art. 6.

Il comandante delle Forze armate della Sicilia determina con lo stesso provvedimento di militarizzazione i distintivi che dovranno essere portati dal personale militarizzato.

Art. 7.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 3 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1907)

ordina l'applicazione della predetta legge nel territorio dello Stato;

Visto il bando 14 aprile 1943-XXI, n. 168, concernente la determinazione della zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Tutto il cemento prodotto da imprese che esercitano la loro attività in Sardegna ed esistente presso di esse alla data dell'entrata in vigore del presente bando, nonchè quello che sarà da esse successivamente prodotto è vincolato a disposizione del Comando FF. AA. della Sardegna.

Art. 2.

Le imprese indicate nell'art. 1 hanno l'obbligo di denunciare entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente bando il quantitativo di cemento presso di esse esistente alla data stessa, nonchè alla fine di ogni settimana il quantitativo di cemento prodotto durante la settimana.

Le denuncie sono fatte all'ufficio lavori del genio del Comando FF. AA. della Sardegna e possono essere presentate per il tramite dei comandi di presidio militare ovvero dei comandi di stazione dei CC. RR.

Art. 3.

Il Comando delle FF. AA. della Sardegna può assegnare alle amministrazioni civili e ai privati che ne facciano richiesta i quantitativi di cemento vincolati ai sensi dell'art. 1 che eccedono i bisogni delle FF. AA. e che occorrono per la esecuzione di lavori di interesse generale.

Le richieste sono presentate al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio, il quale le trasmette al Comando FF. AA. della Sardegna con il proprio parere.

Art. 4.

Chiunque non ottempera all'obbligo della denuncia preveduta dall'art. 2 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 5.

Chiunque nelle denuncie presentate ai sensi dell'art. 2 fa dichiarazioni false o reticenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a chiunque sottrae il cemento vincolato ai sensi del presente bando o non dà esecuzione ai provvedimenti emanati dall'autorità militare per la consegna del cemento vincolato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La condanna per alcuno dei reati preveduti dal presente articolo importa la confisca del cemento a cui il reato si riferisce.

Art. 6.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dal presente bando appartiene al Tribunale militare di guerra.

Art. 7.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1943-XXI.

Modificazione al decreto Ministeriale 3 settembre 1919 relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941-XIX) relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1942-XX), relativo al controllo da parte del Comitato predetto sulle macinazioni per uso di consumatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943-XXI) recante modificazioni al decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX è così modificato:

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Cessazione della gestione amministrativa di liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Veduta la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, recante norme per il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Veduto il decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del successivo giorno 10, col quale il gr. uff. prof. dott. Mario Mariani fu nominato commissario della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Veduto il decreto interministeriale 19 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio successivo col quale fu stabilito che la gestione amministrativa della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura continuasse, con carattere di gestione di liquidazione, per l'esaurimento dei rapporti in corso e per l'accertamento della consistenza e pertinenza delle sue attività, passività, diritti ed obbligazioni, ai fini della ripartizione fra gli Enti economici dell'agricoltura, prevista dall'art. 12 della legge sopra citata;

Ritenuto che la Federazione suddetta ha per la più gran parte espletato il compito assegnatole e che è opportuno disporre ormai la totale cessazione della sua attività, deferendo all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura l'incarico di esaurire i rapporti ed accertamenti non ancora conclusi;

Decreta:

Col 31 maggio 1943-XXI cesserà la gestione amministrativa di liquidazione della Federazione nazionale dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2002

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1943-XXI.

Modificazione al decreto Ministeriale 3 settembre 1919 relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941-XIX) relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1942-XX), relativo al controllo da parte del Comitato predetto sulle macinazioni per uso di consumatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943-XXI) recante modificazioni al decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX è così modificato:

« Il Comitato predetto è composto: dal presidente e dal vice-presidente nominati entrambi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da sette componenti rappresentanti rispettivamente la Commissione centrale di vigilanza per l'alimentazione, l'Istituto di sanità del Regno, la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori, la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'alimentazione, la Federazione nazionale fascista artigiani e l'Ufficio distribuzione cereali farine e paste.

Il presidente può di volta in volta invitare esperti ai lavori del Comitato; ».

produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Veduta la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, recante norme per il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Veduto il decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del successivo giorno 10, col quale il gr. uff. prof. dott. Mario Mariani fu nominato commissario della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Veduto il decreto interministeriale 19 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio successivo col quale fu stabilito che la gestione amministrativa della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura continuasse, con carattere di gestione di liquidazione, per l'esaurimento dei rapporti in corso e per l'accertamento della consistenza e pertinenza delle sue attività, passività, diritti ed obbligazioni, ai fini della ripartizione fra gli Enti economici dell'agricoltura, prevista dall'art. 12 della legge sopra citata;

Ritenuto che la Federazione suddetta ha per la più gran parte espletato il compito assegnatole e che è opportuno disporre ormai la totale cessazione della sua attività, deferendo all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura l'incarico di esaurire i rapporti ed accertamenti non ancora conclusi;

Decreta:

Col 31 maggio 1943-XXI cesserà la gestione amministrativa di liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Dalla stessa data, le attività, passività, diritti ed obbligazioni da essa ancora posseduti o comunque amministrati, compresi quelli già afferenti ai cessati Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, saranno provvisoriamente trasferiti all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura, che è incaricata di procedere all'esaurimento dei rapporti in corso ed agli accertamenti occorrenti ai fini della ripartizione delle suddette attività, passività, diritti ed obbligazioni fra gli Enti economici dell'agricoltura, che sarà successivamente disposta, a norma dell'art. 12 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2003

Col 31 maggio 1943-XXI ha pure termine l'incarico di amministrare, in qualità di commissario, la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, conferito con decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX al gr. uff. prof. dott. Mario Mariani.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: PARESCHI
Il Ministro per le finanze: ACERBO
Il Ministro per le corporazioni: CIANETTI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Compagnia Petroli Laziali » nella « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione del termine per l'attuazione della fusione dell'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.), società per azioni con sede in Roma, e della « Compagnia Petroli Laziali », società per azioni con sede pure in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione dell'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.), società per azioni con sede in Roma, e della « Compagnia Petroli Laziali », società per azioni con sede pure in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1906)

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Considerata l'opportunità di tale acquisto per il prezzo complessivo di L. 127.000 (centoventisettemila);

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dai signori Amalia Fagioli ved. Crispolti, Antonio e Giovanni Crispolti, l'area con sovrastante fabbricato, siti in Perugia, via Alessandro Pascoli, al civico n. 3, distinti in mappa città col n. 1247, per piani tre e vani sei, senza reddito imponibile, in confine con la proprietà della G.I.L., per il prezzo di L. 127.000 (centoventisettemila) e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Perugia per la stipula dell'atto di compra-vendita.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1842)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Approvazione dell'accettazione della donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio dal comune di Montevarchi (Arezzo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la deliberazione podestarile n. 319 del 16 novembre 1940-XIX, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 1° febbraio 1941-XIX;

Visto l'atto in data 13 gennaio 1942-XX, n. 12026, di rep., a rogito notaio dott. Carlo Dini, con il quale il cav. Carlo Rubechi, nella sua qualità di commissario prefettizio del comune di Montevarchi (Arezzo), ha donato alla Gioventù italiana del Littorio un appezzamento di terreno sito in comunità di Montevarchi;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 22 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2 0 0 4 1

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Compagnia Petroli Laziali » nella « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione del termine per l'attuazione della fusione dell'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.), società per azioni con sede in Roma, e della « Compagnia Petroli Laziali », società per azioni con sede pure in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione dell'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.), società per azioni con sede in Roma, e della « Compagnia Petroli Laziali », società per azioni con sede pure in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1906)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili siti in Perugia.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista l'opportunità di acquistare dai signori Amalia Fagioli ved. Crispolti, Antonio e Giovanni Crispolti, l'area con sovrastante fabbricato situati in Perugia, occorrenti per l'impianto di palestre abbinate della Gioventù italiana del Littorio;

Vista la deliberazione podestarile n. 319 del 16 novembre 1940-XIX, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 1° febbraio 1941-XIX;

Visto l'atto in data 19 gennaio 1942-XX, n. 12026, di rep., a rogito notaio dott. Carlo Dini, con il quale il cav. Carlo Rubeschi, nella sua qualità di commissario prefettizio del comune di Montevarchi (Arezzo), ha donato alla Gioventù italiana del Littorio un appezzamento di terreno sito in comunità di Montevarchi;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di approvare l'accettazione della donazione disposta a favore della G.I.L. dal comune di Montevarchi in data 19 gennaio 1942-XX, con atto n. 12026 di rep., a rogito notaio dott. Carlo Dini, registrato ad Arezzo il 5 febbraio 1942-XX al n. 791, vol. 133.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1854)

fabbricato, siti in Perugia, via Alessandro Pascoli, al civico n. 3, distinti in mappa città col n. 1247, per piani tre e vani sei, senza reddito imponibile, in confine con la proprietà della G.I.L., per il prezzo di L. 127.000 (centoventisettemila) e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Perugia per la stipula dell'atto di compra-vendita.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1842)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Approvazione dell'accettazione della donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio dal comune di Montevarchi (Arezzo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

2005
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI.

ELENCO n. 8 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di agosto 1942-XX (dal n. 65299 al n. 65427 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 8 del mese di agosto 1942-XX del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi - Parte III Marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
18- 6-1942	Soc. in Acc semplice « Novelginum » a Milano.	Marchio di fabbrica per composizione lignee, stampati per formare oggetti di qualsiasi specie, forma e consistenza.	65391	25- 8-1942
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
30- 5-1942	Ditta Benedetto Noberasco, a Albenga (Savona).	Marchio di fabbrica per un tipo scelto di fichi secchi.	65299	14- 8-1942
11- 6-1942	S.A.G.P.A. Società Anonima Grassi Prodotti Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di prodotti alimentari.	65315	14- 8-1942
19- 9-1940	Ditta Augusto Luffi, a Porretta - Terme.	Marchio di fabbrica per paste speciali al malto, glutine, semole per diabetici, per l'alimentazione dei bambini, dei deboli di stomaco e deperiti.	65318	14- 8-1942
27-10-1941	Giuseppina Menardi, a Lubiana.	Marchio di fabbrica per un preparato di cipolla in polvere.	65321	14- 8-1942
8- 6-1942	Ditta Geranio Bravin, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti alimentari vari.	65347	14- 8-1942
30- 5-1942	Soc. An. Valparma a Basilicagoiano (Parma).	Marchio di fabbrica per supercoincentrato di puro pomodoro agostano.	65357	14- 8-1942
18- 6-1942	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65370	25- 8-1942
18- 6-1942	« La Commerciale » Mughetti e Duca, a Ancona.	Marchio di fabbrica per lievito.	65376	25- 8-1942
18- 6-1942	« La Commerciale » Mughetti e Duca a Ancona.	Marchio di fabbrica per lievito.	65377	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	e prodotti ai quali si riferisce	marchio	registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
18- 6-1942	Soc. in Acc semplice « Novolignum » a Milano	Marchio di fabbrica per composizione lignee, stampati per formare oggetti di qualsiasi specie, forma e consistenza.	65391	25- 8-1942
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
30- 5-1942	Ditta Benedetto Nuberesco, a Albenga (Savona).	Marchio di fabbrica per un tipo scelto di fichi secchi.	65290	14- 8-1942
11- 6-1942	S.A.G.F.A. Società Anonima Gressi Prodotti Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di prodotti alimentari.	65315	14- 8-1942
19- 9-1940	Ditta Augusto Luffi, a Porretta Terme.	Marchio di fabbrica per pastine speciali al malto, glutine, segale per diabetici, per l'alimentazione dei lattanti, dei deboli di stomaco e deperiti.	65318	14- 8-1942
27-10-1941	Giuseppina Menardi, a Lubiana.	Marchio di fabbrica per un preparato di cipolla in polvere.	65321	14- 8-1942
8- 6-1942	Ditta Geremia Bravin, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti alimentari vari.	65347	14- 8-1942
30- 5-1942	Soc. An. Valparma a Basilicagoiano (Parma).	Marchio di fabbrica per superconcentrato di puro pomodoro agostano.	65357	14- 8-1942
18- 6-1942	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65370	25- 8-1942
18- 6-1942	« La Commerciale » Mughetti e Duca a Ancona.	Marchio di fabbrica per lievito.	65376	25- 8-1942
18- 6-1942	« La Commerciale » Mughetti e Duca a Ancona.	Marchio di fabbrica per lievito.	65377	25- 8-1942
17- 6-1942	Soc. An. Prodotti Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità alimentari.	65385	25- 8-1942
17- 6-1942	Ditta La. Sa. De, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari e prodotti per uso alimentare ricavati dal sangue defibrinato.	65397	25- 8-1942
2- 7-1942	Luigi Salvadori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per miscela di erbe atte a sostituire il tè.	65405	25- 8-1942
16- 7-1942	Ditta Giuseppe Lucchini - Prodotti dolciari, a Varese.	Marchio di fabbrica per un prodotto in polvere per la preparazione rapida di marmellata a base vegetale ricavata da frutta.	65426	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE III. — Acque minerali; vini, liquori, e bevande diverse.		
20- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore di rabarbaro, liquore di rabarbaro in acqua minerale naturale e artificiale, bibite a base di rabarbaro.	65331	14- 8-1942
20- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore di rabarbaro, liquore di rabarbaro in acqua minerale naturale e artificiale, bibite a base di rabarbaro.	65332	14- 8-1942
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65341	14- 8-1942
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65344	14- 8-1942
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65346	14- 8-1942
26- 5-1942	Ditta F.lli La Grassa di Francesco, a Conegliano.	Marchio di fabbrica per aperitivo a base di vino.	65349	14- 8-1942
30- 5-1942	Officina Chimica dell'Aquila, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze aromatiche in genere, acque di soda, sciroppi, acque minerali, acque gasate, bibite analcooliche preparate e confezionate in genere, aromatizzate, colorate o non, amari, aperitivi e bevande in genere.	65358	14- 8-1942
6- 6-1942	Ditta Eredi di Enrico Scotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per acqua potabile minerale.	65373	25- 8-1942
8- 7-1942	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per una speciale qualità di vino.	65407	25- 8-1942
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
18- 4-1942	Società Anonima Italiana Prodotti Bicidi, a Verona.	Marchio di fabbrica per latte di bellezza, creme ed unguenti per la cura della pelle detersivi, lozioni e tonici per la pelle, profumi, acque di colonia, saponi, sali per bagno, cosmetici in genere, e specialmente balsamo detersivo semifluido, la di cui composizione, permettendo una pulizia perfetta dell'epidermide e dei pori, fa sparire ogni traccia di risalto e di cipra, rendendo la pelle morbida ed elastica.	65304	14- 8-1942
18- 4-1942	Società Anonima Italiana Prodotti Bicidi, a Verona.	Marchio di fabbrica per lozioni, creme, unguenti, farmaceutici e cosmetici in genere, specialmente lozione contro le scottiature del sole.	65305	14- 8-1942
3- 6-1942	Soc. Anon. « Agelon », a Bologna.	Marchio di fabbrica per crema di bellezza per abbronzare la pelle.	65313	14- 8-1942
			65334	14- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore di rabarbaro, liquore di rabarbaro in acqua minerale naturale e artificiale, bibite a base di rabarbaro.	[illegible]	[illegible]
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65341	14- 8-1942
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65344	14- 8-1942
26- 5-1942	Distillerie Biellesi, a Cossato.	Marchio di fabbrica per liquori.	65346	14- 8-1942
26- 5-1942	Ditta F.lli La Grassa di Francesco, a Conegliano.	Marchio di fabbrica per aperitivo a base di vino.	65349	14- 8-1942
30- 5-1942	Officina Chimica dell'Aquila, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze aromatiche in genere, acque di soda, sciroppi, acque minerali, acque gasate, bibite analcooliche preparate e confezionate in genere, aromatizzate, colorate o non, amari, aperitivi e bevande in genere.	65358	14- 8-1942
6- 6-1942	Ditta Eredi di Enrico Scotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per acqua potabile minerale.	65373	25- 8-1942
2- 7-1942	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per una speciale qualità di vino.	65407	25- 8-1942
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
18- 4-1942	Società Anonima Italiana Prodotti Bicidi, a Verona.	Marchio di fabbrica per latte di bellezza, creme ed unguenti per la cura della pelle detersivi, lozioni e tonici per la pelle, profumi, acque di colonia, saponi, sali per bagno, cosmetici in genere, e specialmente balsamo detersivo semifluido, la di cui composizione, permettendo una pulizia perfetta dell'epidemide e dei pori, fa sparire ogni traccia di risalto e di cipra, rendendo la pelle morbida ed elastica.	65304	14- 8-1942
18- 4-1942	Società Anonima Italiana Prodotti Bicidi, a Verona.	Marchio di fabbrica per lozioni, creme, unguenti, farmaceutici e cosmetici in genere, specialmente lozione contro le scottature del sole.	65305	14- 8-1942
3- 6-1942	Soc. Anon. « Agelon », a Bologna.	Marchio di fabbrica per crema di bellezza per abbronzare la pelle.	65313	14- 8-1942
27- 4-1942	Oscar Sartori, a Roma.	Marchio di fabbrica per saponi detersivi e articoli di profumeria in genere.	65334	14- 8-1942
28- 5-1942	S. A. Carlo Baruffi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per talco borico profumato e superschiuma per capelli.	65339	14- 8-1942
28- 5-1942	Ditta Zaiffer & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifrici, creme di bellezza, rossetti, colonie, pastelli in genere, smalti e prodotti di bellezza in genere.	65352	14- 8-1942
28- 5-1942	Ditta Zaiffer & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per dentrifici, creme di bellezza, rossetti, colonie, pastelli in genere, smalti e prodotti di bellezza in genere.	65353	14- 8-1942
11- 6-1942	Rosa Volpato in Garibaldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per ciprie, creme, talchi, profumi, colonie, acque, prodotti medicinali, rossetti, olii, polveri, paste, lozioni, tonici,	65367	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		sali, essenze, gelatine, dentifrici, depilatori, tinture, balsami, saponi, saponette, spazzolini e articoli per l'igiene in generale e prodotti affini ai sunnominati, per la cura della pelle, del viso, dei capelli e per la bellezza del corpo in generale.		
17- 6-1942	Carlo Gualtani, a Milano.	Marchio di fabbrica per un rossetto per labbra.	65386	25- 8-1942
17- 6-1942	Paolo Ralli, a Trieste.	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti e prodotti cosmetici.	65388	25- 8-1942
23- 6-1942	Ditta F.I.L.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere per bucato.	65408	25- 8-1942
23- 6-1942	Ditta F.I.L.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere per indumenti.	65409	25- 8-1942
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
24- 1-1942	Ditta Giuseppe Scalabrini, a Milano.	Marchio di commercio per lame per rasoi di sicurezza e rasoi.	65323	14- 8-1942
2- 2-1942	Michelangelo d'Errico, a Genova.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi.	65325	14- 8-1942
29- 4-1942	Stabilimento Meccanico Fratelli Petrazzini, a Torino.	Marchio di fabbrica per torni revolver.	65335	14- 8-1942
2- 5-1942	Soc. An. Corni & C., a Modena.	Marchio di fabbrica per materiali metallici in genere e particolarmente ferrosi grezzi e lavorati.	65336	14- 8-1942
6- 5-1942	S. A. Hermann Amos H.A.S.A.M., a Milano.	Marchio di fabbrica per maschi e filiere per filettare.	65338	14- 8-1942
23- 5-1942	Edoardo Druetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per pompe in genere, loro parti ed accessori.	65363	25- 8-1942
23- 6-1942	Società Anonima F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Cascine Vica (Torino).	Marchio di fabbrica per lime e utensili.	65378	25- 8-1942
23- 6-1942	Società Anonima F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Cascine Vica (Torino).	Marchio di fabbrica per lime e utensili.	65379	25- 8-1942
27- 6-1942	Raffaele Rossi, a Roma.	Marchio di fabbrica per lamette per barba.	65403	25- 8-1942
24- 6-1942	Soc. An. Vulcanova, a Varese.	Marchio di fabbrica per articoli tecnici ed industriali, in gomma elastica ed indurita, articoli a stampo in gomme naturali e sintetiche, articoli trafilati e simili.	65411	25- 8-1942
	Mario Mazzotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per rasoi comuni, rasoi	65413	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

17- 6-1942	Paolo Rath, a Trieste.	prodotti cosmetici.	65408	25- 8-1942
23- 6-1942	Ditta F.I.L.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere per bucato.	65409	25- 8-1942
23- 6-1942	Ditta F.I.L.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere per indumenti.		
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
24- 1-1942	Ditta Giuseppe Scalabrini, a Milano.	Marchio di commercio per lame per rasoi di sicurezza e rasoi.	65323	14- 8-1942
2- 2-1942	Michelangelo d'Errico, a Genova.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi.	65325	14- 8-1942
29- 4-1942	Stabilimento Meccanico Fratelli Petrazzini, a Torino.	Marchio di fabbrica per torni revolver.	65335	14- 8-1942
2- 5-1942	Soc. An. Corni & C., a Modena.	Marchio di fabbrica per materiali metallici in genere e particolarmente ferrosi grezzi e lavorati.	65336	14- 8-1942
6- 5-1942	S. A. Hermann Amos H.A.S.A.M., a Milano.	Marchio di fabbrica per maschi e filiere per filettare.	65338	14- 8-1942
23- 5-1942	Edoardo Druetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per pompe in genere, loro parti ed accessori.	65363	25- 8-1942
23- 6-1942	Società Anonima F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Cascine Vica (Torino).	Marchio di fabbrica per lime e utensili.	65378	25- 8-1942
23- 6-1942	Società Anonima F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Cascine Vica (Torino).	Marchio di fabbrica per lime e utensili.	65379	25- 8-1942
27- 6-1942	Raffaele Rossi, a Roma.	Marchio di fabbrica per lamette per barba.	65403	25- 8-1942
24- 6-1942	Soc. An. Vulcanova, a Varese.	Marchio di fabbrica per articoli tecnici ed industriali, in gomma elastica ed indurita, articoli a stampo in gomme naturali e sintetiche, articoli trafilati e simili.	65411	25- 8-1942
11- 7-1942	Mario Marzotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per rasoi comuni, rasoi di sicurezza in metallo e in resina sintetica, lame per rasoi di sicurezza, forbici e tosatrici, temperini e articoli diversi di coltelleria in genere.	65413	25- 8-1942
8- 7-1942	Ditta «Limus» Laboratorio Industriale di Metallurgia e Utensileria Speciale, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine utensili, loro parti ed accessori; utensili; costruzioni meccaniche.	65415	25- 8-1942
8- 7-1942	Ditta «Limus» Laboratorio Industriale di Metallurgia e Utensileria Speciale, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine utensili, loro parti ed accessori; utensili; costruzioni meccaniche.	65416	25- 8-1942
10- 7-1942	Ditta Longhini e Piacentini, a Milano.	Marchio di fabbrica per mandrini per torni, macchine utensili, accessori ed attrezzi d'officina.	65422	25- 8-1942
14- 7-1942	Giovanni Ponti, Antonio Fornaroli & Eugenio Soncini, a Milano.	Marchio di fabbrica per serramenti.	65424	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VI. — Orologeria, apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
10- 6-1942	S. A. Italora, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi, loro parti ed accessori, utensili e forniture per orologeria.	65311	14- 8-1942
9- 6-1942	Filotecnica Salmoiraghi Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi in genere per astronomia, apparecchi per ottica in genere, apparecchi in genere ed istrumenti per geodesia e topografia, strumenti in genere per nautica, strumenti per meteorologia in genere; strumenti in genere per idrometria, strumenti in genere per disegno, proiettori in genere, apparecchi in genere per termotecnica, strumenti in genere per aeronautica, apparecchi in genere per prova agglomeranti idraulici, termometri clinici in genere, ed affini strumenti scientifici in genere ed affini.	65308	25- 8-1942
17- 6-1942	Rossi Niccolò Riccardo, a Milano.	Marchio di fabbrica per occhiali per sole in genere, vetri o lenti per sole ed altri istrumenti ottici.	65384	25- 8-1942
9- 6-1942	Carlo Ferraris Soc. Acc., a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine addizionatrici, sottrattrici, calcolatrici, contabili e da ufficio, loro parti ed accessori.	65306	25- 8-1942
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi		
9- 6-1942	Società Generale di Esplosivi e Munizioni Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere senza fumo per caccia e tiro.	65366	25- 8-1942
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
26- 5-1942	Società Anonima C. Palli & figli, a Voghera.	Marchio di fabbrica per tegole marsigliesi ed altri laterizi.	65348	14- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65400	25- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65401	25- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65402	25- 8-1942
15- 7-1942	Rosa Macchiati - Attrezzi Arredamenti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per attrezzi per vetrina.	65425	25- 8-1942
		CLASSE IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		accessori, transiti e forniture per [illegible]		
9- 6-1942	Filotecnica Salmoiraghi Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi in genere per astronomia, apparecchi per ottica in genere, apparecchi in genere ed istrumenti per geodesia e topografia, strumenti in genere per nautica, strumenti per meteorologia in genere; strumenti in genere per idrometria, strumenti in genere per disegno, proiettori in genere, apparecchi in genere per termotecnica, strumenti in genere per aeronautica, apparecchi in genere per prova agglomeranti idraulici, termometri clinici in genere, ed affini strumenti scientifici in genere ed affini.	65308	25- 8-1942
17- 6-1942	Rossi Niccolò Riccardo, a Milano.	Marchio di fabbrica per occhiali per sole in genere, vetri o lenti per sole ed altri istrumenti ottici.	65384	25- 8-1942
9- 6-1942	Carlo Ferraris Soc. Acc., a Torino.	Marchio di fabbrica per macchin addizionatrici, sottrattrici, calcolatrici, contabili e da ufficio, loro parti ed accessori.	65396	25- 8-1942
		Classe VII. — Armi e loro accessori: esplosivi.		
9- 6-1942	Società Generale di Esplosivi e Munizioni Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere senza fumo per caccia e tiro.	65366	25- 8-1942
		Classe VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
26- 5-1942	Società Anonima C. Palli & figli, a Voghera.	Marchio di fabbrica per tegole marsigliesi ed altri laterizi.	65348	14- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65400	25- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65401	25- 8-1942
25- 6-1942	S. A. Maioliche Deruta e Consorzio Italiano Maioliche Artistiche, a Perugia.	Marchio di fabbrica per ceramiche, maioliche decorate e colorate, smaltate e non smaltate in varie forme e dimensioni.	65402	25- 8-1942
15- 7-1942	Rosa Macchiati - Attrezzi Arredamenti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per attrezzi per vetrina.	65425	25- 8-1942
		Classe IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
20- 4-1942	Termodinamica S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi ed impianti di concentrazione, distillazione, essiccazione, riscaldamento, ricuperi di calore e forni.	65303	14- 8-1942
13- 6-1942	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per scaldabagni a gas, scaldabagni elettrici, contatori per gas, ghiacciaie, frigoriferi ed apparecchi elettrodomestici.	65312	14- 8-1942
7- 7-1942	Ivo Ricci, a Roma.	Marchio di fabbrica per scaldabagni.	65330	14- 8-1942
25- 5-1942	Industrie Lampade Elettriche Milano S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche ad incandescenza, lampade elettriche in genere.	65343	14- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
20- 6-1942	Antonio Scandola, a Milano.	Marchio di fabbrica per pentole, padelle, coperchi per pentole ed articoli per cucina.	65394	25- 8-1942
8- 7-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Torino.	Marchio di fabbrica per sacchi per la protezione di indumenti ed altri articoli contro le tarme.	65412	25- 8-1942
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
10- 7-1942	Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano.	Marchio di fabbrica per spazzolini da denti fabbricati con setole di resine sintetiche.	65337	14- 8-1942
30- 5-1942	Ditta Aldo Minelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per spazzolini per denti, pettini e pettinini.	65350	14- 8-1943
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, selleria valigeria.		
23- 7-1941	Ditta Fratelli Tizzoni, a Gravellona Toce.	Marchio di fabbrica per biciclette e accessori per cicli.	65319	14- 8-1942
26- 6-1942	Cesare De Marchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per accessori e parti di ricambio per automobili, autocarri, motocicli ed aeroplani.	65305	25- 8-1942
17- 6-1942	Arturo Caccianiga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un pattino per pedale monoblocco in gomma o materiale plastico ed accessori per biciclette.	65387	25- 8-1942
		CLASSE XIII. — Filati tessuti, pizzi e ricami.		
26- 2-1942	Ditta Figari & C., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti e filati in genere, di cotone, canapa, lino, seta e fibre autarchiche, sia puri che misti, nonchè per i manufatti di qualsiasi genere composti con dette fibre sia pure che miste.	65302	14- 8-1942
20- 5-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65339	14- 8-1942
20- 5-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65360	14- 8-1942
2- 6-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65371	25- 8-1942
20- 6-1942	Manifattura Tessile Lombarda S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	65393	25- 8-1942
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20- 6-1942	Antonio Scandola, a Milano.	Marchio di fabbrica per pentole, padelle, coperchi per pentole ed articoli per cucina.	65394	25- 8-1942
8- 7-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Torino.	Marchio di fabbrica per sacchi per la protezione di indumenti ed altri articoli contro le tarme.	65412	25- 8-1942
		Classe XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
10- 7-1942	Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano.	Marchio di fabbrica per spazzolini da denti fabbricati con setole di resine sintetiche.	65337	14- 8-1942
30- 5-1942	Ditta Aldo Minelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per spazzolini per denti, pettini e pettinini.	65330	14- 8-1942
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, sellería valigeria.		
23- 7-1941	Ditta Fratelli Tizzoni, a Gravellona Toce.	Marchio di fabbrica per biciclette e accessori per cicli.	65319	14- 8-1942
20- 6-1942	Cesare De Marchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per accessori e parti di ricambio per automobili, autocarri, motocicli ed aeroplani.	65305	25- 8-1942
17- 6-1942	Arturo Cacciaguga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un pattino per pedale monoblocco in gomma o materiale plastico ed accessori per biciclette.	65387	25- 8-1942
		Classe XIII. — Filati tessuti, pizzi e ricami.		
26- 2-1942	Ditta Figari & C., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti e filati in genere, di cotone, canapa, lino, seta e fibre autarchiche, sia puri che misti, nonchè per i manufatti di qualsiasi genere composti con dette fibre sia pure che miste.	65302	14- 8-1942
20- 5-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65359	14- 8-1942
20- 5-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65360	14- 8-1942
2- 6-1942	Ditta Mino Maestrelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	65371	25- 8-1942
20- 6-1942	Manifattura Tessile Lombarda S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	65393	25- 8-1942
		Classe XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
17- 1-1942	Giuseppe Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cappelli ed articoli di abbigliamento da uomo in genere.	65300	14- 8-1942
10- 6-1942	Calzificio Antonio Ferrerio, a Somma Lombardo.	Marchio di fabbrica per calze in genere.	65310	14- 8-1942
20- 5-1942	Nello Raule, a Torino.	Marchio di fabbrica per occhiali in genere.	65364	25- 8-1942
16- 6-1942	Ditta Calzificio di Cavaria, a Cavaria (Gallarate Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	65380	25- 8-1942
27- 6-1942	Dagoberto Ortensi & Marcello Materi, a Roma.	Marchio di fabbrica per calzature e loro parti.	65404	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
17- 6-1942	Roberto Angeletti, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli per fumatori di qualsiasi genere.	65308	14- 8-1942
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca. *(Vedi: classe V, marchio n. 65411).*		
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti per cancelleria.		
3- 6-1942	Bruno Zoldan, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da lettera, biglietti postali, carta da corrispondenza in genere.	65345	14- 8-1942
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia. *(Vedi anche: classe IV, marchi nn. 65304 e 65305).*		
17- 1-1942	S. A. D. Lancellotti & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per uno specifico per la cura della scabbia.	65301	14- 8-1942
17- 6-1942	Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato per bagni oculari.	65307	14- 8-1942
14- 3-1942	Società Anonima Klima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di terapia ad uso clinico e scientifico.	65324	14- 8-1942
14- 3-1942	Società Anonima Klima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi in terapia ad uso clinico e scientifico.	65326	14- 8-1942
27- 5-1942	S. A. L.C.I. Soc. An. Lavorazioni Chimiche Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico antidolore e analgesico.	65351	14- 8-1942
20- 5-1942	Istituto Sieroterapico Nazionale S. A. Attilio Dallari & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	65354	14- 8-1942
20- 5-1942	Istituto Sieroterapico Nazionale S. A. Attilio Dallari & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	65355	14- 8-1942
23- 5-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65361	14- 8-1942
23- 5-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65362	25- 8-1942
28- 5-1942	Società Anonima Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65372	25- 8-1942
18- 6-1942	Fernando Turco, a Roma.	Marchio di fabbrica per una soluzione concentrata di zolfo per uso lavande, igiene intima e bagni completi.	65374	25- 8-1942
18- 6-1942	S. A. Laboratorio Biofarmaceterapico, a Perugia.	Marchio di fabbrica per una pasta dentifricia.	65375	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		(Vedi: classe V, marchio n. 65311).		
		Classe XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti per cancelleria.		
3- 6-1942	Brune Zoldan, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da lettera, biglietti postali, carta da corrispondenza in genere.	65345	14- 8-1942
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.		
		(Vedi anche: classe IV, marchi nn. 65304 e 65305).		
17- 1-1942	S. A. D. Lancellotti & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per uno specifico per la cura della scabbia.	65301	14- 8-1942
17- 6-1942	Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato per bagni oculari.	65307	14- 8-1942
14- 3-1942	Società Anonima Klima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di terapia ad uso clinico e scientifico.	65324	14- 8-1942
14- 3-1942	Società Anonima Klima, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi in terapia ad uso clinico e scientifico.	65326	14- 8-1942
27- 5-1942	S. A. L.C.I. Soc. An. Lavorazioni Chimiche Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico antidolore e anelgesico.	65351	14- 8-1942
29- 5-1942	Istituto Sieroterapico Nazionale S. A. Attilio Dallari & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	65354	14- 8-1942
29- 5-1942	Istituto Sieroterapico Nazionale S. A. Attilio Dallari & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	65355	14- 8-1942
23- 5-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65361	14- 8-1942
23- 5-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65362	25- 8-1942
28- 5-1942	Società Anonima Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65372	25- 8-1942
18- 6-1942	Fernando Turco, a Roma.	Marchio di fabbrica per una soluzione concentrata di zolfo per uso lavande, igiene intima e bagni completi.	65374	25- 8-1942
18- 6-1942	S. A. Laboratorio Biofarmacoterapico, a Perugia.	Marchio di fabbrica per una pasta dentifricia.	65375	25- 8-1942
16- 6-1942	Ditta « L. Chimica Farmaceutica », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65381	25- 8-1942
16- 6-1942	Ditta « La Chimica Farmaceutica », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico e specialità medicinale.	65382	25- 8-1942
16- 6-1942	Ditta « La Chimica Farmaceutica », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico e specialità medicinale.	65383	25- 8-1942
20- 6-1942	Angelo Boni, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto igienico ed in particolare un prodotto deodorante contro l'eccessiva traspirazione.	65390	25- 8-1942
1- 7-1942	S. A. Fassi Istituto Chimico Farmaceutico, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti galenici, specialità medicinali, prodotti dietetici, prodotti farmaceutici di ogni genere e specie.	65399	25- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
23- 6-1942	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	65406	25- 8-1942
24- 6-1942	S. A. Farmaceutici Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali farmaceutici.	65410	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65417	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65418	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65419	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65420	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65421	25- 8-1942
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
12- 6-1942	Società Anonima Colorificio Santinelli a Genova.	Marchio di fabbrica per pittura mimetica.	65317	14- 8-1942
22- 5-1942	Ditta Cadirola Alessandro, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice per materiali refrattari e da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati e simili.	65342	14- 8-1942
22- 6-1942	Gaetano Giussani & Renato Sollazzo, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice protettiva resistente all'ossidazione, al calore ed ai vapori di acidi.	65395	25- 8-1942
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
17- 6-1942	Istituto Zooterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per una preparazione per la distruzione delle mosche.	65306	14- 8-1942
2- 6-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per l'agricoltura.	65360	25- 8-1942
25- 6-1942	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. Soc. Anon. Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per distruggere animali dannosi e nocivi, specialmente i parassiti delle abitazioni e gli assimilabili ai parassiti.	65398	25- 8-1942
8- 7-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Torino.	Marchio di fabbrica per naftalina in fogli e prodotti per la protezione di indumenti ed altri articoli contro le tarme.	65414	25- 8-194
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
3- 6-1942	Ditta Tecnochimica Violini, a Milano.	Marchio di fabbrica per manufatti laminari costituiti da uno o più stati di tessuti oppure materiali fibrosi e sostanze gommose, resinose, eteri della cellulosa e simili, nonchè tutti gli articoli fabbricati con impiego di	65309	14- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65417	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65418	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65419	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65420	25- 8-1942
10- 7-1942	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	65421	25- 8-1942
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
12- 6-1942	Società Anonima Colorificio Santinelli a Genova.	Marchio di fabbrica per pittura mimetica.	65317	14- 8-1942
22- 5-1942	Ditta Cadirola Alessandro, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice per materiali refrattari e da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati e simili.	65342	14- 8-1942
22- 6-1942	Gaetano Ginesani & Renato Sollazzo, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice protettiva resistente all'ossidazione, al calore ed ai vapori di acidi.	65305	25- 8-1942
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
17- 6-1942	Istituto Zooterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per una preparazione per la distruzione delle mosche.	65306	14- 8-1942
2- 6-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per l'agricoltura.	65369	25- 8-1942
25- 6-1942	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. Soc. Anon. Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per distruggere animali dannosi e nocivi, specialmente i parassiti delle abitazioni e gli assimilabili ai parassiti.	65308	25- 8-1942
8- 7-1942	Laboratorio Chimico Mario Orlando, a Torino.	Marchio di fabbrica per naftalina in fogli e prodotti per la protezione di indumenti ed altri articoli contro le tarme.	65414	25- 8-194
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
3- 6-1942	Ditta Tecnochimica Violini, a Milano.	Marchio di fabbrica per manufatti laminari costituiti da uno o più stati di tessuti oppure materiali fibrosi e sostanze gommose, resinose, eteri della cellulosa e simili, nonchè tutti gli articoli fabbricati con impiego di tali manufatti speciali.	65309	14- 8-1942
11- 6-1942	Teresio Alinovi, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri atte a rinnovare la freschezza del colore di oggetti in pelle di camoscio.	65314	14- 8-1942
30- 5-1942	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per materia abrasiva in forme solida o liquida o in forma di pasta o polvere.	65316	14- 8-1942
22- 5-1942	Ditta Cadirola Alessandro, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale per guarnizioni in industriali in genere di qualsiasi forma o sostanza e per qualsiasi altro impiego.	65340	14- 8-1942
27- 5-1942	S. A. L.C.I. Soc. An. Lavorazioni Chimiche Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per uno speciale prodotto in polvere per attaccare legno, cartone, carta.	65350	14- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
18- 6-1942	Ditta Aldo Ruffinelli, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per colle a freddo.	65389	25- 8-1942
11- 7-1942	Ditta Balma, Capoduri & C., a Voghera.	Marchio di fabbrica per pasta adesiva di farina di bulbi di narciso.	65423	25- 8-1942
14- 7-1942	Tirrenia Cinematografica S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche.	65427	25- 8-1942
		CLASSE XXII. — Prodotti diversi non compresi in più classi.		
3-11-1941	Aktiebolaget Pharmacia, a Stoccolma (Svezia).	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici, preparati chimici per scopi igienici, commestibili, mezzi conservativi per commestibili, mezzi antisettici ed altri per scopo di disinfezione, confetture, colori e sostanze coloranti, come pure detersivi e saponi per la pulizia.	65320	14- 8-1942
31- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli igienici e di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65322	14- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65327	11- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65328	14- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65329	14- 8-1942
31- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli igienici e di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65333	14- 8-1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Roma.			
		CLASSE XXII. — Prodotti diversi non compresi in più classi.		
3-11-1941	Aktiebolaget Pharmacia, a Stoccolma (Svezia).	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici, preparati chimici per scopi igienici, commestibili, mezzi conservativi per commestibili, mezzi antisettici ed altri per scopo di disinfezione, confetture, colori e sostanze coloranti, come pure detersivi e saponi per la pulizia.	65320	14- 8-1942
31- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli igienici e di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65322	14- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65327	14- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65328	14- 8-1942
7- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65329	14- 8-1942
31- 3-1942	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, articoli di profumeria, articoli igienici e di toletta, pasticche dissetanti, pastiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di acque sintetiche gassose.	65333	14- 8-1942
20- 6-1942	« Fibroplast » di Bielchi, Ferrario & C. Soc. Acc. Sempl., a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale isolante per applicazioni industriali, telefonia, radio, auto, idraulica, igiene, elettrotecnica ed elettromeccanica, aviazione, marina, bocce, articoli stampati in bachelite ed altre resine sintetiche, accessori per macchine da scrivere e tessili, articoli casalinghi, cancelleria, pubblicità, capsule per flaconi, contenitori per pomate medicinali ed igieniche, minuterie metalliche.	65392	25- 8-1942

AVVISO. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1869)

Il direttore: A. ZENGARINI

2021 11
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Elenco n. 6 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio effettuati nel mese di giugno 1942-XX

Trascrizione n. 53941 dalla ditta L. Missaglia, a Torino, alla S. A. Rizzi Draghi & C., a Milano, riguardante il marchio n. 63173, per cessione, di cui all'atto del 22 febbraio 1941, registrato a Udine al n. 1552, vol. 56 (atti privati), come da nota depositata il 4 marzo 1941.

Trascrizione n. 1 da Emilio Pieper, a Albert u. Ernst Pieper Ausfuhrgeschäft, riguardante il marchio n. 28578, per cessione, di cui all'atto del 28 gennaio 1942, registrato a Roma al n. 21761, vol. 607 (atti privati), come da nota depositata il 9 marzo 1942.

Trascrizione n. 46 da Willy Regen, a Ferruccio Benocci, riguardante il marchio n. 64762, per cessione, come da atto notarile del 3 marzo 1942, registrato al n. 2004, vol. 4075 (atti privati), di cui alla nota depositata il 3 aprile 1942.

Trascrizione n. 47 da Willy Regen, a Ferruccio Benocci, riguardante il marchio n. 64049, per cessione, come da atto notarile del 3 marzo 1942, registrato a Milano al n. 2003, vol. 4085 (atti privati), di cui alla nota depositata il 3 aprile 1942.

Trascrizione n. 48 da Emilio Pieper, a Albert u. Ernst Pieper Ausfuhrgeschaft, riguardante il marchio n 31724, per cessione, di cui all'atto del 28 gennaio 1942, registrato a Roma al n. 21761, vol. 607 (atti privati), come da nota depositata il 9 marzo 1942.

Trascrizione n. 49 da Camis & Stock, alle Distillerie Stock S. A., riguardante il marchio n. 41429, per cessione, di cui all'atto del 25 aprile 1940, a rogito notaro Iviani Giovanni, registrato a Trieste al n. 15420, vol. 100 (atti pubblici), come da nota depositata il 9 aprile 1942.

Trascrizione n. 50 da Camis & Stock, alle Distillerie Stock S. A., riguardante il marchio n. 41430, per cessione, di cui all'atto del 25 aprile 1940, a rogito notaro Iviani Giovanni, registrato a Trieste al n. 15420, vol. 100 (atti pubblici), come da nota depositata il 9 aprile 1942.

Trascrizione n. 52 da Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen D.pl., Ing. Dr. Ing. L. Weiss G.m.b.H., alla Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen G.m.b.H., riguardante il marchio n. 53945, per mutamento di denominazione, di cui all'atto del 22 dicembre 1941, registrato a Torino al n. 30884, vol. 612 (atti privati), come da nota depositata il 15 aprile 1942.

Trascrizione n. 53 da Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen Dipl., Ing. Dr. Ing. L. Weiss G.m.b.H., alla Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen G.m.b.H., riguardante il marchio n. 53230, per mutamento di denominazione, di cui all'atto del 22 dicembre 1941, registrato a Torino al n. 30884, vol. 612 (atti privati), come da nota depositata il 15 aprile 1942.

(1867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SEGRETARIATO GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica relativo all'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli

La dizione « Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli » adottata nel decreto Ministeriale 15 maggio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 119 del 22 maggio 1943-XXI) va così modificata: « Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli ».

In conseguenza, all'art. 1, primo comma, del succitato decreto deve considerarsi come non apposta la sigla (U.Ce.Pr.O.).

(1891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 giugno 1943-XXI - N. 104

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0118	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,89
Brasile (I)	0,0928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9325
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5363
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9838	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,607	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,629
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,23	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,60	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56895
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,23
Indocina (I)	38,68	Uruguay (I)	10,03
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati a creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,775
Id. 3,50 % (1902)	80,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione, di cui all'atto del 28 gennaio 1942, registrato a Roma al n. 21761, vol. 607 (atti privati), come da nota depositata il 9 marzo 1942.

Trascrizione n. 46 da Willy Regen, a Ferruccio Benocci, riguardante il marchio n. 64702, per cessione, come da atto notarile del 3 marzo 1942, registrato al n. 2004, vol. 4025 (atti privati), di cui alla nota depositata il 3 aprile 1942.

Trascrizione n. 47 da Willy Regen, a Ferruccio Benocci, riguardante il marchio n. 64649, per cessione, come da atto notarile del 3 marzo 1942, registrato a Milano al n. 4665, vol. 4028 (atti privati), di cui alla nota depositata il 3 aprile 1942.

Trascrizione n. 48 da Emilio Pieper, a Albert u. Ernst Pieper Ausfuhrgeschaft, riguardante il marchio n. 34724, per cessione, di cui all'atto del 28 gennaio 1942, registrato a Roma al n. 21761, vol. 607 (atti privati), come da nota depositata il 9 marzo 1942.

Trascrizione n. 49 da Camis & Stock, alle Distillerie Stock S. A., riguardante il marchio n. 41429, per cessione, di cui all'atto del 25 aprile 1940, a rogito notaio Iviani Giovanni, registrato a Trieste al n. 15420, vol. 100 (atti pubblici), come da nota depositata il 9 aprile 1942.

Trascrizione n. 50 da Camis & Stock, alle Distillerie Stock S. A., riguardante il marchio n. 41430, per cessione, di cui all'atto del 25 aprile 1940, a rogito notaio Iviani Giovanni, registrato a Trieste al n. 15420, vol. 100 (atti pubblici), come da nota depositata il 9 aprile 1942.

Trascrizione n. 52 da Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen D.pl., Ing. Dr. Ing. L. Weiss G.m.b.H., alla Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen G.m.b.H., riguardante il marchio n. 53845, per mutamento di denominazione, di cui all'atto del 22 dicembre 1941, registrato a Torino al n. 30864, vol. 612 (atti privati), come da nota depositata il 15 aprile 1942.

Trascrizione n. 53 da Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen Dipl. Ing. Dr. Ing. L. Weiss G.m.b.H., alla Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen G.m.b.H., riguardante il marchio n. 53830, per mutamento di denominazione, di cui all'atto del 22 dicembre 1941, registrato a Torino al n. 30834, vol. 612 (atti privati), come da nota depositata il 15 aprile 1942.

(1867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sforzacosta (Macerata)

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1943 XXI, i fondi denominati «Boschetto» della estensione di ettari 307, delimitati dai confini sotto indicati, siti in comune di Macerata (frazione Sforzacosta), sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-1946.

Confini:

strada provinciale Macerata-Tolentino; proprietà Collio Pagani; proprietà Amalia Costa; proprietà Andrea Costa; fosso Boschetto Ricci.

(1865)

In conseguenza, all'art. 1, primo comma, del succitato decreto deve considerarsi come non apposta la sigla (U.Co.Pr.O.).

(1891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 giugno 1943-XXI - N. 104

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0118	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9328	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,93	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5363
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9638	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,23	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,607	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,23	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,60	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56305
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,23
Indocina (I)	38,68	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,775
Id. 3,50 % (1902)	80,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,925
Redimib. 3,50 % (1934)	80,675
Id. 5 % (1936)	94,40
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	93,55
Id. 5 % (15-2-50)	93,05
Id. 5 % (15-9-50)	93,40
Id. 5 % (15-4-51)	93,25

2023
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 16 posti di uditore giudiziario militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I n. 9316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2953, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° agosto 1941-XIX, col quale fu indetto un concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare;

Riconosciuta la regolarità dei lavori della Commissione e visto il risultato dei lavori stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX: -

1.	Mazza dott. Marcellino	punti 7,400
2.	Tria dott. Luigi	» 7,350
3.	Di Giacomo dott. Pietro	» 7,240
4.	Ferruggia dott. Carmelo	» 7,135
5.	Buoncristiano dott. Giuseppe, combattente attuale guerra	» 7,115
6.	Bercich dott. Ferruccio	» 7,115
7.	Baviera dott. Ignazio	» 7,100
8.	De Franco dott. Alfredo	» 7,080
9.	Nucci dott. Italo, nato il 7 febbraio 1915	» 7,072
10.	Ciampoli dott. Antonio, nato l'11 marzo 1915	» 7,072
11.	Maragno dott. Vittorio, combattente attuale guerra	» 7,067
12.	Blasco dott. Salvatore	» 7,061
13.	Buono dott. Antonio	» 7,060
14.	Macchiarelli dott. Luigi	» 7,055
15.	Diamare dott. Vincenzo, figlio di invalido di guerra	» 7,050
16.	Mellana dott. Vincenzo, combattente attuale guerra	» 7,050
17.	Farrace dott. Alessandro, orfano di guerra	» 7,040
18.	Scordamaglia dott. Gregorio	» 7,040
19.	Lanzi dott. Oscar	» 7,030
20.	Budassi dott. Francesco, nato il 26 giugno 1910	» 7,020
22.	Lanna dott. Domenico, nato il 18 gennaio 1915	punti 7,020
23.	Maresca dott. Gino	» 7,010
24.	Muti dott. Roberto, ufficiale di complemento, nato il 10 dicembre 1907	» 7,000
25.	Cardia dott. Giovanni, ufficiale di complemento, nato il 20 settembre 1914	» 7,000
26.	Cammarota dott. Giovanni, milit. truppa, nato il 27 giugno 1913	» 7,000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Registro n. 17 Guerra, foglio n. 80. — CAVALLARO

(1877)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 5174 dell'8 marzo 1943, col quale veniva dichiarata vincitrice in uno dei sei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, al 30 novembre 1940, l'ostetrica Milandri Malvina con destinazione nella condotta di Ranchio, frazione di Sarsina;

Veduta la deliberazione del podestà di Sarsina in data 13 corrente n. 1852, con la quale la signora Melandri Malvina era dichiarata decaduta dall'ufficio conferitole per non aver assunto in tempo utile le sue funzioni;

Visto che nella graduatoria alla Milandri Malvina segue immediatamente al posto successivo l'ostetrica Savioli Maria, la quale con nota del 19 corrente dichiara di accettare la condotta di Ranchio;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto prefettizio n. 5174 dell'8 marzo 1943, l'ostetrica Savioli Maria, attualmente residente a S. Giovanni in Galilea di Borghi, è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Ranchio del comune di Sarsina.

Il podestà di Sarsina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 24 maggio 1943-XXI

Il prefetto: BOFONDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2024

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2803, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° agosto 1941-XIX, col quale fu indetto un concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare;

Riconosciuta la regolarità dei lavori della Commissione e visto il risultato dei lavori stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX:

1.	Mazza dott. Marcellino	punti 7,400
2.	Tria dott. Luigi	» 7,350
3.	Di Giacomo dott. Pietro	» 7,220
4.	Ferruggia dott. Carmelo	» 7,135
5.	Buoncristiano dott. Giuseppe, combattente attuale guerra	» 7,115
6.	Bercich dott. Ferruccio	» 7,115
7.	Baviera dott. Ignazio	» 7,100
8.	De Franco dott. Alfredo	» 7,080
9.	Nucci dott. Italo, nato il 7 febbraio 1915	» 7,072
10.	Ciampoli dott. Antonio, nato l'11 marzo 1915	» 7,072
11.	Maragno dott. Vittorio, combattente attuale guerra	» 7,067
12.	Blasco dott. Salvatore	» 7,061
13.	Buono dott. Antonio	» 7,060
14	Macchiarelli dott. Luigi	» 7,055
15.	Diamare dott. Vincenzo, figlio di invalido di guerra	» 7,050
16.	Mellana dott. Vincenzo, combattente attuale guerra	» 7,050
17.	Farrace dott. Alessandro, orfano di guerra	» 7,040
18.	Scordamaglia dott. Gregorio	» 7,040
19.	Lanzi dott. Oscar	» 7,030
20.	Budassi dott. Francesco, nato il 26 giugno 1910	» 7,020
21.	Napoletano dott. Vito, nato il 10 ottobre 1912	» 7,020

SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 17 *Guerra, foglio n.* 80. — CAVALLARO

(1877)

REGIA PREFETTURA DI FORLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 5174 dell'8 marzo 1943, col quale veniva dichiarata vincitrice in uno dei sei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, al 30 novembre 1940, l'ostetrica Milandri Malvina con destinazione nella condotta di Ranchio, frazione di Sarsina;

Veduta la deliberazione del podestà di Sarsina in data 13 corrente n. 1852, con la quale la signora Melandri Malvina era dichiarata decaduta dall'ufficio conferitole per non aver assunto in tempo utile le sue funzioni;

Visto che nella graduatoria alla Milandri Malvina segue immediatamente al posto successivo l'ostetrica Savioli Maria, la quale con nota del 19 corrente dichiara di accettare la condotta di Ranchio;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto prefettizio n. 5174 dell'8 marzo 1943, l'ostetrica Savioli Maria, attualmente residente a S. Giovanni in Galilea di Borghi, è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Ranchio del comune di Sarsina.

Il podestà di Sarsina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 24 maggio 1943-XXI

Il prefetto: BOFONDI

(1890)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 5 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 1954

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 414.
Estensione delle assicurazioni e assistenze sociali ai territori annessi alla provincia di Fiume . . . . Pag. 1955

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 415.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile «S. Carlo», con sede in Ormea (Cuneo) . . . . . Pag. 1957

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 416.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e del trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località. Pag. 1958

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Caradogna» nel bacino del Vol-

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 maggio 1943-XXI.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata . . . . . Pag. 1959

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari nelle provincie della Sicilia . . . . Pag. 1960

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, in liquidazione, con sede in Montecilfone (Campobasso) . . . . Pag. 1960

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.
Sclassificazione dal Demanio pubblico e conseguente passaggio al Demanio patrimoniale di alcuni beni immobili nel comune di Chioggia. . . . . . Pag. 1960

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima italiana «L. Manetti-H. Roberts & C.», con sede in

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte II

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 1954

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 414.
Estensione delle assicurazioni e assistenze sociali ai territori annessi alla provincia di Fiume . . . . Pag. 1955

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 415.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile « S. Carlo », con sede in Ormea (Cuneo) . . . . . Pag. 1957

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 416.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e del trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località. Pag. 1958

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Luigi) . . . . . Pag. 1958

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta De Simone Francesco) . . . . . Pag. 1958

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Carella Grazio) . . . . . Pag. 1959

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 maggio 1943-XXI.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata . . . . . Pag. 1959

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.
Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari nelle provincie della Sicilia . . . . Pag. 1960

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, in liquidazione, con sede in Montecilfone (Campobasso) . . . . Pag. 1960

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.
Sclassificazione dal Demanio pubblico e conseguente passaggio al Demanio patrimoniale di alcuni beni immobili nel comune di Chioggia. . . . . . Pag. 1960

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima italiana « L. Manetti-H. Roberts & C. », con sede in Firenze . . . . . Pag. 1961

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1943-XXI.
Requisizione di macchine agricole per la mietitura e la trebbiatura dell'annata 1943-XXI. . . . . . Pag. 1963

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale trebbiatori per le provincie di Lucca e Apuania nonchè del liquidatore del Consorzio volontario trebbiatori di Lucca . . . . . Pag. 1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 25 marzo 1943-XXI, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura . . . . . Pag. 1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 1964

Ministero dell'interno:

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia . . . . . Pag. 1964

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona) . . . . . Pag. 1964

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio. Pag. 1964

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Attribuzione al Cons. naz. dott. Dino Ronza delle funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo. Pag. 1964

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . . Pag. 1964

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cugnoli (Pescara), Scerni (Chieti) e Tavenna (Campobasso) . . . . . Pag. 1964

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina: Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale . . . . . Pag. 1965

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico . . Pag. 1967

Regia prefettura di Trento: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1968

Regia prefettura di Vicenza: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1968

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

Mancuso Francesco di Pietro e di Perri Maria, da Strongoli (Catanzaro), sergente 1° reggimento di fanteria volontari del Littorio. — Comandante di pattuglia esploratori, di notte in terreno insidioso, prendeva decisamente contatto con elementi nemici, che riusciva a catturare dopo aspra lotta. Accortosi del sopraggiungere di rinforzi autocarrati, li attaccava coraggiosamente con le bombe a mano, riuscendo a sgominarli ed a catturare prigionieri. Ferito in più parti del corpo, rientrava al reparto solo a missione ultimata. — Torrevecchia (O.M.S.), 18-19 marzo 1938-XVI.

Regio decreto 8 *aprile* 1943-XXI, *registrato alla Corte dei conti il* 7 *maggio* 1943-XXI, *registro n.* 15 *Guerra, foglio n.* 302.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare.

MEDAGLIA DI BRONZO

Gangemi Baldassarre fu Antonino e di Vento Margherita, da Saponara Messinai, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Capo arma di mitragliera contraerea, durante violenta e prolungata incursione, reagiva efficacemente all'offesa avversaria. Benchè informato dell'imminente scoppio di una nave carica di munizioni, non abbandonava il posto di combattimento finchè, verificatasi l'esplosione, veniva proiettato in mare. Ferito ed ustionato, salvava un camerata gravemente colpito e in procinto di annegare. Trasportato all'ospedale, chiedeva che fossero prima curati i compagni in più gravi condizioni. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

CROCE AL VALOR MILITARE

Di Mitri Carmelo di Mariano e di Ingrassia Maria, da Palermo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Puntatore di mitragliera contraerea, durante violenta incursione, benchè ferito rifiutava di recarsi al posto di medicazione, continuando intrepidamente nel suo compito fino al termine della lotta. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Indovina Attilio di Salvatore e di Librino Giulia da Palermo, capomanipolo 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di sezione di batteria contraerea durante violenta incursione, si prodigava incessantemente, sostituendo talvolta i legionari feriti per assicurare la continuità del fuoco. Interrotti i collegamenti telefonici, con pronta iniziativa, malgrado il mitragliamento da bassa quota si adoperava per rimetterli in efficienza. Prodottosi un vasto incendio e ricevuto l'ordine di ripiegare per l'imminente scoppio delle riserve, incurante del pericolo, si lanciava tra il fumo e gli scoppi per avvertire un reparto vicinore rimasto isolato, evitando così ulteriori gravi perdite. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Lepro Valentino di Nunzio e di Saporita Giuseppa, da S. Angelo Ilrolo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. (*alla memoria*). — Porta munizioni di una squadra mitraglieri, durante violenta incursione aerea, protrattasi per più ore, volontariamente sostituiva un puntatore colpito da asfissia e combatteva strenuamente fino a quando, ferito a morte, immolava eroicamente la vita alla Patria. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Naccari Rosario di Filippo e di Manno Maria, da Palermo, vice capo squadra 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di squadra mitraglieri isolata, durante una violenta incursione aerea nemica, dava prova di perizia e sprezzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dinario . . . . . Pag. 1964

Ministero dell'interno:

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia . . . . . Pag. 1964

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona) . . . . . Pag. 1964

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio. Pag. 1964

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Attribuzione al Cons. naz. dott. Dino Ronza delle funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo. Pag. 1964

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . . Pag. 1964

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cugnoli (Pescara), Scerni (Chieti) e Tavenna (Campobasso) . . . . . Pag. 1964

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina: Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale . . . . . Pag. 1965

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico . . Pag. 1967

Regia prefettura di Trento: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1968

Regia prefettura di Vicenza: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1968

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 18 *marzo* 1943-XXI, *registrato alla Corte dei conti il* 6 *maggio* 1943-XXI, *registro n.* 15 *Guerra, foglio n.* 233.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Del Camino y Parlade Clemente di Manuel e di Pilar Parlade, da Siviglia (Spagna), capitano raggruppamento CC. NN. 23 Marzo. — Altre volte distintosi per sprezzo del pericolo, durante le operazioni per l'occupazione di un centro abitato e mentre dalle barricate della periferia il nemico non desisteva dalla resistenza, volontariamente, solo ed armato di fucile mitragliatore avanzava ad intimare la resa ad alcuni ostinati elementi e riusciva, con il suo audace gesto a metterli in fuga, facilitando così il movimento dei reparti. — Malaga (Spagna) 5 febbraio 1937-XV.

Gangemi Baldassarre fu Antonino e di Vento Margherita, da Saponara Messina), camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Capo arma di mitragliera contraerea, durante violenta e prolungata incursione, reagiva efficacemente all'offesa avversaria. Benchè informato dell'imminente scoppio di una nave carica di munizioni, non abbandonava il posto di combattimento fiche, verificatasi l'esplosione, veniva proiettato in mare. Ferito ed ustionato, salvava un camerata gravemente colpito e in procinto di annegare. Trasportato all'ospedale, chiedeva che fossero prima curati i compagni in più gravi condizioni. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

CROCE AL VALOR MILITARE

Di Mitri Carmelo di Mariano e di Ingrassia Maria, da Palermo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Puntatore di mitragliera contraerea, durante violenta incursione, benchè ferito rifiutava di recarsi al posto di medicazione, continuando intrepidamente nel suo compito fino al termine della lotta. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Indovina Attilio di Salvatore e di Libreno Giulia da Palermo, capomanipolo 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di sezione di batteria contraerea durante violenta incursione, si prodigava incessantemente, sostituendo talvolta i legionari feriti per assicurare la continuità del fuoco. Interrotti i collegamenti telefonici, con pronta iniziativa, malgrado il mitragliamento da bassa quota, si adoperava per rimetterli in efficienza. Prodottosi un vasto incendio e ricevuto l'ordine di ripiegare per l'imminente scoppio delle riserve, incurante del pericolo, si lanciava tra il fumo e gli scoppi per avvertire un reparto vicinore rimasto isolato, evitando così ulteriori gravi perdite. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Lepro Valentino di Nunzio e di Saporita Giuseppa, da S. Angelo Brolo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. (*alla memoria*). — Porta munizioni di una squadra mitraglieri, durante violenta incursione aerea, protrattasi per più ore, volontariamente sostituiva un puntatore colpito da asfissia e combatteva strenuamente fino a quando, ferito a morte, immolava eroicamente la vita alla Patria. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Naccari Rosario di Filippo e di Manno Maria, da Palermo, vice caposquadra 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di squadra mitraglieri isolata, durante una violenta incursione aerea nemica dava prova di perizia e sprezzo del pericolo. Informato di una imminente esplosione nelle vicinanze, si rifiutava, con i dipendenti, di abbandonare il posto di combattimento, adducendo di non aver ricevuto ordini in proposito. Verificatasi l'esplosione, veniva proiettato in mare riportando gravi ferite. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Polizzi Andrea di Salvatore e fu Prestigiacomo Margherita, da Altofonte (Palermo), camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Capo arma di mitragliera contraerea, durante violenta incursione, reagiva efficacemente all'offesa avversaria. Proiettato in mare da una esplosione verificatasi su di una nave carica di munizioni, restava gravemente ferito. Trasportato all'ospedale, sopportava stoicamente le dolorose cure chiedendo all'ufficiale di guarirlo per ritornare presto al posto di combattimento. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

(1735)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 414.
Estensione delle assicurazioni e assistenze sociali ai territori annessi alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941 XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il decreto 17 luglio 1941 XIX del Prefetto della provincia di Fiume, per la estensione ai nuovi territori ad essa aggregati della legislazione italiana sulle assicurazioni ed assistenze sociali;

Ritenuta la opportunità di stabilire le norme necessarie per assicurare la estensione delle assicurazioni ed assistenze sociali ai territori predetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del Partito, e coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1941 XIX sono estesi ai territori annessi alla provincia di Fiume:

a) il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936 XIV, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale; il R. decreto legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità; il R. decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, convertito nella legge 8 agosto 1941 XIX, n. 1137, che eleva temporaneamente da 120 a 180 il limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione, e i relativi regolamenti di esecuzione;

b) il regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sul trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, e relative integrazioni e infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

g) il decreto legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni;

h) il R. decreto-legge 19 marzo 1936 XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1702, che estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai coloni e mezzadri, ed il R. decreto legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici;

i) la legge 10 giugno 1940 XVIII, n. 653, ed il R. decreto-legge 20 marzo 1941 XIX, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1941 XIX, numero 985, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

l) il R. decreto-legge 26 ottobre 1940 XVIII, numero 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941 XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

m) la legge 28 luglio 1939 XVII, n. 1436, concernente l'assicurazione di malattia dei dipendenti da enti di diritto pubblico.

Le norme penali contenute nelle leggi, nei decreti e regolamenti sopra indicati sono applicabili dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Dal 1° agosto 1941-XIX, è obbligatoria nei territori annessi alla provincia di Fiume l'assicurazione contro le malattie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che prestino servizio alle dipendenze di altri, essa è regolata dalle norme contenute nel R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 maggio 1926 IV, n. 898, nella legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 998, e nel regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926-IV, n. 528.

Non sono soggetti all'assicurazione contro le malattie in base al presente decreto le categorie di persone indicate dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22: i dipendenti delle provincie, dei comuni e loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, i dipendenti di enti pubblici [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il decreto 17 luglio 1941-XIX del Prefetto della provincia di Fiume, per la estensione ai nuovi territori ad essa aggregati della legislazione italiana sulle assicurazioni ed assistenze sociali;

Ritenuta la opportunità di stabilire le norme necessarie per assicurare la estensione delle assicurazioni ed assistenze sociali ai territori predetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del Partito, e coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1941-XIX sono estesi ai territori annessi alla provincia di Fiume:

a) il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale; il R. decreto legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità; il R. decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, convertito nella legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1137, che eleva temporaneamente da 120 a 180 il limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione, e i relativi regolamenti di esecuzione;

b) il regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sul trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, e relative integrazioni e modificazioni successive;

c) il regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1098, per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

d) il regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 1021, per la previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) il regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939-XVII, n. 1863, per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

f) il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli impiegati privati richiamati alle armi, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, [illegible] estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai coloni e mezzadri, ed il R. decreto legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici;

g) la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, ed il R. decreto-legge 29 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1941-XIX, numero 985, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

h) il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, numero 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

m) la legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente l'assicurazione di malattia dei dipendenti da enti di diritto pubblico.

Le norme penali contenute nelle leggi, nei decreti e regolamenti sopra indicati sono applicabili dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Dal 1° agosto 1941-XIX, è obbligatoria nei territori annessi alla provincia di Fiume l'assicurazione contro le malattie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che prestino servizio alle dipendenze di altri, essa è regolata dalle norme contenute nel R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 maggio 1926-IV, n. 898, nella legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 998, e nel regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926-IV, n. 528.

Non sono soggetti all'assicurazione contro le malattie in base al presente decreto le categorie di persone indicate dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22; i dipendenti delle provincie, dei comuni e loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; i dipendenti di enti pubblici assicurati per le malattie in applicazione della legge 28 luglio 1939, n. 1436; coloro che per effetto di disposizioni legislative siano soggetti ad altro obbligo di assicurazione contro le malattie e le persone addette, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari.

Art. 3.

La riscossione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, è effettuata insieme con quella dei contributi per l'assicurazione obbligo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

toria contro le malattie, con il procedimento e secondo le norme stabilite nel decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

La riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli è effettuata con le norme stabilite dal R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, relativo all'unificazione e semplificazione dell'accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura e successive integrazioni e modificazioni.

È estesa ai territori annessi alla provincia di Fiume la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali.

Art. 4.

Nei primi cinque anni successivi al 1° agosto 1941-XIX, coloro che, per effetto del presente decreto, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, qualora siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, hanno diritto alla liquidazione della pensione purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione e dimostrino di aver lavorato abitualmente alle dipendenze di altri negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Gli assicurati di cui al precedente comma, che al 1° agosto 1941 XIX avevano superato l'età di 45 anni se uomini e di 40 anni se donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età prescritta, anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli articoli 9 e 11 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, purchè risultino soggetti all'assicurazione da almeno cinque anni e sia stato versato per essi un importo di contributi non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato al detto art. 11 per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni che al 1° agosto 1941-XIX risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

In caso di morte che si verifichi nel periodo dal 1° gennaio 1945-XXIII al 31 luglio 1946-XXIV di una persona assicurata per effetto del presente decreto, sarà liquidata la pensione ai superstiti a norma dell'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto, purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione.

Art. 5.

zioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione previsto dagli articoli 17, 19 e 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939 XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 XVII, n. 1272, semprechè alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare o alla data di inizio della disoccupazione o alla data del matrimonio o della nascita del figlio risulti un anno di contribuzione.

Art. 7.

Il diritto alla quota di concorso dello Stato per le pensioni di invalidità e vecchiaia, nonchè l'obbligo di assicurazione e il diritto alle prestazioni per la nuzialità e la natalità sono estesi agli ex sudditi jugoslavi residenti alla data del 18 maggio 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1, ferma restando l'esclusione stabilita dalle disposizioni in vigore per gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8.

I periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti da assicurati contemplati dal presente decreto anteriormente al 1° agosto 1941-XIX in base alla legislazione ex jugoslava sull'assicurazione obbligatoria degli operai in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, e sull'assicurazione di pensioni per gli impiegati privati, saranno riconosciuti validi come periodi di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte e per la misura della stessa secondo le norme della legislazione indicata nella lettera *a*) dell'art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolerà la riserva corrispondente alla quota di pensione formata con i contributi versati per le suddette assicurazioni agli istituti ex jugoslavi. L'importo di tale riserva sarà coperto con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni degli istituti assicuratori ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 9.

Agli assicurati appartenenti ai regimi speciali di assicurazione contemplati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1, i quali possano far valere periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti nella stessa categoria professionale sotto la legislazione ex jugoslava, sarà riconosciuto un periodo di assicurazione in base alla corrispondente legislazione italiana, quale risulta dall'importo della riserva matematica ottenuta con i con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2033

vata e successive integrazioni e modificazioni.

È estesa ai territori annessi alla provincia di Fiume la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali.

Art. 4.

Nei primi cinque anni successivi al 1° agosto 1941-XIX, coloro che, per effetto del presente decreto, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, qualora siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, hanno diritto alla liquidazione della pensione purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione e dimostrino di aver lavorato abitualmente alle dipendenze di altri negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Gli assicurati di cui al precedente comma, che al 1° agosto 1941 XIX avevano superato l'età di 45 anni se uomini e di 40 anni se donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età prescritta, anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli articoli 9 e 11 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, purchè risultino soggetti all'assicurazione da almeno cinque anni e sia stato versato per essi un importo di contributi non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato al detto art. 11 per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni che al 1° agosto 1941-XIX risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

In caso di morte che si verifichi nel periodo dal 1° gennaio 1945-XXIII al 31 luglio 1946-XXIV di una persona assicurata per effetto del presente decreto, sarà liquidata la pensione ai superstiti a norma dell'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto, purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione.

Art. 5.

Nei primi cinque anni dal 1° agosto 1941 XIX, in caso di morte di un assicurato contemplato dal presente decreto, l'indennità di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è concessa qualunque sia il periodo di contribuzione.

Art. 6.

Nei primi due anni dal 1° agosto 1941-XIX, l'assicurato, il quale sia stato soggetto dopo tale data, nei territori annessi alla provincia di Fiume, alle assicurazioni di invalidità e vecchiaia, nonchè l'obbligo di assicurazione e il diritto alle prestazioni per la nuzialità e la natalità sono estesi agli ex sudditi jugoslavi residenti alla data del 18 maggio 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1, ferma restando l'esclusione stabilita dalle disposizioni in vigore per gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8.

I periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti da assicurati contemplati dal presente decreto anteriormente al 1° agosto 1941-XIX in base alla legislazione ex jugoslava sull'assicurazione obbligatoria degli operai in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, e sull'assicurazione di pensioni per gli impiegati privati, saranno riconosciuti validi come periodi di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte e per la misura della stessa secondo le norme della legislazione indicata nella lettera *a*) dell'art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolerà la riserva corrispondente alla quota di pensione formata con i contributi versati per le suddette assicurazioni agli istituti ex jugoslavi. L'importo di tale riserva sarà coperto con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni degli istituti assicuratori ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 9.

Agli assicurati appartenenti ai regimi speciali di assicurazione contemplati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1, i quali possano far valere periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti nella stessa categoria professionale sotto la legislazione ex jugoslava, sarà riconosciuto un periodo di assicurazione in base alla corrispondente legislazione italiana, quale risulta dall'importo della riserva matematica ottenuta con i contributi versati fino al 1° agosto 1941-XIX secondo la legislazione ex jugoslava.

Per la copertura di tale riserva si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Le pensioni e gli assegni di pensione dovuti, in base alla legislazione ex jugoslava per l'assicurazione obbligatoria degli operai in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, ad assicurati e loro aventi causa nei terri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tori considerati dal presente decreto sono corrisposti con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in quanto le persone beneficiarie di pensione o di assegno di pensione non risiedano all'estero.

L'Istituto terrà contabilità distinta delle somme pagate a norma del comma precedente; gli oneri derivanti all'Istituto stesso per il pagamento delle pensioni ed assegni di pensione saranno coperti con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione del patrimonio del competente istituto ex jugoslavo; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Le pensioni ed assegni di pensione liquidati dall'Istituto per le pensioni degli impiegati con sede in Lubiana a persone assicurate nei territori indicati all'art. 1, continueranno ad essere corrisposti, fino a contraria disposizione, dall'Istituto predetto.

Le pensioni ed assegni di pensione liquidati per assicurazione invalidità, vecchiaia e morte degli impiegati dagli altri istituti ex jugoslavi a persone residenti nei territori indicati all'art. 1 sono corrisposti, con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale con l'osservanza delle norme indicate al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le prestazioni per gli infortuni che si sono verificati fino al 31 luglio 1941-XIX, dovute in base alla legislazione ex jugoslava per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nei territori considerati all'art. 1, sono corrisposte, per i periodi successivi alla data sopraindicata, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto le persone beneficiarie non risiedano all'estero.

L'Istituto terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, e sarà rimborsato con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 12.

Fino al 31 luglio 1943-XXI, ed in quanto a norma dell'art. 6 non sia maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla concessione di prestazioni alle [illegible] all'obbligo di dette assicurazioni in

Art. 13.

L'eventuale differenza passiva che dovesse risultare dalla gestione provvisoria degli organi di istituti assicuratori ex jugoslavi, funzionanti nei territori considerati all'art. 1, per il periodo dal 10 aprile 1941-XIX al 31 luglio 1941-XIX, sarà prelevata sulle somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni degli istituti assicuratori ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 14.

Le controversie di cui al titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, al titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, all'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, ed all'art. 18 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, in quanto interessino le assicurazioni dei territori considerati nell'art. 1, sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Fiume.

Art. 15.

Dal 1° agosto 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1 si intende cessata la legislazione ex jugoslava sulle assicurazioni sociali, fatta eccezione per le liquidazioni e le controversie non ancora definite conseguenti ai eventi verificatisi anteriormente alla data sopra indicata.

Art. 16.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno adottate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 16 — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

tuto per le pensioni degli impiegati con sede in Lubiana a persone assicurate nei territori indicati all'art. 1, continueranno ad essere corrisposti, fino a contraria disposizione, dall'Istituto predetto.

Le pensioni ed assegni di pensione liquidati per assicurazione invalidità, vecchiaia e morte degli impiegati dagli altri istituti ex jugoslavi a persone residenti nei territori indicati all'art. 1 sono corrisposti, con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale con l'osservanza delle norme indicate al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le prestazioni per gli infortuni che si sono verificati fino al 31 luglio 1941-XIX, dovute in base alla legislazione ex jugoslava per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nei territori considerati all'art. 1, sono corrisposte, per i periodi successivi alla data sopraindicata, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto le persone beneficiarie non risiedano all'estero.

L'Istituto terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, e sarà rimborsato con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi: qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 12.

Fino al 31 luglio 1943-XXI, ed in quanto a norma dell'art. 6 non sia maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla concessione di prestazioni alle persone soggette all'obbligo di dette assicurazioni in applicazione del presente decreto, con le norme e nei limiti della legislazione in vigore fino al 31 luglio 1941-XIX.

L'Istituto terrà un conto separato di tali prestazioni e sarà rimborsato con i fondi che verranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti assicuratori ex jugoslavi e con le somme rese disponibili sui contributi dovuti per il periodo dal 10 aprile 1941-XIX al 31 luglio 1941-XIX; qualora dette disponibilità risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

17 agosto 1935-XIII, n. 1765, a titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, all'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, ed all'art. 18 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, in quanto interessino le assicurazioni dei territori considerati nell'art. 1, sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Fiume.

Art. 15.

Dal 1° agosto 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1 si intende cessata la legislazione ex jugoslava sulle assicurazioni sociali, fatta eccezione per le liquidazioni e le controversie non ancora definite conseguenti ad eventi verificatisi anteriormente alla data sopra indicata.

Art. 16.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno adottate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 415.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile « S. Carlo », con sede in Ormea (Cuneo).

N. 415. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'ospedale civile « S. Carlo », con sede in Ormea (Cuneo), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1943-XXI

2035
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 416.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e del trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località.

N. 416. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 4 dicembre 1942-XXI, relativo alla dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e al trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Luigi).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Cepparulo Luigi fu Matteo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Luigi fu Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 35, per la superficie di Ha. 0.81.19 e con l'imponibile di L. 97.43.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la proprietà di Stasio Marianna fu Giuseppe, Boccone Alfonso ed altri. Tmettino Annita di Giuseppe maritata Papararo, Papararo Giuseppe e Raffaele fratelli fu Paolo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano compenso di trasformazione colturale;

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 336. — D'ELIA

(1793)

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta De Simone Francesco).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Simone Francesco, Gioacchino, Pietro, Antonietta, Michele, Armando, Mario, Antonio e Vincenzo fratelli e sorelle fu Giovanni; De Simone Gioacchino fu Vincenzo e Vassallo Marianna fu Domenico maritata Cavalieri, livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 52, per la superficie di Ha. 0.81.60 e con l'imponibile di L. 97.92,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Luigi).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Cepparulo Luigi fu Matteo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Luigi fu Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 35, per la superficie di Ha. 0.81.19 e con l'imponibile di L. 97,43.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la proprietà di Stasio Marianna fu Giuseppe, Boccone Alfonso ed altri. Traettino Annita di Giuseppe maritata Papararo, Papararo Giuseppe e Raffaele fratelli fu Paolo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1913-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

gistrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 335. — D'ELIA

(1793)

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta De Simone Francesco).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Simone Francesco, Gioacchino, Pietro, Antonietta, Michele, Armando Mario, Antonio e Vincenzo fratelli e sorelle fu Giovanni; De Simone Gioacchino fu Vincenzo e Vassallo Marianna fu Domenico maritata Cavalieri, livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 52, per la superficie di Ha 0.81.60 e con l'imponibile di L. 97,92.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la strada provinciale Capua Castelvolturno, con la proprietà Torrano Maria fu Francesco ved. Russo Ciccarelli Evelina fu Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1913-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 392. — D'ELIA

(1792)

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Carella Orazio).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 39 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » di pertinenza, al n. 1377, vol. 135, già riportati in catasto in testa al Demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi), alla partita 453, foglio di mappa 2, particella 27 (già in via di frazionamento) ed oggi riportati in testa alla ditta Carella Orazio di Alessandro, alla partita 321, foglio di mappa 2, particelle 27-*f*, 27-*g*, col reddito imponibile di L. 7,09.

Il fondo dianzi descritto confina con terreni di proprietà di Di Leo Mauro, Quinto Teresa e Ricciardi Giulio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 92.000 (novantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 52. — D'ELIA

(1791)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 maggio 1943-XXI.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 392. — D'ELIA

(1792)

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Carella Orazio).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute la decisione in data 26 dicembre 1942 XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926 IV, n. 1606, modificato con R. decreto legge 30 marzo 1933 XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Carella Orazio di Alessandro e riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta Carella Orazio di Alessandro alla partita 321, foglio di mappa 2, particelle 7, 19, 20, 43, della superficie complessiva di Ha. 27.06.08 e con la rendita imponibile di L. 1607,69.

Alla detta superficie devono essere aggiunti ettari 0.37.94 acquistati dal Demanio dello Stato, giusta verbale definitivo di liquidazione conciliativa delle zone di demanio armentizio in data 5 dicembre 1938 XVII registrato in Cerignola addì 24 maggio 1940-XVIII, R. decreto legge 11 novembre 1938 XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943 XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 92.009 (novantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 52. — D'ELIA

(1791)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 maggio 1943-XXI.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 24 aprile 1943-XXI, n. 174, contenente disposizioni per l'amministrazione della giustizia penale militare di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

I procedimenti pendenti, alla data indicata nel comma precedente, davanti al Tribunale indicato nel comma stesso, sono devoluti al Tribunale militare territoriale di guerra di Torino. Restano validi gli atti di istruzione già compiuti e, qualora sia stato pronunciato il rinvio al giudizio o sia stata richiesta la citazione per il giudizio davanti al Tribunale del II Corpo d'armata, si intende a questo sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Torino.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1930)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari nelle provincie della Sicilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Tutte le imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari nelle provincie della Sicilia sono mobilitate per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alle Camere [illegible]

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, in liquidazione, con sede in Montecilfone (Campobasso).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il dott. Alberto Romanelli fu Romano è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), ed i signori cav. uff. Pasquale Antonelli fu Alessandro, Nicola Pelliccia fu Giuseppe e dott. Italo Gallina di Emilio sono nominati rispettivamente presidente e componenti il Collegio sindacale della Cassa stessa, in sostituzione del liquidatore e dei sindaci, attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.

Sclassificazione dal Demanio pubblico e conseguente passaggio al Demanio patrimoniale di alcuni beni immobili nel comune di Chioggia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che il terreno ed i fabbricati attigui alla ex batteria « Penso » a Sottomarina di Chioggia non sono più necessari per i servizi militari marittimi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1930)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari nelle provincie della Sicilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Tutte le imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari nelle provincie della Sicilia sono mobilitate per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 97. — D'ELIA

(1908)

sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il dott. Alberto Romanelli fu Romano è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), ed i signori cav. uff. Pasquale Antonelli fu Alessandro, Nicola Pelliccia fu Giuseppe e dott. Italo Fallina di Emilio sono nominati rispettivamente presidente e componenti il Collegio sindacale della Cassa stessa, in sostituzione del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.

Sclassificazione dal Demanio pubblico e conseguente passaggio al Demanio patrimoniale di alcuni beni immobili nel comune di Chioggia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che il terreno ed i fabbricati attigui alla ex batteria « Penso » a Sottomarina di Chioggia non sono più necessari per i servizi militari marittimi;

Decreta:

È autorizzata la sclassificazione dal Demanio pubblico ed il conseguente passaggio al Demanio patrimoniale dei seguenti immobili:

comune censuario di Chioggia, frazione di Sottomarina, foglio 26, mappali nn. 2060, 1857, 2059, costituito da terreno incolto sterile superficie mq. 3250.

Confini: a nord, mappale 1901 di proprietà Boscolo Mariano fu Vincenzo detto Schila; ad est, la strada comunale nuova; a sud, coi mappali 1860 e 1864 alli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

brati alla ditta Boscolo Umberto fu Luigi detto Ceggion, col mappale 1858 alla ditta Boscolo Umberto fu Vincenzo detto Ceggion, col mappale 1862 alla ditta Boscolo Amalia fu Vincenzo detta Ceggion; ad ovest, la strada comunale detta dei Ghezzo e Magnasati.

Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima italiana « L. Manetti-H. Roberts & C. », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 ottobre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 21 novembre 1942-XXI e nei giornali « Il Sole » di Milano e « La Nazione » di Firenze è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della « Soc. an. italiana L. Manetti - H. Roberts & C. », con sede in Firenze, affidando il relativo incarico al sindacatore Senatore dott. Giovanni Oriolo;

Visto il verbale delle operazioni suindicate, da quale risulta che, su n. 36.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 18.000.000, furono presentate al sindacatore nel termine prescritto i certificati corrispondenti a n. 35.664 azioni dei quali vennero muniti del visto quelli rappresentanti n. 24.319 azioni di proprietà di cittadini italiani, mentre detto visto è stato negato ai certificati per n. 11.345 azioni risultati appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che i certificati relativi alle rimanenti n. 336 azioni non furono presentati al visto e che si ha motivo di ritenere, giusta indagini esperite dal sindacatore, che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C., con sede in Firenze:

n. 11.345 azioni alle quali è stato negato il visto, di accertata appartenenza a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n.	257	da	25	azioni	(dal n.	3401	al	3425);
»	177	»	25	»	(»	1401	»	1425);
»	178	»	25	»	(»	1426	»	1450);
»	194	»	25	»	(»	1826	»	1850);
»	195	»	25	»	(»	1851	»	1875);
»	196	»	25	»	(»	1876	»	1900);
»	197	»	25	»	(»	1901	»	1925);
»	245	»	25	»	(»	3101	»	3125);
»	246	»	25	»	(»	3126	»	3150);
»	247	»	25	»	(»	3151	»	3175);
»	248	»	25	»	(»	3176	»	3200);
»	488	»	100	»	(»	26201	»	26300);
»	489	»	100	»	(»	26301	»	26400);
»	490	»	100	»	(»	26401	»	26500);
»	491	»	100	»	(»	26501	»	26600);
»	492	»	100	»	(»	26601	»	26700);
»	493	»	100	»	(»	26701	»	26800);
»	494	»	100	»	(»	26801	»	26900);
»	298	»	100	»	(»	7201	»	7300);
»	145	»	25	»	(»	601	»	625);
»	146	»	25	»	(»	626	»	650);
»	147	»	25	»	(»	651	»	675);
»	278	»	100	»	(»	5201	»	5300);
»	279	»	100	»	(»	5301	»	5400);
»	280	»	100	»	(»	5401	»	5500);
»	281	»	100	»	(»	5501	»	5600);
»	282	»	100	»	(»	5601	»	5700);
»	283	»	100	»	(»	5701	»	5800);
»	284	»	100	»	(»	5801	»	5900);
»	285	»	100	»	(»	5901	»	6000);
»	286	»	100	»	(»	6001	»	6100);
»	287	»	100	»	(»	6101	»	6200);
»	288	»	100	»	(»	6201	»	6300);
»	289	»	100	»	(»	6301	»	6400);
»	290	»	100	»	(»	6401	»	6500);
»	291	»	100	»	(»	6501	»	6600);
»	292	»	100	»	(»	6601	»	6700);
»	293	»	100	»	(»	6701	»	6800);
»	294	»	100	»	(»	6801	»	6900);
»	295	»	100	»	(»	6901	»	7000);
»	296	»	100	»	(»	7001	»	7100);
»	297	»	100	»	(»	7101	»	7200);
»	51	»	5	»	(»	51	»	55);
»	52	»	5	»	(»	56	»	60);
»	53	»	5	»	(»	61	»	65);
»	149	»	25	»	(»	701	»	725);
»	150	»	25	»	(»	726	»	750);
»	151	»	25	»	(»	751	»	775);
»	152	»	25	»	(»	776	»	800);
»	153	»	25	»	(»	801	»	825);
»	154	»	25	»	(»	826	»	850);
»	155	»	25	»	(»	851	»	875);
»	299	»	100	»	(»	7301	»	7400);
»	300	»	100	»	(»	7401	»	7500);
»	27	»	1	azione	(n.	27).		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima italiana « L. Manetti-H. Roberts & C. », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 ottobre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 21 novembre 1942-XXI e nei giornali « Il Sole » di Milano e « La Nazione » di Firenze è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della « Soc. an. italiana L. Manetti - H. Roberts & C. », con sede in Firenze, affidando il relativo incarico al sindacatore Senatore dott. Giovanni Oriolo;

Visto il verbale delle operazioni suindicate, da quale risulta che, su n. 36.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 18.000.000, furono presentate al sindacatore nel termine prescritto i certificati corrispondenti a n. 35.664 azioni dei quali vennero muniti del visto quelli rappresentanti n. 24.319 azioni di proprietà di cittadini italiani, mentre detto visto è stato negato ai certificati per n. 11.345 azioni risultati appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che i certificati relativi alle rimanenti n. 336 azioni non furono presentati al visto e che si ha motivo di ritenere, giusta indagini esperite dal sindacatore, che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C., con sede in Firenze:

n. 11.345 azioni alle quali è stato negato il visto, di accertata appartenenza a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 257 da 25 azioni (dal n. 3401 al 3425);
» 258 » 25 » (» 3426 » 3450);
» 259 » 25 » (» 3451 » 3475);
» 260 » 25 » (» 3476 » 3500);
» 72 » 5 » (» 156 » 160);
» 73 » 5 » (» 161 » 165);
» 74 » 5 » (» 166 » 170);
» 75 » 5 » (» 171 » 175);
» 100 » 5 » (» 296 » 300);
» 101 » 5 » (» 301 » 305);
» 102 » 5 » (» 306 » 310);
» 175 » 25 » (» 1351 » 1375);
» 176 » 25 » (» 1376 » 1400);
» 490 » 100 » (» 26401 » 26500);
» 491 » 100 » (» 26501 » 26600);
» 492 » 100 » (» 26601 » 26700);
» 493 » 100 » (» 26701 » 26800);
» 494 » 100 » (» 26801 » 26900);
» 298 » 100 » (» 7201 » 7300);
» 145 » 25 » (» 601 » 625);
» 146 » 25 » (» 626 » 650);
» 147 » 25 » (» 651 » 675);
» 278 » 100 » (» 5201 » 5300);
» 279 » 100 » (» 5301 » 5400);
» 280 » 100 » (» 5401 » 5500);
» 281 » 100 » (» 5501 » 5600);
» 282 » 100 » (» 5601 » 5700);
» 283 » 100 » (» 5701 » 5800);
» 284 » 100 » (» 5801 » 5900);
» 285 » 100 » (» 5901 » 6000);
» 286 » 100 » (» 6001 » 6100);
» 287 » 100 » (» 6101 » 6200);
» 288 » 100 » (» 6201 » 6300);
» 289 » 100 » (» 6301 » 6400);
» 290 » 100 » (» 6401 » 6500);
» 291 » 100 » (» 6501 » 6600);
» 292 » 100 » (» 6601 » 6700);
» 293 » 100 » (» 6701 » 6800);
» 294 » 100 » (» 6801 » 6900);
» 295 » 100 » (» 6901 » 7000);
» 296 » 100 » (» 7001 » 7100);
» 297 » 100 » (» 7101 » 7200);
» 51 » 5 » (» 51 » 55);
» 52 » 5 » (» 56 » 60);
» 53 » 5 » (» 61 » 65);
» 149 » 25 » (» 701 » 725);
» 150 » 25 » (» 726 » 750);
» 151 » 25 » (» 751 » 775);
» 152 » 25 » (» 776 » 800);
» 153 » 25 » (» 801 » 825);
» 154 » 25 » (» 826 » 850);
» 155 » 25 » (» 851 » 875);
» 299 » 100 » (» 7301 » 7400);
» 300 » 100 » (» 7401 » 7500);
» 27 » 1 azione (n. 27);
» 133 » 5 azioni (dal n. 461 al 465);
» 134 » 5 » (» 466 » 470);
» 514 » 100 » (» 28801 » 28900);
» 515 » 100 » (» 28901 » 29000);
» 516 » 100 » (» 29001 » 29100);
» 517 » 100 » (» 29101 » 29200);
» 518 » 100 » (» 29201 » 29300);
» 519 » 100 » (» 29301 » 29400);
» 520 » 100 » (» 29401 » 29500);
» 521 » 100 » (» 29501 » 29600);
» 522 » 100 » (» 29601 » 29700);
» 523 » 100 » (» 29701 » 29800);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 524 da 100 azioni (dal n. 29801 al 29900);
» 525 » 100 » (» 29901 » 30000);
» 526 » 100 » (» 30001 » 30100);
» 527 » 100 » (» 30101 » 30200);
» 528 » 100 » (» 30201 » 30300);
» 529 » 100 » (» 30301 » 30400);
» 530 » 100 » (» 30401 » 30500);
» 531 » 100 » (» 30501 » 30600);
» 532 » 100 » (» 30601 » 30700);
» 25 » 1 azione (n. 25);
» 88 » 5 azioni (dal n. 236 al 240);
» 89 » 5 » (» 241 » 245);
» 495 » 100 » (» 26901 » 27000);
» 496 » 100 » (» 27001 » 27100);
» 497 » 100 » (» 27101 » 27200);
» 498 » 100 » (» 27201 » 27300);
» 499 » 100 » (» 27301 » 27400);
» 500 » 100 » (» 27401 » 27500);
» 501 » 100 » (» 27501 » 27600);
» 502 » 100 » (» 27601 » 27700);
» 503 » 100 » (» 27701 » 27800);
» 504 » 100 » (» 27801 » 27900);
» 505 » 100 » (» 27901 » 28000);
» 506 » 100 » (» 28001 » 28100);
» 507 » 100 » (» 28101 » 28200);
» 508 » 100 » (» 28201 » 28300);
» 509 » 100 » (» 28301 » 28400);
» 510 » 100 » (» 28401 » 28500);
» 511 » 100 » (» 28501 » 28600);
» 512 » 100 » (» 28601 » 28700);
» 513 » 100 » (» 28701 » 28800);
» 26 » 1 azione (n. 26);
» 90 » 5 azioni (dal n. 246 al 250);
» 91 » 5 » (» 251 » 255);
» 533 » 100 » (» 30701 » 30800);
» 534 » 100 » (» 30801 » 30900);
» 535 » 100 » (» 30901 » 31000);
» 536 » 100 » (» 31001 » 31100);
» 537 » 100 » (» 31101 » 31200);
» 538 » 100 » (» 31201 » 31300);
» 539 » 100 » (» 31301 » 31400);
» 540 » 100 » (» 31401 » 31500);
» 541 » 100 » (» 31501 » 31600);
» 542 » 100 » (» 31601 » 31700);
» 543 » 100 » (» 31701 » 31800);
» 544 » 100 » (» 31801 » 31900);
» 553 » 100 » (» 32701 » 32800);
» 554 » 100 » (» 32801 » 32900);
» 555 » 100 » (» 32901 » 33000);
» 556 » 100 » (» 33001 » 33100);
» 557 » 100 » (» 33101 » 33200);
» 558 » 100 » (» 33201 » 33300);
» 559 » 100 » (» 33301 » 33400);

n. 132 da 5 azioni (dal n. 456 al 460);
» 198 » 25 » (» 1926 » 1950);
» 199 » 25 » (» 1951 » 1975);
» 200 » 25 » (» 1976 » 2000);
» 201 » 25 » (» 2001 » 2025);
» 202 » 25 » (» 2026 » 2050);
» 203 » 25 » (» 2051 » 2075);
» 204 » 25 » (» 2076 » 2100);
» 205 » 25 » (» 2101 » 2125);
» 206 » 25 » (» 2126 » 2150);
» 215 » 25 » (» 2351 » 2375);
» 216 » 25 » (» 2376 » 2400);
» 217 » 25 » (» 2401 » 2425);
» 218 » 25 » (» 2426 » 2450);
» 219 » 25 » (» 2451 » 2475);
» 220 » 25 » (» 2476 » 2500);
» 221 » 25 » (» 2501 » 2525);
» 222 » 25 » (» 2526 » 2550);
» 223 » 25 » (» 2551 » 2575);
» 249 » 25 » (» 3201 » 3225);
» 250 » 25 » (» 3226 » 3250);
» 251 » 25 » (» 3251 » 3275);
» 252 » 25 » (» 3276 » 3300);
» 253 » 25 » (» 3301 » 3325);
» 254 » 25 » (» 3326 » 3350);
» 255 » 25 » (» 3351 » 3375);
» 256 » 25 » (» 3376 » 3400);
» 560 » 100 » (» 33401 » 33500);
» 561 » 100 » (» 33501 » 33600);
» 562 » 100 » (» 33601 » 33700);
» 563 » 100 » (» 33701 » 33800);
» 564 » 100 » (» 33801 » 33900);
» 565 » 100 » (» 33901 » 34000);
» 580 » 100 » (» 35401 » 35500);
» 581 » 100 » (» 35501 » 35600);
» 582 » 100 » (» 35601 » 35700);
» 583 » 100 » (» 35701 » 35800);
» 584 » 100 » (» 35801 » 35900);
» 585 » 100 » (» 35901 » 36000);

n. 336 azioni non presentate al visto, per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 24 da 1 azione (n. 24);
» 45 » 1 » (n. 45);
» 46 » 1 » (n. 46);
» 47 » 1 » (n. 47);
» 48 » 1 » (n. 48);
» 135 » 5 azioni (dal n. 471 al 475);
» 136 » 5 » (» 476 » 480);
» 137 » 5 » (» 481 » 485);
» 138 » 5 » (» 486 » 490);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

» 495 » 100 » (» 26901 » 27000);
» 496 » 100 » (» 27001 » 27100);
» 497 » 100 » (» 27101 » 27200);
» 498 » 100 » (» 27201 » 27300);
» 499 » 100 » (» 27301 » 27400);
» 500 » 100 » (» 27401 » 27500);
» 501 » 100 » (» 27501 » 27600);
» 502 » 100 » (» 27601 » 27700);
» 503 » 100 » (» 27701 » 27800);
» 504 » 100 » (» 27801 » 27900);
» 505 » 100 » (» 27901 » 28000);
» 506 » 100 » (» 28001 » 28100);
» 507 » 100 » (» 28101 » 28200);
» 508 » 100 » (» 28201 » 28300);
» 509 » 100 » (» 28301 » 28400);
» 510 » 100 » (» 28401 » 28500);
» 511 » 100 » (» 28501 » 28600);
» 512 » 100 » (» 28601 » 28700);
» 513 » 100 » (» 28701 » 28800);
» 26 » 1 azione (n. 26);
» 90 » 5 azioni (dal n. 246 al 250);
» 91 » 5 » (» 251 » 255);
» 533 » 100 » (» 30701 » 30800);
» 534 » 100 » (» 30801 » 30900);
» 535 » 100 » (» 30901 » 31000);
» 536 » 100 » (» 31001 » 31100);
» 537 » 100 » (» 31101 » 31200);
» 538 » 100 » (» 31201 » 31300);
» 539 » 100 » (» 31301 » 31400);
» 540 » 100 » (» 31401 » 31500);
» 541 » 100 » (» 31501 » 31600);
» 542 » 100 » (» 31601 » 31700);
» 543 » 100 » (» 31701 » 31800);
» 544 » 100 » (» 31801 » 31900);
» 553 » 100 » (» 32701 » 32800);
» 554 » 100 » (» 32801 » 32900);
» 555 » 100 » (» 32901 » 33000);
» 556 » 100 » (» 33001 » 33100);
» 557 » 100 » (» 33101 » 33200);
» 558 » 100 » (» 33201 » 33300);
» 559 » 100 » (» 33301 » 33400);
» 28 » 1 azione (n. 28);
» 44 » 1 » (n. 44);
» 121 » 5 azioni (dal n. 401 al 405);
» 122 » 5 » (» 406 » 410);
» 122 » 5 » (» 411 » 415);
» 124 » 5 » (» 416 » 420);
» 125 » 5 » (» 421 » 425);
» 126 » 5 » (» 426 » 430);
» 127 » 5 » (» 431 » 435);
» 128 » 5 » (» 436 » 440);
» 129 » 5 » (» 441 » 445);
» 130 » 5 » (» 446 » 450);
» 131 » 5 » (» 451 » 455);

» 217 » 25 » (» 2401 » 2425);
» 218 » 25 » (» 2426 » 2450);
» 219 » 25 » (» 2451 » 2475);
» 220 » 25 » (» 2476 » 2500);
» 221 » 25 » (» 2501 » 2525);
» 222 » 25 » (» 2526 » 2550);
» 223 » 25 » (» 2551 » 2575);
» 249 » 25 » (» 3201 » 3225);
» 250 » 25 » (» 3226 » 3250);
» 251 » 25 » (» 3251 » 3275);
» 252 » 25 » (» 3276 » 3300);
» 253 » 25 » (» 3301 » 3325);
» 254 » 25 » (» 3326 » 3350);
» 255 » 25 » (» 3351 » 3375);
» 256 » 25 » (» 3376 » 3400);
» 560 » 100 » (» 33401 » 33500);
» 561 » 100 » (» 33501 » 33600);
» 562 » 100 » (» 33601 » 33700);
» 563 » 100 » (» 33701 » 33800);
» 564 » 100 » (» 33801 » 33900);
» 565 » 100 » (» 33901 » 34000);
» 580 » 100 » (» 35401 » 35500);
» 581 » 100 » (» 35501 » 35600);
» 582 » 100 » (» 35601 » 35700);
» 583 » 100 » (» 35701 » 35800);
» 584 » 100 » (» 35801 » 35900);
» 585 » 100 » (» 35901 » 36000);

n. 336 azioni non presentate al visto, per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 21 da 1 azione (n. 24);
» 45 » 1 » (n. 45);
» 46 » 1 » (n. 46);
» 47 » 1 » (n. 47);
» 48 » 1 » (n. 48);
» 135 » 5 azioni (dal n. 471 al 475);
» 136 » 5 » (» 476 » 480);
» 137 » 5 » (» 481 » 485);
» 138 » 5 » (» 486 » 490);
» 139 » 5 » (» 491 » 495);
» 140 » 5 » (» 496 » 500);
» 29 » 1 azione (n. 29);
» 30 » 1 » (n. 30);
» 92 » 5 azioni (dal n. 256 al 260);
» 93 » 5 » (» 261 » 265);
» 94 » 5 » (» 266 » 270);
» 95 » 5 » (» 271 » 275);
» 224 » 25 » (» 2576 » 2600);
» 225 » 25 » (» 2601 » 2625);
» 226 » 25 » (» 2626 » 2650);
» 227 » 25 » (» 2651 » 2675);
» 228 » 25 » (» 2676 » 2700);
» 229 » 25 » (» 2701 » 2725);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n.	230	da	25	azioni	(dal n.	2726	al	2750);
»	231	»	25	»	(»	2751	»	2775);
»	232	»	25	»	(»	2776	»	2800);
»	233	»	25	»	(»	2801	»	2825);
»	2	»	1	azione	(n. 2);			
»	6	»	1	»	(n. 6);			
»	7	»	1	»	(n. 7);			
»	8	»	1	»	(n. 8);			
»	54	»	5	azioni	(dal n.	66	al	70);
»	55	»	5	»	(»	71	»	75);
»	56	»	5	»	(»	76	»	80);
»	57	»	5	»	(»	81	»	85);
»	58	»	5	»	(»	86	»	90).

In luogo delle n. 11.681 azioni sopra distinte la « Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C. », con sede in Firenze, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate, sotto la vigilanza del sindacatore alla Banca d'Italia, sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1943-XXI.
Requisizione di macchine agricole per la mietitura e la trebbiatura dell'annata 1943-XXI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

Ritenuta la necessità di mettere a disposizione dei competenti organi dello Stato e di far funzionare, là dove occorra per l'approvvigionamento granario del Paese in guerra, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie, possedute da privati, da enti, da società o da associazioni;

Decreta:

Art. 1

Nei decreti anzidetti sarà ordinato che le macchine requisite siano date in consegna alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e siano da questa usate per i lavori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Il Ministro per le corporazioni: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 272. — LESSER

(1910)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale trebbiatori per le provincie di Lucca e Apuania nonchè del liquidatore del Consorzio volontario trebbiatori di Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Annibale Giusti a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1942-XX con il quale si procedeva allo scioglimento dei Consorzi volontari tra industriali trebbiatori ed alla nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi stessi;

Visto le dimissioni in data 17 marzo 1943-XXI inviate dal Giusti;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca del 18 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Adolfo Giurlani è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania, in sostituzione di Annibale Giusti.

Il Giurlani è, altresì, nominato commissario liquidatore del Consorzio volontario fra industriali trebbia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

» 58 » 5 » (» 86 » 90).

In luogo delle n. 11.681 azioni sopra distinte la « Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C. », con sede in Firenze, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate, sotto la vigilanza del sindacatore alla Banca d'Italia, sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1943-XXI.

Requisizione di macchine agricole per la mietitura e la trebbiatura dell'annata 1943-XXI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

Ritenuta la necessità di mettere a disposizione dei competenti organi dello Stato e di far funzionare, là dove occorra per l'approvvigionamento granario del Paese in guerra, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie, possedute da privati, da enti, da società o da associazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di mietitura e di trebbiatura dei cereali dell'annata in corso possono essere requisite, in uso, là dove se ne rilevi la necessità, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie che siano in possesso di privati, di enti, di società o di associazioni.

Art. 2.

I prefetti del Regno emaneranno, nei limiti della necessità, i decreti di requisizione e ne cureranno l'esecuzione con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Il Ministro per le corporazioni: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 272. — LESEN

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale trebbiatori per le provincie di Lucca e Apuania nonchè del liquidatore del Consorzio volontario trebbiatori di Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Annibale Giusti a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1942-XX con il quale si procedeva allo scioglimento dei Consorzi volontari tra industriali trebbiatori ed alla nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi stessi;

Visto le dimissioni in data 17 marzo 1943-XXI inviate dal Giusti;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca del 18 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Adolfo Giurlani è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania, in sostituzione di Annibale Giusti.

Il Giurlani è, altresì, nominato commissario liquidatore del Consorzio volontario fra industriali trebbiatori di Lucca, in sostituzione del Giusti, a sensi e per gli effetti del detto decreto Ministeriale 27 giugno 1942-XX.

Il prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, è incaricato dell'esecuzione di questo decreto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1892)

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 26 maggio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1943-XXI, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 117.

(1914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 8 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1943-XXI, al registro 9 Lavori Pubblici, foglio 70, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nominato il sig. Piacentino cav. uff. Sebastiano fu Giuseppe, commissario straordinario.

(1899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia

Si comunica che con R. decreto 5 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1943, registro n. 6 Interno, foglio n. 18, il dott. Giuseppe Squadroni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del dott. Fernando Pacchierotti.

(1888)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona).

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è [illegible] per la donazione di un terreno per

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione al Cons. naz. dott. Dino Ronza delle funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 22 maggio 1943-XXI, al Cons. naz. dott. Dino Ronza sono temporaneamente attribuite le funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

(1883)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Dal giorno 1° maggio corrente anno il servizio fonotelegrafico è stato trasformato in telegrafico nella ricevitoria postale telegrafica di Comiale in provincia di Firenze.

(1886)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cugnoli (Pescara), Scerni (Chieti) e Tavenna (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2065, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

[illegible] Fedelangelo è confermato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in data 10 maggio [illegible], il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1943-XXI, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 117.

(1914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 8 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1943-XXI, al registro 9 Lavori Pubblici, foglio 70, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nominato il sig. Piacentino cav. uff. Sebastiano fu Giuseppe, commissario straordinario.

(1899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia

Si comunica che con R. decreto 5 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1943, registro n. 6 Interno, foglio n. 18, il dott. Giuseppe Squadroni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del dott. Fernando Pacchierotti.

(1888)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona).

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona).

(1894)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio.

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 20.000 in contanti a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio.

(1895)

(1883)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Dal giorno 1° maggio corrente anno il servizio fonotelegrafico è stato trasformato in telegrafico nella ricevitoria postale telegrafica di Comiale in provincia di Firenze.

(1886)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cugnoli (Pescara), Scerni (Chieti) e Tavenna (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il dott. Alfonso Pacitti fu Fedelangelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cugnoli (Pescara);

2. Il signor Amilcare De Risio fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scerni (Chieti);

3. Il signor Antonino Muretto fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1889)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra o degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la estensione dei benefici ai militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato, ecc.;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, circa il riordi-

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Un uguale numero di posti di vice segretario è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Al concorso per i posti non accantonati (risultanti in numero 20) possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti a seconda dell'età, al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassato quella di 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176 sulla capacità giuridica della donna;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1516, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la estensione dei benefici ai militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 11 giugno 1940, n. 1014, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato, ecc.;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, circa il riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato, ecc.;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 22706/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX, il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX e la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 50778/5421/1-3-1 del 19 ottobre 1942-XX, riguardante l'espletamento dei concorsi;

mero 20) possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti a seconda dell'età, al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassato quella di 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con il R. decreto 30 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza i certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato alle relative operazioni militari, e gli ex combattenti dell'attuale guerra, devono produrre copia dello stato di servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. ma la loro nomina a ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare di leva oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancor prestato servizio militare.

al quale è stata riconosciuta la qualifica di [illegible] della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8, essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ed alla legge 30 marzo 1940, n. 253, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1926, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1925, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1926, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

[illegible] esperimento sarà corrisposto agli

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1);
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1);
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1);
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1879)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale del 30 novembre 1942-XXI, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

1. Pecorella Vittorio
2. Favaretti Bruno
3. Vitiello Vincenzo
4. Marroccia Franco
5. Mura Edoardo
6. Gazzola Pietro
7. Gini Antonio
8. Pagnozzi Riccardo
9. Ciccolini Lanfranco
10. Sgalambro Giovanni
11. Lucca Paolo
27. Crioeca Luciano
28. De Amicis Gaetano
29. Caso Attilio
30. Coletta Sergio
31. Cocorullo Renato
32. Alfano Filippo
33. Soldano Marcello
34. Marrama Gaetano
35. Ruscelli Luigi
36. Magnifico Giovanni
37. Montarsolo Carlo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ed alla legge 20 marzo 1940, n. 233, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1926, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei RR. decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lire 916,97 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,50 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1879)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale del 30 novembre 1942-XXI, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

1. Pecorella Vittorio
2. Favaretti Bruno
3. Vitiello Vincenzo
4. Marrocchia Franco
5. Mura Edgardo
6. Gazzola Pietro
7. Gini Antonio
8. Pagnozzi Riccardo
9. Ciecolini Lanfranco
10. Sgalambro Giovanni
11. Lucca Paolo
12. Cecchini Marcello
13. Angelini Agostino
14. Rossi Raul Laretto
15. Bordoni Sergio
16. Tiboni Eduardo
17. Pedata Raffaele
18. Accolla Salvatore
19. Coccorese Nicola
20. Beneduce Giuseppe
21. Aguglia Gaetano
22. Piana Vito
23. Falzone Filippo
24. Monti Rolando
25. Milone Vincenzo
26. Di Lelio Franco
27. Crioeca Luciano
28. De Amicis Gaetano
29. Caso Attilio
30. Coletta Sergio
31. Cocorullo Renato
32. Alfano Filippo
33. Soldano Marcello
34. Marrama Gaetano
35. Ruscelli Luigi
36. Magnifico Giovanni
37. Montarsolo Carlo
38. Onori Ludovico
39. Candelori Toselli
40. Bardini Gino
41. Schifano Antonino
42. Galiolo Ignazio
43. Coletti Maurizio
44. Fragassi Vincenzo
45. Merola Antonio
46. Lo Voi Giuseppe
47. Palleschi Carlo
48. Zappaterreno Antonio
49. Tarantino Dario
50. Bernasca Vittorio
51. D'Avino Gennaro
52. Guardiano Biagio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

53. Appeliti Marcello
54. Palumbo Armando
55. Coletta Ivo
56. Grassi Virginio
57. De Nicola Geremia
58. Falzone Vincenzo
59. Scalera Vito
60. Maggiulli Antonio
61. Piemonte Roberto
62. Monrenle Amedeo
63. Pirera Antonino
64. Rositani Pasquale
65. Bellocchi Gino
66. Campi Gerardo
67. Alquati Giovanni
68. Mangione Domenico
69. Moretti Francesco
70. Dimiziani Leopoldo
71. Lauria Francesco Paolo
72. Moltedo Bruno
73. Fiori Aldo
74. Forti Alessandro
75. Francioso Raffaele
76. Corazza Mario
77. Carnevali Alessandro
78. Rendina Ulisse
79. Campione Francesco
80. Galassi Gaetano
81. Spinedi Ulrico
82. Colavolpe Antonio
83. Giallombardo Filippo
84. Esposito Mario
85. Agamennone Alfonso
86. Rizza Ignazio
87. Giordani Ireneo
88. Morfini Luigi
89. Rapisarda Domenico
90. Vignes Pasquale
91. Migneco Osvaldo
92. Postorino Filippo
93. Celiberti Vito
94. Dentamaro Vito
95. Trio Aldo
96. Uggias Antonio
97. Bezzi Gastone
98. D'Amico Gaetano
99. Fadiga Emilio
100. Cubonra Carlo
101. Panerai Renzo
102. Cifoletti Carlo
103. Trapani Aurelio
104. Tatea Marco
105. Fabozzi Salvatore
106. Sibia Eugenio
107. Pellegrini Donatello
108. Curolo Ugo
109. Tasca Ferdinando
110. Russo Simone
111. Morgante Venanzio
112. Vitale Vincenzo
113. Tolu Lionello
114. Rocchi Ezio
115. Petracchi Luigi
116. Galli Arnaldo
117. Tabacco Pietro
118. Tamburini Ezio
119. Grassini Ubaldo
120. Buccioni Radio
121. Messori Gianni
122. Giannini Mario
123. Grasso Giuseppe
124. Olivotto Antonio
125. Lentini Salvatore
126. De Carlo Aurelio
127. Borrelli Vincenzo
128. De Martino Sergio
129. Conti Eugenio
130. Beufante Salvatore
131. Pantaleo Guglielmo
132. Arena Giuseppe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOCHIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Registro n. 21 Aeronautica, foglio n. 338. — ZINELLI

(1881)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Schmidt Luigia ved. Ianeselli, designata con decreto prefettizio 8 aprile 1943, n. 8213-III per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Bronzolo, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Micheloni Cesarina segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47466-III*a* ed ha indicato la sede di Bronzolo in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Micheloni Cesarina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Bronzolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 21 maggio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1903)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Pancin Erlia Cesira, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47466-III*a* per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Valdagno di Trento, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Gozzer Emma segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47466-III*a* ed ha indicato la sede di Valdagno in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Gozzer Emma è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Valdagno ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 25 maggio 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1904)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

Visto il precedente decreto col quale l'ostetrica Pesavento Maria è stata dichiarata vincitrice della condotta di Montecchio Maggiore;

Vista la lettera n. 1933 in data 16 maggio 1943, con cui il podestà del Comune predetto fa presente che la ostetrica ha dichiarato di non accettare la nomina;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti dei Comuni;

Decreta:

L'ostetrica Bastianello Lucia è dichiarata vincitrice della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

67. Alquad Giovanni
68. Mancione Domenico
69. Moretti Francesco
70. Dimiziani Leopoldo
71. Lauria Francesco Paolo
72. Moltedo Bruno
73. Fiori Aldo
74. Forti Alessandro
75. Francioso Raffaele
76. Corazza Mario
77. Carnevali Alessandro
78. Rendina Ulisse
79. Campione Francesco
80. Galassi Gaetano
81. Spisedi Ulrico
82. Colavolpe Antonio
83. Giallombardo Filippo
84. Esposito Mario
85. Agamennone Alfonso
86. Rizza Ignazio
87. Giordani Ireneo
88. Morlini Luigi
89. Rapisarda Domenico
90. Vignes Pasquale
91. Mignone Osvaldo
92. Postorino Filippo
107. Pellegrini Donatello
108. Curolo Ugo
109. Tasca Ferdinando
110. Russo Simone
111. Morgante Venanzio
112. Vitale Vincenzo
113. Tolu Lionello
114. Rocchi Ezio
115. Petraccini Luigi
116. Galli Arnaldo
117. Tabacco Pietro
118. Tamburini Ezio
119. Grassini Ubaldo
120. Buccioni Radio
121. Messori Gianni
122. Giannini Mario
123. Grasso Giuseppe
124. Olivotto Antonio
125. Lentini Salvatore
126. De Carlo Aurelio
127. Borrelli Vincenzo
128. De Martino Sergio
129. Conti Eugenio
130. Benfante Salvatore
131. Pantaleo Guglielmo
132. Arena Giuseppe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Registro n. 21 Aeronautica, foglio n. 338. — ZINELLI

(1881)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Schmidt Luigia ved. Iancelli, designata con decreto prefettizio 8 aprile 1943, n. 8213-III per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Bronzolo, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Micheloni Cesarina segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47306-IIIa ed ha indicato la sede di Bronzolo in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Pancin Erila Cesira, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47306-IIIa per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Valdagno di Trento, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Gozzer Emma segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47306-IIIa ed ha indicato la sede di Valdagno in ordine di preferenza.

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Gozzer Emma è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Valdagno ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 25 maggio 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1804)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

Visto il precedente decreto col quale l'ostetrica Pesavento Maria è stata dichiarata vincitrice della condotta di Montecchio Maggiore;

Vista la lettera n. 1923 in data 16 maggio 1943, con cui il podestà del Comune predetto fa presente che la ostetrica ha dichiarato di non accettare la nomina;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti dei Comuni;

Decreta:

L'ostetrica Bastianello Leonia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecchio Maggiore.

Vicenza, addì 22 maggio 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1863)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Anno 84° — Numero 131

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 7 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 417.
Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato . . . . . Pag. 1970

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 418.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania). Pag. 1970

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI.
Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Brenta. Pag. 1970

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Cecilietta» nel Tavoliere di Puglia (ditta Manolla Maria) . . Pag. 1971

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 maggio 1943-XXI.
Denominazione dei Tribunali militari di guerra. Pag. 1971

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1943-XXI.
Decadenza dalla qualità di [illegible] . . . . .

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai gondolieri di Venezia associati in cooperativa . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1943-XXI.
Determinazione delle aliquote di imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Nomina dei signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla rispettivamente a membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano. Pag. 1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per trunutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 1974

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio . . . . . Pag. 1974

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba emesse in forza della legge [illegible] giugno 1879, n. 5101

2058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . .
Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 417.
Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato . . . . . Pag. 1970

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 418.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania). Pag. 1970

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI.
Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Brenta. Pag. 1970

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Cecilietta » nel Tavoliere di Puglia (ditta Manolla Maria) . . Pag. 1971

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 maggio 1943-XXI.
Denominazione dei Tribunali militari di guerra. Pag. 1971

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1943-XXI.
Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . Pag. 1971

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1943-XXI.
Nomina del presidente dell'Ente del Tessile Nazionale. Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Felice Misan, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore . Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.
Disciplina della utilizzazione delle paglie di lino da olio (linosa) e dei relativi stigliati . . . . . Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai gondolieri di Venezia associati in cooperativa . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1943-XXI.
Determinazione delle aliquote di imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Nomina dei signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla rispettivamente a membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano. Pag. 1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 1974
Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio. . . . . Pag. 1974
Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba emesse in forza della legge 29 giugno 1876, n. 3181 . . . . . Pag. 1975

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica relativo alle ditte autorizzate alla fabbricazione di manufatti a mano . . . . . Pag. 1975

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Rio Elba (Livorno). Pag. 1975

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di sericoltura, in liquidazione, con sede in Ascoli Piceno . . . . . Pag. 1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 250 posti di allievo alla 1ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica . . . . . Pag. 1875

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 7 GIUGNO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Terni.

(1777)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 maggio 1943-XXI, n. 417.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Veduto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923 II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, è modificato come segue:

a) per l'ammissione agli impieghi di gruppo A: di un presidente di Sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo A degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di due professori universitari, ordinari o straordinari o liberi docenti, insegnanti nelle materie sulle quali vertano le prove scritte del concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 418.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania).

N. 418. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 25 luglio 1942-XX, integrato con postilla 5 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Brenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio n. 374, con il quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, nel quale trovasi inscritto al n. 159 la roggia Brenta;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, registro 3 Lavori pubblici, foglio n. 182, con il quale fu approvato l'atto di definizione stipulato l'8 luglio 1941-XIX tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società lombarda emiliana, relativo alla natura e all'uso delle acque delle roggie Goia, Campagna, Refreddo, Fontana Pascoli, Fontana San Giovanni e Brenta, scorrenti in provincia di Bergamo;

Considerato che col detto atto di definizione 8 luglio 1941-XIX, tra l'altro, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha riconosciuto il carattere privato della roggia Brenta dall'origine allo sbocco per tutto il suo percorso;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della detta roggia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e successive disposizioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua roggia Brenta già inscritto al numero 159 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato col R. decreto 11 gennaio 1923-I succitato, è radiato dall'elenco stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 417.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2060;

Veduto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923 II, n. 2395, e 30 dicembre 1923 II, n. 2960;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, è modificato come segue:

a) per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*: di un presidente di Sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di due professori universitari, ordinari o straordinari o liberi docenti, insegnanti nelle materie sulle quali vertono le prove scritte del concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACCIARDO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Brenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio n. 374, con il quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, nel quale trovasi inscritto al n. 159 la roggia Brenta;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, registro 3 Lavori pubblici, foglio n. 182, con il quale fu approvato l'atto di definizione stipulato l'8 luglio 1941-XIX tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società lombarda emiliana, relativo alla natura e all'uso delle acque delle roggie Goia, Campagna, Refreddo, Fontana Pascoli, Fontana San Giovanni e Brenta, scorrenti in provincia di Bergamo;

Considerato che col detto atto di definizione 8 luglio 1941-XIX, tra l'altro, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha riconosciuto il carattere privato della roggia Brenta dall'origine allo sbocco per tutto il suo percorso;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della detta roggia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e successive disposizioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua roggia Brenta già inscritto al numero 159 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato col R. decreto 11 gennaio 1923-I succitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1943-XXI.
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 275.

(1921)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del feudo « S. Cecilietta » nel Tavoliere di Puglia (ditta Manolia Maria).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Cecilietta » di pertinenza, come dagli atti, di Baldelli Arturo di Emilio e riportato in catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Manolia Maria fu Francesco-Antonio, alla partita 500, foglio di mappa 136, particella 1-d e foglio di mappa 137, particella 3, della superficie complessiva di Ha. 2.20.92 e con la rendita imponibile di L. 159.07. Nella proprietà trovasi una piccola costruzione non riportata in catasto.

Il fondo confina: a nord, con la strada statale delle Puglie ed un piccolo tratto della provinciale traversa Barone Troia Giardinetto; ad est, con terre della signora Aiello Ottavia; a sud, con la proprietà di Gioia Luigi e Sipari Pietrantonio; a ovest, con terre dello stesso Sipari e del dott. Nicola di Biase;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1934;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Cecilietta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 150. — D'ELIA

(1758)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 maggio 1943-XXI.

Denominazione dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Quando è modificata la denominazione di un Comando militare presso cui è costituito un Tribunale militare di guerra, si intende contemporaneamente modificata, in modo analogo, la denominazione del Tribunale stesso.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1937)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1943-XXI.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Carlo Balestra di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Cecilietta » di pertinenza, come dagli atti, di Baldelli Arturo di Emilio e riportato in catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Manolla Maria fu Francesco Antonio, alla partita 500, foglio di mappa 136, particella 1/*d* e foglio di mappa 137, particella 3, della superficie complessiva di Ha. 2.20.32 e con la rendita imponibile di L. 159.07. Nella proprietà trovasi una piccola costruzione non riportata in catasto.

Il fondo confina: a nord, con la strada statale delle Puglie ed un piccolo tratto della provinciale traversa Barone Troia Giardinetto; ad est, con terre della signora Aiello Ottavia; a sud, con la proprietà di Gioia Luigi e Sipari Pietrantonio; a ovest, con terre dello stesso Sipari e del dott. Nicola di Binse;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Cecilietta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6200 (seimiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 maggio 1943-XXI.

Denominazione dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Quando è modificata la denominazione di un Comando militare presso cui è costituito un Tribunale militare di guerra, si intende contemporaneamente modificata, in modo analogo, la denominazione del Tribunale stesso.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1937)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1943-XXI.

Decadenze dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Carlo Balestra di Mottola, Guido Bonato, Giovanni Calendoli, Eugenio Canepa, Vittorio Cortigloni, Ettore Echaniz, Luigi Mancini, Remo Montanari, Luigi Natali, Giuseppe Palladino, Alberto Zaccherini e Giuseppe Zampi decadono dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della qualità di segretario federale « comandato ».

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1931)

2063
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1943-XXI.

Nomina del presidente dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, col quale venne istituito in Roma un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato Ente del Tessile Nazionale e ne fu approvato lo statuto relativo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Cons. naz. Bruno Biagi è nominato presidente dell'Ente del Tessile Nazionale, con sede in Roma.

Il Consigliere nazionale decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 31 dicembre 1945-XXIV.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Felice Misan, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1941 con il quale la ditta Felice Misan, con sede a Napoli, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario dott. Giuseppe Luise;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Felice Misan, con sede a Napoli, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Giuseppe Luise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

riodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'utilizzazione delle paglie di lino da olio (linosa) e dei relativi stigliati;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le paglie di lino da olio (linosa), da chiunque e a qualunque titolo possedute, sono vincolate, a partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra, a disposizione dell'Ente economico delle fibre tessili (Entefibre).

In conseguenza, la vendita e la spedizione delle paglie di lino da olio possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dell'Entefibre.

I possessori di paglie di lino da olio sono tenuti a presentare entro il termine di 20 giorni dalla raccolta del seme di linosa, come disposto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1941-XIX, la denuncia delle quantità possedute agli Uffivi provinciali dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee e Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), i quali, a loro volta, ne debbono dare comunicazione all'Entefibre.

Gli Uffici provinciali della predetta Associazione debbono trasmettere, inoltre, al suindicato Ente, entro il mese di maggio di ciascun anno, un elenco nominativo completo dei produttori di linosa, con l'indicazione delle superfici licenziate a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1066.

Art. 2.

L'Entefibre deve dare comunicazione delle quantità di paglie di lino da olio, denunciate a termini del precedente articolo, alla Federazione nazionale fascista degli industriali della canapa, lino e fibre affini (Federfibre), alla quale spetta di ripartire tra le industrie attrezzate per la stigliatura le quantità anzidette.

Art. 3.

A partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra sono vincolati, a disposizione della Federazione nazionale fascista industriali canapa, lino e fibre affini, tutti gli stigliati di paglie di lino da olio.

I produttori di stigliati di linosa, sono tenuti a presentare, entro il giorno dieci di ogni mese, denuncia dei quantitativi posseduti alla predetta Federazione, alla quale spetta di ripartire il prodotto tra le industrie utilizzatrici.

Art. 4.

2064
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Cons. naz. Bruno Biagi è nominato presidente dell'Ente del Tessile Nazionale, con sede in Roma.

Il Consigliere nazionale decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 31 dicembre 1945-XXIV.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Felice Misan, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1941 con il quale la ditta Felice Misan, con sede a Napoli, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario dott. Giuseppe Luise;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Felice Misan, con sede a Napoli, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Giuseppe Luise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.

Disciplina della utilizzazione delle paglie di lino da olio (linosa) e dei relativi stigliati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, a disposizione dell'Ente economico delle fibre tessili (Entefibre).

In conseguenza, la vendita e la spedizione delle paglie di lino da olio possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dell'Entefibre.

I possessori di paglie di lino da olio sono tenuti a presentare entro il termine di 20 giorni dalla raccolta del seme di linosa, come disposto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1941-XIX, la denuncia delle quantità possedute agli Uffivi provinciali dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee e Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), i quali, a loro volta, ne debbono dare comunicazione all'Entefibre.

Gli Uffici provinciali della predetta Associazione debbono trasmettere, inoltre, al suindicato Ente, entro il mese di maggio di ciascun anno, un elenco nominativo completo dei produttori di linosa, con l'indicazione delle superfici licenziate a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1066.

Art. 2.

L'Entefibre deve dare comunicazione delle quantità di paglie di lino da olio, denunciate a termini del precedente articolo, alla Federazione nazionale fascista degli industriali della canapa, lino e fibre affini (Federfibre), alla quale spetta di ripartire tra le industrie attrezzate per la stigliatura le quantità anzidette.

Art. 3.

A partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra sono vincolati, a disposizione della Federazione nazionale fascista industriali canapa, lino e fibre affini, tutti gli stigliati di paglie di lino da olio.

I produttori di stigliati di linosa, sono tenuti a presentare, entro il giorno dieci di ogni mese, denuncia dei quantitativi posseduti alla predetta Federazione, alla quale spetta di ripartire il prodotto tra le industrie utilizzatrici.

Art. 4.

Le competenti organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura e dell'industria determinano annualmente le classifiche delle paglie e degli stigliati di linosa, proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle corporazioni i prezzi di dette paglie e stigliati, nonchè i prezzi dei relativi manufatti, siano questi di puro stigliato di linosa o in mischia con altre fibre.

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

2065
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PAPESCHI

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai gondolieri di Venezia associati in cooperativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi è stabilito, a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, nei riguardi dei gondolieri di Venezia associati in cooperativa:

a) un periodo medio di occupazione di 25 giornate per ciascun mese dell'anno;
b) un salario medio per giornata di lire 8.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con effetto dal primo periodo di paga iniziatasi successivamente al 28 ottobre 1942-XX.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi è stabilito, a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, nei riguardi dei birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna:

a) un periodo medio di occupazione di 16 giornate per ciascun mese dell'anno;
b) un salario medio mensile di L. 400.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia con decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1943-XXI.
Determinazione delle aliquote di imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione, stipulata col Consorzio industrie fiammiferi per la durata di anni nove, decorrenti dal 1° gennaio 1923, salvo rinnovazione, col consenso delle parti, entro sei mesi dalla scadenza;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14 — convertito nella legge 7 aprile stesso anno, n. 356 — che rinnovò la predetta convenzione dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941;

Vista la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1402, che dispose la proroga della ripetuta convenzione per l'ulteriore periodo di anni tre, decorrenti dal 1° giugno 1941;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1942-XX, che stabiliva le variazioni da apportare nell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il periodo 1° luglio 1940-31 maggio 1941;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1943-XXI, che, a partire dal 1° aprile successivo, ha modificato la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, facendo riserva di stabilire le relative quote d'imposta;

Vista la relazione presentata dalla Commissione tecnico-amministrativa, prevista dall'art. 6 del citato R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai gondolieri di Venezia associati in cooperativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi è stabilito, a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, nei riguardi dei gondolieri di Venezia associati in cooperativa:

a) un periodo medio di occupazione di 25 giornate per ciascun mese dell'anno;

b) un salario medio per giornata di lire 8.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con effetto dal primo periodo di paga iniziatasi successivamente al 28 ottobre 1942-XX.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia con decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1943-XXI.

Determinazione delle aliquote di imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione, stipulata col Consorzio industrie fiammiferi per la durata di anni nove, decorrenti dal 1° gennaio 1923, salvo rinnovazione, col consenso delle parti, entro sei mesi dalla scadenza;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14 — convertito nella legge 7 aprile stesso anno, n. 356 — che rinnovò la predetta convenzione dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941;

Vista la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1402, che dispose la proroga della ripetuta convenzione per l'ulteriore periodo di anni tre, decorrenti dal 1° giugno 1941;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1942-XX, che stabiliva le variazioni da apportare nell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il periodo 1° luglio 1940-31 maggio 1941;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1943-XXI, che, a partire dal 1° aprile successivo, ha modificato la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, facendo riserva di stabilire le relative quote d'imposta;

Vista la relazione presentata dalla Commissione tecnico-amministrativa, prevista dall'art. 6 del citato R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Determina:

Le quote d'imposta per i sotto indicati tipi di fiammiferi e relative unità di condizionamento sono variate e stabilite come appresso, rispettivamente per i periodi 1° giugno 1941-31 marzo 1943 e 1° aprile-31 maggio 1943:

Cerini normali al sesquisolfuro di fosforo (scatola di cartone da 100):

dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3230 a L. 0,2483;

dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2483 a L. 0,6213.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo (scatola di cartone da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3365 a L. 0,2664;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2664 a L. 0,6424.

Cerini normali con fosforo amorfo, di sicurezza (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1651 a L. 0,1313;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1313 a L. 0,3193.

Cerini grossetti con fosforo amorfo, di sicurezza (bustina di cartoncino dorato da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,0826 a L. 0,0620;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0620 a L. 0,2030.

Fiammiferi di legno paraffinato « Svedesi normali » (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1416 a L. 0,0868;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0868 a L. 0,2278.

Fiammiferi di legno paraffinato « Svedesi ridotti » (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1568 a L. 0,1014;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1014 a L. 0,2424.

Fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorato (bossolo di cartone da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3189 a L. 0,1996;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1996 a L. 0,4816.

Fiammiferi di legno paraffinato e colorato « Minerva » (bustina di cartoncino da 28):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1564 a L. 0,1254;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1254 a L. 0,2664.

Fiammiferi di legno del tipo sindicato (doppia busta da 48):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,2556 a L. 0,2080;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2080 a L. 0,4430.

Fiammiferi di legno del tipo sindicato (busta pubblicitaria da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,0917 a L. 0,0037;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0037 a L. 0,1447.

Fiammiferi con fosforo amorfo, di sicurezza « Controvento normali » (scatola di legno da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1222 a L. 0,0186;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0186 a L. 0,1596.

Fiammiferi di legno colorato controvento « Minerva » (bustina di cartoncino da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1069 a L. 0,0278;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0278 a L. 0,2078.

Fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo (scatola di 100 fiammiferi in astuccio):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3575 a L. 0,0068;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0068 a L. 0,5168.

Fiammiferi del tipo sindicato (astuccio da 300):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 1,0291 a L. 0,0258;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0258 a L. 1,5558.

Fiammiferi di legno con sesquisolfuro di fosforo

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Nomina dei signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla rispettivamente a membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1942-XXI, col quale si è provveduto alla costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Vista la nota n. 9576 del 21 maggio 1943-XXI con la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, nel far presente la necessità di provvedere alla sostituzione del deputato effettivo comm. Giovanni Baslini, deceduto, ha proposto di nominare alla detta carica il deputato supplente Roberto Pullè ed al posto di deputato supplente che di conseguenza verrà a farsi vuoto il sig. Gaetano Brambilla;

Decreta:

I signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di riscossione per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 %, n. 50425, di L. 7451,50, intestato a Trapani Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 165 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
20681

dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0388 a L. 0.

Fiammiferi di legno paraffinato « Svedesi ridotti » (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.1508 a L. 0.1014;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.1014 a L. 0.2424.

Fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorato (bossolo di cartone da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.3189 a L. 0.1996;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.1996 a L. 0.1816.

Fiammiferi di legno paraffinato e colorato « Minerva » (bustina di cartoncino da 28):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.1501 a L. 0.1254;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.1254 a L. 0.2091.

Fiammiferi di legno del tipo sindicato (doppia busta da 48):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.2356 a L. 0.2850;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.2080 a L. 0.4430.

Fiammiferi di legno del tipo sindicato (busta pubblicitaria da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.6017 a L. 0.0037;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0037 a L. 0.1417.

Fiammiferi con fosforo amorfo di sicurezza « Controvento normali » (scatola di legno da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.1222 a L. 0.0186;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0186 a L. 0.1596.

Fiammiferi di legno colorato controvento « Minerva » (bustina di cartoncino da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.1089 a L. 0.0278;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0278 a L. 0.2078.

Fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo (astuccio di 100 fiammiferi in astuccio):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.3575 a L. 0.0068;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0068 a L. 0.5168.

Fiammiferi del tipo sindicato (astuccio da 200):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 1,0231 a L. 0.0258;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.0258 a L. 1.5558.

Fiammiferi di legno con sesquisolfuro di fosforo « Solforati » (busta, astuccio o gonella di cartoncino, da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0.1558 a L. 0.6665;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0.6665 a L. 0.1665.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1943 XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI
Registro n. 16, foglio n. 69. — LISES

(1926)

vuoto [illegible]

Decreta:

I signori Roberto Pultè e Gaetano Brambilla sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

Avviso n. 87.

(2ª pubblicazione).

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di rivenuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 %, n. 90425, di L. 7451,50, intestato a Tramuti Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 300 e 165 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1731)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

Avviso n. 70.

(3ª pubblicazione).

In applicazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 760, si notifica che da Serafini Ettore, Elena, Iolanda e Filomena fu Pasquale, quali eredi testamentari di Serafini Pasquale fu Giuseppe è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 5251, di L. 100, capitale nominale, emesso dalla Banca d'Ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lia, succursale di Teramo il 29 gennaio 1927, a favore di Serafini Pasquale fu Giuseppe.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1160)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba emesse in forza della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni 5 %, al portatore, della ferrovia Udine-Pontebba, emesse in forza del R. decreto 22 maggio 1873, numero DCLXX (serie 2ª, parte supplementare), e della legge 29 giugno 1876, n. 3181, rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° luglio 1942-XXI (cedola n. 140). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente trentacinque cedole, da quella n. 141 (scadenza 1° gennaio 1944-XXII) a quella n. 175 (scadenza 1° gennaio 1961-XXXIX).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso la Sezione di Regia tesoreria nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1919)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo alle ditte autorizzate alla fabbricazione di manufatti a mano

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al testo del provvedimento P. 667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 91 del 20 aprile 1943-XXI, va apportata la seguente rettifica: al n. 106, in luogo di « filato trital semiopaco titolo 3/1000 », si deve leggere « filato non bloccato ».

(1915)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di sericoltura, in liquidazione, con sede in Ascoli Piceno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 10 giugno 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di sericoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 ottobre 1938-XVI col quale il dott. Raffaele Gaetano è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto medesimo;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Tommaso Viglione è nominato commissario liquidatore della Banca di sericoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Gaetano Raffaele, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1501)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 250 posti di allievo alla 1ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 16 aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale del 13 luglio 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 30 agosto 1942-XX;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2.0.7.01

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba emesse in forza della legge 29 giugno 1876, n. 3151.

Le obbligazioni 5 %, al portatore, della ferrovia Udine-Pontebba, emesse in forza del R. decreto 23 maggio 1873, numero DCLXX (serie 2ª, parte supplementare), e della legge 29 giugno 1876, n. 3151, rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1º luglio 1943-XXI (cedola n. 140). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente trentacinque cedole, da quella n. 141 (scadenza 1º gennaio 1944-XXII) a quella n. 175 (scadenza 1º gennaio 1961-XXXIX).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1º luglio 1943-XXI, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso la Sezione di Regia tesoreria nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: PORENZA

(1919)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo alle ditte autorizzate alla fabbricazione di manufatti a mano

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al testo del provvedimento P. 667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 91 del 20 aprile 1943-XXI, va apportata la seguente rettifica: al n. 106, in luogo di: « filato trital semiopaco titolo 3/4000 », si deve leggere « filato non bloccato ».

(1915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Rio Elba (Livorno).

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino in Rio Elba (Livorno).

(1896)

verno, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 16 giugno 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di semicoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 ottobre 1938-XVI con quale il dott. Fortuno Gaetano è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto medesimo;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone

L'avv. Tommaso Viglione è nominato commissario liquidatore della Banca di semicoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Gaetano Fortuno, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1901)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 250 posti di allievo alla 1ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 16 aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale del 13 luglio 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 30 agosto 1942-XX;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per l'ammissione di n. 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica:

1. De Paolis Mario
2. Billi Rigo
3. Trolli Luciano
4. Moore Roberto
5. Botto Adriano
6. Bastianutti Riccardo
7. Finozzi Mario
8. Nardi Catullo
9. Chisalberti Pietro
10. Perrone Compagni Giorgio
11. Roberti Raoul
12. Ferri Franco
13. Canevari Cesare
14. Giacobbe Domenico
15. Di Furia Giuseppe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16. De Libero Angelo
17. Fontana Luciano
18. Sieri Pepoli Stanislao
19. Portaluri Mario
20. Mirra Costante
21. Arecco Ernesto
22. Petrozziello Salvatore
23. Turilli Gaspare
24. De Angelis Aleeo
25. Prosperi Carlo
26. Scuffi Fulvio
27. Schiliro Aldo
28. Juvenal Eugenio
29. Trisorio Giulio
30. Serena Enzo Luciano
31. Cornalba Adalberto
32. Orio Roberto
33. Franco Giro Ettore
34. Orlandini Luigi
35. Iolo Giuseppe
36. Terzoli Giulio Cesare
37. Pirozzi Giovanni
38. Buoninsegni Fausto
39. Pratesi Piero
40. Lucca Luigi
41. Rappagliosi Amedeo
42. Santucci Filippo
43. Gnesi Sauro
44. Giacomini Mario
45. Di Lorenzo Mario
46. Arnome Mario
47. De Paris Bruno
48. Ricci Wladimiro
49. Valente Valerio
50. Franco Francesco
51. Bartolucci Lamberto
52. Gandellini Ernesto
53. Defilippi Giovanni
54. Dall'Angelo Alberto
55. Pirasi Antonino
56. Cesari Francesco
57. Fantarillo Alfio
58. Impellizzeo Vincenzo
59. Tommasini Paolo
60. Barbaresi Marcello
61. Oliva Camillo
62. Maggi Oreste
63. Sillingardi Luigi
64. Bartolini Domenico
65. Turco Gino
66. Gleta Giuseppe
67. Capoccia Dante
68. Verrando Giovanni Battista
69. Napolitano Giovanni
70. Petitti di Roreto Carlo
71. Romano Antonio
72. Grandis Alberto
73. Di Blasi Aldo Antonio
74. Salutini Gerardo
75. Cecio Gaetano
76. Malina Roberto
77. Berrocco Bruno
78. Tabascio Francesco
79. Cini Vittorio
80. Randazzo Vincenzo
81. Zuccarini Leonardo
82. Silvano Mario
83. Antonelli Adriano
84. Montonati Ezio
85. Marranghello Italino
86. Gardelli Eolo
87. Peruzzi Giovanni Enrico
88. De Falco Errico
89. Sella Gabriele
90. Maniscalco Armando
91. Boero Luigi
92. Fiore Vitantonio
93. Marcelli Nello
94. Crudeli Enrico
95. D'Agostino Pasquale
96. Albesano Pierino
97. Romero Sergio
98. Di Trana Francesco
99. Bagnoli Iginio
100. Mazzi Fabio
101. Giacheiti Albos
102. Pelliccia Antonio
103. Caumella Giovanni
104. Telleschi Mario
105. Sterzi Sergio
106. Pittini Tullio
107. Agnoletto Rodolfo
108. Sisani Pietro
109. Pretolani Paolo
110. Iacelli Renato
111. Morelli Nicola
112. Guerrieri Antonio
113. Totaforti Angelo
114. Melzi Italo
115. De Biase Mario
116. Martino Rafiaele
117. Re Francesco di Paola
118. D'Aquino Umberto
119. Vivarengo Franco
120. Bianco Valter
121. Averbi Luigi
122. Macedia Nicola
123. Camurri Giuseppe
124. Guarnaccia Giuseppe
125. De Vero Raimondo
126. Mantovani Giovanni
127. Lucianetti Ermanno
128. Verza Augusto
129. Cavallari Raoul
130. Verza Rino
131. Loi Giancarlo
132. Catella Cesare
133. Evangelisti Atos
134. Falchero Giovanni
135. Metelli Alberto
136. Basi Agostino
137. Seuccimarra Carlo
138. Marzoni Alberto
139. Minafra Mario
140. Bechis Giuseppe
141. Marcelli Castaldi Giorgio
142. Guarnieri Baldassarre
143. Canneto Amideris Amedeo
144. Ganna Adriano
145. Pedretti Edmondo
146. Batistoni Nilo
147. Carloni Carlo
148. Susini Angiolo
149. Tartarini Umberto
150. Ciardo Nicola
151. Larini Franco
152. Venturini Claudio
153. De Vecchi Giorgio
154. Musazzi Ambrogio
155. Bavassano Enzo
156. Codella Menenio
157. Borriello Luigi
158. Carpitella Diego
159. Focacci Carlo
160. Nuzzi Raffaello
161. Guidi Badames
162. Miglio Guido
163. Cassano Francesco Paolo
164. Fabbri Marcello
165. Castronovo Goffredo
166. De Angelis Guido
167. Pacho Gherardo
168. Porrelli Mario
169. Tomassini Sergio
170. Brunold Renzo
171. Gambini Renato
172. Passariacqua Giovanni
173. Borghese Mario
174. Vizioli Alfredo
175. Savoia Pasquale
176. Galletti Enzo
177. Coppini Giovanni Battista
178. Lo Regio Crescenzo
179. Santi Luigi
180. Diano Marcello
181. Parodi Fulvio
182. Tolazzi Pierino
183. Parola, Mario
184. Baratti Mario
185. Dubois Bruno
186. Di Giorgio Guido
187. Carloni Alberto
188. Carpino Vittorio
189. Spicuglia Sebastiano
190. Maiorani Giovanni
191. Barbati Felice
192. Fiocchi Eugenio
193. Gramaglia Renato
194. Casani Mario
195. Galloni Raimondo
196. Carnignani Mario Carlo
197. Zambella Pasquale
198. Celotto Camillo
199. Cavallari Alberto
200. Pozza Gino Aristide
201. Secchia Gennaro
202. Venturini Vasco
203. Tesio Gianfranco
204. Onorati Pietro
205. La Rosa Camillo
206. Santalucia Aldo
207. D'Isernia Antonio
208. Tartaglione Vittorio
209. Busi Franco
210. Galimberti Giuseppe Ambrogio
211. D'Arco Renato
212. Mellaro Aldo
213. Bellina Fabio
214. Testa Alberto
215. Panarese Ladio Salvatore
216. De Felicis Giuseppe
217. Zanelio Pietro
218. Riccio Antonio
219. Fattori Ugo
220. Sbertoli Augusto
221. Carta Elio
222. Sartorio Aristide Lucio
223. Falco Francesco
224. De Crignis Bruno
225. Zannetti Francesco
226. Femularo Antonio
227. Pagliarulo Romolo
228. Bettini Paolo
229. Deregibus Giuseppe
230. Gallozz Marcello
231. Stanziano Ugo
232. Parelli Enrico
233. Fusco Ugo
234. Lemme Franco
235. Pascolli Lorenzo
236. Cavallini Aldo
237. Del Bianco Guido
238. Carrera Romolo
239. Giuliani Giuliano
240. Del Prete Giacinto
241. Doveri Gastone
242. Morace Alfonso
243. Marghetta Antonino
244. Longo Antonio
245. Cinquegrani Antonino

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 21 *Aeronautica, foglio n.* 74. — ZISELLI

(1882)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

38. Buoninsegni Fausto
39. Pratesi Piero
40. Lucca Luigi
41. Rappagliosi Amedeo
42. Santucci Filippo
43. Guesi Sauro
44. Giacomini Mario
45. Di Lorenzo Mario
46. Arnome Mario
47. De Paris Bruno
48. Ricci Wladimiro
49. Volente Valerio
50. Franco Francesco
51. Bartolucci Lamberto
52. Gandellini Ernesto
53. Defilippi Giovanni
54. Dall'Angelo Alberto
55. Pirasi Antonino
56. Cesari Francesco
57. Fantarillo Alfio
58. Impellizzeri Vincenzo
59. Tommasini Paolo
60. Barbaresi Marcello
61. Oliva Camillo
62. Maggi Oreste
63. Silingardi Luigi
64. Bartolini Domenico
65. Turco Gino
66. Gioia Giuseppe
67. Capoccia Dante
68. Verrando Giovanni Battista
69. Napolitano Giovanni
70. Petitti di Roreto Carlo
71. Romano Antonio
72. Grandis Alberto
73. Di Blasi Aldo Antonio
74. Salutini Gerardo
75. Cecio Gaetano
76. Malina Roberto
77. Berlocco Bruno
78. Tabascio Francesco
100. Mazzi Fabio
101. Giachetti Athos
102. Pelliccia Antonio
103. Cannella Giovanni
104. Telleschi Mario
105. Sterzi Sergio
106. Pittini Tullio
107. Agnoletto Rodolfo
108. Sisani Pietro
109. Pretolani Paolo
110. Iarelli Renato
111. Morelli Nicola
112. Guerrieri Antonio
113. Totaforti Angelo
114. Melzi Italo
115. De Biase Mario
116. Martino Raffaele
117. Re Francesco di Paola
118. D'Aquino Umberto
119. Viarengo Franco
120. Bianco Valter
121. Alverbi Luigi
122. Macchia Nicola
123. Camurri Giuseppe
124. Guarnaccia Giuseppe
125. De Vero Raimondo
126. Mantovani Giovanni
127. Lucianetti Ermanno
128. Verza Augusto
129. Cavallari Raoul
130. Verza Rino
131. Loi Giancarlo
132. Catella Cesare
133. Evangelisti Atos
134. Falchero Giovanni
135. Metelli Alberto
136. Basi Agostino
137. Scuccimarra Carlo
138. Manzoni Alberto
139. Menafra Mario
140. Bechis Giuseppe
141. Martelli Castaldi Giorgio
164. Fabbri Marcello
165. Castronovo Goffredo
166. De Angelis Guido
167. Pachò Gherardo
168. Porcelli Mario
169. Tomassini Sergio
170. Brunoldi Renzo
171. Gambini Renato
172. Passariacqua Giovanni
173. Borghese Mario
174. Vizioli Alfredo
175. Savoia Pasquale
176. Galletti Enzo
177. Coppini Giovanni Battista
178. Lo Regio Crescenzo
179. Santi Luigi
180. Diano Marcello
181. Parodi Fulvio
182. Tolazzi Pierino
183. Parola Mario
184. Baratti Mario
185. Dubois Bruno
186. Di Giorgio Guido
187. Carboi Alberto
188. Carpino Vittorio
189. Spicuglia Sebastiano
190. Maiorani Giovanni
191. Barbati Felice
192. Fiocchi Eugenio
193. Gramaglia Renato
194. Cassani Mario
216. De Felicis Giuseppe
217. Zanello Pietro
218. Riccio Antonio
219. Fattori Ugo
220. Sbertoli Augusto
221. Carta Elio
222. Sartorio Aristide Lucio
223. Falco Francesco
224. De Crignis Bruno
225. Zannetti Francesco
226. Famularo Antonio
227. Pagliarulo Romolo
228. Bettini Paolo
229. Deregibus Giuseppe
230. Gallozzi Marcello
231. Stanziano Ugo
232. Parelli Enrico
233. Fusco Ugo
234. Lemme Franco
235. Pascolli Lorenzo
236. Cavallini Aldo
237. Del Bianco Guido
238. Carrera Romolo
239. Giuliani Giuliano
240. Del Prete Giacinto
241. Doveri Gastone
242. Morace Alfonso
243. Marghetta Antonino
244. Longo Antonio
245. Cinquegrani Antonino

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Registro n. 21 Aeronautica, foglio n. 74. — ZISELLI

(1882)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto . . . . . Pag. 1978

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 420.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI n. 1933, sul lotto pubblico . . . . . Pag. 1978

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli) . . Pag. 1979

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo . . . . . Pag. 1980

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato «Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede», con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna . . . . . Pag. 1980

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 maggio 1943 XXI

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo), della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana «San Nicolò» di Roccella Valdemone (Messina) . . . Pag. 1986

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943 XXI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) . . Pag. 1986

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara . . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa. Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indi-

20741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Un fascicolo » 2) (Un fascicolo » 4)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto . . . . . Pag. 1978

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 420.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI n. 1933, sul lotto pubblico . . . . . Pag. 1978

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli) . . Pag. 1979

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo . . . . . Pag. 1980

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato «Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede», con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna . . . . . Pag. 1980

REGIO DECRETO 10 aprile 1943-XXI, n. 424.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette «Calasanziane», con sede in Roma. Pag. 1980

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 1980

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 4 giugno 1943-XXI

Militarizzazione del personale ferroviario in Sicilia e in Sardegna . . . . . Pag. 1981

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo), della Cassa rurale ed artigiana di Cefalà (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana «San Nicolò» di Roccella Valdemone (Messina) . . . . Pag. 1986

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) . . Pag. 1986

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara . . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa. Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di La Spezia Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Bagna Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Angeli Vittorio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1988

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Trevozzo (Piacenza). Pag. 1988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione di alcuni immobili . . . . . Pag. 1989

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882 . . . . . Pag. 1989

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo) . . . . . Pag. 1990

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, in liquidazione, con sede in Cefalù (Palermo) Pag. 1990

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana «San Nicolò» di Roccella Valdemone, in liquidazione, con sede in Roccella Valdemone (Messina) Pag. 1990

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1991

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 8 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, 1940-XXVII, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 26, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 aprile e 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 maggio 1943-XXI.

(1956)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — TERUZZI — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 420.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.

« Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

« Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

« Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente ».

Art. 2.

L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo) . . . . . Pag. 1990

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, in liquidazione, con sede in Cefalù (Palermo) Pag. 1990

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, in liquidazione, con sede in Roccella Valdemone (Messina) Pag. 1990

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1991

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 8 GIUGNO 1943 XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949 XXVII, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940 XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 aprile e 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 maggio 1943 XXI.

(1936)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici previsti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a ciò autorizzate attestino avere partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 420.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.

« Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

« Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

« Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente ».

Art. 2.

L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filigranata di diverso colore a seconda del prezzo.

« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire 1, 2, 3, 5, 10, 25 e 30.

« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti ».

Art. 3.

L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

versi Comuni della provincia l'accettazione delle giocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».

Art. 4.

L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973, è sostituito dal seguente:

« Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

« Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

Art. 5.

L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a L. 3.

« L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota ».

Art. 6.

L'art. 18 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

Art. 7.

L'art. 31 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi L. 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

« In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle L. 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

« In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'art. 26, le Intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'art. 21 devono riunirsi non oltre il venerdì successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento.

« Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in Ente morale con la denominazione: « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

« All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali ».

Art. 10.

Nei casi di cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sarà trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.

L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli).

N. 421. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il Vescovo di Nola ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Cam-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

Art. 5.

L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a L. 3.

« L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota ».

Art. 6.

L'art. 18 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

Art. 7.

L'art. 31 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi L. 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

« In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle L. 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

« In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'art. 26, le Intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'art. 21 devono riunirsi non oltre il venerdì successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti direzioni di Tesoreria provinciale ».

Art. 8.

L'art. 35 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

Art. 9.

Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

Nei casi di cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sarà trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.

L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli).

N. 421. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il Vescovo di Nola ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli), la donazione disposta da Aniello Ferrara fu Luigi, Aniello Ferrara fu Saverio, Maria Carmine Moffettone fu Alfonso e Filippetta Manfredi di Francesco, consistente in un piccolo fondo attiguo alla Chiesa di San Nicola di Bari, descritto e valutato L. 3500, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del suddetto Vescovo in data 3 dicembre 1940-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli).

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo.

N. 422. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 23 maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

N. 423. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 424.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma.

N. 424. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Provincia anzidetta, di un immobile del valore accertato di lire 100.000, da essa posseduto, per interposta persona, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motopesca *Franco*, di stazza lorda tonn. 27,52, iscritta al n. 164 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 12 del 25 gennaio 1943;

Motopesca *Eduardo C.*, di stazza lorda tonn. 136,78, già iscritta al n. 78 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio e dal 18 gennaio 1943, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 2338 di matricola: dalle ore 8 del 3 dicembre 1942;

Motopesca *Capitano Bruno Mussolini*, di stazza lorda tonn. 29,70 iscritta al n. 958 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 18 dicembre 1942;

Motopesca *Santa Lucia* di stazza lorda tonn. 17,94, iscritta al n. 494 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 9 dicembre 1942;

Motopesca *Nazario Sauro*, di stazza lorda tonnellate 44,92, iscritta al n. 959 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 17 dicembre 1942.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

N. 423. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 424.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma.

N. 424. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Provincia anzidetta, di un immobile del valore accertato di lire 109.000, da essa posseduto, per interposta persona, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1519, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motopesca *Franco*, di stazza lorda tonn. 27,52, iscritta al n. 164 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 12 del 25 gennaio 1943;

Motopesca *Eduardo C.*, di stazza lorda tonn. 136,78, già iscritta al n. 78 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio e dal 18 gennaio 1943, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 2338 di matricola: dalle ore 8 del 3 dicembre 1942;

Motopesca *Capitano Bruno Mussolini*, di stazza lorda tonn. 29,70, iscritta al n. 958 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 18 dicembre 1942;

Motopesca *Santa Lucia*, di stazza lorda tonn. 17,94, iscritta al n. 494 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 9 dicembre 1942;

Motopesca *Nazario Sauro*, di stazza lorda tonnellate 44,92, iscritta al n. 959 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 17 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 16.

(1841)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI 4 giugno 1943 XXI

Militarizzazione del personale ferroviario in Sicilia e in Sardegna.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato,

Visto il bando del 14 aprile 1943-XXI, n. 168, che determina la zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Il personale addetto, nelle isole della Sicilia e della Sardegna, al servizio delle Ferrovie dello Stato, compreso il servizio di traghetto, e al servizio delle ferrovie concesse all'industria privata è militarizzato a' sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123.

Art. 2.

Il vincolo di subordinazione gerarchico risulta dalla equiparazione dei gradi indicata per il personale delle Ferrovie dello Stato, nelle tabelle annesse al R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401, integrate dalla tabella *A.*, annessa al presente bando, e per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata, dalla tabella *B.*, annessa pure al presente bando.

Art. 3.

Al personale militarizzato in virtù del presente bando spetta una indennità giornaliera, nella misura indicata nell'annessa tabella *C.* Al personale militarizzato appartenente alle categorie destinate a fare servizio sui treni è inoltre corrisposta in natura o in contanti la razione viveri stabilita per i militari del Regio esercito.

L'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico di cui sopra è, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il personale militarizzato in virtù del presente bando fa uso dei distintivi previsti dal regolamento approvato con il R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 4 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

TABELLA A

Corrispondenza nel grado militare del personale delle Ferrovie dello Stato

(Tabella integrativa della tabella 2) al R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401

PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore principale	Generale di divisione
Direttore di 1ª classe	
Direttore di 2ª classe	Colonnello
Ispettore principale	
Ispettore di classe	Tenente colonnello
Ispettore di classe	Maggiore
Segretario capo	Capitano
Segretario capo	
Ragioniere principale a. p.	1° Tenente
Ragioniere principale a. p.	
Ragioniere principale	Tenente
Ragioniere principale	
Segretario	Sottotenente
Segretario	
Assistente capo	Capitano
Assistente capo	
Assistente principale	Tenente
Assistente principale	
Assistente	Sottotenente
Assistente	
Assistente di 1ª classe	Sergente maggiore
Assistente ai lavori	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2083

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato.

Visto il bando del 14 aprile 1943-XXI, n. 168, che determina la zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Il personale addetto, nelle isole della Sicilia e della Sardegna, al servizio delle Ferrovie dello Stato, compreso il servizio di traghetto, e al servizio delle ferrovie concesse all'industria privata è militarizzato a sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123.

Art. 2.

Il vincolo di subordinazione gerarchico risulta dalla equiparazione dei gradi indicata per il personale

L'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico di cui sopra è, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il personale militarizzato in virtù del presente bando fa uso dei distintivi preveduti dal regolamento approvato con il R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 4 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

TABELLA A

Equiparazione nel grado militare del personale delle Ferrovie dello Stato

Tabella integrativa

di quella allegata (n. 2) al R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401

Grado ferrov.	Grado militare	
		PERSONALE DEGLI UFFICI
1	4	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe — Generale di divisione
3	6	Ispettore capo Cassiere principale — Colonnello
4	7	Cassiere di 1ª classe — Tenente colonnello
5	8	Cassiere di 2ª classe — Maggiore
6	9	Segretario tecnico capo Disegnatore capo Assistente tecnico capo — Capitano
7	10	Segretario tecnico principale a. p. Disegnatore principale a. p. Revisore principale a. p. — 1° Tenente
8	10	Segretario tecnico principale Disegnatore principale — Tenente
9	11	Segretario tecnico Disegnatore — Sottotenente
6	9	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo — Capitano
8	10	Applicato principale Aiutante disegnatore principale — Tenente
9	11	Applicato Aiutante disegnatore 1ª classe Aiutante assistente ai lavori — Sottotenente
Grado ferroviario		
10		Aiutante disegnatore — Sergente maggiore

2084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Grado ferroviario		
	PERSONALE DELLE STAZIONI	
6	Capo stazione superiore	Maggiore
9	Sottocapo	Sottotenente
11	Guardamerci	Sergente
12	Guarda sala	Caporal maggiore
	PERSONALE DEI TRENI	
7	Capo personale viagg. principale Controllore viagg. principale . . .	Tenente
8	Capo personale viagg. 1ª classe Controllore viagg. 1ª classe . . .	Tenente
9	Capo personale viagg. 2ª classe a. p. Controllore viagg. 2ª classe a. p. . . Capo personale viaggiante . . . . Controllore viaggiante	Sottotenente
9	Conduttore capo di 1ª classe . . .	Maresciallo ordinario
	PERSONALE DI MACCHINA	
5	Capo deposito superiore	Maggiore
6	Capo deposito principale	Capitano
9	Capo deposito di 3ª classe a. p. . Capo deposito di 3ª classe . .	Sottotenente
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA	
10	Capo guardia a. p.	Sergente maggiore
12	Sottocapo guardia a. p.	Caporal maggiore
13	Guardia a. p.	Caporale
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	
5	Capo tecnico superiore	Maggiore
6	Capo tecnico principale	Capitano
7	Capo tecnico di 1ª classe	Tenente
8	Capo tecnico di 2ª classe	Tenente
9	Capo tecnico di 3ª classe a p. . . . Capo tecnico di 3ª classe	Sottotenente

Grado ferrov.	Grado statale	
		PERSONALE DELLE NAVI TRAGH
5	8	Comandante di 1ª classe . . . . . Capo macchinista di 1ª classe . . .
6	9	Comandante di 2ª classe . . . . . Capo macchinista di 2ª classe . . .
7	10	Ufficiale navale di 1ª classe . . . . Ufficiale macchinista di 1ª classe . .
8	10	Ufficiale navale di 2ª classe . . . Ufficiale macchinista di 2ª classe
9	11	Ufficiale navale di 3ª classe a. p. . Ufficiale macchinista di 3ª classe a.p. Ufficiale navale di 3ª classe . . . . Ufficiale macchinista di 3ª classe . .

Grado ferroviario	
10	Primo nostromo . . . . . . Capo motorista . . . . . . Capo elettricista . . . . .
11	Secondo nostromo . . . . . . Motorista di 1ª classe . . . . . . Elettricista di 1ª classe . . . . .
12	Motorista . . . . . . Elettricista . . . . . . Carpentiere di 1ª classe . . . . .
13	Marinaio scelto . . . . . . Fuochista . . . . . . Carpentiere . . . . .
14	Marinaio . . . . . . Carbonaio . . . . .

2085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ELLE STAZIONI

re	Maggiore
. . . . .	Sottotenente
. . . . .	Sergente
. . . . .	Caporal maggiore

E DEI TRENI

principale incipale . . .	Tenente
1ª classe classe	Tenente
2ª classe a. p. classe a. p. . iante . . . . e	Sottotenente
classe . . .	Maresciallo ordinari

DI MACCHINA

ore	Maggiore
pale	Capitano
classe a. p. classe	Sottotenente

AL SERVIZIO DI VIGILANZA

. . . . .	Sergente maggiore
p.	Caporal maggiore
. . . . .	Caporale

CNICO ED OPERAIO

ore	Maggiore
nale	Capitano
lasse	Tenente
classe	Tenente
lasse a p. . . . classe	Sottotenente

Grado ferrov.	Grado statale	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	
5	8	Comandante di 1ª classe	Capitano di corvetta
		Capo macchinista di 1ª classe . . .	Maggiore genio navale D. M.
6	9	Comandante di 2ª classe	Tenente di vascello
		Capo macchinista di 2ª classe . . .	Capitano genio navale D. M.
7	10	Ufficiale navale di 1ª classe	Sottotenente di vascello
		Ufficiale macchinista di 1ª classe . .	Tenente genio nav. D. M.
8	10	Ufficiale navale di 2ª classe . . .	Guardiamarina
		Ufficiale macchinista di 2ª classe	Sottotenente genio nav. D. M.
9	11	Ufficiale navale di 3ª classe a. p. .	Guardinmarina
		Ufficiale macchinista di 3ª classe a.p.	Sottotenente genio nav. D. M.
		Ufficiale navale di 3ª classe	Guardiamarina
		Ufficiale macchinista di 3ª classe . .	Sottotenente genio nav. D. M.

Grado ferroviario	
10	Primo nostromo . . . . . Nocchiere di 1ª classe
	Capo motorista . . . . . Capo motor. nav. di 1ª cl.
	Capo elettricista . . . . . Capo elettricista di 1ª cl.
11	Secondo nostromo . . . . . Nocchiere di 3ª classe
	Motorista di 1ª classe . . . . . Capo motor. nav. di 3ª cl.
	Elettricista di 1ª classe . . . . . Capo elettricista di 3ª cl.
12	Motorista . . . . . Sottocapo mot. navale
	Elettricista . . . . . Sottocapo elettricista
	Carpentiere di 1ª classe . . . . Sottocapo carpentiere
13	Marinaio scelto . . . . . Nocchiere scelto
	Fuochista . . . . . Fuochista scelto
	Carpentiere . . . . . Carpentiere scelto
14	Marinaio . . . . . Marinaio
	Carbonaio . . . . . Fuochista

MUSSOLINI

TABELLA B

Equiparazione nel grado militare del personale delle ferrovie concesse all'industria privata

Società siciliane di lavori pubblici Catania	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore	Maggiore
Vice direttore	Capitano
Capo servizio	Tenente
Sotto capo servizio	Sottotenente
Capo ufficio	Sottotenente
Applicato principale	Mar. ord.
Applicato 1ª classe	Serg. magg.
Ispettore sanitario	Sottotenente
Ordinario (assistente ai lavori)	Mar. ord.
Straordinario (vice capo manutenzione)	Serg. magg.
Fattorino	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Gestore G. Porto	Mar. ord.
Gestore Borgo	Mar. ord.
Applicato stazione	Sergente
Guardamerci	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Guardia notturna	Soldato
Pulitore	Soldato
Dirigente unico Randazzo	Mar. magg.
Gestore	Mar. ord.
Deviatore	Caporale
Manovale carbonaio	Soldato
Ordinario (manovale)	Soldato
Straordinario (manovale)	Soldato
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore	Mar. ord.
FF. controllore	Sergente
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
FF. frenatore	Soldato
Straordinario (ff. frenatore)	Soldato
Ordinario (ff. frenatore)	Soldato
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente

Società siciliane di lavori pubblici Catania	Grado militare
segue: **PERSONALE TECNICO OPERAIO**	
Manovale caldaia	Soldato
Guardia notturna	Soldato
Manovale carbonaio	Soldato
Straordinario (accenditore)	Soldato
Accenditore	Soldato
Apprendista	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante	Sergente
Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Pulitore	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato

Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia Roma	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Capo servizio amministrativo	Capitano
Capo ufficio	Sottotenente
Segretario cassiere	Mar. capo
Segretario 1ª classe	Mar. ord.
Segretario 2ª classe	Serg. magg.
Vice segretario	Sergente
Applicato	Cap. magg.
Aiuto applicato	Caporale
Usciere	Soldato

2080
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Direttore	Maggiore
Vice direttore	Capitano
Capo servizio	Tenente
Sotto capo servizio	Sottotenente
Capo ufficio	Sottotenente
Applicato principale	Mar. ord.
Applicato 1ª classe	Serg. magg.
Ispettore sanitario	Sottotenente
Ordinario (assistente ai lavori)	Mar. ord.
Straordinario (vice capo manutenzione)	Serg. magg.
Fattorino	Soldato

PERSONALE DI STAZIONE

Gestore G. Porto	Mar. ord.
Gestore Borgo	Mar. ord.
Applicato stazione	Sergente
Guardamerci	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Guardia notturna	Soldato
Pulitore	Soldato
Dirigente unico Randazzo	Mar. magg.
Gestore	Mar. ord.
Deviatore	Caporale
Manovale carbonaio	Soldato
Ordinario (manovale)	Soldato
Straordinario (manovale)	Soldato

PERSONALE DEI TRENI

Controllore	Mar. ord.
FF. controllore	Sergente
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
FF. frenatore	Soldato
Straordinario (ff. frenatore)	Soldato
Ordinario (ff. frenatore)	Soldato

PERSONALE DI MACCHINA

Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
FF. fuochista	Soldato
Macchinista guidatore	Sergente
Guidatore	Cap. magg.
Straordinario (ff. fuochista)	Soldato

PERSONALE TECNICO OPERAIO

Capo reparto	Sergente
Operaio 1ª classe	Cap. magg.
Operaio 2ª classe	Caporale
Verificatore	Caporale
Capo squadra manovali	Caporale
Manovale	Soldato
Apprendista	Soldato

PERSONALE DI LINEA

Sorvegliante	Sergente
Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato

PERSONALE DI VIGILANZA

Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato

PERSONALE DI MANOVALANZA

Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Pulitore	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato

Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia **Roma**	**Grado militare**

PERSONALE DEGLI UFFICI

Capo servizio amministrativo	Capitano
Capo ufficio	Sottotenente
Segretario cassiere	Mar. capo
Segretario 1ª classe	Mar. ord.
Segretario 2ª classe	Serg. magg.
Vice segretario	Sergente
Applicato	Cap. magg.
Aiuto applicato	Caporale
Usciere	Soldato

PERSONALE DI STAZIONE

Capo stazione 1ª classe	Mar. capo
Capo stazione 2ª classe	Mar. ord.
Capo fermata	Sergente
Applicato	Cap. magg.
Assistente di stazione	Cap. magg.
Aiuto applicato	Caporale
Manovale manovratore	Soldato

PERSONALE DEI TRENI

Capo treno	Sergente
Frenatore	Caporale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 0 8 7 1

Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia Roma	Grado militare
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
Accudiente	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Direttore di esercizio	Maggiore
Ispettore di esercizio	Tenente
Segretario tecnico	Mar. capo
Capo deposito e officina	Mar ord.
Assistente tecnico	Sergente
Operaio specializzato	Caporale
Aiuto operaio	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Caposquadra	Caporale
Manovale cantoniere	Soldato

Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna Cagli ri	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore di esercizio	Ten. col.
Direttore centrale	Maggiore
Capo servizio	Maggiore
Capo reparto centrale	Capitano
Ingegnere principale	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo contabile	Tenente
Segretario capo	Tenente
Sotto ispettore	Sottotenente
Segretario principale	Sottotenente
Cassiere principale	Sottotenente
Magazziniere	Mar ord.
Segretario	Mar. magg.
Vice segretario 1ª classe	Mar. capo
Vice segretario 2ª classe	Mar ord.
Vice segretario 3ª classe	Serg. magg.

Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna Cagliari	Grado militare
segue: **PERSONALE DI STAZIONE**	
Applicato stazione 2ª classe	Sergente
Capo squadra manovratore	Cap magg.
Manovale stazione 1ª classe	Caporale
Manovale stazione 2ª classe	Caporale
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore	Mar. ord.
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente
Fuochista autorizzato	Caporale
Fuochista	Caporale
Fuochista macchine fisse	Caporale
Accenditore	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo squadra operai	Cap. magg.
Verificatore	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe trazione	Caporale
Operaio manutenzione	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante	Sergente
Capo squadra principale cantoniere	Cap magg.
Capo squadra cantoniere	Caporale
Cantoniere	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Guardia notturna	Soldato
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Manovale d'officina	Soldato
Manovale di manutenzione	Soldato
Manovale di magazzino	Soldato
Pulitore	Soldato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Operaio specializzato	Caporale
Aiuto operaio	Soldato

PERSONALE DI VIGILANZA

Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato

PERSONALE DI MANOVALANZA

Caposquadra	Caporale
Manovale cantoniere	Soldato

Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna Cagliari	Grado militare

PERSONALE DEGLI UFFICI

Direttore di esercizio	Ten. col.
Direttore centrale	Maggiore
Capo servizio	Maggiore
Capo reparto centrale	Capitano
Ingegnere principale	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo contabile	Tenente
Segretario capo	Tenente
Sotto ispettore	Sottotenente
Segretario principale	Sottotenente
Cassiere principale	Sottotenente
Magazziniere	Mar. ord.
Segretario	Mar. magg.
Vice segretario 1ª classe	Mar. capo
Vice segretario 2ª classe	Mar ord.
Vice segretario 3ª classe	Serg. magg.
Sorvegliante di magazzino	Cap. magg.
Scrivano	Cap. magg.
Scritturale	Caporale
Assistente di magazzino	Caporale
Inserviente	Soldato
Fattorino d'ufficio	Soldato

PERSONALE DI STAZIONE

Capo stazione principale	Tenente
Capo stazione 1ª classe	Sottotenente
Capo stazione 2ª classe	Sottotenente
Capo stazione 3ª classe	Mar ord.
Applicato stazione 1ª classe	Serg. magg.

Frenatore	Cap. magg.
	Caporale

PERSONALE DI MACCHINA

Macchinista	Sergente
Fuochista autorizzato	Caporale
Fuochista	Caporale
Fuochista macchine fisse	Caporale
Accenditore	Soldato

PERSONALE TECNICO OPERAIO

Capo squadra operai	Cap. magg.
Verificatore	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe trazione	Caporale
Operaio manutenzione	Soldato

PERSONALE DI LINEA

Sorvegliante	Sergente
Capo squadra principale cantoniere	Cap. magg.
Capo squadra cantoniere	Caporale
Cantoniere	Soldato

PERSONALE DI VIGILANZA

Guardia notturna	Soldato
Guardiano	Soldato

PERSONALE DI MANOVALANZA

Manovale d'officina	Soldato
Manovale di manutenzione	Soldato
Manovale di magazzino	Soldato
Pulitore	Soldato

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias (Cagliari)	Grado militare

PERSONALE DEGLI UFFICI

Capo servizio	Maggiore
Ispettore	Capitano
Capo ufficio	Sottotenente
Vice ispettore	Sottotenente
Segretario 1ª classe	Mar. ord.
Cassiere	Mar. ord.
Segretario 2ª classe	Serg. magg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias-Cagliari	Grado militare
segue: PERSONALE DEGLI UFFICI	
Segretario 3ª classe	Sergente
Vice segretario	Cap. magg.
Scritturale	Caporale
Dattilografo	Caporale
Inserviente	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione 2ª classe	Mar. magg.
Gestore 1ª classe	Mar. magg.
Capo stazione 3ª classe	Mar. capo
Gestore 2ª classe	Mar. capo
Sotto capo stazione	Mar. ord.
Gestore 3ª classe	Mar. ord.
Scritturale	Caporale
Guardamerci	Cap. magg.
Capo squadra manovratori	Cap. magg.
Manovratore	Caporale
Manovale	Soldato
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore viaggiante	Mar. ord.
Capo treno 1ª	Sergente
Capo treno 2ª	Cap. magg.
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore 1ª classe	Caporale
Frenatore 2ª classe	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	
Capo deposito 1ª classe	Mar. ord.
Capo deposito 2ª classe	Serg. magg.
Macchinista 1ª classe	Sergente
Macchinista 2ª classe	Sergente
Macchinista di manovra	Cap. magg.
Guidatore automotrici	Sergente
Aiuto macchinista	Caporale
Accudiente	Soldato
Manovale	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo tecnico 2ª classe	Sergente
Sotto capo tecnico	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe	Caporale
Aiuto operaio	Soldato

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias-Cagliari	Grado militare
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo squadra manovali	Caporale
Manovale	Soldato
Inserviente	Soldato

Strade ferrate sarde - S. A. Roma	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore di esercizio	Maggiore
Ingegnere di esercizio	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo ufficio	Sottotenente
Assistente di mantenimento	Mar. ord.
Magazziniere	Serg. magg.
Applicato 1ª classe	Mar. ord.
Applicato 2ª classe	Serg. magg.
Applicato 3ª classe	Sergente
Scrivano	Caporale
Fattorino	Soldato
Manovale addetto alla direzione	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione 1ª classe	Mar. magg.
Capo stazione 2ª classe	Mar. capo
Capo stazione 3ª classe	Mar. ord.
Applicato al movimento	Serg. magg.
Assistente di stazione	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Manovale di stazione	Soldato
Guarda fermata	Soldato
Assuntore di stazione	Cap. magg.
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore viaggiante	Mar. ord.
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capo stazione 3ª classe	Mar. magg.
Gestore 2ª classe	Mar. capo
Sotto capo stazione	Mar. capo
Gestore 3ª classe	Mar. ord.
Scritturale	Mar. ord.
Guardamerci	Caporale
Capo squadra manovratori	Cap. magg.
Manovratore	Cap. magg.
Manovale	Caporale

PERSONALE DEI TRENI

Controllore viaggiante	Soldato
Capo treno 1ª	Mar. ord.
Capo treno 2ª	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore 1ª classe	Cap. magg.
Frenatore 2ª classe	Caporale

PERSONALE DI MACCHINA

Capo deposito 1ª classe	Mar. ord.
Capo deposito 2ª classe	Serg. magg.
Macchinista 1ª classe	Sergente
Macchinista 2ª classe	Sergente
Macchinista di manovra	Cap. magg.
Guidatore automotrici	Sergente
Aiuto macchinista	Caporale
Accudiente	Soldato
Manovale	Soldato

PERSONALE TECNICO OPERAIO

Capo tecnico 2ª classe	Sergente
Sotto capo tecnico	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe	Caporale
Aiuto operaio	Soldato
Manovale	Soldato

PERSONALE DI LINEA

Sorvegliante 1ª classe	Sergente
Capo squadra cantonieri	Caporale
Cantoniere	Soldato
Guardiano	Soldato
Manovale	Soldato

PERSONALE DI VIGILANZA

Guardiano	Soldato

PERSONALE DEGLI UFFICI

Direttore di esercizio	Maggiore
Ingegnere di esercizio	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo ufficio	Sottotenente
Assistente di mantenimento	Mar. ord.
Magazziniere	Serg. magg.
Applicato 1ª classe	Mar. ord.
Applicato 2ª classe	Serg. magg.
Applicato 3ª classe	Sergente
Scrivano	Caporale
Fattorino	Soldato
Manovale addetto alla direzione	Soldato

PERSONALE DI STAZIONE

Capo stazione 1ª classe	Mar. magg.
Capo stazione 2ª classe	Mar. capo
Capo stazione 3ª classe	Mar. ord.
Applicato al movimento	Serg. magg.
Assistente di stazione	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Manovale di stazione	Soldato
Guarda fermata	Soldato
Assuntore di stazione	Cap. magg.

PERSONALE DEI TRENI

Controllore viaggiante	Mar. ord.
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale

PERSONALE DI MACCHINA

Capo deposito	Mar. ord.
Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
Accudiente	Soldato

PERSONALE TECNICO OPERAIO

Capo officina	Sergente
Capo meccanico	Cap. magg.
Verificatore	Caporale
Operaio qualificato 1ª classe	Caporale
Operaio qualificato 2ª classe	Caporale
Operaio qualificato 3ª classe	Caporale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Strade ferrate sarde - S. A. Roma	Grado militare
segue: PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Operaio qualificato	Caporale
Operaio comune	Soldato
Aiuto operaio	Soldato
Manovale trazione	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante al mantenimento	Sergente
Capo squadra cantonieri	Caporale
Operaio qualificato manutenzione	Caporale
Cantoniere	Soldato
Guardiano	Soldato

MUSSOLINI

TABELLA C.

Indennità giornaliera

Generale di divisione	L. 40 —
Colonnello	» 32,50
Tenente colonnello, maggiore, 1° capitano e grado equiparato	» 27,50
Capitano, 1° tenente e grado equiparato	» 22,50
Tenente e grado equiparato	» 17,50
Sottotenente e grado equiparato	» 15 —
Maresciallo maggiore, capo, ordinario e grado equiparato	» 10 —
Sergente maggiore e grado equiparato	» 7 —
Sergente e grado equiparato	» 5 —
Caporal maggiore e grado equiparato	» 3,50
Caporale	» 3,50
Soldato	» 3,50

MUSSOLINI

(1939)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1943 XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo), della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

nel comune di Roccella Valdemone (Messina), e di sottoporre le aziende stesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa prevedute dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina).

Le aziende predette sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1926)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con proprio decreto in data 28 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il conte cav. Guido Castracane e il cav. Giuliano Solazzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 20 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capo squadra cantonieri	Sergente
Operaio qualificato manutenzione	Caporale
Cantoniere	Caporale
Guardiano	Soldato
	Soldato

MUSSOLINI

TABELLA C.

Indennità giornaliera

Generale di divisione	L. 40 —
Colonnello	» 32,50
Tenente colonnello, maggiore, 1° capitano e grado equiparato	» 27,50
Capitano, 1° tenente e grado equiparato	» 22,50
Tenente e grado equiparato	» 17,50
Sottotenente e grado equiparato	» 15 —
Maresciallo maggiore, capo, ordinario e grado equiparato	» 10 —
Sergente maggiore e grado equiparato	» 7 —
Sergente e grado equiparato	» 5 —
Caporal maggiore e grado equiparato	» 3,50
Caporale	» 3,50
Soldato	» 3,50

(1939) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo), della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede Valdemone (Messina).

Le aziende predette sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

(1926) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con proprio decreto in data 28 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il conte cav. Guido Castracane e il cav. Giuliano Solazzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. Guido Castracane e il cav. Giuliano Solazzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), per il quinquennio 8 giugno 1943-XXI-7 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

(1924) MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, approvato con proprio decreto in data 10 luglio 1929-XVII;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 28 novembre 1939-XVIII, con i quali il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 20 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI-15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 14 aprile 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la tempo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1938-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, approvato con proprio decreto in data 10 luglio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 28 novembre 1939-XVIII, con i quali il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1467;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI-15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

b) i termini per la risoluzione di [illegible] in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 14 aprile 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di La Spezia, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 19 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929 VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 19 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

(1946) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Bagna Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Tortonese fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Alberto Bagna;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il dott. Bagna Alberto è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1917) *Il Ministro*: ACERBO

---

con cui il predetto Angeli Vittorio è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Angeli Vittorio rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Belloni Leonardo;

Decreta:

Il sig. Vittorio Angeli fu Paolo cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Belloni Leonardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1918) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Trevozzo (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Viste le delibere 28 marzo 1942 e 26 settembre dell'Ente comunale assistenza di Nibbiano Val Tidone con le quali viene disposto di vendere alla Gioventù italiana del Littorio alcuni immobili siti nella borgata di Trevozzo, comune di Nibbiano Val Tidone, provincia di Piacenza, denominati Torchio e S. Rocco;

Considerata l'opportunità di rivendere una parte di tali proprietà al sig. Repetti Luigi di Ernesto;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio:

1) ad acquistare al prezzo complessivo di L. 30.000 (trentamila) dall'Ente comunale di assistenza di Nibbiano Val Tidone gl'immobili denominati:

a) « Torchio » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio n. 788 del partitario fabbricati del comune di Nibbiano e a foglio 479, 480, 481, 482, 483, 474, 475;

b) « S. Rocco » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio 1625 del partitario terreni Nibbiano, sezione *B*, particelle 406-*A*, 407-*C*, 408-*B*;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 19 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

(1946) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Bagna Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Tortonese fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Alberto Bagna;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il dott. Bagna Alberto è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1917) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Angeli Vittorio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3305 in data 6 novembre 1933-XII col quale il sig. Angeli Vittorio fu Paolo venne confermato rappresentante alle grida del signor Belloni Leonardo fu Santino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI —

agente di cambio presso

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1918) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Trevozzo (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Viste le delibere 28 marzo 1942 e 26 settembre dell'Ente comunale assistenza di Nibbiano Val Tidone con le quali viene disposto di vendere alla Gioventù italiana del Littorio alcuni immobili siti nella borgata di Trevozzo, comune di Nibbiano Val Tidone, provincia di Piacenza, denominati Torchio e S. Rocco;

Considerata l'opportunità di rivendere una parte di tali proprietà al sig. Repetti Luigi di Ernesto;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio:

1) ad acquistare al prezzo complessivo di L. 30.000 (trentamila) dall'Ente comunale di assistenza di Nibbiano Val Tidone gl'immobili denominati:

a) « Torchio » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio n. 788 del partitario fabbricati del comune di Nibbiano e a foglio 479, 480, 481, 482, 483, 474, 475;

b) « S. Rocco » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio 1625 del partitario terreni Nibbiano, sezione *B*, particelle 406-*A*, 407-*E*, 408-*B*;

2) a rivendere per il prezzo di L. 10.000 (diecimila) al sig. Repetti Luigi di Ernesto, residente in Nibbiano Val Tidone, una parte di detti immobili e precisamente la proprietà indicata al precedente n. 1 lettera *a*), denominata « Torchio » e come sopra descritta.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula degli atti.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1934)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione di alcuni immobili.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la delibera podestarile n. 2015 del 10 dicembre 1936 con la quale il comune di Benevento determinava di donare all'Opera nazionale Balilla il terreno e la palestra coperta e refettorio sorti su esso;

Vista l'opportunità di accettare tale donazione;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2366;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione del terreno con la palestra coperta e il refettorio costruiti su di esso, disposta con la delibera n. 2015 del 10 dicembre 1936 a favore dell'allora Opera nazionale Balilla.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Benevento a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al signor dott. Antonino Lo Presti Seminario, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del pescatore », con sede in Licata.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 18 maggio 1943-XXI, si dichiara sciolta, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa agricola, di produzione e lavoro fra ex combattenti « La Fiorida », con sede in Cerignola, e si nomina liquidatore il cav. Francesco Santangelo di Cerignola.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 maggio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società cooperativa « Famiglia cooperativa di Unie », il dott. rag. Luciano Steno.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI i poteri conferiti al sig. ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Società anonima cooperativa « Acquedotto di Gazzada » con sede in Gazzada.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI si nomina il comm. dott. Vincenzo Damiani, liquidatore della Società anonima cooperativa agricola di Noci, in sostituzione dell'ing. Uva Giacinto, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Vincenzo Mazzei, commissario della Società anonima cooperativa edificatrice « S. Gaggio », con sede in Firenze.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII i poteri conferiti al signor Eugenio Bortoletti, commissario della Società anonima cooperativa di consumo tra gli abitanti di Nove e S. Floriano di Vittorio Veneto.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 marzo 1944-XXII i poteri conferiti al dott. Gavino Camboni, commissario della Cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 25 maggio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « La Finanziaria » di Salerno e si nomina commissario il cav. uff. avv. Nicola Celentano.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
20681

palestra coperta e refettorio sorti su esso;

Vista l'opportunità di accettare tale donazione;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione del terreno con la palestra coperta e il refettorio costruiti su di esso, disposta con la delibera n. 2015 del 10 dicembre 1936 a favore dell'allora Opera nazionale Balilla.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Benevento a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al signor dott. Antonino Lo Presti Seminario, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del pescatore », con sede in Licata.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Giovanni Bertoni, commissario della Società anonima cooperativa fra i pescatori dei laghi inferiori, con sede in Mantova, e della Cooperativa fra pescatori del lago superiore, con sede in Angeli (Curtatone).

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Società anonima cooperativa « Acquedotto di Gazzada » con sede in Gazzada.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI si nomina il comm. dott. Vincenzo Daniani, liquidatore della Società anonima cooperativa agricola di Noci, in sostituzione dell'ing. Uva Giacinto, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Vincenzo Mazzei, commissario della Società anonima cooperativa edificatrice « S. Guggio », con sede in Firenze.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al signor Eugenio Bortoletti, commissario della Società anonima cooperativa di consumo tra gli abitanti di Nove e S. Floriano di Vittorio Veneto.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 marzo 1944-XXII i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 maggio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « La Finanziaria » di Salerno e si nomina commissario il cav. uff. avv. Nicola Celentano.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si nomina il dott. Vitilio Ferrara, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Cava dei Tirreni, in sostituzione temporanea del dott. Antonio Trotta, richiamato alle armi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII i poteri conferiti al sig. avv. Mario Domenico Anfossi, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio di irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016
20696

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si dichiara sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « La Fornitrice » di Scafati, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 ottobre 1943-XXI, i poteri conferiti al comm. dott. Michele Agostino Galatà, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio romano erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 maggio 1943-XXI, il comm. dott. Francesco Maria Magrin è stato nominato commissario del Consorzio ittico cooperativo « Delta Po », con sede in Rovigo, in sostituzione del rag. Domenico Cortiana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(1916)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Giuseppe Ciriminna fu Alberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo) ed i signori dott. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Giuseppe Sacco di Giuseppe ed avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1928)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, in liquidazione, con sede in Cefalù (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Giuseppe Ciriminna fu Alberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, avente sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed i signori dott. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Giuseppe Sacco di Giuseppe ed avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1928)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, in liquidazione, con sede in Roccella Valdemone (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

mano erariendoli e frutivendoli », con sede in Roma;

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 maggio 1943-XXI, il comm. dott. Francesco Maria Magrin è stato nominato commissario del Consorzio ittico cooperativo « Delta Po », con sede in Rovigo, in sostituzione del rag. Domenico Cortiana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(1916)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il dott. prof. Attilio Caliento fu Ernesto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1927)

strativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Giuseppe Cirrolnna fu Alberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, avente sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed i signori dott. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Giuseppe Succo di Giuseppe ed avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1928)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, in liquidazione, con sede in Roccella Valdemone (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il dott. Carmelo Di Giunta fu Alfonso è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, avente sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1929)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. 4% (1943) Serie B	243	capitale 65000 —	Domaine *Maria-Luisa* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Massimo* fu Nicola.	Domaine *Maria-Luigia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Valeriano Massimo* fu Nicola.
Id.	358	1000 —	Domaine Maria-Luigia fu Cesare, ecc, come sopra.	Come sopra.
Id. Serie C	543	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	820195	1001 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza, Opera Pia in Torino, sotto il nome di Ospedale Cottolengo, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Maria Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	575821	175 —	Pedercini Lia fu Virgilio, moglie di Mantegazzini *Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.	Pedercini Lia fu Virgilio moglie di Mantegazzini *Giovanni-Antonio-Guglielmo-Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.
Id.	109566	126 —	Bouchard *Nicola* di Bernardo, dom. in Frosinone (Roma), ipotecata.	Bouchard *Battisti Nicola* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	672137	70 —	Pais *Annetta* fu Giovanni, moglie di Bruno Cesare, dom. a Pesaro.	Pais *Vincenza-Marianna-Paola-Regina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	170291	1050 —	Prole legittima nascitura di Billia *Ida* fu Domenico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Ida* fu Domenico.	Prole legittima nascitura da Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico.
Id.	419476 554108	315 — 210 —	*Ricauda* Teresa di Benedetto, ved. di Chiapetto Spirito, dom. in Cuorgnè (Torino).	*Almondo Ricauda* Teresa fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	352368	665 —	Genta *Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Enrico* fu Cesare, dom. a Savona, con vincolo dotale.	Genta *Maria-Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Filippo-Antonio-Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	487950	119 —	Spalla *Francesca* fu Francesco, moglie di Balduzzi Luigi fu Paolo, dom. a Casteggio (Pavia), vincolata per dote.	Spalla *Maria-Francesca* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	266048	80,50	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena* di Panfilo, dom. a Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Lina* detta *Elena*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3		
B. T. 4% (1943) Serie B	243	capitale 65000 —	Domaine *Maria-Luisa* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Massimo* fu Nicola.	Domaine *Maria-Luigia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Valeriano Massimo* fu Nicola.
Id.	358	1000 —	Domaine Maria-Luigia fu Cesare, ecc, come sopra.	Come sopra.
Id. Serie C	543	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	320155	1001 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza, Opera Pia in Torino, sotto il nome di Ospedale Cottolengo, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Maria Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	575821	175 —	Pedercini Lia fu Virgilio, moglie di Mantegazzini *Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.	Pedercini Lia fu Virgilio moglie di Mantegazzini *Giovanni-Antonio-Guglielmo-Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.
Id.	103566	120 —	Bouchard *Nicola* di Bernardo, dom. in Frosinone (Roma), ipotecata.	Bouchard *Battista Nicola* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	672137	70 —	Pais *Annetta* fu Giovanni, moglie di Bruno Cesare, dom. a Pesaro.	Pais *Vincenza-Marianna-Paola-Regina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	170291	1050 —	Prole legittima nascitura di Billia *Ida* fu Domenico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Ida* fu Domenico.	Prole legittima nascitura da Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico.
Id.	410470 554108	315 — 210 —	*Ricauda* Teresa di Benedetto, ved. di Chiappetto Spirito, dom. in Cuorgnè (Torino).	*Usufrutto Ricauda* Teresa fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	382568	665 —	Genta *Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Enrico* fu Cesare, dom. a Savona, con vincolo dotale	Genta *Maria-Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Filippo-Antonio-Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	487950	119 —	Spalla *Francesca* fu Francesco, moglie di Baiduzzi Luigi fu Paolo, dom. a Casteggio (Pavia), vincolata per dote.	Spalla *Maria-Francesca* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	266048	80,50	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena* di Panfilo, dom. a Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Lina* detta *Elena*, ecc., come contro.
Id.	277016	80,50	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* ved. Di Vincenzo Domenico, dom. in Picenza frazione del comune di Barisciano (L'Aquila)	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, ecc., come contro.
Id.	277017	80,50	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	277018	80,50	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	1417	326 —	Tempesti *Gemma* fu Goffredo, moglie di Betti Augusto, dom. in Pisa, vincolato per dote	Tempesti *Ada-Gemma* fu Goffredo, ecc., come contro.
Id.	352744	150,50	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Fettecia di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio, dom. in Senise (Potenza)	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	435757	119 —	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio, ecc., come sopra.	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	95490	14 —	*Filocomo* Michele di Francesco, dom. in Fiumara (Reggio Calabria).	*Filocamo* Michele, di Francesco, ecc., come contro.
Id.	238189	444,50	Aiello *Filippo* fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Aiello Fiorina fu Gaetano, nubile, dom. a Trapani.	Aiello *Adamo-Filippo* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	40760	1848 —	Ghislanzoni Paolo fu Guido, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a favore di Penel *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Ghislanzoni Giacinto dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Penel *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	63539	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria*, nubile, di Francesco, dom. a Rossa.
Id	91354	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Come sopra.
Id	100418	63 —	Raineri *Luigia* di Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara)	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* di Francesco nubile, dom. a Rossa (Novara).
Id.	167235	42 —	Raineri *Luigia* fu Francesco, ved. di Pizzera Pietro, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id	63541	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina*, nubile, ecc., come contro.
Id	91353	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente *Giuseppe* dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina* nubile, del vivente *Francesco*, dom. a Rossa
Id.	100416	63 —	Raineri *Caterina* di Francesco, nubile, dom. in Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* di Francesco, ecc., come contro
Id	167233	42 —	Raineri *Caterina* fu Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1568)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	435757	119 —	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, [illegible] come sopra.	nio, ecc., come contro.
Id.	95490	14 —	*Filocamo* Michele di Francesco, dom. in Fiumara (Reggio Calabria).	*Filocamo* Michele, di Francesco, ecc., come contro.
Id.	238189	444,50	Aiello *Filippo* fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Aiello Pisrina fu Gaetano, nubile, dom. a Trapani.	Aiello *Adamo-Filippo* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	40760	1848 —	Ghislanzoni Paolo fu Guido, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a favore di Penci *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Ghislanzoni Giacinto dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Penci *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	63539	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria*, nubile, di Francesco, dom. a Rossa.
Id.	91354	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Come sopra.
Id.	109418	63 —	Raineri *Luigia* di Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* di Francesco nubile, dom. a Rossa (Novara).
Id.	167295	42 —	Raineri *Luigia* fu Francesco, ved. di Pizzeri Pietro, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	63541	24,50	Raineri *Catterina*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	91353	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente *Giuseppe* dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina* nubile, del vivente *Francesco*, dom. a Rossa.
Id.	109416	63 —	Raineri *Caterina* di Francesco, nubile, dom. in Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	167293	42 —	Raineri *Catterina* fu Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 aprile 1913-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1568)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 9 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 425.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana . . . . . Pag. 1994

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 426.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca . . . . . Pag. 1994

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 427.
Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra . . . . Pag. 1994

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 428.
Norme per regolare l'impianto e la gestione degli orti di guerra . . . . . Pag. 1995

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 429.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta) . . . . . Pag. 1997

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 430.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como . Pag. 1997

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 431.
[illegible] . . . . . Pag. 1997

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.
Norme di esecuzione del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX recante modificazioni alle disposizioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione . . . . . Pag. 1997

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Trapani e Pantelleria e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani. Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli . . . . . Pag. 2003

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania . . . . Pag. 2003

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo. Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari. Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 80 —
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . { Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 425.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana . . . . . Pag. 1994

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 426.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca . . . . . Pag. 1994

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 427.
Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra . . . . Pag. 1994

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 428.
Norme per regolare l'impianto e la gestione degli orti di guerra . . . . . Pag. 1995

REGIO DECRETO 22 marzo 1943 XXI, n. 429.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta) . . . . . Pag. 1997

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 430.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como . Pag. 1997

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 431.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena). Pag. 1997

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 432.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia) . . . Pag. 1997

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 maggio 1943 XXI
Sostituzione di un componente la Commissione per i prigionieri di guerra . . . . . Pag. 1997

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.
Norme di esecuzione del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX recante modificazioni alle disposizioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione . . . . . Pag. 1997

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Trapani e Pantelleria e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani. Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli . . . . . Pag. 2003

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.
Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania . . . Pag. 2003

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo. Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari. Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano . . . . . Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia. Pag. 2005

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Cessazione del sig. Gian Paolo Riboldi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Cessazione dal sig. Ganna Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 2005

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Cessazione del sig. Maroni Massimo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 2006

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo . . . . . Pag. 2006

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni. Pag. 2007

R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro. Pag. 2007

Regi decreti-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 275, e 19 aprile 1943-XXI, n. 501, concernenti entrambi variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI . . . . . Pag. 2008

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti . . . . . Pag. 2013

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa . . . . . Pag. 2013

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Save-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) . . . . . Pag. 2012

Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2012
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2014
Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 2016

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento). Pag. 2016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 425.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 426.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 427.
Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 240, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni. Pag. 2007

R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 231, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro. Pag. 2007

Regi decreti-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 275, e 19 aprile 1943-XXI, n. 301, concernenti entrambi variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI . . . . . Pag. 2008

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti . . . . . Pag. 2012

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa . . . . . Pag. 2013

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) . . . . . Pag. 2013

Ministero delle finanze:
Modo dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2013

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2014

Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 2016

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento). Pag. 2016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 425.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente annullamento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 426.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 427.

Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti di costituzione, nel Regno, di Associazioni di mutua assicurazione contro i danni derivanti da fatti di guerra alle cose situate nel territorio nazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale o nelle dipendenti colonie o possedimenti sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro di lire quaranta.

Art. 2.

L'imposta sulle assicurazioni mutue poste in essere dalle Associazioni di cui al precedente art. 1, è dovuta in conformità dell'art. 16, n. V, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281, che approva la legge tributaria sulle assicurazioni, ed è stabilita nella misura di lire una per ogni cento lire di ciascun versamento fatto dagli assicurati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 428.
Norme per regolare l'impianto e la gestione degli orti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939 XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono denominati orti di guerra le aree fabbricabili in attesa della loro utilizzazione, le aree di demanio pubblico, le superfici libere nei parchi o giardini ancorchè appartenenti a privati e in generale i relitti di non altrimenti utilizzate, le superfici libere nei parchi o giardini ancorchè appartenenti a privati e in generale i relitti di terreni situati entro il perimetro dei centri abitati e loro immediate vicinanze, che siano suscettibili di proficua coltivazione agraria, vengano destinati all'impianto di orti di guerra.

Art. 3.

La richiesta, di cui al precedente art. 2, è formulata dal Dopolavoro provinciale e su di essa si pronunzia il Capo dell'Ispettorato agrario provinciale circa la possibilità e convenienza tecnica della destinazione ad orti di guerra degli appezzamenti di terreno.

Avuto il parere del Capo dell'Ispettorato agrario, il Dopolavoro comunica la richiesta al proprietario, il quale, ove abbia giustificati motivi per opporvisi, può presentare reclamo al Prefetto entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Prefetto decide in via definitiva.

Per i beni di pertinenza dello Stato — beni di demanio pubblico o patrimoniali — e delle Aziende autonome statali, la richiesta è comunicata dal Dopolavoro provinciale all'Intendenza di finanza competente, ovvero alle Amministrazioni statali che localmente hanno l'amministrazione dei beni stessi.

In caso di reclamo da parte dell'Intendenza di finanza o delle predette Amministrazioni statali, da proporsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della richiesta, la relativa decisione spetta alle Amministrazioni centrali competenti, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste qualora trattisi di reclamo avverso la possibilità e convenienza tecnica della destinazione del terreno ad orto di guerra.

Art. 4.

Dopo esperita la procedura di cui all'art. 3, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) prefigge al proprietario il termine entro il quale il terreno deve essere rilasciato a disposizione dell'Opera.

Il proprietario può esimersi da tale obbligo, iniziando, entro l'anzidetto termine, la messa a coltura del terreno.

Qualora a giudizio insindacabile dell'Ispettorato agrario provinciale siano accertate trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.), previa intimazione del rilascio del terreno, provvede alle coltivazioni medesime direttamente o mediante concessione a terzi.

Se il proprietario non si sia valso della facoltà indicata nel secondo comma del presente articolo, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) provvede all'impianto dell'orto di guerra nei modi indicati nel terzo comma.

Art. 5.

Nei casi previsti nei commi terzo e quarto dell'arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 428.
Norme per regolare l'impianto e la gestione degli orti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono denominati orti di guerra le aree fabbricabili in attesa della loro utilizzazione, le aree di demanio pubblico, le superfici libere dei parchi o giardini ancorchè appartenenti a privati e in generale i relitti di terreni situati entro il perimetro dei centri abitati e loro immediate vicinanze, che siano adibiti a proficua coltivazione agraria.

Gli orti di guerra si distinguono in orti familiari, orti collettivi e orti aziendali.

Art. 2.

L'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha facoltà di domandare che le aree fabbricabili in attesa della loro utilizzazione, le aree di demanio pubblico incolte e

Avuto il parere del Capo dell'Ispettorato agrario, il Dopolavoro comunica la richiesta al proprietario, il quale, ove abbia giustificati motivi per opporvisi, può presentare reclamo al Prefetto entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Prefetto decide in via definitiva.

Per i beni di pertinenza dello Stato — beni di demanio pubblico o patrimoniali — e delle Aziende autonome statali, la richiesta è comunicata dal Dopolavoro provinciale all'Intendenza di finanza competente, ovvero alle Amministrazioni statali che localmente hanno l'amministrazione dei beni stessi.

In caso di reclamo da parte dell'Intendenza di finanza o delle predette Amministrazioni statali, da proporsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della richiesta, la relativa decisione spetta alle Amministrazioni centrali competenti, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste qualora trattisi di reclamo avverso la possibilità o convenienza tecnica della destinazione del terreno ad orto di guerra.

Art. 4.

Dopo esperita la procedura di cui all'art. 3, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) prefigge al proprietario il termine entro il quale il terreno deve essere rilasciato a disposizione dell'Opera.

Il proprietario può esimersi da tale obbligo, iniziando, entro l'anzidetto termine, la messa a coltura del terreno.

Qualora a giudizio insindacabile dell'Ispettorato agrario provinciale siano accertate trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.), previa intimazione del rilascio del terreno, provvede alle coltivazioni medesime direttamente o mediante concessione a terzi.

Se il proprietario non si sia valso della facoltà indicata nel secondo comma del presente articolo, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) provvede all'impianto dell'orto di guerra nei modi indicati nel terzo comma.

Art. 5.

Nei casi preveduti nei commi terzo e quarto dell'articolo 4, compete al proprietario, per la utilizzazione temporanea del terreno da parte dell'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.), la corresponsione di un canone annuo a carico della stessa Opera.

Tale canone ha carattere ricognitivo ed è insindacabilmente determinato dall'Ispettorato agrario provinciale, sentiti il Dopolavoro provinciale e il proprietario.

Per i beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato il canone annuo è fissato di intesa con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Intendente di finanza, mentre per i beni delle Aziende autonome statali lo stesso canone è stabilito di intesa con le Amministrazioni delle medesime aziende.

Per i beni appartenenti agli Enti ausiliari dello Stato il predetto canone è fissato di intesa con il Prefetto.

Art. 6.

Entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque coltivi orti di guerra deve farne denunzia al Dopolavoro provinciale, indicandone l'ubicazione, l'estensione e le colture in atto.

Chi omette la denunzia o la fa dopo il termine prescritto, ovvero denunzia dati inesatti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Dette disposizioni non si applicano per gli orti di guerra coltivati da pubbliche Amministrazioni, le quali, peraltro, devono comunicare al Dopolavoro provinciale l'elenco degli orti di guerra da esse coltivati con le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 7.

L'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha la vigilanza sulle coltivazioni degli orti di guerra ed ha facoltà di determinare, previa intesa con l'Ispettorato agrario provinciale, quei criteri e quelle modalità tecniche che ritenga necessari od utili prescrivere nell'interesse delle finalità da perseguire.

Qualora vengano accertate inadempienze di carattere tecnico o trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha facoltà — sentito l'anzidetto Ispettorato — di revocare la concessione degli orti di guerra, intimando il termine per il rilascio del terreno, con facoltà di provvedere alla coltivazione direttamente o mediante nuova concessione.

Art. 8.

Chiunque non rilascia il terreno all'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) nel termine prefissogli ai sensi degli articoli 4 e 7, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica quando si tratta di terreni di pertinenza dello Stato o delle Aziende autonome statali od in genere di un ente pubblico, per i quali, in caso di non ottemperanza, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) richiede il rilascio in via amministrativa, rivolgendosi, ove del caso, all'autorità preposta alla direzione dell'Amministrazione statale o alla vigilanza sull'Ente pubblico.

Art. 9.

Qualora il terreno sia soggetto ad usufrutto, sia dato in affitto o comunque goduto da persona diversa

guerra collettivi ed aziendali, specialmente per quanto riguarda l'assegnazione dei prodotti stessi per le refezioni scolastiche.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano: *a*) per le aree affidate in gestione alle aziende agricole comunali; *b*) per le aree costituenti le sedi di ferrovie, di tranvie extra urbane e di edifici ad uso di servizi postelegrafonici, e relative pertinenze; *c*) per i beni demaniali marittimi; *d*) per le aree occorrenti per nuove linee ferroviarie in costruzione, per gli acquedotti e gli impianti di pertinenza di tali linee e per quelle che, in attesa di definitiva destinazione, sono state concesse, con regolari contratti, ad enti o privati per uso agricolo; *e*) per le superfici coltivate dai proprietari per proprio conto, salvo quanto è previsto dal comma terzo dell'art. 4.

Art. 12.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1942-XX-1943-XXI, della somma di lire tre milioni da erogarsi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'impianto e la vigilanza degli orti di guerra.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla occorrente variazione di bilancio.

Art. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto per la durata dello stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scritto, ovvero denunzia dati inesatti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Dette disposizioni non si applicano per gli orti di guerra coltivati da pubbliche Amministrazioni, le quali, peraltro, devono comunicare al Dopolavoro provinciale l'elenco degli orti di guerra da esse coltivati con le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 7.

L'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha la vigilanza sulle coltivazioni degli orti di guerra ed ha facoltà di determinare, previa intesa con l'Ispettorato agrario provinciale, quei criteri e quelle modalità tecniche che ritenga necessari od utili prescrivere nell'interesse delle finalità da perseguire.

Qualora vengano accertate inadempienze di carattere tecnico o trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha facoltà — sentito l'anzidetto Ispettorato — di revocare la concessione degli orti di guerra, intimando il termine per il rilascio del terreno, con facoltà di provvedere alla coltivazione direttamente o mediante nuova concessione.

Art. 8.

Chiunque non rilascia il terreno all'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) nel termine prefissogli ai sensi degli articoli 4 e 7, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica quando si tratta di terreni di pertinenza dello Stato o delle Aziende autonome statali od in genere di un ente pubblico, per i quali, in caso di non ottemperanza, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) richiede il rilascio in via amministrativa, rivolgendosi, ove del caso, all'autorità preposta alla direzione dell'Amministrazione statale o alla vigilanza sull'Ente pubblico.

Art. 9.

Qualora il terreno sia soggetto ad usufrutto, sia dato in affitto o comunque goduto da persona diversa dal proprietario, le disposizioni del presente decreto, invece che al proprietario, si applicano all'usufruttuario, all'affittuario e a chiunque altro abbia il godimento del terreno.

Art. 10.

Con il provvedimento di cui al successivo art. 13 saranno determinati i criteri da osservarsi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la destinazione dei prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti di guerra e per quelle che, in attesa di definitiva destinazione, sono state concesse, con regolari contratti, ad enti o privati per uso agricolo; *c*) per le superfici coltivate dai proprietari per proprio conto, salvo quanto è previsto dal comma terzo dell'art. 4.

Art. 12.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1942-XX-1943-XXI, della somma di lire tre milioni da erogarsi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'impianto e la vigilanza degli orti di guerra.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla occorrente variazione di bilancio.

Art. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per a lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto per la durata dello stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI — BENINI — PARESCHI — CINI — THENGO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 26. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 429.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta).

N. 429. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 430.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

N. 430. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

N. 431. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Modena ed Abate di Nonantola, in data 8 dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

N. 432. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 10 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge prelletta;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1940-XVIII, relativo alla costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra;

Vista la proposta di sostituzione di un componente della Commissione suindicata formulata dal Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Il tenente colonnello in servizio di Stato Maggiore Spinelli Nicolò, del Ministero dell'Africa Italiana Ufficio militare - è nominato componente della Commissione per i prigionieri di guerra, istituita con proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, in sostituzione del colonnello in servizio di Stato Maggiore Ferrara Arturo, pure del Ministero dell'Africa Italiana, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Norme di esecuzione del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX recante modificazioni alle disposizioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, col quale vennero stabilite le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII;

Visto l'art. 13 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 7 dicembre 1941-XX;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892 (già modificato col successivo decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII), contenente le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, che disciplina il trattamento del personale ferroviario richiamato alle armi per mobilitazione, sono apportate le seguenti mo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

N. 439. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

N. 431. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Modena ed Abate di Nonantola, in data 8 dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

N. 432. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 10 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 maggio 1943-XXI.

Sostituzione di un componente la Commissione per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 101, comma 3°, del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

colonnello in servizio di Stato Maggiore Ferrara Arturo, pure del Ministero dell'Africa Italiana, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Norme di esecuzione del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX recante modificazioni alle disposizioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, col quale vennero stabilite le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII;

Visto l'art. 13 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 7 dicembre 1941-XX;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892 (già modificato col successivo decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII), contenente le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, che disciplina il trattamento del personale ferroviario richiamato alle armi per mobilitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei confronti del personale non di ruolo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, modificato dal decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, il richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale importa la proroga della durata del contratto.

Nei riguardi di detto personale che non abbia compiuto tre mesi di servizio al momento del richiamo per esigenze di carattere eccezionale e non abbia perciò di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ritto al trattamento previsto dal citato art. 2, è applicabile l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1937-XV, n. 992 ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« L'eventuale riammissione in servizio degli agenti non di ruolo richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento domanda di riammissione entro quindici giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in contrario gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio ferroviario entro i successivi 15 giorni, salvo si tratti di agenti dei gradi 13° ed inferiori i quali dovranno invece attendere le disposizioni dell'Amministrazione sulle domande di riammissione in servizio ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, non sono applicabili agli agenti non di ruolo che siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti di ruolo — in aggiunta al trattamento militare — il trattamento previsto dall'art. 68 del regolamento del personale quale risulta dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345 ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione del trattamento previsto dal punto 2), lettera *b*), dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, occorre raffrontare le competenze inerenti alla qualifica ferroviaria — ridotte rispettivamente a due terzi e alla metà, per gli ammogliati senza prole e per i celibi o vedovi senza prole — con gli assegni relativi al grado militare rivestito.

Agli effetti del raffronto previsto dagli art. 1, lettera *b*), punti 1) e 2), e art. 2 del decreto Ministeriale [illegible] dell'aggiunta di famiglia e dell'eventuale assegno personale di cui all'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 e successive modificazioni;

quali competenze relative al grado militare:

dello stipendio o della paga;

del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;

dell'assegno temporaneo di guerra;

dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri.

Il raffronto sarà sempre eseguito fra l'importo complessivo dei detti assegni dovuti in ciascuna delle due posizioni (ferroviaria e militare) anche se uno o più assegni siano dovuti in una sola di queste.

Per il personale che presta servizio in Colonia, quando si verifichi una condizione di residenza della famiglia richiesta dall'art. 1, lettera *b*), commi 1) e 2) del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, nel raffronto è da comprendere anche l'indennità coloniale (o assegno corrispondente) civile e quella eventualmente dovuta nella posizione militare.

Tutti gli altri assegni dovuti, oltre quelli sopraindicati, nella posizione di impiego ferroviario, anche se *ad personam*, comprese le eventuali indennità di alloggio, non si considerano ai fini del cennato raffronto. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 9 è abrogato.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 8, l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego ferroviario sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario, e quella inerente alla residenza relativa all'impiego ferroviario dell'agente, pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 maggio 1931-XII e nella circolare del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, n. 105186, della stessa data, per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1931-XII, n. 561.

Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vigenti sul trattamento economico del personale mobilitato per la guerra, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri inerente al grado militare rivestito venga corrisposta senza tener conto delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del Comune, e cioè nella misura del 100 per 100, l'aggiunta o l'indennità inerente al grado militare, va computata, ai fini del raffronto di cui sopra, nella stessa misura intera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in contrario gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio ferroviario entro i successivi 15 giorni, salvo si tratti di agenti dei gradi 12° ed inferiori i quali dovranno invece attendere le disposizioni dell'Amministrazione sulle domande di riammissione in servizio ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, non sono applicabili agli agenti non di ruolo che siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti di ruolo — in aggiunta al trattamento militare — il trattamento previsto dall'art. 68 del regolamento del personale quale risulta dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345 ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione del trattamento previsto dal punto 2), lettera *b*), dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, occorre raffrontare le competenze inerenti alla qualifica ferroviaria — ridotte rispettivamente a due terzi e alla metà, per gli ammogliati senza prole e per i celibi o vedovi senza prole — con gli assegni relativi al grado militare rivestito.

Agli effetti del raffronto previsto dagli art. 1, lettera *b*), punti 1) e 2), e art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, si tiene conto:

quali assegni inerenti all'impiego ferroviario:
dello stipendio o della paga;
del supplemento di servizio attivo;
dell'assegno temporaneo di guerra;
degli eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste;
degli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili;

Per il personale che presta servizio in Colonia, quando si verifichi una condizione di residenza della famiglia richiesta dall'art. 1, lettera *b*), commi 1) e 2) del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, nel raffronto è da comprendere anche l'indennità coloniale o assegno corrispondente civile e quella eventualmente dovuta nella posizione militare.

Tutti gli altri assegni dovuti, oltre quelli sopraindicati, nella posizione di impiego ferroviario, anche se *ad personam*, comprese le eventuali indennità di alloggio, non si considerano ai fini del cennato raffronto. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 9 è abrogato.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 8, l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego ferroviario sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario, e quella inerente alla residenza relativa all'impiego ferroviario dell'agente, pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 maggio 1934 XII e nella circolare del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, n. 108486, della stessa data, per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1931-XII, n. 561.

Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vigenti sul trattamento economico del personale mobilitato per la guerra, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri inerente al grado militare rivestito venga corrisposta senza tener conto delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del Comune, e cioè nella misura del 100 per 100, l'aggiunta o l'indennità inerente al grado militare, va computata, ai fini del raffronto di cui sopra, nella stessa misura intera.

Per i sottufficiali di carriera nominati ad impiego civile in base alle vigenti norme, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi, l'aggiunta di famiglia è determinata per le due posizioni e per tutta la durata del richiamo nell'aliquota spettante nella posizione militare nella quale si trovano all'atto della cennata nomina ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, debbono comprendersi nella prole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

minorenne anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli legalmente adottati, nonchè gli affiliati in base alle norme contenute nel titolo XI del libro I del Codice civile ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, è dovuto il trattamento stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, sempre che abbia effettivamente assunto servizio ferroviario prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio ferroviario perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, ma che abbia già in godimento il trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per precedente impiego di ruolo o non di ruolo nella Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà conservato il trattamento stesso fino alla effettiva immissione in servizio, a carico dell'Amministrazione ferroviaria che ha conferito la nomina riducendolo, qualora sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto.

Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da qualunque norma consentito.

Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle armi per adempiere ai detti obblighi abbia determinato la cessazione di un precedente rapporto d'impiego non di ruolo,, qualora al termine del servizio militare di leva sia trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mobilitazione militare ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, con attribuzione, dalla data medesima, del trattamento economico previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per la categoria di personale non di ruolo alla quale apparteneva prima della chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva.

L'obbligo di presentarsi in servizio ferroviario stabilito dal decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, per il personale inviato in licenza è applicabile anche al personale che non abbia potuto assumere servizio ferroviario al momento della nomina perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale. Esso verrà

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15-*bis*:

« Ai sottufficiali di carriera delle Forze armate, nominati a posti di ruolo nell'Amministrazione ferroviaria in base alle apposite disposizioni, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi per esigenze eccezionali, si applica dalla data della nomina il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, il Ministero delle corporazioni comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), i provvedimenti eventualmente adottati dalle Organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze dipendenti dall'industria privata richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Per i primi due mesi a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione militare, faranno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 7 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta sostituito col presente art. 1.

Trascorso tale periodo di tempo gli agenti di cui trattasi, se sono caporali maggiori, caporali e soldati del Regio esercito o hanno gradi corrispondenti nelle altre Forze armate con trattamento eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, percepiranno dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il trattamento ferroviario indicato ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, e quello militare dalle Amministrazioni militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiali o di sottufficiali o siano graduati e militari di truppa aventi nelle Forze armate un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, sia per precedente servizio prestato in qualità di volontari, raffermati, specialisti, ecc., sia perchè appartengano a corpi aventi speciali ordinamenti (Carabinieri Reali, Regia guardia di finanza, Milizie speciali, ecc.) riceveranno, a cura dell'Amministrazione militare, gli assegni del grado rivestito, e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto l'eventuale eccedenza degli assegni ferroviari calcolati in base ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, ma che abbia già in godimento il trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per precedente impiego di ruolo o non di ruolo nella Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà conservato il trattamento stesso fino alla effettiva immissione in servizio, a carico dell'Amministrazione ferroviaria che ha conferito la nomina riducendolo, qualora sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto.

Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da qualunque norma consentito.

Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle armi per adempiere ai detti obblighi abbia determinato la cessazione di un precedente rapporto d'impiego non di ruolo,, qualora al termine del servizio militare di leva sia trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mobilitazione militare ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936 XIV, n. 2892, con attribuzione, dalla data medesima, del trattamento economico previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per la categoria di personale non di ruolo alla quale apparteneva prima della chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva.

L'obbligo di presentarsi in servizio ferroviario stabilito dal decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, per il personale inviato in licenza è applicabile anche al personale che non abbia potuto assumere servizio ferroviario al momento della nomina perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale. Esso verrà perciò immesso in servizio con diritto al trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto Ministeriale medesimo.

Qualora al termine della licenza detto personale debba nuovamente presentarsi alle armi, da questa data avrà diritto all'applicazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, escluso però il cumulo degli assegni per i primi due mesi qualora di detto beneficio abbia già fruito per impiego di ruolo rivestito anteriormente alla nomina ».

delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), i provvedimenti eventualmente adottati dalle Organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze dipendenti dall'industria privata richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale a.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Per i primi due mesi a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione militare, faranno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 7 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta sostituito col presente art. 1.

Trascorso tale periodo di tempo gli agenti di cui trattasi, se sono caporali maggiori, caporali e soldati del Regio esercito o hanno gradi corrispondenti nelle altre Forze armate con trattamento eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, percepiranno dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il trattamento ferroviario indicato ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, e quello militare dalle Amministrazioni militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiali o di sottufficiali o siano graduati e militari di truppa aventi nelle Forze armate un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, sia per precedente servizio prestato in qualità di volontari, raffermati, specialisti, ecc., sia perchè appartengano a corpi aventi speciali ordinamenti (Carabinieri Reali, Regia guardia di finanza, Milizie speciali, ecc.) riceveranno, a cura dell'Amministrazione militare, gli assegni del grado rivestito, e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto l'eventuale eccedenza degli assegni ferroviari calcolati in base ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345.

La stessa procedura dovrà seguirsi per il pagamento degli assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, a far tempo dal giorno del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« I capi degli impianti da cui dipendono gli agenti debbono apporre sul documento di chiamata alle armi o sul certificato di viaggio o sul foglio di via una anno-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tazione dalla quale risulti la qualifica di agente ferroviario di ruolo o non di ruolo del richiamato o del volontario, la sede contabile che provvede al pagamento degli assegni ferroviari, il gruppo, il grado e la qualifica dell'interessato.

L'agente deve poi essere munito di una dichiarazione contenente le stesse notizie, perchè sia consegnata al corpo di destinazione.

Indipendentemente da tali comunicazioni gli agenti interessati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai corpi o reparti ai quali vengono assegnati e di fornire loro le notizie anzidette.

Della conoscenza di tale obbligo gli agenti richiamati o volontari debbono dare atto al proprio superiore immediato con dichiarazione scritta da trattenere nella pratica personale.

I trattenuti alle armi sono tenuti a notificare al proprio corpo o reparto la loro qualità di agenti di ruolo o non di ruolo e fornire le notizie di cui sopra.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce grave mancanza disciplinare, punibile dall'Amministrazione ferroviaria ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« In base alle dichiarazioni e comunicazioni di cui all'articolo precedente i corpi interessati:

a) prendono nota sui registri o ruolini della qualità di agente ferroviario rivestita dal richiamato, trattenuto o volontario;

b) segnalano alle Ferrovie dello Stato, con elenco in doppio esemplare, l'ammontare lordo e netto degli assegni militari (stipendio o paga, supplemento di servizio attivo od aumento percentuale di paga ed aggiunta di famiglia o caroviveri) spettanti a ciascun agente ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Le Ferrovie dello Stato, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente, provvedono:

a) a determinare e a liquidare quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun agente;

b) a disporre la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecc., che per cessione del quinto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento) sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) a restituire uno degli elenchi di cui al precedente articolo, all'ente militare interessato aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili che non fossero in condizioni di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) affinchè gli enti militari provvedano a praticare le ritenute stesse sugli assegni militari;

d) a segnalare agli enti creditori delle somme da trattenere per conti particolari di cui alla precedente lettera *a*), l'avvenuto richiamo alle armi dell'agente de-

I corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell'elenco, ne segneranno ricevuta all'Amministrazione ferroviaria, prenderanno nota sui registri delle ritenute da effettuare e provvederanno direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che verranno effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della rata di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« In caso di variazione degli assegni militari l'ente militare che ha in forza l'interessato ne dovrà dare immediata comunicazione, nei modi prescritti dall'art. 19 alle Ferrovie dello Stato per il conseguente aggiornamento dei propri conti e per le eventuali variazioni delle ritenute da farsi dall'ente militare.

In caso di trasferimento o di aggregazione ad altro corpo questo deve essere informato della qualità di agente ferroviario del militare interessato. All'uopo ne farà menzione sia sul « libretto personale degli assegni e delle ritenute » rilasciato dalle autorità militari, sia sui documenti amministrativi.

Cessando l'agente dal servizio militare per qualsiasi motivo, l'ente militare cui è in forza all'atto della cessazione deve darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione ferroviaria anche se l'interessato è caporal maggiore, caporale o soldato o avente grado corrispondente retribuito come il pari grado in servizio di leva ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'agente ferroviario richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione scritta, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione ferroviaria o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel primo comma, lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'agente è autenticata dal capo ufficio da cui egli dipende con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione dell'interessato all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del reparto o del corpo, ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'Amministrazione ferroviaria competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ferroviario che provvede al pagamento, purchè vi giunga entro il giorno 10; se invece perviene dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non venga sostituita con un'altra diversa o venga revocata.

Gli agenti ferroviari e le loro famiglie possono inoltre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprio corpo o reparto la loro qualità di agenti di ruolo o non di ruolo e fornire le notizie di cui sopra.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce grave mancanza disciplinare, punibile dall'Amministrazione ferroviaria ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« In base alle dichiarazioni e comunicazioni di cui all'articolo precedente i corpi interessati:

a) prendono nota sui registri o ruolini della qualità di agente ferroviario rivestita dal richiamato, trattenuto o volontario;

b) segnalano alle Ferrovie dello Stato, con elenco in doppio esemplare, l'ammontare lordo e netto degli assegni militari (stipendio o paga, supplemento di servizio attivo od aumento percentuale di paga ed aggiunta di famiglia o caroviveri) spettanti a ciascun agente ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Le Ferrovie dello Stato, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente, provvedono:

a) a determinare e a liquidare quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun agente;

b) a disporre la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecc., che per cessione del quinto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento) sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) a restituire uno degli elenchi di cui al precedente articolo, all'ente militare interessato aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili che non fossero in condizioni di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) affinchè gli enti militari provvedano a praticare le ritenute stesse sugli assegni militari;

d) a segnalare agli enti creditori delle somme da trattenere per conti particolari di cui alla precedente lettera *c*), l'avvenuto richiamo alle armi dell'agente debitore e del corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le sedi contabili chiederanno inoltre all'autorità militare che tutte le ritenute da effettuarsi sugli assegni militari siano loro rimesse, assumendosi esse l'obbligo di continuare i versamenti normali agli enti creditori. Qualora le sedi stesse non ricevessero dalle autorità militari, nel tempo presumibilmente necessario, assicurazioni circa l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera *c*) ne rinnoveranno le segnalazioni sino ad ottenere tale assicurazione.

agente ferroviario del militare interessato. All'uopo ne farà menzione sia sul « libretto personale degli assegni e delle ritenute » rilasciato dalle autorità militari, sia sui documenti amministrativi.

Cessando l'agente dal servizio militare per qualsiasi motivo, l'ente militare cui è in forza all'atto della cessazione deve darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione ferroviaria anche se l'interessato è caporal maggiore, caporale o soldato o avente grado corrispondente retribuito come il pari grado in servizio di leva ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'agente ferroviario richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione scritta, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione ferroviaria o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel primo comma, lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'agente è autenticata dal capo ufficio da cui egli dipende con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione dell'interessato all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del reparto o del corpo, ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'Amministrazione ferroviaria competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ferroviario che provvede al pagamento, purchè vi giunga entro il giorno 10, se invece perviene dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non venga sostituita con un'altra diversa o venga revocata.

Gli agenti ferroviari e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927 V, n. 165, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato ».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Per gli agenti previsti dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, già in servizio militare alla data del 1° settembre 1940 le autorità militari ripristineranno il pagamento degli assegni militari a decorrere dalla data medesima ma provvederanno im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mediatamente a fare le comunicazioni previste dal precedente art. 19, confermando con esse il pagamento integrale degli assegni militari da tale data ed invitando l'Amministrazione ferroviaria a ridurre alle sole eccedenze gli assegni ferroviari degli interessati.

L'Amministrazione ferroviaria, a sua volta, non appena ricevuta tale comunicazione, provvederà a segnalare le ritenute da effettuare sugli assegni militari e darà assicurazione circa la riduzione degli assegni ferroviari alla data predetta.

Dal 1° settembre 1940-XVIII l'importo delle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 22 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, resta automaticamente ridotto alla sola aventuale eccedenza degli assegni ferroviari rispetto a quelli militari, diminuita delle ritenute eventuali da farsi dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi dell'art. 20 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta modificato col presente decreto.

Le autorità militari provvederanno a render nota agli agenti di cui al 1° comma del presente articolo, che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, la facoltà che hanno di delegare il pagamento dei loro assegni militari alle persone od enti sotto indicati, affinchè possano avvalersi di tale facoltà:

a) il coniuge;

b) un ascendente (genitori, avi, bisavoli);

c) un discendente maggiorenne (figli, figliastri, affiliati e nipoti);

d) un collaterale maggiorenne (fratelli e loro discendenti).

Qualora l'interessato abbia soltanto figli minorenni, orfani di madre o la cui madre non possa esercitare su di essi la patria potestà, potrà beneficiare della delega la persona maggiorenne o l'ente a cui i detti figli sono stati affidati ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 8 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, a favore degli agenti di cui all'articolo stesso assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che siano a loro volta richiamati alle armi, compete per tutto il tempo in cui essi restano sotto le armi.

Ai fini dell'eliminazione degli agenti assunti ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, deve aversi riguardo alla situazione complessiva degli agenti richiamati, trattenuti o arruolatisi volontariamente, nel senso che il licenziamento da disporre in dipendenza del rientro in servizio ferroviario di ogni richiamato, trattenuto

Art. 4.

Agli agenti non di ruolo di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento stabilito per tale categoria di personale dal detto art. 4 e dall'art. 7 del ripetuto decreto ferme le condizioni e limitazioni in quest'ultimo articolo previste.

Art. 5.

Agli agenti in servizio militare che godano di uno dei trattamenti previsti dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, e che siano inviati in licenza senza assegni militari o con assegni ridotti, dalla data di decorrenza della sospensione o riduzione e fino a quella in cui riprenderanno servizio ferroviario, purchè ciò avvenga al termine di un mese o di 10 giorni rispettivamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, l'eventuale eccedenza delle competenze ferroviarie su quelle militari dovrà essere calcolata nuovamente considerando le prime nella misura dovuta durante il richiamo, e le seconde in quella spettante durante la licenza, fermo restando il disposto dell'articolo 6 del citato decreto Ministeriale, n. 2794, in base al quale il trattamento economico inerente all'impiego ferroviario nella misura intera è ripristinato dal giorno del ritorno in servizio, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e riduzioni previste dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni (ad esempio, riduzioni a 2/3, sospensione di assegni personali non pensionabili).

La procedura prevista dal comma precedente si applica anche durante le licenze per le quali ai sensi del decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485, e dell'art. 10 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, gli interessati sono esonerati dall'obbligo di riprendere servizio civile.

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale inviato in licenza dovrà esibire una dichiarazione della competente autorità militare, nella quale sarà specificata la natura e la durata della licenza, nonchè la misura delle competenze militari che saranno corrisposte durante la medesima.

Anche per l'applicazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, durante il periodo di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile mentre si trova in licenza continueranno ad essere corrisposte

2 1 2 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sensi dell'art. 20 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta modificato col presente decreto.

Le autorità militari provvederanno a render nota agli agenti di cui al 1° comma del presente articolo, che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, la facoltà che hanno di delegare il pagamento dei loro assegni militari alle persone od enti sotto indicati, affinchè possano avvalersi di tale facoltà:

a) il coniuge;

b) un ascendente (genitori, avi, bisavoli);

c) un discendente maggiorenne (figli, figliastri, affiliati e nipoti);

d) un collaterale maggiorenne (fratelli e loro discendenti).

Qualora l'interessato abbia soltanto figli minorenni, orfani di madre o la cui madre non possa esercitare su di essi la patria potestà, potrà beneficiare della delega la persona maggiorenne o l'ente a cui i detti figli sono stati affidati ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 8 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, a favore degli agenti di cui all'articolo stesso assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che siano a loro volta richiamati alle armi, compete per tutto il tempo in cui essi restano sotto le armi.

Ai fini dell'eliminazione degli agenti assunti ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, deve aversi riguardo alla situazione complessiva degli agenti richiamati, trattenuti o arruolatisi volontariamente, nel senso che il licenziamento da disporre in dipendenza del rientro in servizio ferroviario di ogni richiamato, trattenuto o arruolatosi volontariamente può essere adottato nei confronti di uno qualunque degli assunti in temporanea sostituzione.

Art. 3.

L'esclusione prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, dal trattamento di cui all'articolo medesimo si riferisce agli agenti non di ruolo del ramo esecutivo dei gradi 13° ed inferiori assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni nell'anno, ai quali soltanto è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del decreto stesso.

siano inviati in licenza senza assegni militari o con assegni ridotti, dalla data di decorrenza della sospensione o riduzione e fino a quella in cui riprenderanno servizio ferroviario, purchè ciò avvenga al termine di un mese o di 10 giorni rispettivamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, l'eventuale eccedenza delle competenze ferroviarie su quelle militari dovrà essere calcolata nuovamente considerando le prime nella misura dovuta durante il richiamo, e le seconde in quella spettante durante la licenza, fermo restando il disposto dell'articolo 6 del citato decreto Ministeriale, n. 2794, in base al quale il trattamento economico inerente all'impiego ferroviario nella misura intera è ripristinato dal giorno del ritorno in servizio, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e riduzioni previste dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni (ad esempio, riduzioni a 2/3, sospensione di assegni personali non pensionabili).

La procedura prevista dal comma precedente si applica anche durante le licenze per le quali ai sensi del decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485, e dell'art. 10 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, gli interessati sono esonerati dall'obbligo di riprendere servizio civile.

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale inviato in licenza dovrà esibire una dichiarazione della competente autorità militare, nella quale sarà specificata la natura e la durata della licenza, nonchè la misura delle competenze militari che saranno corrisposte durante la medesima.

Anche per l'applicazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, durante il periodo di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile mentre si trova in licenza continueranno ad essere corrisposte le competenze militari nella misura eventualmente dovuta durante la licenza stessa oltre alla eventuale eccedenza degli interi assegni ferroviari, limitando il raffronto a quelli previsti dal precedente art. 1 sub art. 8.

Nulla è innovato per il pagamento degli assegni eventualmente dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, agli agenti inviati in licenza per motivi di salute i quali non siano in condizioni di riassumere servizio ferroviario al termine del primo mese di licenza quando questa sia stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare.

2123
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, l'invio in licenza straordinaria senza assegni per tempo indeterminato o comunque per un periodo di tempo superiore a sei mesi, è assimilato all'invio in congedo.

Art. 7.

Il pagamento dell'aggiunta di famiglia dovuta al personale durante il richiamo in base all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, sarà effettuato ogni mese direttamente al coniuge dell'avente diritto o alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui assenza dovuta al servizio militare, in base a regolare delega rilasciata dall'agente giusta l'art. 1 sub art. 22 del presente decreto.

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia, dette persone dovranno presentare ogni tre mesi un certificato della autorità militare o del podestà, dal quale risulti la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rivestito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed attestante inoltre che l'interessato non fruisce di trattamento di famiglia per il grado militare rivestito.

Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all'Amministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che possa influire sulla concessione.

Art. 8.

Per il trattamento dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al personale richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente che sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso si applicano, per quanto riflette le modalità di pagamento e le aliquote di assegni da corrispondere alle rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che regolano il trattamento dovuto dall'Amministrazione militare nelle medesime circostanze.

Art. 9.

Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, sono assimilati ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali:

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce Rossa Italiana o da altre associazioni sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario;

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) coloro che si siano arruolati nei battaglioni della Gioventù italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per la guerra.

Art. 10.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, è applicabile agli agenti che comprovino, mediante dichiarazione da rilasciarsi dalla competente autorità militare, di essere stati chiamati alle armi prima del compimento del periodo di ritardo della prestazione del servizio militare di leva loro concesso per ragioni di studio ai sensi degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito approvato col R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, (o norme corrispondenti pel reclutamento nella Regia marina o nella Regia aeronautica).

Il trattamento previsto dal predetto art. 6 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo e non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di destinazione anteriormente a quella data, intendendosi, a tali effetti, ripristinati i rapporti d'impiego eventualmente interrotti in dipendenza della chiamata alle armi degli interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 1 Uff. speciale ferrovie, foglio n. 5. — LOMBARDO

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Trapani e Pantelleria e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Trapani e di Pantel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, sarà effettuato ogni mese direttamente al coniuge dell'avente diritto o alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui assenza dovuta al servizio militare, in base a regolare delega rilasciata dall'agente giusta l'art. 1 sub art. 22 del presente decreto.

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia, dette persone dovranno presentare ogni tre mesi un certificato della autorità militare o del podestà, dal quale risulti la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rivestito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed attestante inoltre che l'interessato non fruisce di trattamento di famiglia per il grado militare rivestito.

Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all'Amministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che possa influire sulla concessione.

Art. 8.

Per il trattamento dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al personale richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente che sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso si applicano, per quanto riflette le modalità di pagamento e le aliquote di assegni da corrispondere alle rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che regolano il trattamento dovuto dall'Amministrazione militare nelle medesime circostanze.

Art. 9.

Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, sono assimilati ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali:

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce Rossa Italiana o da altre associazioni sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario;

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) coloro che si siano arruolati nei battaglioni della Gioventù italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per la guerra.

E' riconosciuta eguale assimilazione per:

d) i riformati;

e) gli iscritti a ferma minima di terzo grado e gli idonei ai soli servizi sedentari quando siano in possesso del congedo illimitato per essere stati definitivamente dispensati dal compiere il servizio di leva;

f) coloro che abbiano ottenuto eguale dispensa perchè residenti all'estero o siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno di età;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

(e norme corrispondenti pel reclutamento nella Regia marina o nella Regia aeronautica).

Il trattamento previsto dal predetto art. 6 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo e non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di destinazione anteriormente a quella data, intendendosi, a tali effetti, ripristinati i rapporti d'impiego eventualmente interrotti in dipendenza della chiamata alle armi degli interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 1 Uff. speciale ferrovie, foglio n. 5. — L.5318/990

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Trapani e Pantelleria e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Trapani e di Pantelleria sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 28 marzo 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Napoli, sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 marzo 1943-XXI, ed il 28 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 marzo 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 27 marzo 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 1° luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Catania, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 28 marzo 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1560, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Napoli, sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 marzo 1943-XXI, ed il 28 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1560, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Catania, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse o di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 14 aprile 1943, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

(1968) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo scaduti dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Palermo a tutto il 16 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

(1966) *Il Ministro*: ACERBO

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari scaduti dal 1° marzo 1943-XXI al 1° giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 1° marzo 1943-XXI al 31 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il 31 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

(1965) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 25 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 308, del 30 dicembre successivo e nei quotidiani di Milano « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, Ecc. Giovanni Rizzo;

Visto il verbale delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che, su n. 1200 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.200.000, vennero presentate al visto, nel termine stabilito, n. 1012 azioni, delle quali n. 644 furono vistate perchè intestate ed appartenenti a persona di cittadinanza italiana, mentre a n. 368 il visto è stato negato, essendo risultate intestate e di proprietà di persone di nazionalità nemica;

Visto che le rimanenti n. 188 azioni non furono presentate al visto e che in base agli accertamenti eseguiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo scaduti dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Palermo a tutto il 16 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

(1966) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari scaduti dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il 31 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

(1965) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 25 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 308, del 30 dicembre successivo e nei quotidiani di Milano « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, Ecc. Giovanni Rizzo;

Visto il verbale delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che, su n. 1200 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.200.000, vennero presentate al visto, nel termine stabilito, n. 1012 azioni, delle quali n. 644 furono vistate perchè intestate ed appartenenti a persona di cittadinanza italiana, mentre a n. 368 il visto è stato negato, essendo risultate intestate e di proprietà di persone di nazionalità nemica;

Visto che le rimanenti n. 188 azioni non furono presentate al visto e che in base agli accertamenti eseguiti dal sequestratario si devono ritenere appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano:

n. 368 azioni nominative intestate ed appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York), rappre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentate dai certificati: n. 4 di 10 azioni; nn. 18, 19, 22, 26, 27 di una azione cadauno; nn. 18 e 29 di 4 azioni cadauno; nn. 32, 33 e 34 di 5 azioni cadauno; n. 35 di 10 azioni; n. 39 di 20 azioni; nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 di 50 azioni cadauno;

n. 28 azioni nominative non presentate al visto, intestate al suddito nemico canadese Alfred B. Holmes ed appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York), rappresentate dai certificati nn. 37 e 38 di 14 azioni cadauno;

n. 160 azioni al portatore non presentate al visto, che si ha motivo di ritenere appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno a tutti gli effetti le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1590, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 14 maggio 1943-XXI al 14 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Civitavecchia a tutto il giorno 14 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Gian Paolo Riboldi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2974 in data 13 giugno 1936-XIV col quale il sig. Gian Paolo Riboldi di Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto sig. Riboldi Gian Paolo è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Riboldi Gian Paolo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Riboldi Giuseppe Gaetano;

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Riboldi di Giuseppe cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Giuseppe Gaetano Riboldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Ganna Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1991 in data 13 marzo 1935-XIII col quale il sig. Ganna Guido fu Giovanni venne nominato rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando fu Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto sig. Ganna Guido è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Ganna Guido rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Rovatti Aston Armando;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno a tutti gli effetti le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 14 maggio 1943-XXI al 14 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Civitavecchia a tutto il giorno 14 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesibigilità ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1964)

— con cui il predetto sig. Riboldi Gian Paolo è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Riboldi Gian Paolo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Riboldi Giuseppe Gaetano;

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Riboldi di Giuseppe cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Giuseppe Gaetano Riboldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Ganna Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1991 in data 13 marzo 1935-XIII col quale il sig. Ganna Guido fu Giovanni venne nominato rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando fu Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto sig. Ganna Guido è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Ganna Guido rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Rovatti Aston Armando;

Decreta:

Il sig. Guido Ganna fu Giovanni cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1949)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Maroni Massimo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3299 in data 6 novembre 1933-XII col quale il sig. Maroni Massimo fu Emilio venne confermato rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando fu Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto Maroni Massimo è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Maroni Massimo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Rovatti Aston Armando;

Decreta:

Il sig. Massimo Maroni fu Emilio cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Corte d'appello di Palermo e della Procura generale presso la Corte medesima è trasferita temporaneamente in Caltanissetta.

Una Sezione della Corte d'appello di Palermo funzionerà temporaneamente in Termini Imerese.

La Sezione indicata nel comma precedente tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese che sarebbero stati di competenza della Corte d'appello di Palermo.

Una Sezione del medesimo Tribunale funzionerà temporaneamente in Corleone e tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni delle Preture di Corleone, Misilmeri, Bisacquino, Mezzojuso, Prizzi, fatta eccezione per le pratiche fallimentari.

Altra Sezione del medesimo Tribunale funzionerà temporaneamente in Partinico e tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni delle Preture di Partinico e di Carini, fatta eccezione per le pratiche fallimentari.

Art. 3.

La sede del Tribunale per i minorenni di Palermo e della Procura del Re Imperatore presso il medesimo Tribunale è trasferita temporaneamente nel comune di Bagheria.

I predetti uffici tratteranno gli affari concernenti le circoscrizioni territoriali dei Tribunali ordinari di Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani.

Gli affari concernenti la circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Agrigento saranno trattati dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo, del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, saranno esercitate, per l'intero distretto della Corte, da una delle Sezioni trasferite a Caltanissetta, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Art. 4.

La sede della Pretura di Palermo è trasferita temporaneamente in Bagheria.

Art. 5.

Le date d'inizio dell'attività giudiziaria nelle sedi indicate nelle disposizioni precedenti saranno determinate con decreti del primo presidente della Corte di appello di Palermo.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni della Corte e del Tribunale di Palermo, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle Sezioni nelle diverse sedi e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Milano;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Maroni Massimo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Rovatti Aston Armando;

Decreta:

Il sig. Massimo Maroni fu Emilio cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Corte d'appello di Palermo e della Procura generale presso la Corte medesima è trasferita temporaneamente in Caltanissetta.

Una Sezione della Corte d'appello di Palermo funzionerà temporaneamente in Termini Imerese.

La Sezione indicata nel comma precedente tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese che sarebbero stati di competenza della Corte d'appello di Palermo.

Essa funzionerà inoltre come Magistratura del lavoro per le controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, concernenti le circoscrizioni dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese.

Art. 2.

La sede del Tribunale di Palermo e della Procura del Re Imperatore presso lo stesso Tribunale è trasferita temporaneamente in Bagheria.

I predetti uffici tratteranno gli affari concernenti le circoscrizioni territoriali dei Tribunali ordinari di Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani.

Gli affari concernenti la circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Agrigento saranno trattati dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo, del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, saranno esercitate, per l'intero distretto della Corte, da una delle Sezioni trasferite a Caltanissetta, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Art. 4.

La sede della Pretura di Palermo è trasferita temporaneamente in Bagheria.

Art. 5.

Le date d'inizio dell'attività giudiziaria nelle sedi indicate nelle disposizioni precedenti saranno determinate con decreti del primo presidente della Corte di appello di Palermo.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni della Corte e del Tribunale di Palermo, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle Sezioni nelle diverse sedi e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo può ordinare con proprio decreto la convocazione delle sessioni della Corte d'assise di Palermo in qualsiasi delle sedi delle Sezioni del Tribunale di Palermo e di Termini Imerese.

Il procuratore generale del Re Imperatore di Palermo destinerà presso le Sezioni indicate nel comma secondo dell'art. 1 e nel comma secondo e terzo dell'art. 2 uno o più magistrati del pubblico ministero ed uno o più funzionari di segreteria ed il personale subalterno occorrente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I provvedimenti indicati nei commi precedenti possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 7.

Gli affari in corso di trattazione davanti la Corte di Palermo alla data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione indicata nel comma secondo dell'art. 1, fatta eccezione per le cause assegnate a decisione, se riflettono le circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese si intendono di diritto trasferiti davanti alla Sezione medesima.

Gli altri affari saranno trattati dalla Corte nella nuova sede di Caltanissetta.

Gli atti ed i depositi concernenti gli affari civili, se dovranno essere proseguiti davanti la Sezione di Termini Imerese, saranno trasferiti di ufficio alla cancelleria della medesima Sezione a cura del cancelliere della Corte di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla Sezione di Termini Imerese, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività di questa Sezione, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 8.

Gli affari in corso di trattazione davanti il Tribunale di Palermo alla data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione indicata nell'art. 2, fatta eccezione per le cause assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale assegnata alle Sezioni di Corleone e di Partinico, si intendono di diritto trasferiti, nello stato in cui si trovano, davanti queste Sezioni. Gli altri affari saranno trattati dal Tribunale di Palermo in Bagheria.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili se dovranno essere proseguiti davanti le Sezioni di Corleone e di Partinico saranno trasmessi d'ufficio alle cancellerie delle Sezioni medesime a cura del cancelliere del Tribunale di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalle Sezioni di Corleone e Partinico, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività delle Sezioni medesime, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 9.

[illegible] degli affari giudiziari e delle Sezioni indicate

Art. 10.

La Sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà inoltre: *a*) gli incidenti di esecuzione relativi alle sentenze della Corte d'assise di Palermo quando è chiusa la sessione; *b*) i ricorsi proposti, anche prima della data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione medesima, contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso i Tribunali di Palermo e Termini Imerese. La presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dei giudici di sorveglianza suddetti è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Sezione indicata nell'art. 1, comma secondo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1979)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni.

(1950)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 980, si notifica che in data 4 giugno 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro.

(1951)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli altri affari saranno trattati dalla Corte nella nuova sede di Caltanissetta.

Gli atti ed i depositi concernenti gli affari civili, se dovranno essere proseguiti davanti la Sezione di Termini Imerese, saranno trasferiti di ufficio alla cancelleria della medesima Sezione a cura del cancelliere della Corte di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla Sezione di Termini Imerese, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività di questa Sezione, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 8.

Gli affari in corso di trattazione davanti il Tribunale di Palermo alla data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione indicata nell'art. 2, fatta eccezione per le cause assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale assegnata alle Sezioni di Corleone e di Partinico, si intendono di diritto trasferiti, nello stato in cui si trovano, davanti queste Sezioni. Gli altri affari saranno trattati dal Tribunale di Palermo in Bagheria.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili se dovranno essere proseguiti davanti le Sezioni di Corleone e di Partinico saranno trasmessi d'ufficio alle cancellerie delle Sezioni medesime a cura del cancelliere del Tribunale di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalle Sezioni di Corleone e Partinico, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività delle Sezioni medesime, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 9.

I capi degli uffici giudiziari e delle Sezioni indicate negli articoli precedenti daranno, d'ufficio o ad istanza di parte i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili o penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1979)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 229, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni.

(1950)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 4 giugno 1943-XXI è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro.

(1951)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministero delle finanze ha trasmesso in data 4 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 275, e 10 aprile 1943, n. 301, concernenti entrambi variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(1952)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Asti	Costigliole	B	1	—
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Corato	B	—	1
Campobasso	Castellino del Biferno	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Lecce	Acquarica del Capo	E	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Milano	San Donato Milanese	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Pavia	Voghera	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	—	1
Terni	Terni	E	—	1
			2	11
Carbonchio sintomatico				
Littoria	Pontinia	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Piacenza	Morfasso	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	B	—	2
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			1	5
Afta epizootica				
Alessandria	Murisengo	B	1	—
Asti	Frinco	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	1
Id.	Borgoumito	B	3	4
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calcinate	B	3	1
Id.	Cenate d'Argon	B	12	1
Id.	Centrisola	B	12	2
Id.	Cerete	B	—	4
Id.	Costa di Mont'ello	B	2	7
Id.	Dalmine	B	12	1
Id.	Leffe	B	1	1
Segue: *Afta epizootica*				
Bologna	Medicina	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	1
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	2	—
Id.	Laives	B	1	1
Id.	Caldaro	B	3	—
Id.	Renon	B	3	—
Id.	Postal	B	2	—
Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Verano	B	1	—
Id.	Lana	B	—	4
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Vadena	B	2	—
Id.	Marlengo	B	—	1
Id.	Gargazzone	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Brescia	B	2	4
Id.	Remedello	B	12	—
Id.	Ghedi	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	8	1
Id.	Pancarale Fiero	B	5	2
Id.	Rodengo	B	2	—
Id.	Tavernole sul Mella	B	3	—
Id.	Rezzato	B	5	—
Id.	Rovato	B	3	—
Id.	Torbole Casaglia	B	2	—
Id.	Frenzano	B	5	—
Id.	Capriano Azzano	B	4	1
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Idro	B	3	—
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	14	—
Id.	Gussago	B	4	2
Id.	Castel Mella	B	2	—
Id.	Travagliato	B	12	1
Id.	Collio	B	2	—
Id.	Bienno	B	12	—
Id.	Breno	B	4	—
Id.	Sala Marasino	B	2	—
Id.	Adro	B	2	—
Id.	Angolo	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Asti	Costigliole	B	1	—
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Corato	B	—	1
Campobasso	Castellino del Biferno	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Lecce	Acquarica del Capo	E	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Milano	San Donato Milanese	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Pavia	Voghera	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	—	1
Terni	Terni	E	—	1
			2	11
Carbonchio sintomatico				
Littoria	Pontinia	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Piacenza	Morfasso	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	B	—	2
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			1	5
Afta epizootica				
Alessandria	Murisengo	B	1	—
Asti	Frinco	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	1
Id.	Borgodnino	B	3	4
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calcinate	B	3	1
Id.	Cenate d'Argon	B	2	1
Id.	Cenfrisola	B	2	2
Id.	Cerete	B	—	4
Id.	Costa di Monticelli	B	12	7
Id.	Dalmine	B	12	1
Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Lovere	B	—	1
Id.	Mapello	B	1	2
Id.	Nembro	B	—	5
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Rocca del Colle	B	3	2
Id.	Scanzorosciate	B	—	1
Id.	Severe	B	—	1
Id.	Spirone dei Castelli	B	2	1
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre dei Roveri	B	1	1
Id.	Trescore Balneario	B	2	2
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Budrio	B	5	—
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	1
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Dentivoglio	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	9	—
Id.	Laives	B	1	1
Id.	Caldaro	B	3	—
Id.	Renon	B	7	—
Id.	Postal	B	3	—
Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Verano	B	1	—
Id.	Lana	B	—	4
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Vadena	B	2	—
Id.	Marlengo	B	—	1
Id.	Gargazzone	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Brescia	B	28	4
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Dario	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	8	1
Id.	Poncarale Flero	B	9	2
Id.	Rodengo	B	2	—
Id.	Tavernole sul Mella	B	3	—
Id.	Rezzato	B	5	—
Id.	Rovato	B	3	—
Id.	Torbole Casaglia	B	2	—
Id.	Trenzano	B	5	—
Id.	Capriano Azzano	B	4	1
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Idro	B	3	—
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	14	—
Id.	Gussago	B	4	2
Id.	Castel Mella	B	2	—
Id.	Travagliato	B	2	1
Id.	Collio	B	3	—
Id.	Bienno	B	2	—
Id.	Breno	B	4	—
Id.	Sale Marasino	B	2	—
Id.	Adro	B	3	—
Id.	Angolo	B	3	—
Id.	Rugnolo Mella	B	4	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Clvidate Malegno	B	8	—
Id.	Toscolano Maderno	B	3	1
Id.	Monticello Brusati	B	1	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Pezzaze	B	1	—
Id.	Casfenedolo	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	2	3
Id.	Roncadelle	B	2	2
Id.	Garzmano	B	1	—
Id.	Edolo	E	—	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Gardone Riviera	B	1	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Tavernole	B	3	1
Id.	Lozio	B	—	2
Id.	San Gervasio Bresciano	B	3	1
Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Sarezzo	B	1	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B O	2	—
Id.	Latiano	B	3	—
Id.	San Donaci	B	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	Solip	1	—
Como	Alzate	B	—	1
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Bellagio	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Bulciago	B	1	—
Id.	Cantù	B	2	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Castello	B	2	—
Id.	Cernusco	B	—	1
Id.	Cesello	B	1	—
Id.	Civenna	B	4	—
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Dongo	B	—	1
Id.	Erba	B	3	1
Id.	Galbiate	B	5	—
Id.	Inverigo	B	3	—
Id.	Lurago	B	1	3
Id.	Mandello	B	1	1
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Missaglia	B	—	4
Id.	Monguzzo	B	1	—
Id.	Oggiono	B	—	2
Id.	Pontelambro	B	1	1
Id.	Olgiate Calco	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Olginate	B	1	—
Id.	Paderno	B	1	—
Id.	Porlezza	B	1	—
Id.	Rogeno	B	4	1
Id.	San Fermo	B	1	—
Id.	Strone	B	—	1
Id.	Verderio	B	1	—
Id.	Casale Cremasco	B	—	1
Cremona		B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Gorizia	Opacchiasella	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	—	1
Matera	Banzi	B	1	—
Milano	Busnago	B	1	—
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	—
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Id.	Corte Palasio	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Seveso	B	1	—
Id.	Tribiano	B	1	—
Id.	Zelobuonpersico	B	1	—
Modena	Pomporto	B	3	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	13	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Nova di Modena	B	2	1
Id.	Pavullo	B	4	—
Id.	Pavullo	B	4	—
Id.	Ravarino	B	3	1
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Soliera	B	5	—
Napoli	Villaricca	B	4	—
Novara	Borgolavezzaro	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Casalino	B	3	1
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Veruno	B	2	—
Padova	Campo San Martino	B	1	—
Id.	Cittadella	B	—	3
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Legnaro	B	3	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Megliadino San Fidenzio	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	—	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	1	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: *Afta epizootica*

Brescia	Gardone Riviera	B	1	—	1
Id.	Pontevico	B	—	4	—
Id.	Tavernole	B	3	1	—
Id.	Lozio	B	—	2	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	3	1	—
Id.	Manerbio	B	1	1	—
Id.	Sarezzo	B	1	1	—
Id.	Villachiara	B	—	1	—
Id.	Roccafranca	B	—	1	—
Id.	Ghedi	B	—	1	—
Id.	Barbariga	B	—	1	—
Brindisi	Brindisi	B	2	—	—
Id.	Latiano	O	3	—	—
Id.	San Donaci	B	1	—	—
Caltanissetta	Mazzarino	Sola	1	—	—
Como	Alzate	B	—	1	—
Id.	Barzio	B	1	—	—
Id.	Bellagio	B	1	—	—
Id.	Barzago	B	1	—	—
Id.	Bulciago	B	1	—	—
Id.	Cantù	B	2	—	—
Id.	Carimate	B	3	—	—
Id.	Castello	B	2	—	—
Id.	Cernusco	B	—	1	—
Id.	Cesello	B	1	—	—
Id.	Civenna	B	4	—	—
Id.	Colico	B	—	1	—
Id.	Dongo	B	—	1	—
Id.	Erba	B	3	1	—
Id.	Galbiate	B	5	—	—
Id.	Inverigo	B	3	—	—
Id.	Lurago	B	1	3	—
Id.	Mandello	B	1	1	—
Id.	Merate	B	—	1	—
Id.	Missaglia	B	—	4	—
Id.	Monguzzo	B	1	—	—
Id.	Oggiono	B	—	2	—
Id.	Pontelambro	B	1	1	—
Id.	Olgiate Calco	B	1	—	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—	—
Id.	Olginate	B	1	—	—
Id.	Paderno	B	1	—	—
Id.	Porlezza	B	1	—	—
Id.	Rogeno	B	1	1	—
Id.	San Fermo	B	1	—	—
Id.	Sirone	B	—	1	—
Id.	Verderio	B	1	—	—
Cremona	Casale Cremasco	B	—	1	—
Id.	Crema	B	1	—	—
Id.	Dovera	B	2	—	—
Ferrara	Argenta	B	1	—	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	3	1	—
Id.	Campi di Bisenzio	B	1	1	—
Id.	Firenze	BS	6	4	—
Id.	Greve	B	2	—	—
Id.	Impruneta	B	5	5	—
Id.	Montemurlo	B	—	1	—
Id.	Prato	B	1	—	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—	—
Forlì	Cesena	B	—	1	—
Id.	Sogliano	B	—	1	—
Genova	Casella	B	1	—	—
Id.	Isola del Cantone	B	1	—	—
Id.	Savignone	B	4	—	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—	—

Segue: *Afta epizootica*

Gorizia	Opacchiasella	B	1	—	—
Lucca	Pietrasanta	B	1	—	—
Id.	Seravezza	B	—	1	—
Matera	Banzi	B	1	—	—
Milano	Busnago	B	1	—	—
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	—	—
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—	—
Id.	Corte Palasio	B	1	—	—
Id.	Lodi	B	—	1	—
Id.	Mairago	B	1	1	—
Id.	Milano	B	1	—	—
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—	—
Id.	Seveso	B	1	—	—
Id.	Tribiano	B	1	—	—
Id.	Zelobuonpersico	B	3	1	—
Modena	Pomporto	B	2	—	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	2	—	—
Id.	Castelvetro	B	—	1	—
Id.	Cavezzo	B	2	—	—
Id.	Fiorano Modenese	B	13	1	—
Id.	Formigine	B	1	—	—
Id.	Mirandola	B	1	—	—
Id.	Monfestino	B	2	—	—
Id.	Nonantola	B	2	1	—
Id.	Novi di Modena	B	4	—	—
Id.	Pavullo	B	4	—	—
Id.	Pavullo	B	3	1	—
Id.	Ravarino	B	1	—	—
Id.	San Cesario	B	1	—	—
Id.	San Felice	B	5	—	—
Id.	Soliera	B	4	—	—
Napoli	Villaricca	B	1	1	—
Novara	Borgolavezzaro	B	1	1	—
Id.	Borgomanero	B	3	1	—
Id.	Casalino	B	1	—	—
Id.	Galliate	B	2	—	—
Id.	Veruno	B	1	—	—
Padova	Campo San Martino	B	—	3	—
Id.	Cittadella	B	—	1	—
Id.	Gallier. Veneta	B	1	—	—
Id.	Gazzo	B	3	—	—
Id.	Legnaro	B	1	—	—
Id.	Loreggia	B	1	—	—
Id.	Megliadino San Fidenzio	B	—	1	—
Id.	Piombino Dese	B	1	—	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	1	—	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	1	—
Id.	Selvazzano	B	7	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	—	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	1	—	—
Pavia	Gozzo	BOS	1	—	—
Perugia	Foligno	B	2	—	—
Id.	Perugia	B	2	—	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—	—
Id.	Montale	B	—	1	—
Ravenna	Bagnara di Romagna	B	1	—	—
Id.	Ravenna	B	2	2	—
Roma	Roma	B	1	—	—
Siracusa	Carlentini	B	1	—	—
Id.	Lentini	B	1	—	—
Sondrio	Dubino	BOS	13	—	—
Taranto	Taranto	B	2	—	—
Terni	Terni				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Torino	Arignano	B	—	1
Trapani	Pantelleria	B	1	—
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mazzara del Vallo	B	1	5
Id.	Castelvetrano	B	2	—
Trento	Arco	B	5	1
Id.	Borgo	B	—	1
Id.	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Canazei	B	—	5
Id.	Cavalese	B	—	20
Id.	Cembra	B	1	—
Id.	Civezzano	B	—	3
Id.	Grigno	B	1	—
Id.	Grumes	B	—	2
Id.	Lavis	B	10	6
Id.	Malè	B	—	2
Id.	Mezzocorona	B	—	1
Id.	Mezzolombardo	B	5	2
Id.	Moena	B	—	6
Id.	Mori	B	—	5
Id.	Nomi	B	3	3
Id.	Ora	B	—	2
Id.	Pergine	B	1	3
Id.	Predazzo	B	4	2
Id.	Salorno	B	—	8
Id.	San Michele all'Adige	B	1	—
Id.	Spor	B	—	1
Id.	Stenico	B	—	1
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Terlago	B	1	—
Id.	Termeno	B	—	1
Id.	Ton	B	1	—
Id.	Trento	B	3	3
Id.	Tuenno	B	3	1
Id.	Zambana	B	—	2
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—
Id.	Preganziol	B	3	—
Id.	Riese	B	—	1
Trieste	Ronchi de' Legionari	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	1	1
Id.	Palmanova	B	—	1
Id.	Ruda	B	—	1
Varese	Bosco	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	2	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Venezia	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Carisio	B	1	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Castel d'Azzano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Negrar	B	1	1
Id.	Oppeano	B	1	3
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Verona	B	4	5
Id.	Zevio	B	3	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	1	1
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	6
Id.	Lonigo	B	3	1
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Tezze	B	1	1
Id.	Villaverla	B	3	1
			582	283
Mal rossino dei suini				
Bolzano	Appiano	S	1	—
Cosenza	Cerzeto	S	—	2
Cremona	Acquanegra Cremonese	S	—	1
Id.	Sospiro	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	2
Fiume	Arbe	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	1
Id.	Stigliano	S	5	1
Id.	Tursi	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Teramo	S	4	4
Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Mezzana	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Udine	Codroipo	S	—	1
Id.	Lestizza	S	—	1

Deposited at G.P.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: *Afta epizootica*

Torino	Arignano	B	—	1	
Trapani	Pantelleria	B	1	—	
Id.	Erice	B	1	—	
Id.	Id.	S	1	—	
Id.	Mazzara del Vallo	B	1	5	
Id.	Castelvetrano	B	2	—	
Trento	Arco	B	5	1	
Id.	Borgo	B	—	1	
Id.	Caldonazzo	B	—	1	
Id.	Canazei	B	—	5	
Id.	Cavalese	B	—	20	
Id.	Cembra	B	1	—	
Id.	Civezzano	B	—	3	
Id.	Grigno	B	1	—	
Id.	Grumes	B	—	2	
Id.	Lavis	B	10	6	
Id.	Malè	B	—	2	
Id.	Mezzocorona	B	—	1	
Id.	Mezzolombardo	B	5	2	
Id.	Moena	B	—	6	
Id.	Mori	B	—	5	
Id.	Nomi	B	3	3	
Id.	Ora	B	—	2	
Id.	Pergine	B	1	3	
Id.	Predazzo	B	4	2	
Id.	Salorno	B	—	8	
Id.	San Michele all'Adige	B	1	—	
Id.	Spor	B	—	1	
Id.	Stenico	B	—	1	
Id.	Strigno	B	—	1	
Id.	Terlago	B	1	—	
Id.	Termeno	B	—	1	
Id.	Ton	B	1	—	
Id.	Trento	B	3	3	
Id.	Tuenno	B	3	1	
Id.	Zambana	B	—	2	
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—	
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—	
Id.	Preganziol	B	3	—	
Id.	Riese	B	—	1	
Trieste	Ronchi de' Legionari	B	1	—	
Udine	Fiume Veneto	B	1	1	
Id.	Palmanova	B	—	1	
Id.	Ruda	B	—	1	
Varese	Bosco	B	1	—	
Id.	Casale Litta	B	1	—	
Id.	Castiglione Olona	B	1	—	
Id.	Luino	B	1	—	
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1	
Id.	Osmate Lentate	B	1	—	
Id.	Solbiate Olona	B	1	—	
Venezia	Campolongo Maggiore	B	2	—	
Id.	Chioggia	B	1	—	
Id.	Fiesso d'Artico	B	4	—	
Id.	Fossò	B	1	—	
Id.	Martellago	B	2	—	
Id.	Mirano	B	18	2	
Id.	Noale	B	11	2	
Id.	Pianiga	B	1	—	
Id.	Salzano	B	4	—	
Id.	San Michele al Tagliamento	B	1	—	
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	—	
Id.	Spinea	B	1	—	
Id.	Venezia	B	4	—	

Segue: *Afta epizootica*

Venezia	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Carisio	B	1	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Castel d'Azzano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Negrar	B	1	1
Id.	Opeano	B	1	3
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Verona	B	4	5
Id.	Z vio	B	3	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	1	1
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	6
Id.	Lonigo	B	3	1
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Tezze	B	1	1
Id.	Villaverla	B	3	1
			582	283

Malrossino dei suini

Bolzano	Appiano	S	1	—
Cosenza	Cerzeto	S	—	2
Cremona	Acquanegra Cremonese	S	—	1
Id.	Sospiro	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	2
Fiume	Arbe	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	1
Id.	Stigliano	S	5	1
Id.	Tursi	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Teramo	S	4	4
Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Mezzana	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Udine	Codroipo	S	—	1
Id.	Lestizza	S	—	1
Venezia	San Stino di Livenza	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Gazzo Veronese	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	2
			72	37

Peste e setticemia dei suini

Ancona	Ancona	S	2	—
Id.	Senigallia	S	2	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	1
Foggia	San Severo	S	—	1
Littoria	Priverno	S	—	2
Matera	San Manzo Forte	S	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Novi di Modena	S	1	—
Padova	Gazzo	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	—	1
Salerno	Eboli	S	1	—
Sassari	Villanova Monteleone	S	1	1
Teramo	Giulianova	S	—	1
Treviso	Montebelluna	S	1	—
			13	8
Morva				
Bari	Carletta	E	1	—
Foggia	Manfredonia	E	1	—
			2	—
Farcino criptococcico				
Alessandria	Aqui	E	—	1
Bari	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	—	1
Caltanissetta	Mazzarino	E	1	—
Id.	Riesi	E	3	—
Id.	Sutera	E	2	—
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	1	—
Cosenza	Cosenza	E	—	1
Id.	Spezzona Albanese	E	3	—
Littoria	Castelforte	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Giugliano	E	3	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	Somma Vesuviana	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	5	2
Id.	Palermo	E	47	2
Id.	Partinico	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Salerno	Eboli	E	—	2
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	3	—
Id.	Alcamo	E	1	—
			102	11
Rabbia				
Foggia	Biccari	Can	—	1
Id.	Cerignola	Can	—	4
Napoli	Napoli	Can	—	12
Id.	Pignataro Maggiore	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	2
Id.	Id	S	—	1
Potenza	Trecchina	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—
Id.	Celle San Vito	O	2	—
Id.	Chieuti	O	1	—
Id.	Faeto	O	4	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Lesina	O	—	1
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Serra Capriola	O	1	—
Id.	Troia	O	2	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Fontecchio	O	—	1
Perugia	Foligno	O	1	1
Id.	Perugia	O	3	—
Reggio Calabria	Caulonia	O	—	4
Id.	Roccella Jonica	O	—	1
Roma	Bracciano	O	2	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Carpineto	O	1	—
Salerno	Salerno	O	—	9
Id.	Ricigliano	O	4	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Barbarano Romano	O	3	—
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civitacastellana	O	2	—
Id.	Viterbo	O	45	22
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
L'Aquila	Pescina	O	1	—
Littoria	Littoria	O	—	1
Matera	Trincarico	O	1	—
Roma	Pomezia	O	2	—
Trapani	Salemi	O	2	—
Id.	Salaparuta	O	3	—
Id.	Marsala	O	1	—
			9	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Ferrara	Copparo	B	1	2
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	3	1
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Modena	Carpi	S	1	—	
Id.	Novi di Modena	S	1	—	
Padova	Gazzo	S	—	1	
Reggio nell'Emilia	Rubbiano	S	1	—	
Salerno	Eboli	S	1	1	
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1	
Teramo	Giulianova	S	1	—	
Treviso	Montebelluna	S	1	—	
			13	8	

Morva

Bari	Barletta	E	1	—	
Foggia	Manfredonia	E	1	—	
			2	—	

Farcino criptococcico

Alessandria	Aqui	E	—	1	
Bari	Giovinazzo	E	1	—	
Id.	Sannicandro	E	1	—	
Id.	Terlizzi	E	—	1	
Caltanissetta	Mazzarino	E	1	—	
Id.	Riesi	E	3	—	
Id.	Sutera	E	2	—	
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	1	—	
Cosenza	Cosenza	E	—	1	
Id.	Spezzona Albanese	E	3	—	
Littoria	Castelforte	E	1	—	
Napoli	Afragola	E	1	—	
Id.	Giugliano	E	3	—	
Id.	Napoli	E	13	—	
Id.	Ottaviano	E	1	—	
Id.	Pomigliano	E	3	—	
Id.	Somma Vesuviana	E	2	—	
Id.	Torre Annunziata	E	1	—	
Palermo	Bagheria	E	5	2	
Id.	Palermo	E	47	2	
Id.	Partinico	E	1	—	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—	
Salerno	Eboli	E	—	2	
Id.	Nocera Superiore	E	1	—	
Id.	Serre	E	2	2	
Trapani	Marsala	E	3	—	
Id.	Alcamo	E	1	—	
			102	11	

Rabbia

Foggia	Biccari	Can	—	1	
Id.	Cerignola	Can	—	4	
Napoli	Napoli	Can	—	12	
Id.	Pignataro Maggiore	Can	—	1	
Id.	Vico Equense	Can	—	2	
Id.	Id.	S	—	1	
Potenza	Trecchina	Can	—	1	
Reggio Calabria	Brancaleone	B	—	1	
Salerno	Baronissi	Can	1	—	
Id.	Maiori	Can	—	1	
Id.	Tramonti	Can	1	—	
			2	24	

Rogna

Alessandria	Alessandria	E	—	1	
Id.	Casale Monferrato	E	1	—	
Id.	Isola Sant'Antonio	O	—	1	
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—	
Bari	Sannicandro	E	—	1	
Campobasso	Sepino	O	—	1	
Foggia	Celle San Vito	O	2	—	
Id.	Chienti	O	1	—	
Id.	Faeto	O	4	—	
Id.	Deliceto	O	1	—	
Id.	Lesina	O	—	1	
Id.	Orta Nova	O	1	—	
Id.	Serra Capriola	O	1	—	
Id.	Troia	O	2	—	
Grosseto	Manciano	O	1	—	
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—	
Id.	Fontecchio	O	—	1	
Perugia	Foligno	O	1	1	
Id.	Perugia	O	3	—	
Reggio Calabria	Caulonia	O	—	4	
Id.	Roccella Jonica	O	—	1	
Roma	Bracciano	O	1	—	
Id.	Colleferro	O	1	—	
Id.	Carpineto	O	—	9	
Salerno	Salerno	O	4	—	
Id.	Ricigliano	O	1	—	
Viterbo	Bagnoregio	O	3	—	
Id.	Barbarano Romano	O	1	—	
Id.	Bieda	O	1	—	
Id.	Cellere	O	2	—	
Id.	Civitacastellana	O	45	22	
Id.	Viterbo				

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

L'Aquila	Pescina	O	1	—	
Littoria	Littoria	O	—	1	
Matera	Trincarico	O	1	—	
Roma	Pomezia	O	3	—	
Trapani	Salemi	O	3	—	
Id.	Salaparuta	O	—	—	
Id.	Marsala	O	1	—	
			9	1	

Aborto epizootico

Alessandria	Tortona	B	1	—	
Id.	Valenza	B	1	—	
Bologna	Crevalcore	B	2	—	
Ferrara	Copparo	B	1	2	
Forlì	Cesena	B	1	—	
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—	
Id.	Casaleggio	B	1	—	
Id.	Casalino	B	3	1	
Id.	Granozzo	B	1	—	
Id.	Prato Sesia	B	1	—	
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—	
Id.	Vespolate	B	—	1	
Perugia	Perugia	B	—	1	
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1	
Id.	Correggio	B	—	1	
Id.	San Polo	B	—	1	
Roma	Roma	B	—	2	
Salerno	Laviano	B	1	—	
Udine	Aquileia	B	1	—	
Id.	Azzano Decimo	B	3	—	
Id.	Id.	B	2	—	
Id.	Prato di Perdenone	B	—	1	
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	22	11	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Pesaro Urbino	Orciano di Pesaro	B	5	—
Id.	Pesaro	B	2	1
Treviso	Pederobba	B	—	2
			7	3
Setticimia emorragica bovina				
Piacenza	Borgonovo Valtidone	B	—	1
Sassari	Villanova Monteleone	B	1	—
			1	1
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	—
			5	—
Colera dei polli				
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Id.	Cerer	P	—	3
Gorizia	Romans d'Isonzo	P	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	P	2	1
			2	6
Peste aviaria				
Campobasso	Boiano	P	—	16
Id.	Campochiaro	P	—	20
Firenze	Firenze	P	—	1
Napoli	Ottaviano	P	4	—
Piacenza	Villanova sull'Arda	P	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	3	—
Id.	Contarina	P	12	—
Id.	Crespino	P	—	2
Id.	Taglio di Po	P	14	—
Salerno	Castelnuovo di Conza	P	2	—
Id.	Laviano	P	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	—	4
Id.	Salerno	P	—	3
Id.	Santomenna	P	2	—
			39	47
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ancona	Ancona	P	4	—
Id.	Montemarciano	P	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	28	6
Id.	Arquata del Tronto	P	5	8
Id.	Comunanza del Littorio	P	—	3
Id.	Monsampolo	P	—	1
Id.	Montegallo	P	8	—
Id.	Spinetoli	P	—	1
Id.	Venarotta	P	2	1
Asti	Montiglio	P	1	—
Avellino	Calabritto	P	—	2
Id.	Senerchia	P	—	10
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	—	1
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Pesaro Urbino	Pesar-	P	3	—
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	—	6
Rieti	Montopoli	P	1	—
Id.	Poggio Moiano	P	1	—
Id.	Rieti	P	—	1
Sondrio	Giavenna	P	—	1
Id.	Ponte in Valtellina	P	—	2
Id.	Samolaco	P	—	1
Id.	Sondrio	P	—	5
Udine	Aiello	P	2	1
Id.	Visco	P	—	1
Vicenza	Arzignano	P	—	8
Id.	Castelgomberto	P	—	6
Id.	Sossano	P	—	5
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	E P	1	—
Id.	Oriolo Romano	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			70	88

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	12	13	13
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	41	306	865
4	Malrossino dei suini	15	30	59
5	Peste e setticimia dei suini	12	14	21
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	11	27	113
8	Rabbia	5	10	26
9	Rogna	13	34	67
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	10
11	Aborto epizootico	10	22	33
12	Diarrea dei vitelli	2	3	10
13	Setticimia emorragica bovina	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	5
15	Colera dei polli	3	4	8
16	Peste aviaria	6	14	86
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	17	38	158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Diarrea dei vitelli					
Pesaro Urbino	Orciano di Pesaro	B	5	—	
Id.	Pesaro	B	2	1	
Treviso	Pederobba	B	—	2	
			7	3	
Setticimia emorragica bovina					
Piacenza	Borgonovo Valtidone	B	—	1	
Sassari	Villanova Monteleone	B	1	—	
			1	1	
Difterite aviaria					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	—	
			5	—	
Colera dei polli					
Bergamo	Bergamo	P	—	1	
Id.	Cerer	P	—	3	
Gorizia	Romans d'Isonzo	P	—	1	
Pesaro Urbino	Pesaro	P	2	1	
			2	6	
Peste aviaria					
Campobasso	Boiano	P	—	16	
Id.	Campochiaro	P	—	20	
Firenze	Firenze	P	—	1	
Napoli	Ottaviano	P	4	—	
Piacenza	Villanova sull'Arda	P	—	1	
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	3	—	
Id.	Contarina	P	12	—	
Id.	Crespino	P	—	2	
Id.	Taglio di Po	P	14	—	
Salerno	Castelnuovo di Conza	P	2	—	
Id.	Laviano	P	2	—	
Id.	Montecorvino Rovella	P	—	4	
Id.	Salerno	P	—	3	
Id.	Santomenna	P	2	—	
			39	47	
Laringo tracheite infettiva dei polli					
Ancona	Ancona	P	4	—	
Id.	Montemarciano	P	—	1	
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	28	6	
Id.	Arquata del Tronto	P	5	8	
Id.	Comunanza del Littorio	P	—	3	
Id.	Monsampolo	P	—	1	
Id.	Montegallo	P	8	—	
Id.	Spinetoli	P	—	1	
Id.	Venarotta	P	2	1	
Asti	Montiglio	P	1	—	
Avellino	Calabritto	P	—	2	
Id.	Senerchia	P	—	10	
Catania	Biancavilla	P	1	—	
Id.	Bronte	P	—	1	
Cosenza	Rose	P	—	10	
Fiume	Fiume	P	—	3	
Gorizia	Sagrado	P	—	2	
Novara	Galliate	P	1	—	
Perugia	Perugia	P	8	2	
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*					
Pesaro Urbino	Pesaro	P	3	—	
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	—	6	
Rieti	Montopoli	P	1	—	
Id.	Poggio Moiano	P	1	—	
Id.	Rieti	P	—	1	
Sondrio	Giavenna	P	—	1	
Id.	Ponte in Valtellina	P	—	2	
Id.	Samolaco	P	—	1	
Id.	Sondrio	P	—	5	
Udine	Aiello	P	2	1	
Id.	Visco	P	—	1	
Vicenza	Arzignano	P	—	8	
Id.	Castelgomberto	P	—	6	
Id.	Sossano	P	—	5	
Viterbo	Canino	P	1	—	
Id.	Montefiascone	P	1	—	
Id.	Oriolo Romano	P	1	—	
Id.	Valentano	P	1	—	
Id.	Viterbo	P	1	—	
			70	88	

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	12	13	13
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	41	306	865
4	Malrossino dei suini	15	30	59
5	Peste e setticimia dei suini	12	14	21
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	11	27	113
8	Rabbia	5	10	26
9	Rogna	13	34	67
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	10
11	Aborto epizootico	10	22	33
12	Diarrea dei vitelli	2	3	10
13	Setticimia emorragica bovina	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	5
15	Colera dei polli	3	4	8
16	Peste aviaria	6	14	86
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	17	38	158

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1535)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti.

Con decreto Ministeriale in data 26 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti.

(1897)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa.

Con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa.

(1898)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali).

Avendo tutti gli Stati firmatari del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) concluso a Brioni il 10 agosto 1942, depositato le proprie ratifiche, detto Trattato è entrato in vigore con validità dal 1° gennaio 1942, giusta l'art. 4 del ripetuto Trattato.

Il deposito delle ratifiche ha avuto luogo:
per la Germania il 6 febbraio 1943;
per l'Italia il 3 marzo 1943;
per la Croazia il 17 marzo 1943;
per l'Ungheria il 22 aprile 1943.

Il Trattato è stato reso esecutivo in Italia con legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

(1942)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1943-XXI - N. 105

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9828	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,90
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina Nanchino (I)	0,8955	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5363
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67970
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1163	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906) 90,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1943-XXI - N. 106

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9828	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina Nanchino (I)	0,8955	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5893
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67970
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1163	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906) 90,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del Bambino in Ragusa.

Con decreto Ministeriale in data 6 maggio 1938-XVI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa.

(1838)

per la Croazia il 17 marzo 1943;
per l'Ungheria il 22 aprile 1913.

Il Trattato è stato reso esecutivo in Italia con legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

(1942)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1943-XXI - N. 105

Albania (I)	6,25	Irlanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,00
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6945	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,53395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1163	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)		90,50
Id. 3,50 % (1902)		86,10
Id. 3 % lordo		70,35
Id. 5 % (1935)		90,725
Redimib. 3,50 % (1934)		80,55
Id. 5 % (1935)		94,50
Id. 4,75 % (1934)		494,90
Obblig. Venezie 3,50 %		96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)		99,375
Id.	5 % (1944)	99,05
Id.	5 % (1949)	94,05
Id.	5 % (15-2-50)	93,25
Id.	5 % (15-9-50)	93,15
Id.	5 % (15-4-51)	93,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1943-XXI - N. 106

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	5,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6945	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,50395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1163	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)		90,75
Id. 3,50 % (1902)		86,10
Id. 3 % lordo		70,35
Id. 5 % (1935)		90,625
Redimib. 3,50 % (1934)		80,575
Id. 5 % (1935)		94,50
Id. 4,75 % (1934)		494,90
Obblig. Venezie 3,50 %		96,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)		99,30
Id.	5 % (1944)	99,025
Id.	5 % (1949)	93,775
Id.	5 % (15-2-50)	93,325
Id.	5 % (15-9-50)	93,15
Id.	5 % (15-4-51)	93,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	369	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	15855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotta Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto o Gerotta Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365880	35 —	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina*, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare.	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Bioglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	194308	42 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza*, *Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza*, *Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe*, *Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, mi-	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro*, *Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Car-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	369	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	13855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotta Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerello o Gerotta Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365880	35 —	Ratuso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina*, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare.	Ratuso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Biloglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	194308	42 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza*, *Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza*, *Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe*, *Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, minori, ecc., come sopra.	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro*, *Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Carlo-Domenico, ecc., come sopra.
Id.	660757	206,50	Ottaviano *Chiarina* di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano *Chiara* di *Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	148730	420 —	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* fu Giulio-Giorgio, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.
Id.	149677	7 —	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* ved. Bertoldi, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	110029	1.050 —	Chiodi Margherita fu *Giorgio*, moglie di Carlino Angelo fu Carlo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Margherita fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	202456	35 —	Chiodi Luisa fu *Giorgio*, ved. di Bertoldi Matteo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Luisa fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	204084	280 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790302	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Colino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Alassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lusso Carlo, dom. a Testi Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Alassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51591	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti, (Novara). L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.225,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	520203	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237021	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	336462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caffiero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caffiero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caffiero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caffiero *Maria-Laura*, ecc., come contro.
Id.	279783	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cagnoni Ce-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			teo, dom. in Ivrea (Torino).	[illegible]
Id.	204984	280 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790202	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Coino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Aiassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lusso Carlo, dom. a Testi Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Aiassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro,
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51501	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti (Novara). L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.225,50	Giampaolo *Virginia* di Luigi, minore sotto la patria potesta del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	529293	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	336492	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caliero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caliero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caliero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caliero *Maria-Laura*, ecc., come contro.
Id.	278786	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro*, ved. *Antozzi Giovanni*, dom. in Broni (Pavia)
Id.	515745	1.200,50	Marchisio Maria-Luigia fu Edoardo, moglie di Armando Michele fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Francesca-Isabella* fu Michele, dom. a Garlasco (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Isabella-Francesca* fu Michele, ecc., come contro,
Id.	429000	700 —	Pellarano Agostino fu Girolamo, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Ester* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Emma* fu Giovanni, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	503403	350 —	Granello Giovanni-Battista-Bernardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	427000	525 —	Giocoli Margherita Bianca di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Nicola*, ved. di Palazzo Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Vito Nicola*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	186829	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved. Luxardo, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria-Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa di ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

(1953)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento).

Nella seduta tenuta il 23 maggio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento), il signor Clemente Antolini fu Daniele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1922)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

2152
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			coll. Margherita fu Nicola, ved. di Panzo Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	
Rend. 5 %	186829	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved. Luxardo, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria-Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa di ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

(1953)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento).

Nella seduta tenuta il 28 maggio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento), il signor Clemente Antolini fu Daniele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1922)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 10 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.
Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.
Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media . . . . . Pag. 2019

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 435.
Contributo dovuto dal comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 2020

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n 436.
Variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria. . . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.
Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 438.
Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al R. de-

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 442.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena . . Pag. 2023

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara . . . . . Pag. 2024

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima «Magazzini Italiani per Tutte le Borse» (P.T.B.). Pag. 2024

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari . . . . . Pag. 2025

Ministero per gli scambi e per le valute:
R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 239, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano. Pag. 2025

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.
Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.
Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media . . . . . Pag. 2019

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 435.
Contributo dovuto dal comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 2020

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 436.
Variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria. . . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.
Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 438.
Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. Pag. 2022

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 439.
Modificazione al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco . . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 440.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) . . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 441.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo) . . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 442.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena . . Pag. 2023

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara . . . . . Pag. 2024

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima «Magazzini Italiani per Tutte le Borse» (P.T.B.). Pag. 2024

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari . . . . . Pag. 2025

Ministero per gli scambi e per le valute:
R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 339, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano. Pag. 2025

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero . . . . . Pag. 2025

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, concernente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia . Pag. 2025

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943 relativo alla disciplina dei trasporti dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci . . Pag. 2025

Riassunto del provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943 relativo ai tipi e ai prezzi degli impermeabili per uomo e per donna . . . . . Pag. 2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto del provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti a maglia indemagliabili, categoria « E » . . . . . Pag. 2026

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) ad acquistare un terreno prativo nello stesso Comune . . . . . Pag. 2027

Ministero delle finanze:

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % . . Pag. 2027

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2028

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico . . . . . Pag. 2028

Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 % . . . . . Pag. 2029

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 % . Pag. 2028

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite . . . . . Pag. 2029

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2030

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca . . . . . Pag. 2031

Partito Nazionale Fascista: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio bandito dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . . . . . Pag. 2031

Regia prefettura di Vercelli: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 2032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 10 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 443.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 444.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 445.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ferrovie Nord Milano, soc. an., in Milano:** Antizioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie sarde:** Obbligazioni di serie B sorteggiate il 26 maggio 1943-XXI. — **Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **S.I.F.O.M. - Ing. V. Zacchi & C. - Società italiana fonderie officine meccaniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1943-XXI. — **Tramvie elettriche bresciane, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1943-XXI. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni 5 %, serie D, sorteggiate nella 9ª estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate nella 16ª estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Società marmifera italiana (già Renraux), in Querceta (Lucca):** Obbligazioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 1° giugno 1943-XXI. — **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1943-XXI. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Società anonima immobiliare « L'Edificio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Comune di Perabiago (Milano):** Obbligazioni del prestito comunale 1925 sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.

Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori da applicarsi nei giudizi civili ed amministrativi è stabilito come segue:

a) lire 5 nei procedimenti davanti alle preture ed alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire 10 nei procedimenti davanti ai tribunali e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

interessi su certificati del Consolidato 3,50 %
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite . . . . . Pag. 2029
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2030

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca . . . . . Pag. 2031
Partito Nazionale Fascista: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio bandito dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . . . . . Pag. 2031
Regia prefettura di Vercelli: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 2032

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplementi alla « Gazzetta Ufficiale » n. 134 del 10 giugno 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 443.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 444.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 445.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: Ferrovie Nord Milano, soc. an., in Milano: Anticipata estinzione del prestito obbligazionario 5,50 % 1923. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Edison, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1928, della ex Soc. an. Consorzio centrali termiche sorteggiate nella 6ª estrazione del 31 maggio 1942-XXI. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni ex Soc. an. Littoranea di elettricità sorteggiate il 31 maggio 1943-XXI. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª serie 6,50 % sorteggiate nelle prime 21 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso al 24 maggio 1943-XXI. — Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nella 22ª estrazione. — **Società elettrica Maremmana, in Firenze:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate nella estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Società marmifera italiana (già Henraux), in Querceta (Lucca):** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 1° giugno 1943-XXI. — **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1943-XXI. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Società anonima immobiliare « L'Edificio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Comune di Perabiago (Milano):** Obbligazioni del prestito comunale 1925 sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.

Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori da applicarsi nei giudizi civili ed amministrativi è stabilito come segue:

a) lire 5 nei procedimenti davanti alle preture ed alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire 12 nei procedimenti davanti ai tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera *d*);

c) lire 15 nei procedimenti davanti alle corti di appello;

d) lire 25 nei procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 2.

Ferme restando le altre disposizioni della legge 11 dicembre 1939-XVII, n. 1938, e del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, concernenti la materia dei contri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

buti in marche, il contributo nei procedimenti civili deve essere corrisposto all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio, e nell'udienza in cui le parti prendono le conclusioni definitive a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile.

Il contributo da pagarsi all'atto delle conclusioni definitive è corrisposto mediante applicazione della marca sul processo verbale d'udienza.

Art. 3.

Per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alle necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939 XVIII, n. 1938, e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.
Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, istitutiva della scuola media;

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

1940-XVIII, n. 899, stabilirà, per ogni scuola, il numero dei corsi completi e delle classi collaterali che la costituiscono, e i relativi posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio, a norma degli articoli 9, 11 e 12 della tabella *A* della legge.

Posteriormente alla prima sistemazione delle Regie scuole medie indicata nel comma precedente, il numero complessivo dei corsi completi e delle classi collaterali, nonchè quello dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio sarà determinato, ogni anno, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. La ripartizione così dei corsi completi e delle classi collaterali come dei posti tra le varie scuole sarà disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, sono soppressi i ruoli degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia dei corsi inferiori dei Regi ginnasi e dei Regi istituti magistrali, degli insegnanti di matematica dei Regi ginnasi isolati, degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista, di matematica e di disegno nei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici.

I predetti insegnanti passano a far parte dei ruoli della scuola media, corrispondenti agli insegnamenti per i quali, a norma della tabella *A* annessa alla citata legge 1° luglio 1940 XVIII, n. 899, è prevista la cattedra di ruolo *B*. La corrispondenza dei ruoli è così stabilita:

ruoli da sopprimere:	ruoli della scuola media:
1-*a*) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali;	1) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia;
b) lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	
2) matematica nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	2) matematica;
3) disegno nei corsi inferiori degli istituti tecnici.	3) disegno.

Art. 3.

Gli insegnanti indicati nell'articolo precedente sono inquadrati nei ruoli della scuola media secondo la rispettiva, effettiva anzianità di grado e conservano l'an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai professionisti danneggiati dalle offese belliche, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.

Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, istitutiva della scuola media;

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Reale col quale si provvederà all'istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, delle Regie scuole medie che prendono luogo dei corsi inferiori dei ginnasi e delle prime tre classi dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, gradualmente soppresse a norma dell'art. 23 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sulla istituzione della scuola media, determinerà la ripartizione [illegible] collaterali come dei posti tra le varie scuole sarà disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, sono soppressi i ruoli degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia dei corsi inferiori dei Regi ginnasi e dei Regi istituti magistrali, degli insegnanti di matematica dei Regi ginnasi isolati, degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista, di matematica e di disegno nei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici.

I predetti insegnanti passano a far parte dei ruoli della scuola media, corrispondenti agli insegnamenti per i quali, a norma della tabella *A* annessa alla citata legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, è prevista la cattedra di ruolo *B*. La corrispondenza dei ruoli è così stabilita:

ruoli da sopprimere:	ruoli della scuola media:
1-*a*) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali;	1) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia;
b) lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	
2) matematica nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	2) matematica;
3) disegno nei corsi inferiori degli istituti tecnici.	3) disegno.

Art. 3.

Gli insegnanti indicati nell'articolo precedente sono inquadrati nei ruoli della scuola media secondo la rispettiva, effettiva anzianità di grado e conservano l'anzianità di servizio loro attribuita nel ruolo di provenienza. Nel caso che più insegnanti abbiano la medesima anzianità di grado, essi sono inquadrati secondo l'ordine in cui sono collocati nel ruolo di provenienza, e, se appartenenti a ruoli diversi, sono inquadrati, prendendosi alternativamente tre insegnanti dei ginnasi, due degli istituti tecnici e uno degli istituti magistrali.

Gli insegnanti di matematica dei Regi ginnasi isolati sono collocati in uno speciale ruolo transitorio degli insegnanti di matematica della scuola media, conservando il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo *A*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli insegnanti che, a norma di disposizioni particolari, hanno finora conservato il trattamento economico e di carriera del ruolo *A*, viene mantenuto tale trattamento anche dopo l'immissione nei ruoli della scuola media.

Art. 4.

Gli insegnanti che, ai sensi degli articoli precedenti, sono inquadrati nei ruoli della scuola media, sono mantenuti nell'attuale sede.

Ove non sia possibile la sistemazione di tutti gli insegnanti nella stessa sede, a causa della mancanza di un corrispondente numero di cattedre, gli insegnanti che risultassero in eccedenza, saranno trasferiti per servizio ad altra sede della stessa o di altra categoria. Nel caso in cui l'insegnante sia trasferito per servizio da sede di primaria a sede di secondaria importanza, egli potrà essere successivamente trasferito in grande sede senza dover superare un concorso speciale.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono disposti a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Nell'anno scolastico 1942-43 le quarte e quinte classi del ginnasio e le quarte classi del corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico continueranno a funzionare secondo l'ordinamento rispettivo, e, ove sia necessario, transitoriamente, sotto il governo dello stesso preside della scuola media.

Limitatamente all'anno scolastico 1942-43, alle quarte classi del corso inferiore dei Regi istituti tecnici e dei Regi istituti magistrali, potranno essere assegnati insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia della scuola media, con gli obblighi di orario già in vigore rispettivamente per tali istituti.

Art. 6.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a stabilire la quota del patrimonio delle casse scolastiche dei Regi licei ginnasi, dei Regi ginnasi isolati, dei Regi istituti magistrali e dei Regi istituti tecnici, compresi quelli a solo corso inferiore, da assegnare alla costituenda Cassa scolastica delle Regie scuole medie istituite ai sensi del precedente art. 1 in luogo delle prime tre classi inferiori dei predetti istituti.

Art. 7.

Le scuole medie derivanti dai corsi inferiori dei ginnasi o dalle prime tre classi dei corsi inferiori degli istituti magistrali o degli istituti tecnici, pareggiati o legalmente riconosciuti, conservano rispettivamente il pareggiamento o il riconoscimento legale degli studi

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 435.

Contributo dovuto dal comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi circa il contributo da consolidare a carico del comune di Fino Mornasco per quel cessato corso integrativo e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in L. 4160 al lordo di L. 1330,90 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 2829,10 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gnanti nella stessa sede, a causa della mancanza di un corrispondente numero di cattedre, gli insegnanti che risultassero in eccedenza, saranno trasferiti per servizio ad altra sede della stessa o di altra categoria. Nel caso in cui l'insegnante sia trasferito per servizio da sede di primaria a sede di secondaria importanza, egli potrà essere successivamente trasferito in grande sede senza dover superare un concorso speciale.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono disposti a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Nell'anno scolastico 1942-43 le quarte e quinte classi del ginnasio e le quarte classi del corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico continueranno a funzionare secondo l'ordinamento rispettivo, e, ove sia necessario, transitoriamente, sotto il governo dello stesso preside della scuola media.

Limitatamente all'anno scolastico 1942-43, alle quarte classi del corso inferiore dei Regi istituti tecnici e dei Regi istituti magistrali, potranno essere assegnati insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia della scuola media, con gli obblighi di orario già in vigore rispettivamente per tali istituti.

Art. 6.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a stabilire la quota del patrimonio delle casse scolastiche dei Regi Licei ginnasi, dei Regi ginnasi isolati, dei Regi istituti magistrali e dei Regi istituti tecnici, compresi quelli a solo corso inferiore, da assegnare alla costituenda Cassa scolastica delle Regie scuole medie istituite ai sensi del precedente art. 1 in luogo delle prime tre classi inferiori dei predetti istituti.

Art. 7.

Le scuole medie derivanti dai corsi inferiori dei ginnasi o dalle prime tre classi dei corsi inferiori degli istituti magistrali o degli istituti tecnici, pareggiati o legalmente riconosciuti, conservano rispettivamente il pareggiamento o il riconoscimento legale degli studi in essi compiuti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 23. — MANCINI

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi circa il contributo da consolidare a carico del comune di Fino Mornasco per quel cessato corso integrativo e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in L. 4160 al lordo di L. 1330,90 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 2829,10 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 20. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 436.

Variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, che approva il piano regolatore e di ampliamento di Littoria e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda in data 18 giugno 1941-XIX con la quale il podestà di Littoria, in base alla propria deliberazione n. 271 del 18 giugno 1941-XIX ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore della detta città per la zona compresa tra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nell'adunanza del 31 marzo 1942-XX;

Visto il parere del Ministero dell'educazione nazionale espresso con nota n. 1763 del 30 maggio 1942-XX;

Visto il parere n. 1929 del 12 settembre 1942-XX espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 9 dicembre 1940-XIX, n. 1775, con la quale è stato prorogato sino a tutto il 6 giugno 1945, ai fini della esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, il termine stabilito dall'art. 5 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, per il compimento delle costruzioni da eseguire in attuazione del piano regolatore di Littoria;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, per l'educazione nazionale e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, è approvata la variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria per la zona compresa fra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 7 giugno 1940-XVIII.

Per l'attuazione della variante in parola rimane fermo il termine stabilito per il piano generale con l'art. 6 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.

Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica, modificato con la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1357;

Visto il R. decreto 10 aprile 1927-V, n. 580, concernente l'ordinamento dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica dispone di un proprio Stato Maggiore, che comprende una Segreteria, retta da un colonnello A. A. r. n., ed i seguenti Reparti, Servizi ed Uffici:

A) alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica - Generale A. A. r. n.:

1° Reparto - Operazioni - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda in data 18 giugno 1941-XIX con la quale il podestà di Littoria, in base alla propria deliberazione n. 271 del 18 giugno 1941-XIX ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore della detta città per la zona compresa tra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nell'adunanza del 31 marzo 1942-XX;

Visto il parere del Ministero dell'educazione nazionale espresso con nota n. 1763 del 30 maggio 1942-XX;

Visto il parere n. 1929 del 12 settembre 1942-XX espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1004, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 33;

Vista la legge 9 dicembre 1940-XIX, n. 1775, con la quale è stato prorogato sino a tutto il 6 giugno 1945, ai fini della esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, il termine stabilito dall'art. 5 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, per il compimento delle costruzioni da eseguire in attuazione del piano regolatore di Littoria;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, per l'educazione nazionale e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, è approvata la variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria per la zona compresa fra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore.

Il detto piano di variante, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente nella planimetria in iscala 1:1000 esaminata dal Consiglio superiore dei LL. PP. in data 12 settembre 1942-XX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Tutte le costruzioni per abitazioni civili, uffici o negozi eseguite dai privati o dagli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ultimate anche dopo il termine previsto dall'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, ma non oltre il 6 giugno 1945-XXIII, saranno esenti per 25 anni dalla normale imposta e

Dato a Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.
Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica, modificato con la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1357;

Visto il R. decreto 10 aprile 1927-V, n. 580, concernente l'ordinamento dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica dispone di un proprio Stato Maggiore, che comprende una Segreteria, retta da un colonnello A. A. r. n., ed i seguenti Reparti, Servizi ed Uffici:

Alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica - Generale A. A. r. n.:

1° Reparto - Operazioni - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Operazioni - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Collegamenti - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Fotocartografica - retta da un colonnello A. A. r. n.

2° Reparto - Ordinamento e servizi logistici - retto da un generale A. A. r n., comprendente:

1ª Divisione - Ordinamento - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Servizi logistici - retta da un colonnello A. A. r. n.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3ª Divisione - Mobilitazione e trasporti - retta da un colonnello A. A.

3° Reparto - Efficienza linea - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Personale - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Materiale - retta da un colonnello A. A. r. n.

4° Reparto - Studi militari aeronautici - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Impiego - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Addestramento - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Organica - retta da un colonnello A. A. r. n.

8° Reparto - Difesa aerea - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Difesa aerea - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Difesa terrestre - retta da un colonnello A. A. r. n.

Servizio informazioni aeronautiche - retto da un generale A. A. r. n.

Ufficio Storico - retto da un colonnello A. A.

Ufficio caduti, dispersi, feriti e prigionieri - retto da un colonnello A. A.

B) alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei - generale A. A. r. n.:

5° Reparto - Studi tecnico-militari - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Apparecchi e motori - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

6° Reparto - Allestimenti - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Motori e strumenti - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

7° Reparto - Velivoli - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Caccia e combattimento - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Bombardamento e vari - retta da un colonnello A. A. r. n.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 438.

Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti i Nostri decreti 23 dicembre 1929-VIII, numero 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernenti il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerato che alcuni Istituti inclusi nelle tabelle 2, 3 e 4 annesse al Nostro decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, hanno perduto il carattere di Istituti pubblici di educazione femminile per la mancanza di convittrici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla tabella n. 2 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Conservatori:

Conservatorio di Sant'Andrea, Bibbiena (Arezzo);

Conservatorio di Santa Caterina da Siena, Pieve di Camaiore, Camaiore (Lucca);

Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena);

Conservatorio di S. Ponziano, Lucca;

Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo);

Conservatorio « Carmignani Pellegrini », Montecarlo (Lucca);

Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca);

Conservatorio di Santa Maria della Neve, Quadalto, Palazzolo di Romagna (Firenze);

Conservatorio di Santa Caterina, San Marcello Pistoiese (Pistoia).

Dalla tabella n. 3 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Collegi di Maria con sede in:

Alessandria della Rocca; Altofonte; Avola; Caltabellotta; Castelvetrano; Chiaramonte Gulfi; Leonforte; Melilli; Menfi; Mineo; Naro; Nicosia; Petralia Sottana; Polizzi Generosa; Prizzi; Racalmuto; Salaparuta; S. Stefano Quisquina; Torretta; Vallelunga;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A. A. r. n.

2ª Divisione - Addestramento - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Organica - retta da un colonnello A. A. r. n.

8° Reparto - Difesa aerea - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Difesa aerea - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Difesa terrestre - retta da un colonnello A. A. r. n.

Servizio informazioni aeronautiche - retto da un generale A. A. r. n.

Ufficio Storico - retto da un colonnello A. A.

Ufficio caduti, dispersi, feriti e prigionieri - retto da un colonnello A. A.

B) alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei - generale A. A. r. n.:

5° Reparto - Studi tecnico-militari - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Apparecchi e motori - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

6° Reparto - Allestimenti - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Motori e strumenti - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

7° Reparto - Velivoli - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Caccia e combattimento - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Bombardamento e vari - retta da un colonnello A. A. r. n.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 27. — MANCINI

Veduti i Nostri decreti 23 dicembre 1929-VIII, numero 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernenti il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerato che alcuni Istituti inclusi nelle tabelle 2, 3 e 4 annesse al Nostro decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, hanno perduto il carattere di Istituti pubblici di educazione femminile per la mancanza di convittrici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla tabella n. 2 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Conservatori:

Conservatorio di Sant'Andrea, Bibbiena (Arezzo);

Conservatorio di Santa Caterina da Siena, Pieve di Camaiore, Camaiore (Lucca);

Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena);

Conservatorio di S. Ponziano, Lucca;

Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo);

Conservatorio « Carmignani Pellegrini », Montecarlo (Lucca);

Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca);

Conservatorio di Santa Maria della Neve, Quadalto, Palazzolo di Romagna (Firenze);

Conservatorio di Santa Caterina, San Marcello Pistoiese (Pistoia).

Dalla tabella n. 3 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Collegi di Maria con sede in:

Alessandria della Rocca; Altofonte; Avola; Caltabellotta; Castelvetrano; Chiaramonte Gulfi; Leonforte; Melilli; Menfi; Mineo; Naro; Nicosia; Petralia Sottana; Polizzi Generosa; Prizzi; Racalmuto; Salaparuta; S. Stefano Quisquina; Torretta; Vallelunga; Vizzini.

Dalla tabella n. 4 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Istituti:

Conservatorio di Santa Rosalia, Atrani, Amalfi (Salerno);

Educatorio di N. S. della Provvidenza, Genova;

Istituto di Santa Giulia, detto del Paradisino, Livorno;

Collegio di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Napoli, San Giovanni a Teduccio (Napoli);

Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II », Napoli;

Istituto Mondragone, Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istituto « Suor Orsola Benincasa », Napoli;
Collegio della Visitazione, San Giorgio del Sannio (Benevento);
Pio Istituto educativo « San Benedetto », Catania (incluso nella tabella n. 4 con R. decreto 5 gennaio 1939-XVII, n. 419).

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto al loro nuovo adattamento nulla è innovato per quanto riguarda la personalità giuridica e l'amministrazione degli Istituti di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 439.
Modificazione al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1190, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 92 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato

cento del valore della partita, calcolato in base al prezzo medio di perizia e depurato delle riduzioni di cui al precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 440.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 440. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 30 maggio 1942-XX, integrato con postilla 21 settembre stesso anno, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 441.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

N. 441. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 9 luglio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

personalità giuridica e l'amministrazione degli istituti di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 439.
Modificazione al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1190, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 92 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Quando per cause indipendenti dalla volontà del concessionario non si renda possibile all'Amministrazione dei monopoli di Stato di ritirare le partite di tabacco approntate per le Manifatture di Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di corrispondere al concessionario, dietro sua domanda e purchè siano trascorsi due mesi dal giorno in cui venne effettuata la perizia delle partite approntate per la consegna, una seconda anticipazione il cui ammontare, compreso quello dell'anticipazione corrisposta a termine del precedente comma, non dovrà superare il novanta per

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 440.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 440. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 30 maggio 1942-XX, integrato con postilla 21 settembre stesso anno, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 441.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

N. 441. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 9 luglio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 442.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena.

N. 442. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, approvato con proprio decreto in data 23 novembre 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Attilio Palladini e il cav. ing. Cassio De Marco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, per il quinquennio 10 giugno 1943-XXI-9 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 20 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno italiana mentre a n. 14.917 detto visto venne negato, essendo risultate appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che dagli accertamenti eseguiti dal sindacatore è risultato che le n. 8099 azioni non presentate al visto debbono ritenersi appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.), con sede in Milano:

n. 14.917 azioni nominative alle quali venne negato il visto perchè risultate intestate e di pertinenze di persone di nazionalità nemica, e precisamente:

di proprietà della Società anonima registratori di cassa « National », in liquidazione, Milano:

n.	500	rappresentate	dal	certificato n.	C 024
»	500	»	»	»	C 025
»	500	»	»	»	C 032
»	500	»	»	»	C 033
»	500	»	»	»	C 034
»	500	»	»	»	C 035
»	500	»	»	»	C 036
»	500	»	»	»	C 037
»	500	»	»	»	C 038
»	500	»	»	»	C 039
»	500	»	»	»	C 040
»	500	»	»	»	C 041

di proprietà della Società italiana registratori di cassa « National », Milano:

n.	2000	rappresentate	dal	certificato n.	A 014
»	2000	»	»	»	A 015
»	2000	»	»	»	A 016
»	2000	»	»	»	A 017
»	500	»	»	»	C 003
»	25	»	»	»	E 008
»	25	»	»	»	E 009
»	10	»	»	»	F 017
»	10	»	»	»	F 018
»	10	»	»	»	F 019
»	1	»	»	»	G 023
»	1	»	»	»	G 024
»	1	»	»	»	G 025
»	1	»	»	»	G 026

n. 333 già rappresentate dai certificati provvisori nn. 11 e 13 serie B e C di proprietà di lord Hirst di complessive n. 999 azioni vecchie, corrispondenti a n. 333 azioni del nuovo tipo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, approvato con proprio decreto in data 23 novembre 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Attilio Palladini e il cav. ing. Cassio De Marco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, per il quinquennio 10 giugno 1943-XXI-9 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 30 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 209 del 5 settembre 1942-XX, e nei giornali « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano, è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.), con sede in Milano, corso Venezia, 24, affidando il relativo incarico al sindacatore Cons. naz. Luciano Gottardi;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che su n. 200.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 10.000.000, furono presentate al visto, nel termine prescritto, n. 191.901 azioni, delle quali n. 176.984 vennero munite del visto stesso, perchè di accertata proprietà di persone di nazionalità

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.), con sede in Milano:

n. 14.917 azioni nominative alle quali venne negato il visto perchè risultate intestate e di pertinenze di persone di nazionalità nemica, e precisamente:

di proprietà della Società anonima registratori di cassa « National », in liquidazione, Milano:

n.	500	rappresentate	dal	certificato	n. C 024
»	500	»	»	»	» C 025
»	500	»	»	»	» C 032
»	500	»	»	»	» C 033
»	500	»	»	»	» C 034
»	500	»	»	»	» C 035
»	500	»	»	»	» C 036
»	500	»	»	»	» C 037
»	500	»	»	»	» C 038
»	500	»	»	»	» C 039
»	500	»	»	»	» C 040
»	500	»	»	»	» C 041

di proprietà della Società italiana registratori di cassa « National », Milano:

n.	2000	rappresentate	dal	certificato	n. A 014
»	2000	»	»	»	» A 015
»	2000	»	»	»	» A 016
»	2000	»	»	»	» A 017
»	500	»	»	»	» C 003
»	25	»	»	»	» E 008
»	25	»	»	»	» E 009
»	10	»	»	»	» F 017
»	10	»	»	»	» F 018
»	10	»	»	»	» F 019
»	1	»	»	»	» G 023
»	1	»	»	»	» G 024
»	1	»	»	»	» G 025
»	1	»	»	»	» G 026

n. 333 già rappresentate dai certificati provvisori nn. 11 e 13 serie B e C di proprietà di lord Hirst di complessive n. 999 azioni vecchie, corrispondenti a n. 333 azioni del nuovo tipo;

n. 8094 azioni al portatore non presentate al visto per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità nemica già rappresentate dai certificati n. 30 di n. 970 azioni, n. 70 di n. 234 azioni, n. 77 di n. 12.260 azioni, n. 83 di n. 670 azioni, n. 74 di n. 826 azioni, n. 81 di n. 7337 azioni, n. 14 di n. 667 azioni e n. 15 di n. 1333 azioni (e così, complessivamente n. 24.297 azioni relative al vecchio capitale di lire 6.000.000 ridotto successivamente ad 1/3 con raggruppamento di ogni gruppo di 3 azioni vecchie in una azione nuova. Le n. 24.297 azioni suindicate corrispondono quindi a n. 8099 azioni nuove, ossia a quelle non presentate al visto).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sindacatore, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1944)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 5 giugno 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 225, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

(1989)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 339, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano.

(1986)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100,

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943-XXI relativo alla disciplina dei trasporti dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci.

Con provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni, presi accordi con i Ministeri delle comunicazioni, della guerra e della produzione bellica, ha disposto quanto segue:

1. — Nessun trasporto di cascami di lavorazione dell'industria tessile, disciplinati dal decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, e dal provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943-XXI, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione della Confederazione fascista degli industriali (Confindustria).

La Confindustria stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo delle dipendenti organizzazioni.

2. — Nessun trasporto di stracci di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX e di stracci non di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 12 marzo 1942-XX, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione dell'Ente Distribuzione Rottami (Endirot).

L'Endirot stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo degli Uffici regionali ricuperi vari istituiti dall'Endirot.

3. — Le autorizzazioni ai trasporti di cascami verranno rilasciate direttamente dalla predetta Confederazione o dagli Enti che potranno essere da questa delegati.

Le autorizzazioni ai trasporti degli stracci saranno rilasciate dai commissari militari alla raccolta, dipendenti dall'Ufficio staccato del Ministero della produzione bellica presso l'Ente Distribuzione Rottami.

4. — Sono esclusi dall'obbligo della autorizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 i trasporti che avvengono per ordine e per conto delle autorità militari.

5. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

6. — Il presente provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1958)

Riassunto del provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi degli impermeabili per uomo e per donna.

Con provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

Le norme previste dal provvedimento P. 612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1943-XXI, riguardanti i tipi ed i prezzi degli impermeabili per uomo e per donna, vengono estese anche ai produttori e commercianti di impermeabili confezionati con qualsiasi qualità di tessuto, esclusi quelli di pura seta. Per conseguenza non possono essere fabbricati impermeabili di qualsiasi tessuto (esclusi quelli di pura seta) che non appartengano ai tipi previsti nella ta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1944)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 5 giugno 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

(1980)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 339, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano.

(1986)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero.

(1987)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, concernente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia.

(1988)

zazione della Confederazione fascista degli industriali (Confindustria).

La Confindustria stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo delle dipendenti organizzazioni.

2. — Nessun trasporto di stracci di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX e di stracci non di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 12 marzo 1942-XX, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione dell'Ente Distribuzione Rottami (Endirot).

L'Endirot stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo degli Uffici regionali ricuperi vari istituiti dall'Endirot.

3. — Le autorizzazioni ai trasporti di cascami verranno rilasciate direttamente dalla predetta Confederazione o dagli Enti che potranno essere da questa delegati.

Le autorizzazioni ai trasporti degli stracci saranno rilasciate dai commissari militari alla raccolta, dipendenti dall'Ufficio staccato del Ministero della produzione bellica presso l'Ente Distribuzione Rottami.

4. — Sono esclusi dall'obbligo della autorizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 i trasporti che avvengono per ordine e per conto delle autorità militari.

5. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

6. — Il presente provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1958)

Riassunto del provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi degli impermeabili per uomo e per donna.

Con provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

Le norme previste dal provvedimento P. 612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1943-XXI, riguardanti i tipi ed i prezzi degli impermeabili per uomo e per donna, vengono estese anche ai produttori e commercianti di impermeabili confezionati con qualsiasi qualità di tessuto, esclusi quelli di pura seta. Per conseguenza non possono essere fabbricati impermeabili di qualsiasi tessuto (esclusi quelli di pura seta) che non appartengano ai tipi previsti nella tabella allegata al provvedimento P. 612.

Tale tabella viene modificata nel senso che gli impermeabili tipo possono essere fabbricati oltrechè con tessuto gabardina, anche con tessuti di qualsiasi altra qualità, nei limiti di prezzo indicati dalla tabella stessa.

Ai fini dell'estensione disposta dal presente provvedimento, i termini fissati dal provvedimento P. 612 sono così modificati:

il termine del 31 marzo 1943 di cui al punto 8, viene fissato nel 30 giugno 1943;

il termine del 30 aprile 1943 di cui al punto 9 viene fissato nel 31 luglio 1943;

il termine del 31 maggio 1943 di cui al punto 10 viene fissato nel 31 agosto 1943.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1960)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto del provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei tessuti a maglia indemagliabili, categoria « E ».

Con provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuto a maglia indemagliabile possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti od ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

I produttori, sia per i quantitativi di tessuti venduti, sia per i quantitativi di tessuti che essi destinano alla produzione di confezioni, devono pagare l'addizionale del 10 % prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda prodotto tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato, sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo ad intervalli di almeno un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. Sui tessuti tipo fabbricati su ordinazione di aziende confezioniste e su quelli destinati ad essere trasformati in confezioni nella stessa azienda produttrice è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette, ad intervalli non inferiori a tre metri, soltanto al numero del tipo ed al prezzo di vendita franco fabbrica.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei tessuti-tipo della categoria « E » dal n. 25 al n. 29 compreso e relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 15 agosto 1941-XIX.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI A MAGLIA INDEMAGLIABILI PRODOTTI SU TELAI A CATENA.

CATEGORIA « E »	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica L. per Kg.	Prezzi massimi di vendita al consumatore L. per Kg.
Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria e per confezioni esterne — tinta unita o fantasia — intrecci semplici a due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai a catena base finezza 24/26 sassone (o su telai maratti o telai interlock rettilinei finezza corrispondente). Peso per mq. di tessuto gr. 125 con limite di oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 41. — Prodotto con raion viscosa 60/75 dn. 100/120 dn. o 60 % raion viscosa e 40 % raion acetato negli stessi titoli, nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	74,25	111,65
Tipo 41-a. — Prodotto con raion acetato 60/75 dn., 100/120 dn., nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	87 —	130,85
Tipo 41-b. — Prodotto con raion cuprammoniacale (bemberg) tit. 60 dn	89,60	134,75
Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria e confezioni esterne — tinta unita — intrecci ad uno o due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai a catena base finezza 20/26 sassone (o su telai maratti o telai interlock rettilinei finezza corrispondente). Peso per mq. di tessuto gr. 130 (lenasel tipo invernale gr. 220) con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 42. — Prodotto con raion viscosa 120/290 dn.	64,65	97,30
Tipo 42-a. — Prodotto con raion acetato 120/150 dn.	80,70	121,35
Tipo 42-b. — Prodotto con lenasel 1/60, 1/75	57,50	86,50
Tessuto a maglia indemagliabile o milanese per biancheria e confezioni esterne, tinta unita, intrecci semplici a due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai milanesi o su speciali telai a catena jarquard. Peso per mq. di tessuto gr. 110 con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 43. — Prodotto con raion cuprammoniacale (bemberg) tit. 60 dn.	112,15	168,65
Tipo 43-a. — Prodotto con raion viscosa tit. 60 dn.	101,65	152,95

Note:

1) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti anche ad intreccio a due effetti. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 3 e di L. 4,50 al kg.

2) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti con supplementare lavorazione di eme-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono franco fabbrica, pagando a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

I produttori, sia per i quantitativi di tessuti venduti, sia per i quantitativi di tessuti che essi destinano alla produzione di confezioni, devono pagare l'addizionale del 10 % prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda prodotto tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato, sui prezzi dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo ad intervalli di almeno un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. Sui tessuti tipo fabbricati su ordinazione di aziende confezioniste e su quelli destinati ad essere trasformati in confezioni nella stessa azienda produttrice è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette, ad intervalli non inferiori a tre metri, soltanto al numero del tipo ed al prezzo di vendita franco fabbrica.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei tessuti-tipo della categoria « I » dal n. 25 al n. 29 compreso e relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine entro il 30 giugno 1943-XXI la fabbricazione dei tessuti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tipo 41. — Prodotto con raion viscosa 60/75 dn. 100/120 dn. o 60 % raion viscosa e 40 % raion acetato negli stessi titoli, nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	74,25	111,65
Tipo 41-a. — Prodotto con raion acetato 60/75 dn., 100/120 dn., nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	87 —	130,85
Tipo 41-b. — Prodotto con raion cupranimoniacale (bemberg) tit. 60 dn	89,60	134,75
Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria e confezioni esterne — tinta unita — intrecci ad uno o due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai a catena base finezza 30/36 sassone (o su telai maratti o telai interlock rettilinei finezza corrispondente). Peso per mq. di tessuto gr. 130 (lonasel tipo invernale gr. 220) con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 42. — Prodotto con raion viscosa 120/200 dn.	64,65	97,20
Tipo 42-a. — Prodotto con raion acetato 120/150 dn.	80,70	121,35
Tipo 42-b. — Prodotto con lonasel 1/60, 1/75	57,50	86,50
Tessuto a maglia indemagliabile o milanese per biancheria e confezioni esterne, tinta unita, intrecci semplici a due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai milanesi o su speciali telai a catena jacquard. Peso per mq. di tessuto gr. 110 con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 43. — Prodotto con raion cupranimoniacale (bemberg) tit. 60 dn.	112,15	168,55
Tipo 43-a. — Prodotto con raion viscosa tit. 60 dn.	101,65	152,35

Note:

1) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti anche ad intreccio a due effetti. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 3 e di L. 4,50 al kg.

2) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti con supplementare lavorazione di smerigliatura (flanellato o garzato) al solo rovescio. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 6 e di L. 9 al kg.

3) I tipi di tessuti sopra elencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti con supplementare lavorazione di smerigliatura (flanellato garzato) al diritto ed al rovescio. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 10 e di L. 15 al kg.

4) *Condizioni e vendita*. — Merce franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

(1961)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) ad acquistare un terreno prativo nello stesso Comune.

Con R. decreto 8 marzo 1943-XXI la Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) è stata autorizzata ad acquistare il terreno prativo sito nello stesso Comune, località « Rivo Pallora », adiacente alla sede sociale

(1983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 50239, serie 5ª, di L. 200 (duecento), rilasciata il 18 giugno 1942 dalla Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Cartone Angelo di Ignoti, secondo l'art. 30 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Accarpio Giuseppe fu Nunzio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 76173, serie 4ª, di L. 450 (quattrocentocinquanta), rilasciata il 16 gennaio 1939 della Esattoria comunale di Carpi (Modena), per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Galli Arturo fu Mansueto, secondo l'art. 268 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 74

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 91298, serie 8ª, di L. 700 (lire settecento), rilasciata il 19 dicembre 1939 della Esattoria comunale di Taranto, per il versamento dalla 1ª alla 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Ciura Giovanni fu Angelo, secondo l'art. 37 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Oriando Maria-Giuseppe, maritata Ciura Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 75

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 26499, serie 6ª di L. 1000 (mille), rilasciata il 15 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Ascea per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maresca Andrea ed Aniello fu Camillo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maresca Aniello fu Camillo, residente in Ascea, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di sesta serie n. 63403, di L. 200 (duecento) e n. 63404 di L. 200 (duecento), rilasciate il 29 aprile 1940 dall'Esattoria comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 72

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 50139, serie 3ª, di L. 200 (duecento), rilasciata il 18 giugno 1942 dalla Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Carione Angelo di Ignoti, secondo l'art. 30 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Accarpio Giuseppe fu Nunzio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 76731, serie 3ª, di L. 450 (quattrocentocinquanta), rilasciata il 18 gennaio 1939 dalla Esattoria comunale di Carpi (Modena), per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Galli Arturo fu Marsuto, secondo l'art. 288 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73-bis

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 96704, serie 6ª, di L. 250 (duecentocinquanta), rilasciata il 18 ottobre 1938 dalla Esattoria comunale di Carpi, per il versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, secondo l'art. 41 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Il 19 dicembre 1939 dalla Esattoria comunale di Taranto, per il versamento dalla 1ª alla 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Ciura Giovanni fu Angelo, secondo l'art. 37 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Orlando Maria-Giuseppe, maritata Ciura Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1938, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 203189, serie 6ª, di L. 1000 (mille), rilasciata il 15 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Ascea, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maresca Andrea ed Aniello fu Camillo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maresca Aniello fu Camillo, residente in Ascea, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1962, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di sesta serie n. 63043 di L. 200 (duecento) e n. 63404 di L. 200 (duecento), rilasciate il 20 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1763, dovuta dalla ditta Sessi Guido fu Michele, secondo l'art. 19 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Sessi Guido fu Michele, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937-XVI, n. 1962, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 8[illegible]6, serie 6ª, di L. 1700 (millesettecento), rilasciata il 27 giugno 1941 dall'Esattoria comunale di Iglesias, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1763, dovuta dalla ditta Mura Plutus Antonietta fu Gavino, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Caruso Alfonsina fu Luciano da Cagliari, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1963, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 giugno 1943-XXI - N. 107

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3063
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9328	Norvegia (C)	4,3216
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,93	Olanda (C)	10,00
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9625
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8955	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5245
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,3331
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9893	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,33	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,687	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,9945	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,20
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6737
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,5039
India (I)	5,76	Uniche S. All. (I)	75,28
Indocin. (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di Rendita 5 % 1935, n. 15811, di annue lire 5000, intestato a Calagna Ninfa di Antonino, moglie di Valenti Onofrio di Onofrio, domiciliata in Terrasini (Palermo), con vincolo dotale.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 306, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, a favore dei legali rappresentanti del Banco di Sicilia, sede di Palermo, possessore del relativo certificato di iscrizione.

Il direttore generale: POTENZA

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato chiesto, da parte di Manduzzanco Francesschina fu Nicola, vedova Fiarella, domiciliata a Biletto, lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 %, 1906, n. 51088, di annue L. 993,50, a lei intestata e vincolata per dote.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 27, [illegible] relative alle rate semestrali d'interessi scadute al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Galleria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 giugno 1943-XXI - N. 107

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3093
Belgio (C)	5,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9325	Norvegia (C)	4,3216
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,93	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9625
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5284
Cronzia (C)	38 —	Russia (I)	3,5363
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,80
Danimarca (C)	3,9395	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (C)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Inghilterra (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6797
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,76

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,825
Id. 3,50 % (1902)	86,15
Id. 3 % lordo	70,475
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,25
Id. 5 % (1936)	94,50
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,15
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99 -
Id. 5 % (1949)	93,70
Id. 5 % (15-2-50)	93,175
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	93,10

---

e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, a favore dei legali rappresentanti del Banco di Sicilia, sede di Palermo, possessore del relativo certificato di iscrizione.

Il direttore generale: POTENZA

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato chiesto, da parte di Manobianco Franceschina fu Nicola, vedova Ficarella, domiciliata a Bitetto, lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % 1906 n. 811635, di annue L. 823,50, a lei intestata e vincolata per dote.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 27, 28, 29, 30, 31 relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1940, 1° gennaio e 1° luglio 1941, 1° gennaio e 1° luglio 1942 appartenenti ai certificati del Cons. 3,50 % n. 212449 e n. 218445 rispettivamente dell'annua rendita di L. 87,50 e di L. 70, intestati ad Antoniotti Caterina fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Coda Zabetta Anna vedova Antoniotti, domiciliata in Cossila (Novara).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 368, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5% (1936)	114245	Pio Istituto dei prestiti e risparmi in S. Angelo le Fratte (Potenza) . . . . . L.	28 —
Id.	665951	Come sopra . . . . . »	255,50
Id.	119925	Come sopra . . . . . »	140 —
Id.	826604 Solo per la proprietà	Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria dei Vergini in Napoli, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Marin Gustavo fu Antonio e Calafato Maria fu Pasquale, con vincolo di destinazione alla celebrazione di messe . . . . »	350 —
Rendita 3,50% (1935)	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio di Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) »	550 —
Pr. Red. 3,50%	433534 Solo per la proprietà	Delcuratolo Maria di Giacinto, moglie di Tamburro Fortunato, dom. a Barletta, con usufrutto a Delcuratolo Giacinto fu Cesare e Di Paola Adelaide di Donato. . »	350 —
Id.	470628	Bruzone Emilia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova, vincolato quale assegno dotale elargito dall'Opera Pia Oneto monsignor Filippo di Genova per l'anno 1932 . . »	1050,50
Id	137607 Solo per la proprietà	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco-Saverio fu Pasquale, dom. in Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . . »	400,50
Id.	265001 Solo per la proprietà	Pagani Ugo e Guido fu Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Pagani Matilde fu Leopoldo dom. a Roma »	3500 —
Id.	411373 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . . »	700 —
Cons. 3,50% (1906)	538549	Modonesi Umberto fu Giuseppe . . . . . »	175 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % (1906)	114245	Pio Istituto dei prestiti e risparmi in S. Angelo le Fratte (Potenza) . . . . . L.	28 —
Id.	665951	Come sopra . . . . . »	255,50
Id.	119925	Come sopra . . . . . »	140 —
Id.	826904 Solo per la proprietà	Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria dei Vergini in Napoli, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Marin Gustavo fu Antonio e Calafato Maria fu Pasquale, con vincolo di destinazione alla celebrazione di messe . . . »	350 —
Rendita 5 % (1935)	162088	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio di Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) »	550 —
Pr. Red. 3,50 %	433534 Solo per la proprietà	Delcuratolo Maria di Giacinto, moglie di Tamburro Fortunato, dom. a Barletta, con usufrutto a Delcuratolo Giacinto fu Cesare e Di Paola Adelaide di Donato. . »	350 —
Id.	470828	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova, vincolato quale assegno dotale elargito dall'Opera Pia Oneto monsignor Filippo di Genova per l'anno 1932 . . »	1050,50
Id	137607 Solo per la proprietà	Zevtani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco-Saverio fu Pasquale, dom. in Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . . »	490,50
Id.	265001 Solo per la proprietà	Pagani Ugo e Guido fu Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Pagani Matilde fu Leopoldo dom. a Roma .	3500 —
Id.	411373 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . . »	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	538349	Modonesi Umberto fu Giuseppe . . . . . »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: [illegible]

(1135)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 %	100692	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . . . L.	14 —
Id.	140753	Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolata a favore delle Poste e Telegrafi per cauzione dovuta dal titolare . . . »	17,50
Id.	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Edoardo fu Ruggiero, dom. in Napoli, vincolata per dote . . . »	77 —
Id.	396031	Bisotti Francesca fu Francesco, minore sotto la tutela di Piretto Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo) . . . . . »	84 —
Id.	277325	Come sopra . . . . . »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	349504 Solo per la proprietà	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Schiaffino Maria fu Francesco, vedova di Gotusso Luigi, dom. in Portofino, con usufrutto vitalizio a favore di detta madre . . . »	227,50
Id.	754790 Solo per la proprietà	Petricioli Roberto fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Id.	727029 Solo per la proprietà	Petricioli Bianca Adele di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Id.	728803 Solo per la proprietà	Petricioli Enrico di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Rendita 5 %	104793	Galise Gennaro, Angelina e Domenico fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena ved. Galise, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno) »	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	193743	Ferrone Gemma Corinna di Michele Ippolito, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote civile e reddito militare . . . . . »	875 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 %	100092	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . . . L.	14 —
Id.	140753	Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolata a favore delle Poste e Telegrafi per cauzione dovuta dal titolare . . . »	17,50
Id.	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Rossi Eduardo fu Ruggiero, dom. in Napoli, vincolata per dote . . . »	77 —
Id.	396031	Biscotti Francesca fu Francesco, minore sotto la tutela di Pietro Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo) . . . . . »	84 —
Id.	277325	Come sopra . . . . . »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	340994 Solo per la proprietà	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Schiaffino Maria fu Francesco, vedova di Gotusso Luigi, dom. in Portofino, con usufrutto vitalizio a favore di detta madre . . . »	227,50
Id.	754790 Solo per la proprietà	Petricioli Roberto fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Id.	727929 Solo per la proprietà	Petricioli Bianca Adele di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Id.	728803 Solo per la proprietà	Petricioli Enrico di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . . »	70 —
Rendita 5 %	194793	Galise Gennaro, Angelina e Domenico fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena ved. Galise, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno) »	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	193748	Ferrone Gemma Corinna di Michele Ippolito, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote civile e reddito militare . . . . . »	875 —
P. R. 3,50 %	475031	Boschia Felice di Ernesto, minore, dom. a Gamalero (Alessandria) . . . . . »	112 —
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo) . . . . . »	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1872)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1942-XX, al registro 9 Finanze, foglio 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 7 maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1942-XX, registro n. 19 Finanze, foglio n. 338, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1942-XXI, registro n. 24 Finanze, foglio n. 188, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della predetta Commissione;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca:

1.	Pasqua Giordano, ex combattente	punti	74,50
2.	Di Carlo Luigi	»	68 —
3.	Ciccone Francesco, ex combattente	»	66,50
4.	Pansini Armando, ex combattente	»	65,50
5.	Gozzi Paolo	»	65,50
6.	Babuscio Giovanni	»	64 —
7.	Giacalone Matteo	»	63 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1.	Pasqua Giordano, ex combattente	punti	74,50
2.	Di Carlo Luigi	»	68 —
3.	Ciccone Francesco, ex combattente	»	66,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio bandito dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato).

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi.

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1943-XXI.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100	da L.	800	per le scuole elementari;
» 125	»	» 1200	per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;
» 65	»	» 1900	per il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale e per la scuola tecnica;
» 70	»	» 3000	per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 7	»	» 3500	per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85	da L.	1900	per il liceo, l'istituto tecnico e l'istituto magistrale;
» 40	»	» 3000	per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8	»	» 3500	per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in servizio permanente, categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1942-XX, al registro 9 Finanze, foglio 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 7 maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1942-XX, registro n. 19 Finanze, foglio n. 338, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1942-XXI, registro n. 24 Finanze, foglio n. 188, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della predetta Commissione;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca:

1. Pasqua Giordano, ex combattente	punti	74,50
2. Di Carlo Luigi	»	68 —
3. Ciccone Francesco, ex combattente	»	66,50
4. Pansini Armando, ex combattente	»	65,50
5. Gozzi Paolo	»	65,50
6. Babuscio Giovanni	»	64 —
7. Giacalone Matteo	»	63 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Pasqua Giordano, ex combattente	punti	74,50
2. Di Carlo Luigi	»	68 —
3. Ciccone Francesco, ex combattente	»	66,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Pansini Armando, ex combattente	punti	65,50
2. Gozzi Paolo	»	65,50
3. Babuscio Giovanni	»	64 —
4. Giacalone Matteo	»	63 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 305. — LESEN

(1972)

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1943-XXI.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
» 125 » » 1200 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;
» 65 » » 1990 per il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale e per la scuola tecnica;
» 70 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 7 » » 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85 da L. 1990 per il liceo, l'istituto tecnico e l'istituto magistrale;
» 49 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in servizio permanente, categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1942-43, salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'ordinanza del Ministero dell'educazione nazionale del 15 aprile 1943 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1943) a favore degli sfollati dalle città sottoposte a offese nemiche.

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 luglio 1943-XXI all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1. Estratto dell'anno di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università e altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessa-

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1943-44.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 21 aprile 1943-XXI

Il presidente: GIOVANNI BELELLI

(1971)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3115 del 15 febbraio 1943-XXI, div. 3ª, con il quale si approvava la graduatoria delle partecipanti al concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta comunale e consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto di pari numero e data del precedente, con il quale la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara;

Dato atto che a seguito della rinuncia da parte della seconda classificata nella predetta graduatoria, la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della quarta condotta di Vercelli (fraz. Cappuccini);

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Mucci Antonietta attualmente ostetrica interina di Asigliano è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara, dove dovrà assumere servizio con il 15 giugno p. v.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Gattinara, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Gattinara e della Prefettura.

Vercelli, addì 27 maggio 1943-XXI.

Il Prefetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.

4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista.

5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.

6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.

7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.

9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.

10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università e altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1943-44.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 21 aprile 1943-XXI

Il presidente: GIOVANNI BELELLI

(1971)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3415 del 15 febbraio 1913-XXI, div. 3ª, con il quale si approvava la graduatoria delle partecipanti al concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta comunale e consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto di pari numero e data del precedente, con il quale la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara;

Dato atto che a seguito della rinuncia da parte della seconda classificata nella predetta graduatoria, la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della quarta condotta di Vercelli (fraz. Cappuccini);

Veduti gli articoli 36 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Mucci Antonietta attualmente ostetrica interina di Asigliano è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara, dove dovrà assumere servizio con il 15 giugno p. v.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Gattinara, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Gattinara e della Prefettura.

Vercelli, addì 27 maggio 1943-XXI.

Il Prefetto

(1936)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 11 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 446.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, che estende all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali . . Pag. 2034

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso) . . . . . Pag. 2034

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 448.

Abrogazione dello statuto della Fondazione «Florestano Rossomandi» di Napoli ed approvazione di un nuovo statuto . . . . . Pag. 2034

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1943-XXI.

Norme integrative per l'utilizzazione, per uso alimentare, del sangue proveniente dalle macellazioni . Pag. 2035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943 relativo ai tipi e ai prezzi dei filati cucirini di nailon. Pag. 2036

Riassunto del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia indemagliabile - Categoria «E» . Pag. 2036

Riassunto del provvedimento P. 723 del 26 maggio 1943 relativo al prezzo delle cinghie per trebbiatrici . Pag. 2039

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo (Como) ad acquistare un immobile. Pag. 2039

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 2039

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia . . . . . Pag. 2039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 1 8 6 1

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 446.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, che estende all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali . . Pag. 2034

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso) . . . . . Pag. 2034

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 448.

Abrogazione dello statuto della Fondazione « Florestano Rossomandi » di Napoli ed approvazione di un nuovo statuto . . . . . Pag. 2034

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Pizzirani . . . . . Pag. 2034

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società « Stagionatura Anonima » di Milano all'esercizio di un magazzino generale succursale in Inverigo (Como) . . . . . Pag. 2034

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei prezzi di accettazione delle prime due serie dei Buoni del Tesoro quinquennali 5 % in pagamento di imposte dirette erariali . . . . . Pag. 2035

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1943-XXI.

Norme integrative per l'utilizzazione, per uso alimentare, del sangue proveniente dalle macellazioni . Pag. 2035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943 relativo ai tipi e ai prezzi dei filati cucirini di nailon. Pag. 2036

Riassunto del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia indemagliabile - Categoria « E » . Pag. 2036

Riassunto del provvedimento P. 723 del 26 maggio 1943 relativo al prezzo delle cinghie per trebbiatrici . Pag. 2039

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo (Como) ad acquistare un immobile. Pag. 2039

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 2039

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia . . . . . Pag. 2039

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna . . . . . Pag. 2039

Prezzi e condizioni di vendita delle melanzane fritte di produzione 1942 . . . . . Pag. 2039

Prezzi e condizioni di vendita della polpa di fragole di produzione 1943 . . . . . Pag. 2040

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso). Pag. 2040

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli) . . . . . Pag. 2040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 445.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, che estende all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, con il quale sono estese all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso).

N. 447. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 16 aprile 1920, integrato con postilla 27 ottobre

segnazione del premio della Fondazione « Florestano Rossomandi » in Napoli, approvato con R. decreto 4 gennaio 1934, n. 378, viene abrogato e in sua sostituzione viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Pizzirani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Giuseppe Pizzirani viene nominato segretario federale di Tirana;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale al fascista Giuseppe Pizzirani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Tirana.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società « Stagionatura Anonima » di Milano all'esercizio di un magazzino generale succursale in Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V che autorizza la Società anonima per azioni « Stagionatura Anonima », con sede in Milano, all'esercizio di magazzini generali in Milano;

Vista l'istanza in data 22 marzo 1943-XXI, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Inverigo una succursale dei pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, con il quale sono estese all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso).

N. 447. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 16 aprile 1920, integrato con postilla 27 ottobre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso).

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 448.

Abrogazione dello statuto della Fondazione « Florestano Rossomandi » di Napoli ed approvazione di un nuovo statuto.

N. 448. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto, col quale furono stabilite le norme per l'assegnazione del premio Florestano Rossomandi, istituito presso la Fondazione « Florestano Rossomandi » di Napoli, è abrogato e ne è approvato un nuovo statuto.

Giuseppe Pizzirani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Giuseppe Pizzirani viene nominato segretario federale di Tirana;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale al fascista Giuseppe Pizzirani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Tirana.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società « Stagionatura Anonima » di Milano all'esercizio di un magazzino generale succursale in Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927 V, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V che autorizza la Società anonima per azioni « Stagionatura Anonima », con sede in Milano, all'esercizio di magazzini generali in Milano;

Vista l'istanza in data 22 marzo 1943-XXI, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Inverigo una succursale dei propri magazzini generali principali di Milano;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dai Consigli provinciali delle Corporazioni di Como e Milano;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima per azioni « Stagionatura Anonima », con sede in Milano, è autorizzata ad istituire e gestire in Inverigo (Como), nei locali di proprietà A. P. Molteni e Figli di Nibionno, una succursale dei propri magazzini generali principali di Milano, via Moscova, 33.

Nella succursale di cui al comma precedente possono introdursi soltanto merci nazionali e nazionalizzate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Ai depositi di merci effettuati nella succursale di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento vigente pei magazzini generali principali della « Stagionatura Anonima », di Milano, via Moscova, 33, e le tariffe allegate alla succitata istanza della Società, in data 22 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

La cauzione prestata dalla « Stagionatura Anonima » pei propri magazzini generali principali di Milano s'intende data anche a garanzia delle merci depositate nei magazzini generali succursali di Inverigo.

I Consigli provinciali delle Corporazioni di Como e Milano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

(1977) p. *Il Ministro*: BACCARINI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei prezzi di accettazione delle prime due serie dei Buoni del Tesoro quinquennali 5 % in pagamento di imposte dirette erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, che autorizza l'emissione di Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, che stabilisce il prezzo di emissione delle prime due serie dei Buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione dell'art. 4 del menzionato R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, le condizioni relative ai prezzi per l'accettazione dei titoli in pagamento di imposte dirette erariali;

Determina:

I Buoni del Tesoro 5 % a premi relativi alle prime due serie sono accettati in pagamento d'imposte dirette erariali alle scadenze ed al prezzo qui appresso indicati, salvo il conguaglio interessi a ciascuna scadenza:

Scadenza di agosto 1946	L.	98,90
» » ottobre 1946	»	99 —
» » dicembre 1946	»	99,10
» » febbraio 1947	»	99,20
» » aprile 1947	»	99,30
» » giugno 1947	»	99,40

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1943-XXI.

Norme integrative per l'utilizzazione, per uso alimentare, del sangue proveniente dalle macellazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato l'attuale largo impiego del sangue per la produzione di preparati destinati all'alimentazione umana;

Riconosciuta la necessità di disciplinare, nei riguardi sanitari, tale eccezionale attività a garanzia dell'igiene alimentare e per evitare la diffusione di malattie infettive;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 30 giugno 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio successivo, che stabilisce norme sanitarie per l'utilizzazione alimentare del sangue proveniente dalle macellazioni;

Riconosciuta la necessità di stabilire norme integrative per la disciplina sanitaria di detto alimento;

Ordina:

Art. 1.

La preparazione del sangue alimentare in budella è consentita soltanto con l'impiego di intestini di diametro non eccedente i 10 cm. e provenienti esclusivamente da animali le cui carni siano state riconosciute sane ed assegnate al libero consumo.

Art. 2.

La recisione dei grossi vasi del collo, negli animali il cui sangue viene raccolto per uso alimentare, deve eseguirsi in modo che non ne risulti leso l'esofago, osservando inoltre tutte le precauzioni atte ad evitare l'inquinamento del sangue con sostanze eterogenee.

Art. 3.

Il sangue alimentare deve essere preparato entro il più breve tempo dalla raccolta; in ogni caso ed anche quando la conservazione abbia luogo in frigorifero a temperatura non superiore a 4°, la lavorazione non potrà essere protratta oltre le 48 ore.

Il sangue comunque preparato dovrà risultare ben cotto nella intera massa.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

magazzini generali succursali di Inverigo.

I Consigli provinciali delle Corporazioni di Como e Milano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

(1977) p. *Il Ministro*: BACCARINI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei prezzi di accettazione delle prime due serie dei Buoni del Tesoro quinquennali 5 % in pagamento di imposte dirette erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, che autorizza l'emissione di Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, che stabilisce il prezzo di emissione delle prime due serie dei Buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione dell'art. 4 del menzionato R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, le condizioni relative ai prezzi per l'accettazione dei titoli in pagamento di imposte dirette erariali;

Determina:

I Buoni del Tesoro 5 % a premi relativi alle prime due serie sono accettati in pagamento d'imposte dirette erariali alle scadenze ed al prezzo qui appresso indicati, salvo il conguaglio interessi a ciascuna scadenza:

Scadenza di agosto 1946	L.	98,90
» » ottobre 1946	»	99 —
» » dicembre 1946	»	99,10
» » febbraio 1947	»	99,20
» » aprile 1947	»	99,30
» » giugno 1947	»	99,40
» » agosto 1947	»	99,50
» » ottobre 1947	»	99,60
» » dicembre 1947	»	99,70
» » febbraio 1948	»	99,80
» » aprile 1948	»	99,90
» » giugno 1948	»	100 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2012)

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 30 giugno 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio successivo, che sancisce norme sanitarie per l'utilizzazione alimentare del sangue proveniente dalle macellazioni;

Riconosciuta la necessità di stabilire norme integrative per la disciplina sanitaria di detto alimento;

Ordina:

Art. 1.

La preparazione del sangue alimentare in budella è consentita soltanto con l'impiego di intestini di diametro non eccedente i 10 cm. e provenienti esclusivamente da animali le cui carni siano state riconosciute sane ed assegnate al libero consumo.

Art. 2.

La recisione dei grossi vasi del collo, negli animali il cui sangue viene raccolto per uso alimentare, deve eseguirsi in modo che non ne risulti leso l'esofago, osservando inoltre tutte le precauzioni atte ad evitare l'inquinamento del sangue con sostanze eterogenee.

Art. 3.

Il sangue alimentare deve essere preparato entro il più breve tempo dalla raccolta; in ogni caso ed anche quando la conservazione abbia luogo in frigorifero a temperatura non superiore a 4°, la lavorazione non potrà essere protratta oltre le 48 ore.

Il sangue comunque preparato dovrà risultare ben cotto nella intera massa.

Art. 4.

Al trasporto del sangue alimentare da un comune all'altro del Regno si applicano le norme dell'art. 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, con l'avvertenza che il bollo, da tale articolo prescritto, sarà impresso su apposito cartellino, ove dovrà anche figurare il nome della ditta produttrice ed il peso del sangue. Detto cartellino dovrà essere legato al cesto od alla cassa contenente il sangue.

Art. 5.

E' fatto divieto di destinare ad uso alimentare il sangue degli equini.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

Il Governatore della Dalmazia, i prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore cinque giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi dei filati cucirini di nailon

Con provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati cucirini di nailon possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cucirini-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, imballo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura sconto 2 per cento.

3. — Il produttore che venda cucirini-tipo di nailon a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di minuta vendita che i dettaglianti possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella medesima a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a norme del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni rocchetto, spagnoletta o bobina di filato cucirino-tipo, oltre le

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti muniti delle fascette o gelatine apposte dal produttore ai sensi del punto 6.

9. — Il controllo sulla esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 255.

11. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEI FILATI CUCIRINI TIPO DI NAILON E DEI RELATIVI PREZZI MASSIMI DI VENDITA DAL PRODUTTORE E DI VENDITA AL MINUTO

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica Lir per scatole di 12 pezzi	Prezzi massimi di vendita al consumatore Lire per spagnoletta rocchetto o bobina
Tipo 1. — Cucirino di filato nailon tit. 30.000. Spagnoletta da mt. 30 - scatola da 12 spagnolette. Peso del filato nettissimo gr. 12 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 1 per spagnoletta .	10 —	1,35
Tipo 1-*a*. — Idem. Rocchetto da mt. 150 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 60 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 5 per rocchetto	48,35	6 —
Tipo 1-*b* — Idem. Bobina da mt. 300 - scatola da 12 bobine. Peso del filato nettissimo gr. 120 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 10 per bobina	92,45	11,50
Tipo 2. — Cucirino di filato nailon tit. 20.000. Rocchetto da mt. 400 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 240 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 20 per rocchetto	183,75	23 —
Tipo 2-*a*. — Idem. Bobine da mt. 1980 - scatole da 12 bobine. Peso del filato nettissimo gr. 600 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 50 per bobina	443,50	55,50

(1959)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia indemagliabile - Categoria « E ».

Con provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, ha determinato quanto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi dei filati cucirini di nailon

Con provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati cucirini di nailon possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cucirini-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, fabbillo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura sconto 2 per cento.

3. — Il produttore che venda cucirini-tipo di nailon a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di minuta vendita che i dettaglianti possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella medesima a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 25 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni rocchetto, spagnoletta o bobina di filato cucirino-tipo, oltre le indicazioni prescritte dal R. decreto-legge 2 luglio 1938-XVI, n. 1474, anche le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Le indicazioni suddette dovranno essere apposte, in modo visibile, sulle etichette per i rocchetti, sulle fascette o cartine per le spagnolette e le bobine.

E' fatto inoltre obbligo al produttore di apporre sulle scatole, pacchi o simili, contenenti più rocchetti, spagnolette, ecc., una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale fascetta deve essere indicato ad inchiostro indelebile, il numero dei pezzi contenuti nell'involucro e devono essere riportate le indicazioni sopra prescritte.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo dei cucirini venduti ed aggiungere la dichiarazione che gli stessi sono muniti delle indicazioni di cui al punto 6.

VENDITA DAL PRODUTTORE [illegible]

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica Lire per scatola di 12 pezzi	Prezzi massimi di vendita al consumatore Lire per spagnoletta rocchetto o bobina
Tipo 1. — Cucirino di filato nailon tit. 30.000. Spagnoletta da mt. 30 - scatole da 12 spagnolette. Peso del filato nettissimo gr. 12 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 1 per spagnoletta . . .	10 —	1,25
Tipo 1-a. — Idem. Rocchetto da mt. 150 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 60 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 5 per rocchetto	48,35	6 —
Tipo 1-b. — Idem. Bobina da mt. 300 - scatola da 12 bobine. Peso del filato nettissimo gr. 120 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 10 per bobina	92,45	11,50
Tipo 2. — Cucirino di filato nailon tit. 20.000. Rocchetto da mt. 400 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 240 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 20 per rocchetto	183,75	23 —
Tipo 2-a. — Idem. Bobine da mt. 1000 - scatole da 12 bobine. Peso del filato nettissimo gr. 600 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 50 per bobina	443,40	55,50

(1959)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia indemagliabile - Categoria « E ».

Con provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di confezioni fabbricate con tessuto a maglia indemagliabile possono produrre per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente confezioni tipo aventi caratteristiche indicate nell'unita tabella, e conformi ai campioni ufficialmente approvati.

2 — I prezzi massimi di vendita delle confezioni-tipo, da parte del produttore o del confezionista e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne della tabella unita, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, pagamento a 10 giorni netto, imballo escluso.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per tale fase di scambio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel calcolo dei prezzi massimi di vendita dal produttore è stato tenuto conto dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda confezioni-tipo a prezzi inferiori a quelli massimi stabiliti, dovrà indicare — secondo le norme di cui al punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 %.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — E' fatto obbligo al produttore di confezioni di cucire, nell'interno di ogni capo confezionato, ma in modo visibile al pubblico, una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere riportate, mediante tessitura o ad inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

a) ditta o ragione sociale e sede;
b) categoria e numero del tipo della confezione;
c) numero del tipo di tessuto impiegato;
d) peso e taglia della confezione;
e) prezzo di vendita al consumatore.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni vendute, munite dell'etichetta contenente le indicazioni prescritte al precedente punto 5.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare sulle fatture di vendita tutte le indicazioni di cui al punto 5 ed aggiungere la dichiarazione che le stesse confezioni sono munite delle etichette contenenti le indicazioni prescritte al punto 5.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al punto 5.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione delle confezioni tipo della categoria « E » dal n. 14 al n. 20 compreso e dei relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 30 giugno 1943-XXI la fabbricazione delle confezioni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CONFEZIONI PRODOTTE CON TESSUTI A MAGLIA INDEMAGLIABILI.

CATEGORIA « E »

Mutandina sgambata per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, rinforzo al cavallo, treccia elastica o nastro elastico alla cintura, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
45	41	60	12,15	17 —
45-*a*	41-*a*	60	13,20	18,50
45-*b*	41-*b*	60	13,45	18,85
45-*c*	42	70	11,60	16,25
45-*d*	42-*a*	70	12,70	17,80
45-*e*	42-*b*	90	13,95	19,55
45-*f*	42-*b*	120	17,85	25 —
45-*g*	43	60	15,35	21,50
45-*h*	43-*a*	60	14,45	20,25

Mutandina con gamba per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, rinforzata al cavallo, treccia elastica o nastro elastico alla cintura, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 6ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
45	41	60	12,15	17 —
45-*a*	41-*a*	60	13,20	18,50
45-*b*	41-*b*	60	13,45	18,85
45-*c*	42	70	11,60	16,25
45-*d*	42-*a*	70	12,70	17,80
45-*e*	42-*b*	90	13,95	19,55
45-*f*	42-*b*	120	17,85	25 —
45-*g*	43	60	15,35	21,50
45-*h*	43-*a*	60	14,45	20,25

La confezione tipo 45-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 45-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

Sottoveste per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita su macchina taglia e cuci, con spallina di nastro tipo 49 od equivalente, modellata ai fianchi, base taglia 8ª, con limite di oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
46	41	110	19,65	27,50
46-*a*	41-*a*	110	21,60	30,25
46-*b*	41-*b*	110	22 —	30,80
46-*c*	42	125	19,55	27,35
46-*d*	42-*a*	125	22,40	31,35
46-*e*	43	110	25,45	35,65
46-*f*	43-*a*	110	23,85	33,40

La confezione di cui sopra può essere prodotta con applicazioni di tulle ricamato, applicando una maggiorazione di L. 0,03 sul prezzo franco fabbrica e di L. 0,01 sul prezzo al consumatore, per ogni mq. di tulle effettivamente applicato. Tale maggiorazione non dovrà comunque superare il valore massimo della confezione corrispondente e nella sua stessa taglia.

Camiceita con manica per donna, prodotta con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita a macchina taglia e cuci, tutta aperta o semiaperta davanti, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
47	41	135	23,65	33,10
47-*a*	41-*a*	135	26 —	36,40
47-*b*	41-*b*	135	26,50	37,10
47-*c*	42	150	23,20	32,50
47-*d*	42-*a*	150	26,55	37,15
47-*e*	43	135	30,75	43,05
47-*f*	43-*a*	135	28,80	40,30

Canottiera per uomo, confezionata a regola d'arte, unita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pubblico, una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere riportate, mediante tessitura o ad inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

a) ditta o ragione sociale e sede;
b) categoria e numero del tipo della confezione;
c) numero del tipo di tessuto impiegato;
d) peso e taglia della confezione;
e) prezzo di vendita al consumatore.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni vendute, munite dell'etichetta contenente le indicazioni prescritte al precedente punto 5.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare sulle fatture di vendita tutte le indicazioni di cui al punto 5 ed aggiungere la dichiarazione che le stesse confezioni sono munite delle etichette contenenti le indicazioni prescritte al punto 5.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al punto 5.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione delle confezioni tipo della categoria « E » dal n. 14 al n. 20 compreso e dei relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 30 giugno 1943-XXI la fabbricazione delle confezioni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del legno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 875.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CONFEZIONI PRODOTTE CON TESSUTI A MAGLIA INDEMAGLIABILI.

CATEGORIA « E »

Mutandina sgambata per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, rinforzo al cavallo, treccia elastica o nastro elastico alla cintura, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
44	41	45	10,05	14,05
44-*a*	41-*a*	45	10,85	15,20
44-*b*	41-*b* / 42-*a*	45 / 50	11 —	15,40
44-*c*	42	50	9,85	13,80
44-*d*	42-*b*	65	11,10	15,55
44-*e*	42-*b*	89	13,80	19,70
44-*f*	43	45	12,45	17,45
44-*g*	43-*a*	45	11,75	16,45

La confezione tipo 44-*d* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 44-*e* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

45-*b*	43-*a*	60	14,45	20,25

La confezione tipo 45-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 45-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

Sottoveste per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita su macchina taglia e cuci, con spallina di nastro tipo 49 od equivalente, modellata ai fianchi, base taglia 8ª, con limite di oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
46	41	110	19,65	27,50
46-*a*	41-*a*	110	21,60	30,25
46-*b*	41-*b*	110	22 —	30,80
46-*c*	42	125	19,55	27,35
46-*d*	42-*a*	125	22,40	31,35
46-*e*	43	110	25,45	35,65
46-*f*	43-*a*	110	23,85	33,40

La confezione di cui sopra può essere prodotta con applicazioni di tulle ricamato, applicando una maggiorazione di L. 0,03 sul prezzo franco fabbrica e di L. 0,05 sul prezzo al consumatore, per ogni mq. di tulle effettivamente applicato. Tale maggiorazione non dovrà comunque superare il valore massimo della confezione corrispondente e nella sua stessa taglia.

Camiceita con manica per donna, prodotta con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita a macchina taglia e cuci, tutta aperta o semiaperta davanti, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
47	41	135	23,65	33,10
47-*a*	41-*a*	135	26 —	36,40
47-*b*	41-*b*	135	26,50	37,10
47-*c*	42	150	23,20	32,50
47-*d*	42-*a*	150	26,55	37,15
47-*e*	43	135	30,75	43,05
47-*f*	43-*a*	135	28,80	40,30

Canottiera per uomo, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguita su macchina taglia e cuci, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchine orlatrici e ripiegata e cucita al bordo della scollatura e della sbracciatura, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
48	41	90	12,85	18 —
48-*a*	41-*a*	90	14,45	20,25
48-*b*	41-*b* / 42-*a*	90 / 100	14,75	20,65
48-*c*	42	100	12,50	17,50
48-*d*	42-*b*	100	11,50	16,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mutandina corta per uomo, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, con cintura di treccia elastica o nastro elastico, rinforzo al cavallo, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina oriatrice, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
49	41	90	16,90	23,65
49-*a*	41-*a*	90	18,50	25,90
49-*b*	41-*b* 42-*a*	90 100	18,85	26,40
49-*c*	42	100	16,60	23,25
49-*d*	42-*b*	100	15,55	21,75

La confezione di cui sopra può essere prodotta con cintura in tessuto, linguette posteriori incrociantesi e regolabili attraverso asola e bottoni, in sostituzione alla treccia elastica o nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 2 e L. 2,80.

Camiciotto per uomo manica intera, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionato a regola d'arte, chiuso con colletto attaccato, con collo a doppio uso, senza cinturino, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) o doppio elastico infilato, oppure

Camicia tennis uomo con manica intera chiuso, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, con colletto attaccato senza cinturino, o con collo a doppio uso, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina oriatrice. Base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
50	41	168	28,55	39,95
50-*a*	41-*a*	168	31,50	44,10
50-*b*	41-*b*	168	32,10	44,95
50-*c*	42	185	27,90	39,05
50-*d*	42-*a*	185	32,05	44,85

Camicia uso giacca per uomo manica intera, confezionata a regola d'arte, aperta davanti con cinque bottoni, con collo a doppio uso attaccato senza cinturino, con polsi semplici ad un bottone, finita alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) e con doppio elastico infilato, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
51	41	200	38,30	53,60
51-*a*	41-*a*	200	41,95	58,80
51-*b*	41-*b*	200	42,60	59,65
51-*c*	42	225	37,90	53,05
51-*d*	42-*a*	225	42,95	60,15
51-*e*	42-*b*	300	42,90	60,05
51-*f*	42-*b*	420	54,90	76,85

La confezione tipo 51-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 51-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

La confezione di cui sopra può essere prodotta anche con camicia, stirata, deve essere consegnata munita di collo e polsi di ricambio, del reggicollo in cartone e dell'usuale cartone per mantenere la stiratura, nonchè degli spilli e molletta di fermo, base taglia 10ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 6ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
52	41	280	59,70	83,60
52-*a*	41-*a*	280	64,75	90,65
52-*b*	41-*b*	280	65,75	92,05
52-*c*	42	310	58,70	82,20
52-*d*	42-*a*	310	65,65	91,90

La confezione di cui sopra può essere consegnata non fornita di collo e polsi di ricambio. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 9 e di L. 12,60.

Vestinetta per bambine, manica intera, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, aperta davanti con due bottoni, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina oriatrice, dotata di colletto dello stesso tessuto, base taglia 3ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 1ª alla 5ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
53	41	85	16,15	22,60
53-*a*	41-*a*	85	17,70	24,80
53-*b*	41-*b*	85	18 —	25,20
53-*c*	42	95	15,90	22,25
53-*d*	42-*a*	95	21,30	29,80
53-*e*	42-*b*	125	18,45	25,85
53-*f*	42-*b*	175	23,90	33,45
53-*g*	43	85	20,70	29 —
53-*h*	43-*a*	85	19,45	27,25

La confezione tipo 52-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 53-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

Sciarpa per uomo o per donna, confezionata a regola d'arte, con frangia tagliata ed applicata, con limite oscillazione peso del 10 %.

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
54	42-*b*	135	16,15	22,60

La confezione tipo 54 deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

NOTE

1) Le confezioni tipo 44 e 45 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche con fettuccia alla cintura, in sostituzione della treccia elastica o del nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore rispettivamente di L. 2, e di L. 2,80.

2) Le confezioni tipo 47, 50, 51, 52 e 53 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche a mezza manica. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, del 20 %, sulla corrispondente confezione a manica intera e nella sua stessa taglia.

3) Le taglie sono così suddivise:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vento sono le bottoni in corrispondenza della piega) e nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 2 e L. 2,80.

Camiciotto per uomo manica intera, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionato a regola d'arte, chiuso con colletto attaccato, con collo a doppio uso, senza cinturino, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) e doppio elastico infilato, oppure

Camicia tennis uomo con manica intera chiuso, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, con colletto attaccato senza cinturino, o con collo a doppio uso, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina orlatrice. Base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
50	41	168	28,55	39,95
50-*a*	41-*a*	168	31,50	44,10
50-*b*	41-*b*	168	32,10	44,95
50-*c*	42	185	27,90	39,05
50-*d*	42-*a*	185	32,05	44,85

Casacca uso giacca per uomo manica intera, confezionata a regola d'arte, aperta davanti con cinque bottoni, con collo a doppio uso attaccato senza cinturino, con polsi semplici ad un bottone, finita alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) e con doppio elastico infilato, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
51	41	200	28,30	53,60
51-*a*	41-*a*	200	41,95	58,60
51-*b*	41-*b*	200	42,50	59,65
51-*c*	42	225	37,90	53,05
51-*d*	42-*a*	225	42,95	60,15
51-*e*	42-*b*	300	42,90	60,05
51-*f*	42-*b*	420	54,90	76,85

La confezione tipo 51-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 51-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

La confezione di cui sopra può essere prodotta anche con chiusura lampo. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 15 e di L. 21 proporzionalmente per ogni mtl. di chiusura impiegata.

Camicia per uomo manica intera, prodotta con tessuto tipo unito od a due effetti, confezionata a regola d'arte, mezza aperta o tutta aperta davanti, con polsino semplice a due bottoni, colletto attaccato con cinturino, rinforzo interno al collo ed ai polsi in tessuto tipo 151 categoria «D» od equivalente, trattato con procedimento di indeformabilità. La camicia deve essere confezionata con rinforzo alla spalla dello stesso tessuto, che non presenti visibili segni di rammendo e cucitura alle spalle; attaccatura e chiusura maniche, ai fianchi ed alla giunzione del rinforzo sulla spalla con doppia cucitura. La

Vestinetta per bambine, manica intera, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita su macchina taglia e cuci, aperta davanti con due bottoni, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina orlatrice, dotata di colletto dello stesso tessuto, base taglia 3ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 1ª alla 5ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
53	41	85	16,15	22,50
53-*a*	41-*a*	85	17,70	24,80
53-*b*	41-*b*	85	18,—	25,20
53-*c*	42	95	15,90	22,25
53-*d*	42-*a*	95	21,30	29,80
53-*e*	42-*b*	125	18,45	25,85
53-*f*	42-*b*	175	23,90	33,45
53-*g*	43	85	20,70	29,—
53-*h*	43-*a*	85	19,45	27,25

La confezione tipo 53-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 53-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

Sciarpa per uomo o per donna, confezionata a regola d'arte, con frangia tagliata ed applicata, con limite oscillazione peso del 10 %.

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
54	42-*b*	135	16,15	22,60

La confezione tipo 54 deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

NOTE

1) Le confezioni tipo 44 e 45 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche con fettuccia alla cintura, in sostituzione della treccia elastica o del nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore rispettivamente di L. 2, e di L. 2,80.

2) Le confezioni tipo 47, 50, 51, 52 e 53 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche a mezza manica. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, del 20 % sulla corrispondente confezione a manica intera e nella sua stessa taglia.

3) Le taglie sono così suddivise:

neonati: 1ª, 2ª, corrispondenti 00, 0 bambini;

bambini e bambine: 3ª, 4ª, 5ª, corrispondenti 1ª, 2ª, 3ª bambini;

ragazzi e ragazze: 6ª, 7ª, corrispondenti 4ª, 5ª, bambini;

uomo e donna: 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, corrispondenti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, uomo e donna.

Stacco peso per ogni numero di taglia 10 %; in più per le taglie superiori, in meno per le taglie inferiori, a partire dalla taglia presa per base in ogni confezione.

Stacco prezzo per ogni numero di taglia 6 %, in più per le taglie superiori, in meno per le taglie inferiori a partire dalla taglia presa per base in ogni confezione.

4) *Condizioni di vendita*: merce franco fabbrica, pagamento 10 giorni netto, imballo escluso.

(1962)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 723 del 26 maggio 1943-XXI relativo al prezzo delle cinghie per trebbiatrici

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 723 del 26 maggio c. a. ha stabilito come segue i prezzi delle cinghie per trebbiatrici di tipo unificato, rivestite esternamente in gomma:

larghezza mm. 30, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 11, al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 13,50;

larghezza mm. 40, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 14,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 18;

larghezza mm. 50, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 17,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 21,50;

larghezza mm. 60, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 20; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 24,50;

larghezza mm. 60, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 23; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 29,50;

larghezza mm. 70, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 23,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 29;

larghezza mm. 70, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 27,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 34;

larghezza mm. 80, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 26,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 32,50;

larghezza mm. 80, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 31,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 38,50;

larghezza mm. 90, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 29,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 36;

larghezza mm. 90, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 35,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 43,50;

larghezza mm. 100, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 33; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 40,50;

larghezza mm. 100, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 39,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 48,50;

larghezza mm. 100, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 45; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 55;

larghezza mm. 110, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 42,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 52;

larghezza mm. 110, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60;

larghezza mm. 120, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 46; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 56,50;

larghezza mm. 120, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 53; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 65;

larghezza mm. 130, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60,50;

larghezza mm. 130, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 57; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 69,50;

larghezza mm. 150, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 60; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 73,50;

larghezza mm. 150, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 69,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 85,50;

larghezza mm. 170, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 63; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 77,50;

larghezza mm. 170, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 73,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 90;

larghezza mm. 180, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 67; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 82;

larghezza mm. 180, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 77,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 95.

I prezzi più sopra riportati si intendono per metro lineare di cinghia.

I prezzi delle cinghie per trasmissioni principali (da mm. 110 in poi) fornite chiuse ad anello, aventi la lunghezza di m. 18, 20, 24, potranno essere maggiorati di una quota pari al prezzo di m. 2,50 di cinghia, se chiuse con giunto vulcanizzato, e di una aliquota fissa di L. 20 al rivenditore e L. 25 al consumatore se chiuse con giunto metallico, compresa una serie di rivetti di ricambio.

Il prezzo di vendita al consumo sarà impresso in modo indelebile su ogni metro di cinghia, a cura del produttore, preceduto dalla sigla T.U.

Per i quantitativi di cinghia tipo unificato, già prodotti senza l'indicazione del prezzo, il rivenditore dovrà provvedere alla applicazione di appositi cartellini indicanti il prezzo di vendita al consumo.

(1957)

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo (Como) ad acquistare un immobile

Con R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, la Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo viene autorizzata ad acquistare dal locale asilo infantile lo stabile di piazza della Chiesa, 4, da adibire a sede sociale e a scuola di disegno.

(1978)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 29 maggio 1943-XXI, il fascista Giuseppe Sammarco è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

(1974)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

larghezza mm. 40, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 14,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 18;

larghezza mm. 50, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 17,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 21,50;

larghezza mm. 60, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 20; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 24,50;

larghezza mm. 60, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 24; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 29,50;

larghezza mm. 70, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 23,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 29;

larghezza mm. 70, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 27,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 34;

larghezza mm. 80, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 26,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 32,50;

larghezza mm. 80, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 31,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 38,50;

larghezza mm. 90, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 29,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 36;

larghezza mm. 90, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 35,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 43,50;

larghezza mm. 100, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 33; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 40,50;

larghezza mm. 100, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 39,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 48,50;

larghezza mm. 100, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 45; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 55;

larghezza mm. 110, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 42,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 52;

larghezza mm. 110, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60;

larghezza mm. 120, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 46; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 56,50;

larghezza mm. 120, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 53; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 65;

larghezza mm. 130, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60,50;

larghezza mm. 130, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 57,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 70,50;

larghezza mm. 140, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 53; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 65;

larghezza mm. 140, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 61,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 75,50;

larghezza mm. 150, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 56,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 69,50;

larghezza mm. 150, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 65,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 80,50;

fabbrica, imballaggio al costo L. 67; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 82.

larghezza mm. 180, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 77,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 95.

I prezzi più sopra riportati si intendono per metro lineare di cinghia.

I prezzi delle cinghie per trasmissioni principali (da mm. 110 in poi) fornite chiuse ad anello, aventi la lunghezza di m. 18, 20, 24, potranno essere maggiorati di una quota pari al prezzo di m. 2,50 di cinghia, se chiuse con giunto vulcanizzato, e di una aliquota fissa di L. 20 al rivenditore e L. 25 al consumatore se chiuse con giunto metallico, compresa una serie di rivetti di ricambio.

Il prezzo di vendita al consumo sarà impresso in modo indelebile su ogni metro di cinghia, a cura del produttore, preceduto dalla sigla T.U.

Per i quantitativi di cinghia tipo unificato, già prodotti senza l'indicazione del prezzo, il rivenditore dovrà provvedere alla applicazione di appositi cartellini indicanti il prezzo di vendita al consumo.

(1957)

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo (Como) ad acquistare un immobile

Con R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, la Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo viene autorizzata ad acquistare dal locale asilo infantile lo stabile di piazza della Chiesa, 4, da adibire a sede sociale e a scuola di disegno.

(1978)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 29 maggio 1943-XXI, il fascista Giuseppe Sammarco è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

(1974)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 29 maggio 1943-XXI, l'avv. Santiago Pini è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(1975)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 29 maggio 1943-XXI, il barone Michele Attilio Deodato è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna.

(1976)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita delle melanzane fritte di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo, per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, delle melanzane fritte di produzione 1942, in barattoli di lamierino o banda stagnata da Kg. 0.500, tipo « Tamburello »:

alla produzione, a quintale, tara per merce L. 1970;

da grossista a dettagliante, a quintale, tara per merce L. 2100;

al consumo, al chilogrammo, tara per merce L. 24.70.

Per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) Il prezzo alla produzione si intende per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente e comprende il costo dell'imballo esterno.

2) Il prezzo da grossista a dettagliante, si intende per merce resa franco negozio dettagliante.

3) Il prezzo alla produzione e quello da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

4) In ogni confezione dovranno essere indicati il prezzo al consumo ed il contenuto netto; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. Il Ministro: FABBIZI

(2004)

Prezzi e condizioni di vendita della polpa di fragole di produzione 1943

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato in L. 332 per quintale netto sgocciolato il prezzo della polpa di fragole di produzione 1943, alle stesse condizioni stabilite nel comunicato relativo alla disciplina del prezzo delle polpe di frutta della produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1942-XX.

Il Ministro: PARESCHI

(2003)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1938-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1938-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) in data 17 marzo 1943-XXI, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1923)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti in data 24 gennaio 1940-XVIII e 20 marzo 1941-XIX con i quali i signori Federico Ricciardi, avv. Giovanni Fiorentino, e avv. Giuseppe Piegari sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Ricciardi ha declinato l'incarico e che il citato avv. Fiorentino è stato richiamato alle armi, per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Considerata l'opportunità di sostituire anche l'altro membro, avv. Giuseppe Piegari;

Dispone:

I signori avv. Giuseppe De Angelis di Alfonso, dott. Vincenzo Palmieri fu Prisciantonio e Alfredo Imparato fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, avente sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

limento di produzione, a scelta dell'acquirente e comprende il costo dell'imballo esterno.

2) Il prezzo da grossista a dettagliante, si intende per merce resa franco negozio dettagliante

3) Il prezzo alla produzione e quello da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

4) In ogni confezione dovranno essere indicati il prezzo al consumo ed il contenuto netto; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: FANIZZI

(2004)

Prezzi e condizioni di vendita della polpa di fragole di produzione 1943

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato in L. 352 per quintale netto sgocciolato il prezzo della polpa di fragole di produzione 1943, alle stesse condizioni stabilite nel comunicato relativo alla disciplina del prezzo delle polpe di frutta della produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1942-XX.

Il Ministro: PAMPANINI

(2003)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2055, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti in data 24 gennaio 1940-XVIII e 20 marzo 1941-XIX con i quali i signori Federico Ricciardi, avv. Giovanni Fiorentino, e avv. Giuseppe Piegari sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Ricciardi ha declinato l'incarico e che il citato avv. Fiorentino è stato richiamato alle armi, per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Considerata l'opportunità di sostituire anche l'altro membro, avv. Giuseppe Piegari;

Dispone:

I signori avv. Giuseppe De Angelis di Alfonso, dott. Vincenzo Palmieri fu Priscantonio e Alfredo Imparato fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, avente sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione degli attuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1902)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 14 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2069

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 455.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi . Pag. 2066

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1943-XXI, n. 456.
Deroga all'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra . . . . . Pag. 2066

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 457.
Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra. Pag. 2069

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 458.
Variante al piano regolatore della città di Forlì nella zona compresa tra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e darsena del Calboli . . . . . Pag. 2070

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 462.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino). Pag. 2071

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.
Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo . . . . . Pag. 2071

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni) . . . Pag. 2072

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1943-XXI.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Ridia, Racchiano, Merna e Ruppa a favore del sig. Scalettari Raffaele. Pag. 2072

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.
Modificazioni apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo (Ravenna) . . . . . Pag. 2072

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2066

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 455.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi . Pag. 2066

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1943-XXI, n. 456.
Deroga all'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra . . . . . Pag. 2069

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 457.
Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra. Pag. 2069

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 458.
Variante al piano regolatore della città di Forlì nella zona compresa tra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli . . . . . Pag. 2070

REGIO DECRETO 25 aprile 1943-XXI, n. 459.
Nomina di un segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni . . . Pag. 2071

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 460.
Erezione in ente morale della Scuola materna « Tenente generale dott. Tommaso Rossini », con sede in Paciano (Perugia) . . . . . Pag. 2071

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 461.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania) . . . . . Pag. 2071

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 462.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino). Pag. 2071

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.
Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo . . . . . Pag. 2071

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni) . . . Pag. 2072

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1943-XXI.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Bidia, Raccogliano, Merna e Ruppa a favore del sig. Scalettari Raffaele. Pag. 2072

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.
Modificazioni apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo (Ravenna) . . . . . Pag. 2072

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.
Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1943 dalle Aziende del credito e dell'assicurazione e dai dipendenti lavoratori . . . . . Pag. 2073

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Disciplina del lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie . . Pag. 2076

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1943-XXI.
Vincolo della fibra di ginestra per la fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia . . . . Pag. 2076

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Chiusano Roberto dall'incarico di rappresentante alle grida di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 2077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 407, concernente la proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 2077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . Pag. 2077

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Prezzi e condizioni di vendita dei capperi al sale di produzione 1942 . . . . . Pag. 2078
Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto . . . . . Pag. 2078

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie . . . . . Pag. 2078

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Pag. 2078

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, in data odierna ha comunicato:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo,

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata,

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che l'Altezza Reale la Duchessa di Aosta ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

(2944)

LEGGI E DECRETI

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, è estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

La tabella prelletta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 2.

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di « corpuscoli dell'asbestosi » con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

Art. 5.

I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927 V, n. 530-809 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929 VII.

Il risultato delle visite mediche periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Prezzi e condizioni di vendita dei capperi al sale di produzione 1942 . . . . . Pag. 2078
Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto . . . . . Pag. 2078

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie . . . . . Pag. 2078
Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Pag. 2078

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, in data odierna ha comunicato:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo,

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata,

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che l'Altezza Reale la Duchessa di Aosta ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

(2949)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 455.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

corporazioni di intesa col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 2.

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di « corpuscoli dell'asbestosi » con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

Art. 5.

I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927 V, n. 530 899 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929 VII.

Il risultato delle visite mediche periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha facoltà di chiedere un nuovo accertamento medico a carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente da un medico in rappresentanza del lavoratore, da un medico in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo.

Art. 6.

Indipendentemente dalle visite mediche contemplate dall'art. 5, l'Ispettorato corporativo competente per territorio può, con motivata ordinanza, prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori, da eseguirsi nei modi stabiliti dai regolamenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I risultati di queste visite, e quelli delle visite di assunzione e periodiche di cui all'art. 5 devono essere annotati, nei modi e termini stabiliti dalle norme di attuazione, e comunicati, in schede personali da inviarsi ad ogni lavoratore, al Casellario centrale infortuni, nonchè trascritti, tutte le volte che da essi risulti la necessità dell'abbandono delle lavorazioni pericolose, nei libretti di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.

Art. 7.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al trentatrè per cento;

b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purchè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado d'inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi.

Art. 8.

Nei casi d'inabilità permanente di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 il lavoratore può, dopo l'accertamento del grado di invalidità, continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

Nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacità lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purchè sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure prelette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno ed indipendentemente dalle prestazioni e dalla indennità che possono spettargli per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che può variare da un quarto alla metà della differenza in meno tra il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze prelette l'assicurato resta temporaneamente disoccupato, l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennità di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura.

Art. 11.

Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

Art. 12.

Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge deb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al trentatrè per cento;

b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purchè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado d'inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi.

Art. 8.

Nei casi d'inabilità permanente di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 il lavoratore può, dopo l'accertamento del grado di invalidità, continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

Nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacità lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purchè sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'art. 31 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.

Art. 10.

Quando l'assicurato, riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'ottanta per cento, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennità di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura.

Art. 11.

Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

Art. 12.

Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Art. 14.

La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento o per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunziata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunziato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione del comma precedente non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potrà essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

[illegible] dell'ammenda non può in ogni

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — ACERBO — DE MARSICO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
Silicosi anche associata a tubercolosi	a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e nelle gallerie; lavori nelle miniere e cave a cielo aperto con roccia silicea. b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di roccia silicea, di sabbia quarzifera o di silice e di abrasivi silicei. c) Estrazione, taglio, lavorazione, preparazione, smerigliatura, molatura e adattamento in opera del gres, del granito e degli altri materiali silicei. d) Fabbricazione e lavorazione dei refrattari ed abrasivi contenenti silice libera, della ceramica esclusi i laterizi, e del vetro, limitatamente per quest'ultimo alla preparazione delle materie prime ed alla smerigliatura con materiale siliceo; e preparazione e levigatura delle mole (escluse le operazioni di molatura occasionale, di riparazione e arrotatura, affilatura di utensili ed attrezzi usati nella fabbrica od opificio, a meno che il lavoratore sia adibito principalmente a dette operazioni). e) Lavori delle industrie siderurgiche e metallurgiche e lavori delle in-	10 anni

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunziato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potrà essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le L. 10.000.

Art. 17.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THENCO — ACERBO — DE MARSICO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
Silicosi anche associata a tubercolosi	a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e nelle gallerie; lavori nelle miniere e cave a cielo aperto con roccia silicea.	
	b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di roccia silicea, di sabbia quarzifera o di silice e di abrasivi silicei.	
	c) Estrazione, taglio, lavorazione, preparazione, smerigliatura, molatura e adattamento in opera del gres, del granito e degli altri materiali silicei.	
	d) Fabbricazione e lavorazione dei refrattari ed abrasivi contenenti silice libera, nella ceramica esclusi i laterizi, e del vetro, limitatamente per quest'ultimo alla preparazione delle materie prime ed alla smerigliatura con materiale siliceo; e preparazione e levigatura delle mole (escluse le operazioni di molatura occasionale, la riparazione e arrotatura, affilatura di utensili ed attrezzi usati nella fabbrica od opificio, a meno che il lavoratore sia adibito principalmente a dette operazioni).	10 anni
	e) Lavori delle industrie siderurgiche e metallurgiche e lavori delle industrie meccaniche nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polveri di silice libera.	
Asbestosi anche associata a tubercolosi	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere e nelle manifatture, compresa anche la lavorazione del cemento amianto.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
THENCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 3 maggio 1943-XXI, n. 456.

Deroga all'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923 II, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, contenente le norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940 XVIII, n. 1543;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra e degli acconti ed anticipazioni sulle stesse ai sensi della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e del R. decreto 16 dicembre 1940 XIX, n. 1957, possono essere emessi ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di somma di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 48. — MANCINI

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sezioni di Regia tesoreria del Regno, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi da Tesorerie operanti nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo, prima di procedere al pagamento dovranno accertarsi telegraficamente presso le Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che nessun impedimento sia stato notificato alle dette Tesorerie nè alla Direzione generale del Tesoro, che invierà per il controllo le corrispondenti matrici.

La Sezione di Regia tesoreria del Regno, eseguito il pagamento, dovrà darne comunicazione a quella d'oltremare per le opportune annotazioni sulle contromatrici dei buoni rimborsati.

Art. 2.

Le Sezioni di Regia tesoreria operanti nel territorio dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi dalle Sezioni di Regia tesoreria del Regno, dovranno osservare le stesse formalità, di cui al precedente art. 1, richiedere cioè conferma telegrafica alle Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che non esistono impedimenti sia presso le dette Tesorerie che presso la Direzione generale del Tesoro.

In tal caso il pagamento è però subordinato alla condizione che l'esibitore dei buoni apponga a tergo dei titoli presentati con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio o di due fidefacienti conosciuti dalla Sezione di tesoreria.

Art. 3.

Nel caso di presentazione a Sezioni di Regia tesoreria del Regno od a quelle dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo di buoni ordinari del Tesoro emessi da Sezioni di tesoreria già operanti nell'Africa italiana e per i quali non sia possibile — dato lo stato di guerra — di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il pagamento è subordinato oltre che alla condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, alla preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro da richiedersi a cura della Tesoreria, alla quale i buoni sono stati presentati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, contenente le norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940 XVIII, n. 1543;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra e degli acconti ed anticipazioni sulle stesse ai sensi della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e del R. decreto 16 dicembre 1940 XIX, n. 1957, possono essere emessi ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di somma di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli:* DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 457.

Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

e che nessun impedimento sia stato notificato alle dette Tesorerie nè alla Direzione generale del Tesoro, che invierà per il controllo le corrispondenti matrici.

La Sezione di Regia tesoreria del Regno, eseguito il pagamento, dovrà darne comunicazione a quella d'oltremare per le opportune annotazioni sulle contromatrici dei buoni rimborsati.

Art. 2.

Le Sezioni di Regia tesoreria operanti nel territorio dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi dalle Sezioni di Regia tesoreria del Regno, dovranno osservare le stesse formalità, di cui al precedente art. 1, richiedere cioè conferma telegrafica alle Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che non esistono impedimenti sia presso le dette Tesorerie che presso la Direzione generale del Tesoro.

In tal caso il pagamento è però subordinato alla condizione che l'esibitore dei buoni apponga a tergo dei titoli presentati con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio o di due fidefacienti conosciuti dalla Sezione di tesoreria.

Art. 3.

Nel caso di presentazione a Sezioni di Regia tesoreria del Regno od a quelle dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo di buoni ordinari del Tesoro emessi da Sezioni di tesoreria già operanti nell'Africa italiana e per i quali non sia possibile — dato lo stato di guerra — di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il pagamento è subordinato oltre che alla condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, alla preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro da richiedersi a cura della Tesoreria, alla quale i buoni sono stati presentati.

Art. 4.

Procedura analoga a quella di cui al precedente art. 3 dovrà essere osservata per le ricevute provvisorie modello 49-T rilasciate dalle Sezioni di tesoreria d'oltremare in sostituzione dei buoni ordinari del Tesoro, qualora esse vengano esibite per l'incasso; in tal caso però al pagamento non potrà farsi luogo che esclusivamente a favore degli intestatari delle ricevute o dei loro legali rappresentanti od aventi causa.

Dette ricevute verranno prodotte dalle Tesorerie in contabilità in luogo dei buoni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788516

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a rilevare i pagamenti dei buoni ordinari del Tesoro e delle ricevute mod. 49 T effettuati in seguito ad autorizzazione della Direzione generale del Tesoro dalla Banca d'Italia, inserendo in un'unica contabilità i titoli estinti.

Art. 6.

Alla Banca d'Italia saranno corrisposti gli interessi sui pagamenti eseguiti nella misura del 4,50 % dal giorno in cui vennero effettuati i pagamenti stessi a quello del rilievo da parte delle Sezioni di tesoreria.

Art. 7.

I buoni ordinari del Tesoro e le ricevute provvisorie mod. 49 T emessi dalle Sezioni di tesoreria d'oltremare sono fruttiferi di interessi anche dopo la loro scadenza, sempre quando il Ministro per le finanze, su proposta della Direzione generale del Tesoro, ritenga che la mancata esibizione dei titoli alla data di scadenza sia da attribuirsi a causa dipendente esclusivamente dallo stato di guerra.

Non è di ostacolo all'applicazione del beneficio di cui al comma precedente il fatto dell'avvenuta distruzione o perdita dei buoni e delle ricevute, sempre quando tale distruzione o perdita abbiano importata la concessione del risarcimento di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286 e, nel caso che la concessione medesima fosse stata subordinata alla prestazione di garanzia, sempre quando queste vengano estese anche all'importo degli interessi posteriori alla scadenza.

Art. 8.

In relazione al disposto degli articoli 6 e 7 il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i necessari fondi in bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1940-XVIII ed avranno vigore fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 458.

Variante al piano regolatore della città di Forlì nella zona compresa tra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1931 IX, n. 1071, convertito nella legge 17 dicembre 1931 X, n. 1723, con il quale fu approvato il piano regolatore del centro della città di Forlì;

Vista la domanda in data 6 agosto 1940-XVIII del podestà di Forlì intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore nella zona compresa fra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variante prevede l'assetto urbanistico secondo i più recenti criteri di tutta la zona compresa tra la piazza Saffi, la via Allegretti, la piazza XX Settembre ed il largo de' Calboli, in relazione alla necessità di realizzare l'isolamento del campanile della monumentale Chiesa di S. Mercuriale e la sistemazione del chiostro adiacente;

Considerato che la variante in parola può essere approvata a condizione che il Comune chieda il benestare al Ministero dell'educazione nazionale per la costruzione di nuovi fabbricati nell'isolato compreso tra piazza Saffi e piazza XX Settembre, essendo esso contiguo alla suddetta Chiesa monumentale di S. Mercuriale e provveda inoltre a mantenere il transito lungo la via Allegretti a mezzo di due sottopassaggi;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere dato dal Ministero dell'educazione nazionale con nota n. 7877 del 27 novembre 1940-XIX;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella adunanza del 20 settembre 1941-XIX;

Visto il parere dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 dicembre 1941-XX, n. 2642;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sui pagamenti eseguiti nella misura del 4,50 % dal giorno in cui vennero effettuati i pagamenti stessi a quello del rilievo da parte delle Sezioni di tesoreria.

Art. 7.

I buoni ordinari del Tesoro e le ricevute provvisorie mod. 49-T emessi dalle Sezioni di tesoreria d'oltremare sono fruttiferi di interessi anche dopo la loro scadenza, sempre quando il Ministro per le finanze, su proposta della Direzione generale del Tesoro, ritenga che la mancata esibizione dei titoli alla data di scadenza sia da attribuirsi a causa dipendente esclusivamente dallo stato di guerra.

Non è di ostacolo all'applicazione del beneficio di cui al comma precedente il fatto dell'avvenuta distruzione o perdita dei buoni e delle ricevute, sempre quando tale distruzione o perdita abbiano importata la concessione del risarcimento di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1943 XXI, n. 286 e, nel caso che la concessione medesima fosse stata subordinata alla prestazione di garanzia, sempre quando queste vengano estese anche all'importo degli interessi posteriori alla scadenza.

Art. 8.

In relazione al disposto degli articoli 6 e 7 il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i necessari fondi in bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1940-XVIII ed avranno vigore fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 49. — MANCINI

il quale fu approvato il piano regolatore del centro della città di Forlì;

Vista la domanda in data 6 agosto 1940-XVIII del podestà di Forlì intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore nella zona compresa fra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variante prevede l'assetto urbanistico secondo i più recenti criteri di tutta la zona compresa tra la piazza Saffi, la via Allegretti, la piazza XX Settembre ed il largo de' Calboli, in relazione alla necessità di realizzare l'isolamento del campanile della monumentale Chiesa di S. Mercuriale e la sistemazione del chiostro adiacente;

Considerato che la variante in parola può essere approvata a condizione che il Comune chieda il benestare al Ministero dell'educazione nazionale per la costruzione di nuovi fabbricati nell'isolato compreso tra piazza Saffi e piazza XX Settembre, essendo esso contiguo alla suddetta Chiesa monumentale di S. Mercuriale e provveda inoltre a mantenere il transito lungo la via Allegretti a mezzo di due sottopassaggi;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere dato dal Ministero dell'educazione nazionale con nota n. 7877 del 27 novembre 1940-XIX;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella adunanza del 29 settembre 1941-XIX;

Visto il parere dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 dicembre 1941-XX, n. 2642;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le condizioni indicate nelle premesse del presente decreto è approvata la variante al piano regolatore del centro della città di Forlì per la sistemazione della zona compresa tra la piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre ed il largo de' Calboli.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta il Regio decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931-IX, n. 1723.

Il detto piano di variante, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in tre planimetrie in scala 1:100 esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 dicembre 1941-XX, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1943-XXI, n. 459.

Nomina di un segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 73 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Visti gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 668, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la proposta del presidente del Comitato suddetto di provvedere, in considerazione dell'aumentato lavoro dell'ufficio di segreteria, alla nomina di un altro segretario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 1° aprile 1943-XXI, il sottotenente commissario della Regia marina Grassi Apostolico Orsini Ducas Guglielmo è nominato segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 460.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Tenente generale dott. Tommaso Rossini », con sede in Paciano (Perugia).

N. 460. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Scuola materna « Tenente generale dott. Tommaso Rossini », con sede in Paciano (Perugia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 461.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

N. 461. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Acireale in data 8 settembre 1940-XVIII, e 25 novembre 1942-XXI, relativi alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 462.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

N. 462. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino, in data 2 settembre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1943-XXI, n. 439.

Nomina di un segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 78 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Visti gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 668, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la proposta del presidente del Comitato suddetto di provvedere, in considerazione dell'aumentato lavoro dell'ufficio di segreteria, alla nomina di un altro segretario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 1° aprile 1943-XXI, il sottotenente commissario della Regia marina Grassi Apostolico Orazio Luigi Guglielmo è nominato segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, Il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 45. — MANCINI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 461.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

N. 461. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Acireale in data 8 settembre 1940-XVIII, e 25 novembre 1942-XXI, relativi alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 462.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

N. 462. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino, in data 2 settembre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

Visto, Il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943-XXI con cui veniva riconosciuta all'avv. Carlo Tiengo la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo in dipendenza della nomina a Ministro per le corporazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI, riguardante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'avv. Carlo Tiengo dalla carica di Ministro per le corporazioni e la nomina a detta carica del fascista Tullio Cianetti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Carlo Tiengo cessa dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Al fascista Tullio Cianetti è riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Ministro per le corporazioni e per tutta la durata di esse.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2032)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 28 maggio 1938-XVI e 6 giugno 1939-XVII, con i quali il marchese cav. Alessandro Eroli e il dott. Domenico Cipiccia sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1467;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa a favore del sig. Scalettari Raffaele.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 15 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Gorizia 3 gennaio 1930-VIII, n. 26698/III, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Scalettari Raffaele fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il sig. Scalettari Raffaele si trova tuttora nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 3 gennaio 1930-VIII, n. 26698/III, è riconosciuto a favore del sig. Scalettari Raffaele fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente nel tratto dal molino di Biglia al confine di Gabria in comune di Merna, scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 310. — LESEN

(1973)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.

Modificazioni apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo (Ravenna).

IL DUCE DEL FASCISMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 19 aprile [illegible]

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2032)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 28 maggio 1938-XVI e 6 giugno 1939-XVII, con i quali il marchese cav. Alessandro Eroli e il dott. Domenico Cipiccia sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 20 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. Alessandro Eroli e il dott. Domenico Cipiccia sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), per il quinquennio 8 giugno 1943-XXI-7 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2044)

---

a favore del sig. Scalettari [illegible] possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il sig. Scalettari Raffaele si trova tuttora nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 3 gennaio 1930-VIII, n. 29638/III, è riconosciuto a favore del sig. Scalettari Raffaele fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente nel tratto dal molino di Biglia al confine di Galeria in comune di Merna, scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 310. — LESEN

(1973)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.

Modificazioni apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo (Ravenna).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduti l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, approvato con proprio decreto in data 1° aprile 1941-XIX;

Veduta la proposta di modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno predetto, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1943-XXI;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è modificato come segue:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 1000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1943 dalle Aziende del credito e dell'assicurazione e dai dipendenti lavoratori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 216, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1942-XX, con cui si determina per l'anno 1942 il contributo sindacale dovuto per conto proprio e del personale dipendente dalle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX;

Sentite le Confederazioni fasciste delle Aziende e dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Aziende del credito e dell'assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle seguenti misure per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque corrisposta ai dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno:

Agenti e Sub-agenti di assicurazione, Agenti di credito, Istituti per la cessione del quinto, Esattori delle imposte dirette, dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario, Ricevitori delle imposte dirette, Concessionari delle tesorerie comunali, Esattori di canoni, Appaltatori di imposte di consumo, Appaltatori di platenatico e tasse affini	L. 1,05875

Art. 2.

Il contributo dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e del personale subalterno delle Aziende del credito e della assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle misure di L. 1,05875 per i dirigenti e di L. 0,81675 per i funzionari, impiegati e personale subalterno per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque percepita.

Il contributo dei produttori di assicurazione è applicato per l'anno 1943 nella misura di L. 0,81675 per ogni 100 lire di provvigioni lorde comunque liquidate (accreditate o corrisposte) a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo delle provvigioni stesse.

Art. 3.

La determinazione dei contributi applicati sulla base delle retribuzioni dei lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è effettuata sulle risultanze dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in base alle effettive risultanze dell'esercizio al quale i contributi si riferiscono, denunciate alla data del 1° gennaio successivo.

La Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione, dopo aver eseguiti i conguagli di cui sopra, dovrà procedere alla formazione di elenchi suppletivi.

Art. 4.

Si autorizza l'applicazione per l'anno 1943 a carico delle Aziende del credito e della assicurazione di un contributo integrativo nella seguente misura:

1. — *Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale*:

a) Istituti di credito di diritto pubblico:

L. 187 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve (o patrimonio) e de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è modificato come segue:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 1000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1943 dalle Aziende del credito e dell'assicurazione e dai dipendenti lavoratori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 216, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1942-XX, con cui si determina per l'anno 1942 il contributo sindacale dovuto per conto proprio e del personale dipendente dalle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX;

Sentite le Confederazioni fasciste delle Aziende e dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Aziende del credito e dell'assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle seguenti misure per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque corrisposta ai dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno:

Aziende di credito (Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio ed Enti equiparati, Monti di credito su pegno di I e II categoria, Banche ordinarie, Banchieri privati, Banche popolari, Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari), Istituti finanziari, Istituti di credito fondiario, Istituti di credito agrario, Agenzie di prestiti su pegno e Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico, Federazioni di Casse di risparmio, Agenti di cambio, Commissionari di borsa, Cambiavalute e Imprese assicuratrici . . . . L. 1,08375

Il contributo dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e del personale subalterno delle Aziende del credito e della assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle misure di L. 1,05875 per i dirigenti e di L. 0,81675 per i funzionari, impiegati e personale subalterno per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque percepita.

Il contributo dei produttori di assicurazione è applicato per l'anno 1943 nella misura di L. 0,81675 per ogni 100 lire di provvigioni lorde comunque liquidate (accreditate o corrisposte) a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo delle provvigioni stesse.

Art. 3.

La determinazione dei contributi applicati sulla base delle retribuzioni dei lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è effettuata sulle risultanze dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in base alle effettive risultanze dell'esercizio al quale i contributi si riferiscono, denunciate alla data del 1° gennaio successivo.

La Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione, dopo aver eseguiti i conguagli di cui sopra, dovrà procedere alla formazione di elenchi suppletivi.

Art. 4.

Si autorizza l'applicazione per l'anno 1943 a carico delle Aziende del credito e della assicurazione di un contributo integrativo nella seguente misura:

1. — *Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale:*

a) Istituti di credito di diritto pubblico:

L. 187 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve (o patrimonio) e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Banche di interesse nazionale:

L. 143 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

2. — *Casse di risparmio ed Enti equiparati:*

a) Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria:

L. 301 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del patrimonio, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Monti di credito su pegno di II categoria:

sull'ammontare complessivo del patrimonio, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L.	25.000		L.	74
da »	25.001	a L. 50.000	»	147
» »	50.001	» » 100.000	»	220
» »	100.001	» » 250.000	»	294
» »	250.001	» » 500.000	»	441
oltre »	500.000		»	587

c) Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico:

sull'ammontare dei capitali investiti in pegno risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L.	500.000	L.	734
da »	500.001	a L. 1.000.000	» 1.468
con capitale superiore a L. 1.000.000: per il primo milione			» 1.468
per ogni ulteriore milione o frazione di milione			» 294

d) Federazioni di Casse di risparmio:

che amministrano complessivamente depositi e patrimonio in base alle risultanze dei bilanci dell'esercizio 1941:

fino a L.	100.000.000		L.	734
da »	100.000.001	a L. 500.000.000	»	1.468
» »	500.000.001	» » 1.000.000.000	»	2.202
» »	1.000.000.001	» » 2.000.000.000	»	4.403
oltre »	2.000.000.000		»	5.870

3. — *Banche e Banchieri*:

a) Banche ordinarie e Banchieri privati:

L. 167 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Agenzie di prestiti su pegno:

agenzie cui venne accertato un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L.	2.000		L.	30 —
da »	2.001	a L. 4.000	»	74 —
» »	4.001	» » 5.000	»	88 —
» »	5.001	» » 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)	»	2,21
oltre »	25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)		»	2,94

4. — *Banche popolari*:

L. 91 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

5. — *Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari*:

sull'ammontare complessivo dei depositi fiduciari e del fido usufruito presso gli Istituti regionali di credito agrario, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

Aziende con capitale e riserve:

fino a L.	10.000		L.	367
da »	10.001	a L. 100.000	»	667
» »	100.001	» » 500.000	»	967
» »	500.001	» » 1.000.000	»	1.267

Aziende con capitale e riserve per un ammontare superiore a lire un milione:

sul primo milione	L.	1.267
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	»	634
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni	»	159
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 200 milioni	»	89
per ogni ulteriore milione o frazione oltre 200 milioni	»	33

b) Istituti di credito fondiario:

L. 449 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale e riserve (o patrimonio) risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

7. — *Istituti di credito agrario*:

L. 342 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale e riserve (o patrimonio) risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

8. — *Agenti di cambio*:

in base all'ultimo reddito imponibile accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 20.000	L.	314
oltre » 20.000	»	471

Dette quote vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1,57 % dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

Contributo minimo:

agenti di cambio delle Borse di Milano, Torino, Genova e Roma	L.	627
agenti di cambio delle Borse di Bologna, Firenze, Venezia, Trieste e Napoli	»	471

9. — *Commissionari di Borsa e Cambiavalute*:

a) Commissionari di Borsa:

1ª categoria: piazze di Genova, Milano e Torino	L.	734
2ª categoria: piazze di Napoli e Roma	»	587
3ª categoria: altre piazze	»	441

b) Cambiavalute:

1ª categoria: piazze di Bari, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Roma, Torino, Trieste e Venezia	L.	441
2ª categoria: piazze di Ancona, Aosta, Brindisi, Brioni, Civitavecchia, Cortina d'Ampezzo, Cormaiore, Gardone, Fiume, La Spezia, Livorno, Merano, Palermo, Pallanza, Siracusa e Stresa Borromeo	»	294
3ª categoria: altre piazze	»	147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fino a L. 500.000		L. 734
da » 500.001 a L. 1.000.000		» 1.468
con capitale superiore a L. 1.000.000: per il primo milione		» 1.468
per ogni ulteriore milione o frazione di milione		» 294

a) Federazioni di Casse di risparmio:

che amministrano complessivamente depositi e patrimonio in base alle risultanze dei bilanci dell'esercizio 1941:

fino a L. 100.000.000		L. 734
da » 100.000.001 a L. 500.000.000		» 1.468
» » 500.000.001 » » 1.000.000.000		» 2.202
» » 1.000.000.001 » » 2.000.000.000		» 4.403
oltre » 2.000.000.000		» 5.870

3. — *Banche e Banchieri*:

a) Banche ordinarie e Banchieri privati:

L. 167 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Agenzie di prestiti su pegno:

agenzie cui venne accertato un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 2.000		L. 30 —
da » 2.001 a L. 4.000		» 74 —
» » 4.001 » » 5.000		» 88 —
» » 5.001 » » 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)		» 2,21
oltre » 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)		» 2,94

4. — *Banche popolari*:

L. 94 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

5. — *Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari*:

sull'ammontare complessivo dei depositi fiduciari e del fido usufruito presso gli Istituti regionali di credito agrario, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L. 50.000		L. 137
da » 50.001 a L. 100.000		» 240
» » 100.001 » » 250.000		» 411
» » 250.001 » » 500.000		» 686
» » 500.001 » » 1.000.000		» 1.098
» » 1.000.001 » » 2.000.000		» 1.503
» » 2.000.001 » » 5.000.000		» 2.198
» » 5.000.001 » » 10.000.000		» 3.822
oltre » 10.000.000		» 7.328

6. — *Istituti finanziari e di credito fondiario*:

a) Istituti finanziari:

sull'ammontare complessivo del capitale e riserve risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-1942:

tante dal bilancio dell'esercizio 1941.

7. — *Istituti di credito agrario*:

L. 342 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale e riserve (o patrimonio) risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

8. — *Agenti di cambio*:

in base all'ultimo reddito imponibile accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 20.000	L. 314
oltre » 20.000	» 471

Dette quote vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1,57 % dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

Contributo minimo:

agenti di cambio delle Borse di Milano, Torino, Genova e Roma	L. 627
agenti di cambio delle Borse di Bologna, Firenze, Venezia, Trieste e Napoli	» 471

9. — *Commissionari di Borsa e Cambiavalute*:

a) Commissionari di Borsa:

1ª categoria: piazze di Genova, Milano e Torino	L. 734
2ª categoria: piazze di Napoli e Roma	» 587
3ª categoria: altre piazze	» 441

b) Cambiavalute:

1ª categoria: piazze di Bari, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Roma, Torino, Trieste e Venezia	L. 441
2ª categoria: piazze di Ancona, Aosta, Brindisi, Brioni, Civitavecchia, Cortina d'Ampezzo, Cormaiore, Gardone, Fiume, La Spezia, Livorno, Merano, Palermo, Pallanza, Siracusa e Stresa Borromeo	» 294
3ª categoria: altre piazze	» 147

10. — *Imprese assicuratrici*:

sull'ammontare complessivo dei premi ed accessori — esclusi le tasse — risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-1942:

sul primo milione	L. 1 —	per mille
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	» 0,90	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 20 milioni	» 0,80	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 30 milioni	» 0,40	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 50 milioni . . . . . L. 0,20 per mille
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 50 milioni . . . . . » 0,15 »

Minimo assoluto per ciascuna Azienda L. 100.

Per la determinazione del contributo integrativo si tiene conto dei premi ed accessori annui di competenza dell'esercizio tanto diretti quanto indiretti, per tutti i rami esercitati, avuto riguardo per le imprese estere soltanto ai premi riflettenti il lavoro italiano e per le imprese di pura riassicurazione — sia nazionali che estere — della sola metà dei premi considerati come sopra.

Nelle quote sopraindicate — che si riferiscono al solo contributo per l'associazione professionale di categoria — non sono comprese le maggiorazioni per l'Esposizione Universale di Roma e per l'Ente Nazionale della Cooperazione. Unitamente ad esse è pertanto autorizzata la riscossione delle sopraddette maggiorazioni, nella misura rispettivamente del 15 % e dell'1,75 % del contributo stesso, nonchè la riscossione del contributo per le opere del Partito Nazionale Fascista nella misura di L. 93 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, delle riserve statutarie — patrimoniali — tecniche per il ramo vita, dei premi riguardanti il lavoro italiano ed estero e degli accessori, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-42.

11. — *Agenti e sub-agenti di assicurazione, Agenti di credito, Istituti per la cessione del quinto:*

a) Agenti di assicurazione:

sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, concorso spese di gestione, ecc.) liquidato dalle Compagnie mandanti all'agenzia durante l'anno 1941, indipendentemente dal nominativo del titolare che in tale anno ha gestito l'agenzia stessa:

fino a	L.	2.000	L.		20
da	»	2.001	a L.	5.000	» 40
»	»	5.001	» »	15.000	» 93
»	»	15.001	» »	25.000	» 138
»	»	25.001	» »	50.000	» 317
»	»	50.001	» »	100.000	» 448
»	»	100.001	» »	200.000	» 550
»	»	200.001	» »	300.000	» 735
»	»	300.001	» »	400.000	» 857
»	»	400.001	» »	500.000	» 968
»	»	500.001	» »	750.000	» 1.120
»	»	750.001	» »	1.000.000	» 1.318
oltre	»	1.000.000			» 1.581

b) Agenti dipendenti da Agenzie in economia:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a)*

12. — *Esattori delle imposte dirette, dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di miglioramento fondiario e di canoni, Ricevitori provinciali delle imposte dirette, Concessionari delle tesorerie comunali:*

a) Esattori delle imposte dirette:

per ciascuna esattoria appaltata al 1° gennaio 1943 con un carico ruoli avuto in riscossione nell'anno 1941:

fino a	L.	200.000			L.		76
da	»	200.001	a L.	500.000	»		107
»	»	500.001	» »	1.000.000	»		223
»	»	1.000.001	» »	5.000.000	»		380
»	»	5.000.001	» »	10.000.000	»		607
»	»	10.000.001	» »	50.000.000	»		911
»	»	50.000.001	» »	100.000.000	»		3.035
»	»	100.000.001	» »	200.000.000	»		6.070
»	»	200.000.001	» »	400.000.000	»		9.105
oltre	»	400.000.000			»		15.175

b) Esattori dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di miglioramento fondiario e di canoni:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a)* sull'ammontare complessivo del carico avuto in riscossione nell'anno 1941;

c) Ricevitori provinciali delle imposte dirette:

per ciascuna ricevitoria appaltata al 1° gennaio 1943 con un riassunto dei ruoli esecutivi messi in riscossione nell'anno 1941:

fino a	L.	50.000.000			L.		759
da	»	50.000.001	a L.	100.000.000	»		3.035
»	»	100.000.001	» »	200.000.000	»		4.553
»	»	200.000.001	» »	400.000.000	»		6.070
oltre	»	400.000.000			»		7.588

d) Concessionari delle tesorerie comunali:

per ciascuna tesoreria appaltata al 1° gennaio 1943 che non sia assunta in appalto con lo stesso contratto della locale esattoria delle imposte dirette L. 76.

13. — *Appaltatori di imposte di consumo e tasse affini:*

a) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti di imposte di consumo in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a		5.000		abitanti	L.		137
da		5.001	a	10.000	»		198
»		10.001	»	20.000	»		418
»		20.001	»	30.000	»		683
»		30.001	»	40.000	»		835
»		40.001	»	50.000	»		987
»		50.001	»	100.000	»		1.366
»		100.001	»	200.000	»		2.428
»		200.001	»	300.000	»		4.249
»		300.001	»	400.000	»		5.312
»		400.001	»	500.000	»		6.070
»		500.001	»	700.000	»		8.347
»		700.001	»	1.000.000	»		12.140
»		1.000.001	»	2.000.000	»		15.175
»		2.000.001	»	5.000.000	»		22.763
oltre		5.000.000			»		37.938

b) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

contributo per l'associazione professionale di categoria — non sono comprese le maggiorazioni per l'Esposizione Universale di Roma e per l'Ente Nazionale della Cooperazione. Unitamente ad esse è pertanto autorizzata la riscossione delle sopraddette maggiorazioni, nella misura rispettivamente del 15 % e dell'1.75 % del contributo stesso, nonchè la riscossione del contributo per le opere del Partito Nazionale Fascista nella misura di L. 93 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, delle riserve statutarie — patrimoniali — tecniche per il ramo vita, dei premi riguardanti il lavoro italiano ed estero e degli accessori, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-42.

11. — *Agenti e sub-agenti di assicurazione, Agenti di credito, Istituti per la cessione del quinto:*

a) Agenti di assicurazione:

sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, concorso spese di gestione, ecc.) liquidato dalle Compagnie mandanti all'agenzia durante l'anno 1941, indipendentemente dal nominativo del titolare che in tale anno ha gestito l'agenzia stessa:

fino a L.	2.000			L.	20
da »	2.001	a L.	5.000	»	40
» »	5.001	» »	15.000	»	92
» »	15.001	» »	25.000	»	176
» »	25.001	» »	50.000	»	317
» »	50.001	» »	100.000	»	448
» »	100.001	» »	200.000	»	589
» »	200.001	» »	300.000	»	725
» »	300.001	» »	400.000	»	857
» »	400.001	» »	500.000	»	988
» »	500.001	» »	700.000	»	1.120
» »	700.001	» »	1.000.000	»	1.318
oltre »	1.000.000			»	1.581

b) Agenti dipendenti da Agenzie in economia:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a)* sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, assegni, contributi di gestione, ecc.) ad essi liquidato dalle Compagnie mandanti durante l'anno 1943;

c) Sub-agenti di assicurazione e Agenti di credito:

L. 0,66 per ogni cento lire dell'ammontare complessivo delle provvigioni ed altri corrispettivi ad essi liquidato dalle Agenzie di assicurazione o dalle Aziende di credito rappresentate durante l'anno 1943, con un minimo assoluto di L. 14;

d) Istituti per la cessione del quinto . . . L. 527

b) Esattori dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di miglioramento fondiario e di canoni:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a)* sull'ammontare complessivo del carico avuto in riscossione nell'anno 1941;

c) Ricevitori provinciali delle imposte dirette:

per ciascuna ricevitoria appaltata al 1° gennaio 1943 con un riassunto dei ruoli esecutivi messi in riscossione nell'anno 1941:

fino a L.	50.000.000			L.	759
da »	50.000.001	a L.	100.000.000	»	3.025
» »	100.000.001	» »	200.000.000	»	4.553
» »	200.000.001	» »	400.000.000	»	6.070
oltre »	400.000.000			»	7.588

d) Concessionari delle tesorerie comunali:

per ciascuna tesoreria appaltata al 1° gennaio 1943 che non sia assunta in appalto con lo stesso contratto della locale esattoria delle imposte dirette L. 76.

13. — *Appaltatori di imposte di consumo e tasse affini:*

a) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti di imposte di consumo in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a	5.000			abitanti	L.	137
da	5.001	a	10.000	»	»	198
»	10.001	»	20.000	»	»	418
»	20.001	»	30.000	»	»	683
»	30.001	»	40.000	»	»	845
»	40.001	»	50.000	»	»	987
»	50.001	»	100.000	»	»	1.266
»	100.001	»	200.000	»	»	2.428
»	200.000	»	300.000	»	»	4.219
»	300.001	»	400.000	»	»	5.312
»	400.001	»	500.000	»	»	6.070
»	500.001	»	700.000	»	»	8.347
»	700.001	»	1.000.000	»	»	10.140
»	1.000.001	»	2.000.000	»	»	15.175
»	2.000.001	»	5.000.000	»	»	22.763
oltre	5.000.000			»	»	37.938

b) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti di plateatico ed altre tasse affini in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a	10.000			abitanti	L.	91
da	10.001	a	20.000	»	»	152
»	20.001	»	30.000	»	»	228
»	30.001	»	40.000	»	»	380
»	40.001	»	50.000	»	»	456
»	50.001	»	100.000	»	»	607
»	100.001	»	200.000	»	»	911
»	200.001	»	300.000	»	»	1.366
»	300.001	»	400.000	»	»	1.821
»	400.001	»	500.000	»	»	2.277
»	500.001	»	700.000	»	»	2.732
»	700.001	»	1.000.000	»	»	3.794
oltre	1.000.000			»	»	7.588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le quote contributive previste nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ove negli articoli stessi non è fatta diversa indicazione, sono comprensive delle maggiorazioni previste rispettivamente per l'Esposizione Universale di Roma, per l'Ente Nazionale della Cooperazione nonchè per il contributo per le Opere del Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

Le Aziende del credito e dell'assicurazione versano entro un mese dalla comunicazione raccomandata della iscrizione negli elenchi principali e suppletivi, a norma dell'art. 26, 7° comma, del R. decreto 25 gennaio 1937 XV, n. 484, il contributo da loro dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale dipendente, nonchè il contributo dovuto dai rispettivi agenti di credito e di assicurazione, dai subagenti e produttori di assicurazione.

Il versamento è effettuato a norma del 1° comma dell'art. 64 del citato Regio decreto, mediante bollettini inviati dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione. La Confederazione stessa provvede quindi al controllo dei versamenti eseguiti ed all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori, nonchè alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

Per la compilazione di tali ruoli, saranno osservate le norme di cui agli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disciplina del lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 285, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

sospesa in applicazione dei piani di concentrazione e lavorazione, purchè queste sottopongano a smontaggio o piombatura le parti essenziali degli impianti molitori.

Art. 2.

E' pure fatto divieto agli esercenti i molini di cui al primo comma del precedente articolo di esercitare fuori della propria azienda molitoria il lavoro di selezione e commercio di sementi di cereali, nel territorio della stessa provincia in cui trovasi l'azienda predetta.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei confronti delle aziende che procedono all'approntamento di miscugli composti su formula ministeriale, purchè non svolgano altra attività di macinazione.

Art. 4.

La cessione a terzi, sotto qualsiasi forma o titolo, degli stabilimenti di selezione di sementi di cereali, di cui al presente decreto, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1943-XXI.

Vincolo della fibra di ginestra per la fabbricazione dei fiaschi e dischi per l'industria olearia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1170;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ma dell'art. 26, 7° comma, del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, il contributo da loro dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale dipendente, nonchè il contributo dovuto dai rispettivi agenti di credito e di assicurazione, dai sub-agenti e produttori di assicurazione.

Il versamento è effettuato a norma del 1° comma dell'art. 64 del citato Regio decreto, mediante bollettini inviati dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione. La Confederazione stessa provvede quindi al controllo dei versamenti eseguiti ed all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori, nonchè alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

Per la compilazione di tali ruoli, saranno osservate le norme di cui agli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.
Disciplina del lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la opportunità di disciplinare il lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie;

Decreta:

Art. 1.

Nei molini di 1ª e 2ª categoria, anche se autorizzati alla macinazione promiscua, è vietato il lavoro di selezione delle sementi di cereali.

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti delle aziende molitorie, la cui attività è l'approntamento di miscugli [illegible] ministeriale, purchè non svolgano altra attività di macinazione.

Art. 4.

La cessione a terzi, sotto qualsiasi forma o titolo, degli stabilimenti di selezione di sementi di cereali, di cui al presente decreto, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2014)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1943-XXI.
Vincolo della fibra di ginestra per la fabbricazione dei fusceli e dischi per l'industria elearia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1170;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 334;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 febbraio 1943-XXI, e contenente norme per la disciplina dell'impiego dei rametti e della fibra di ginestra;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, che coordina le norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di rametti di ginestra, di fibra e di filato di ginestra, esistenti presso le aziende che attendono con sistema industriale alla sfibratura, alla filatura ed alla tessitura della ginestra, e quelli che, a mano a mano saranno, rispettivamente, posti in lavorazione e prodotti, debbono essere destinati esclusivamente alla fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia, salvo le deroghe che in casi eccezionali e per speciali circostanze fossero accordate dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La stessa destinazione debbono avere i quantitativi di fibra e di filato di ginestra, esistenti presso aziende commerciali.

Art. 2.

E fatto obbligo alle aziende di cui all'art. 1 di denunziare al Ministero delle corporazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la quantità di rametti di ginestra, di fibra e di filato di ginestra esistente nei loro magazzini o stabilimenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, a partire dal luglio 1943, entro il 10 di ciascun mese, la quantità di fibra e di filato prodotta nel mese precedente, e la situazione delle scorte alla fine dello stesso mese.

Analoghe denunzie devono essere fatte dalle medesime aziende alla Federazione italiana dei Consorzi agrari in Roma.

Le aziende suddette hanno l'obbligo di istituire un registro di carico e scarico per il movimento della merce.

Il registro dovrà essere vistato in ogni pagina dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è incaricata di acquistare la fibra e il filato dalle aziende di cui al precedente art. 1, e di destinare detti prodotti alla fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia, nonchè di curare la distribuzione di questi ultimi attraverso i Consorzi agrari provinciali, secondo le disposizioni e le istruzioni che saranno ad essa impartite dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che contrastano col presente decreto.

Art. 5.

Chiunque violi la disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal R. de-

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.

Cessazione del sig. Chinsano Roberto dall'incarico di rappresentante alle grida di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1923-VI con il quale il sig. Chinsano Roberto fu Antonio venne nominato rappresentante alle grida del signor Chinsano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Chinsano Roberto ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Chinsano Roberto fu Antonio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Chinsano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2025)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si rettifica che in data 11 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 407, concernente la proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

(2048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1924-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

È fatto obbligo alle aziende di cui all'art. 1 di denunziare al Ministero delle corporazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la quantità di rametti di ginestra, di fibra e di filato di ginestra esistente nei loro magazzini o stabilimenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, a partire dal luglio 1943, entro il 10 di ciascun mese, la quantità di fibra e di filato prodotta nel mese precedente, e la situazione delle scorte alla fine dello stesso mese.

Analoghe denunzie devono essere fatte dalle medesime aziende alla Federazione italiana dei Consorzi agrari in Roma.

Le aziende suddette hanno l'obbligo di istituire un registro di carico e scarico per il movimento della merce.

Il registro dovrà essere vistato in ogni pagina dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è incaricata di acquistare la fibra e il filato dalle aziende di cui al precedente art. 1, e di destinare detti prodotti alla fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia, nonchè di curare la distribuzione di questi ultimi attraverso i Consorzi agrari provinciali, secondo le disposizioni e le istruzioni che saranno ad essa impartite dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che contrastano col presente decreto.

Art. 5.

Chiunque violi la disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
PAPPONI

(2038)

mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2025)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 900, si notifica che in data 11 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 407, concernente la proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

(2043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del regolamento 27 dicembre 1924-XII, n. 2305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle sotto elencate ditte, già esercenti in Vicenza, che hanno cessato la lavorazione di oggetti di metalli preziosi.

Tali marchi recano il numero a fianco di ciascuna ditta indicato:

Girardello Giuseppe VI-2	Zagari Vittorio VI-3
Cazzola Umberto IV-5	Roberti Gaetano IV-14
Fraccari Umberto VI-13	Boggia Enrico VI-19
Todescato Mario VI-20	Trevisan Oreste VI-21
Alpinieri Giuseppe VI-24	Sartori Pietro VI-27
Meggiolaro Federico VI-32	Piloggi Stefano VI-37
Todescato Dino VI-44	

(2021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita dei capperi al sale di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, dei capperi al sale di produzione 1942:

merce non selezionata, in sacchi: alla produzione a q.le netto, L. 900,00;

qualità « Lacrimella » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1460,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1750,00; al consumo a kg., L. 21,00;

qualità « Puntina » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1250,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1520,00; al consumo a kg., L. 18,60;

qualità « Mezzana » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1020,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1280,00; al consumo a kg., L. 15,00.

Per le caratteristiche del prodotto e per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) Il prezzo della qualità « Lacrimella » si riferisce a merce del diametro sino a m/m 8, il prezzo della qualità « Puntina » si riferisce a merce del diametro superiore a m/m 8 ed inferiore a m/m 11, quello della qualità « Mezzana » si riferisce a merce del diametro da m/m 11 a m/m 12 incluso.

2) Il costo dei sacchi e quello dei fusti sono compresi nel prezzo.

3) Il prezzo alla produzione si intende per merce resa franco su carretto nella zona di produzione; quello da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo si intende per merce resa franco negozio grossista della zona di consumo; quello da grossista zona di consumo a dettagliante si intende per merce resa franco negozio dettagliante.

4) Il prezzo alla produzione, quello da grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo e quello da grossista della zona di consumo al dettagliante non comprendono la imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

p. Il Ministro: FABBRIZI

(2005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto:

1) sangue in pani o in torte speciali, completamente avvolto in carta prima della cottura e cotto in autoclave, lire 7,80 al chilogrammo;

2) sangue in pani o in torte comuni, avvolto in carta prima della cottura e cotto in autoclave, lire 6,50 al chilogrammo;

3) sangue in pani o in torte comuni, avvolto in carta prima della cottura e cotto in forno, lire 5,50 al chilogrammo;

4) sangue in pani o in torte comuni, non avvolto in carta prima della cottura e cotto in forno, lire 4,50 al chilogrammo;

5) imposta di consumo (ove sia effettivamente applicata): da determinare localmente secondo le tariffe in vigore;

6) sfrido e calo per il dettagliante: 7 %;

7) margine per il dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 16 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 18 %;

c) nei comuni con popolazione di oltre 500.000 abitanti: 20 %.

Il sangue avvolto in carta prima della cottura dovrà portare impressa sul involucro, oltre al nome della ditta produttrice e il luogo e la data di produzione, anche la seguente dicitura, che dovrà essere ripetuta più volte: « sangue preventivamente avvolto in carta e cotto in autoclave ».

p. Il Ministro: FABBRIZI

(2015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (Gruppo C) delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie;

Visto l'art. 10 della legge 5 luglio 1940-XVIII, n. 1033;

Decreta:

Allo speciale concorso sopra indicato potranno essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI.

Gli interessati potranno, all'uopo, presentare domanda non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1979)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

qualità «Puntina» in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1320,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1560,00; al consumo a kg., L. 18.00;

qualità «Mezzana» in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1080,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1280,00; al consumo a kg., L. 15.00.

Per le caratteristiche del prodotto e per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) Il prezzo della qualità «Lacrimella» si riferisce a merce del diametro sino a m/m 8, il prezzo della qualità «Puntina» si riferisce a merce del diametro superiore a m/m 8 ed inferiore a m/m 11, quello della qualità «Mezzana» si riferisce a merce del diametro da m/m 11 a m/m 12 inclusa.

2) Il costo dei sacchi e quello dei fusti sono compresi nel prezzo.

3) Il prezzo alla produzione si intende per merce resa franco su carretto nella zona di produzione; quello da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo si intende per merce resa franco negozio grossista della zona di consumo; quello da grossista zona di consumo a dettagliante si intende per merce resa franco negozio dettagliante.

4) Il prezzo alla produzione, quello da grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo e quello da grossista della zona di consumo al dettagliante non comprendono la imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

p. Il Ministro: FABRIZI

(2805)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto:

1) sangue in pani o in torte speciali, completamente avvolto in carta prima della cottura e cotto in autoclave, lire 7,20 al chilogrammo;

2) sangue in pani o in torte comuni, avvolto in carta dopo la cottura e comunque cotto, lire 5,80 al chilogrammo;

3) sangue comunque cotto in budella del calibro massimo di centimetri 6, lire 4,80 al chilogrammo.

I suddetti prezzi si intendono per merce avvolta in carta o in budella, prima o dopo la cottura, come sopra specificato, resa franco stabilimento di produzione.

Per le successive fasi di scambio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno alla determinazione dei prezzi, applicando le seguenti maggiorazioni:

1) spese di trasporto; da determinare localmente secondo l'effettivo costo;

2) calo peso di trasporto: 2 %;

3) imballaggio (esclusa la carta di primo avvolgimento): da determinare localmente secondo l'effettivo costo;

4) compenso per il grossista distributore (ove sia effettivamente in funzione): da determinare localmente secondo i compiti svolti;

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (Gruppo C) delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C), delle Segreterie universitarie;

Visto l'art. 10 della legge 5 luglio 1940-XVIII, n. 1035;

Decreta:

Allo speciale concorso sopra indicato potranno essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI.

Gli interessati potranno, all'uopo, presentare domanda non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1979)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923-XI, n. 135, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 878, relativo ai benefici concessi a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX, con il quale venne indetto un concorso per esami a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX):

GRADUATORIA DEI VINCITORI

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Birga Alberto	8,300	8	16,300
2. Carducci Dante	8,700	7,500	16,200
3. Rossi Domenico	9	7,100	16,100
4. Baldini Angelo	8	8	16
5. Belussi Giorgio	7,950	8	15,950
6. Palumbo Arturo	8,850	7	15,850
7. Serini Vitoronzo	8,200	7,600	15,800
8. Della Valle Donato	7,200	8,500	15,700
9. Sala Luigi	7,800	7,870	15,670
10. Andreola Giovanni	8,650	7,010	15,660
11. Modica Vincenzo	8,650	7	15,650
12. Scardia Walter	8,550	7	15,550
13. Focone Nicola	8,500	7	15,500
14. Navone Marcello	8,450	7,020	15,470
15. Vinci Calogero	8,450	7,010	15,460
16. Bruzzone Giuseppe	8,300	7,150	15,450
17. Ancona Francesco	8,400	7,040	15,440
18. Di Stasio Salvatore Ettore	8,200	7,200	15,400
19. Papuzza Carmelo	8,800	6,550	15,350
20. Gambino Paolo, orfano di guerra coniugato	7,800	7,520	15,320
21. Ciamillo Michele	8,800	6,520	15,320
22. Esposito Federico	8,300	7,010	15,310
23. Grita Silvano	8,950	6,350	15,300
24. Rubino Carmelo	7,050	8,220	15,270
25. Capodanno Domenico	8,650	6,600	15,250
26. Sala Giuseppe	8,700	6,520	15,220
27. Russo Michele	8,600	6,600	15,200
28. Renzullo Angelo	8,600	6,570	15,170
29. Zanone Umberto	8,650	6,500	15,150
30. [illegible]	7,800	7,330	15,130
45. Grasso Luigi	7,350	7,600	14,950
46. Dell'Anno Vincenzo	8,200	6,740	14,940
47. Valeri Fausto	7,800	7,130	14,930
48. Faiulo Alfonso	8,400	6,520	14,920
49. Del Prelaro Luigi	8,100	6,800	14,900
50. Fuggetta Mauro	8,250	6,640	14,890
51. Caccia Umberto	7,950	6,930	14,880
52. De Biasi Antonino	8,350	6,520	14,870
53. Cannarozzo Cesare	8,150	6,710	14,860
54. Datilo Giuseppe	7,850	7	14,850
55. De Sanctis Gualtiero	8,200	6,620	14,820
56. Viaggio Francesco	7,700	7,100	14,800
57. Scarpato Gennaro	8,350	6,440	14,790
58. Corallo Edoardo	7,550	7,220	14,770
59. Gibilino Giuseppe	7,650	7,110	14,760
60. De Marzo Osvaldo	8,250	6,500	14,750
61. Ricciardi Vincenzo	8,550	6,180	14,730
62. Spitali Alfredo	7,600	7,120	14,720
63. D'Amico Silvio	7,700	7,010	14,710
64. Gervasini Dante	7,600	7,100	14,700
65. Traversa Emanuele	8,500	6,100	14,600
66. Cogliati Gino	7,500	7,180	14,680
67. Di Bert Ermanno	7,750	6,900	14,650
68. Fracchia Pietro	8,300	6,345	14,645
69. Lupatelli Danilo	7,600	7,040	14,640
70. Meregalli Ettore	7,700	6,930	14,630
71. Antoniello Bruno	8,200	6,425	14,625
72. Cannata Emanuele	8,300	6,320	14,620
73. Spina Filippo	8	6,610	14,610
74. Trapani Aurelio	8	6,600	14,600
75. Sargenti Vincenzo	8,050	6,545	14,595
76. Mangani Vincenzo	8,150	6,440	14,590
77. Bordoni Cesare	8,400	6,185	14,585
78. Carolemito Michele, orfano di guerra	7,650	6,930	14,580
79. Solinas Marcello	8,150	6,430	14,580
80. Acierno Attilio	8,250	6,320	14,570
81. Amato Gabriele	7,750	6,810	14,560
82. Neri Francesco	7,650	6,900	14,550
83. Velitti Gino	8,400	6,140	14,540
84. Gala Vittorio	7,850	6,700	14,550
85. Moresini Moresco	8	6,500	14,500
86. Lapomarda Leonardo	7,550	6,940	14,490
87. Baldi Ernesto	7,950	6,530	14,480
88. Dragani Vittorio	8,100	6,375	14,475
89. Gallo Ottavio	7,750	6,720	14,470
90. Busco Giuseppe	7,650	6,810	14,460
91. Podestà Fernando	7,450	7	14,450
92. Esposito Francesco, combattente coniugato	8,150	6,290	14,440
93. Tozzi Marcello	8,200	6,240	14,440
94. Barone Vittorio	8,300	6,135	14,435
95. Svettini Giovanni	7,700	6,730	14,430
96. Costanza Luigi	7,900	6,520	14,420
97. Gandolfo Renato	7,400	7,010	14,414
98. Salvo Baldassare	8,100	6,300	14,400
99. Cossentino Vittorio	7,350	7,045	14,395
100. Castelluzzo Angelo	7,900	6,490	14,390
101. Frezza Giuseppe	8,050	6,330	14,380
102. Farina Vittorio	8,100	6,275	14,375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX):

GRADUATORIA DEI VINCITORI

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Birga Alberto	8,300	8	16,300
2. Carducci Dante	8,700	7,500	16,200
3. Rossi Domenico	9	7,100	16,100
4. Baldini Angelo	8	8	16
5. Belussi Giorgio	7,950	8	15,950
6. Palumbo Arturo	8,850	7	15,850
7. Serini Vittorio	8,200	7,800	15,800
8. Della Valle Donato	7,200	8,500	15,700
9. Sala Luigi	7,800	7,870	15,670
10. Andreola Giovanni	8,650	7,010	15,660
11. Medica Vincenzo	8,850	7	15,850
12. Scardia Walter	8,550	7	15,550
13. Focone Nicola	8,500	7	15,500
14. Navone Marcello	8,450	7,020	15,470
15. Vinci Calogero	8,450	7,010	15,460
16. Brizzona Giuseppe	8,300	7,150	15,450
17. Andena Francesco	8,400	7,040	15,440
18. Di Stasio Salvatore Ettore	8,200	7,200	15,400
19. Papazza Carmelo	8,800	6,550	15,350
20. Gambino Paolo, orfano di guerra coniugato	7,800	7,520	15,320
21. Ciamillo Michele	8,800	6,550	15,320
22. Esposito Federico	8,300	7,010	15,310
23. Grita Silvano	8,950	6,350	15,300
24. Rubino Carmelo	7,050	8,220	15,270
25. Capodanno Domenico	8,850	6,400	15,250
26. Sala Giuseppe	8,700	6,520	15,220
27. Russo Michele	8,600	6,600	15,200
28. Renzullo Angelo	8,600	6,570	15,170
29. Zanone Umberto	8,650	6,500	15,150
30. Mapelli Mario	7,800	7,330	15,130
31. Giordano Ernesto	8,700	6,420	15,120
32. Silvestri Antonio	7,900	7,200	15,100
33. Allegretti Michele	7,650	7,440	15,090
34. Mansi Gaetano	8,050	7,020	15,070
35. Giacummo Vittorio	8,350	6,710	15,060
36. Del Bene Emilio	8,350	6,700	15,050
37. La Rocca Angelo	8,500	6,540	15,040
38. Caligaris Mario	8,100	6,930	15,030
39. Spaviori Emilio	8,150	6,875	15,025
40. Reale Filippo	8,200	6,820	15,020
41. Brandalia Marcello	8,100	6,910	15,010
42. Pasqualetti Fosco	8	7	15
43. Mascia Elpio	8,050	6,940	14,990
44. Schini Libero-Romano	7,450	7,530	14,980
45. De Sabata Gualtiero	8,200	6,780	14,980
46. Viaggio Francesco	7,700	7,100	14,800
47. Scarpato Gennaro	8,350	6,440	14,790
48. Corallo Edoardo	7,550	7,220	14,770
49. Gabrino Giuseppe	7,650	7,110	14,760
50. De Marzo Osvaldo	8,250	6,500	14,750
51. Ricciardi Vincenzo	8,550	6,180	14,730
52. Spirali Alfredo	7,600	7,120	14,720
53. D'Amico Silvio	7,700	7,010	14,710
54. Gervasini Dante	7,600	7,100	14,700
55. Traversa Emanuele	8,500	6,190	14,690
56. Cogliati Gino	7,500	7,180	14,680
57. Di Bert Ermanno	7,750	6,900	14,650
58. Fracchia Piero	8,300	6,345	14,645
59. Lupatelli Danilo	7,600	7,040	14,640
60. Meregalli Ettore	7,700	6,930	14,630
61. Antonielli Bruno	8,200	6,425	14,625
62. Cannata Emanuele	8,500	6,320	14,820
63. Spina Filippo	8	6,610	14,610
64. Trapani Aurelio	8	6,600	14,600
65. Sargenti Vincenzo	8,050	6,545	14,595
66. Margani Vincenzo	8,150	6,440	14,590
67. Bordoni Omero	8,400	6,185	14,585
68. Carotenuto Michele, orfano di guerra	7,650	6,930	14,580
69. Solinas Marcello	8,150	6,430	14,580
70. Acierno Mattia	8,250	6,320	14,570
71. Amato Gabriele	7,750	6,810	14,560
72. Necri Francesco	7,650	6,900	14,550
73. Vellti Gino	8,400	6,140	14,540
74. Gaia Vittorio	7,800	6,720	14,520
75. Morsanti Moreno	8	6,500	14,500
76. Lapomarda Leonardo	7,550	6,940	14,490
77. Bailli Ernesto	7,950	6,530	14,480
78. Dragani Vittorio	8,100	6,375	14,475
79. Gallo Ottavio	7,750	6,720	14,470
80. Rocco Giuseppe	7,650	6,810	14,460
81. Podestà Fernando	7,450	7	14,450
82. Esposito Francesco, combattente coniugato	8,150	6,290	14,440
83. Tozzi Marcello	8,200	6,240	14,440
84. Barone Vittorio	8,300	6,135	14,435
85. Svettini Giovanni	7,700	6,730	14,430
86. Costanza Luigi	7,900	6,520	14,420
87. Gandolfo Renato	7,400	7,010	14,414
88. Salvo Baldassare	8,100	6,300	14,400
89. Cosentino Vittorio	7,350	7,045	14,395
90. Castellazzo Angelo	7,900	6,480	14,380
91. Frezza Giuseppe	8,050	6,330	14,380
92. Farina Vittorio	8,100	6,275	14,375
93. Siringo Carmelo	7,550	6,810	14,360
94. Tomas Giuseppe	7,350	7	14,350
95. Russo Sebastiano	8,200	6,120	14,320
96. Tamburello Antonio	7,600	6,700	14,300
97. Renzullo Federico	7,850	6,440	14,290
98. Barnato Vito	8,050	6,235	14,285
99. Biondi Diomede	8,100	6,180	14,280
100. Delli Paoli Alfonso	7,350	7,025	14,275
101. Mirto Umberto	8,050	6,215	14,265
102. Bazzaboni Valentino	7,750	6,510	14,260
103. Ungaretti Marcello	7,650	6,600	14,250
104. Vergano Carlo	7,300	6,940	14,240
105. Sorge Alfredo	8	6,230	14,230
106. Bruno Salvatore	8,100	6,120	14,220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
117. Colco Giovanni	7,950	6,265	14,215
118. Del Prefaro Mario	7,950	6,260	14,210
119. Schiavone Nicolò	8	6,200	14,200
120. Fazio Giosuè	8,050	6,140	14,190
121. Antichiarico Antonio	7,550	6,630	14,180
122. Cerchione Salvatore	7,850	6,310	14,160
123. Quadri Cesare	7,050	7,100	14,150
124. De Rita Luigi, combattente, invalido di guerra, antemarcia, coniugato	8	6,140	14,140
125. La Ferrara Giuseppe	8	6,140	14,140
126. Laudadio Francesco-Giuseppe	8,100	6,020	14,120
127. Marcucci Elio	8	6,100	14,100
128. Renzo Riccardo	7,850	6,245	14,095
129. Pompei Carlo Emanuele	7,750	6,340	14,090
130. Carracciolo Salvatore	7,950	6,135	14,085
131. Esposito Armando	7,500	6,580	14,080
132. Leva Antonino	7,950	6,125	14,075
133. Mangraviti Giovanni	7,750	6,310	14,060
134. Salerno Francesco	7,850	6,200	14,050
135. Giordano Luigi	7,650	6,390	14,040
136. Monterisi Pietro	8	6,030	14,030
137. Garaffa Luigi	7,550	6,470	14,020
138. Lenzi Ciro	7,800	6,200	14
139. Pennacchio Emilio	7,950	6,030	13,980
140. Platania Salvatore	7,950	6,020	13,970
141. Gasser Luigi	7,950	6,000	13,950
142. Pedalino Settimo	7,900	6,040	13,940
143. Colavolpe Antonio	7,600	6,330	13,930
144. Lando Antonino	7,700	6,220	13,920
145. Lizzio Isidoro	7,400	6,510	13,910
146. Saizano Luigi	7,650	6,250	13,900
147. Rotondo Antonio	7,650	6,345	13,895
148. Cannella Serafino	7,650	6,230	13,880
149. Garraffo Mariano	7,250	6,630	13,880
150. Piazza Salvatore	7,450	6,420	13,870
151. Lucianetti Armando	7,650	6,210	13,860
152. Teruzzo Romolo	7,650	6,200	13,850
153. Di Lorenzo Leopoldo	7,800	6,030	13,830
154. Sigismondi Enzo	7,450	6,370	13,820
155. Narcisi Spartaco	7,650	6,150	13,800
156. Nizzo Amedeo	7,750	6,040	13,790
157. D'Urso Giuseppe	7,250	6,530	13,780
158. Gianchi Lorenzo	7,600	6,170	13,770
159. Ponzeletti Giuseppe	7,750	6	13,750
160. Verso Francesco	7,350	6,350	13,700
161. Martorano Angelo	7,650	6,040	13,690
162. Nasciano Luciano	7,150	6,530	13,680
163. Rocchino Anello	7,650	6,020	13,670
164. Maggio Pietro	7,450	6,210	13,660
165. Porcaro Mario	7,300	6,350	13,650
166. Di Guardo Carmelo	7,600	6,040	13,640
167. Garaffa Oreste	7,300	6,320	13,620
168. Casaldo Francesco	7,500	6,100	13,600
169. Giacobbe Aldo	7,550	6	13,550
170. Cherghi Enrico	7,500	6,030	13,530
171. Balduro Mario	7,500	6,020	13,520
172. Brandi Rosario	7,500	6	13,500
[illegible]	7,450	6,030	13,480

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
176. Cirillo Riccardo	7,400	6,040	13,440
177. Saitta Francesco	7,400	6,030	13,430
178. Urso Biagio	7,400	6,020	13,420
179. Scrivani Giovanni	7,400	6,010	13,410
180. Consoli Salvatore	7,150	6,250	13,400
181. Carbonaro Antonio	7,350	6,040	13,390
182. Toscano Giuseppe	7,350	6,030	13,380
183. Viale Pietro	7,350	6,020	13,370
184. Vivarelli Leonardo	7,200	6,150	13,350
185. Cirillo Guido	7,300	6,045	13,345
186. Vernaglia Pasquale	7,250	6,090	13,340
187. Lepore Carlo	7,250	6,085	13,335
188. Caramazza Emanuele	7,250	6,080	13,330
189. Valerio Vittorio	7,350	6,075	13,325
190. Alvino Stanislao	7,200	6,120	13,320
191. Riggio Gaetano	7,200	6,115	13,315
192. Sanità Felice	7,200	6,110	13,310
193. Magnoni Giuseppe	7,200	6,100	13,300
194. Verdura Athos	7,200	6,090	13,290
195. Americo Vincenzo	7,100	6,180	13,280
196. Giroldi Silvio	7,100	6,170	13,270
197. Sacco Antonio	7,050	6,210	13,260
198. Di Cristina Franco	7,100	6,150	13,250
199. Giraldi Costantino	7	6,240	13,240
200. Borrelli Giuseppe	7	6,230	13,230
201. De Candia Vincenzo	7	6,210	13,210
202. Di Paolo Attilio	7	6,200	13,200
203. Renzetti Francesco	7	6,190	13,190
204. Petrocchi Bartolomeo	7	6,180	13,180
205. Trinca Amaranto, orfano di guerra, coniugato	7	6,170	13,170
206. Brandi Giuseppe	7	6,170	13,170
207. Vitari Giovanni	7	6,150	13,150
208. Landriscina Mario	7	6,140	13,140
209. Lo Bianco Attilio	7	6,130	13,130
210. Conselvan Angelo	7	6,120	13,120
211. Cazzolino Silvio	7	6,110	13,110
212. Fulizio Luigi	7	6,100	13,100
213. Giordano Giuseppe	7	6,090	13,090
214. Gliori Raffaele	7	6,080	13,080
215. Jannitti Gaetano	7	6,070	13,070
216. Lombardo Ernesto	7	6,060	13,060
217. Marciano Vincenzo	7	6,050	13,050
218. Milazzo Angelo	7	6,040	13,040
219. Ragusa Armando	7	6,030	13,030
220. Ricardi Domenico	7	6,020	13,020
221. Saitta Gaetano	7	6	13

Art. 2.

I sopranominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine indicato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

126	Landolfo Francesco-Giuseppe	8,100	6,020	14,120	187	Lepore Carlo	7,200	6,080	13,280
127	Marenesi Pilo	8	6,100	14,100	188	Caramazza Emanuele	7,250	6,080	13,330
128	Benzo Riccardo	7,850	6,245	14,095	189	Valerio Vittorio	7,250	6,075	13,325
129	Pompei Carlo Emanuele	7,750	6,340	14,090	190	Alvino Stanislao	7,200	6,120	13,320
130	Carnevale Salvatore	7,950	6,135	14,085	191	Rizzo Gaetano	7,200	6,115	13,315
131	Esposito Armando	7,500	6,580	14,080	192	Sanità Felice	7,200	6,110	13,310
132	Leva Antonino	7,950	6,125	14,075	193	Mignemi Giuseppe	7,200	6,100	13,300
133	Mangraviti Giovanni	7,750	6,310	14,060	194	Verdura Athos	7,200	6,090	13,290
134	Salerno Francesco	7,850	6,200	14,050	195	Americo Vincenzo	7,100	6,180	13,280
135	Giordano Luigi	7,850	6,300	14,140	196	Girotti Silvio	7,100	6,170	13,270
136	Monteriso Pietro	8	6,030	14,030	197	Sacco Antonio	7,050	6,210	13,260
137	Garaffa Luigi	7,550	6,470	14,020	198	Di Cristina Franco	7,100	6,150	13,250
138	Lanzi Ciro	7,800	6,200	14	199	Giraldi Costantino	7	6,240	13,240
139	Pennacchio Emilio	7,950	6,030	13,980	200	Borrelli Giuseppe	7	6,230	13,230
140	Platania Salvatore	7,950	6,020	13,970	201	De Candia Vincenzo	7	6,210	13,210
141	Gasser Luigi	7,950	6,300	13,950	202	Di Paolo Attilio	7	6,200	13,200
142	Pedalino Settimo	7,900	6,040	13,940	203	Renzetti Francesco	7	6,190	13,190
143	Colavolpe Antonio	7,600	6,330	13,930	204	Perrocchi Bartolomeo	7	6,180	13,180
144	Lando Antonino	7,700	6,220	13,920	205	Tribea Amaranto, orfano di guerra, coniugato	7	6,170	13,170
145	Lizzio Isidoro	7,400	6,510	13,910	206	Brandi Giuseppe	7	6,170	13,170
146	Salzano Luigi	7,850	6,250	13,900	207	Vitei Giovanni	7	6,150	13,150
147	Romolo Antonio	7,650	6,245	13,895	208	Landriscina Mario	7	6,140	13,140
148	Cannella Serafino	7,650	6,240	13,890	209	Lo Bianco Attilio	7	6,130	13,130
149	Garraffo Mariano	7,250	6,630	13,880	210	Colselvan Angelo	7	6,120	13,120
150	Piazza Salvatore	7,450	6,420	13,870	211	Cozzolino Silvio	7	6,110	13,110
151	Lucianetti Armando	7,650	6,210	13,860	212	Fidizio Luigi	7	6,100	13,100
152	Terenzio Romano	7,650	6,200	13,850	213	Giordano Giuseppe	7	6,090	13,090
153	Di Lorenzo Leopoldo	7,800	6,030	13,830	214	Ghini Raffaele	7	6,080	13,080
154	Sigismondi Enzo	7,450	6,370	13,820	215	Jannitti Gaetano	7	6,070	13,070
155	Narcisi Spartaco	7,650	6,150	13,800	216	Lombardo Ernesto	7	6,060	13,060
156	Nigro Amedeo	7,750	6,040	13,790	217	Marziano Vincenzo	7	6,050	13,050
157	D'Urso Giuseppe	7,250	6,530	13,780	218	Milazzo Angelo	7	6,040	13,040
158	Bianchi Lorenzo	7,600	6,170	13,770	219	Ragusa Armando	7	6,030	13,030
159	Ponzeletti Giuseppe	7,750	6	13,750	220	Ricard Domenico	7	6,020	13,020
160	Verso Francesco	7,350	6,350	13,700	221	Santia Gaetano	7	6	13
161	Mariorano Angelo	7,650	6,040	13,690					
162	Nasciano Luciano	7,150	6,530	13,680					
163	Rocchino Abello	7,650	6,020	13,670					
164	Maggio Pietro	7,450	6,210	13,660					
165	Porcaro Mario	7,300	6,350	13,650					
166	Di Guardo Carmelo	7,600	6,040	13,640					
167	Garaffa Oreste	7,300	6,320	13,620					
168	Cavallo Francesco	7,500	6,160	13,660					
169	Giacobbe Attilio	7,550	6	13,550					
170	Cherghi Enrico	7,500	6,030	13,530					
171	Baldaro Mario	7,500	6,020	13,520					
172	Brandi Rosario	7,500	6	13,500					
173	Lopez Gioacchino	7,450	6,030	13,480					
174	Mannino Vincenzo-Antonino	7,350	6,100	13,450					
175	Camerlengo Raffaele	7,400	6,045	13,445					

Art. 2.

I sopranominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine indicato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Registro 11 *Finanze, foglio* 205.

(2007)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2233

Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 15 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2082

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 463.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali. Pag. 2082

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 464.
Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII . . . . . Pag. 2082

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 465.
Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma. Pag. 2087

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 466.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.
Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo . . . . . Pag. 2091

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria . . . Pag. 2091

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.
Disposizioni relative al trattamento di missione al personale degente in servizio temporaneo presso gli aeroporti dello Stato . . . . . Pag. 2091

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.
Approvazione della tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 2092

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.
Modificazione delle sedi per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore . . . . . Pag. 2092

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2082

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 463.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali. Pag. 2082

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 464.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII . . . . . Pag. 2082

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 465.

Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma. Pag. 2087

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 466.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 178, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 2087

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 467.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato. Pag. 2087

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 468.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII . . . . Pag. 2087

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 469.

Obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato . . . . . Pag. 2090

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo . . . . . Pag. 2091

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria . . . Pag. 2091

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Disposizioni relative al trattamento di missione al personale degli uffici in servizio temporaneo presso gli aeroporti dello Stato . . . . . Pag. 2091

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.

Approvazione della tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 2092

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Modificazione delle sedi per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore . . . . . Pag. 2092

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Vico Canavese. . . Pag. 2093

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero dell'interno:

R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 2093

R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 2093

Ministero della produzione bellica: Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 313, concernente disposizioni penali a carico degli appartenenti a stabilimenti statali ed ausiliari di produzione per la guerra . . . Pag. 2093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

15° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927 V, n. 1443 . . . . . Pag. 2093

Riassunto del provvedimento P. 727 del 5 giugno 1943 XXI relativo agli spezzoni di spago per mietitrici-legatrici. Pag. 2094

Riassunto del provvedimento P. 728 del 5 giugno 1943 XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo . . . Pag. 2094

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine . . . . . Pag. 2094

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2095

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi della cagliata e della caseina . . . . . Pag. 2095

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo . . . . . Pag. 2095

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1943-44 XXII per laureati in scienze matematiche o in fisica o ingegneria presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica . . . . . Pag. 2096

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica. Pag. 2096

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 15 GIUGNO 1943 XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie sorteggiate nella 30ª estrazione dei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 18 maggio 1943 XXI.

(2062)

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 463.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 464.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2095

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi della cagliata e della cascina. . . . . Pag. 2095

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo . . . . . Pag. 2095

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1943-44 XXII per laureati in scienze matematiche o in fisica o ingegneria presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica . . . . . Pag. 2096

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica. Pag. 2096

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 15 GIUGNO 1943 XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 30: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie sorteggiate nella 30ª estrazione dei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 18 maggio 1943-XXI.

(2062)

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

La Maestà del RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in prima udienza Sua Eccellenza il signor Ante Niksic, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Croazia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore Eccellenza dottor Stiepo Peric.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

(2047)

a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 464.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) .	8.000.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . .	70.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	500.000 —
4	Spese di rappresentanza.	100.000 —
5	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere . .	200.000 —
6	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	800.000 —
8	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nell'interesse dei servizi del Ministero	100.000 —
9	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	70.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese casuali	80.000 —
12	Spese riservate.	1.400.000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua	1.705.000 —
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali . . .	275.000 —
15	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario .	130.000 —
16	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	8.500.000 —
17	Spese per la biblioteca	40.000 —
18	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
		23.877.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	DEBITO VITALIZIO.
20	Pensioni ordinarie . . . . .
21	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai degli articoli 3, 5 e 10 del R. decreto-legge 23 ottob n. 1970 convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, dante pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. 21 novembre 1923 n. 2480 ed assegni congeneri leg dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.
22	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*) .
23	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addet all'estero (*Spesa obbligatoria*) . . . .
24	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti all'estero — Rimborso delle spese di viaggio al locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e con incarichi di stampa . . . . .
25	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale presso i Regi uffici diplomatici e consolari con in stampa e attinenti a tale servizio . . . .
26	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illumina scaldamento — Spese di cancelleria ed altre eve gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del locale in servizio presso gli uffici diplomatici e con incarichi di stampa ed altri attinenti alle Ministero . . . . .
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.
27	Spesa per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e gi liani ed esteri . . . . .
28	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornal liane ed estere . . . . .
29	Spese e contributi inerenti alle attività culturali l'estero . . . . .

2239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... del Ministero della cultura popolare
... luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

...OLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
...azione	
...PESA ORDINARIA.	
...pese effettive.	
...ERALI.	
...ed assegni fissi (*Spese fisse*) .	8.000.000 —
... agli addetti al Gabinetto . .	70.000 —
...etamento — Indennità di carica	500.000 —
. . . . .	100.000 —
...sioni e personalità estere . .	200.000 —
...lle attività teatrali, cinematografiche	1.000.000 —
...mento al personale e compensi ...udi speciali	800.000 —
...elle Commissioni istituite nel...nistero	100.000 —
... di servizio e sussidi agli ex im...glie	70.000 —
. . . . .	5.000 —
. . . . .	80.000 —
. . . . .	1.400.000 —
. . . . .	1.705.000 —
...adattamento di locali . . .	275.000 —
...ci: acquisto, rinnovo, fornitura ...rio speciale e materiale vario .	130.000 —
...telegrafica e telefonica ed altre ...l corrispondenza	8.500.000 —
. . . . .	40.000 —
...oria)	2.500 —
...enei dell'art. 36 del R. decreto ... sulla contabilità generale dello ...ori (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
	23.877.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	DEBITO VITALIZIO.	
20	Pensioni ordinarie	30.000 —
21	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
		50.000 —
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.	
22	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*)	400.000 —
23	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
24	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero — Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	100.000 —
25	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	1.600.000 —
26	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento — Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero	250.000 —
		5.110.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.	
27	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	400.000 —
28	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	230.000 —
29	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —

2240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
30	Spese per il funzionamento dell'Ente Stampa (leggi 4 aprile 1940-XVIII, n. 300 e 22 gennaio 1942-XX, n. 102)	4.000.000 —
31	Premi da erogare agli editori, commissionari librai ed industriali grafici, per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942-XX, n. 189)	2.500.000 —
		7.500.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
32	Spese per la propaganda	5.500.000 —
33	Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza . . .	100.000 —
		5.600.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
34	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche ed alla formazione e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 941)	400.000 —
35	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 961, convertiti nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2571 da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	50.000.000 —
36	Premi speciali ai produttori di films nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131	3.500.000 —
37	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di films in Italia (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, anno XVII, n. 458)	1.800.000 —
38	Contributo a favore del Centro sperimentale per la cinematografia (legge 24 marzo 1942-XX, n. 419)	*per memoria*
		55.700.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
39	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (legge decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1671, e 21 novembre 1933-XII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773)	13.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
40	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento nazionale per le industrie turistiche (Enit) . .
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.
41	Spese per la censura teatrale e la vigilanza governa che per le provvidenze e tutte le altre relative teatrale e musicale . . . . .
42	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (a legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467) . . . .
43	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamen diffondizioni circolari spettanti alla Corporazione tacolo, da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. d 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legg 1935-XIII, n. 1132 e con le modalità di cui al R. d 16 giugno 1938-XVI, n. 1547, convertito nella legge 1939-XVII, n. 423 — Quota del 5,80 per cento su abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2071, con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706) . . . .
44	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « trale » . . . . .
45	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di m secondo comma, del R. decreto-legge 16 giugn n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XV
46	Sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di e drammatiche (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 73
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE
47	Spese per la radiodiffusione e la televisione . .
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
	SPESE GENERALI.
48	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità mento al personale non di ruolo . . .

2241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	n (leggi 4 aprile 02)	4.000.000 —
	) libral ed indu-tura italiana al-	2.500.000 —
		7.580.000 —
	NDA.	5.500.000 —
	razza . . .	100.000 —
		5.600.000 —
	RAFIA. matografiche — ed alla formatura 29 giugno 1943.	400.000 —
	noscinte nazionali 5 ottobre 1933-XI to-legge 29 aprile icembre 1937-XV, rticoli 1 e 2 del convertito nella	60.000.000 —
	ali, da corrispon-o 1941-XIX, n. 1131	3.500.000 —
	no all'estero film zionali sui pro-vere per la pro-reto-legge 16 giu-o 18 gennaio 1939.	1.800.000 —
	per la cinemato-	per memoria
		85.700.000 —
	o. nto delle attività 22 febbraio 1934-IX, 1934-X, n. 1671, e lla legge 13 mag-	13.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
40	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		17.100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
41	Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	13.490.000 —
42	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (art. 4 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467)	100.000 —
43	Quota del 6.17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo, da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1112 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 423 — Quota del 5.80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2011, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706)	*per memoria*
44	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
45	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di nausse (art. 12, secondo comma, del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1130, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466) .	2.100.000 —
46	Sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 735) . . .	*per memoria*
		15.990.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
47	Spese per la radiodiffusione e la televisione	3.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
48	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.650.000 —

2242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
49	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
50	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 552)	300.000 —
51	Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, sia documentari che spettacolari, di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131)	*per memoria*
		400.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
52	Rimborso alle ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (R. decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1273 (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
53	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1970, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 (7ª delle venticinque rate)	17.000.000 —
54	Contributo a favore dell'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere (E.N.I.T.E.A.) (legge 24 luglio 1942-XX, n. 893) (3ª rata)	5.000.000 —
		22.000.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
55	Contributi alla Sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1130, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 436 (7ª delle venticinque rate)	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.
56	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 15 — secondo comma — del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 458 . . . . .
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.
57	Somma da erogare ai sensi della legge 21 maggio 1942, n. 626, per la costituzione presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico di un fondo speciale per essere destinato alla diffusione della produzione cinematografica nazionale sui mercati esteri e di una riserva speciale (1ª delle quattro rate) . . . . .

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

2243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
...ONE.		
...zzazione della		100.000 —
...l'assegnazione ... gli istituti in ... 2 della legge		300.000 —
...lo lordo degli ... sia documentato ...re ai 300 metri ...dei produttori ...gosto 1941-XIX.		*per memoria*
		400.000 —
...a il prezzo di ...ridotto (R. decreto-legge) . .		*per memoria*
...arredare, ammortamenti e inta... ...che costitui... ...stabiliti dall'art. ...32-XV, n. 1669, ...287 (7ª delle		17.000.000 —
...le turistiche e ...42-XX, n. 893)		5.000.000 —
		22.900.000 —
...ondiario della ...so nell'ammontare ...Intendono es... ...altri e ad altri ...per le loro fi... ...o senza scopo ...38-XVI, n. 1150, ...n. 456 e art. 1 ...le ventiemque		500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.	
50	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 15 — secondo comma — del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
57	Somma da erogare ai sensi della legge 21 maggio 1942-XX, n. 626, per la costituzione presso la Sezione autonoma del credito cinematografico di un fondo speciale per essere destinato alla diffusione della produzione cinematografica nazionale sui mercati esteri e di una riserva speciale (terza delle quattro rate)	7.500.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 138 - 15-17 GIUGNO 1943 (XXI)

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	23.877.500 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	5.110.000 —
	Spese per i servizi della stampa	7.580.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	5.600.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	55.700.000 —
	Spese per i servizi del turismo	17.100.000 —
	Spese per i servizi del teatro	15.000.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	3.000.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	134.017.500 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.650.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	400.000 —
	Spese per i servizi del turismo	22.000.000 —
	Spese per i servizi del teatro	500.000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	24.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana
	Spese per i servizi della cinematografia
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria
	Totale della parte straordinaria
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
	Totale generale

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

2245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	—
	Spese per i servizi della cinematografia	7.500.000 —
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria	7.500.000 —
	Totale della parte straordinaria	32.060.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	158.557.500 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	7.500.000 —
Totale generale	166.057.500 —

Visto, d'ordine della Maestà Il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 465.

Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E approvato e reso esecutivo il contratto in data 17 aprile 1940-XVIII, n. 43457 di repertorio generale, stipulato per notar Francesco Panebianco di Roma, col quale il Ministero della guerra ha acquistato per il Patrimonio dello Stato l'immobile sito in Roma, alle vie Alessandro Poerio e Alberto Mario n. 9, di proprietà del conte Angelo Martinengo di Villagana, per il prezzo di L. 850.000, già pagato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 466.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 467.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 468.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segue:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 17 aprile 1940-XVIII, n. 43457 di repertorio generale, stipulato per notar Francesco Panebianco di Roma, col quale il Ministero della guerra ha acquistato per il Patrimonio dello Stato l'immobile sito in Roma, alle vie Alessandro Poerio e Alberto Mario n. 9, di proprietà del conte Angelo Martinengo di Villagana, per il prezzo di L. 850.000, già pagato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 466.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

provato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 468.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	7.080.000 —
2	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153 e commissari commerciali nominati in base al R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1729 — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	13.700.500 —
3	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 180, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187 — Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse del Ministero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.100.000 —
4	Assegni agli addetti al Gabinetto	40.000 —
5	Indennità di missione e di trasferimento per il personale in servizio nell'Amministrazione centrale; rimborso di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per proventi, di Commissioni e Comitati — Oneri per visite medico-fiscali	200.000 —
6	Spese di rappresentanza	80.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni; compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	1.100.000 —
8	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie . . .	70.000 —
9	Spese casuali.	170.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese per la biblioteca	
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa*	
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra .	
14	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione cen	
15	Spese di manutenzione dei locali del Ministero	
16	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 d 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbliga*	
	Debito vitalizio	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	
19	Indennità per una sola volta, invece di pensio degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 2 n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, fieati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa*	
	Commercio estero e trattati.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze per questioni economiche e finanziarie interne	
21	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali ita — Compensi per traduzioni	
22	Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali ficio e di funzionamento — Spese di viaggio prima sistemazione, di missione e di trasfer personale di ruolo e non di ruolo degli uffic all'estero e per missioni di carattere commerc — Indennità di licenziamento al personale no	
23	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a gio viste estere e nazionali per il servizio dei trat litica doganale e commerciale	
24	Camere di commercio italiane all'estero e italo ganizzazioni ed istituzioni per l'incremento d l'estero; borse di pratica commerciale e contrib dell'Istituto internazionale per il commercio e ganali in Bruxelles	

2249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...istero per gli scambi e per le valute
... 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	...ENARIA.	
	...ffettive.	
	...ne centrale e personale ...mporaneamente comandati ...ministrazione centrale — ...ffisse)	7.080.000 —
	...erciali all'estero; personale ...uffici stessi a norma ...940-XVIII, n. 153 e compense al R. decreto 16 di... ed altri assegni fissi	13.700.500 —
	...resso l'Amministrazione ...ni fissi dovuti ai sensi ...-XV, n. 100, convertito ... e rimborso dell'aero... pubblico ai sensi del... 1936-XIV, n. 656 con... n. 1167 — Retribuzioni ...ecreto 8 maggio 1924-II, ...ti nell'interesse del Mi... al personale non di	1.100.000 —
	. . . . .	40.000 —
	...mo per il personale in ...e; rimborso di spese di ...lle Giunte per prodotti, per visite medico-fiscali	200.000 —
	. . . . .	80.000 —
	...personale del Ministero ...; compensi ad estranei	1.100.000 —
	...ruolo in attività di ser... relative famiglie . . .	70.000 —
	. . . . .	170.000 —
	. . . . .	5.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
11	Spese per la biblioteca	60.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*) .	250.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	10.000 —
14	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	200.000 —
15	Spese di manutenzione dei locali del Ministero	80.000 —
16	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		24.745.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	65.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		75.000 —
	COMMERCIO ESTERO E TRATTATI.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali . . .	40.000 —
21	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere — Compensi per traduzioni	70.000 —
22	Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali — Spese d'ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . .	7.500.000 —
23	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	27.000 —
24	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.900.000 —

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
25	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1553 e R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929)	5.250.000 —
26	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero — Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero	550.000 —
27	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti con l'estero	25.000 —
28	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (R. decreto-legge 13 gennaio 1931-IX, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 893)	*per memoria*
		15.362.000 —
	CONTROLLO VALUTARIO NEL REGNO E NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
29	Assegnazione per le spese da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380	3.000.000 —
30	Personale in servizio nei territori dell'Africa Orientale italiana per l'esercizio del controllo delle valute (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120): stipendi e assegni fissi, indennità coloniali al personale di ruolo, rimborso ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1167) (*Spese fisse*)	300.000 —
31	Indennità di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio nei territori dell'Africa Orientale italiana	*per memoria*
32	Spese varie (escluse le retribuzioni e i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		3.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE DIVERSE.
33	Spese relative ai servizi di contingentamento .
34	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli ap[pa]rtamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo [19]34, numero 165, convertito nella legge 29 maggio 193[4] 24 aprile 193[4] XII, n. 760, convertito nella legge [1]934-XII, n. 1279) . . . . .
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA.
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
	SPESE GENERALI E DIVERSE.
35	Spese per l'impianto dell'Ufficio cifra . . . .
36	Spese per l'adattamento dei locali in uso del Mi[ni]stero
37	Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del co[n]trollo valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIX, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120) . . . . .

Visto, d'ordine della Maestà Il Re d'Ita[lia]
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanz[e]
ALESSO

2251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	O L I azione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	amento dell'Istituto nazionale o (R decreto-legge 7 marzo la legge 13 giugno 1935-XIII, maio 1936-XIV, n. 296, conver- IV, n. 529)	5.250.000 —
	funzionamento dei servizi di merciale e finanziario all'e ccupazione italiana a fiere e	550.000 —
	er fine l'incremento del rap-	25.000 —
	amento dell'Ufficio delle espo- (R decreto-legge 13 gennaio ggo 9 aprile 1931-IX, n. 893)	*per memoria*
		16.362.000 —
	Regno e nei territori iale Italiana.	
	tenere dall'Istituto nazionale l'espletamento delle funzioni materia valutaria di cui al XVI, n. 794, convertito nella 30	3.000.000 —
	ori dell'Africa Orientale ita- llo delle valute (R decreto- convertito nella legge 4 gen- assegni fissi, indennità colla- borso ad Enti di diritto pub- nale non di ruolo (art. 14 del XIV, n. 656, convertito nella 7) (*Spese fisse*)	300.000 —
	arimento per il personale di nei territori dell'Africa Orien-	*per memoria*
	ni e i premi di operosità e l'esercizio del controllo delle Orientale Italiana (R decreto- convertito nella legge 4 gen-	*per memoria*
		3.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Spese diverse.	
33	Spese relative ai servizi di contingentamento	30.000 —
34	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge: 2 marzo 1934-XII, numero 165, convertito nella legge 29 maggio 1935-XIII, n. 887 e 24 aprile 1934-XII, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1279)	210.000 —
		240.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse.	
35	Spese per l'impianto dell'Ufficio cifra	6.000 —
36	Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero . . .	175.000 —
37	Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		180.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Acerbo

22521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	24.745.500 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Commercio estero e trattati	15.362.000 —
	Controllo valutario nel Regno e nei territori dell'Africa Orientale Italiana	3.300.000 —
	Spese diverse	240.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	43.722.500 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	180.000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	180.000 —
	Totale generale della categoria I. — Spese effettive	43.902.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive. — (Parte ordinaria e straordinaria)	43.902.500 —

Visto, d'ordine della Maestà Il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 469.
Obbligo della denuncia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti dall'art. 62 del Codice penale militare di guerra, chiunque, avendo fondato

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 469.
Obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, essendo a conoscenza della presenza nel territorio dello Stato di una o più persone che appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, ovvero, avendo notizia della esecuzione o preparazione di atti di sabotaggio di navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o comunque interessanti la difesa militare o l'efficienza della Nazione in guerra, non ne fa immediata denunzia all'autorità militare o a quella di pubblica sicurezza, è punito, qualora il fatto non costituisca un reato più grave, con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'art. 62 del Codice penale militare di guerra, chiunque, avendo fondato motivo di sospettare, per circostanze di tempo o di luogo, ovvero per altre circostanze, che una o più persone appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, dà o procura ad esse ricovero, aiuto o informazioni, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 3.

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, chiunque, avendo fondato motivo di sospettare, per circostanze di tempo o di luogo, ovvero per altre circostanze, che una o più persone presenti nel territorio dello Stato appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, non ne denunzia immediatamente la presenza alle autorità militari o a quelle di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre anni.

Art. 4.

La cognizione dei reati preveduti dagli articoli precedenti appartiene al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, salvo che essi siano commessi nei territori delle operazioni militari o considerati tali, nei quali casi la cognizione appartiene ai Tribunali militari di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 dicembre 1941-XX con cui venne riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, al fascista Aldo Vidussoni a cagione delle funzioni di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e per tutta la durata delle funzioni stesse;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI riguardante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dal fascista Aldo Vidussoni dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e la nomina a detta carica del fascista Carlo Scorza;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fascista Aldo Vidussoni cessa dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 14 giugno 1938-XVI, con il quale il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1467;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, per il quinquennio 24 giugno 1943-XXI-23 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Disposizioni relative al trattamento di missione al personale doganale in servizio temporaneo presso gli aero-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1941-XX con cui venne riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, al fascista Aldo Vidussoni a cagione delle funzioni di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e per tutta la durata delle funzioni stesse;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI riguardante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dal fascista Aldo Vidussoni dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e la nomina a detta carica del fascista Carlo Scorza;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fascista Aldo Vidussoni cessa dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Al fascista Carlo Scorza è riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e per la durata delle funzioni stesse.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2033)

1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 14 giugno 1938-XVI, con il quale il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, per il quinquennio 24 giugno 1943-XXI-23 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

(2045)

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Disposizioni relative al trattamento di missione al personale doganale in servizio temporaneo presso gli aeroporti dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1924-II, che stabilisce una speciale indennità di trasferta al personale doganale che deve recarsi in temporanei servizi presso gli aeroporti dello Stato aperti alla navigazione aerea;

Considerato che detta indennità di trasferta viene commisurata in ragione della durata oraria del servizio ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di non assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930 IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, l'indennità di trasferta anzidetta;

Visti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, che determina il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Decreta:

Non sono assoggettate alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, le indennità di trasferta per i servizi resi dal personale doganale negli aeroporti statali situati nel comune di residenza o nell'ambito delle piccole distanze, stabilite dal decreto Ministeriale 1° luglio 1924-II, in ragione della durata oraria del servizio medesimo ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 215. — D'ELIA

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.

Approvazione della tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931 IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939 XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1941-XX, con il quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visti i decreti interministeriali 9 gennaio 1943-XXI e 9 aprile 1943-XXI con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Retribuzione al personale straordinario, ecc.	L. 120.000

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento	L. 15.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	» 10.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	» 5.000
Cap. n. 10-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	» 90.000
	L. 120.000

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le comunicazioni* CINI

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Modificazione delle sedi per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, con il quale sono stati indetti i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti degli ordini medio e superiore ed in particolare il paragrafo 8;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, con il quale sono state modificate le sedi delle prove scritte e grafiche di alcuni dei predetti concorsi-esami di Stato;

Considerate le particolari circostanze del momento;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le sedi di Caltanissetta e di Macomer previste per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1943-XXI:

Materie letterarie - Ordine medio (classe 1);

Materie letterarie - Ordine superiore classico (classe 1 cl.);

Lettere italiane e storia - Ordine superiore clas-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1934-XII, n. 561, le indennità di trasferta per i servizi resi dal personale doganale negli aeroporti statali situati nel comune di residenza o nell'ambito delle piccole distanze, stabilite dal decreto Ministeriale 1° luglio 1924-II, in ragione della durata oraria del servizio medesimo ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 215. — D'ELIA

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.

Approvazione della tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931 IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939 XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1941 XX, con il quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visti i decreti interministeriali 9 gennaio 1943-XXI e 9 aprile 1943-XXI con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Cap. n. 10-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	90.000
	L. 120.000

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze — ACERBO
Il Ministro per le comunicazioni — CINI

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Modificazione delle sedi per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, con il quale sono stati indetti i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti degli ordini medio e superiore ed in particolare il paragrafo 8;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, con il quale sono state modificate le sedi delle prove scritte e grafiche di alcuni dei predetti concorsi-esami di Stato;

Considerate le particolari circostanze del momento;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le sedi di Caltanissetta e di Macomer previste per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1943-XXI:

Materie letterarie - Ordine medio (classe 1);
Materie letterarie - Ordine superiore classico (classe 1 cl.);
Lettere italiane e storia - Ordine superiore classico (classe 3 cl.);
Lettere italiane, latine e storia - Ordine superiore classico (classe 4);
Filosofia e storia - Ordine superiore classico (classe 5);
Lettere italiane e storia - Ordine superiore tecnico (classe A-II);
Matematica - Ordine medio (classe 2);
Matematica e fisica - Ordine superiore classico (classe 9);
Disegno - Ordine medio (classe 3);
Disegno - Ordine superiore classico (classe 11).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I candidati residenti in Sicilia o in Sardegna potranno sostenere le prove di esame in qualunque altra delle sedi stabilite (Alessandria, Ancona, Benevento, Bergamo, Bologna, Firenze, Nola, Padova, Pavia, Perugia, Potenza, Roma, Trieste), purchè ne diano avviso al Ministero dell'educazione nazionale Ufficio concorsi scuole medie - entro il 30 giugno 1943-XXI.

Art. 3.

Ai candidati di cui al precedente articolo, i quali non possono partecipare ai concorsi le cui prove avranno luogo in più sedi, sarà riservata un'aliquota delle cattedre messe a concorso che verrà fissata con successivo decreto in proporzione del numero dei candidati stessi.

A suo tempo saranno fissate le modalità per il conferimento di tali cattedre.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2056)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù Italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Vico Canavese.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista l'opportunità di acquistare la Villa Fiorio in Vico Canavese (Aosta), da adibirsi a colonia montana;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dall'ing. Alessandro Fiorio fu Cesare, l'immobile posto in territorio di Vico Canavese e costituito da una villa sita in piazza Garibaldi n. 3, composta di 4 piani fuori terra con annesso cortile, orto e parco in catasto al foglio 8° ai nn. 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 322 e 323, e al foglio 9° al n. 7, con la superficie di

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 27 maggio 1943-XXI, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.

(2027)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 27 maggio 1943-XXI, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(2028)

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per la produzione bellica ha trasmesso, in data 8 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 313, concernente disposizioni penali a carico degli appartenenti a stabilimenti statali od ausiliari di produzione per la guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 107.

(2029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

158° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 67, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro » in territorio del comune di Montù Beccaria, prov. di Pavia, è trasferita ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

non possono partecipare ai concorsi le cui prove avranno luogo in più sedi, sarà riservata un'aliquota delle cattedre messe a concorso che verrà fissata con successivo decreto in proporzione del numero dei candidati stessi.

A suo tempo saranno fissate le modalità per il conferimento di tali cattedre.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2056)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Vico Canavese.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista l'opportunità di acquistare la Villa Fiorio in Vico Canavese (Aosta), da adibirsi a colonia montana;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dall'ing. Alessandro Fiorio fu Cesare, l'immobile posto in territorio di Vico Canavese e costituito da una villa sita in piazza Garibaldi n. 3, composta di 4 piani fuori terra con annesso cortile, orto e parco in catasto al foglio 8° ai nn. 310, 311, 312, 314, 315, 316, 321, 322 e 323, e al foglio 9° al n. 7, con la superficie di ettari 0.39 72 e col reddito imponibile, per i terreni di lire 31, per il fabbricato di lire 3323.35.

L'acquisto sarà fatto a corpo e non a misura con tutti gli annessi e pertinenze e con il mobilio esistente nella villa e per il prezzo complessivo di L. 115.000;

Di delegare il comandante federale della G.I.L. di Aosta per la stipula dell'atto.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1991)

---

norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.

(2027)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1938-XVII, n. 860, si notifica che, in data 27 maggio 1943-XXI, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(2028)

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per la produzione bellica ha trasmesso, in data 8 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 313, concernente disposizioni penali a carico degli appartenenti a stabilimenti statali ed ausiliari di produzione per la guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 107.

(2029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

158° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 67, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro » in territorio del comune di Montù Beccaria, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 68, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Brega » sita in territorio del comune di Montesano, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 69, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio da Monte Truzzi », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, fo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

glio 70, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costa dei Piaggi-Costa Sotto » in territorio del comune di Canevino, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 71, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cerutti Versiggia » sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata in Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 72, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Alessi » sita in territorio del comune di Volpara, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata in Broni prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 73, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fugazza » sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 74, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca » sita in territorio del comune di Colferenzo, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 75, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta » sita in territorio di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 76, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zanibelli » sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementeria Italiana, elettivamente domiciliata a Broni, prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 156, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Agarè » sita in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita all'Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 134, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Sopra Lasino » in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita alla Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 192, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata « Zabresani » in territorio del comune di Pisino, foglio 314, con il quale alla Soc. An. Miniere Italiane Ligniti (S.A.M.I.L.) con sede in Roma, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Oris », in territorio del comune di Lasa, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1943-XXI, registrato alla corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 313, con il quale al comune di Centuripe è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di zolfo sito in località denominata « Marmora Miniere Comune » in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1943-XXI, registrato alla corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 316, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Destricella » sita in territorio del comune di Raddusa (Catania) rappresentata dalla signora Ida D'Amico ved. Serra, domiciliata in Catania presso la ditta F.lli Giusto Vadalà, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

(2040)

Riassunto del provvedimento P. 727 del 5 giugno 1943-XXI relativo agli spezzoni di spago per mietitrici-legatrici

Facendo seguito alla circolare P. 697 del 6 maggio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 727 del 5 giugno c. a., allo scopo di costituire una scorta di materia prima per la campagna 1944, ha disposto che i consumatori di spaghi per mietitrici-legatrici della presente campagna sono obbligati a consegnare gli spaghi usati (spezzoni) in quantità non inferiore al settanta per cento degli spaghi nuovi ricevuti in assegnazione.

Gli spaghi usati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre prossimo ai distributori di spago per mietitrici-legatrici (Consorzi agrari e commercianti) e saranno pagati in ragione di L. 5 al chilo al netto dell'imposta sull'entrata.

I Consorzi agrari e le ditte commercianti distributrici prenderanno nota degli spezzoni consegnati, per ogni nominativo, nel registro di carico e scarico in loro possesso e rilasceranno agli agricoltori una apposita ricevuta dei quantitativi consegnati distaccandola da un registro a madre e figlia numerato e timbrato in ogni ricevuta dal locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Gli spezzoni di spago legittimamente trattenuti dagli agricoltori potranno essere utilizzati soltanto per uso aziendale essendone vietata la vendita a terzi.

(2036)

Riassunto del provvedimento P. 728 del 5 giugno 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo

Facendo seguito al provvedimento P. 715 del 24 maggio c. a., il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 728 del 5 giugno c. a., ha stabilito in L. 50 al q.le il prezzo del minerale di zolfo ventilato semplice col titolo *non* inferiore al 25 % franco vagone o autocarro partenza, ferme restando le condizioni di vendita fissate per il minerale di zolfo ventilato con titolo 30 - 33 %.

(2037)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 72, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Alessi » sita in territorio del comune di Volpara, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata in Broni prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 73, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fugazza » sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 74, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca » sita in territorio del comune di Colfiorenzo, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia)

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 75, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta » sita in territorio di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 76, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zambelli » sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementeria Italiana, elettivamente domiciliata a Broni prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 156, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Agarè » sita in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita all'Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 134, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Supra Lasino » in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita alla Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 192, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata « Zabresani » in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 191, con il quale al sig. Pianta Antonio domiciliato in Loreo (Rovigo), è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Angelina » in territorio del comune di Loreo, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 315, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Masua », sita in territorio del comune di Iglesias, prov di Cagliari, è intestata alla Società per Azioni Piombo e Zinco S.A.P.E.Z. con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 314, con il quale la concessione della miniera di zolfo denominata « Ramacca » sita in territorio del comune di Raddusa (Catania) rappresentata dalla signora [illegible] ved. Serra, domiciliata in Catania presso la ditta F.lli Giusto Vadalà, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

(2040)

Riassunto del provvedimento P. 727 del 5 giugno 1943-XXI relativo agli spezzoni di spago per mietitrici-legatrici

Facendo seguito alla circolare P. 697 del 6 maggio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 727 del 5 giugno c. a., allo scopo di costituire una scorta di materia prima per la campagna 1944, ha disposto che i consumatori di spaghi per mietitrici-legatrici della presente campagna sono obbligati a consegnare gli spaghi usati (spezzoni) in quantità non inferiore al settanta per cento degli spaghi nuovi ricevuti in assegnazione.

Gli spaghi usati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre prossimo ai distributori di spago per mietitrici-legatrici (Consorzi agrari e commercianti) e saranno pagati in ragione di L. 5 al chilo al netto dell'imposta sull'entrata.

I Consorzi agrari e le ditte commercianti distributrici prenderanno nota degli spezzoni consegnati per ogni nominativo, nel registro di carico e scarico in loro possesso e rilasceranno agli agricoltori una apposita ricevuta dei quantitativi consegnati distaccandola da un registro a madre e figlia numerato e timbrato in ogni ricevuta dal locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Gli spezzoni di spago legittimamente trattenuti dagli agricoltori potranno essere utilizzati soltanto per uso aziendale essendone vietata la vendita a terzi.

(2036)

Riassunto del provvedimento P. 728 del 5 giugno 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo

Facendo seguito al provvedimento P. 715 del 24 maggio c. a., il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 728 del 5 giugno c. a., ha stabilito in L. 50 al q.le il prezzo del minerale di zolfo ventilato semplice col titolo *non* inferiore al 25 % franco vagone o autocarro partenza, ferme restando le condizioni di vendita fissate per il minerale di zolfo ventilato con titolo 30 - 33 %.

(2037)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI, il tenente colonnello Alfredo d'Alessandro fu Ignazio, viene nominato commissario ministeriale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine, ai sensi della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1224.

(2043)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6842 - Data: 17 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Massari Pompeo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: Tirillò Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 - Data: 20 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 - Data: 10 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno - Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6226 - Data: 30 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria - Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna - Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 - Data: 11 dicembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo - Intestazione: Pelusi Fiorivante di Felice - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 - Data: 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo - Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 - Data: 19 febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 - Data: 21 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova - Intestazione: Vercesi Giuditta fu Mauro

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della cagliata e della caseina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi della cagliata e della caseina.

I. — *Cagliata*:

1) destinata alla produzione della caseina lattica: lire 850 al quintale;

2) destinata alla produzione della caseina presamica: lire 900 al quintale;

3) destinata alla produzione della caseina al caglio: lire 710 al quintale.

I prezzi sopra indicati si riferiscono a prodotto con umidità massima del 62 % e si intendono per merce nuda, resa franco caseificio.

II. — *Caseina*:

1) lattica: lire 2975 al quintale;

2) presamica (per materie plastiche): lire 3025 al quintale;

3) al caglio: lire 2350 al quintale;

4) tessile: lire 3595 al quintale.

I prezzi delle caseine lattica, presamica e al caglio si intendono per prodotto macinato a 30 maglie, per il prodotto macinato a 60 maglie è riconosciuto un aumento di lire 30 al quintale e per il prodotto macinato a 90 maglie è riconosciuto un ulteriore aumento di lire 60 al quintale.

Tutti i prezzi della caseina si riferiscono a merce nuda, resa franco stabilimento di produzione; per il trasporto alla stazione e la messa a vagone è autorizzata una maggiorazione di lire 40 al quintale.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2052)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 953, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 2 maggio 1942-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Veduti i propri provvedimenti in data 2 maggio 1942-XX e 5 maggio 1943-XXI, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: Tirillò Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 - Data: 30 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 - Data: 10 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno - Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6326 - Data: 30 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria - Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna - Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 - Data: 11 dicembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo - Intestazione: Pelusi Fiorivante di Felice - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 - Data: 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo - Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 - Data: 19 febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 - Data: 21 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova - Intestazione: Vercesi Giuditta fu Mauro - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo P. N. 5 % - Capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

franco caseificio.

II. — *Caseina*:

1) lattica: lire 2975 al quintale;

2) presamica (per materie plastiche): lire 3025 al quintale;

3) al caglio: lire 2350 al quintale;

4) tessile: lire 3595 al quintale.

I prezzi delle caseine lattica, presamica e al caglio si intendono per prodotto macinato a 30 maglie, per il prodotto macinato a 60 maglie è riconosciuto un aumento di lire 30 al quintale e per il prodotto macinato a 90 maglie è riconosciuto un ulteriore aumento di lire 60 al quintale.

Tutti i prezzi della caseina si riferiscono a merce nuda, resa franco stabilimento di produzione; per il trasporto alla stazione e la messa a vagone è autorizzata una maggiorazione di lire 40 al quintale.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2052)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 2 maggio 1942-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Veduti i propri provvedimenti in data 2 maggio 1942-XX e 5 maggio 1943-XXI, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, sino al giorno 1° agosto 1943-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2010)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1943-44-XXII per laureati in scienze matematiche o in fisica o ingegneria presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica.

I laureati o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1943-XXII la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1943-44-XXII, devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 20 giugno 1943-XXI.

Una di queste borse, intitolata « Lina Belluzzo », sarà assegnata ad un laureato in ingegneria, con preferenza, a parità di merito, di un laureato del Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1943-44-XXII con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche: e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore o i professori che possono darne referenze;

se intende concorrere alla borsa « Lina Belluzzo » o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1943-XXI, ed entro il mese di novembre 1943-XXII sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, di cui ogni aspirante può prendere conoscenza presso la segreteria dell'Istituto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 200 come contributo spesa.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il pagamento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità

Il Reale Istituto si riserva:

a) di attribuire taluna delle predette borse senza concorso a coloro che, laureatisi nell'Università di Roma, avendo goduto nel 4° anno di una borsa di studio per studenti di matematica, siano riconosciuti meritevoli;

b) di attribuire alla chiusura dell'anno accademico, premi a coloro che dimostrino maggiore operosità e attitudine scientifica, nonchè di confermare la borsa.

Il presidente: F. SEVERI

(2041)

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica

1. Il Reale Istituto nazionale di alta matematica, col concorso dell'Istituto di matematica della Regia università di Roma e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, ha istituito sei borse di studio per coloro che nell'anno accademico 1943-44-XXII si iscriveranno al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso l'Università di Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue diviso in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi Università del Regno che abbiano seguito almeno i primi due anni per le lauree in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente del Reale Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1943-XXII, allegando un certificato d'iscrizione della Università di provenienza e il certificato della carriera scolastica, dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione al G.U.F. e al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati, qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad attestare le attitudini alla ricerca scientifica, (v) compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gli aspiranti che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione e della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 300 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente pel tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire; il giudizio d'insufficienza sul loro esito, o la mancata diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1943-44 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

borsa di studio presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1943-44-XXII, devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 20 giugno 1943-XXI.

Una di queste borse, intitolata « Leda Belluzzo », sarà assegnata ad un laureato in ingegneria, di preferenza, a parità di merito, di un laureato del Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non aver incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1943-44-XXII con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche: a cioè: a) geometria, b) analisi, c) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore o i professori che possono darne referenze;

se intende concorrere alla borsa « Leda Belluzzo » o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1943-XXI, ed entro il mese di novembre 1943-XXII sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, di cui ogni aspirante può prendere conoscenza presso la segreteria dell'Istituto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 200 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la mentitudine alla ricerca scientifica, accertata in quel modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, alla decadenza della borsa di studio e dalla qualità di discepolo ricercatore.

corso dell'Istituto di matematica della Regia università di Roma e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, ha istituito sei borse di studio per coloro che nell'anno accademico 1943-44-XXII si iscriveranno al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso l'Università di Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue divise in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi Università del Regno che abbiano seguito almeno i primi due anni per le lauree in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente del Reale Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1943-XXII, allegando un certificato d'iscrizione della Università di provenienza, il certificato della carriera scolastica, dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione al G.U.F. e al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad attestare le attitudini alla ricerca scientifica, ivi compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gli aspiranti che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione e della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 200 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente nel tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire; il giudizio d'insufficienza sul loro esito o la maniera diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1943-44 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno.

7. A chi avrà goduto della borsa di studio durante il 4° anno, e conseguito la laurea con particolare distinzione, potrà essere attribuita dal Reale Istituto, senza concorso, una borsa di L. 6000 annue alle condizioni vigenti per le borse di studio per laureati.

Il presidente: F. SEVERI

(2042)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1943-44-XXII per laureati in scienze matematiche o in fisica o ingegneria presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica.

I laureati o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1942-XXII la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1943-44-XXII, devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 20 giugno 1943-XXI.

Una di queste borse, intitolata « Lina Belluzzo », sarà assegnata ad un laureato in ingegneria, con preferenza, a parità di merito, di un laureato del Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1943-44-XXII con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche: e cioè: *a)* geometria, *b)* analisi, *c)* applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore o i professori che possono darne referenze;

se intende concorrere alla borsa « Lina Belluzzo » o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1943-XXI, ed entro il mese di novembre 1943-XXII sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, di cui ogni aspirante può prendere conoscenza presso la segreteria dell'Istituto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 200 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità [illegible] dell'Istituto e di attendere a ricerche ori-

Il Reale Istituto si riserva:

a) di attribuire taluna delle predette borse senza concorso a coloro che, laureatisi nell'Università di Roma, avendo goduto nel 4° anno di una borsa di studio per studenti di matematica, siano riconosciuti meritevoli;

b) di attribuire, alla chiusura dell'anno accademico, premi a coloro che dimostrino maggiore operosità e attitudine scientifica, nonchè di confermare la borsa.

Il presidente: F. SEVERI

(2041)

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica

1. Il Reale Istituto nazionale di alta matematica, col concorso dell'Istituto di matematica della Regia università di Roma e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, ha istituito sei borse di studio per coloro che nell'anno accademico 1943-44-XXII si iscriveranno al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso l'Università di Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue divise in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi Università del Regno che abbiano seguito almeno i primi due anni per la laurea in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente del Reale Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1943-XXII, allegando un certificato d'iscrizione della Università di provenienza. Il certificato della carriera scolastica dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione al G.U.F. o al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati, qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad attestare le attitudini alla ricerca scientifica, ivi compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gli aspiranti che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 200 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente per il tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire; il giudizio d'insufficienza sul loro esito, o la mancata diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1943-44 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno.

7. A chi avrà goduto della borsa di studio durante il 4°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di merito, di un laureato nel Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1943-44-XXII con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore o i professori che possono darne referenze;

se intende concorrere alla borsa « Luigi Belluzzo » o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1943-XXI, ed entro il mese di novembre 1943-XXII sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, di cui ogni aspirante può prendere conoscenza presso la segreteria dell'Istituto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 250 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la mancanza alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, alla decadenza della borsa di studio e dalla qualità di discepolo ricercatore.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue diviso in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi Università del Regno che abbiano seguito almeno i primi due anni per le lauree in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 5° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente del Reale Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1943-XXII, allegando un certificato d'iscrizione della Università di provenienza. Il certificato della carriera scolastica. Dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione al G.U.F. o al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati, qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad illustrare le attitudini alla ricerca scientifica, ivi compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gli aspiranti che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 300 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente per tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire; il giudizio d'insufficienza sul loro esito, o la mancata diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1943-44 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno.

7. A chi avrà goduto della borsa di studio durante il 4° anno, e conseguito la laurea con particolare distinzione, potrà essere attribuita dal Reale Istituto, senza concorso, una borsa di L. 6000 annue alle condizioni vigenti per le borse di studio per laureati.

Il presidente: F. SEVERI

(2042)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIGLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

22671

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 16 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 2095

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1889.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. Pag. 2101

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 479.
Disposizioni relative al servizio della giustizia militare. Pag. 2111

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 471.
Modificazione dell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . . . . Pag. 2113

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 472.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2114

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano . . . . . Pag. 2117

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende per uso proprio e dei propri familiari e dipendenti conviventi . . . . . Pag. 2118

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra: R. decreto-legge 29 marzo 1943-XXI n. 387, concernente il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 2118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga di poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì. Pag. 2118

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2268

Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutte le delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 2098

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1880.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. Pag. 2101

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 470.
Disposizioni relative al servizio della giustizia militare. Pag. 2111

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 471.
Modificazione dell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . . . . Pag. 2113

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 472.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2114

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale . . . . . Pag. 2114

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.
Norme per la statistica degli autoveicoli in relazione al Pubblico Registro Automobilistico . . . . . Pag. 2115

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano . . . . . Pag. 2117

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende per uso proprio e dei propri familiari e dipendenti conviventi . . . . . Pag. 2118

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra: R. decreto-legge 29 marzo 1943-XXI n. 287, concernente il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 2118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga di poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì. Pag. 2118

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 2118

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Prezzi dell'olio di semi di girasole e di soia . Pag. 2119

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggio Natta, in comune di Verolengo (Torino) Pag. 2119

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo di roggia Renga e dei Lazzi, con sede in comune di Agnadello, provincia di Cremona . . . . . Pag. 2119

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania . . . . . Pag. 2119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo . . . . . Pag. 2119

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 2119

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno . . . . Pag. 2119

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Terni . . . . . Pag. 2119

Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica concernente la sclassificazione di una zona di arenile sita in Fiumicino . . . . . Pag. 2120

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca fondiaria, in liquidazione, con sede in Roma. Pag. 2120

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Preavviso di concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari . . . . . Pag. 2120

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 16 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 473.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 474.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 475.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 476.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 477.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono conferite le seguenti ricompense al valor militare:

ALLA MEMORIA.

R. decreto 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 308.

MEDAGLIA D'ORO

Stiepovich Danilo di Fausto e di Depedri Ida, nato a Trieste il 21 settembre 1912, tenente D. M. di C.a — Imbarcato su un sommergibile atlantico, durante aspro e lungo combattimento contro un incrociatore ausiliario, prendeva volontariamente il posto di un puntatore di mitragliera ferito. Gravemente mutilato dallo scoppio di una granata nemica rifiutava ogni soccorso per non distogliere dal suo compito il personale impegnato nel combattimento e chiedeva soltanto di poter assistere all'affondamento della nave avversaria. Ultimata vittoriosamente l'azione, mentre l'unità era fatta segno a violento attacco aereo, continuava ad incitare l'equipaggio e spirava serenamente dopo lunghe sofferenze sopportate stoicamente. Magnifico esempio di altissime virtù militari. — Oceano Atlantico, 14 gennaio 1941-XIX.

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1942-XXI registro n. 13 Marina, foglio n. 183.

MEDAGLIA D'ORO

Scalia Giorgio di Giovanni e di Paris Giulia, nato a Roma il 18 aprile 1917, sottotenente di vascello. — Direttore del tiro di torpediniera, impegnata in audacissimo attacco contro soverchianti forze navali avversarie, dirigeva con magnifico ardimento e perizia il tiro delle artiglierie e, sfidando l'intensa azione di fuoco del nemico, che concentrava tutti i suoi calibri sull'unità, riusciva a colpire ed infliggere sicure perdite alle navi nemiche. Colpita gravemente la sua unità, si portava presso il pezzo prodiero, l'unico rimasto efficiente, e con esso proseguiva con superbo slancio il tiro, fermamente deciso, nell'impossibilità di salvare la nave, a vendicarne la perdita arrecando all'avversario i maggiori danni. Sopraffatto dalla schiacciante superiorità dei mezzi nemici, che sistematicamente avevano anche l'ultimo baluardo della resistenza, preferiva, fedele alle più belle tradizioni marinare, condividere la sorte della nave, da lui tenacemente difesa fino al limite di ogni umana possibilità. Donato, con generoso impulso il suo salvagente a persona dell'equipaggio che ne era priva, rimaneva con eroica determinazione al posto di combattimento e immolava la giovinezza sull'unità che gloriosamente s'inabissava, consegnando ai fasti della Patria l'epica gesta. — Canale di Sicilia, 10 gennaio 1941-XIX.

(In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferita col R. decreto in data 28 maggio 1942-XX, pubblicata nel bollettino ricompense allegato al F. O. M. del 30 aprile 1941-XIX).

R. decreto 13 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI, registro n. 14 Marina, foglio n. 396.

MEDAGLIA D'ORO

Bisagno Ettore fu Luigi e fu Luxardi Ida, nato a Genova il 29 settembre 1917, sottotenente di vascello. — Ufficiale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca fondiaria, in liquidazione, con sede in Roma. Pag. 2120

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Preavviso di concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari . . . . . Pag. 2120

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 16 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 473.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 474.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 475.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 476.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 477.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 16 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 80 posti di inserviente nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza.

(2028)

rimanente il posto di un puntatore di mitragliera ferito gravemente mutilato la-coppia di una grande a nemica rifiutava ogni soccorso per non distogliere dal suo compito il personale impegnato nel combattimento e chiedeva soltanto di poter assistere all'affondamento della nave avversaria. Ultimata vittoriosamente l'azione, mentre l'unità era fatta segno a violento attacco aereo, continuava ad incitare l'equipaggio e spirava serenamente dopo lunghe sofferenze sopportate stoicamente. Magnifico esempio di altissime virtù militari. — Oceano Atlantico, 14 gennaio 1941-XIX

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre* 1942-XXI *registro n.* 13 *Marina, foglio n.* 183

MEDAGLIA D'ORO

Scalia Giorgio di Giovanni e di Paris Giulia, nato a Roma il 18 aprile 1917, sottotenente di vascello. — Direttore del tiro di torpediniera, impegnata in audacissimo attacco contro soverchianti forze navali avversarie, dirigeva con magnifico ardimento e perizia il tiro delle artiglierie e, sfidando l'intensa azione di fuoco del nemico, che ben presto centrava tutti i suoi calibri sull'unità, riusciva a colpire ed affondare sicure perdite alle navi nemiche. Colpita gravemente la sua unità, si portava presso il pezzo prodiero, l'unico rimasto efficiente, e con esso proseguiva con superbo slancio il fuoco, fermamente deciso, nell'impossibilità di salvare la nave, a vendicarne la perdita arrecando all'avversario i maggiori danni. Sopraffatto dalla schiacciante superiorità dei mezzi nemici, che snantellavano anche l'ultimo baluardo della resistenza, preferiva, nello alle più belle tradizioni marinare, condividere la sorte della nave, da lui tenacemente difesa fino al limite di ogni umana possibilità. Donato con generoso impulso il suo salvagente a persona dell'equipaggio che ne era priva, rimaneva con eroica determinazione al posto di combattimento e immolava la giovinezza sull'unità che gloriosamente s'inabissava, conseguendo ai fasti della Patria l'ultima gesta. — Canale di Sicilia, 10 gennaio 1941-XIX.

In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferita col R. decreto in data 28 maggio 1942-XX, pubblicata nel bollettino ricompense allegato al F. O. M. del 30 aprile 1941-XIX).

R. decreto 13 novembre 1942-XXI, *registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre* 1942-XXI, *registro n.* 14 *Marina, foglio n.* 396.

MEDAGLIA D'ORO

Bisagno Ettore fu Luigi e fu Luxard Ida, nato a Genova il 29 settembre 1917, sottotenente di vascello. — Ufficiale di grande coraggio e di elevato spirito combattivo già distintosi, quale destinato alle armi subacquee su C.T., nell'affliggere al nemico superiore per numero e per mezzi la perdita di un C.T. col lancio preciso dei siluri sotto il martellante fuoco avversario che squarciava la sua unità e lo feriva insieme ai suoi uomini, partecipava con eguale ardimento e mesauto valore, al comando di M.A.S. ad ardite operazioni che portavano alla conquista di munitissima piazzaforte sovietica. Sottoposto il suo M.A.S. ad improvvisa azione di mitragliamento da parte di due aerei da caccia, dava prova di serenità e audacia, e, nonostante le ferite riportate, si lanciava in mare e raggiungeva a nuoto la costa per organizzare le operazioni di soccorso alla sua unità colpita e incendiata. Nel corso di una ardita azione contro piccole unità nemiche, cariche di reparti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da sbarco largamente dotati di armi automatiche, impegnava immediato, aspro combattimento a brevissima distanza e, dopo aver gravemente colpito le imbarcazioni avversarie, che di lì a poco colavano a picco, si abbatteva mortalmente ferito. Fermo sereno fino all'ultimo, sopportava con stoico coraggio l'amputazione di un arto e spirava esprimendo solo il dolore di non poter più combattere per la Patria. Fulgido esempio di ferreo attaccamento al dovere e di eroiche virtù militari. — Mar Nero, giugno 1942-XX.

A distesa.

R. decreto 30 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI, registro n. 1 Marina, foglio n. 440.

MEDAGLIA D'ORO

Esposito Stanislao di Vincenzo e di Picciocchi Elisa, nato ad Acciano il 15 ottobre 1898, capitano di vascello. — Ufficiale superiore di elevate qualità professionali e militari affermava, quale comandante di squadriglia di C.T., in numerose, ardite missioni di scorta, in acque ossessionate dal mezzi aero-navali nemici, alle doti di ardimento, perizia e coraggio. Al comando di incrociatore, partecipava con una formazione navale ad una missione bellica di particolare importanza durante la quale il nemico, forte di numero e di mezzi, era costretto a ripiegare, rifiutando il combattimento. Colpita la sua unità dall'offesa di aerosiluranti, conservava ammirevole calma e prontezza di spirito e impartiva precise tempestive disposizioni per impedire il propagarsi di un grave incendio scoppiato in un gruppo di fuochi prodigandosi durante lunghe ore, con fervore e abnegazione per assicurare la parziale efficienza della nave e, infondendo nuovo ardore al l'entusiastica collaborazione degli ufficiali e dell'equipaggio con la sua alta parola e il suggestivo esempio. Mentre al suo posto di comando impartiva gli ordini per rimettere in moto le macchine, in parte ripristinate, ulteriore offesa subacquea colpiva l'unità provocandone l'immediato affondamento in seguito ad esplosione di un deposito munizioni. Superbo esempio di virili virtù militari e di pronto spirito guerriero, scompariva eroicamente con la sua nave dividendo con essa l'estrema sorte gloriosa mentre sul mare già risuonava l'eco della vittoria conseguita sul nemico da altre navi della Patria. — Mediterraneo orientale, 14-15 giugno 1942-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 102.

MEDAGLIA D'ORO

Toscano Antonio fu Attilio e di Strazzullo Nunzia, nato ad Agrigento il 19 luglio 1887, ammiraglio di divisione. — Comandante di una divisione di incrociatori leggeri incaricata di una missione di guerra eccezionalmente delicata e rischiosa, eseguiva con perizia e slancio il proprio assegnato e ne dirigeva i preparativi con assidua cura di ogni particolare. Conscio che solo una fulminea rivalsa da ogni mezzo di scorta e di offesa nemica poteva permettere alle sue navi di compiere incolumi la loro missione, preparava fermamente l'animo suo e quello dei suoi alla suprema difesa della Patria. Scontratosi ad alta velocità con un gruppo di unità nemiche che difendeva il convoglio, reagì con tutti i mezzi belli alla azione nemica fortissima e di breve durata. Ferito gravemente tra i primi, continuava imperterrito a dirigere il combattimento, infondendo rabbiosa energia a tutti i suoi dipendenti, esempio di sacre ed eroiche virtù militari. Colpita durantemente più volte la nave che faceva la sua insegna, rimaneva al suo posto di comando e di combattimento e, in una suprema dedizione alla Patria, e alla marina, deciso di coinvolgere la e particolarmente rischiosa, si dedicava con appassionata competenza alla preparazione della sua nave seguendo le direttive e l'esempio del suo ammiraglio creava nel suo equipaggio la più pura atmosfera eroica, sì che tutti guardassero con cosciente serenità anche alla possibilità del supremo sacrificio nel nome sacro della Patria. Venuto improvvisamente a contatto notturno ravvicinato con unità nemiche, manovrava con rapidità e fredezza per tentare di schivare i numerosi siluri avuti a brevissima distanza e reagiva vigorosamente con le sue artiglierie. Mentre la nave affondava, si preoccupava di organizzare il salvataggio della sua gente, che incitava con l'elevata parola ed il nobile esempio, sfidando l'offesa del nemico che martellava ancora con cannoni e mitragliere il bastimento in fiamme. Immune della propria salvezza, restava sulla nave in procinto di inabissarsi, cedendo in atto di suprema abnegazione il suo salvagente a un marinaio che ne era privo e scompariva eroicamente con la sua unità alla quale si sentiva legato oltre la vita. — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 467.

MEDAGLIA D'ORO

Bastianini Domenico di Enrico e di Pelliccione Maria, nato a Tuscania (Viterbo), il 24 agosto 1888, tenente colonnello Genio navale. — Ufficiale superiore del Genio navale, dotato di grande intelligenza, vasta capacità professionale ed elevatissime qualità morali e di carattere, aveva sempre sollecitate destinazioni dove più intensa fosse l'attività e più vivo il rischio. Con lo stesso spirito entusiasta con cui aveva preso parte alla guerra antibolscevica di Spagna ed era volontariamente sbarcato fra i primi nelle operazioni per l'occupazione dell'Albania allo scoppio del nuovo conflitto bellicamente aveva chiesto il privilegio e l'onore di trovarsi a bordo per prendere parte più attivamente alla lotta. Capo servizio del Genio navale aggiunto della squadra navale, già segnalatosi durante un bombardamento aereo nemico per il pronto ricupero e la rapida disattivazione di una bomba inesplosa, partecipava con immutato entusiastico ardimento ad un incrociatore ad una delicata missione difensiva nel Mediterraneo orientale. Durante breve combattimento contro forze corazzate nemiche, presente ove maggiore era il pericolo si dedicava con tutte le sue energie agli ordini del comandante, ad arginare le gravi conseguenze causate da colpi nemici e dai violenti incendi. Sprezzante le torri ed immobilizzate le macchine dal tiro dei grossi calibri nonostante fosse dato l'ordine di abbandonare la nave, rimaneva a bordo per dare ancora la sua opera generosa alla distruzione nell'unità piuttosto che vederla catturata dal nemico. Con fredda decisione, con eroico spirito di sacrificio, agì con pochi animosi scendeva nei locali inferiori senza aria e senza luce e provvedeva all'apertura delle valvole di allagamento e delle portelliere ed allo sfondamento degli scarichi dei condensatori. Nell'ardita fatica lo ritemprava l'amore alla sua nave e lo sosteneva il calcolo del suo cuore generoso. Con l'unità che qualche istante dopo si inabissava nel vortice dell'esplosione, egli amante scompariva, fulgido esempio di attaccamento al dovere e di indefettibile amore di Patria. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 468.

MEDAGLIA D'ORO

Bignemi Giuseppe di Leopoldo e di Basevi Ester, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ad Avellino il 15 ottobre 1868, capitano di vascello — Ufficiale superiore di elevate qualità professionali e militari affermava, quale comandante di squadriglia di C.T., in numerose, ardue missioni di guerra, in acque costantemente ostili dai mezzi aero-navali nemici, alle doti di coraggio, perizia e carattere. Al comando di incrociatore, partecipava con una formazione navale ad una missione bellica di particolare importanza durante la quale il nemico, benché forte di numero e di mezzi, era costretto a ripiegare, rifiutando il combattimento. Colpita la sua unità dall'offesa di aerosiluranti, conservava ammirevole calma e presenza di spirito e impartiva precise tempestive disposizioni per impedire il propagarsi di un grave incendio scoppiato in un gruppo di cannoni prodigandosi durante lunghe ore, con fervore e abnegazione per assicurare la parziale efficienza della nave e infondendo nuovo ardore all'entusiastica collaborazione degli ufficiali e dell'equipaggio con la sua alta parola e il suggestivo esempio. Mentre si era posto di comando imponeva gli ordini per rimettere in moto le macchine in parte ripristinate, ulteriore difesa subacquea colpiva l'unità provocandole immediato affondamento in seguito ad esplosione di un deposito munizioni. Superbo esempio di virili virtù e di prode spirito guerriero, scomparva eroicamente con la sua nave dividendo con essa l'estrema sorte gloriosa, mentre sul mare già risuonava l'eco della vittoria conseguita sul nemico da altre navi della Patria — Mediterraneo orientale, 14-15 giugno 1942-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 109.

MEDAGLIA D'ORO

Tocenno Antonino fu Alfio e di Strazzeri Nunzia, nato ad Agrigento il 10 luglio 1887, ammiraglio di divisione — Comandante di una divisione di navi sottili posta incaricata di una delicata missione di guerra eccezionalmente delicata e rischiosa, accettava con perfetta serenità il gravoso affidatogli e ne dirigeva i preparativi con estrema cura di ogni particolare. Conscio che solo una forzata evasione da ogni spazio di sicurezza e di difesa aerea poteva permettere alle sue navi di compiere incolumi la loro missione, preparava fortemente l'animo suo e quello dei suoi alla suprema offerta alla Patria. Scoperto ad alta velocità con un gruppo di unità nemiche che delineava di contrastargli, reagiva con tutti i mezzi della sua unità alla azione nemica fortissima e di breve durata. Ferito gravemente tra i primi, continuava imperterrito a dirigere il combattimento, infondendo ardimentosa energia a tutti i suoi dipendenti, esempio di virile ed esperto ufficiale di Marina. Colpita durantemente più volte la nave che batteva la sua insegna, rimaneva al suo posto di comando e di combattimento e, in una suprema dedizione alla Patria, e alla marina, deciso di condividere la sorte dell'unità che si inabissava in un abisso di gloria, con essa eroicamente scompariva, additando alle schiere dei suoi dipendenti la via del dovere e del sacrificio — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, il 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 110.

MEDAGLIA D'ORO

Rodocanacchi Giorgio di Paolino e di Nicolay Beatrice, nato a S. Miniato (Firenze) il 2 ottobre 1896. — Comandante di un incrociatore, destinato a compiere una missione delicata nel Mediterraneo centrale 13 dicembre 1941-XX

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 467.

MEDAGLIA D'ORO

Bastianini Domenico di Enrico e di Pelliccione Maria, nato a Tuscania (Viterbo), il 24 agosto 1895, tenente colonnello Genio navale. — Ufficiale superiore del Genio navale, dotato di grande intelligenza, vasta capacità professionale ed elevatissime qualità morali e di carattere, aveva sempre sollecitate destinazioni dove più intensa fosse l'attività e più vivo il rischio con lo stesso spirito entusiasta con cui aveva preso parte alla guerra antibolscevica di Spagna ed era volontariamente imbarcato fra i primi nelle operazioni per l'occupazione dell'Albania, allo scoppio del nuovo conflitto bellicamente aveva chiesto il privilegio e l'onore di trovarsi a bordo per prendere parte più attivamente alla lotta. Capo servizio del Genio navale aggiunto della squadra navale, già segnalatosi durante un bombardamento aereo nemico per il pronto ricupero e la rapida disattivazione di una bomba inesplosa, partecipava con immutato entusiastico ardimento, ed in un incrociatore ad una delicata missione difensiva nel Mediterraneo orientale. Durante breve combattimento contro forze corazzate nemiche, presente ove maggiore era il pericolo si dedicava con tutte le sue energie agli ordini del comandante, ad arginare le gravi conseguenze causate da colpi nemici e dai violenti incendi. Smantellate le torri ed immobilizzata la nave dal tiro dei grossi calibri, nonostante fosse dato l'ordine di abbandonare la nave, rimaneva a bordo per dare ancora la sua opera generosa alla distruzione dell'unità piuttosto che vederla catturata dal nemico. Con fredda decisione con vero spirito di sacrificio, egli con pochi animosi scendeva nei locali inferiori senza aria e senza luce e provvedeva all'apertura delle valvole di allagamento e delle paratie ed allo sfondamento degli scrichi dei condensatori. Nell'ardua fatica lo animava l'amore alla sua nave e lo sosteneva il palpito del suo cuore generoso. Con l'unità che qualche istante dopo si inabissava nel vortice dell'esplosione, era anche scomparsa, fulgido esempio di attaccamento al dovere e di inflessibile amore di Patria. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 468.

MEDAGLIA D'ORO

Bignami Giuseppe di Leopoldo e di Basevi Ester, nato a Genova il 25 febbraio 1917, tenente del Genio navale — Ufficiale addetto al servizio scafo su incrociatore, immobilizzato per offesa di aerosiluranti nemici, accorreva prontamente con alacrità ed elevato spirito di abnegazione in ogni locale ripetutamente avariato dal siluramento e si prodigava instancabilmente per assicurare i provvedimenti di emergenza. Consapevole del grave pericolo, al quale andava incontro, non esitava a recarsi ovunque potesse rendersi utile la sua opera e, oltre che dirigere, cooperava personalmente all'altissimo senso di responsabilità ai lavori di puntellamento delle paratie e di spegnimento degli incendi, trascinando con la parola e con l'ardito esempio i suoi dipendenti. Nell'assolvimento del suo compito apportava con volontà inflessibile il massimo contributo, fino al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

limite di ogni possibilità umana, incurante della lunga permanenza in ambienti surriscaldati e con l'aria sempre più irrespirabile, riuscendo a raggiungere il suo obbiettivo ed a ripristinare parzialmente l'efficienza della nave. Non pago del successo riportato, si attardava ancora nell'accertamento dell'efficacia delle misure attuate e, recatosi presso un deposito munizioni per assicurarsi del buon andamento dei lavori di esaurimento dell'acqua di infiltrazione, veniva colto dall'esplosione del deposito in seguito a nuovo siluramento e scompariva con l'unità che rapidamente affondava. Superbo esempio di assoluta dedizione al dovere e di elette virtù militari e professionali confermava le tradizioni di sacrificio del Corpo del Genio navale. — Mediterraneo orientale, 14-15 giugno 1942-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 111

MEDAGLIA D'ORO

Storelli Franco di Vincenzo e di Gubbiotti Giuseppa, nato a Gualdo Tadino (Perugia), il 28 dicembre 1918, tenente del Genio navale. — Imbarcato su incrociatore impegnato in combattimento e gravemente colpito, accorreva nei locali caldaie e, nonostante il forte sbandamento dell'unità e la sopravvenuta interruzione dell'energia elettrica, si prodigava con prontezza e perizia per assicurare il funzionamento dell'apparato motore. Benchè il locale fosse invaso dal vapore, che rendeva difficile la respirazione e la visibilità, pure a breve distanza rimaneva con elevata fermezza d'animo, nei locali intento nell'attuazione del suo disegno e, invitato a rinunciare alla pericolosa operazione ed a mettersi in salvo, mentre si preoccupava delle incolumità dei propri dipendenti, rispondeva con fiere parole dalle quali emanava tutto l'ardore della propria decisione di compiere sino all'ultimo il suo dovere nella vana, quanto generosa, volontà di essere ancora utile alla sua nave. Scompariva, poco dopo, con l'unità che si inabissava offrendo con azione improntata al più sublime e cosciente eroismo la nobile sua esistenza al servizio della Patria. — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

A VIVENTE.

R. decreto 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 269.

MEDAGLIA D'ORO

Forza Ernesto di Giovanni e di Grippo Maria, nato a Roma il 31 agosto 1900, capitano di fregata. — Comandante di flottiglia M.A.S. operante in tormentato teatro di operazioni, infondeva il suo alto spirito aggressivo nei propri che, alla prova del fuoco, dimostravano lo stesso suo indomito valore. Delineatasi la possibilità di transito nella zona di un importante convoglio scortato da poderosa forza navale nemica e resi inefficienti da avarie e da offesa aerea nemica i due M.A.S. al suo comando, sorretto da ferrea volontà di giungere a contatto del nemico, prendeva imbarco su un'altra unità, che pur essendo in condizioni di inadeguata velocità, suo principale mezzo di difesa, partiva per l'agguato. Avvistata di notte la formazione nemica navigando con impareggiabile calma per evitare le silurazioni la scorta, si portava risolutamente all'attacco di una grande unità che alla distanza di 600 metri colpiva con due siluri affondandola. Scoperto e fatto segno a violentissima e contrastata reazione di fuoco di tutti i calibri, con fredda decisione e insuperabile perizia riusciva a disimpegnarsi dopo trenta minuti di lotta attraversando tre successive colonne di navi avversarie e facendo contro un importante convoglio nemico, poderosamente scortato da forza di superficie, portava risolutamente a fondo l'attacco malgrado il violento tiro delle numerose unità avversarie che avevano scoperto il suo fragile scafo. Sorretto dalla decisa volontà di colpire l'avversario, superato lo sbarramento di fuoco, riusciva a portarsi a distanza serrata ed a silurare contemporaneamente il cacciatorpediniere che l'aveva per primo scoperto ed una grossa nave trasporto, affondandoli. Circondato dalle navi nemiche che lo illuminavano con i proiettori e lo martellavano di proiettili, con serena valutazione delle circostanze, con abile manovra e soprattutto con intelligente impiego di ogni mezzo a sua disposizione riusciva a disimpegnarsi dalla stretta avversaria portando in salvo l'unità, colpita ripetutamente nella lotta strenuamente sostenuta e tutti i suoi uomini uno dei quali gravemente ferito. Magnifico esempio di indomito coraggio e di consapevole audacia, che confermano le alte tradizioni del M.A.S. della Regia marina. — Canale di Sicilia, 24 luglio 1941-XIX.

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1942-XXI, registro n. 13 Marina, foglio n. 184.

MEDAGLIA D'ORO

Grossi Enzo fu Attilio e fu Tarantini Rita, nato a S. Paolo del Brasile il 20 aprile 1908, capitano di fregata (ora capitano di vascello). — Al comando di un sommergibile, lo crociera presso le coste tropicali del Brasile e in non completa efficienza per avaria, si disponeva per affrontare tutti i rischi del combattimento in immersione. Avvistato nell'oscurità notturna un cacciatorpediniere e subito dopo la massa di unità maggiore scortata, manovrava senz'altro per avvicinare il secondo bersaglio e, quantunque due volte avvertito dello approssimarsi di naviglio minore, proseguiva l'azione sino a lanciare due siluri a distanza ridotta contro una grande nave da battaglia nordamericana, colpendola a morte. Subito dopo, aumentando di velocità, riusciva a disimpegnarsi in superficie all'eventuale reazione della scorta, concentrata intorno allo scafo che affondava. Così con la sua pronta e fredda risoluzezza e favorito dalla fortuna che predilige gli audaci, portava rapidamente a termine una mirabile impresa di guerra. Nel seguito della crociera confermava in più occasioni il suo alto spirito combattivo, colpendo e fugando un aereo che l'aveva aggredito con bombe e persistendo nell'attaccare col cannone e col siluro, sino ad affondarlo, un piroscafo che con la manovra era riuscito a evitare i suoi primi lanci. — Atlantico, aprile-maggio 1942-XX.

R. decreto 12 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI, registro n. 4 Marina, foglio n. 330.

MEDAGLIA D'ORO

Legnani Emilio di Antonio e di Maroni Ponti Francesca, nato a Milano il 3 marzo 1913, tenente di vascello. — Comandante di M.A.S. veloce, operante in mari lontani, dava prova di audaci imprese di guerra, di perfetta preparazione, di sereno ardimento e di elevata perizia nella condotta del potente e insidioso strumento bellico a lui affidato. Destinato ad effettuare una difficile missione di agguato, dirigeva decisamente per intercettare una formazione navale sovietica composta da un incrociatore e da un C.T. silurandone con coraggio ed audacia l'ipotenso e ben aggiustato tiro che inquadrava ripetuta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEDAGLIA D'ORO

Storelli Franco di Vincenzo e di Gubbiotti Giuseppa, nato a Gualdo Tadino (Perugia) il 28 dicembre 1918, tenente del Genio navale. — Imbarcato su incrociatore impegnato in combattimento e gravemente colpito, accorreva nei locali caldaie e, nonostante il forte sbandamento dell'unità e la sopravvenuta interruzione dell'energia elettrica si prodigava con prontezza e perizia per assicurare il funzionamento dell'apparato motore. Benchè il locale fosse invaso dal vapore, che rendeva difficile la respirazione e la visibilità, pure a breve distanza rimaneva con elevata fermezza d'animo, nei locali, intento nell'attuazione del suo disegno, e, invitato a rinunciare alla pericolosa operazione ed a mettersi in salvo, mentre si preoccupava delle incolumità dei propri dipendenti, rispondeva con fiere parole dalle quali emanava tutto l'ardore della propria decisione di compiere sino all'ultimo il suo dovere nella vana, quanto generosa, volontà di essere ancora utile alla sua nave. Scompariva, poco dopo, con l'unità che si inabissava offrendo con azione improntata al più sublime e cosciente eroismo la nobile sua esistenza al servizio della Patria. — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

A VIVENTI.

R. decreto 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 339.

MEDAGLIA D'ORO

Forza Ernesto di Giovanni e di Grippo Maria, nato a Roma il 31 agosto 1900 capitano di fregata. — Comandante di flottiglia M.A.S. operante in tormentato teatro di operazioni, infondeva il suo alto spirito aggressivo nei gregari che, alla prova del fuoco, dimostravano lo stesso suo indomito valore. Delineatasi la possibilità di transito nella zona di un importante convoglio scortato da poderosa forza navale nemica e resi inefficienti da avarie e da offesa aerea nemica i due M.A.S. al suo comando, sorretto da ferrea volontà di giungere a contatto del nemico, prendeva imbarco su un'altra unità, che per essendo in condizioni di muovere, era minorata nella velocità, suo principale mezzo di difesa e partiva per l'agguato. Avvistata di notte in formazione nemica, manovrando con mirabile calma per evitare le siluranti di scorta si portava risolutamente all'attacco di una grande unità che alla distanza di 600 metri colpiva con due siluri affondandola. Scoperto e fatto segno a violentissima e concentrata reazione di fuoco di tutti i calibri, con fredda decisione e insuperabile perizia riusciva a disimpegnarsi dopo trenta minuti di fuoco attraversando tre successive colonne di navi avversarie e riportando alla Patria miracolosamente incolumi, la sua unità e l'intero equipaggio. Fulgidissimo esempio di sublime ardimento che continua a rafforza le tradizioni di valore dei M.A.S. della Regia marina. — Canale di Sicilia, 24 luglio 1941-XIX.

R. decreto 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 338.

MEDAGLIA D'ORO

Pascolini Stefano di Ettelvaldo e di Moretti Rosa, nato a Firenze il 29 marzo 1918, sottotenente di vascello. — Giovane comandante di M.A.S. pieno di slancio, di ardimento e di eccezionale calma nel pericolo, durante una rischiosa azione della Regia marina. — Canale di Sicilia, 24 luglio 1941-XIX.

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1942-XXI, registro n. 13 Marina, foglio n. 184.

MEDAGLIA D'ORO

Grossi Enzo fu Attilio e fu Tarantini Rita, nato a S. Paolo del Brasile il 20 aprile 1908, capitano di fregata (ora capitano di vascello). — Al comando di un sommergibile, in crociera presso le coste tropicali del Brasile e in non completa efficienza per avaria, si disponeva per affrontare tutti i rischi del combattimento in immersione. Avvistato nell'oscurità notturna un cacciatorpediniere e subito dopo la massa di unità maggiore scortata, manovrava senz'altro per avvicinare il secondo bersaglio e, quantunque due volte avvertito dello approssimarsi di naviglio minore, proseguiva l'azione sino a lanciare due siluri a distanza ridotta contro una grande nave da battaglia nordamericana, colpendola a morte. Subito dopo, aumentando di velocità, riusciva a disimpegnarsi in superficie all'eventuale reazione della scorta, concentrata intorno allo scafo che affondava. Così con la sua pronta e fredda risolutezza e favorito dalla fortuna che predilige gli audaci, portava rapidamente a termine una mirabile impresa di guerra. Nel seguito della crociera confermava in più occasioni il suo alto spirito combattivo, colpendo e fugando un aereo che l'aveva aggredito con bombe e persistendo nell'attaccare col cannone e col siluro, sino ad affondarlo, un piroscafo che con la manovra era riuscito a evitare i suoi primi lanci. — Atlantico, aprile-maggio 1942-XX.

R. decreto 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI, registro n. 4 Marina, foglio n. 330.

MEDAGLIA D'ORO

Legnani Emilio di Antonio e di Maroni Ponti Francesca, nato a Milano il 3 marzo 1918, tenente di vascello. — Comandante di M.A.S. veloce, operante in mari lontani, dava prova di audaci missioni di guerra di perfetta preparazione, di sereno ardimento e di elevata perizia nella condotta del potente e insidioso strumento bellico a lui affidato. Destinato ad effettuare una difficile missione di agguato, dirigeva decisamente per intercettare una formazione navale sovietica composta da un incrociatore e un C.T. silurandone con coraggio ed audacia l'intenso e ben aggiustato tiro che inquadrava ripetutamente la piccola unità. Nonostante le sfavorevoli condizioni di luce e la martellante azione di fuoco dell'avversario, mirava decisamente all'obbiettivo e, giunto a breve distanza, lanciava contro la prima e più grossa unità due siluri che, esplodendo avvolgevano in una nube di fuoco la nave nemica che in pochi minuti affondava. Compiuta l'eroica gesta che rinnovava con insuperabile slancio le gloriose tradizioni dei nostri M.A.S., si disimpegnava dalla furiosa reazione dell'unità nemica di scorta e degli insistenti attacchi aerei, raggiungendo, senza perdite, la propria base. Egli veniva così a dimostrare come lo spirito che anima i marinai d'Italia, sappia piegare in qualsiasi cimento la forza avversaria e su essa, usando l'inosabile, trionfare. — Mar Nero, notte sul 3 agosto 1942-XX.

(1762)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1880.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di 100 articoli, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 478, foglio 50. — MANCINI

Regolamento di polizia mortuaria

§ 1. — *Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.*

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VII del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico chirurgo, a norma dell'art. 103 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Art. 2.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 3° comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia o di riscontro diagnostico, le disposizioni contenute negli articoli 40 e 36.

Art. 3.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il podestà deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal podestà, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale.

Il medico necroscopo dipende dall'ufficiale sanitario ed a questi riferisce sull'espletamento del proprio servizio.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il podestà il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il podestà incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'ordinamento dello Stato civile dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di 100 articoli, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 59. — MASCINI

Regolamento di polizia mortuaria

§ 1. — *Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.*

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VII del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico chirurgo, a norma dell'art. 103 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunziare al podestà la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia della causa della morte, di cui ai commi precedenti, deve esser fatta, entro ventiquattro ore,

Art. 2.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il podestà deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal podestà, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale.

Il medico necroscopo dipende dall'ufficiale sanitario ed a questi riferisce sull'espletamento del proprio servizio.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il podestà il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il podestà incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'ordinamento dello Stato civile dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

§ 2. — *Periodo di osservazione dei cadaveri.*

Art. 7.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

Art. 9.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il podestà può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 10.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

§ 3. — *Depositi di osservazione.*

Art. 11.

I Comuni devono avere, nell'ambito del cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 12.

I depositi di osservazione di cui al precedente articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza.

Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

Art. 14.

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'interno, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gl'indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il Prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 16.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei Comuni, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 13 lettera *b*).

Nel caso previsto dall'art. 13 lettera *b*), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiatrico, su proposta dell'ufficiale sanitario, il podestà può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 10.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

§ 3. — *Depositi di osservazione.*

Art. 11.

I Comuni devono avere, nell'ambito del cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 12.

I depositi di osservazione di cui al precedente articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza.

Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

§ 4. — *Trasporto dei cadaveri.*

Art. 13.

Il trasporto dei cadaveri, salve le speciali disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria, è:

a) a carico del Comune quando la famiglia non richieda servizi e carri speciali od il trasporto sia fatto nella forma ordinaria più semplice;

b) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito in vita o in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il Prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 16.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei Comuni, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 13 lettera *b*).

Nel caso previsto dall'art. 13 lettera *b*), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 18.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartata, fuori dell'abitato, e devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

L'esercizio di dette rimesse è autorizzato dal podestà previo riconoscimento di idoneità da parte dell'ufficiale sanitario.

Art. 19.

Il podestà determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 20.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione podestarile che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 21.

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, o fuori della Provincia, deve essere autorizzato dal Prefetto.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 342 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e all'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al podestà del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, ovvero, quando trattasi di trasporto in Comune di altra Provincia, al rispettivo Prefetto.

Art. 22.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro per l'interno, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 15 e 29.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, la autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 24, 25 e 26 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui al sopraindicato elenco.

Art. 23.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Prefetto della provincia, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 21.

Art. 24.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 sono regolati dalle norme della Convenzione stessa.

Per le salme da introdurre nel Regno, è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto della Regia autorità consolare italiana che accerterà l'avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'Autorità consolare agiscono in qualità di Autorità delegate dal Ministero per l'interno.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 30 aprile 1938 tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, approvata e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 6 giugno 1938-XVI, n. 1055.

Art. 25.

Per l'introduzione nel Regno di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve presentare alla Autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 27;

b) da un documento bancario dal quale risulti che si è provveduto al versamento della somma corrispondente alla tassa di concessione governativa;

c) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero dell'interno, dovesse prescrivere.

L'Autorità consolare italiana trasmette la domanda corredata come sopra, tramite il Ministero degli affari esteri, al Ministro per l'interno che concede l'autorizzazione informandone la medesima autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri, il Prefetto della provincia di frontiera traverso cui la salma deve transitare e quello della Provincia dove trovasi il Comune verso il quale la salma è diretta.

Art. 26.

Per l'estradizione dal Regno di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia, di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) dal nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) dal certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 27;

c) dalla quietanza dell'Ufficio del registro attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa;

d) dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero dell'interno dovesse prescrivere.

Il Prefetto ricevuta la domanda corredata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tassa di concessione governativa, di cui all'art. 342 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e all'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al podestà del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, ovvero, quando trattasi di trasporto in Comune di altra Provincia, al rispettivo Prefetto.

Art. 22.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro per l'Interno, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 15 e 29.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, la autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 24, 25 e 26 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui al sopraindicato elenco.

Art. 23.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Prefetto della provincia, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 21.

Art. 24.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal presente regolamento. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla Convenzione medesima.

Tale passaporto, accertato che sia stato provveduto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, è rilasciato per le salme da estradare dal Regno dal Prefetto e deve portare il visto dell'Autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per

approvata e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 6 giugno 1938-XVI, n. 1055.

Art. 25.

Per l'introduzione nel Regno di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve presentare alla autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 27;

b) da un documento bancario dal quale risulti che si è provveduto al versamento della somma corrispondente alla tassa di concessione governativa;

c) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero dell'interno, dovesse prescrivere.

L'Autorità consolare italiana trasmette la domanda corredata come sopra, tramite il Ministero degli affari esteri, al Ministro per l'interno che concede l'autorizzazione informandone la medesima autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri, il Prefetto della provincia di frontiera traverso cui la salma deve transitare e quello della Provincia dove trovasi il Comune verso il quale la salma è diretta.

Art. 26.

Per l'estradizione dal Regno di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia, di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) dal nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) dal certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 27;

c) dalla quietanza dell'Ufficio del registro attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa;

d) dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero dell'interno dovesse prescrivere.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera traverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione, il Prefetto agisce come delegato del Ministro per l'interno.

Art. 27.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm., se è di zinco; a 1,5 mm., se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4, e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersecazioni delle diverse facce della cassa debbono essere rinnite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'articolo 22, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 28.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, per i trasporti di salme da Comune a Comune, può autorizzare in sostituzione della cassa metallica, l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale.

Il Ministro per l'interno, nell'autorizzare l'uso del materiale di cui al precedente comma, prescrive le caratteristiche che esso deve possedere.

Art. 29.

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 27, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 36 per cento, e devono essere avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41.

Art. 30.

Art. 32.

Per il trasporto, da un Comune ad altro Comune sede di Università, dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 37, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 29, con l'avvertenza che in questo caso la cassa metallica dev'essere esterna a quella di legno.

L'autorizzazione pel trasporto è data dal Prefetto, in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, una volta tanto, previo parere del podestà del Comune dal quale si debbono trasportare i cadaveri e di quello del Comune sede dell'Università al quale sono diretti e nel cui cimitero dovranno essere ricevuti, bastando in seguito che sia constatato, di volta in volta, il passaggio dei cadaveri, dall'uno all'altro Comune, dai due rispettivi ufficiali dello stato civile.

Art. 33.

Le casse metalliche di cui al 1° comma dell'articolo precedente possono essere riportate, dopo disinfezione, alla sede di origine, purchè si adoperi lo stesso mezzo già impiegato per il trasporto alla sala anatomica.

Se per riportarle alla sede di origine si usi invece la ferrovia, esse, dopo disinfezione, devono essere collocate in apposito compartimento di vettura, ovvero in carri coperti ordinariamente destinati alle merci, seguendo le prescrizioni dell'Amministrazione ferroviaria.

§ 5. — *Riscontro diagnostico.*

Art. 34.

I cadaveri delle persone decedute negli ospedali o di quelle, che decedute altrove senza assistenza sanitaria sono trasportati ad un ospedale od un deposito di osservazione od un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, n. 1631.

Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggior cura.

Art. 35.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a) i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'altra non più di 50 cm.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'articolo 22, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 28.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, per i trasporti di salme da Comune a Comune, può autorizzare in sostituzione della cassa metallica, l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale.

Il Ministro per l'interno, nell'autorizzare l'uso del materiale di cui al precedente comma, prescrive le caratteristiche che esso deve possedere.

Art. 29.

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 27, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e devono essere avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41.

Art. 30.

E' considerato come avvenuto nel Regno, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 31.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto prefettizio di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 33.

Le casse metalliche di cui al 1° comma dell'articolo precedente possono essere riportate, dopo disinfezione, alla sede di origine, purchè si adoperi lo stesso mezzo già impiegato per il trasporto alla sala anatomica.

Se per riportarle alla sede di origine si usi invece la ferrovia, esse, dopo disinfezione, devono essere collocate in apposito compartimento di vettura, ovvero in carri coperti ordinariamente destinati alle merci, seguendo le prescrizioni dell'Amministrazione ferroviaria.

§ 5. — *Riscontro diagnostico.*

Art. 34.

I cadaveri delle persone decedute negli ospedali o di quelle, che decedute altrove senza assistenza sanitaria sono trasportati ad un ospedale od un deposito di osservazione od un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, n. 1631.

Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggior cura.

Art. 35.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a) i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'Autorità militare;

b) i cadaveri delle persone che sono state ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili e che sono ivi decedute, quando la famiglia ne faccia esplicita opposizione.

Art. 36.

I risultati dei riscontri diagnostici, fermo restando quanto prescrivono i commi 2° e 3° dell'art. 85 delle citate norme sull'ordinamento ospedaliero, devono es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere comunicati al podestà per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

§ 6. — *Rilascio dei cadaveri a scopo di studio.*

Art. 37.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 7 e 8.

Detto periodo di osservazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, può essere abbreviato soltanto quando il cadavere presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.

Al collo dei cadaveri, di cui al presente articolo, deve essere sempre legata una targhetta che porti notate le generalità.

Art. 38.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 37, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti od organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari od ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, cui può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 39.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 37 ricomposti per quanto possibile devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

§ 7. — *Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.*

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denunzia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando, nel caso di autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 41.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione o la conservazione temporanea del cadavere, devono essere eseguiti sotto il controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione o un trattamento capace di conferirgli la temporanea conservazione, deve essere chiesta apposita autorizzazione al podestà, il quale la concede previa presentazione di:

a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

§ 8. — *Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.*

Art. 42.

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazioni, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

Art. 43.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 7 e 8.

Detto periodo di osservazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, può essere abbreviato soltanto quando il cadavere presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.

Al collo dei cadaveri, di cui al presente articolo, deve essere sempre legata una targhetta che porti notate le generalità.

Art. 38.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 37, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti od organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari od ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, cui può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 39.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 37 ricomposti per quanto possibile devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

§ 7. — *Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.*

Art. 40.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, pubblicate con R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al podestà per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione o un trattamento capace di conferirgli la temporanea conservazione, deve essere chiesta apposita autorizzazione al podestà, il quale la concede previa presentazione di:

a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

§ 8. — *Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.*

Art. 42.

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazioni, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

Art. 43.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

Art. 44.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al podestà, e se il cimitero è consorziale al podestà del Comune dove si trova il cimitero.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al podestà i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

2285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 45.

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 46.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

§ 9. — *Inumazione.*

Art. 47.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza della falda freatica.

Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno e al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi su media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. E' da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti, di età oltre i 10 anni, e di 27, di età al di sotto dei 10 anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministro per l'interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

Art. 49.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contradistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art. 50.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 51.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri 2), la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,50.

Art. 52.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 53.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 54.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

§ 10. — *Tumulazione.*

Art. 55.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 46.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

§ 9. — *Inumazione.*

Art. 47.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza della falda freatica.

Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno e al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi su media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. E' da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti, di età oltre i 10 anni, e di 27, di età al di sotto dei 10 anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministro per l'Interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

Art. 48.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

ficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 51.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri 2), la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,59.

Art. 52.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 53.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 54.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

§ 10. — *Tumulazione.*

Art. 55.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra.

Le nicchie e i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non s'impieghino lastre di pietra compatta unite fra loro con saldatura di piombo, o costruzioni in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 56.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

Il Ministro per l'interno, in sostituzione della cassa metallica, può estendere alle tumulazioni l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale, autorizzate ai sensi dell'art. 28 per il trasporto di salme da Comune a Comune; esso, sentito il Consiglio superiore di sanità, può altresì autorizzare l'uso di speciali apparecchi, idoneamente assicurati all'interno o all'esterno delle casse, contenenti carbone attivo o altro materiale riconosciuto capace di fissare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri.

Art. 57.

Le disposizioni degli articoli 55 e 56 si applicano anche se trattisi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

§ 11. — *Cremazione.*

Art. 58.

I crematoi autorizzati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, devono essere costruiti entro il recinto dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 59.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal podestà dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al precedente numero 2 ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

servato dal concessionario del crematoio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

§ 12. — *Esumazioni ed estumulazioni.*

Art. 61.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 62.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del podestà per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 63.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune alpino, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

riore di sanità, può altresì autorizzare l'uso di speciali apparecchi, idoneamente assicurati all'interno o all'esterno delle casse, contenenti carbone attivo o altro materiale riconosciuto capace di fissare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri.

Art. 57.

Le disposizioni degli articoli 55 e 56 si applicano anche se trattisi di inumazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

§ 11. — *Cremazione.*

Art. 58.

I crematoi autorizzati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, devono essere costruiti entro il recinto dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 59.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal podestà dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al precedente numero 2 ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21, 24, 25 e 26, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 60.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato all'ufficiale sanitario, uno al custode del cimitero e l'altro all'interessato.

Art. 61.

Le salme inumate per il prescritto turno di rotazione decennale possono essere esumate per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o per autorizzazione del podestà per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dal custode, in presenza dell'ufficiale sanitario o di un suo delegato, e dei parenti del defunto, se richiesti.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite in presenza dell'ufficiale sanitario o di un suo delegato, e dei parenti del defunto, se richiesti.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 62.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del podestà per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 63.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune alpino, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 64.

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2289

Art. 65.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 66.

Il podestà può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 67.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli articoli 62 (2° comma), 63 (lettera *b*) e 64.

§ 13. — *Sepolture private nei cimiteri.*

Art. 68.

Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il podestà può concedere a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 69.

Le concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla osta del Prefetto.

A tale scopo il podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore [illegible] dal quale risulti quale sia l'area per i

Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 71.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.

Art. 72.

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal podestà, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 73.

Quando il cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

§ 14. — *Soppressione dei cimiteri.*

Art. 74.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il podestà può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 67.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli articoli 62 (2° comma), 63 (lettera *b*) e 64.

§ 13. — *Sepolture private nei cimiteri.*

Art. 68.

Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il podestà può concedere a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 69.

Le concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla osta del Prefetto.

A tale scopo il podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l'area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità media annuale accertata nel Comune durante l'ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.

Art. 70.

Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente articolo 76.

all'ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.

Art. 72.

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal podestà, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 73.

Quando il cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

§ 14. — *Soppressione dei cimiteri.*

Art. 74.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, deliberata dal podestà, viene approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 75.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che vi si rinvengono debbono essere depositate nello ossario del nuovo cimitero.

Art. 76.

Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.

Art. 77.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

§ 15. — *Reparti speciali entro i cimiteri e sepolture private fuori dei cimiteri.*

Art. 78.

Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, può stabilire nel cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero stesso.

Art. 79.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, che la rilascia dopo aver sentiti il Podestà ed il Consiglio provinciale sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica dalla Commissione prevista dall'art. 84.

Art. 81.

I Comuni non possono, sotto alcun pretesto, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 82.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro edificio destinato a riunioni di persone.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 83.

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per l'interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre quando la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

§ 16. — *Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri*

Art. 84.

Presso l'Ufficio sanitario provinciale devono essere tenute al corrente le piante dei cimiteri comunali.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Il podestà trasmette al Prefetto la relativa deliberazione, corredata dal progetto e da una relazione illustrativa tecnico-sanitaria.

Il Prefetto incarica l'apposita Commissione provinciale per i cimiteri, costituita dal medico provinciale, da un ingegnere membro del Consiglio provinciale di sanità e da un ingegnere del Genio civile, di eseguire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

blicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.

Art. 77.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

§ 15. — *Reparti speciali entro i cimiteri e sepolture private fuori dei cimiteri.*

Art. 78.

Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, può stabilire nel cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero stesso.

Art. 79.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, che la rilascia dopo aver sentiti il Podestà ed il Consiglio provinciale sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica dalla Commissione prevista dall'art. 84.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando viene chiesto il riconoscimento giuridico di cappelle private e gentilizie preesistenti.

Art. 80.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occore il nulla-osta del podestà che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

tanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro edificio destinato a riunioni di persone.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 83.

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per l'interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre quando la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

§ 16. — *Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri*

Art. 84.

Presso l'Ufficio sanitario provinciale devono essere tenute al corrente le piante dei cimiteri comunali.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Il podestà trasmette al Prefetto la relativa deliberazione, corredata dal progetto e da una relazione illustrativa tecnico-sanitaria.

Il Prefetto incarica l'apposita Commissione provinciale per i cimiteri, costituita dal medico provinciale, da un ingegnere membro del Consiglio provinciale di sanità e da un ingegnere del Genio civile, di eseguire i necessari sopraluoghi con il concorso del personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, dell'ufficiale sanitario comunale e del Podestà del Comune dove il cimitero dovrà essere ubicato, per constatare che la località prescelta presenti i requisiti necessari.

Art. 85.

Il Prefetto, vista la relazione sulla ispezione eseguita dalla Commissione di cui all'articolo precedente può invitare il Comune a scegliere altra località ovvero a modificare il progetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 86.

I cimiteri di nuovo impianto devono sorgere lontani dai centri abitati, con i quali debbono essere collegati con facili vie di comunicazione e, in ogni caso, a non meno di 200 m. di distanza dal limite della zona di ampliamento dell'abitato, quando essa sia stata determinata, o, in difetto, alla stessa distanza dalle case più periferiche, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atti a consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità o ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere in piena e col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m. 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profondo, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

Art. 87.

E' vietato di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri, salvo per quanto riguarda l'ampliamento le eccezioni previste dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 88.

L'area destinata ai campi di inumazione deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellire in ciascun

tadini illustri e benemeriti (famedio), come pure non deve essere calcolato lo spazio destinato alla camera mortuaria, alla sala per autopsie, alla cappella, all'ossario, alle strade, ai viali ed all'abitazione del custode.

Art. 90.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, tenendo per altro presente, a questo ultimo riguardo, che una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campi di inumazione nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 91.

Il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 92.

Sui posti concessi per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel locale regolamento di polizia mortuaria.

Art. 93.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra — anche per pubbliche affissioni.

§ 17. — *Camera mortuaria.*

Art. 94.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 11, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria dere essere posta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 1265.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atti a consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità o ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere in piena e col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0.50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m. 2.50 dal piano di campagna: la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profondo, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

Art. 87.

E' vietato di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri, salvo per quanto riguarda l'ampliamento le eccezioni previste dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 88.

L'area destinata ai campi di inumazione deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellire in ciascun anno, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 47.

Se per il turno di rotazione è stato fissato un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Devesi, inoltre, calcolare una maggiore assegnazione di terreno, per la eventualità di epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale occorrente per le inumazioni ordinarie.

Art. 89.

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato per le sepolture private o per la sepoltura delle salme dei cittazione dei cadaveri.

Art. 91.

Il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 92.

Sui posti concessi per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel locale regolamento di polizia mortuaria.

Art. 93.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra — anche per pubbliche affissioni.

§ 17. — *Camera mortuaria.*

Art. 94.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 11, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 12.

Art. 95.

La camera mortuaria dev'essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 1,50, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o con altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850016

stituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile e bene unito, dev'essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

§ 18. — *Sale per autopsie.*

Art. 96.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

§ 19. — *Ossario.*

Art. 97.

L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

§ 20. — *Disposizioni generali.*

Art. 98.

Il Ministro per l'interno può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie.

Art. 99.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 100.

Il regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, è abrogato.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo regolamento, [illegible] con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 470.
Disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, relativo all'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, contenente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316;

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, dal R. decreto-legge 4 ottobre 1938, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2232, dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650;

Vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 561, concernente l'esonero dal periodo di prova di alcuni ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare;

Vista la legge 11 aprile 1941-XIX, n. 319, relativa al periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte degli articoli 4 e 5, sono iscritti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

§ 19. — *Ossario.*

Art. 97.

L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

§ 20. — *Disposizioni generali.*

Art. 98.

Il Ministro per l'interno può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie.

Art. 99.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 100.

Il regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, è abrogato.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo regolamento, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

1925-I, n. 2316;

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, dal R. decreto-legge 4 ottobre 1938, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2232, dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 659;

Vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 561, concernente l'esonero dal periodo di prova di alcuni ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare;

Vista la legge 11 aprile 1941-XIX, n. 319, relativa al periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte degli articoli 4 e 5, sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.

Per gli ufficiali iscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:

a) categoria magistrati:

Colonnelli	n.	11
Tenenti colonnelli	»	27
Maggiori	»	29
Capitani	»	48
Tenenti	»	54

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) categoria cancellieri:

Maggiori	n.	4
Capitani	»	24
Tenenti e sottotenenti	»	107 ».

Gli ufficiali già iscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale questo articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, fino all'esaurimento e all'assorbimento.

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra, agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, ruolo ausiliario, di grado non superiore a tenente colonnello per la categoria magistrati e a capitano per la categoria cancellieri, che nell'amministrazione civile alla quale appartengono rivestono un grado gerarchico superiore al grado militare a essi attribuito, e che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno nei tribunali militari, distinguendosi per capacità e operosità, può essere conferita la promozione al grado superiore, con decreto Reale, previo giudizio favorevole della commissione indicata nell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

La promozione indicata nel comma precedente può essere conferita una sola volta.

Il numero degli ufficiali del ruolo ausiliario del Corpo della giustizia militare in servizio presso i tribunali militari non può essere superiore, anche in seguito alle promozioni indicate nei commi precedenti, a quello stabilito, per ciascun grado e categoria, nel decreto del Ministro per la guerra in data 10 giugno 1939-XVII.

Art. 3.

Agli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'appartenenza al Corpo della giustizia militare e che, per effetto delle disposizioni vigenti al momento della entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei tribunali militari di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, possono essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, le funzioni, rispettivamente, di magistrato e di cancelliere, anche nei tribunali militari territoriali ordinari.

Il decreto indicato nel comma precedente è emanato d'intesa con il Ministro per la marina o con il Ministro per l'aeronautica, quando trattasi di ufficiali destinati a un tribunale militare territoriale costituito presso un comando dipendente, rispettivamente, dal Ministero

b) ufficiali con funzioni di cancelliere:

Maggiori	n.	2
Capitani	»	41
Tenenti	»	29
Sottotenenti	»	7

Art. 4.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, iscritti a domanda nel ruolo ordinario, categoria magistrati, rivestiti del grado di tenente, i quali abbiano prestato lodevole servizio in tale grado per almeno due anni presso i tribunali militari, può essere conferita la promozione al grado superiore, previo giudizio favorevole della commissione per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Ai fini del periodo minimo stabilito nel comma precedente, è considerato valido anche il servizio prestato dai predetti ufficiali nella categoria cancellieri.

Art. 5.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, iscritti a domanda nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, rivestiti del grado di sottotenente e tenente, i quali abbiano prestato lodevole servizio nel loro grado, rispettivamente per almeno uno e due anni presso i tribunali militari, può essere conferita la promozione al grado superiore, previo giudizio favorevole della commissione indicata nel precedente articolo.

La promozione indicata nel comma precedente non può essere conferita, se non sono stati promossi gli ufficiali di pari categoria, grado e anzianità, iscritti di diritto nel ruolo ordinario.

Ai fini indicati in questo e nel precedente articolo, è valido il servizio prestato a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII.

I periodi minimi di servizio preveduti da questo e dal precedente articolo sono aumentati, rispettivamente, di un anno per quegli ufficiali che, prima di essere immessi nel Corpo degli ufficiali della giustizia militare, non abbiano rivestito grado di ufficiale in alcuna delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, e dall'art. 5 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
22981

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra, agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, ruolo ausiliario, di grado non superiore a tenente colonnello per la categoria magistrati e a capitano per la categoria cancellieri, che nell'amministrazione civile alla quale appartengono rivestono un grado gerarchico superiore al grado militare a essi attribuito, e che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno nei tribunali militari, distinguendosi per capacità e operosità, può essere conferita la promozione al grado superiore, con decreto Reale, previo giudizio favorevole della commissione indicata nell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

La promozione indicata nel comma precedente può essere conferita una sola volta.

Il numero degli ufficiali del ruolo ausiliario del Corpo della giustizia militare in servizio presso i tribunali militari non può essere superiore, anche in seguito alle promozioni indicate nei commi precedenti, a quello stabilito, per ciascun grado e categoria, nel decreto del Ministro per la guerra in data 10 giugno 1939-XVII.

Art. 3.

Agli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'appartenenza al Corpo della giustizia militare e che, per effetto delle disposizioni vigenti al momento della entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei tribunali militari di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, possono essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, le funzioni, rispettivamente, di magistrato e di cancelliere, anche nei tribunali militari territoriali ordinari.

Il decreto indicato nel comma precedente è emanato d'intesa con il Ministro per la marina o con il Ministro per l'aeronautica, quando trattasi di ufficiali destinati a un tribunale militare territoriale costituito presso un comando dipendente, rispettivamente, dal Ministero della marina o da quello dell'aeronautica.

Il numero degli ufficiali indicati nel primo comma di questo articolo, che possono esercitare le funzioni giudiziarie anche nei tribunali militari territoriali ordinari, è il seguente:

a) ufficiali con funzioni di magistrato:

Tenenti colonnelli	n.	5
Maggiori	»	10
Capitani	»	21
Tenenti	»	12

della commissione per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Ai fini del periodo minimo stabilito nel comma precedente, è considerato valido anche il servizio prestato dai predetti ufficiali nella categoria cancellieri.

Art. 5.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, iscritti a domanda nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, rivestiti del grado di sottotenente e tenente, i quali abbiano prestato lodevole servizio nel loro grado, rispettivamente per almeno uno e due anni presso i tribunali militari, può essere conferita la promozione al grado superiore, previo giudizio favorevole della commissione indicata nel precedente articolo.

La promozione indicata nel comma precedente non può essere conferita, se non sono stati promossi gli ufficiali di pari categoria, grado e anzianità, iscritti di diritto nel ruolo ordinario.

Ai fini indicati in questo e nel precedente articolo, è valido il servizio prestato a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII.

I periodi minimi di servizio preveduti da questo e dal precedente articolo sono aumentati, rispettivamente, di un anno per quegli ufficiali che, prima di essere immessi nel Corpo degli ufficiali della giustizia militare, non abbiano rivestito grado di ufficiale in alcuna delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, e dall'art. 5 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, può peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

Le relative proposte devono essere formulate dalle autorità gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.

La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di apposita commissione da nominarsi dal Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stesso e della quale fa parte il procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui è concessa la promozione straordinaria esercitano, fino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessità di servizio, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari istituiti presso comandi di unità da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento non oltre i gradi massimi conseguibili di colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri, è regolato normalmente come segue:

a) categoria magistrati:

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore;

promozione a colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di tenente colonnello;

b) categoria cancellieri:

promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Esse possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali — a prescindere dalle limitazioni previste — in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 20 ».

scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado, i magistrati di pari grado, che non furono esonerati o dispensati dal periodo di prova e che li precedono in ruolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 471.

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776; dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVI, n. 2232; dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari istituiti presso comandi di unità da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento, non oltre i gradi massimi conseguibili di colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri, è regolato normalmente come segue:

a) categoria magistrati:

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore;

promozione a colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di tenente colonnello;

b) categoria cancellieri:

promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Esse possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali — a prescindere dalle limitazioni previste — in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 20 ».

Art. 7.

I posti che, per effetto dell'art. 1 del presente decreto, si rendono vacanti nel ruolo ordinario del Corpo della giustizia militare, possono essere conferiti anche ai partecipanti al concorso bandito dal Ministero della guerra con decreto in data 26 dicembre 1941-XX, per coprire i posti vacanti nel ruolo medesimo.

Art. 8.

I magistrati militari di grado nono, nominati direttamente a detto grado perchè dispensati o esonerati dal periodo di prova, non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore, prima che siano

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 471.

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776; dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVI, n. 2232; dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, è sostituito dal seguente:

« Le domande degli aspiranti e i relativi documenti sono sottoposti al giudizio della Commissione del per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sonale, di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, e successive modificazioni.

Quando detta Commissione procede al giudizio sindicato per la nomina ad ufficiali in congedo della giustizia militare — categoria magistrati — le funzioni di segretario sono esercitate, oltre che dai magistrati indicati nell'art. 11 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, anche da un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro. I segretari che intervengono alla seduta hanno voto consultivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 472.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 630, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.283.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 211.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 54. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Alberto Asquini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, cessando quale componente della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza degli istituti di credito ordinario, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giovanni Battista Baccarini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, a decorrere dal 30 aprile 1943-XXI.

Giovanni Balella - gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista degli industriali e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bruno Biagi - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, cessando quale componente della Corporazione stessa in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Nazareno Bonfatti - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016
2302

tivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 472.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1912-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 526, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.283.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 211.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 88 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. Costruzione di casotti, cisterne, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Alberto Asquini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, cessando quale componente della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza degli istituti di credito ordinario, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giovanni Battista Baccarini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, a decorrere dal 30 aprile 1943-XXI.

Giovanni Balella - gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista degli industriali e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bruno Biagi - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, cessando quale componente della Corporazione stessa in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Nazareno Bonfatti - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, cessando per la qualità di componente della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Vincenzo Casalini - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mario Farnesi - gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giuseppe Ferrario, decade dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Mario Giovannini decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Luciano Gottardi gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la carica di componente della Corporazione della zootecnia e delle pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bernardo Gusatti Bonsembiante - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giuseppe Landi - decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando dalla qualità di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica stessa, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Alessandro Melchiori - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, cessando quale vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 6 maggio 1943.

Pasquale Paladino - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Pio Teodorani Fabbri - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Norme per la statistica degli autoveicoli in relazione al Pubblico Registro Automobilistico

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1927-V, nu-

Sulla base di dette rivelazioni è istituito, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, presso la sede centrale del Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.), un apposito « Schedario Statistico Centrale Autoveicoli » (S.S.C.A.).

Art. 2.

Lo schedario di cui all'articolo precedente è costituito in modo da fornire gli elementi necessari per l'elaborazione di statistiche riflettenti la consistenza, il movimento, la circolazione e i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli.

A tal fine nello schedario potranno essere indicati altri elementi raccolti d'intesa tra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Al momento della prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il conservatore compila una scheda in duplice esemplare, nella quale vengono indicate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'autoveicolo.

I tipi delle schede da usarsi corrispondono alle seguenti specie di autoveicoli:

1) autovetture;
2) autobus;
3) autocarri;
4) trattrici stradali;
5) trattrici agricole;
6) altre trattrici;
7) automezzi per usi speciali;
8) motocarri;
9) motocicli;
10) rimorchi.

Art. 4.

Ogni scheda riferentesi ad autoveicoli delle specie indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente contiene le seguenti indicazioni: *a)* numero di immatricolazione del veicolo e provincia nella quale è immatricolato; *b)* generalità del proprietario, sua professione e residenza, nonchè luogo di abituale custodia del veicolo; *c)* fabbrica produttrice del veicolo, modello o tipo, anno e serie di fabbricazione, specificando, se trattasi di autoveicolo di produzione estera, la data di importazione; *d)* peso del veicolo, numero del telaio e tipo della carrozzeria; *e)* se si tratta di autoveicolo nuovo di fabbrica od usato; *f)* se nell'anno abbia assolto il pagamento del diritto erariale di statistica o della tassa di circolazione o se ne sia esente; *g)* numero distintivo del motore, tipo (a scoppio, a combustione, elettrico); *h)* sistema di alimentazione (a benzina, a nafta, a gas compresso, a gassogeno, ecc.); *i)* po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la carica di componente della Corporazione della zootecnia e delle pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bernardo Gusatti Bonsembiante - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giuseppe Landi - decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando dalla qualità di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica stessa, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Alessandro Melchiori - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, cessando quale vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 6 maggio 1943.

Pasquale Paladino - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Pio Teodorani Fabbri - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Norme per la statistica degli autoveicoli in relazione al Pubblico Registro Automobilistico

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1927-V, numero 1814;

Sentito l'Ufficio centrale di statistica e il Reale Automobile Circolo d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le rilevazioni statistiche periodiche ed occasionali da compiersi nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono effettuate in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

altri elementi raccolti d'intesa tra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Al momento della prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il conservatore compila una scheda in duplice esemplare, nella quale vengono indicate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'autoveicolo.

I tipi delle schede da usarsi corrispondono alle seguenti specie di autoveicoli:

1) autovetture;
2) autobus;
3) autocarri;
4) trattrici stradali;
5) trattrici agricole;
6) altre trattrici;
7) automezzi per usi speciali;
8) motocarri;
9) motocicli;
10) rimorchi.

Art. 4.

Ogni scheda riferentesi ad autoveicoli delle specie indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente contiene le seguenti indicazioni: *a*) numero di immatricolazione del veicolo e provincia nella quale è immatricolato; *b*) generalità del proprietario, sua professione e residenza, nonchè luogo di abituale custodia del veicolo; *c*) fabbrica produttrice del veicolo, modello o tipo, anno e serie di fabbricazione, specificando, se trattasi di autoveicolo di produzione estera, la data di importazione; *d*) peso del veicolo, numero del telaio e tipo della carrozzeria; *e*) se si tratta di autoveicolo nuovo di fabbrica od usato; *f*) se nell'anno abbia assolto il pagamento del diritto erariale di statistica o della tassa di circolazione o se ne sia esente; *g*) numero distintivo del motore, tipo (a scoppio, a combustione, elettrico); *h*) sistema di alimentazione (a benzina, a nafta, a gas compresso, a gassogeno, ecc.); *i*) potenza in CV. (effettiva e fiscale); *l*) numero dei cilindri e cilindrata.

Le schede per le autovetture e per gli autobus contengono altresì le seguenti indicazioni: *a*) foggia della carrozzeria (aperta, chiusa, trasformabile); *b*) numero dei posti risultante dalla licenza di circolazione; *c*) uso cui sono adibiti (privato ovvero pubblico: in servizio da piazza, di noleggio, da rimessa o di linea). Per le autovetture è altresì indicato se siano destinate al tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sporto esclusivo di persone o a quello promiscuo di persone e cose, specificando, nel secondo caso, il limite di carico che sono autorizzate a trasportare.

Oltre alle indicazioni di cui al primo comma del presente articolo:

1) le schede per gli autocarri e per i motocarri contengono quelle relative al peso a pieno carico, alla tara, alla portata ed eventualmente alla foggia della carrozzeria in relazione a speciali trasporti;

2) le schede per le trattrici stradali e quelle per le altre trattrici mensionate nel numero sei del capoverso dell'art. 3, quella relativa al peso lordo del veicolo che possono rimorchiare e se a cingoli o a ruote;

3) le schede per i motocicli, quella relativa all'eventuale applicazione di carrozzetta o di furgoncino, nonchè, in quest'ultimo caso anche l'indicazione della portata.

Art. 5.

Le schede per i rimorchi, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a*) ad *f*) del 1° comma dell'art. 4 contengono quelle relative alla portata ed eventualmente alla attrezzatura per usi speciali.

Art. 6.

Per le trattrici agricole, la scheda indica le generalità, la professione e la residenza del proprietario, il tipo o modello della trattrice e se a cingoli o a ruote; il luogo della sua abituale custodia; la potenza (effettiva e fiscale) del motore espressa in CV. e la fabbrica produttrice.

Art. 7.

Lo Schedario centrale costituito a tenore dell'art. 2 è tenuto costantemente aggiornato giusta le norme contenute negli articoli seguenti.

Presso lo stesso Schedario centrale è tenuta al corrente anche l'anagrafe dei proprietari di autoveicoli, disposta in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali del P.R.A. trasmettono allo Schedario centrale un esemplare delle schede da essi formate e le schede eliminate a tenore degli articoli seguenti.

Dette schede sono conservate ripartitamente per la specie di autoveicoli contemplate nell'art. 3 e per ciascuna provincia.

Con analoghi criteri sono ordinate e custodite le schede presso ciascun Ufficio provinciale del P.R.A. a

Le risultanze statistiche dello Schedario centrale e di quelli provinciali non possono essere rese pubbliche se non con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento della proprietà di un autoveicolo, il conservatore che esegue la relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico compila una nuova scheda in duplice esemplare, intestata al nome del nuovo proprietario.

La scheda intestata al precedente proprietario è eliminata dallo Schedario provinciale, dopo che il conservatore del Pubblico Registro Automobilistico ha indicato su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la causa del trasferimento (vendita, donazione, permuta, eredità, legato, ecc.) e le generalità del nuovo proprietario, ed è trasmessa allo Schedario centrale con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 11.

Nel caso di trasferimento dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. presso il quale l'iscrizione è rinnovata compila la scheda in conformità della disposizione di cui al comma primo dell'art. 3, indicando su di essa la provincia di provenienza ed il numero che il veicolo aveva nel registro di immatricolazione della provincia stessa. Uno degli esemplari della scheda è inviato all'Ufficio del P.R.A. della provincia di provenienza.

Art. 12.

Nei casi in cui dalla Prefettura sia rinnovata la licenza di circolazione, senza che abbia avuto luogo trasferimento di proprietà o trasferimento dell'immatricolazione dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. sostituisce nella scheda, al precedente, il nuovo numero di immatricolazione assegnato all'autoveicolo dalla Prefettura.

Art. 13.

Nello Schedario provinciale autoveicoli, il conservatore deve apportare le variazioni o modificazioni delle caratteristiche dell'autoveicolo, non appena di esse è fatta annotazione nel Pubblico Registro.

Art. 14.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui gli eventi che danno luogo alla forma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2 3 0 6 1

230 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

derate di quelle che possono rimorchiare e se a cingoli o a ruote;

3) le schede per i motocicli, quella relativa all'eventuale applicazione di carrozzetta o di furgoncino, nonchè, in quest'ultimo caso anche l'indicazione della portata.

Art. 5.

Le schede per i rimorchi, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a*) ad *f*) del 1° comma dell'art. 4 contengono quelle relative alla portata ed eventualmente alla attrezzatura per usi speciali.

Art. 6.

Per le trattrici agricole, la scheda indica le generalità, la professione e la residenza del proprietario, il tipo o modello della trattrice e se a cingoli o a ruote; il luogo della sua abituale custodia; la potenza (effettiva e fiscale) del motore espressa in CV. e la fabbrica produttrice.

Art. 7.

Lo Schedario centrale costituito a tenore dell'art. 2 è tenuto costantemente aggiornato giusta le norme contenute negli articoli seguenti.

Presso lo stesso Schedario centrale è tenuta al corrente anche l'anagrafe dei proprietari di autoveicoli, disposta in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali del P.R.A. trasmettono allo Schedario centrale un esemplare delle schede da essi formate e le schede eliminate a tenore degli articoli seguenti.

Dette schede sono conservate ripartitamente per la specie di autoveicoli contemplate nell'art. 3 e per ciascuna provincia.

Con analoghi criteri sono ordinate e custodite le schede presso ciascun Ufficio provinciale del P.R.A. a mezzo di apposito Schedario Provinciale Autoveicoli (S.P.A.).

Art. 9.

La sede centrale del R.A.C.I. provvede a compilare annualmente le statistiche: del movimento, dei trasferimenti di proprietà, della circolazione, nonchè della consistenza degli autoveicoli al 31 dicembre.

I piani di elaborazione e le modalità della eventuale pubblicazione dei dati saranno preventivamente concordati tra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

minata dallo Schedario provinciale [illegible] vatore del Pubblico Registro Automobilistico ha indicato su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la causa del trasferimento (vendita, donazione, permuta, eredità, legato, ecc.) e le generalità del nuovo proprietario, ed è trasmessa allo Schedario centrale con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 11.

Nel caso di trasferimento dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. presso il quale l'iscrizione è rinnovata compila la scheda in conformità della disposizione di cui al comma primo dell'art. 3, indicando su di essa la provincia di provenienza ed il numero che il veicolo avera nel registro di immatricolazione della provincia stessa. Uno degli esemplari della scheda è inviato all'Ufficio del P.R.A. della provincia di provenienza.

Art. 12.

Nei casi in cui dalla Prefettura sia rinnovata la licenza di circolazione, senza che abbia avuto luogo trasferimento di proprietà o trasferimento dell'immatricolazione dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. sostituisce nella scheda, al precedente, il nuovo numero di immatricolazione assegnato all'autoveicolo dalla Prefettura.

Art. 13.

Nello Schedario provinciale autoveicoli, il conservatore deve apportare le variazioni o modificazioni delle caratteristiche dell'autoveicolo, non appena di esse è fatta annotazione nel Pubblico Registro.

Art. 14.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui gli eventi che danno luogo alla formazione, all'eliminazione o alla variazione di indicazioni delle schede risultino da altre fonti di cui all'art. 2 o siano preveduti dal testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per le Forze armate.

Art. 15.

Il 1° e il 15 di ogni mese gli Uffici provinciali del P.R.A. inviano allo Schedario centrale autoveicoli le schede eliminate dal proprio schedario. Con le schede eliminate relative ad autoveicoli iscritti per trasferimento al altra provincia, rimettono allo stesso Sche-

dario centrale la scheda riferentesi allo stesso autoveicolo formata dal conservatore del P.R.A. della provincia di destinazione all'atto della rinnovazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 11. Nelle stesse date sopra indicate gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano allo Schedario centrale le sostituzioni avvenute nei numeri di immatricolazione degli autoveicoli, ai sensi del precedente art. 12, nonchè le variazioni delle caratteristiche di individuazione degli stessi.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno in giorni da stabilirsi dalla sede centrale del R.A.C.I., gli Uffici provinciali procedono ad una accurata verifica del proprio schedario in confronto delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico.

Di ogni eventuale aggiunta o rettifica, in dipendenza di tale revisione, è data immediata notizia con le modalità indicate nei precedenti articoli allo Schedario centrale.

Annualmente la sede centrale del R.A.C.I. provvederà ad accertare l'esistenza o meno di autoveicoli che per un triennio non abbiano pagato il diritto erariale di statistica o la tassa di circolazione, nonchè di quelli esenti da tassa e che non risulti abbiano circolato per un triennio.

Art. 17.

E' vietato agli Uffici provinciali del P.R.A. di comunicare a privati e ad Enti pubblici notizie statistiche particolari e generali, desunte dagli schedari provinciali e di lasciar prendere visione degli schedari stessi a persone estranee al servizio del P.R.A. non espressamente autorizzate dal Ministero delle finanze d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

I conservatori del P.R.A. devono impedire agli estranei al servizio la consultazione dei registri di formalità, al fine di compiervi rilevazioni statistiche, salvo quanto è disposto dalle leggi vigenti nei riguardi delle facoltà concesse alle autorità militari.

Il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica possono compiere ispezioni e verifiche per accertare la regolarità della tenuta degli schedari.

Art. 18.

L'Istituto centrale di statistica d'intesa col Ministero delle finanze darà le istruzioni occorrenti al fine di rendere possibile la compilazione delle schede riguardanti gli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture e non iscritti nel P.R.A., nonchè la raccolta dei dati desumibili dalle altre fonti mensionate nell'art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 30 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 26 del 2 febbraio 1943-XXI e nei giornali « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano, è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, rag. Amilcare Zanotti;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che nessuna delle n. 260 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 100.000 è stata presentata al visto e che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che esse appartengono a persona di ritenuta nazionalità americana;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 260 azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, intestate a Robert Crooks Stanley che si ha motivo di ritenere di nazionalità degli Stati Uniti d'America:

n.	40	azioni	rappresentate	dal	certificato	n. 1;
»	40	»	»	»	»	» 2;
»	20	»	»	»	»	» 4;
»	64	»	»	»	»	» 5;
»	4	»	»	»	»	» 7;
»	4	»	»	»	»	» 8;
»	4	»	»	»	»	» 9;
»	4	»	»	»	»	» 10;
»	4	»	»	»	»	» 11;
»	4	»	»	»	»	» 12;
»	4	»	»	»	»	» 13;
»	4	»	»	»	»	» 14;
»	3	»	»	»	»	» 15.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Mil...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alla fine di ogni anno in giorni da stabilirsi dalla sede centrale del R.A.C.I., gli Uffici provinciali procedono ad una accurata verifica del proprio schedario in confronto delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico.

Di ogni eventuale aggiunta o rettifica, in dipendenza di tale revisione, è data immediata notizia con le modalità indicate nei precedenti articoli allo Schedario centrale.

Annualmente la sede centrale del R.A.C.I. provvederà ad accertare l'esistenza o meno di autoveicoli che per un triennio non abbiano pagato il diritto erariale di statistica o la tassa di circolazione, nonchè di quelli esenti da tassa e che non risulti abbiano circolato per un triennio.

Art. 17.

E' vietato agli Uffici provinciali del P.R.A. di comunicare a privati e ad Enti pubblici notizie statistiche particolari e generali, desunte dagli schedari provinciali e di lasciar prendere visione degli schedari stessi a persone estranee al servizio del P.R.A. non espressamente autorizzate dal Ministero delle finanze d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

I conservatori del P.R.A. devono impedire agli estranei al servizio la consultazione dei registri di formalità, al fine di compiervi rilevazioni statistiche, salvo quanto è disposto dalle leggi vigenti nei riguardi delle facoltà concesse alle autorità militari.

Il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica possono compiere ispezioni e verifiche per accertare la regolarità della tenuta degli schedari.

Art. 18.

L'Istituto centrale di statistica d'intesa col Ministero delle finanze darà le istruzioni occorrenti al fine di rendere possibile la compilazione delle schede riguardanti gli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture e non iscritti nel P.R.A., nonchè la raccolta dei dati desumibili dalle altre fonti mensionate nell'art. 2.

Art. 19.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 19. — LESEN

(2058)

ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, rag. Amilcare Zanotti;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che nessuna delle n. 200 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 100.000 è stata presentata al visto e che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che esse appartengono a persona di ritenuta nazionalità americana;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 1 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 200 azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, intestate a Robert Crooks Stanley che si ha motivo di ritenere di nazionalità degli Stati Uniti d'America:

n.	40	azioni	rappresentate	dal	certificato	n. 1;
»	40	»	»	»	»	» 2;
»	20	»	»	»	»	» 4;
»	61	»	»	»	»	» 5;
»	4	»	»	»	»	» 7;
»	4	»	»	»	»	» 8;
»	4	»	»	»	»	» 9;
»	4	»	»	»	»	» 10;
»	4	»	»	»	»	» 11;
»	4	»	»	»	»	» 12;
»	4	»	»	»	»	» 13;
»	4	»	»	»	»	» 14;
»	3	»	»	»	»	» 15.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(2039)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.

Trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende per uso proprio e dei propri familiari e dipendenti conviventi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, col quale sono state determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute sulla produzione della campagna 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

La trattenuta di quintali 1,10 di grano consentita, a termini del comma *a*), art. 1 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, ai conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartitecipazione), è elevata a quintali 1,50 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi, purchè il conduttore stesso eserciti direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda.

Parimenti è elevata da quintali 1.10 a quintali 1,50 la trattenuta di grano a favore di dirigenti ed impiegati delle aziende cerealicole con funzioni tecniche, purchè essi prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda.

Art. 2.

Per l'acquisizione del diritto a trattenere le maggiori quote di cui all'art. 1, gli interessati devono rivolgere domanda ai Comitati provinciali dell'agricoltura, che decidono in via definitiva informandone l'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2065)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga di poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

Con R. decreto 29 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1943-XXI, al registro 5 LL. PP., foglio 324, il termine assegnato al sig. ull. dott. ing. Giacomo Castiglioni per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì è prorogato al 24 novembre 1943-XXII.

(2061)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1943-XXI - N. 103

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,0887
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,3063
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,6751
Australia (I)	69,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	45,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,3053	Nuova Zel. (I)	69,23
Bulgaria (C) (1)	23,12	Olanda (C)	10,09
Id (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,0325
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,28
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8955	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	19,7963
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,0688	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id (C) (2)	169,10
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	39,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,30	Id (C) (2)	4,59395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % 1906:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a termini del comma *a*), art. 1 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, ai conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartitecipazione), è elevata a quintali 1,50 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi, purchè il conduttore stesso eserciti direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda.

Parimenti è elevata da quintali 1,10 a quintali 1,50 la trattenuta di grano a favore di dirigenti ed impiegati delle aziende cerealicole con funzioni tecniche, purchè essi prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda.

Art. 2.

Per l'acquisizione del diritto a trattenere le maggiori quote di cui all'art. 1, gli interessati devono rivolgere domanda ai Comitati provinciali dell'agricoltura, che decidono in via definitiva informandone l'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2065)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1938-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 12 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1943-XXI, n. 387, concernente il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

(2100)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1943-XXI - N. 103

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,9003
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,833
Belgio (C)	3,0413	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9023	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	22,42	Olanda (C)	10,09
Id (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9025
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,22
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5363
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5858
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id (C) (2)	169,10
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	39,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id (C)	4,559
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id (C)	441 —
Gran Bret (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,80	Id (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,75	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)		90,725
Id 3,50 % (1902)		86,25
Id 3 % lordo		70,45
Id 5 % (1935)		90,725
Redimib 3,50 % (1934)		80,275
Id 5 % (1936)		94,325
Id 4,75 % (1924)		494,90
Obblig Venezie 3,50 %		97,525
Buoni novennali 4 % (15-12-43)		99,35
Id 5 % (1944)		98,85
Id. 5 % (1949)		94,025
Id 5 % (15-2-50)		92,80
Id 5 % (15-9-50)		93 —
Id 5 % (15-4-51)		92,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 giugno 1943-XXI - N. 165

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9597
Albania (I)	5,25	Lettonia (C)	2,8751
Argentina (U)	4,25	Lituania (C)	3,3602
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9028	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9025
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5808
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,80
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9398	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	76,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,20
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,47976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,68
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,775
Id. 3,50 % (1902)	80,45
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	90,85
Redimib. 3,50 % (1934)	80,35
Id. 5 % (1936)	84,275
Id. 4,75 % (1924)	404,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,225
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,275
Id. 5 % (1944)	99,10
Id. 5 % (1949)	93,45
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,05
Id. 5 % (15-4-51)	93,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dell'olio di semi di girasole e di soia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che l'olio di semi di girasole e di soia valga lo stesso prezzo alla produzione fissato per l'olio di germe di granone (*Gazzetta*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggia Naita, in comune di Verolengo (Torino).

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, n. 3101-1510, è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggia Naita, in comune di Verolengo (Torino).

(2046)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo di roggia Renga e del Lazzi, in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10 giugno 1943-XXI, n. 1340, è stata riconosciuta la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, al Consorzio irriguo di roggia Renga e del Lazzi, con sede in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

(2053)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Borasio Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania.

(2016)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Carlini Lorenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

(2017)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Antigonni Nicola è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

(2018)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, i fascisti Osvaldo Proiti e Antonio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5898
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,90
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9398	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,522
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,20
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67978
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,68395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1163	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,775
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	99,85
Redimib. 3,50 % (1934)	80,35
Id. 5 % (1936)	94,275
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,225
Buoni novennali 4 % (15-12-...)	99,275
Id. 5 % (1944)	99,10
Id. 5 % (1949)	93,45
Id. 5 % (15-8-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,05
Id. 5 % (15-4-51)	98,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dell'olio di semi di girasole e di soia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che l'olio di semi di girasole e di soia valga lo stesso prezzo alla produzione fissato per l'olio di germe di granone (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942) e cioè:

lire 1180 a quintale per prodotto raffinato, sfuso, franco stabilimento di raffinazione, compresa l'imposta di fabbricazione.

Per le maggiorazioni commerciali, relative alle varie fasi di scambio dalla produzione al consumo e per le modalità della determinazione del prezzo di vendita al minuto, sono estese agli olii di semi di girasole e di soia le norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 6 novembre 1942-XXI che disciplinano la immissione al consumo dell'olio di germe di granone.

p. *Il Ministro*: FABBIZI

(2066)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo di roggia Renga e dei Lazzi, in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10 giugno 1943-XXI, n. 1340, è stata riconosciuta la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, al Consorzio irriguo di roggia Renga e dei Lazzi, con sede in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

(2053)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Borasio Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania.

(2016)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Carlini Lorenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

(2017)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Antignani Nicola è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

(2018)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, i fascisti Osvaldo Proni e Antonio Sartori, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno.

(2019)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, l'avv. Angelo Valentini è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Terni.

(2020)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 878016

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica concernente la sclassificazione di una zona di arenile sita in Fiumicino

Il provvedimento del 14 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1942-XX, con il quale il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - dispose la sclassifica dell'arenile sito a Fiumicino, confinante: a nord, con la proprietà della Cooperativa «Magna Quies»; ad est, con la proprietà Torlonia; ad ovest e a sud, con zone demaniali marittime, deve intendersi emesso per una superficie di mq. 101.700 e non di mq. 90.500.

(2654)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca fondiaria, in liquidazione, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1732;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 marzo 1938-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940 con il quale il comm. rag. Ferdinando Monnosi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda su indicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Guido Ruta è nominato commissario liquidatore della Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, in sostituzione del comm. rag. Ferdinando Monnosi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1732.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Preavviso di concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari.

Il Ministero della guerra comunica che quanto prima, e presumibilmente entro il mese di giugno, sarà bandito un concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma, corpo o servizio nonchè gli altri cittadini italiani e albanesi i quali siano in possesso del relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale e che, alla data del bando, non abbiano superato il 32° anno di età.

La statura minima richiesta è di m. 1,58.

I documenti necessari per partecipare al suddetto concorso sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1933;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

3) certificato d'iscrizione al P.N.F. rilasciato nell'anno XXI;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta;

6) stato di famiglia (soltanto per i coniugati e vedovi).

I concorrenti coniugati debbono produrre dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera;

7) fotografia firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Per i concorrenti che trovansi in servizio militare l'autenticazione della fotografia può essere effettuata dal comandante del corpo o ente dal quale essi dipendono;

8) diploma di abilitazione all'esercizio professionale (i chimici-farmacisti dovranno produrre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e quello di abilitazione alla professione di farmacista);

9) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami di abilitazione.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del decreto con cui sarà bandito il concorso.

Chi intenda partecipare ai concorsi sopra menzionati può fin da ora approntare i relativi documenti, salvo a trasmetterli direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª - Sezione 2ª), unitamente alla domanda, dopo che sarà stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca fondiaria, in liquidazione, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 marzo 1938-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940, con il quale il comm. rag. Ferdinando Monnosi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda su indicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Guido Ruta è nominato commissario liquidatore della Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, in sostituzione del comm. rag. Ferdinando Monnosi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2060)

o servizio nonchè gli altri cittadini che siano in possesso del relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale e che, alla data del bando, non abbiano superato il 32° anno di età.

La statura minima richiesta è di m. 1,58.

I documenti necessari per partecipare al suddetto concorso sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

3) certificato d'iscrizione al P.N.F. rilasciato nell'anno XXI;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta;

6) stato di famiglia (soltanto per i coniugati e vedovi).

I concorrenti coniugati debbono produrre dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera.

7) fotografia firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Per i concorrenti che trovansi in servizio militare l'autenticazione della fotografia può essere effettuata dal comandante del corpo o ente dal quale essi dipendono;

8) diploma di abilitazione all'esercizio professionale (i chimici-farmacisti dovranno produrre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e quello di abilitazione alla professione di farmacista);

9) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami di abilitazione.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del decreto con cui sarà bandito il concorso.

Chi intenda partecipare ai concorsi sopra menzionati può fin da ora approntare i relativi documenti, salvo a trasmetterli direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª - Sezione 2ª), unitamente alla domanda, dopo che sarà stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso.

(1983)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Anno 84° — Numero 140

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 giugno 1943 - ANNO XXI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 478.
Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici. Pag. 2122

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 479.
Erezione in ente morale della «Fondazione contessa Ines Gentili», con sede in Fusignano (Ravenna) . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 480.
Frazionamento in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Istituto Limosiniero con sede in Rimini e approvazione dei relativi statuti . . . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta «S. Maria La Nova», in Scicli (Ragusa) . . . . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Tappi Manlio a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali . . . . . Pag. 2125

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Pilolli Lorenzo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica . . . . . Pag. 2125

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 giugno 1943-XXI.
Decadenza e conferma della qualità di Consigliere nazionale . . . . . Pag. 2125

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Denuncia obbligatoria del rame in pani e in catodi detenuto dalle ditte industriali . . . . . Pag. 2126

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.
Censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino . . . . . Pag. 2127

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 478.
Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici. Pag. 2122

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 479.
Erezione in ente morale della « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna) . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 480.
Frazionamento in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Istituto Limosiniero con sede in Rimini e approvazione dei relativi statuti . . . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta « S. Maria La Nova », in Scicli (Ragusa) . . . . . Pag. 2123

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Castiglion Fiorentino . . . . . Pag. 2124

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Foggia . . . . . Pag. 2124

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di San Miniato . . . . . Pag. 2124

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Saverio Fera a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti . . . . . Pag. 2124

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Tappi Manlio a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali . . . . . Pag. 2125

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Pilolli Lorenzo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica . . . . . Pag. 2125

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 giugno 1943-XXI.
Decadenza e conferma della qualità di Consigliere nazionale . . . . . Pag. 2125

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Denuncia obbligatoria del rame in pani e in catodi detenuto dalle ditte industriali . . . . . Pag. 2126

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.
Censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino . . . . . Pag. 2127

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane. Pag. 2127

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 2127
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2127

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione dei tipi, confezioni e prezzi dei gelati . . . Pag. 2128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 17 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova.

Concorso a 80 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Concorso a 20 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

(2035)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 478.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 826;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, n. 1059;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « B. Marcello » di Venezia;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n. 1996, con il quale fu approvata la convenzione, relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 66, con il quale fu approvata la convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato di Bolzano;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Pier Luigi da Pale[illegible] di Cagliari;

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti:

a) con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX:

n. 1 cattedra professori di 1ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°);

n. 12 cattedre professori di 3ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 9°);

n. 17 cattedre professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 11 cattedre professori di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°);

b) con effetto dal 1° ottobre 1942-XX:

n. 1 cattedra professori di 3ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 9°);

n. 6 cattedre professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 5 cattedre professori di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°);

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

a) con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX:

n. 11 cattedre di professori di 1ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°);

n. 26 cattedre di professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

b) con effetto dal 1° ottobre 1942-XX:

n. 1 cattedra di professore di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta assegnazione di essi ai singoli Istituti.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* approvate con il R. decreto 4 luglio 1941, n. 826 sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 4.

Per l'insegnamento nel Conservatorio musicale della G.I.L. il Ministro per l'educazione nazionale può destinare — con effetto dal 1° ottobre 1942-XX e con comando triennale — insegnanti dei Regi conservatori di musica, nei limiti risultanti dalla annessa tabella *C*.

Detti insegnanti, nei limiti di non oltre sei cattedre, potranno durante il periodo del comando, essere sostituiti da personale supplente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

(2035)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 478.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 826;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, n. 1059;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « B. Marcello » di Venezia;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n. 1996, con il quale fu approvata la convenzione, relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 66, con il quale fu approvata la convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato di Bolzano;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1911-XIX, n. 634, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Pier Luigi da Palestrina » di Cagliari;

Vista la legge 26 maggio 1912-XX, n. 666, con la quale fu approvata la convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna;

Vista la legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165, con la quale fu istituita, in Roma, annessa alla Regia accademia d'arte drammatica, una Regia scuola di danza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

n. 1 cattedra professori di 3ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 9°);

n. 6 cattedre professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 5 cattedre professori di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°);

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

a) con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX:

n. 11 cattedre di professori di 1ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°);

n. 26 cattedre di professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

b) con effetto dal 1° ottobre 1942-XX:

n. 1 cattedra di professore di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta assegnazione di essi ai singoli Istituti.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* approvate con il R. decreto 4 luglio 1941, n. 826 sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 4.

Per l'insegnamento nel Conservatorio musicale della G.I.L. il Ministro per l'educazione nazionale può destinare — con effetto dal 1° ottobre 1942-XX e con comando triennale — insegnanti dei Regi conservatori di musica, nei limiti risultanti dalla annessa tabella *C*.

Detti insegnanti, nei limiti di non oltre sei cattedre, potranno durante il periodo del comando, essere sostituiti da personale supplente.

Art. 5.

La Regia scuola di danza istituita in Roma con legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165 — per quanto concerne il suo ordinamento artistico, didattico e disciplinare — è resa autonoma dalla Regia accademia d'arte drammatica.

Art. 6.

All'art. 6 della legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165, è aggiunto il seguente comma: « Per la direzione, il presidente della Regia accademia d'arte drammatica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

provvederà a scritturare, secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere, un artista di riconosciuto valore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 58. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica (gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
5	Direttori di 1ª classe	5°
7 (*a*)	Direttori di 2ª classe	6°
21 (*b*)	Professori di 1ª classe	7° iniziale
82 (*c*)	Professori di 3ª classe	9° iniziale
5	Bibliotecari	9° iniziale
172 (*d*)	Professori di 4ª classe	10° iniziale
160 (*e*)	Professori di 5ª classe	11° iniziale

a) Due dei quali da lasciare vacanti temporaneamente ai sensi delle convenzioni annesse ai Regi decreti 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, e 12 dicembre 1940-XIX, n. 1996.

b) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi delle convenzioni annesse al R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1595, ed alla legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

c) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757.

d) Quattro dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e delle convenzioni annesse al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634, e legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

e) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e della convenzione annessa al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634.

TABELLA *B*.

Personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e Regi licei artistici (gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
53	Professori di 1ª classe	7° iniziale
1	Professori di 2ª classe	8° iniziale
3	Professori di 3ª classe	9° iniziale
101	Professori di 4ª classe	10° iniziale
92	Professori di 5ª classe	11° iniziale

Per la Sezione femminile:
1 professoressa di armonia e contrappunto;
2 professoresse di canto;
1 professoressa di storia della musica;
1 professoressa di arpa;
2 professoresse di pianoforte;
1 professoressa di violoncello;
1 professoressa di violino;
1 professoressa di teoria e solfeggio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale BIGGINI

Il Ministro per le finanze ACERBO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 479.
Erezione in ente morale della « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna).

N. 479. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 480.
Frazionamento in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Istituto Limosiniero con sede in Rimini e approvazione dei relativi statuti.

N. 480. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il patrimonio dell'Istituto Limosiniero, con sede in Rimini, viene frazionato in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui la prima denominata « Istituto elemosiniero », avente per iscopo l'assistenza elemosiniera e dotalizia è concentrata nell'Ente comunale di assistenza di Rimini e la seconda denominata « Ricovero inabili al lavoro Marco Aurelio Gisgoni », avente per iscopo l'assistenza a favore dei vecchi inabili è affidata al Consiglio di amministrazione degli Istituti ospitalieri e di ricovero di Rimini e ne vengono approvati i relativi statuti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 58. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica (Gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
5	Direttori di 1ª classe	5°
7 (*a*)	Direttori di 2ª classe	6°
24 (*b*)	Professori di 1ª classe	7° iniziale
82 (*c*)	Professori di 3ª classe	9° iniziale
5	Bibliotecari	9° iniziale
172 (*d*)	Professori di 4ª classe	10° iniziale
160 (*e*)	Professori di 5ª classe	11° iniziale

a) Due dei quali da lasciare vacanti temporaneamente ai sensi delle convenzioni annesse ai Regi decreti 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, e 12 dicembre 1940-XIX, n. 1996.

b) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi delle convenzioni annesse al R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1595, ed alla legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

c) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757.

d) Quattro dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e delle convenzioni annesse al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634, e legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

e) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e della convenzione annessa al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634.

TABELLA *B*.

Personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e Regi licei artistici (Gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
53	Professori di 1ª classe	7° iniziale
1	Professori di 2ª classe	8° iniziale
3	Professori di 3ª classe	9° iniziale
101	Professori di 4ª classe	10° iniziale
33	Professori di 5ª classe	11° iniziale

TABELLA *C*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica che può essere destinato, con comando triennale, a prestare servizio presso il Conservatorio musicale della G.I.L.

Per la Sezione maschile:

1 professore di lingua e lettere italiane, storia e geografia;

2 professori di pianoforte complementare;

1 professore di teoria e solfeggio.

ACERBO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 479.

Erezione in ente morale della « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna).

N. 479. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 480.

Frazionamento in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Istituto Limosiniero con sede in Rimini e approvazione dei relativi statuti.

N. 480. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il patrimonio dell'Istituto Limosiniero, con sede in Rimini, viene frazionato in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui la prima denominata « Istituto elemosiniero », avente per iscopo l'assistenza elemosiniera e dotalizia è concentrata nell'Ente comunale di assistenza di Rimini e la seconda denominata « Ricovero inabili al lavoro Marco Aurelio Gisgoni », avente per iscopo l'assistenza a favore dei vecchi inabili è affidata al Consiglio di amministrazione degli Istituti ospitalieri e di ricovero di Rimini e ne vengono approvati i relativi statuti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 481.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta « S. Maria La Nova », in Scicli (Ragusa).

N. 481. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 22 aprile 1942-XX, integrato da postilla 7 gennaio 1943-XXI, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta « S. Maria La Nova », in Scicli (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Castiglion Fiorentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Castiglion Fiorentino un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 229.

(2089)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Foggia un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 228.

(2090)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di San Miniato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di San Miniato un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 123.

(2091)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Castiglion Fiorentino un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

6 cattedre di ruolo *A*;

1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 229.

(2089)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Foggia un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

6 cattedre di ruolo *A*;

1 cattedra di ruolo *B*.

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di San Miniato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di San Miniato un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

6 cattedre di ruolo *A*;

1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 233.

(2091)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Saverio Fera a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Pietro Bolzon è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Saverio Fera è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata in sostituzione del fascista Pietro Bolzon, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Saverio Fera, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Pietro Bolzon.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2070)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Tappi Manlio a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale i fascisti Gioacchino Dallari e Manlio Tappi sono stati nominati componenti il primo del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali e il secondo del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Pilolli Lorenzo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1940-XIX, con il quale il fascista Atto Zucchelli è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Lorenzo Pilolli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lorenzo Pilolli, consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Atto Zucchelli.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2071)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 giugno 1943-XXI.

Decadenza e conferma della qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Regio decreto in data odierna con il quale il fascista Luigi Contu viene nominato Sottosegretario di Stato alle corporazioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Pietro Bolzon.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2070)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Tappi Manlio a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale i fascisti Gioacchino Dallari e Manlio Tappi sono stati nominati componenti il primo del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali e il secondo del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Manlio Tappi, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto del fascista Gioacchino Dallari, cessando pertanto dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2072)

quale il fascista Atto Zucchelli è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Lorenzo Pilolli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lorenzo Pilolli, consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Atto Zucchelli.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2071)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 giugno 1943-XXI.

Decadenza e conferma della qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Regio decreto in data odierna con il quale il fascista Luigi Contu viene nominato Sottosegretario di Stato alle corporazioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Lombrassa decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Al fascista Luigi Contu viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2063)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.

Denuncia obbligatoria del rame in pani e in catodi detenuto dalle ditte industriali.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384;

Visto l'art. 1, lettere *e*) e *g*), del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 23 settembre 1935-XIII riguardante la disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Considerata la necessità di conoscere la disponibilità nazionale del rame in pani e in catodi;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte industriali che detengono a qualsiasi titolo rame in pani e in catodi devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Ministero della produzione bellica.

Art. 2.

La denuncia deve riferirsi al materiale detenuto dalle ditte presso di sè e presso terzi, compreso quello già assegnato dal Ministero della produzione bellica, anche se non ancora ritirato il giorno della pubblicazione del presente decreto, e deve essere presentata od inviata a mezzo posta raccomandata entro il 1° luglio 1943-XXI.

Art. 3.

La denuncia deve essere redatta in carta libera con tracciato conforme al modulo allegato ed il denunciante deve indicare con esattezza tutti i dati in esso richiesti.

Art. 4.

Presentata la denuncia le ditte industriali possono continuare ad impiegare il rame in pani e in catodi nelle lavorazioni consentite.

Art. 5.

Chiunque omette o ritarda la denuncia, ovvero la presenta inesatta od incompleta, è punito a termine del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

DENUNCIA RAME IN PANI E IN CATODI

Ditta . . . . . .

Sede . . . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DEL RAME IN PANI E IN CATODI DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA	QUANTITATIVI DI RAME IN PANI E IN CATODI kg										
		Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti statali e civili								Liberi da impegni	TOTALE GENERALE in kg.	Note
		Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti statali	Civili	Totale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (1)											
2	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX											

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

materie prime, necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Considerata la necessità di conoscere la disponibilità nazionale del rame in pani e in catodi;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte industriali che detengono a qualsiasi titolo rame in pani e in catodi devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Ministero della produzione bellica.

deve in modo e con esattezza tutti i dati in esso richiesti.

Art. 4.

Presentata la denuncia le ditte industriali possono continuare ad impiegare il rame in pani e in catodi nelle lavorazioni consentite.

Art. 5.

Chiunque omette o ritarda la denuncia, ovvero la presenta inesatta od incompleta, è punito a termine del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

DENUNCIA RAME IN PANI E IN CATODI

Ditta . . . . . .

Sede . . . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . . . .

Numero d'ordine	Provenienza del rame in pani e in catodi di proprietà od in possesso della Ditta	Quantitativi di rame in pani e in catodi kg. Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti statali e civili: Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti statali	Civili	Totale	Liberi da impegni	Totale generale in kg.	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (1)											
2	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (1)											
3	Di proprietà della Ditta per acquisti dal libero commercio . . .											
	TOTALI . . .											

(1) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12 debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la Ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la Ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

(2161)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.
Censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenenti disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta l'urgente necessità per causa derivante dallo stato di guerra, ai fini del migliore indirizzo della produzione e della disciplina dei consumi, di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico, mediante censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino, esistente alla mezzanotte del 20 luglio 1943-XXI nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detiene alla mezzanotte del 20 luglio 1943 capi di bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino è tenuto a farne denuncia al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il bestiame predetto.

Art. 2.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denuncie e l'elaborazione dei risultati sono affidati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2103)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %
(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita 1ª R. 3,50 %, n. 506425, di L. 7451,50, intestato a Trapani Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1943-XXI - N. 110

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3703
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,68	Perù (I)	2,9025
Canadà (I)	25,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5963
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	160,40
Estonia (C)	4,607	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,63
Francia (I)	33 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6015	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,50395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,03
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

guerra:

Ritenuta l'urgente necessità per causa derivante dallo stato di guerra, ai fini del migliore indirizzo della produzione e della disciplina dei consumi, di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico, mediante censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino, esistente alla mezzanotte del 20 luglio 1943-XXI nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detiene alla mezzanotte del 20 luglio 1943 capi di bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino è tenuto a farne denuncia al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il bestiame predetto.

Art. 2.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denuncie e l'elaborazione dei risultati sono affidati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2103)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 14 giugno 1943-XXI, il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane.

(2115)

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 306 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1943-XXI - N. 110

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3303
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9025
Canadà (I)	25,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Rumania (C)	10,5863
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9898	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	160,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,63
Francia (I)	23 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6015	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	19,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	80,45
Id. 3 % lordo	70,885
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,40
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,225
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	93,40
Id. 5 % (15-2-50)	93,075
Id. 5 % (15-9-50)	93 —
Id. 5 % (15-4-51)	92,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1943-XXI - N. 111

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9397
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,993
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7050
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7075
Colombia (I)	10,87	Romania (C)	10,5253
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56305
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,68
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	99,80
Redimib. 3,50 % (1934)	82,55
Id. 5 % (1936)	94,575
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Oblig. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni novennali 4 % (15-12-49)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	93,70
Id. 5 % (15-8-50)	92,95
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	92,975

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei tipi, confezioni e prezzi dei gelati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione

Al tipo «cassate» vanno assimilate anche le cosidette «torte» sempre che il ripieno, anzichè condito con frutta sciroppata, sia insaporito con marsala.

Nel tipo «altri gelati» sono compresi i cremolati, i mantecati e simili; nello stesso tipo si intende compreso ogni gelato diverso dalle cassate (e torte), dagli spumoni e dalle granite.

B) Le confezioni consentite sono le seguenti:

1) per il tipo di cui al comma 1) e 2) della lettera *A*):

a) confezioni in recipienti (piatti, bicchieri, coppe o simili; di peso non inferiore a 100 grammi);

2) per il tipo di cui al comma 3 della lettera *A*):

a) coni-gelati o gelati in bicchieri di cartone:

I) piccoli (di peso non inferiore a grammi 40);

II) grandi (di peso non inferiore a grammi 80);

b) gelati da passeggio (di peso non inferiore a gr. 50):

I) con copertura;

II) senza copertura;

c) confezioni in recipienti (piatti, bicchieri, coppe o simili; di peso non inferiore a 100 grammi).

Tutti i gelati devono rientrare nei tipi e nelle confezioni previsti alle lettere *A*) e *B*).

C) I prezzi che verranno fissati localmente dalle competenti autorità non dovranno superare i seguenti valori *massimi*:

TIPI	CONFEZIONI	Esercizio di categoria extra, 1° e 2° consumazioni al banco (lire)	Esercizio di categoria extra, 1° e 2° consumazioni al tavolo (lire) (1)	Esercizio di categoria 3° e 4° consumazioni al banco (lire)	Esercizio di categoria 3° e 4° consumazioni al tavolo (lire) (1
Cassate e spumoni	In recipienti	4,40	5,50	3,50	4,20
Granite . .	In recipienti	2,50	3,20	2,10	2,60
Altri gelati .	1) coni o bicchieri di cartone:				
	a) grandi	2,00	—	1,80	—
	b) piccoli	1,00	—	0,80	—
	2) da passeggio:				
	a) con copertura .	2,30	—	1,80	—
	b) senza copertura	1,80	—	1,20	—
	3) in recipienti . . .	3,60	4,60	3,10	3,60

(1) Esclusa la percentuale di servizio.

Per i gelati in recipienti di cui al comma *a*) del numero 1 e al comma *c*) del numero 2 della lettera *B*), il prezzo sarà fissato sulla base del peso non inferiore a grammi 100; potrà, tuttavia, essere fissato anche il prezzo per una seconda grammatura, scelta secondo le consuetudini locali; in questo caso il prezzo sarà proporzionato al peso effettivo del gelato.

Qualsiasi maggiorazione di prezzo per grammatura o per tipi diversi da quelli consentiti è vietata.

I pubblici esercizi e, comunque, tutti i rivenditori dovranno tenere esposto al pubblico un cartello contenente i

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Colombia (I)	10,87
Costarica (I)	3,372
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	3,9698
Egitto (I)	75,28
Equador (I)	1,38
Estonia (C)	4,697
Finlandia (C)	38,91
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,6045
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,50
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,50
India (I)	5,76
Iran (I)	1,1103
Romania (C)	[illegible]
Russia (I)	3,5808
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,61
Id. (C) (2)	169,40
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,529
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,67976
Id. (C) (2)	4,56335
Unione S. Aff. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,08
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	82,55
Id. 5 % (1936)	94,575
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Oblig. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni novennali 4 % (15-12-49)	99,375
Id. 5 % (1941)	98,90
Id. 5 % (1949)	93,70
Id. 5 % (15-2-50)	92,95
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-1-51)	92,975

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei tipi, confezioni e prezzi dei gelati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al decreto Ministeriale 6 dicembre 1942-XXI, ha preso le seguenti determinazioni in merito ai tipi, alle confezioni e ai prezzi dei gelati:

A) I gelati vengono divisi nei seguenti tipi:
1) cassate e spumoni;
2) granite;
3) altri gelati.

II) senza copertura;

c) confezioni in recipienti (piatti, bicchieri, coppe e simili; di peso non inferiore a 100 grammi).

Tutti i gelati devono rientrare nei tipi e nelle confezioni previsti alle lettere *A*) e *B*).

C) I prezzi che verranno fissati localmente dalle competenti autorità non dovranno superare i seguenti valori *massimi*:

TIPI	CONFEZIONI	Esercizio di categoria extra, 1ª e 2ª consumazioni al banco (lire)	extra, 1ª e 2ª consumazioni al tavolo (lire) (1)	3ª e 4ª consumazioni al banco (lire)	3ª e 4ª consumazioni al tavolo (lire) (1
Cassate e spumoni	In recipienti	4,40	5,50	3,50	4,20
Granite . .	In recipienti	2,50	3,20	2,10	2,60
Altri gelati .	1) coni o bicchieri di cartone:				
	a) grandi	2,00	—	1,80	—
	b) piccoli	1,00	—	0,80	—
	2) da passeggio:				
	a) con copertura .	2,30	—	1,80	—
	b) senza copertura	1,80	—	1,30	—
	3) in recipienti . . .	3,60	4,60	3,10	3,60

(1) Esclusa la percentuale di servizio.

Per i gelati in recipienti di cui al comma *a*) del numero 1 e al comma *c*) del numero 2 della lettera *B*), il prezzo sarà fissato sulla base del peso non inferiore a grammi 100; potrà, tuttavia, essere fissato anche il prezzo per una seconda grammatura, scelta secondo le consuetudini locali; in questo caso il prezzo sarà proporzionato al peso effettivo del gelato.

Qualsiasi maggiorazione di prezzo per grammatura o per tipi diversi da quelli consentiti è vietata.

I pubblici esercizi e, comunque, tutti i rivenditori dovranno tenere esposto al pubblico un cartello contenente i prezzi, in relazione sia ai tipi, alle confezioni ed al peso dei gelati che alla categoria dell'esercizio.

Nei Comuni nei quali sono attualmente in vigore prezzi inferiori a quelli della tabella sopra riportata, i prezzi vigenti non potranno subire alcun aumento.

p. *Il Ministro*: Fabrizi

(2067)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 18 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 160	All'Estero	Abb. annuo	L. 300
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento anno . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento anno . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 482.

Riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2130

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 483.

Istituzione nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno di due posti di prefetto di 1ª classe e di tre posti di prefetto di 2ª classe . . . . . Pag. 2135

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943 XXI, n. 484.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma . . . . . Pag. 2135

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) . Pag. 2135

REGIO DECRETO 28 aprile 1943-XXI, n. 486.

Erezione in ente morale dell'Istituto «Coningi Buzzoni [illegible], con sede in Sartirana Lomellina (Pavia).

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Renato Tassinari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti . . . . . Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Gaetano Toselli a componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa . . . . . Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Cesare Toffanetti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili. Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Giuseppe Isidoro Perretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca . . . . . Pag. 2137

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943 XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 2138

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 462.
Riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2130

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 483.
Istituzione nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno di due posti di prefetto di 1ª classe e di tre posti di prefetto di 2ª classe . . . . . Pag. 2135

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 484.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma . . . . . Pag. 2135

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) . Pag. 2135

REGIO DECRETO 28 aprile 1943-XXI, n. 486.
Erezione in ente morale dell'Istituto « Coningi Buzzoni Nigra », con sede in Sartirana Lomellina (Pavia). Pag. 2135

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Terni . . . . . Pag. 2136

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 giugno 1943-XXI.
Istituzione di un Tribunale militare territoriale di guerra. Pag. 2136

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 giugno 1943-XXI.
Determinazione di zona delle operazioni di parte del territorio metropolitano . . . . . Pag. 2136

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Renato Tassinari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti . . . . . Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Gaetano Toselli a componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa . . . . . Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Cesare Toffanetti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili. Pag. 2137

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Giuseppe Isidoro Perretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca . . . . . Pag. 2137

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943-XXI.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 2138

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.
Messa in liquidazione della S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, e nomina del liquidatore. Pag. 2138

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1943-XXI.
Caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI . . Pag. 2138

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1943-XXI.
Norme di applicazione del Regio decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane . . . . . Pag. 2139

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Livorno . . . . . Pag. 2141

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 15 febbraio 1943-XXI, n. 183, contenente disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi . . . . . Pag. 2141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 729 del 9 giugno 1943 relativo ai tipi e prezzi dei quaderni . . . . Pag. 2141

Riassunto del provvedimento P. 732 dell'11 giugno 1943 relativo al prezzo di vendita degli anticrittogamici a basso tenore di rame ed acuprici . . . . . Pag. 2142

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici . Pag. 2142

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2143

Sesta estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936 . . . . . Pag. 2143

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina: Concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo . . . . . Pag. 2143

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 18 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a 350 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

Graduatoria del concorso per titoli a 750 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

(1778-1779)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 482.

Riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, relativo ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, recante modifiche all'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, riguardante la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia sono affidati i servizi: minerario, geologico, metallurgico e chimico.

Sono organi periferici i distretti minerari indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il personale del Corpo Reale delle miniere è ripartito tra la Direzione generale anzidetta e i distretti minerari.

Art. 2.

Rientrano fra i compiti del servizio minerario:

a) l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività mineraria;

b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e la esecuzione delle relative ispezioni;

c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

e) gli studi e le indagini che l'Amministrazione intenda eseguire nel Regno per la ricerca dei giacimenti minerari;

f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che lo Stato intenda condurre direttamente all'estero;

g) la raccolta e la elaborazione dei dati tecnici ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

relativo al prezzo di vendita degli antiperonosmici a basso tenore di rame ed acuprici . . . . . Pag. 2142
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici . Pag. 2142
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2143
Sesta estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936 . . . . . Pag. 2143

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina: Concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo . . . . . Pag. 2143

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 18 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a 350 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

Graduatoria del concorso per titoli a 750 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

(1778-1779)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 482.

Riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927-V, n. 346, riguardante il riordinamento del servizio geologico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, convertito, con modificazione, nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1308, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

riguardante la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia sono affidati i servizi: minerario, geologico, metallurgico e chimico.

Sono organi periferici i distretti minerari indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il personale del Corpo Reale delle miniere è ripartito tra la Direzione generale anzidetta e i distretti minerari.

Art. 2.

Rientrano fra i compiti del servizio minerario:

a) l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività mineraria;

b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e la esecuzione delle relative ispezioni;

c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

e) gli studi e le indagini che l'Amministrazione intenda eseguire nel Regno per la ricerca dei giacimenti minerari;

f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che lo Stato intenda condurre direttamente all'estero;

g) la raccolta e la elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e la pubblicazione delle relative statistiche;

h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 3.

Rientrano fra i compiti del servizio geologico:

a) il rilevamento e la pubblicazione della carta geologica del Regno e la compilazione delle relative memorie illustrative;

b) gli studi e le ricerche di carattere geofisico;

c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2335

e) la raccolta dei minerali e delle rocce, e l'ordinamento di essi in collezioni;

f) la consulenza geologica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Rientrano fra i compiti del servizio metallurgico:

a) la vigilanza tecnica ed economica sull'andamento generale delle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione dei combustibili nazionali e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la esecuzione delle relative ispezioni;

b) lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi alle attività predette, con particolare riguardo alla elaborazione ed all'impiego di materie prime nazionali;

c) l'esame e il parere sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti relativi alle medesime attività;

d) l'esame e l'istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, annessi alle miniere, per la frantumazione e arricchimento dei minerali;

e) la raccolta e la elaborazione di dati tecnici ed economici riguardanti le attività suddette e la pubblicazione delle statistiche relative;

f) la consulenza metallurgica e mineralurgica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

Rientrano fra i compiti del servizio chimico:

a) gli studi e i controlli sui processi chimici per la utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti;

b) gli studi e le analisi occorrenti per i servizi geologico, minerario e metallurgico;

c) la consulenza chimico-mineralogica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

Rimangono salve le attribuzioni del Commissariato generale combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975.

Art. 7.

I ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, di cui al R. decreto 15 dicembre 1936 XV, n. 2335 (tabella *B*, gruppo *B*), e al R. decreto 23 marzo 1940 XVIII, n. 245 (tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*) sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le

ai laureati in scienze naturali o in scienze geologiche ed ai laureati in fisica.

I chimici aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali possono prendere parte i laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica nelle Regie università o negli Istituti equiparati del Regno. Nei bandi di concorso può essere determinato il numero dei posti da assegnare ai laureati in chimica ed ai laureati in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 9.

I periti aggiunti e i disegnatori aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi, rispettivamente, i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione industriale e sezione per geometri) e i licenziati dei licei artistici o coloro che siano in possesso di diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.

I segretari aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione commerciale) e dei Regi licei classici e scientifici.

Art. 10.

Gli assistenti aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare, o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 11.

I limiti di età, per l'ammissione ai concorsi preveduti dai precedenti articoli, le materie di esame, e la composizione delle commissioni giudicatrici saranno stabiliti con separato provvedimento, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 12.

I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere, agli uscieri capi ed agli uscieri del Corpo stesso che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali aspirano.

In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni.

Gli agenti tecnici preparatori del Corpo Reale delle miniere hanno il trattamento economico del personale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

generale delle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione dei combustibili nazionali e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la esecuzione delle relative ispezioni;

b) lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi alle attività predette, con particolare riguardo alla elaborazione ed all'impiego di materie prime nazionali;

c) l'esame e il parere sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti relativi alle medesime attività;

d) l'esame e l'istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, annessi alle miniere, per la frantumazione e arricchimento dei minerali;

e) la raccolta e la elaborazione di dati tecnici ed economici riguardanti le attività suddette e la pubblicazione delle statistiche relative;

f) la consulenza metallurgica e mineralurgica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

Rientrano fra i compiti del servizio chimico:

a) gli studi e i controlli sui processi chimici per la utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti;

b) gli studi e le analisi occorrenti per i servizi geologico, minerario e metallurgico;

c) la consulenza chimico-mineralogica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

Rimangono salve le attribuzioni del Commissariato generale combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975.

Art. 7.

I ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, di cui al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335 (tabella *B*, gruppo B_1, e al R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245 (tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*) sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 8.

Gli ingegneri allievi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle facoltà di ingegneria e nei politecnici del Regno.

I geologi allievi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze naturali, in scienze geologiche o in fisica.

Nei bandi di concorso può essere determinato il numero dei posti da assegnare ai laureati in ingegneria, [illegible] o in ingegneria chimica.

Art. 9.

I periti aggiunti e i disegnatori aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi, rispettivamente, i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione industriale e sezione per geometri) e i licenziati dei licei artistici o coloro che siano in possesso di diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.

I segretari aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione commerciale) e dei Regi licei classici e scientifici.

Art. 10.

Gli assistenti aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare, o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 11.

I limiti di età, per l'ammissione ai concorsi preveduti dai precedenti articoli, le materie di esame, e la composizione delle commissioni giudicatrici saranno stabiliti con separato provvedimento, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 12.

I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere, agli uscieri capi ed agli uscieri del Corpo stesso che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali aspirano.

In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni.

Gli agenti tecnici preparatori del Corpo Reale delle miniere hanno il trattamento economico del personale subalterno addetto ai laboratori chimici delle dogane di cui all'allegato 2°, tabella n. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive variazioni.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni stabilite per il personale subalterno.

Art. 13.

Le promozioni a perito capo, a disegnatore capo e a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo su parere del Consiglio di amministrazione al personale del grado immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, qualunque sia l'anzianità di servizio in tale grado.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere è presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è costituito:

a) dal direttore generale delle miniere e della metallurgia;

b) dal direttore generale capo del personale del Ministero;

c) dall'ispettore generale amministrativo addetto alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia, o dal capo della divisione che amministra il personale del Corpo Reale delle miniere;

d) da due ispettori generali del servizio minerario;

e) dall'ispettore generale - direttore del servizio geologico;

f) dall'ispettore generale-direttore del servizio chimico.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio può esercitare le sue funzioni anche nel caso in cui la sua composizione non sia completa, per temporanea vacanza di uno e comunque di non più di due membri.

Art. 15.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico, che rivestono il grado di ingegnere allievo o di ingegnere e di geologo allievo o di geologo, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti funzionari devono sostenere gli esami sulle materie studiate.

I funzionari che non abbiano superato gli esami cessano di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari del Corpo Reale delle miniere viaggi di istruzione e perfezionamento in Italia e all'estero.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai periti di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un Regio istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma del precedente articolo.

creto, potrà essere gradualmente effettuata mediante decreti del Ministro per le corporazioni, entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Art. 19.

Il personale tecnico (aiutanti) appartenente al ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, e quello appartenente al ruolo di gruppo *B* dell'ufficio geologico (disegnatori) di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è inquadrato, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *C*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

Il personale amministrativo (coadiutori) appartenente al ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è inquadrato, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *D*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

In caso di uguale anzianità di grado spetta la precedenza in ruolo a coloro che hanno maggiore anzianità complessiva di servizio.

Il collocamento in ruolo degli impiegati dei gradi iniziali è effettuato in base alla decorrenza della nomina in servizio di prova.

Art. 20.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto è disposto nel precedente articolo si verificasse nel grado 8° del ruolo tecnico di gruppo *B*, di cui alla annessa tabella *C*, il collocamento di funzionari per un numero superiore ai posti di organico, quelli collocati in eccedenza si intenderanno in soprannumero e, in corrispondenza saranno tenuti scoperti, nel ruolo amministrativo di cui alla tabella *D*, altrettanti posti di grado 8°.

In relazione alle cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico suddetto, anche se in soprannumero, saranno effettuate altrettante promozioni di funzionari dei gradi 9° del ruolo tecnico medesimo e del ruolo amministrativo nell'ordine seguente: la prima e la terza a funzionari del ruolo amministrativo; la seconda, la quarta e le promozioni successive fino alla nona inclusa a funzionari del ruolo tecnico.

Le successive cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico anzidetto non daranno luogo a promozioni fino al riassorbimento dei soprannumeri esistenti nel ruolo medesimo.

Le promozioni ai posti di grado 8° del ruolo tecnico suddetto da effettuarsi a norma del 2° comma saranno disposte in soprannumero.

Art. 21.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 3 3 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Direzione generale delle miniere e della metallurgia, o dal capo della divisione che amministra il personale del Corpo Reale delle miniere;

d) da due ispettori generali del servizio minerario;

e) dall'ispettore generale - direttore del servizio geologico;

f) dall'ispettore generale-direttore del servizio chimico.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio può esercitare le sue funzioni anche nel caso in cui la sua composizione non sia completa, per temporanea vacanza di uno e comunque di non più di due membri.

Art. 15.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico, che rivestono il grado di ingegnere allievo o di ingegnere e di geologo allievo o di geologo, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti funzionari devono sostenere gli esami sulle materie studiate.

I funzionari che non abbiano superato gli esami cessano di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari del Corpo Reale delle miniere viaggi di istruzione e perfezionamento in Italia e all'estero.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai periti di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un Regio istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma del precedente articolo.

Art. 17.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano, nei riguardi del personale del Corpo Reale delle miniere, le norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923 II, n. 2395, e 30 dicembre 1923 II, n. 2960, e successive modificazioni.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18.

L'attuazione dell'ordinamento dei distretti minerari, quale risulta dalla tabella *A* annessa al presente decreto, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *C*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

Il personale amministrativo (coadiutori) appartenente al ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936 XV, n. 2335, è inquadrato, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *D*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

In caso di uguale anzianità di grado spetta la precedenza in ruolo a coloro che hanno maggiore anzianità complessiva di servizio.

Il collocamento in ruolo degli impiegati dei gradi iniziali è effettuato in base alla decorrenza della nomina in servizio di prova.

Art. 20.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto è disposto nel precedente articolo si verificasse nel grado 8° del ruolo tecnico di gruppo *B*, di cui alla annessa tabella *C*, il collocamento di funzionari per un numero superiore ai posti di organico, quelli collocati in eccedenza si intenderanno in soprannumero e, in corrispondenza saranno tenuti scoperti, nel ruolo amministrativo di cui alla tabella *D*, altrettanti posti di grado 8°.

In relazione alle cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico suddetto, anche se in soprannumero, saranno effettuate altrettante promozioni di funzionari dei gradi 9° del ruolo tecnico medesimo e del ruolo amministrativo nell'ordine seguente: la prima e la terza a funzionari del ruolo amministrativo; la seconda, la quarta e le promozioni successive fino alla nona incluse a funzionari del ruolo tecnico.

Le successive cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico anzidetto non daranno luogo a promozioni fino al riassorbimento dei soprannumeri esistenti nel ruolo medesimo.

Le promozioni ai posti di grado 8° del ruolo tecnico suddetto da effettuarsi a norma del 2° comma saranno disposte in soprannumero.

Art. 21.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle *B*, *E*, *F* sono ridotti alla metà. Nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per più di una promozione.

Il precedente comma non si applica nei confronti dei funzionari che hanno fruito della riduzione prevista nell'art. 5 del R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245.

Le abbreviazioni di anzianità previste nel primo comma del presente articolo si applicheranno per le promozioni al grado 6° del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B*, dal 16 ottobre 1943-XXI.

Art. 22.

Nei concorsi pubblici per esami che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per posti dei gradi iniziali dei ruoli di cui alle annesse tabelle si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio da almeno tre anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata.

Il presente articolo si applica anche ai concorsi per titoli a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Agli effetti di cui al presente articolo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 23.

Entro il limite di non oltre un decimo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado 13° del ruolo d'ordine di cui all'annessa tabella *G*, tenuto conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori del ruolo stesso, può essere bandito concorso per titoli ed esami ad assistente aggiunto del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, cottimista, incaricato e comunque non di ruolo che presti servizio nell'amministrazione dello Stato da data anteriore al 1° gennaio 1937 XV, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo *C* qualora da almeno sei anni eserciti lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Art. 24.

Il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 346; il R. decreto legge 20 gennaio 1936 XIV, n. 237, convertito, con modificazione, nella legge 25 maggio 1936 XIV, n. 1308, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; il R. decreto 15 dicembre 1936 XV, n. 2335; i Regi decreti legge 21 novembre 1938 XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto legge 9 febbraio 1939 XVII, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739, recante modifiche a taluni servizi e ruoli del Ministero delle corporazioni; e gli articoli 4 e successivi del Regio decreto 23 marzo 1940 XVIII, n. 245, sono abrogati.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

CORPO REALE DELLE MINIERE

Circoscrizioni minerarie

Num. d'ordine	SEDE DEI DISTRETTI MINERARI	Provincie comprese in ciascun distretto minerario
1	Apuania	Apuania, Genova, Lucca, La Spezia.
2	Bergamo	Bergamo, Brescia, Cremona.
3	Bologna	Ancona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
4	Caltanissetta	Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani.
5	Catania	Catania, Messina, Ragusa, Siracusa.
6	Crotone	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
7	Firenze	Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia.
8	Grosseto	Grosseto, Siena.
9	Iglesias	Cagliari, Nuoro (1).
10	Lubiana	Lubiana.
11	Milano	Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
12	Napoli	Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, Taranto.
13	Novara	Alessandria, Novara, Vercelli.
14	Padova	Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
15	Pescara	Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara, Teramo.
16	Roma	Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.
17	Sassari	Nuoro (2), Sassari.
18	Torino	Aosta, Asti, Cuneo, Imperia, Savona, Torino.
19	Trento	Bolzano, Trento.
20	Trieste	Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente articolo si applica anche ai concorsi per titoli a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Agli effetti di cui al presente articolo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 23.

Entro il limite di non oltre un decimo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado 13° del ruolo d'ordine di cui all'annessa tabella *G*, tenuto conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori del ruolo stesso, può essere bandito concorso per titoli ed esami ad assistente aggiunto del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, cottimista, incaricato e comunque non di ruolo che presti servizio nell'amministrazione dello Stato da data anteriore al 1° gennaio 1937 XV, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo C qualora da almeno sei anni eserciti lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Art. 24.

Il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 346; il R. decreto legge 20 gennaio 1936 XIV, n. 237, convertito, con modificazione, nella legge 25 maggio 1936 XIV, n. 1386, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; il R. decreto 15 dicembre 1936 XV, n. 2235; i Regi decreti legge 21 novembre 1938 XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto legge 9 febbraio 1939 XVII, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739, recante modifiche a taluni servizi e ruoli del Ministero delle corporazioni; e gli articoli 4 e successivi del Regio decreto 23 marzo 1940 XVIII, n. 245, sono abrogati.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 55. — MANCINI

1	Apuania	Spezia.
2	Bergamo	Bergamo, Brescia, Cremona.
3	Bologna	Ancona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
4	Caltanissetta	Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani.
5	Catania	Catania, Messina, Ragusa, Siracusa.
6	Crotone	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
7	Firenze	Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia.
8	Grosseto	Grosseto, Siena.
9	Iglesias	Cagliari, Nuoro (1).
10	Lubiana	Lubiana.
11	Milano	Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
12	Napoli	Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, Taranto.
13	Novara	Alessandria, Novara, Vercelli.
14	Padova	Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
15	Pescara	Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara, Teramo.
16	Roma	Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.
17	Sassari	Nuoro (2), Sassari.
18	Torino	Aosta, Asti, Cuneo, Imperia, Savona, Torino.
19	Trento	Bolzano, Trento.
20	Trieste	Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine.

(1) Comuni di Arbatax di Tortoli, Aritzo, Atzara, Bari Sardo, Berri, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Cadoni, Cairo Nuovo, Cenoni, Gerrei, Ilbono, Isili, Ierzu, Iacoli Lanusei, Loceri, Meana Sardo, Nuragus, Nuraliao, Nurri, Orroli, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Tertenia, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova, Tulo.

(2) Esclusi i comuni indicati nella precedente nota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze ACERBO

Il Ministro per le corporazioni CIANETTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

CORPO REALE DELLE MINIERE

Ruolo dei servizi minerario e metallurgico

Ruolo tecnico

Gruppo *A.*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	5
6°	Ingegneri capi di 1ª classe . .	23
7°	Ingegneri capi di 2ª classe . .	25
8°	Ingegneri principali	34
9°	Ingegneri	43
10°	Ingegneri allievi	9
		139

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *C*

Ruolo tecnico

Gruppo *B.*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Periti capi e disegnatori capi .	12 (*a*)
9°	Periti principali e disegnatori principali	19 (*b*)
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		91

(*a*) Di cui uno transitoriamente fino al verificarsi della prima vacanza fra i disegnatori capi provenienti dal ruolo di gruppo *B* del Regio ufficio geologico di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2235.

(*b*) I posti saranno aumentati a 20 allorchè cesserà di essere operativa la disposizione contenuta nella precedente nota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *D*

Ruolo amministrativo

TABELLA *E*

Ruolo del servizio geologico

Gruppo *A.*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale-direttore . .	1
6°	Geologi capi di 1ª classe . . .	4
7°	Geologi capi di 2ª classe . . .	5
8°	Geologi principali	8
9°	Geologi	6
10°	Geologi allievi	3
		27

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *F*

Ruolo del servizio chimico

Gruppo *A.*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale-direttore . .	1
6°	Chimico capo di 1ª classe . .	3
7°	Chimico capo di 2ª classe . .	3
8°	Chimico principale	4
9°	Chimico	4
10°	Chimico aggiunto	1
		16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *G.*

Ruolo d'ordine

Gruppo *C.*

Grado	Qualifica	Numero dei posti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8°	Ingegneri principali	34
9°	Ingegneri	43
10°	Ingegneri allievi	9
		139

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *C*

Ruolo tecnico

Gruppo *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Periti capi e disegnatori capi .	12 (*a*)
9°	Periti principali e disegnatori principali	19 (*b*)
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		91

(*a*) Di cui uno transitoriamente fino al verificarsi della prima vacanza fra i disegnatori capi provenienti dal ruolo di gruppo *B* del Regio ufficio geologico di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2235.

(*b*) I posti saranno aumentati a 20 allorchè cesserà di essere operativa la disposizione contenuta nella precedente nota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *D*

Ruolo amministrativo

Gruppo *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Segretari capi	5
9°	Segretari principali	7
10°	Segretari	23
11°	Segretari aggiunti	
		35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

10°	Geologi allievi	3
		27

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *F*

Ruolo del servizio chimico

Gruppo *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale-direttore . .	1
6°	Chimico capo di 1ª classe . .	3
7°	Chimico capo di 2ª classe . .	3
8°	Chimico principale	4
9°	Chimico	4
10°	Chimico aggiunto	1
		16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *G*.

Ruolo d'ordine

Gruppo *C*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti capi	5
10°	Primi assistenti	11
11°	Assistenti di 1ª classe	18
12°	Assistenti di 2ª classe	34
13°	Assistenti aggiunti	7
		75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *H*.

Ruolo del personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti
Primi commessi	1
Uscieri capi	19
Uscieri	20
Inservienti	10
	—
	50
	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *I*

Ruolo degli agenti tecnici per i servizi geologico e chimico

Qualifica	Numero dei posti
Agenti tecnici preparatori	4
	—
	4
	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 483.

Istituzione nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno di due posti di prefetto di 1ª classe e di tre posti di prefetto di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, modificata con i Regi decreti 14 novembre 1941-XX, n. 1355, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1274;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 484.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

N. 484. R. decreto 28 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia Marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

N. 485. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), le donazioni disposte da Nicola Tripepi e consistenti in un appezzamento di terreno attiguo alla Chiesa della SS.ma Trinità, descritto e valutato L. 12.000, nonchè nell'edificio Sacro e nell'annessa casa canonica, descritti e valutati complessivamente L. 50.000; e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 24 maggio 1941-XIX, integrato da postilla del 7 novembre 1942-XXI, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Inservienti	10
	50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *I*

Ruolo degli agenti tecnici per i servizi geologico e chimico

Qualifica	Numero dei posti
Agenti tecnici preparatori	4
	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 483.

Istituzione nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno di due posti di prefetto di 1ª classe e di tre posti di prefetto di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, modificata con i Regi decreti 14 novembre 1941-XX, n. 1355, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1274;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella *A* dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, modificata dai Regi decreti 14 novembre 1941-XX, n. 1355, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1274, sono aumentati due posti di prefetto di 1ª classe (grado 3°, gruppo *A*) e tre posti di prefetto di 2ª classe (grado 1°, gruppo *A*) con effetto dal giorno 1° febbraio 1943-XXI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 484.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

N. 484. R. decreto 28 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia Marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

N. 485. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), le donazioni disposte da Nicola Tripepi e consistenti in un appezzamento di terreno attiguo alla Chiesa della SS.ma Trinità, descritto e valutato L. 12.000, nonchè nell'edificio Sacro e nell'annessa casa canonica, descritti e valutati complessivamente L. 50.000; e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 24 maggio 1941-XIX, integrato da postilla del 7 novembre 1942-XXI, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 486.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Coniugi Buzzoni Nigra », con sede in Sartirana Lomellina (Pavia).

N. 486. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Coniugi Buzzoni Nigra », con sede in Sartirana Lomellina (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Terni un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 227.

(2082)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 giugno 1943-XXI.

Istituzione di un Tribunale militare territoriale di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

E' istituito, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, un Tribunale militare territoriale di guerra in Napoli, con la competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli relativamente ai reati per i quali alla data indicata nell'articolo stesso sia già in corso il relativo procedimento.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 9 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2129)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 giugno 1943-XXI.

Determinazione di zona delle operazioni di parte del territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio dello Stato dichiarato in stato di guerra;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1941-XIX, n. 3, concernente la dichiarazione dello stato di guerra di tutto il territorio della regione pugliese;
Visto il R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1340, concernente la dichiarazione dello stato di guerra della parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria non compreso nell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio delle provincie di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza e Catanzaro, nonchè il territorio della provincia di Reggio Calabria non compreso nel bando n. 183 del 21 maggio 1943-XXI, e il territorio della provincia di Matera che è in stato di guerra a senso della lettera *d*) dell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, sono dichiarati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Terni un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

6 cattedre di ruolo *A*;

1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 227.

(2122)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 giugno 1943-XXI.

Istituzione di un Tribunale militare territoriale di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

E' istituito, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Cosenza, il quale esercita la sua giurisdizione nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Tutte le attribuzioni che a' sensi della legge penale militare spettano al comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale, sono conferite al comandante del XXXI Corpo d'armata.

Art. 2.

Per la competenza del Tribunale militare indicato nell'articolo precedente, si osservano le disposizioni del Codice penale militare di guerra; tuttavia rimane ferma

---

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 giugno 1943-XXI.

Determinazione di zona delle operazioni di parte del territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio dello Stato dichiarato in stato di guerra;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1941-XIX, n. 3, concernente la dichiarazione dello stato di guerra di tutto il territorio della regione pugliese;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1340, concernente la dichiarazione dello stato di guerra della parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria non compreso nell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio delle provincie di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza e Catanzaro, nonchè il territorio della provincia di Reggio Calabria non compreso nel bando n. 183 del 21 maggio 1943-XXI, e il territorio della provincia di Matera che è in stato di guerra a senso della lettera *d*) dell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, sono dichiarati zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e a ogni altro fine dalle ore 0 del 15 giugno 1943-XXI.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 14 giugno 1943-XXI

(2141) MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Renato Tassinari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1929 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Antonino Volpe è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1940-XVIII, con il quale il fascista Renato Tassinari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Tassinari, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Antonino Volpe.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2073)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Gaetano Toselli a componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Gaetano Toselli è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gaetano Toselli, consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Secondo Ronza.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2074)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Cesare Toffanetti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Ettore Tosi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943 XXI, con il quale il fascista Cesare Toffanetti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cesare Toffanetti, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ettore Tosi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2075)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Antonino Volpe è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1940 XVIII, con il quale il fascista Renato Tassinari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Tassinari, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Antonino Volpe.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2073)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Gaetano Toselli a componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939 XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1942 XX, con il quale il fascista Secondo Ronza è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942 XXI, con il quale il fascista Secondo Ronza cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943 XXI, con il quale il fascista Gaetano Toselli è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Secondo Ronza.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2074)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Cesare Toffanetti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Ettore Tosi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943 XXI, con il quale il fascista Cesare Toffanetti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cesare Toffanetti, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ettore Tosi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2075)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Giuseppe Isidoro Perotti a componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Paolo Pini è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1942-XX, con il quale il fascista Giuseppe Isidoro Perrotti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Isidoro Perrotti, consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Paolo Pini.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/06134 del 24 marzo 1943-XXI;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Vito Marasco.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pres

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Messa in liquidazione della S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S.A.I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda suddetta trovavasi già in liquidazione prima della sottoposizione a sequestro;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S.A.I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il Cons. naz. Asvero Gravelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924-III, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925-III, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 125 del 29 maggio 1943-XXI, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali d

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Isidoro Perrotti, consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Paolo Pini.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/06134 del 24 marzo 1943-XXI;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Vito Marasco.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo titolare e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

p. *Il Ministro per le finanze*
PELLEGRINI

(2117)

---

n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S.A.I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il Cons. naz. Asvero Gravelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1943-XXI.

Caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924-III, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925 III, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 125 del 29 maggio 1943-XXI, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B.P.F. e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appare in chiaro-scuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

I moduli per i buoni postali sono costituiti da:

1° matrice;

2° buono;

3° talloncino.

La matrice e il talloncino sono quasi identici e recano in verde oliva scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo con sopracolore differente, a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « Buono postale fruttifero » e il valore in lettere.

Il buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.

Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali. Il numero ordinale di ciascun buono è preceduto dalla lettera F.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « Buono postale fruttifero ».

Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero venti buoni fino al taglio di lire 1000, di dieci per quelli da L. 5000 e di cinque per quelli da L. 50.000 e 100.000.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore verde oliva scuro.

I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio verde.

I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.

I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.

I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Registro n. 10 Cassa DD. e PP., foglio n. 332. — AMATUCCI

(2056)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del Regio decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative al R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane;

Decreta:

Art. 1.

I permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, possono essere rilasciati, oltre che direttamente dalle Confederazioni nazionali fasciste e dall'Ente nazionale fascista per la cooperazione, dai seguenti organi locali da essi dipendenti:

a) Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste degli industriali; dei lavoratori dell'industria; degli agricoltori; dei lavoratori dell'agricoltura; dei commercianti; dei lavoratori del commercio;

b) Unioni interprovinciali e Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste delle aziende del credito e delle assicurazioni; dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

c) Unioni provinciali, Sindacati a circoscrizione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.

Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali. Il numero ordinale di ciascun buono è preceduto dalla lettera F.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « Buono postale fruttifero ».

Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero venti buoni fino al taglio di lire 1000, di dieci per quelli da L. 5000 e di cinque per quelli da L. 50.000 e 100.000.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore verde oliva scuro.

I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio verde.
I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.
I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.
I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.
I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.
I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore blen.
Il rovescio è stampato in verde chiaro.

Art. 2.

I buoni calcografici per i valori da lire 50.000 e lire 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:

1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;

2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa, recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo, il valore del buono;

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Registro n. 10 Cassa DD. e PP., foglio n. 332. — AMATUCCI

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del Regio decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 403, recante norme integrative al R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane;

Decreta:

Art. 1.

I permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, possono essere rilasciati, oltre che direttamente dalle Confederazioni nazionali fasciste e dall'Ente nazionale fascista per la cooperazione, dai seguenti organi locali da essi dipendenti:

a) Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste degli industriali; dei lavoratori dell'industria; degli agricoltori; dei lavoratori dell'agricoltura; dei commercianti; dei lavoratori del commercio;

b) Unioni interprovinciali e Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste delle aziende del credito e delle assicurazioni; dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

c) Unioni provinciali, Sindacati a circoscrizione di distretto notarile (notai), Sindacati a circoscrizione di Tribunale (avvocati e procuratori) della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti;

d) Segreterie interprovinciali e Segreterie provinciali dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I permessi di cui al precedente comma devono essere conformi al modello *A* allegato al presente decreto.

Art. 2.

A norma dell'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, tengono luogo dei permessi podestarili le credenziali e le richieste nominative rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato in favore degli appartenenti ai seguenti Enti, Istituti e Associazioni:

1) Associazione famiglie dei caduti in guerra;

2) Associazione famiglie dei caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione;

3) Associazione mutilati e invalidi di guerra;

4) Sezione grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale fascista infortuni;

5) Opera nazionale assistenza Italia redenta;

6) Peregrinatio Romana ad Petri Sedem;

7) Unione italiana ciechi;

8) Enti ed Opere assistenziali per le persone inviate a luoghi di cura (concessione speciale IV);

9) Croce Rossa Italiana (concessione speciale V);

10) Associazioni e Istituti di carità (concessione speciale VI).

Le credenziali e le richieste di cui al precedente comma autorizzano a compiere un viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno sulle autolinee e filovie estraurbane che siano in prosecuzione, direttamente o attraverso altri mezzi di pubblico trasporto, delle linee o tratti di linee ferroviarie per cui è valida la credenziale o la richiesta.

Per l'effettuazione del viaggio sull'autolinea o sulla filovia l'interessato deve essere in possesso del tagliando *B* della credenziale o richiesta.

Art. 3.

Sono autorizzate a viaggiare sulle autolinee e filovie estraurbane le seguenti categorie di persone:

a) la persona che accompagna un Senatore del Regno;

b) i funzionari di Corpi diplomatici esteri su presentazione di passaporto diplomatico;

c) gli appartenenti all'Arma dei Reali carabinieri e alle forze di polizia, su presentazione della tessera di riconoscimento;

d) le persone che si recano in località di cura o di soggiorno estivo, ovvero ne ritornano, su presentazione del permesso di soggiorno, costituito dalla carta annonaria mod. M.I.P. rilasciata dal Comune di residenza;

e) i cittadini italiani all'estero di ritorno in residenza, per rimpatrio o per licenza, su presentazione dell'analoga dichiarazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni, Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

f) le persone munite di lasciapassare per la provincia di Lubiana rilasciato dalle Regie Questure del Regno, su presentazione del lasciapassare medesimo;

g) gli sposi in viaggio di nozze, su presentazione del biglietto ferroviario di riduzione speciale dell'80 % durante il periodo di validità di tale biglietto.

Art. 4.

Le tessere che il Ministro per le comunicazioni può

ALLEGATO *A*.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

Si attesta che il signor . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . si reca nel comune di . . . . . per il periodo dal . . . . . al . . . . . per il seguente motivo: . . . . . .

Egli deve servirsi della linea - automobilistica o filoviaria (4) . . . . . per il tratto da . . . . . a . . . . . .

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane.

. . . . . ., addì . . . . . .

Bollo d'ufficio (5) . . . . . .

(1) Confederazione od Ente.
(2) Indicazione dell'ufficio.
(3) Nome, cognome, paternità.
(4) Cancellare l'indicazione che non fa al caso.
(5) Qualifica del capo dell'ufficio e firma.

ALLEGATO *B*.

Recto

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE M.C.T.C.

N. . . . .

Tessera di autorizzazione per viaggi su autolinee e filovie rilasciata a termini del R. D. L. 29 aprile-XXI, n. 402.

Sig. . . . . .

residente in . . . . . .

Firma del titolare . . . . . Bollo d'ufficio *Il Ministro* . . . . . .

Verso

La presente tessera autorizza a compiere viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie svolgentisi nel territorio delle provincie di . . . . . .

2354
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

viate a luoghi di cura (concessione speciale IV);

9) Croce Rossa Italiana (concessione speciale V);

10) Associazioni e Istituti di carità (concessione speciale VI).

Le credenziali e le richieste di cui al precedente comma autorizzano a compiere un viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno sulle autolinee e filovie extraurbane che siano in prosecuzione, direttamente o attraverso altri mezzi di pubblico trasporto, delle linee o tratti di linee ferroviarie per cui è valida la credenziale o la richiesta.

Per l'effettuazione del viaggio sull'autolinea o sulla filovia l'interessato deve essere in possesso del tagliando *B* della credenziale o richiesta.

Art. 3.

Sono autorizzate a viaggiare sulle autolinee e filovie extraurbane le seguenti categorie di persone:

a) la persona che accompagna un Senatore del Regno;

b) i funzionari di Corpi diplomatici esteri su presentazione di passaporto diplomatico;

c) gli appartenenti all'Arma dei Reali carabinieri e alle forze di polizia, su presentazione della tessera di riconoscimento;

d) le persone che si recano in località di cura o di soggiorno estivo, ovvero ne ritornano, su presentazione del permesso di soggiorno, costituito dalla carta annonaria mod. M.I.P. rilasciata dal Comune di residenza;

e) i cittadini italiani all'estero di ritorno in residenza, per rimpatrio o per licenza, su presentazione dell'analoga dichiarazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni, Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

f) le persone munite di lasciapassare per la provincia di Lubiana rilasciato dalle Regie Questure del Regno, su presentazione del lasciapassare medesimo;

g) gli sposi in viaggio di nozze, su presentazione del biglietto ferroviario di riduzione speciale dell'80 % durante il periodo di validità di tale biglietto.

Art. 4.

Le tessere che il Ministro per le comunicazioni può rilasciare a norma dell'art. 7 del R. decreto legge 29 aprile 1943 XXI, n. 402, hanno la validità di sei mesi e sono conformi al modello *B* allegato al presente decreto.

Il pagamento a titolo di rimborso di spesa, che deve essere effettuato dal richiedente per il rilascio della tessera, è determinato nella misura di lire cinque.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1943-XXI
Bilancio Comunicazioni, pag. 11 I.G.M.T.C., fogl. 2. — LOMBARDO

Egli deve servirsi della linea - automobilistica o filoviaria (4) . . . . . per il tratto da . . . . . a . . . . . .

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane.

. . . . . addì . . . . . .

Bollo d'ufficio (5) . . . . . .

(1) Confederazione od Ente.
(2) Indicazione dell'ufficio.
(3) Nome, cognome, paternità.
(4) Cancellare l'indicazione che non fa al caso.
(5) Qualifica del capo dell'ufficio e firma.

Recto ALLEGATO *B*.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE M.C.T.C.

N. . . . . .

Tessera di autorizzazione per viaggi su autolinee e filovie rilasciata a termini del R. D. L. 29 aprile-XXI, n. 402.

Sig. . . . . .

residente in . . . . . .

Firma del titolare . . . . . Bollo d'ufficio *Il Ministro* . . . . . .

Verso

La presente tessera autorizza a compiere viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie svolgentisi nel territorio delle provincie di . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Vale a tutto il . . . . . .

(2055)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Livorno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 28 maggio 1943-XXI al 28 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Livorno a tutto il giorno 28 agosto predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 27 maggio 1943-XXI e il 28 agosto 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Livorno, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 28 agosto 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(2138)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 10 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1943-XXI, n. 183, contenente disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1943-XXI, n. 88.

(2136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 729 del 9 giugno 1943-XXI

bre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'11 novembre 1942-XXI, con le particolarità qui di seguito indicate.

Pertanto la carta dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza, collatura, levigatura, ecc. (eccetto che per il peso) prescritte nel provvedimento medesimo e contenere la filigrana di cui all'art. 2 del predetto R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573;

c) peso della carta: gr. 62 per mq.;

d) peso della copertina:

quaderni da 8 fogli gr. 75 per mq.;
» 16 » » 110 »
» 20 » » 160 »
» 24 » » 200 »

e) formato del quaderno chiuso: mm. 150 x 205;

f) cigliatura: come da disposizioni del Ministero dell'educazione nazionale;

g) stampa della copertina: ad un colore, recante dal lato esterno l'indicazione del nome dell'allestitore e del prezzo di vendita al consumatore.

E' consentito di apporre sulla copertina diciture, concordate con gli Enti competenti, intese a facilitare il recupero dei quaderni usati;

h) cucitura: a due punti metallici;

i) angoli:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: retti;
» » 20 e 30 » tondi;

l) taglio:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: bordo rasa naturale;
» » 20 e 30 » bordo rosso.

2. — I prezzi massimi di vendita dei suddetti quaderni sono fissati come segue:

Tipo unico. — Numero dei fogli: 8; Prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,44; dal grossista: L. 0,51; al consumatore: L. 0,70;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 16; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,78; dal grossista: L. 0,90; al consumatore: L. 1,25;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 20; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,97; dal grossista: L. 1,12; al consumatore: L. 1,55;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 30; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 1,41; dal grossista: L. 1,63; al consumatore: L. 2,25.

I prezzi di vendita dal produttore del quaderno (sia esso soltanto allestitore o anche produttore di carta) s'intendono per ordinativi di almeno 15.000 lire, franco stazione destino in qualunque località del Regno. Da tali prezzi sono esclusi il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata. In essi è invece compreso l'imballo.

I prezzi di vendita dal grossista s'intendono franco stazione destino, oppure franco magazzino del grossista (se questa condizione risulti più favorevole al cliente dettagliante). Detti prezzi non comprendono il contributo E.N.C.C. (di lire 0,0308, 0,0546, 0,0679, 0,0987, rispettivamente per i quaderni di 8, 16, 20, 30 fogli) e l'imposta sull'entrata nel passaggio da grossista a dettagliante.

I prezzi al consumatore, i quali, come è detto sopra, devono essere stampati esternamente sulla copertina, comprendono il trasporto fino al negozio di vendita del dettagliante e qualsiasi altro onere attuale, anche eventualmente non specificato nel presente provvedimento e perciò anche il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore.

3. — I quaderni fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento potranno essere venduti, se

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 28 maggio 1943 XXI al 28 agosto 1943 XXI, sono sospesi nel comune di Livorno a tutto il giorno 28 agosto predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 27 maggio 1943 XXI e il 28 agosto 1943 XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Livorno, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 28 agosto 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943 XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(2138)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 10 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1943-XXI, n. 133, contenente disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1943-XXI, n. 88.

(2136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 720 del 9 giugno 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei quaderni

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 720 del 9 giugno 1943-XXI, in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1935, ha disposto quanto segue:

1. — A partire dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono vietati la fabbricazione e l'allestimento di quaderni che non siano del tipo qui appresso indicato:

a) numero dei fogli: 8, 16, 20, 30 (facciate 32, 64, 80, 120);

b) qualità della carta: dovrà essere del tipo previsto per la carta da lettere, con provvedimento P. 522 del 16 ottobre 1942-XXI, n. 1;

c) formato del quaderno chiuso: mm. 150 x 205;

d) rigatura: come da disposizioni del Ministero dell'educazione nazionale;

e) stampa della copertina: ad un colore, recante dal lato esterno l'indicazione del nome dell'allestitore e del prezzo di vendita al consumatore.

E' consentito di apporre sulla copertina d'ecture, concordate con gli Enti competenti, intese a facilitare il recupero dei quaderni usati;

f) cucitura: a due punti metallici;

g) angoli:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: retti;
» » 20 e 30 » tondi;

h) taglio:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: bordo raso naturale;
» » 20 e 30 » bordo rosso.

2. — I prezzi massimi di vendita dei suddetti quaderni sono fissati come segue:

Tipo unico. — Numero dei fogli: 8; Prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,44; dal grossista: L. 0,51; al consumatore: L. 0,70;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 16; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,78; dal grossista: L. 0,90; al consumatore: L. 1,25;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 20; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,97; dal grossista: L. 1,12; al consumatore: L. 1,55;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 30; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 1,41; dal grossista: L. 1,63; al consumatore: L. 2,25.

I prezzi di vendita dal produttore del quaderno (sia esso soltanto allestitore o anche produttore di carta) s'intendono per ordinativi di almeno 15.000 litre, franco stazione destino in qualunque località del Regno. In tali prezzi sono esclusi il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata. In essi è invece compreso l'imballo.

I prezzi di vendita dal grossista s'intendono franco stazione destino, oppure franco magazzino del grossista (a quella condizione risulti più favorevole al cliente dettagliante). Detti prezzi non comprendono il contributo E.N.C.C. di lire 0,0098, 0,0646, 0,0979, 0,0657, rispettivamente per i quaderni di 8, 16, 20, 30 fogli e l'imposta sull'entrata nel passaggio da grossista a dettagliante.

I prezzi al consumatore, i quali, come è detto sopra, devono essere stampati esternamente sulla copertina, comprendono il trasporto fino al negozio di vendita del dettagliante e qualsiasi altro onere attuale, anche eventualmente non specificato nel presente provvedimento e perciò anche il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore.

3. — I quaderni fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento potranno essere venduti se si trovano presso il fabbricante dei quaderni, fino al 31 luglio p. v. e, se presso il commerciante, fino al 31 agosto p. v., a condizione che non siano superati i seguenti prezzi:

a) per i quaderni fino a 30 fogli, i massimi — per ciascun foglio — corrispondenti a quelli previsti per il quaderno con numero di fogli eguale o immediatamente superiore;

b) per i quaderni di oltre 30 fogli, i massimi — per ciascun foglio — corrispondenti a quelli sopra stabiliti per il quaderno di 30 fogli.

4. — Per i prezzi dei quaderni da computisteria, stenografia, disegno e musica, rimangono invariate le vigenti disposizioni generali.

(2059)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 732 dell'11 giugno 1943-XXI relativo al prezzo di vendita degli anticrittogamici a basso tenore di rame ed acuprici.

In relazione alla autorizzazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la fabbricazione e l'impiego di nuovi tipi di anticrittogamici a basso tenore di rame od acuprici, il Ministro per le corporazioni, con provvedimento P. 732 dell'11 giugno c. a., ha stabilito come appresso i prezzi massimi di vendita, che dovranno intendersi riferiti ai seguenti prodotti di cui si riporta la denominazione approvata dagli organi competenti e che dovranno avere la composizione che qui viene specificata:

PRODOTTI A BASSO TENORE DI RAME.

1. — *Cupramina Beta*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di magnesio	61,40
Solfato di sodio	23 —
Derivati dell'Ossichinolina	0,50
Solfato di ammonio	6,50
Coloranti	0,30
	100 —

2. — *Anticrittogamico P. A. 42*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di zinco al 33 % Zn.	21 —
Solfato di ammonio	12 —
Bentonite	57,5
Metalite	1,5
	100 —

3. — *Neovit Caffaro*, così composto:

Ossicloruro di rame al 43 % (Cu 3,44 %)	8 —
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di zinco	1 —
Cloruro di ferro	1 —
Cloruro di manganese	0,1
Borato di sodio	0,2
Lignorosina	1,5
Bentonite a talco	87,2
	100 —

PRODOTTI ACUPRICI.

1. — *Orione*, così composto:

Solfato di rame	1 —
Solfato di zinco	74 —
Solfato di magnesio	24,2
Derivati dell'Ossichinolina	0,5
Coloranti	0,3
	100 —

2. — *Acuprina Caffaro*, così composto:

Solfato di zinco	56 —
Solfato di ferro	8 —
Carbonato di sodio	15 —
Tartrato di rame	0,1
Tartrato ammonico	0,9
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di manganese	0,2
	n.a.

Il prezzo di vendita dal produttore alla Federazione italiana dei consorzi agrari per gli anticrittogamici di cui sopra, viene fissato in L. 300 al q.le, per merce in sacchi, lordo per netto, resa franco vagone partenza stabilimento produttore.

La Federazione italiana dei consorzi agrari cederà ai Consorzi agrari provinciali i prodotti di cui sopra al prezzo di L. 360 al q.le con le seguenti maggiorazioni:

L. 25 al q.le che saranno versate al Consiglio provinciale delle Corporazioni di Roma in apposito conto che resterà a disposizione di questo Ministero;

L. 3 al q.le per il rimborso delle spese inerenti al servizio di distribuzione, effettuato dalla stessa Federazione.

I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Consigli provinciali delle Corporazioni sulla base dei prezzi risultanti come sopra, ai quali dovranno essere aggiunti:

a) le spese effettivamente sostenute per il trasporto e per i facchinaggi dalla fabbrica fino al luogo di consegna;

b) l'importo dell'imposta sull'entrata «una tantum» nella misura di L. 17 al q.le;

c) la maggiorazione per il servizio di distribuzione commisurata sui prezzi risultanti con l'aggiunta delle spese di trasporto, facchinaggio, imposta sull'entrata, in misura:

del 4 % per le vendite di quantitativi non inferiori a 50 kg.;

del 6 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 50 kg. ma non inferiori ai 25 kg.;

dell'8 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 25 kg.

Nei suddetti compensi sono compresi gli sfridi e i cali della merce.

(2069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le categorie interessate, ha fissato i prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici, derivati dalla macinazione e dalla panificazione, come segue:

PRODOTTI	PREZZI alla produzione lire per q.le	PREZZI al consumo lire per kg.
Crema, semolino e fiocchi di riso (escluso piuma di riso e riso soffiato)	850	9,90
Crema semolino e fiocchi di avena	1.100	12,75
Crema semolino e fiocchi di orzo perlato, farro d'orzo	1.370	15,85
Crema e farina segale diastasata	930	10,80
Crema e farina di frumento diastasata	950	11 —
Creme cereali miste (riso, orzo, segale, frumento)	1.020	11,85
Alimento per la puerizia (amido, farina diastasata)	1.070	12,45
Farina di amido centrifugato diastasata	1.375	15,90
Grissini dietetici integrali	1.150	13,35
Fette biscottate e crostini dietetici integrali	1.300	15 —
Grissini dietetici e fette glutinate al 25 %	1.570	18,15
Grissini dietetici e fette glutinate al 35 %	2.000	23,10
Pane al glutine (45 %) per diabetici a re-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quali prodotti di cui al riporto la denominazione approvata dagli organi competenti e che dovranno avere la composizione che qui viene specificata:

PRODOTTI A BASSO TENORE DI RAME.

1. — *Cupramina Beta*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di magnesio	61,40
Solfato di sodio	23 —
Derivati dell'Ossichinolina	0,50
Solfato di ammonio	6,60
Coloranti	0,50
	100 —

2. — *Anticrittogamico P. A. 42*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di zinco al 33 % Zn.	21 —
Solfato di ammonio	12 —
Bentonite	57,5
Metalite	1,5
	100 —

3. — *Neovit Caffaro*, così composto:

Ossicloruro di rame al 43 % (Cu 3,44 %)	8 —
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di zinco	1 —
Cloruro di ferro	1 —
Cloruro di manganese	0,1
Borato di sodio	0,2
Lignorosina	1,5
Bentonite a talco	87,2
	100 —

PRODOTTI ACUPRICI.

1. — *Orione*, così composto:

Solfato di rame	1 —
Solfato di zinco	74 —
Solfato di magnesio	24,2
Derivati dell'Ossichinolina	0,5
Coloranti	0,3
	100 —

2. — *Acuprina Caffaro*, così composto:

Solfato di zinco	56 —
Solfato di ferro	8 —
Carbonato di sodio	15 —
Tartrato di rame	0,1
Tartrato ammonico	0,9
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di manganese	0,2
Borato di sodio	0,2
Colorante	1 —
Bentonite	17,6
	100 —

3. — *Anticrittogamico P.M. 44*, così composto:

Metaichinolina (derivati ortoossichinolina e metalite)	1,8
Solfato di rame	1 —
Solfato di zinco al 33 % Zn	14 —
Solfato di ammonio	10 —
Bentonite e/o solfato magnesio-allume	73,2
	100 —

tanti come sopra, ai quali dovranno essere aggiunti:

a) le spese effettivamente sostenute per il trasporto e per i facchinaggi dalla fabbrica fino al luogo di consegna;

b) l'importo dell'imposta sull'entrata « una tantum » nella misura di L. 17 al q.le;

c) la maggiorazione per il servizio di distribuzione commisurata sui prezzi risultanti con l'aggiunta delle spese di trasporto, facchinaggio, imposta sull'entrata, in misura:

del 4 % per le vendite di quantitativi non inferiori a 50 kg.;

del 6 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 50 kg. ma non inferiori ai 25 kg.;

dell'8 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 25 kg.

Nei suddetti compensi sono compresi gli stridi e i cali della merce.

(2063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le categorie interessate, ha fissato i prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici, derivati dalla macinazione e dalla panificazione, come segue:

PRODOTTI	Prezzi alla produzione lire per q.le	Prezzi al consumo lire per kg.
Crema, semolino e fiocchi di riso (escluso piuma di riso e riso soffiato)	850	9,90
Crema semolino e fiocchi di avena	1.100	12,75
Crema semolino e fiocchi di orzo perlato, farro d'orzo	1.370	15,85
Crema e farina segale diastasata	930	10,80
Crema e farina di frumento diastasata	950	11 —
Creme cereali miste (riso, orzo, segale, frumento)	1.020	11,85
Alimento per la puerizia (amido, farina diastasata)	1.070	12,45
Farina di amido centrifugato diastasata	1.375	15,90
Grissini dietetici integrali	1.150	13,35
Fette biscottate e crostini dietetici integrali	1.300	15 —
Grissini dietetici e fette glutinate al 25 %	1.570	18,15
Grissini dietetici e fette glutinate al 35 %	2.000	23,10
Pane al glutine (45 %) per diabetici a regime severo	2.230	25,75

I prezzi alla produzione s'intendono per merce resa franco stazione arrivo, in confezioni non superiori a gr. 250, imballo gratis (esclusi i prodotti del forno per i quali gli imballi di latta o scatole di cartone s'intendono a rendere a carico del produttore).

I prezzi al consumo sono stati calcolati maggiorando i prezzi alla produzione di L. 10 a q.le per spesa media di trasporto locale e della percentuale di utile del 15 % per il dettagliante.

Nel caso le ditte produttrici non fossero in grado di assicurare la diretta distribuzione al dettagliante, concederanno uno sconto del 4 % al grossista, al quale sarà attribuita la spesa media preventivata in L. 10 al quintale per tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sporto locale, e lo stesso consegnerà la merce al dettagliante franco negozio.

Le confezioni di origine, a cura dei produttori devono recare in maniera ben visibile, stampigliato, il prezzo del prodotto al consumo riferito al quantitativo netto di merce contenuto nel pacchetto o sacchetto.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2068)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1943-XXI - N. 112

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,55	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,73	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,4928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	22,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9825
Canadà (I)	16,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5858
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9898	Slovacchia (C)	85,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,497	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,01	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,522
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (I)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,57976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (906)	91 —
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,325
Id. 5 % (1936)	94,95
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	93,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,85
Id. 5 % (15-9-50)	92,825
Id. 5 % (15-4-51)	92,925

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A, B, C, D, E, F*, cinque gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100, vale a dire il capitale nominale di cinque milioni di lire.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di tesoreria; i certificati nominativi comprendenti obbligazioni rimborsabili dovranno essere cambiati, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina dei seguenti ufficiali di complemento della Regia marina:

Capitani commissari	20
Tenenti commissari	25
Sottotenenti commissari	25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2360

Albania (I)	6,25
Argentina (U)	4,45
Australia (I)	60,3
Belgio (C)	3,0418
Bolivia (I)	43,70
Brasile (I)	0,0925
Bulgaria (C) (1)	23,42
Id. (C) (2)	22,98
Canadà (I)	15,97
Cile (I)	0,7125
Cina (Nanchino) (I)	0,8055
Colombia (I)	10,87
Costarica (I)	3,372
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	2,9838
Egitto (I)	75,28
Equador (I)	1,33
Estonia (C)	4,497
Finlandia (C)	38,91
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,0945
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,50
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,50
India (I)	5,76
Iran (I)	1,1103

Lettonia (C)	3,0751
Lituania (C)	2,3903
Messico (I)	3,933
Nicaragua (I)	3,80
Norvegia (C)	4,3216
Nuova Zel. (I)	60,33
Olanda (C)	10,09
Perù (I)	2,9825
Polonia (C)	580,23
Portogallo (U)	0,7950
Id. (C)	0,7975
Romania (C)	10,5263
Russia (I)	3,5853
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,61
Id. (C) (2)	169,40
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,529
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,07978
Id. (C) (2)	4,56385
Unione S. Aff. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,08
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91 —
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	79,70
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,325
Id. 5 % (1936)	94,65
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	94,025
Id. 5 % (1949)	93,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,85
Id. 5 % (15-9-50)	92,825
Id. 5 % (15-4-51)	92,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione
per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936

A norma dell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1943-XXI, n. 287, si notifica che nel giorno di lunedì 5 luglio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(7099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina dei seguenti ufficiali di complemento della Regia marina:

Capitani commissari	20
Tenenti commissari	25
Sottotenenti commissari	25

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, i cittadini italiani di razza non ebraica, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle norme sugli ufficiali di complemento della R. Marina, che si riportano allegate alla presente notificazione, e non abbiano oltrepassato i limiti di età di cui all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, che si riporta pure allegato alla presente notificazione.

Possono inoltre parteciparvi i cittadini albanesi sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati i quali prestino servizio militare potranno però entro il termine suddetto presentare la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita (escluso il certificato) in carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato (di data non anteriore al 10 marzo 1940);

2) certificato di buona condotta in carta da bollo di L. 6 vistato dal Prefetto, e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli) in carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato;

4) certificato del casellario giudiziale in carta da bollo di L. 18 debitamente legalizzato;

5) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza al Fasci di Combattimento.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

6) certificato di esito di leva. Se il candidato ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire l'estratto matricolare;

7) fotografia a capo scoperto applicata su carta bollata da L. 8, con firma autenticata da R. notaio debitamente legalizzata;

8) titoli di studio originali o in copia autentica su carta da bollo di L. 12, debitamente legalizzata. I concorrenti potranno aggiungere altri titoli di carriera, professionali e scientifici eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione della presente notificazione. Sono dispensati dal produrre tali documenti i candidati che siano ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente o impiegati dello Stato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande di nomina ad ufficiale di complemento, presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel 1° comma per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

I.

(Art. 6° della legge).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

II.

(Art. 7° della legge).

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

III.

(Art. 14° della legge).

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in Amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397

e successive modificazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli) in carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato;

4) certificato del casellario giudiziale in carta da bollo di L. 18 debitamente legalizzato;

5) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza al Fasci di Combattimento.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

6) certificato di esito di leva. Se il candidato ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire l'estratto matricolare;

7) fotografia a capo scoperto applicata su carta bollata da L. 8, con firma autenticata da R. notaio debitamente legalizzata;

8) titoli di studio originali o in copia autentica su carta da bollo di L. 12, debitamente legalizzata. I concorrenti potranno aggiungere altri titoli di carriera, professionali e scientifici eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione della presente notificazione. Sono dispensati dal produrre tali documenti i candidati che siano ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente o impiegati dello Stato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande di nomina ad ufficiale di complemento, presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel 1° comma per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso essere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 5.

L'ammissione al concorso dei candidati iscritti nella leva di terra o acquisiti al regio esercito o alla Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

I.

(Art. 6° della legge).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

II.

(Art. 7° della legge).

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

III.

(Art. 14° della legge).

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in Amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 51 *della legge* 11 *marzo* 1926, *n.* 397
e successive modificazioni

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali della Regia marina:
a 58 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.

(2125)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 19 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 487.

Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942 . . . Pag. 2146

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 488.

Determinazione delle modalità dei pagamenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato, nelle località soggette ad offesa nemica . . . . . Pag. 2147

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 489.

Requisiti per l'ammissione alle Regie accademie militari. Pag. 2147

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 490.

Variazioni agli organici dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte . . . . . Pag. 2148

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore «Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria» dette «Chieppine», con sede in Parma Pag. 2148

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 492.

[illegible] della [illegible]

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 218, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . . Pag. 2150

R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286, contenente norme per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato . . . . . Pag. 2150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazioni ai prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43 . . . . . Pag. 2151

Ministero delle corporazioni:

Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli . . . Pag. 2151

Nomina del liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna . . . Pag. 2151

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2152

CONCORSI ED ESAMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	» semestrale	» 100	Nel Regno e Colonie	» trimestrale	» 15	All'Estero	» trimestrale	» 4
	» semestrale	» 50		» trimestrale	» 50		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4
	» trimestrale	» 25		Un fascicolo	» 4						
	Un fascicolo	» 2									

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 487.

Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, tra l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942 . . . . . Pag. 2146

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 488.

Determinazione delle modalità dei pagamenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato, nelle località soggette ad offesa nemica . . . . . Pag. 2147

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 489.

Requisiti per l'ammissione alle Regie accademie militari. Pag. 2147

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 490.

Variazioni agli organici dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte . . . . . Pag. 2148

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore «Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria» dette «Chieppine», con sede in Parma Pag. 2148

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Paù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso) . . Pag. 2149

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 12 giugno 1943-XXI.

Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana . . . . . Pag. 2149

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943-XXI.

Istituzione di un Centro didattico nazionale in Firenze. Pag. 2149

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI

Schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto . . . . . Pag. 2150

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:

Il decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 218, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . . Pag. 2150

R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286, contenente norme per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato . . . . . Pag. 2150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazioni ai prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43 . . . . . Pag. 2151

Ministero delle corporazioni:

Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli . . . Pag. 2151

Nomina del liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna . . . Pag. 2151

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2152

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per l'iscrizione alla Regia Scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio . . . . . Pag. 2152

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 142 DEL 19 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo B nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

(2097)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 487.

Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui al predetto Terzo Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

VISTO, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Troisième protocole additionnel au traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie signé à Rome le 30 juillet 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de compléter de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934.

A l'annexe *B* est insérée la remarque suivante alinéa *b*) les tissus de coton, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes da 36 à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

c) les tissus de coton, ou de fibres artificielles courts mélangés avec de la soie artificielle (rayon) de 7 à 55 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqués aux tissus de coton correspondants, augmenté de 100 %;

d) les tissus de coton, ou de fibres artificielles mélangés avec de la soie artificielle (rayon) au-dessus de 55 %, ainsi que les tissus de soie artificielle pure (rayon) sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 200 %.

Remarque. — Le pourcentage en soie artificielle prévu aux lettres *c*) et *d*) ci-haut peut être remplacé avec de la soie naturelle jusqu'à 10 % du poids total des tissus.

3. — Les tissus de laine, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes jusqu'à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

4. — Les tissus de fibres textiles artificielles courtes, même mélangés jusqu'à 10 % de coton ou de laine, sont imposés comme suit:

a) les tissus pesant jusqu'à 200 gr. par mètre carré, inclusivement du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants augmentés de 25 %;

b) les tissus pesant plus de 200 gr. par mètre carré, du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

5. — Les fils de soie artificielle (rayon) pour usage industriel sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour ces mêmes fils.

6. — Les fils de soie artificielle (rayon) mélangés jusqu'à 40 % de soie naturelle et destinés à la fabrication de bas, pour une quantité ne dépassant pas cinq tonnes sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour les fils de soie naturelle.

7. — Les mouchoirs de poche tissés en fibres artificielles courtes pures ou mélangées avec du coton, ainsi que les essuie-mains tissés en fibres artificielles courtes mélangées avec du coton ou du chanvre cotonisé, ou bien avec du coton et du chanvre cotonisé, sont soumis au droit de douane prévu pour les mêmes articles en coton, augmenté de 25 %.

Le présent Protocole, rédigé en double exemplaire en langue française, remplace le deuxième Protocole Additionnel, signé à Sofia, le 11 octobre 1941, et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1943.

Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare sont convenus cependant de l'appliquer, à titre provisoire, à partir du jour de sa signature.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui al predetto Terzo Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Troisième protocole additionnel au traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie signé à Rome le 30 juillet 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de compléter de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934.

A l'annexe *B* est insérée la remarque suivante attachée à la categorie XXI:

1. — Les fibres textiles artificielles courtes et les fils provenant de ces fibres sont imposés comme le coton et les fils de coton.

2. — Les tissus de coton, mélangés avec des fibres artificielles courtes ou avec de la soie artificielle (rayon) sont imposés come suit:

a) le contenu de 36 % inclusivement de fibres textiles artificielles courtes ne sera pas pris en considération dans les tissus de coton;

de 55 %, ainsi que les tissus de soie artificielle pure (rayon) sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 200 %.

Remarque. — Le pourcentage en soie artificielle prévu aux lettres *c*) et *d*) ci-haut peut être remplacé avec de la soie naturelle jusqu'à 10 % du poids total des tissus.

3. — Les tissus de laine, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes jusqu'à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

4. — Les tissus de fibres textiles artificielles courtes, même mélangés jusqu'à 10 % de coton ou de laine, sont imposés comme suit:

a) les tissus pesant jusqu'à 200 gr. par mètre carré, inclusivement du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants augmentés de 25 %.

b) les tissus pesant plus de 200 gr. par mètre carré, du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

5. — Les fils de soie artificielle (rayon) pour usage industriel sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour ces mêmes fils.

6. — Les fils de soie artificielle (rayon) mélangés jusqu'à 40 % de soie naturelle et destinés à la fabrication de bas, pour une quantité ne dépassant pas cinq tonnes sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour les fils de soie naturelle.

7. — Les mouchoirs de poche tissés en fibres artificielles courtes pures ou mélangées avec du coton, ainsi que les essuie-mains tissés en fibres artificielles courtes mélangées avec du coton ou du chanvre cotonisé, ou bien avec du coton et du chanvre cotonisé, sont soumis au droit de douane prévu pour les mêmes articles en coton, augmenté de 25 %.

Le présent Protocole, rédigé en double exemplaire en langue française, remplace le deuxième Protocole Additionnel, signé à Sofia, le 11 octobre 1941, et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1943.

Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare sont convenus cependant de l'appliquer, à titre provisoire, à partir du jour de sa signature.

Fait à Sofia, en double exemplaire, le 30 décembre 1942.

Pour l'*Italie*
M. MAGISTRATI

Pour la *Bulgarie*
FILOFF

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

p. Il Ministro per gli affari esteri
BASTIANINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 488.
Determinazione delle modalità dei pagamenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato, nelle località soggette ad offesa nemica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 120;
Visti la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per le Provincie che saranno indicate dal Ministro per le finanze, le Amministrazioni dello Stato debbono provvedere ai pagamenti concernenti i rispettivi servizi con aperture di credito presso le Sezioni di Regia tesoreria a favore del funzionario di grado più elevato residente in loco.
Ogni Amministrazione non può emettere a favore del funzionario indicato nel comma precedente più di un ordine di accreditamento al bimestre, con indicazione della ripartizione della somma per capitoli, ma comprensivo di tutti i capitoli da essa amministrati.
Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.
La Direzione generale del Tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.
Per la resa dei conti, da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per le finanze, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentite la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato a dare particolari disposizioni, anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.
I mandati ed ordini diretti a favore dei creditori dello Stato non possono emettersi dalle Amministrazioni centrali sulle Sezioni di Regia tesoreria delle Provincie di cui al primo comma del presente articolo. I pagamenti a favore di detti creditori, qualunque ne

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 489.
Requisiti per l'ammissione alle Regie accademie militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra è data facoltà al Ministro per la guerra di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari i giovani che, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando, non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.
L'ammissione alle Regie accademie militari di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visti la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per le Provincie che saranno indicate dal Ministro per le finanze, le Amministrazioni dello Stato debbono provvedere ai pagamenti concernenti i rispettivi servizi con aperture di credito presso le Sezioni di Regia tesoreria a favore del funzionario di grado più elevato residente in loco.

Ogni Amministrazione non può emettere a favore del funzionario indicato nel comma precedente più di un ordine di accreditamento al bimestre, con indicazione della ripartizione della somma per capitoli, ma comprensivo di tutti i capitoli da essa amministrati.

Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La Direzione generale del Tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.

Per la resa dei conti, da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per le finanze, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentite la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato a dare particolari disposizioni, anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.

I mandati ed ordini diretti a favore dei creditori dello Stato non possono emettersi dalle Amministrazioni centrali sulle Sezioni di Regia tesoreria delle Provincie di cui al primo comma del presente articolo. I pagamenti a favore di detti creditori, qualunque ne sia l'importo, debbono essere eseguiti in base a mandati od ordini emessi su altra Sezione di Regia tesoreria, in una delle forme di cui ai Regi decreti-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.
Requisiti per l'ammissione alle Regie accademie militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra è data facoltà al Ministro per la guerra di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari i giovani che, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando, non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.

L'ammissione alle Regie accademie militari di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 65. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 490.
Variazioni agli organici dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 3144;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923 II, n. 3123;
Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3062;
Visto il R. decreto 14 marzo 1929 VII, n 426.
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928 VII, n. 3059;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1931 IX, n. 571;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, ai ruoli organici dei seguenti Regi istituti e Regie scuole d'arte sono aggiunti i posti di insegnante titolare per ciascuno indicati:
Regio istituto d'arte di Parma:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
Regio istituto d'arte di Perugia:
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
Regio istituto d'arte di Lucca:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
Regio istituto di belle arti di Urbino:
un posto di professore stabile di incisione (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
Regio istituto d'arte di Napoli:
quattro posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
tre posti di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
un posto di insegnante titolare per la lavorazione artistica dei metalli (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).
Regio istituto d'arte di Firenze:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°);
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Pesaro:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°);
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Lecce:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Isernia:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°);
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Volterra:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Padova:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola artistico industriale di Macerata:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).
Regia scuola d'arte di Peune:
un posto di insegnante titolare di decorazione ceramica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).
Regia scuola d'arte di Galatina:
due posti di insegnante titolare di plastica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).
Regia scuola d'arte di Grottaglie:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).
Regia scuola d'arte di Lanciano:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).
Regia scuola d'arte di Sorrento:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943 XXI, n. 491.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928 VII, n. 3062;
Visto il R. decreto 11 marzo 1929 VII, n. 426.
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928 VII, n. 3059;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1931 IX, n. 571;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941 XIX, ai ruoli organici dei seguenti Regi istituti e Regie scuole d'arte sono aggiunti i posti di insegnante titolare per ciascuno indicati:

Regio istituto d'arte di Parma:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Perugia:
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Lucca:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto di belle arti di Urbino:
un posto di professore stabile di incisione (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Napoli:
quattro posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
tre posti di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
un posto di insegnante titolare per la lavorazione artistica dei metalli (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Firenze:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
un posto di insegnante titolare di mosaico (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Palermo:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Venezia:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regia scuola artistico industriale di Fano:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Volterra:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Padova:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Macerata:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola d'arte di Penne:
un posto di insegnante titolare di decorazione ceramica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Galatina:
due posti di insegnante titolare di plastica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Grottaglie:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Lanciano:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Sorrento:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943 XXI, n. 491.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria » dette « Chieppine », con sede in Parma.

N. 491. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria » dette « Chieppine », con sede in Parma, e l'Istituto predetto viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore da suor Leonilde Albertini, suor Cesira Amati, suor Olanda Spezi, suor Angela Zoni, suor Maria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Uccia e dalla Società anonima « L'Assistenza », con sede in Parma; donazione consistente in immobili descritti e valutati complessivamente L. 3.065.500, nonchè l'altra donazione disposta a suo favore dalla Società anonima « L'Assistenza », con sede in Parma, consistente in immobili descritti e valutati complessivamente L. 1.462.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso).

N. 492. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 aprile 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso)

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 12 giugno 1943-XXI

Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il bando 19 novembre 1942-XXI, relativo alla competenza per i reati preveduti dalle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana è abrogato.

Art. 2.

Appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalle seguenti ordinanze dell'Alto commissario per la provincia di Lubiana:

1) ordinanza 5 luglio 1941-XIX, n. 64;
2) ordinanza 9 marzo 1942-XX, n. 41, limitatamente ai reati preveduti dagli articoli 20 e 21;
3) ordinanza 11 dicembre 1942-XXI, n. 228, limitatamente ai reati preveduti dagli articoli 20 e 21;
4) ordinanza 9 dicembre 1942-XXI, n. 229;
5) ordinanza 7 febbraio 1943-XXI, n. 15.

Art. 3.

Nei procedimenti devoluti alla competenza dei Tribunali di guerra, nel territorio della provincia di Lubiana, le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato, ovvero se sono soggette a confisca, possono, quando non presentino interesse per il procedimento penale e l'Alto commissario lo richieda, essere in tutto o in parte restituite al consumo, e di esse può essere disposta la consegna agli enti indicati dall'Alto commissario.

La somma ricavata è immediatamente versata in deposito giudiziale postale infruttifero.

La restituzione al consumo può essere ordinata anche quando è stata ordinata la confisca.

Le somme ricavate dalla vendita giudiziale o dalla restituzione al consumo di cose confiscate con sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale militare, nei procedimenti allo stesso devoluti in virtù del presente bando, sono versate nelle casse dell'Alto commissariato.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia ed è inoltre inserito nel Bollettino ufficiale per la provincia di Lubiana.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 12 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943-XXI.

Istituzione di un Centro didattico nazionale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, istitutiva dei Centri didattici;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Firenze un Centro didattico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso).

N. 492. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 aprile 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 12 giugno 1943 XXI

Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il bando 19 novembre 1942 XXI, relativo alla competenza per i reati preveduti dalle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana è abrogato.

Art. 2.

Appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalle seguenti ordinanze dell'Alto commissario per la provincia di Lubiana:

1) ordinanza 5 luglio 1941 XIX, n. 64;
2) ordinanza 9 marzo 1942 XX, n. 41, limitatamente al reato preveduto nell'art. 5, 2° comma;
3) ordinanza 5 giugno 1942-XX, n. 106;
4) ordinanza 19 giugno 1942-XX, n. 119;
5) ordinanza 26 giugno 1942 XX, n. 120;
6) ordinanza 8 luglio 1942 XX, n. 140;
7) ordinanza 16 luglio 1942 XX, n. 146;
8) ordinanza 19 luglio 1942 XX, n. 151;
9) ordinanza 11 agosto 1942 XX, n. 158;
10) ordinanza 24 settembre 1942-XX, n. 181;
11) ordinanza 6 novembre 1942 XXI, n. 201;
12) ordinanza 4 dicembre 1942 XXI, n. 226, limitatamente ai reati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

sumi, se appartengono all'imputato, ovvero se sono soggette a confisca, possono, quando non presentino interesse per il procedimento penale e l'Alto commissario lo richieda, essere in tutto o in parte restituite al consumo, e di esse può essere disposta la consegna agli enti indicati dall'Alto commissario.

La somma ricavata è immediatamente versata in deposito giudiziale postale infruttifero.

La restituzione al consumo può essere ordinata anche quando è stata ordinata la confisca.

Le somme ricavate dalla vendita giudiziale o dalla restituzione al consumo di cose confiscate con sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale militare, nei procedimenti allo stesso devoluti in virtù del presente bando, sono versate nelle casse dell'Alto commissariato.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia ed è inoltre inserito nel Bollettino ufficiale per la provincia di Lubiana.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 12 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943 XXI.

Istituzione di un Centro didattico nazionale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, istitutiva dei Centri didattici;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Firenze un Centro didattico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Firenze un Centro didattico nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Fini del Centro sono:

a) di costituire un Museo storico della scuola italiana;

b) di promuovere ricerche di natura pedagogica e didattica, per le scuole dell'Ordine elementare, medio e superiore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) di istituire corsi di perfezionamento per vincitori di concorsi a presidenze e a cattedre d'insegnamento;

d) di promuovere studi di edilizia scolastica;

e) di creare classi sperimentali per la ricerca di nuovi metodi didattici nelle scuole dell'Ordine medio e superiore;

f) di istituire classi di recupero per gli alunni inadatti alla scuola comune;

g) di promuovere studi di didattica radiofonica e cinematografica.

Art. 3.

Il Centro, per l'attuazione dei suoi fini, dispone, a norma dell'art. 12 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, del contributo statale, del contributo dell'E.N.I.M.S. e di altre eventuali erogazioni di Enti pubblici e privati e di singole persone.

Art. 4.

Sono organi del Centro la Consulta e il direttore.

Con successivo decreto saranno nominati i membri della Consulta e il direttore, e saranno indicate le persone chiamate a prestar servizio presso il Centro, a norma degli articoli 4, 5 e 10 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1943-XXI
Registro n. 12 Educazione nazionale, foglio n. 262.

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1942-XX, n. 3878, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1942-XX, n. 216, col quale è stato pubblicato lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta.	Torrente Carsia.	Massa Marittima.	Dallo sbocco fino alle sorgenti entro miniera.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BENINI

(1985)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 869, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 14 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cinematografica.

Art. 3.

Il Centro, per l'attuazione dei suoi fini, dispone, a norma dell'art. 12 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, del contributo statale, del contributo dell'E.N.I.M.S. e di altre eventuali erogazioni di Enti pubblici e privati e di singole persone.

Art. 4.

Sono organi del Centro la Consulta e il direttore.

Con successivo decreto saranno nominati i membri della Consulta e il direttore, e saranno indicate le persone chiamate a prestar servizio presso il Centro, a norma degli articoli 4, 5 e 10 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1943-XXI
Registro n. 12 Educazione nazionale, foglio n. 262.

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1942-XX, n. 3878, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1942-XX, n. 216, col quale è stato pubblicato lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alla pubblicazione del detto decreto nel Foglio annunzi legali della Provincia nè alle conseguenti altre incombenze inteso a dare pubblicità al decreto stesso, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 4° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Grosseto; *b*) il deposito e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

c) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta.	Torrente Carsia.	Massa Marittima.	Dallo sbocco fino alle sorgenti entro miniera.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BENINI

(1985)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 889, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 14 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 218, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

(2154)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso il 16 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286, contenente norme per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato.

(2153)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni ai prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43

Con riferimento al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI, contenente i prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica quanto segue:

1) Capitolo XII. — Latte di vacca, di bufala e di pecora: latte alimentare di vacca (pagina 18):

la provincia di Torino, essendo compresa tra le provincie indicate in *b*), va esclusa dall'elenco di cui alla lettera *a*);

la nota (5), in calce alla pagina, viene così modificata: «ulteriore maggiorazione di lire 12,20 al quintale per il periodo estivo e di lire 36,33 al quintale per il periodo invernale»;

2) Capitolo XIII. — Bestiame da macello: 1. Tabella di valutazione del bestiame bovino (pagina 20):

in sede di «resa tipo nazionale», la prima «resa dei vitelli da latte» va modificata in «resa dei bovini; esclusi i vitelli da latte», la seconda, rimane «resa dei vitelli da latte»;

il prezzo del castrato extra preparato del gruppo *A*, di prima qualità, con resa del 60 %, con pelle di terza qualità di categoria *c*), anzichè di lire 8,8 deve essere di lire 8,85;

3) Capitolo XIV. — Fieno (pagina 28):

il prezzo del fieno per la quinta zona, riferito al giugno 1943, anzichè di lire 35,75, deve essere di lire 35,65;

4) Capitolo XV. — Paglia (pagina 29):

la nota (1), in calce alla pagina, viene così modificata: «I prezzi si intendono per paglia posta all'azienda del produttore»;

i prezzi della paglia di avena (pagina 30) risultano dalla seguente tabella, la quale sostituisce quanto è precisato al comma 2 della stessa pagina.

1. *Paglia lunga*:

a) in Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	[illegible]	28,00
Agosto	»	[illegible]	28,55
Settembre	»	[illegible]	29,10
Ottobre	»	[illegible]	29,65
Novembre	»	[illegible]	30,20
Dicembre	»	[illegible]	30,75
Gennaio	1944	[illegible]	31,30
Febbraio	»	[illegible]	31,85
Marzo	»	[illegible]	32,40
Aprile	»	[illegible]	32,95
Maggio	»	[illegible]	33,50
Giugno	»	[illegible]	34,05

b) in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Calabria, Puglie, Lucania:

2. *Paglia corta*:

a) in provincia di Campobasso:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	[illegible]	14,50
Agosto	»	[illegible]	14,75
Settembre	»	[illegible]	15,00
Ottobre	»	[illegible]	15,25
Novembre	»	[illegible]	15,50
Dicembre	»	[illegible]	15,75
Gennaio	1944	[illegible]	16,00
Febbraio	»	[illegible]	16,25
Marzo	»	[illegible]	16,50
Aprile	»	[illegible]	16,75
Maggio	»	[illegible]	17,00
Giugno	»	[illegible]	17,25

b) nelle Puglie e Lucania:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	[illegible]	13,50
Agosto	»	[illegible]	13,75
Settembre	»	[illegible]	14,00
Ottobre	»	[illegible]	14,25
Novembre	»	[illegible]	14,50
Dicembre	»	[illegible]	14,75
Gennaio	1944	[illegible]	15,00
Febbraio	»	[illegible]	15,25
Marzo	»	[illegible]	15,50
Aprile	»	[illegible]	15,75
Maggio	»	[illegible]	16,00
Giugno	»	[illegible]	16,25

3. *Paglia a tratta mista*, in Sicilia e Sardegna:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	[illegible]	21,00
Agosto	»	[illegible]	21,35
Settembre	»	[illegible]	21,70
Ottobre	»	[illegible]	22,05
Novembre	»	[illegible]	22,40
Dicembre	»	[illegible]	22,75
Gennaio	1944	[illegible]	23,10
Febbraio	»	[illegible]	23,45
Marzo	»	[illegible]	23,80
Aprile	»	[illegible]	24,15
Maggio	»	[illegible]	24,50
Giugno	»	[illegible]	24,85

Il Ministro: PAPESCHI

(2142)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli.

La *Società anonima Fratelli Vitale fu Beniamino* commercio drapperie, lanerie e tessuti in genere - Biella, numero iscrizione al C. P. C. 20[illegible]9, con sede legale in Milano e sede amministrativa e commerciale in Biella, rappresentata legalmente dal rag. Luigi Aragnetti, residente in Biella presidente, attualmente in carica, viene cancellata dall'elenco *C*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

latte alimentare di vacca (pagina 18):

la provincia di Torino, essendo compresa tra le provincie indicate in *b*), va esclusa dall'elenco di cui alla lettera *a*);

la nota (5), in calce alla pagina, viene così modificata: « ulteriore maggiorazione di lire 12,20 al quintale per il periodo estivo e di lire 36,33 al quintale per il periodo invernale »;

2) Capitolo XIII. — Bestiame da macello: 1. Tabella di valutazione del bestiame bovino (pagina 20):

in sede di « resa tipo nazionale », la prima « resa dei vitelli da latte » va modificata in « resa dei bovini; esclusi i vitelli da latte », la seconda, rimane « resa dei vitelli da latte »;

il prezzo del castrato extra preparato del gruppo *A*, di prima qualità, con resa del 60 %, con pelle di terza qualità di categoria *c*), anzichè di lire 8,8 deve essere di lire 8,85;

3) Capitolo XIV. — Fieno (pagina 28):

il prezzo del fieno per la quinta zona, riferito al giugno 1943, anzichè di lire 35,75, deve essere di lire 35,65;

4) Capitolo XV. — Paglia (pagina 29):

la nota (1), in calce alla pagina, viene così modificata: « I prezzi si intendono per paglia posta all'azienda del produttore »;

i prezzi della paglia di avena (pagina 30) risultano dalla seguente tabella, la quale sostituisce quanto è precisato al comma 2 della stessa pagina.

1. *Paglia lunga*:

a) in Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	27.50	28.00
Agosto	»	28.00	28,55
Settembre	»	28.50	29.10
Ottobre	»	29.00	29.65
Novembre	»	29.50	30.20
Dicembre	»	30.00	30.75
Gennaio	1944	30.50	31.30
Febbraio	»	31.00	31.85
Marzo	»	31.70	32.40
Aprile	»	32.30	32.95
Maggio	»	32.90	33.50
Giugno	»	33.50	34.05

b) in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Calabria, Puglie, Lucania:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	16.50	21.00
Agosto	»	16.80	21,35
Settembre	»	17.10	21.70
Ottobre	»	17.40	22.05
Novembre	»	17.70	22.40
Dicembre	»	18.00	22,75
Gennaio	1944	18.30	23,10
Febbraio	»	18.60	23,45
Marzo	»	18.90	23.80
Aprile	»	19.20	24,15
Maggio	»	19.50	24.50
Giugno	»	19.80	24,85

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	13.00	13,50
Agosto	»	13.10	13.75
Settembre	»	13.30	14.00
Ottobre	»	13.80	14.25
Novembre	»	14.10	14.50
Dicembre	»	14.50	14.75
Gennaio	1944	14.80	15.00
Febbraio	»	14.70	15,25
Marzo	»	15.20	15.50
Aprile	»	15.30	15,75
Maggio	»	16.00	16.00
Giugno	»	16.10	16,25

3. *Paglia a trafila mista*, in Sicilia e Sardegna:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	19.50	21,00
Agosto	»	19.80	21,35
Settembre	»	20.10	21.70
Ottobre	»	20.40	22,05
Novembre	»	20.70	22,40
Dicembre	»	21.00	22,75
Gennaio	1944	21.30	23,10
Febbraio	»	21.60	23,45
Marzo	»	21.90	23.80
Aprile	»	22.20	24,15
Maggio	»	22.50	24,50
Giugno	»	22.80	24,85

Il Ministro: PARESCHI

(2142)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli.

La *Società anonima Fratelli Vitale fu Beniamino* commercio drapperie, lanerie e tessuti in genere - Biella, numero iscrizione al C. P. C. 20968, con sede legale in Milano e sede amministrativa e commerciale in Biella, rappresentata legalmente dal rag. Luigi Aragnetti, residente in Biella presidente, attualmente in carica, viene cancellata dall'elenco *C*, in seguito dell'avvenuta trasformazione da società in nome collettivo in società anonima.

(2118)

Nomina del liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna

Con R. decreto 10 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1943-XXI, il dott. Lino Celotti è stato nominato liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

(2120)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1943-XXI - N. 113

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9938	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7450
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5253
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5308
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56345
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,40
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	94,80
Id. 4,75 % (1924)	405 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,925
Id. 5 % (15-9-50)	92,875
Id. 5 % (15-4-51)	92,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia Scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1943-1944 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 8 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1943-XXI.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita con dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi.

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana (per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio);

6) iscrizione al P.N.F. (per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio).

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

I detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia Scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1943-1944 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S U America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. C)	441 —
Gran Bret (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id (C) (2)	4,56345
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,40
Id 3,50 % (1902)	86,50
Id 3 % lordo	70,70
Id 5 % (1935)	91,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	94,80
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	87,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % 1949	93,75
Id. 5 % (15-3-50)	92,925
Id. 5 % (15-9-50)	92,875
Id 5 % (15-4-51)	92,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia Scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia Scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

a tre mesi.

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore.

5) certificato di cittadinanza italiana (per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio);

6) iscrizione al P.N.F. (per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio).

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

I detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia Scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1943-1944 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2122)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

23791

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 21 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 493.
Contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 2154

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 494.
Contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bari e di Foggia a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . . Pag. 2154

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 495.
Contributo dovuto dal comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale. Pag. 2156

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 496.
Autorizzazione al comune di Ruia ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore «G» . . . . . Pag. 2156

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1943-XXI.
Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone alla S. A. Bonifica del Turbigaccio . . . Pag. 2158

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 marzo 1943-XXI.
Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana alla Sezione pescatori dilettanti del Dopolavoro di Riva del Garda. Pag. 2158

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Carlo Moriani a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili . . . . . Pag. 2159

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Francesco Vairo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2159

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Raffaele Passaretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento . . . . . Pag. 2160

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 493.
Contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 2154

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 494.
Contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bari e di Foggia a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . . Pag. 2154

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 495.
Contributo dovuto dal comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale. Pag. 2156

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 496.
Autorizzazione al comune di Ruia ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G » . . . . . Pag. 2156

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Treviso . . . . . Pag. 2156

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Conversione in Regio del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo . . . . . Pag. 2157

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Varese . . . . . Pag. 2157

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Votta Raffaele) . . . . . Pag. 2157

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1943-XXI.
Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone alla S. A. Bonifica del Turbigaccio . . . Pag. 2158

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 marzo 1943-XXI.
Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana alla Sezione pescatori dilettanti del Dopolavoro di Riva del Garda. Pag. 2158

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Carlo Moriani a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili . . . . . Pag. 2159

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Francesco Vairo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2159

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Raffaele Passaretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento . . . . . Pag. 2160

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Luigi Croce a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia. Pag. 2160

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Alfredo Milandri a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento. Pag. 2160

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.
Revoca dell'autorizzazione a produrre e vendere la specialità medicinale « Lupanina Effem » . . . . Pag. 2161

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Luigi Calvi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova . . . . . Pag. 2161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Augusta (Corte di appello di Catania) . . . . Pag. 2161

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.
Disciplina della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943 trattenuto pel consumo familiare e aziendale . . . . . Pag. 2162

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio a cedere a titolo di permuta un immobile alla Società Romana Ferrovia Nord . . . . . Pag. 2164

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926 V, n. 2288, e 11 dicembre 1939 IX, n. 1882 . . . Pag. 2164
Scioglimento del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia . . . . . Pag. 2165
Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 2165
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serole (Asti) Pag. 2165
Ministero delle finanze:
Media per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %. Pag. 2165
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2165
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2166
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colorno (Parma), Corinaldo (Ancona) e Staffolo (Ancona) . . . . . Pag. 2168

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 21 GIUGNO 1943-XXI:

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1891.
Determinazione delle piante organiche del personale di cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero ed agli uffici giudiziari del Regno.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Giugno 1943-XXI (Fascicolo 6).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 493.
Contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 654, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1939 e in L. 1000 per l'anno 1940, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 655, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1941 e in L. 1000 per l'anno 1942, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 656, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1943 e in L. 1000 per l'anno 1944, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 657, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1945 e in L. 1000 per l'anno 1946, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 658, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1947 e in L. 1000 per l'anno 1948, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 659, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1949 e in L. 1000 per l'anno 1950, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 660, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1951 e in L. 1000 per l'anno 1952, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 661, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1953 e in L. 1000 per l'anno 1954, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 662, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1955 e in L. 1000 per l'anno 1956, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 663, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1957 e in L. 1000 per l'anno 1958, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 664, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1959 e in L. 1000 per l'anno 1960, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 665, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1961 e in L. 1000 per l'anno 1962, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 666, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1963 e in L. 1000 per l'anno 1964, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 667, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1965 e in L. 1000 per l'anno 1966, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 668, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1967 e in L. 1000 per l'anno 1968, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 669, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1969 e in L. 1000 per l'anno 1970, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 670, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1971 e in L. 1000 per l'anno 1972, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 671, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1973 e in L. 1000 per l'anno 1974, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 672, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1975 e in L. 1000 per l'anno 1976, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 673, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1977 e in L. 1000 per l'anno 1978, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 674, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1979 e in L. 1000 per l'anno 1980, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 675, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1981 e in L. 1000 per l'anno 1982, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 676, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1983 e in L. 1000 per l'anno 1984, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 677, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1985 e in L. 1000 per l'anno 1986, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 678, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1987 e in L. 1000 per l'anno 1988, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 679, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1989 e in L. 1000 per l'anno 1990, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 680, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1991 e in L. 1000 per l'anno 1992, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 681, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1993 e in L. 1000 per l'anno 1994, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 682, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1995 e in L. 1000 per l'anno 1996, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 683, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1997 e in L. 1000 per l'anno 1998, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 684, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 1999 e in L. 1000 per l'anno 2000, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 685, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2001 e in L. 1000 per l'anno 2002, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 686, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2003 e in L. 1000 per l'anno 2004, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 687, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2005 e in L. 1000 per l'anno 2006, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 688, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2007 e in L. 1000 per l'anno 2008, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 689, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2009 e in L. 1000 per l'anno 2010, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 690, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2011 e in L. 1000 per l'anno 2012, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 691, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2013 e in L. 1000 per l'anno 2014, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 692, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2015 e in L. 1000 per l'anno 2016, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 693, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2017 e in L. 1000 per l'anno 2018, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 694, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2019 e in L. 1000 per l'anno 2020, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 695, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2021 e in L. 1000 per l'anno 2022, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 696, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2023 e in L. 1000 per l'anno 2024, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 697, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2025 e in L. 1000 per l'anno 2026, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 698, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2027 e in L. 1000 per l'anno 2028, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 699, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2029 e in L. 1000 per l'anno 2030, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 700, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2031 e in L. 1000 per l'anno 2032, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 701, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2033 e in L. 1000 per l'anno 2034, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 702, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2035 e in L. 1000 per l'anno 2036, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 703, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2037 e in L. 1000 per l'anno 2038, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 704, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2039 e in L. 1000 per l'anno 2040, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 705, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2041 e in L. 1000 per l'anno 2042, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 706, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2043 e in L. 1000 per l'anno 2044, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 707, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2045 e in L. 1000 per l'anno 2046, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 708, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2047 e in L. 1000 per l'anno 2048, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 709, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2049 e in L. 1000 per l'anno 2050, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 710, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2051 e in L. 1000 per l'anno 2052, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 711, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2053 e in L. 1000 per l'anno 2054, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 712, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2055 e in L. 1000 per l'anno 2056, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 713, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2057 e in L. 1000 per l'anno 2058, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 714, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2059 e in L. 1000 per l'anno 2060, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 715, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2061 e in L. 1000 per l'anno 2062, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 716, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2063 e in L. 1000 per l'anno 2064, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 717, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2065 e in L. 1000 per l'anno 2066, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 718, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2067 e in L. 1000 per l'anno 2068, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 719, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2069 e in L. 1000 per l'anno 2070, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 720, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2071 e in L. 1000 per l'anno 2072, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 721, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2073 e in L. 1000 per l'anno 2074, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 722, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2075 e in L. 1000 per l'anno 2076, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 723, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2077 e in L. 1000 per l'anno 2078, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 724, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2079 e in L. 1000 per l'anno 2080, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2081 e in L. 1000 per l'anno 2082, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 726, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2083 e in L. 1000 per l'anno 2084, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 727, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2085 e in L. 1000 per l'anno 2086, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 728, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2087 e in L. 1000 per l'anno 2088, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 729, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2089 e in L. 1000 per l'anno 2090, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 730, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2091 e in L. 1000 per l'anno 2092, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 731, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2093 e in L. 1000 per l'anno 2094, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 732, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2095 e in L. 1000 per l'anno 2096, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 733, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2097 e in L. 1000 per l'anno 2098, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 734, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2099 e in L. 1000 per l'anno 2100, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 735, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2101 e in L. 1000 per l'anno 2102, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 736, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2103 e in L. 1000 per l'anno 2104, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 737, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2105 e in L. 1000 per l'anno 2106, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 738, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2107 e in L. 1000 per l'anno 2108, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 739, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2109 e in L. 1000 per l'anno 2110, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 740, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2111 e in L. 1000 per l'anno 2112, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 741, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2113 e in L. 1000 per l'anno 2114, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 742, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2115 e in L. 1000 per l'anno 2116, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 743, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2117 e in L. 1000 per l'anno 2118, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 744, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2119 e in L. 1000 per l'anno 2120, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 745, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2121 e in L. 1000 per l'anno 2122, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 746, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2123 e in L. 1000 per l'anno 2124, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 747, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2125 e in L. 1000 per l'anno 2126, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 748, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2127 e in L. 1000 per l'anno 2128, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 749, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2129 e in L. 1000 per l'anno 2130, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 750, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2131 e in L. 1000 per l'anno 2132, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 751, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2133 e in L. 1000 per l'anno 2134, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 752, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2135 e in L. 1000 per l'anno 2136, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 753, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2137 e in L. 1000 per l'anno 2138, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 754, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2139 e in L. 1000 per l'anno 2140, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 755, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2141 e in L. 1000 per l'anno 2142, al netto di L. 740 già spese;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 756, col quale il contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, è stato determinato in L. 650 per l'anno 2143 e in L. 1000 per l'anno 2144, al netto di L. 740 già spese;

dere a titolo di permuta un immobile alla Società Romana Ferrovia Nord . . . . . Pag. 2164

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882 . . . Pag. 2164
Scioglimento del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia . . . . . Pag. 2165
Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 2165
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serole (Asti) Pag. 2165
Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %. Pag. 2165
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2165
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2166
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colorno (Parma), Corinaldo (Ancona) e Staffolo (Ancona) . . . . . Pag. 2168

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 21 GIUGNO 1943-XXI:

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1881.
Determinazione delle piante organiche del personale di cancelleria e segreterie giudiziarie addetto al Ministero ed agli uffici giudiziari del Regno.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Giugno 1943-XXI (Fascicolo 6).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 493.
Contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Dongo, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 300 per il secondo semestre 1930 ed in L. 1000 per l'anno 1931, al netto di L. 740 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 650 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 494.
Contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bari e di Foggia a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare

2 3 8 3 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bari e di Foggia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929 VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930 VIII - 31 dicembre 1931 X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 62. — MANCINI

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo liquidato	Ammontare del contributo per il periodo 1° 7-1930-VIII 31-12 1931-X	Ammontare delle spese sostenute in conto del contributo stesso	Ammontare del contributo ancora dovuto
	I. - PROVINCIA DI BARI				
1	Alberobello	2.600 —	3.900 —	1.000 —	2.900 —
2	Andria	10.000 —	15.000 —	6.096,25	8.903,75
3	Cassano delle Murge	3.979,05	5.968,55	1.757,75	4.210,80
4	Rutigliano	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
5	Turi	2.000 —	3.000 —	608,55	2.391,45
	Tot. per la prov. di Bari	21.579,05	32.368,55	9.462,55	22.906 —
	II. - PROV. DI FOGGIA				
1	Foggia	58.613 —	87.964,50	—	87.964,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bari e di Foggia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929 VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1929 VIII - 31 dicembre 1931 X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 62. — MANCINI

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1929-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo liquidato	Ammontare del contributo per il periodo 1°-7-1929-VIII 31-12 1931-X	Ammontare delle spese sostenute in conto del contributo stesso	Ammontare del contributo ancora dovuto
	I. – PROVINCIA DI BARI				
1	Alberobello	2.600 —	3.900 —	1.000 —	2.900 —
2	Andria	10.000 —	15.000 —	6.096,25	8.903,75
3	Cassano delle Murge	3.979,05	5.968,55	1.757,75	4.210,80
4	Rutigliano	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
5	Turi	2.000 —	3.000 —	608,55	2.391,45
	Tot. per la prov. di Bari	21.579,05	32.368,55	9.462,55	22.906 —
	II. – PROV. DI FOGGIA				
1	Foggia	58.643 —	87.964,50	—	87.964,50
	Tot. per la provincia di Foggia	58.643 —	87.964,50	—	87.964,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BIGGINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 495.

Contributo dovuto dal comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, per quel cessato corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nell'annua somma di L. 1700.

Art. 2.

Il contributo di L. 2550 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 496.

Autorizzazione al comune di Buia ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Buia appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;
Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;
Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Buia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, per quel cessato corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nell'annua somma di L. 1700.

Art. 2.

Il contributo di L. 2550 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 63. — MANCINI

tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Buia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Treviso un Regio liceo scientifico ad unico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 228.

(2093)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Conversione in Regio del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, il Liceo classico pareggiato di Giovinazzo è convertito in Regio con un solo corso. Esso formerà un unico istituto con il Ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà [illegible]

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Varese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Varese un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 144.

(2094)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Votta Raffaele).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838816

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 228.

(2093)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Conversione in Regio del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923 I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, il Liceo classico pareggiato di Giovinazzo è convertito in Regio con un solo corso. Esso formerà un unico istituto con il Ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 146.

(2095)

Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Varese un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 144.

(2094)

REGIO DECRETO 28 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Votta Raffaele).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Votta Raffaele fu Filippo e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Votta Raffaele fu Filippo, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 44, per la superficie di Ha. 0.35.43 e con l'imponibile di L. 26,93.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà del comune di Villa Literno, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Caterine Regina, ecc.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, a quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 302. — D'ELIA

(2051)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1943-XXI.

Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone alla S. A. Bonifica del Turbigaccio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1926-IV, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda 5 luglio 1941-XIX, con la quale la S. A. Bonifica del Turbigaccio, con sede in Milano, via Aurelio Saffi n. 21, chiede la concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone pel tratto dalle sue origini dal Naviglio Grande allo sbocco nel Ticino scorrenti nel territorio dei comuni di Lonate Bozzolo e Nosate;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Varese nella seduta 30 luglio 1941-XIX;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato compartimentale per la pesca di Milano nella seduta 29 agosto 1941-XIX;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della pesca nella seduta 15 dicembre 1941-XX;

Visto il verbale di consegna in data 15 gennaio 1942-XX delle acque del canale Marinone pel tratto dalle sue origini dal Naviglio Grande allo sbocco nel Ticino scorrenti nel territorio dei comuni di Lonate Bozzolo e Nosate, redatto dall'ispettore compartimentale per la pesca di Milano;

Visto il verbale di cauzione in data 15 gennaio 1942-XX presso la Tesoreria provinciale di Varese - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 ottobre 1942-XX stipulato presso la Regia prefettura di Varese, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del canale Marinone pel tratto dalle sue origini dal Naviglio Grande allo sbocco nel Ticino scorrenti nel territorio dei comuni di Lonate Bozzolo e Nosate, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. Cesare Fumagalli fu Osvaldo quale amministratore unico della S. A. del Turbigaccio, con sede in Milano, via Aurelio Saffi n. 21.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 200 (duecento) per il primo anno, L. 300 (trecento) per il secondo, L. 400 (quattrocento) per gli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 302. — D'ELIA

(2128)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 marzo 1943-XXI

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana alla Sezione pescatori dilettanti del Dopolavoro di Riva del Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1460 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 302. — D'ELIA

(2051)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1943-XXI.

Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone alla S. A. Bonifica del Turbigaccio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931 IX, numero 1604, e 2 del R. decreto legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1926 IV, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Cesare Fumagalli fu Osvaldo quale amministratore unico della S. A. Bonifica del Turbigaccio, con sede in Milano in via Aurelio Saffi, 21, intesa ad ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, delle acque del canale Marinone;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Varese;

Presa visione del deposito di L. 800 (ottocento) in numerario (quietanza n. 65, n. 26801 di posizione, del 24 settembre 1942-XX) effettuato alla Sezione di Regia

scorrenti nel territorio dei comuni di Lonate Bozzolo e Nosate, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. Cesare Fumagalli fu Osvaldo quale amministratore unico della S. A. del Turbigaccio, con sede in Milano, via Aurelio Saffi n. 21.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 200 (duecento) per il primo anno, L. 300 (trecento) per il secondo, L. 400 (quattrocento) per gli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 332. — D'ELIA

(2128)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 marzo 1943-XXI

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana alla Sezione pescatori dilettanti del Dopolavoro di Riva del Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931 IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del dott. Piero Bettinazzi, presidente del Dopolavoro di Riva del Garda, Sezione pescatori dilettanti, intesa ad ottenere la concessione a scopo di piscicoltura, delle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile, e dell'Intendenza di finanza di Trento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

Presa visione del deposito di L. 300 (trecento) in numerario (quietanza 31538 di pos. dell'11 luglio 1942-XX) effettuato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 13 febbraio 1943-XXI, stipulato presso la prefettura di Trento, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Dopolavoro di Riva del Garda, Sezione pescatori dilettanti, le seguenti acque:

a) torrente Varone, dal ponte di Magnone alla foce del lago di Garda;

b) torrente Albola, dal ponte superiore del piano dei Campi alla foce;

c) rio Secco, dal ponte rio Secco alla foce nel lago di Tenno;

d) torrente Galanzana detto anche Bordellino o Fitta, dalla Villa Covi di Arco al confine della proprietà privata della Cassa circondariale malattia di Riva.

Le predette acque scorrono nel territorio dei comuni Villa del Monte, Tenno e Riva del Garda ed Arco.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 150 (centocinquanta) nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Trento è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 196. — LESEN

(2127)

---

che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1940-XVIII, con il quale il fascista Giovanni Ballanti è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Carlo Moriani è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Moriani, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Ballanti.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2080)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Francesco Vairo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Carlo Castiglia è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Francesco Vairo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vengono date in concessione di piscicoltura al Dopolavoro di Riva del Garda, Sezione pescatori dilettanti, le seguenti acque:

a) torrente Varone, dal ponte di Magnone alla foce del lago di Garda;

b) torrente Albola, dal ponte superiore del piano dei Campi alla foce;

c) rio Secco, dal ponte rio Secco alla foce nel lago di Tenno;

d) torrente Galanzana detto anche Bordellino o Fitta, dalla Villa Covi di Arco al confine della proprietà privata della Cassa circondariale malattia di Riva.

Le predette acque scorrono nel territorio dei comuni Villa del Monte, Pranzo e Riva del Garda ed Arco.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 150 (centocinquanta) nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Trento è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 196. — LESEN

(2127)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Carlo Moriani a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei predetti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Carlo Moriani è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Carlo Moriani è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Moriani, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Ballanti.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2080)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Francesco Vairo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Carlo Castiglia è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Francesco Vairo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Vairo, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Carlo Castiglia.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2077)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Raffaele Passaretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visti i propri decreti 23 settembre 1939-XVII, con i quali i fascisti Raffaele Passaretti e Carlo Bernassola sono stati nominati, il primo, componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno e il secondo, componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Carlo Bernassola cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dai lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Passaretti, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Carlo Bernassola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2078)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Croce a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

Visto il proprio decreto 20 maggio 1943-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Croce è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Croce, consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Manlio Tappi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2079)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Alfredo Milandri a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Filandro De Collibus è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Alfredo Milandri è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alfredo Milandri, consigliere aggregato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corporazione dell'abbigliamento;

Visti i propri decreti 23 settembre 1939-XVII, con i quali i fascisti Raffaele Passaretti e Carlo Bernassola sono stati nominati, il primo, componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno e il secondo, componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Carlo Bernassola cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dai lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Passaretti, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Carlo Bernassola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2078)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Croce a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Croce è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Carlo Bernassola cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dai lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Croce, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Carlo Bernassola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2079)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Alfredo Milandri a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Filandro De Collibus è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Alfredo Milandri è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alfredo Milandri, consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Filandro De Collibus.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2081)

2395
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.
Revoca dell'autorizzazione a produrre e vendere la specialità medicinale « Lupanina Effem ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda avanzata in data 30 novembre 1939-XVIII dall'Istituto specialità terapeutiche Marcacci, con sede in Firenze, via P. Colletta, 22, per ottenere l'autorizzazione a produrre e vendere la specialità medicinale denominata « Lupanina Effem » avente la seguente composizione: estratto fluido di *lupinus albus* gr. 100, saccarina gr. 0,10, essenza di menta piperita gocce X, indicata nella cura del diabete e delle glicosurie;

Visto il risultato del concorso nazionale bandito dal Ministero dell'interno con decreto Ministeriale in data 28 novembre 1938-XVII per la ricerca di sostanze chimiche o biochimiche, atte a sostituire in tutto o in parte l'insulina nella terapia umana, risultato presentatosi decisamente sfavorevole per tutti i prodotti a base di estratto di lupino, che non hanno dimostrato alcuna apprezzabile influenza nel comportamento della glicemia a digiuno e nella glicemia nelle 24 ore, nè hanno rilevato un potenziamento dell'azione insulinica nel trattamento misto e neanche una dimostrabile esistenza di eventuali influenze sulla cenestesi dei malati;

Tenuto conto che il prodotto « Lupanina Effem » è costituito in prevalenza da estratto integrale di *lupinus albus*;

Sentito il Consiglio superiore di sanità (Sez. 4ª) nell'adunanza del 3 febbraio 1943-XXI;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa in data 26 marzo 1940-XVIII all'Istituto specialità terapeutiche Marcacci per produrre e vendere il prodotto denominato « Lupanina Effem ».

Il prefetto di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Luigi Calvi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Decreta:

Il sig. Luigi Calvi fu Domenico cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Egisto Ginella fu Filippo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Augusta (Corte di appello di Catania).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Augusta è trasferita temporaneamente nel comune di Melilli.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte di appello di Catania.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Augusta darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

glicosurie;

Visto il risultato del concorso nazionale bandito dal Ministero dell'interno con decreto Ministeriale in data 28 novembre 1938-XVII per la ricerca di sostanze chimiche o biochimiche, atte a sostituire in tutto o in parte l'insulina nella terapia umana, risultato presentatosi decisamente sfavorevole per tutti i prodotti a base di estratto di lupino, che non hanno dimostrato alcuna apprezzabile influenza nel comportamento della glicemia a digiuno e nella glicemia nelle 24 ore, nè hanno rilevato un potenziamento dell'azione insulinica nel trattamento misto e neanche una dimostrabile esistenza di eventuali influenze sulla cenestesi dei malati;

Tenuto conto che il prodotto « Lupanina Effem » è costituito in prevalenza da estratto integrale di *lupinus albus*;

Sentito il Consiglio superiore di sanità (Sez. 4ª) nell'adunanza del 3 febbraio 1943-XXI;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa in data 26 marzo 1940-XVIII all'Istituto specialità terapeutiche Marcacci per produrre e vendere il prodotto denominato « Lupanina Effem ».

Il prefetto di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.

Cessazione del sig. Luigi Calvi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1045 in data 27 marzo 1939-XVII col quale il sig. Calvi Luigi fu Domenico venne nominato rappresentante alle grida del sig. Ginella Egisto fu Filippo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Calvi Luigi rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Ginella Egisto;

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Augusta è trasferita temporaneamente nel comune di Melilli.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte di appello di Catania.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Augusta darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessari con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1943-XXI
Registro 8 Grazia e giustizia, foglio 118 — TESIA.

(2157)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Disciplina della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943 trattenuto pel consumo familiare e aziendale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 141 del 15 stesso mese) concernente la disciplina della macinazione per conto terzi del grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1942;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 42 del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Visti i propri decreti 26 maggio 1943-XXI e 11 giugno 1943-XXI, concernenti la « Determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave consentite sulla produzione della campagna 1943-XXI »;

Ritenuta la necessità di regolare il sistema di disciplina e di controllo della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943, trattenuti per consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma dei predetti decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i molini che lavorano per conto dei consumatori diretti non possono effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1943 se non previa presentazione, da parte di chi rechi i cereali al molino, di apposita « Bolletta di macinazione » valevole per la campagna 1943-44.

Tale bolletta viene rilasciata dai Comuni di iscrizione annonaria agli aventi diritto a trattenere i cereali predetti in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso di cui ai decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI. Sulla bolletta i Comuni indicano, per ciascuno dei cereali in parola, distintamente per il consumo familiare e per gli usi zootecnici aziendali, i quantitativi trattenuti ai termini dei predetti decreti Ministeriali.

Della « Bolletta di macinazione » deve essere provveduta per la campagna 1942-43, al ritiro, da parte del Comune, di tale ultima bolletta, semprechè ne sia scaduta la validità.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare, non possono ottenere la « Bolletta di macinazione » se non previa riconsegna all'Ufficio annonario comunale delle carte annonarie per il pane e per i generi da minestra, delle quali eventualmente fossero in possesso.

E' fatto obbligo al produttore di richiedere al Comune e a questo di rilasciare la « Bolletta di macinazione » non oltre 30 giorni dall'avvenuto accertamento da parte dell'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli dei quantitativi di cereali prodotti, salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualora il produttore, all'atto dell'accertamento, sia in possesso di « Bolletta di macinazione » 1942-43 ancora valida non essendo trascorsi i 12 mesi dalla data dell'emissione e non essendo completate le macinazioni dei cereali di produzione 1942 iscrittivi, la « Bolletta di macinazione » 1943-44 dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla data di scadenza della precedente.

Il produttore ha l'obbligo di iniziare la macinazione, nei limiti delle quantità macinabili mensilmente ai sensi del successivo art. 4, entro 30 giorni dal rilascio della « Bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 3.

La validità della « Bolletta di macinazione » per la campagna 1943-44 è fissata in mesi 12 a far tempo dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Art. 4.

I Comuni debbono indicare sulla « Bolletta di macinazione », oltre ai quantitativi complessivi di cereali che siano stati trattenuti — nei limiti consentiti — per il consumo familiare e per gli usi zootecnici, anche la quantità di cereali destinata al consumo familiare dell'avente diritto, macinabile mensilmente.

Detta quantità macinabile mensilmente deve corrispondere alla dodicesima parte del quantitativo complessivamente trattenuto, per le seguenti categorie:

a) produttori coltivatori ed assimilati che abbiano trattenuto, di diritto, per il consumo familiare, un quantitativo pari o superiore a q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *pro-capite*;

b) conduttori non coltivatori che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, nonchè dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole con funzioni tecniche che prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda, ai quali i Comitati provinciali dell'agricoltura abbiano riconosciuto il diritto di trattenere q.li 1,50 di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 141 del 15 stesso mese) concernente la disciplina della macinazione per conto terzi del grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1942;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 42 del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Visti i propri decreti 26 maggio 1943-XXI e 11 giugno 1943-XXI, concernenti la « Determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave consentite sulla produzione della campagna 1943-XXI »;

Ritenuta la necessità di regolare il sistema di disciplina e di controllo della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943, trattenuti per consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma dei predetti decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i molini che lavorano per conto dei consumatori diretti non possono effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1943 se non previa presentazione, da parte di chi rechi i cereali al molino, di apposita « Bolletta di macinazione » valevole per la campagna 1943-44.

Tale bolletta viene rilasciata dai Comuni di iscrizione annonaria agli aventi diritto a trattenere i cereali predetti in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso di cui ai decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI. Sulla bolletta i Comuni indicano, per ciascuno dei cereali in parola, distintamente per il consumo familiare e per gli usi zootecnici aziendali, i quantitativi trattenuti ai termini dei predetti decreti Ministeriali.

Della « Bolletta di macinazione » deve essere provvisto anche l'avente diritto a trattenere cereali che intenda effettuare la macinazione dei cereali stessi in molino proprio, sia che questo lavori per conto di terzi, sia che lavori esclusivamente per conto dell'avente diritto medesimo (molino aziendale).

Art. 2.

Il rilascio della « Bolletta di macinazione » agli aventi diritto, di cui ai citati decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI, è condizionato, per coloro ai quali è stata rilasciata la « Bolletta di macinazione » da parte [illegible] agricoli dei quantitativi di cereali prodotti, salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualora il produttore, all'atto dell'accertamento, sia in possesso di « Bolletta di macinazione » 1942-43 ancora valida non essendo trascorsi i 12 mesi dalla data dell'emissione e non essendo completate le macinazioni dei cereali di produzione 1942 iscrittivi, la « Bolletta di macinazione » 1943-44 dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla data di scadenza della precedente.

Il produttore ha l'obbligo di iniziare la macinazione, nei limiti delle quantità macinabili mensilmente ai sensi del successivo art. 4, entro 30 giorni dal rilascio della « Bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 3.

La validità della « Bolletta di macinazione » per la campagna 1943-44 è fissata in mesi 12 a far tempo dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Art. 4.

I Comuni debbono indicare sulla « Bolletta di macinazione », oltre ai quantitativi complessivi di cereali che siano stati trattenuti — nei limiti consentiti — per il consumo familiare e per gli usi zootecnici, anche la quantità di cereali destinata al consumo familiare dell'avente diritto, macinabile mensilmente.

Detta quantità macinabile mensilmente deve corrispondere alla dodicesima parte del quantitativo complessivamente trattenuto, per le seguenti categorie:

a) produttori coltivatori ed assimilati che abbiano trattenuto, di diritto, per il consumo familiare, un quantitativo pari o superiore a q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *pro-capite*;

b) conduttori non coltivatori che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, nonchè dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole con funzioni tecniche che prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda, ai quali i Comitati provinciali dell'agricoltura abbiano riconosciuto il diritto di trattenere q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *pro-capite*;

c) conduttori non coltivatori, dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che abbiano trattenuto — *pro-capite* — un quantitativo pari a q.li 1,10 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali);

d) componenti stabili di convivenze produttrici o beneficiari di decime e di questue che abbiano trattenuto — *pro-capite* — un quantitativo pari a q.li 1 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Per i produttori ed assimilati che, pur avendo diritto a trattenere un quantitativo pari o superiore a q.li 1,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) abbiano trattenuto *pro-capite*, un quantitativo inferiore a quello indicato, la quota macinabile mensilmente dovrà corrispondere a *kg.* 12,500 *di grano a persona* (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Per i produttori o assimilati che, pur avendo diritto di trattenere *pro-capite*, un massimo di q.li 1,10 o di q.li 1 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali), abbiano trattenuto, *pro-capite*, quantità inferiori, la quota macinabile mensilmente dovrà essere uguale, rispettivamente, a *kg.* 9,166 *ed o kg.* 8,333 *di grano* (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *per persona*.

La quantità di cereali macinabile mensilmente può essere portata al molino e macinata in una o due volte, a condizione però che le due quote, singolarmente considerate, corrispondano alla metà del quantitativo mensilmente macinabile.

E' consentita la macinazione, nel mese, di quote corrispondenti al doppio della quantità macinabile mensilmente.

La macinazione di quote quindicinali, mensili o bimestrali non può aver luogo se non dopo trascorso il tempo per il quale dovevano servire gli sfarinati ottenuti dall'ultima macinazione.

Art. 5.

L'intestatario della « Bolletta di macinazione », prima di iniziare il trasporto dei cereali, è tenuto ad indicare su di essa, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data del trasporto (in lettere) e la quantità che verrà consegnata al molino.

Art. 6.

Il gestore del molino, all'atto dell'introduzione nel molino (o nei locali di deposito del molino stesso) delle partite di grano, segale, orzo e granoturco, deve accertare, per ogni partita, l'effettivo peso del cereale, o dei cereali, indicare tale peso nelle apposite colonne ed apporre di fianco a tali registrazioni la propria firma, con la quale viene ad assumere la responsabilità dell'esattezza dei dati.

L'indicazione del peso, accertato dal gestore predetto, delle quantità di cereali per uso zootecnico deve essere fatta in lettere.

Oltre che sulla « Bolletta di macinazione », il gestore del molino deve indicare, all'atto dell'introduzione del cereale o dei cereali nel molino (o suoi annessi), il peso effettivo di ogni partita di cereale sul « Registro di

Art. 7.

Ogni movimento di grano, segale, orzo e granoturco dal luogo di conservazione al molino e dei relativi sfarinati dal molino al luogo di consumo, deve essere scortato e giustificato dalla « Bolletta di macinazione ».

I cereali destinati alla macinazione o gli sfarinati rinvenuti durante il trasporto o presso i molini senza « Bolletta di macinazione » sono considerati come illegalmente posseduti, salvo prova in contrario.

Art. 8.

I molini possono di volta in volta eseguire la macinazione dei cereali di cui al precedente art. 1, soltanto per quantitativi che corrispondono alle quote stabilite all'art. 4 del presente decreto.

I molini, per ogni « Bolletta di macinazione » non possono macinare cereali in quantità superiori — nel loro complesso — ai quantitativi indicati dall'Ufficio comunale, ai termini del secondo comma dell'art. 1 nella « Bolletta di macinazione ».

Art. 9.

E' vietato apportare abrasioni, cancellazioni o alterazioni ai dati iscritti nella « Bolletta di macinazione ».

E' fatto divieto ai mugnai di procedere a macinazioni in base a bollette comunque alterate, le quali perdono ogni validità.

Le correzioni apportate ai dati della bolletta non importano l'invalidità della bolletta stessa nel solo caso che siano state effettuate dall'Ufficio comunale e convalidate con esplicita dichiarazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tenere nota su apposito registro (« Registro delle bollette di macinazione » - Mod. REM) delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1 di quelle annullate e ritirate e — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare o zootecnico, del numero di persone risultanti approvvigionate di pane e di generi da minestra per ciascuno dei mesi per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni da apportare nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle « Bollette di macinazione » agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (modello RUBM) i nominativi degli intestatari medesimi, i quali a comprova dell'avvenuta consegna ad essi delle bollette, appongono la propria firma in apposita colonna della rubrica stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 885016

essere portata al molino e macinata in una o più
a condizione però che le due quote, singolarmente con
siderate, corrispondano alla metà del quantitativo mensilmente macinabile.

E' consentita la macinazione, nel mese, di quote corrispondenti al doppio della quantità macinabile mensilmente.

La macinazione di quote quindicinali, mensili o bimestrali non può aver luogo se non dopo trascorso il tempo per il quale dovevano servire gli sfarinati ottenuti dall'ultima macinazione.

Art. 5.

L'intestatario della « Bolletta di macinazione », prima di iniziare il trasporto dei cereali, è tenuto ad indicare su di essa, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data del trasporto (in lettere) e la quantità che verrà consegnata al molino.

Art. 6.

Il gestore del molino, all'atto dell'introduzione nel molino (o nei locali di deposito del molino stesso) delle partite di grano, segale, orzo e granoturco, deve accertare, per ogni partita, l'effettivo peso dei cereale, o dei cereali, indicare tale peso nelle apposite colonne ed apporre di fianco a tali registrazioni la propria firma, con la quale viene ad assumere la responsabilità dell'esattezza dei dati.

L'indicazione del peso, accertato dal gestore predetto, delle quantità di cereali per uso zootecnico deve essere fatta in lettere.

Oltre che sulla « Bolletta di macinazione », il gestore del molino deve indicare, all'atto dell'introduzione del cereale o dei cereali nel molino (o suoi annessi), il peso effettivo di ogni partita di cereale sul « Registro di carico e scarico » del molino, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del R. decreto-legge 2 agosto 1938 XVI, n. 1288, e dei decreti Ministeriali 22 gennaio e 12 febbraio 1943 XXI.

E' vietata agli esercenti i molini ogni macinazione di grano, segale, orzo e granoturco per conto dei consumatori diretti, se non sia stata preventivamente controllata e confermata la rispondenza delle registrazioni sulle relative « Bollette di macinazione ».

Al momento dell'uscita degli sfarinati dal molino il gestore deve indicare sulla « Bolletta di macinazione » la data e l'ora della riconsegna.

all'art. 1 del presente decreto.

I molini, per ogni « Bolletta di macinazione » non possono macinare cereali in quantità superiori — nel loro complesso — ai quantitativi indicati dall'Ufficio comunale, ai termini del secondo comma dell'art. 1 nella « Bolletta di macinazione ».

Art. 9.

E' vietato apportare abrasioni, cancellazioni o alterazioni ai dati iscritti nella « Bolletta di macinazione ».

E' fatto divieto ai mugnai di procedere a macinazioni in base a bollette comunque alterate, le quali perdono ogni validità.

Le correzioni apportate ai dati della bolletta non importano l'invalidità della bolletta stessa nel solo caso che siano state effettuate dall'Ufficio comunale e convalidate con esplicita dichiarazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tenere nota su apposito registro (« Registro delle bollette di macinazione » - Mod. REM) delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1 di quelle annullate e ritirate e — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare o zootecnico, del numero di persone risultanti approvvigionate di pane e di generi da minestra per ciascuno dei mesi per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni da apportare nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle « Bollette di macinazione » agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (modello RU BM) i nominativi degli intestatari medesimi, i quali a comprova dell'avvenuta consegna ad essi delle bollette, appongono la propria firma in apposita colonna della rubrica stessa.

Art. 11.

Le registrazioni, sulla « Bolletta di macinazione », rese obbligatorie ai sensi del presente decreto, debbono essere effettuate con inchiostro.

Art. 12.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche alla pilatura dell'orzo trattenuto per consumo familiare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del Regio decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2168)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio a cedere a titolo di permuta un immobile alla Società Romana Ferrovia Nord.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la necessità di addivenire alla permuta di porzione del terreno costituente la Colonia « M. Amorosi » di Civitacastellana con altrettanta area di proprietà della Società Romana per la Ferrovia Nord;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio:

a cedere a titolo di permuta, alla Società Romana Ferrovia Nord mq. 1100 del terreno di proprietà della G.I.L. sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e Piau del Catabano, distinto in catasto alla Sez. 1ª con il mappale 44/1 resto *B*, confinante con la proprietà ferroviaria su due lati e restante proprietà della G.I.L.;

ad accettare a titolo di permuta dell'immobile di cui sopra mq. 1099,27 di terreno sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e distinto in catasto alla Sez. 1ª con il n. 44/1 resto *B*, confinante con

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, numero 2288, e 11 dicembre 1936-XV, n. 1882.

Con provvedimento del Ministro per le corporazioni in data 1° giugno 1943-XXI, si prorogano al 30 luglio 1943-XXI i poteri conferiti al dott. Giuseppe Cantoni, commissario della società anonima cooperativa « Consorzio produttori latte » con sede in Novara.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del « Consorzio cooperativo Broccanti », con sede in Prè di Ledro, e si nomina commissario il sig. Busana Alcide.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino, il dott. Leonardo Comerci in sostituzione del dottor Teresio Zucchetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina il rag. Giuseppe Benelli liquidatore della Società anonima cooperativa « La Pietra », di Firenze, in sostituzione del dott. Carlo Manetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 8 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Fascio », di Magnacavallo, il comm. rag. Aroldo Carra.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si conferiscono al rag. Andrea Mastrandrea, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente.

La relativa deliberazione per avere efficacia dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, il rag. Andrea Mastrandrea.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si scioglie, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 1882 la Società anonima cooperativa produzione e lavoro « Littoria », con sede in Savoia di Lucania, e si nomina liquidatore il rag. Teodoro Tagliaferri.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si prorogano all'11 aprile 1943-XXI i poteri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2168)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio a cedere a titolo di permuta un immobile alla Società Romana Ferrovia Nord.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la necessità di addivenire alla permuta di porzione del terreno costituente la Colonia « M. Amorosi » di Civitacastellana con altrettanta area di proprietà della Società Romana per la Ferrovia Nord;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù Italiana del Littorio:

a cedere a titolo di permuta, alla Società Romana Ferrovia Nord mq. 1109 del terreno di proprietà della G.I.L. sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e Pian del Catalano, distinto in catasto alla Sez. 1ª con il mappale 44/1 resto *B*, confinante con la proprietà ferroviaria su due lati e restante proprietà della G.I.L.;

ad accettare a titolo di permuta dell'immobile di cui sopra mq. 1699,37 di terreno sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e distinto in catasto alla Sez. 1ª con il n. 44/1 resto *B*, confinante con la proprietà della G.I.L. su due lati e restante proprietà ferroviaria.

I due appezzamenti permutati saranno meglio identificati nella planimetria allegata all'atto da stipulare, con diversa colorazione.

Delega il comandante federale di Viterbo a stipulare l'atto di permuta.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.

(1932) SCORZA

con sede in Novara.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del « Consorzio cooperativo Broccani », con sede in Prè di Ledro, e si nomina commissario il sig. Busana Alcide.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino, il dott. Leonardo Comerci in sostituzione del dottor Teresio Zucchetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina il rag. Giuseppe Benelli liquidatore della Società anonima cooperativa « La Pietra », di Firenze, in sostituzione del dott. Carlo Manetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 8 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Fascio », di Magnacavallo, il comm. rag. Aroldo Carra.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si conferiscono al rag. Andrea Mastrandrea, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente.

La relativa deliberazione per avere efficacia dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, il rag. Andrea Mastrandrea.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si scioglie, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1482 la Società anonima cooperativa produzione e lavoro « Littoria », con sede in Savoia di Lucania, e si nomina liquidatore il rag. Teodoro Tagliaferri.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si prorogano all'11 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Giovanni Battista De Francesco, commissario della Società cooperativa Fattoglia cooperativa di Moena.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società agricola cooperativa di consumo di Drusacco, con sede in Drusacco, e si nomina il commissario nella persona del rag. Martino Maddalena.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « La Popolare », di Tirano, l'ing. Filippo Orsatti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa «Edificatrice Settignanese», di Settignano, il rag. Giuseppe Benelli, in sostituzione del dott. Torquato Gelli, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore del Consorzio di consumo agricolo di Prosecco (Consorzio registrato a garanzia limitata), il cav. rag. Carlo Pagliarini.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Vicenza relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Unione cooperativa di consumo, con sede in Pieve di Torrebelvicino, e alla nomina di un commissario nella persona del sig. Raffaelle Giovanni.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori «Pomus», di Lana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(2152)

Scioglimento del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

Con R. decreto 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1943-XXI, è stato sciolto il Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

(2121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Con R. decreto 1° aprile 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1943-XXI registro 8 Lavori pubblici, foglio 253, è stato prorogato il termine assegnato al dott. ing. Giuseppe Brocchi per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno di mesi 6 a decorrere dal 28 aprile 1943-XXI.

(2125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 27, 28, 29, 30, 31 relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1940, 1° gennaio e 1° luglio 1941, 1° gennaio e 1° luglio 1942 appartenenti ai certificati del Cons. 3,50 % n. 212449 e n. 218445 rispettivamente dell'annua rendita di L. 87,50 e di L. 70, intestati ad Antoniotti Caterina fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Coda Zabetta Anna vedova Antoniotti, domiciliata in Cossila (Novara).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1943-XXI - N. 114

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5808
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,49
Estonia (C)	4,607	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (I)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,20
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,66395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,70	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scioltо Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori «Pomus», di Lana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(2152)

Scioglimento del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

Con R. decreto 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1943-XXI, è stato sciolto il Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

(2121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Con R. decreto 1° aprile 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1943-XXI registro 8 Lavori pubblici, foglio 253, è stato prorogato il termine assegnato al dott. ing. Giuseppe Breccia per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno di mesi 6 a decorrere dal 26 aprile 1943-XXI.

(2125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serole (Asti)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di Serole (Asti), della estensione di ettari 490, delimitata dai confini sotto indicati, è stata costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: strada che dalla cascina Pianelle per S. Sebastiano raggiunge la strada provinciale Gorrino-Tadocco, quindi i nuovi confini della provincia di Asti con quelli di Savona ed Alessandria fino all'incontro della strada presso la cascina Pianelle.

(2134)

---

e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1943-XXI - N. 114

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9098	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,637	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,20
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67078
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,66305
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)		92,575
Id. 3,50 % (1902)		86,50
Id. 3 % lordo		70,70
Id. 5 % (1935)		99,05
Redimib. 3,50 % (1934)		80,50
Id. 5 % (1936)		94,10
Id. 4,75 % (1924)		495 —
Obblig. Venezie 3,50 %		97,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)		99,375
Id. 5 % (1944)		98,075
Id. 5 % (1949)		94 —
Id. 5 % (15-2-50)		92,90
Id. 5 % (15-9-50)		92,875
Id. 5 % (15-4-51)		92,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5%	36[illegible]	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	15855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerolla Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerolla o Gerolla Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465360	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettora, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365880	35 —	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina* dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta) vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187105	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Bioglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro
Id.	194309	42 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza, Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza, Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5%	389	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	15855	237 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia)	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto Anna* ved. Pezzella, dom. a Cardinello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto o Gerotto Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	405366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	331670	52,50	Gamborto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	Gamborto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365838	35 —	Ranso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina* dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta) vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare	Ranso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Biogllo (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro
Id.	194308	42 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza, Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita Felicita Costanza, Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe, Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, minori, ecc., come sopra.	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro, Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Carlo-Domenico, ecc., come sopra.
Id.	660757	206,50	Ottaviano *Chiarina* di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano *Chiara* di *Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	148730	420 —	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* fu Giulio-Giorgio, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.
Id.	149677	7 —	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* ved. Bertoldi, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	110629	1.050 —	Chiodi Margherita fu *Giorgio*, moglie di Carlino Angelo fu Carlo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Margherita fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	202456	35 —	Chiodi Luisa fu *Giorgio*, ved. di Bertoldi Matteo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Luisa fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	204984	230 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790302	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Colino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Alassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lueso Carlo, dom. a Testi Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Alassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.
Id.	490894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51591	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti. Novara. L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.228,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	529203	227,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	356462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caffero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caffero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Caffero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Caffero *Maria-Laura*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			in Ivrea (Torino).		
Id.	208534	35 —	Come sopra.	Come sopra.	
Cons. 3,50 % (1906)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.	
Cons. 3,50 % (1906)	790302	193,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Colino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.	
Id.	795196	455 —	Alassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Luese Carlo, dom. a Testi Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Alassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.	
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.	
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.	
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.	
P. R. 3,50 %	51591	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tarini Pietro, dom. in Asti. Novara. L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.	
Id.	185667	1.228,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.	
Id.	520203	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.	
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.	
Id.	356462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Maria-Laura*, ecc., come contro.	
Id.	270750	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Caynoni Cesarina fu Pietro, ved. Antozzi Giovanni*, dom. in Broni (Pavia)	
Id.	515746	1.239,50	Marchisio Maria-Luigia fu Edoardo, moglie di Armando Michele fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Francesca-Isabella* fu Michele, dom. a Garlasco (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Isabella-Francesca* fu Michele, ecc., come contro.	
Id.	423000	700 —	Pellerano Agostino fu Gerolamo, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Ester* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Emma* fu Giovanni, ecc., come contro.	

240091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	503403	350 —	Granello Giovanni Battista Bernardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	427000	525 —	Giocoli Margherita Bianca di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Nicola*, ved. di Palazzo Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Vito Nicola*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	184823	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved. Luxardo, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POLENZA

(1874)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colorno (Parma), Corinaldo (Ancona) e Staffolo (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 3095, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna presso la Cassa di risparmio in Bologna e dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1467;

Dispone:

1. Il signor Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

2. Il signor Vincenzo Tarsi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona).

3. Il signor Aurelio Barteluccì fu Mariano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	
Rend. 5 %	186823	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved. Luxardo, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colorno (Parma), Corinaldo (Ancona) e Staffolo (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna presso la Cassa di risparmio in Bologna e dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1467;

Dispone:

1. Il signor Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

2. Il signor Vincenzo Tarsi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona).

3. Il signor Aurelio Bartolucci fu Mariano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2131)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — C. C.

Declassified a.o. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 22 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 3 maggio 1943-XXI, n. 497.

Norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici . . . . . Pag. 2170

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 498.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile di Guardiagrele (Chieti) . . . . . Pag. 2171

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 499.

Erezione in ente morale della «Fondazione Augusto Murri», con sede presso la Regia università di Bologna. Pag. 2171

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 500.

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Mantova . . . . . Pag. 2171

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia). Pag. 2171

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 gennaio 1943-XXI.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai pro[illegible] . . . . . Pag. 2172

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Leopardi Emilio a componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno . . . . . Pag. 2173

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Fulvio Gerardi a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2174

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 18 giugno 1943-XXI.

Militarizzazione del personale addetto al servizio telegrafico e telefonico nelle isole di Sicilia e Sardegna. Pag. 2174

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1943-XXI.

Conferimento facoltativo di pinoli sgusciati all'ammasso. Pag. 2177

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Assegnazione del comune di Parma alla classe «C», agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse. Pag. 2177

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360, riguardante il funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici . Pag. 2178

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele) non è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 3 maggio 1943-XXI, n. 497.
Norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici . . . . . Pag. 2170

REGIO DECRETO 20 febbraio 1943-XXI, n. 498.
Erezione in ente morale dell'Ospedale civile di Guardiagrele (Chieti) . . . . . Pag. 2171

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 499.
Erezione in ente morale della « Fondazione Augusto Murri », con sede presso la Regia università di Bologna. Pag. 2171

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 500.
Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Mantova . . . . . Pag. 2171

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 501.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia). Pag. 2171

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 gennaio 1943-XXI.
Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca . . . . . Pag. 2172

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 febbraio 1943 XXI.
Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria . . . . . Pag. 2172

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1943-XXI.
Costituzione del Comitato corporativo per l'esame dei problemi relativi alla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti conservati di origine vegetale. Pag. 2173

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere aggregato Leopardi Emilio a componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno . . . . . Pag. 2173

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Fulvio Gerardi a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2174

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 giugno 1943-XXI.
Militarizzazione del personale addetto al servizio telegrafico e telefonico nelle isole di Sicilia e Sardegna. Pag. 2174

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1943-XXI.
Conferimento facoltativo di pinoli sgusciati all'ammasso. Pag. 2177

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.
Assegnazione del comune di Parma alla classe « C », agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse. Pag. 2177

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360, riguardante il funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici . Pag. 2178
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave Pag. 2178

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 733 del 14 giugno 1943 relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia . . . . . Pag. 2178
Riassunto del provvedimento P. 730 del 9 giugno 1943 relativo ai tipi e ai prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore . . . . . Pag. 2178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle finanze:
Diffida per traslazione di titoli di rendita del Consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 2178
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2178

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1943-XXI . . . . . Pag. 2179

Ministero della guerra: Perdita di diritto di decorazioni al valor militare e distinzioni onorifiche di guerra. Pag. 2183

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, specializzazione dogane. Pag. 2184

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 22 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 45ª estrazione effettuata nei giorni 21, 22, 24, 25, 26 e 27 maggio 1943-XXI.

(2185)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 maggio 1943-XXI, n. 497.

Norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042, riguardante la produzione di acido citrico per antierittogamici;

Vista la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante lo stesso argomento;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per 1941-42 resasi disponibile a seguito della produzione di acido citrico destinato alla fabbricazione di anticrittogamici.

Per tali acquisti non potrà, in ogni caso, essere corrisposto un prezzo superiore a L. 60 al chilogrammo per i quantitativi di essenza prodotti nella campagna 1940-41 ed a L. 90 al chilogrammo per quelli prodotti nella campagna 1941-42.

Art. 2.

Sullo stanziamento di L. 14.000.000 previsto dal R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042, e dalla legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste metterà a disposizione della Camera agrumaria i fondi necessari. Questa, a tal fine, invierà al Ministero stesso apposita richiesta indicando il presunto quantitativo di essenza del quale ritiene di dover effettuare il ritiro, il prezzo da corrispondere ed il conseguente fabbisogno di fondi.

La richiesta sarà firmata dal presidente o commissario della Camera agrumaria, i quali assumono, a tutti gli effetti, la qualifica di funzionari delegati, di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2400.

Art. 3.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese la Camera agrumaria invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle somme erogate nel mese precedente per gli acquisti delle essenze, corredato dei relativi documenti giustificativi.

Nello stesso rendiconto saranno giustificate le spese di gestione occorse e preventivamente autorizzate dallo stesso Ministero sulla base di apposito fabbisogno.

Art. 4.

Sullo stanziamento di L. 25.000.000 previsto dall'art. 2 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste metterà a disposizione dell'Ente economico della ortofloroffrutticoltura i fondi necessari per corrispondere ai conferenti all'ammasso della essenza di bergamotto, prodotta e conferita all'ammasso stesso nella campagna 1940-41, la integrazione di prezzo fino al limite del prezzo base stabilito, di L. 206 per chilogrammo.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, di cui all'articolo precedente e nei limiti della somma autorizzata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, l'Ente economico della ortofloroffrutticoltura dovrà inviare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'elenco dei conferenti all'ammasso della essenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, specializzazione dogane. Pag. 2184

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 22 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 45ª estrazione effettuata nei giorni 21, 22, 24, 25, 26 e 27 maggio 1943-XXI.

(2185)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 maggio 1943-XXI, n. 497.

Norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici;

Vista la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, riguardante lo stesso argomento;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, con sede in Messina, è incaricata di acquistare, entro il limite massimo di spesa consentito con il R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042, e con la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, la essenza di limone prodotta nelle campagne 1940-41 e n. 1042, e dalla legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste metterà a disposizione della Camera agrumaria i fondi necessari. Questa, a tal fine, invierà al Ministero stesso apposita richiesta indicando il presunto quantitativo di essenza del quale ritiene di dover effettuare il ritiro, il prezzo da corrispondere ed il conseguente fabbisogno di fondi.

La richiesta sarà firmata dal presidente o commissario della Camera agrumaria, i quali assumono, a tutti gli effetti, la qualifica di funzionari delegati, di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2400.

Art. 3.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese la Camera agrumaria invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle somme erogate nel mese precedente per gli acquisti delle essenze, corredato dei relativi documenti giustificativi.

Nello stesso rendiconto saranno giustificate le spese di gestione occorse e preventivamente autorizzate dallo stesso Ministero sulla base di apposito fabbisogno.

Art. 4.

Sullo stanziamento di L. 25.000.000 previsto dall'art. 2 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste metterà a disposizione dell'Ente economico della ortofloroffrutticoltura i fondi necessari per corrispondere ai conferenti all'ammasso della essenza di bergamotto, prodotta e conferita all'ammasso stesso nella campagna 1940-41, la integrazione di prezzo fino al limite del prezzo base stabilito, di L. 200 per chilogrammo.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, di cui all'articolo precedente e nei limiti della somma autorizzata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1360, l'Ente economico della ortofloroffrutticoltura dovrà inviare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'elenco dei conferenti all'ammasso della essenza di bergamotto prodotta nella campagna 1940-41, con la indicazione: 1) della quantità di essenza da ciascuno conferita; 2) della somma corrisposta a ciascun conferente col ricavato dalle vendite; 3) della somma anticipata a ciascun conferente attraverso operazioni bancarie; 4) della somma da rimborsare al conferente e agli istituti finanziatori e per la quale si richiede l'anticipazione dello Stato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base a tale elenco, metterà a disposizione dell'Ente economico della ortofloroffrutticoltura, sul fondo a tale fine stanziato, le somme occorrenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese l'Ente economico della ortofloro frutticoltura invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle somme erogate nel mese precedente ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, corredato dei relativi documenti giustificativi.

Art. 7.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e l'Ente economico della ortofloro frutticoltura rispondono quali depositari, rispettivamente, dei quantitativi di essenza di limone delle campagne 1940-41 e 1941-42 e di essenza di bergamotto di produzione della campagna 1940-41, da essi ritirati e rimasti invenduti, e dei quali possono anche effettuare la vendita.

L'Ente economico anzidetto potrà effettuare la trasformazione, per la vendita, della essenza di bergamotto di cui è depositario. I quantitativi di essenza di bergamotto dei quali l'Ente economico è depositario debbono risultare dal bilancio di chiusura dell'esercizio 1940-41 dell'Ente « Ammasso bergamotto » da inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme con l'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e l'Ente economico della ortofloro frutticoltura, ciascun per la propria competenza, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un elenco documentato delle partite di essenza vendute nel mese precedente, con la indicazione del prezzo relativo. Ove l'essenza di bergamotto venisse trasformata per facilitarne il collocamento, l'Ente economico anzidetto, nei termini di tempo indicati, dovrà inviare al detto Ministero anche l'elenco documentato delle partite di essenza trasformate e dei prodotti derivati venduti al netto dalle spese di lavorazione.

Le somme ricavate dalle eventuali vendite dovranno essere versate nelle Casse dello Stato in conto bilancio delle entrate, e per le partite di essenza di bergamotto trasformate dovrà essere versato il prezzo ricavato dalla vendita dei prodotti derivati al netto dalle spese di lavorazione.

A corredo degli elenchi, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere allegate le quietanze di Tesoreria comprovanti l'effettuato versamento delle somme ricavate dalle vendite. Copia di detti elenchi dovrà essere inviata alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 498.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile di Guardiagrele (Chieti).

N. 498. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ospedale civile di Guardiagrele (Chieti), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 499.

Erezione in ente morale della « Fondazione Augusto Murri », con sede presso la Regia università di Bologna.

N. 499. R. decreto 8 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Augusto Murri », con sede presso la Regia università di Bologna, derivante dalla donazione della signora Linda Murri in Egidi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 500.

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Mantova.

N. 500. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di tre chiese situate in provincia di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia).

N. 501. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ordinario diocesano di Brescia viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio curaziale di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia): *a*) la donazione disposta da Ziliani Bortolo Luigi e consistente in terreni a varia coltura con casa colonica, situati in territorio di Monte Isola, e in porzione di un fabbricato urbano, il tutto descritto e valutato L. 7900; *b*) la donazione disposta dal comune di Monte Isola, e consistente in un fabbricato urbano in Carzano di Monte Isola, in terreni [illegible] in territorio di Monte Isola, nonchè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura rispettivamente, quali depositari, rispettivamente, dei quantitativi di essenza di limone delle campagne 1940-41 e 1941-42 e di essenza di bergamotto di produzione della campagna 1940-41, da essi ritirati e rimasti invenduti, e dei quali possono anche effettuare la vendita.

L'Ente economico anzidetto potrà effettuare la trasformazione, per la vendita, della essenza di bergamotto di cui è depositario. I quantitativi di essenza di bergamotto dei quali l'Ente economico è depositario debbono risultare dal bilancio di chiusura dell'esercizio 1940-41 dell'Ente « Ammasso bergamotto » da inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme con l'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, ciascun per la propria competenza, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un elenco documentato delle partite di essenza venduto nel mese precedente, con la indicazione del prezzo relativo. Ove l'essenza di bergamotto venisse trasformata per facilitarne il collocamento, l'Ente economico anzidetto, nei termini di tempo indicati, dovrà inviare al detto Ministero anche l'elenco documentato delle partite di essenza trasformate e dei prodotti derivati venduti al netto dalle spese di lavorazione.

Le somme ricavate dalle eventuali vendite dovranno essere versate nelle Casse dello Stato in conto bilancio delle entrate, e per le partite di essenza di bergamotto trasformate dovrà essere versato il prezzo ricavato dalla vendita dei prodotti derivati al netto dalle spese di lavorazione.

A corredo degli elenchi, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere allegate le quietanze di Tesoreria comprovanti l'effettuato versamento delle somme ricavate dalle vendite. Copia di detti elenchi dovrà essere inviata alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 499.

Erezione in ente morale della « Fondazione Augusto Murri », con sede presso la Regia università di Bologna.

N. 499. R. decreto 8 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Augusto Murri », con sede presso la Regia università di Bologna, derivante dalla donazione della signora Linda Murri in Egidi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 500.

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Mantova.

N. 500. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di tre chiese situate in provincia di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia).

N. 501. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ordinario diocesano di Brescia viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio curaziale di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia): *a*) la donazione disposta da Ziliani Bortolo Luigi e consistente in terreni a varia cultura con casa colonica, situati in territorio di Monte Isola, e in porzione di un fabbricato urbano, il tutto descritto e valutato L. 7900; *b*) la donazione disposta dal comune di Monte Isola, e consistente in un fabbricato urbano in Carzano di Monte Isola, in terreni a varia cultura in territorio di Monte Isola, nonchè nella casa di abitazione per il titolare del Beneficio, con annesso giardino, il tutto descritto e valutato L. 20.200; e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 2 aprile 1936-XIV, integrato con successivo decreto del 13 dicembre 1941-XX e con dichiarazione del 5 novembre 1942-XXI, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di S. Giovanni Battista, in frazione Carzano del comune di Monte Isola (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 gennaio 1943-XXI.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 31 gennaio 1936-XIV, è presieduto dal Cons. naz. prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dai Consiglieri nazionali avv. Guido Franco e prof. Alessandro Ghigi.

Esso è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. avv. Guido Franco - in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Cons. naz. Giorgio Ricci - Commissario generale per la pesca;

Cons. naz. dott. Bruno Coceani, Cons. naz. aggr. dott. Amos Agujari - in rappresentanza degli industriali della pesca;

Cons. naz. rag. Orlando Orlandini, Cons. aggr.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie da esaminare.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2162)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 febbraio 1943-XXI.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'ortofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofrutticoltura, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortofrutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dell'ortofrutticoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

2418
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789019

stituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939 XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 31 gennaio 1936 XIV, è presieduto dal Cons. naz. prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dai Consiglieri nazionali avv. Guido Franco e prof. Alessandro Ghigi.

Esso è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. avv. Guido Franco - in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Cons. naz. Giorgio Ricci - Commissario generale per la pesca;

Cons. naz. dott. Bruno Coceani, Cons. naz. aggr. dott. Amos Agujari - in rappresentanza degli industriali della pesca;

Cons. naz. rag. Orlando Orlandini, Cons. aggr. dott. Giuseppe Marcianò - in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Cons. naz. Antonio La Rocca - in rappresentanza dei commercianti;

Isidori Giuseppe Perrotti - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. Italo Sauro - in rappresentanza delle cooperative;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2162)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 febbraio 1943-XXI.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 XII che costituisce la Corporazione dell'ortofloroffrutticoltura;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1937 XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939 XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloroffrutticoltura, in conformità della legge 5 gennaio 1939 XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939 XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortofloroffrutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dell'ortofloroffrutticoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria, costituito presso il Ministero delle corporazioni con decreto del Capo del Governo 26 giugno 1937 XV, è presieduto dal Cons. naz. dott. Mario Muzzarini, vice presidente della Corporazione dell'ortofloroffrutticoltura che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal Cons. naz. dott. Cesare Pileri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Esso è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. avv. Michele Barbaro, Cons. naz. prof. Ernesto Parodi - in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Ampelio Pattini - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. aggr. dott. Giorgio Franciosi - in rappresentanza degli industriali;

Cons. aggr. Riccardo Zanaboni - in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Con. naz. Giacomo Bagnasco - in rappresentanza dei commercianti;

Cons. aggr. dott. Stefano Tonazzi - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. aggr. prof. Luigi Perdisa - in rappresentanza dei tecnici agricoli;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono, altresì, partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il funzionamento della floricoltura italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1943 XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2159)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1943-XXI.

Costituzione del Comitato corporativo per l'esame dei problemi relativi alla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti conservati di origine vegetale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934 XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 XII, che costituisce la Corporazione dell'ortofloro frutticoltura;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939 XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloro frutticoltura in conformità della legge 5 gennaio

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni il Comitato corporativo per l'esame dei problemi relativi alla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti conservati di origine vegetale.

Art. 2.

Il Comitato di cui al presente decreto è presieduto dal Cons. naz. dott. Mario Muzzarini, vice presidente della Corporazione dell'ortofloro frutticoltura ed è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Ettore Frattari - in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Annio Bignardi - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Prof. Giovanni Balella - in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Pietro Cataldo - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. Francesco Boccadifuoco - in rappresentanza dei commercianti;

Cons. naz. Pasquale Paladino - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Prof. Guido De Marzi - in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Dott. Domenico Majdan - in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Cons. naz. Giovanni Fabbrici - in rappresentanza delle cooperative;

Dott. Ernesto Santoro - direttore generale dell'industria;

Dott. Antonio Bernardi - direttore generale dell'Ispettorato corporativo centrale;

Prof. ing. Franco Emanuele - direttore della Regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Dott. Dario Guzzini - direttore dell'Ente economico dell'ortofloro frutticoltura;

Prof. Francesco Zito - direttore dell'U.C.A.P.O.;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 15 aprile 1943 XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2161)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tanza dei tecnici agricoli;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono, altresì, partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il funzionamento della floricoltura italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2159)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1943-XXI.

Costituzione del Comitato corporativo per l'esame dei problemi relativi alla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti conservati di origine vegetale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1939-XII, che costituisce la Corporazione dell'ortofloro frutticoltura;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloro frutticoltura in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortofloro frutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato corporativo per esaminare i problemi relativi alla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti conservati di origine vegetale;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Cons. naz. Annio Bignardi - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Prof. Giovanni Balella - in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Pietro Cataldo - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. Francesco Boccadifuoco - in rappresentanza dei commercianti;

Cons. naz. Pasquale Paladino - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Prof. Guido De Marzi - in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Dott. Domenico Majdan - in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Cons. naz. Giovanni Fabbrici - in rappresentanza delle cooperative;

Dott. Ernesto Santoro - direttore generale dell'industria;

Dott. Antonio Bernardi - direttore generale dell'Ispettorato corporativo centrale;

Prof. ing. Franco Emanuele - direttore della Regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Dott. Dario Guzzini - direttore dell'Ente economico dell'ortofloro frutticoltura;

Prof. Francesco Zito - direttore dell'U.C.A.P.O.;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2161)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Leopardi Emilio a componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Raffaele Passaretti è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943 XXI, con il quale il fascista Emilio Leopardi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Emilio Leopardi, consigliere aggregato della Corporazione del legno, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Raffaele Passaretti.

Roma, addì 20 maggio 1943 XXI

MUSSOLINI

(2084)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943 XXI.

Nomina del consigliere effettivo Fulvio Gerardi a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939 XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Giovanni Vitalini Sacconi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1942 XXI, con il quale il fascista Fulvio Gerardi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del Cons. naz. Giovanni Vitalini Sacconi passato a rappresentare, nella Corporazione stessa, i datori di lavoro dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 giugno 1943 XXI.

Militarizzazione del personale addetto al servizio telegrafico e telefonico nelle isole di Sicilia e Sardegna.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940 XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940 XVIII, n. 567, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato;

Visto il bando del 14 aprile 1943 XXI, n. 168, che determina la zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Il personale, indicato nell'annessa tabella *A*, addetto, nelle isole di Sicilia e Sardegna e nelle minori isole adiacenti, al servizio telegrafico e telefonico, è militarizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943 XXI, n. 123.

È inoltre militarizzato il personale addetto nelle stesse isole agli ambulanti postali e agli uffici postali di stazione.

Art. 2.

Il vincolo di subordinazione gerarchica risulta dalla equiparazione di gradi indicata nelle tabelle annesse al R. decreto 20 marzo 1941 XIX, n. 191, integrate dalla tabella *B*, annessa al presente bando.

Art. 3.

Al personale militarizzato ai sensi del presente bando spetta una indennità giornaliera, nella misura indicata nell'annessa tabella *C*. Al personale militarizzato addetto agli ambulanti postali è inoltre corrisposta in natura o in contanti la razione viveri stabilita per i militari del Regio esercito.

L'onere derivante dal trattamento economico provveduto dal comma precedente è, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il personale militarizzato ai sensi del presente bando fa uso di un bracciale di colore azzurro su cui sono ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

della Corporazione del legno, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Raffaele Passaretti.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2084)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Fulvio Gerardi a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939 XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939 XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939 XVII, con il quale il fascista Giovanni Vitalini Sacconi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1942 XXI, con il quale il fascista Fulvio Gerardi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del Cons. naz. Giovanni Vitalini Sacconi passato a rappresentare, nella Corporazione stessa, i datori di lavoro dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fulvio Gerardi, consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Vitalini Sacconi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2056)

Visto il R. decreto 10 giugno 1940 XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940 XVIII, n. 567, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato;

Visto il bando del 14 aprile 1943 XXI, n. 168, che determina la zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Il personale, indicato nell'annessa tabella *A*, addetto, nelle isole di Sicilia e Sardegna e nelle minori isole adiacenti, al servizio telegrafico e telefonico, è militarizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943 XXI, n. 123.

È inoltre militarizzato il personale addetto nelle stesse isole agli ambulanti postali e agli uffici postali di stazione.

Art. 2.

Il vincolo di subordinazione gerarchica risulta dalla equiparazione di gradi indicata nelle tabelle annesse al R. decreto 20 marzo 1941 XIX, n. 401, integrate dalla tabella *B*, annessa al presente bando.

Art. 3.

Al personale militarizzato ai sensi del presente bando spetta una indennità giornaliera, nella misura indicata nell'annessa tabella *C*. Al personale militarizzato addetto agli ambulanti postali è inoltre corrisposta in natura o in contanti la razione viveri stabilita per i militari del Regio esercito.

L'onere derivante dal trattamento economico previsto dal comma precedente è, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il personale militarizzato ai sensi del presente bando fa uso di un bracciale di colore azzurro su cui sono apposti i distintivi di grado indicati per i ferrovieri nell'allegato 8 al regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1941 XIX, n. 401. I distintivi di grado sono sormontati dal fregio indicato per il personale addetto al servizio postale e telegrafico nell'allegato stesso.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

TABELLA A.

Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato ai sensi del presente bando

1. — PERSONALE APPARTENENTE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE POSTE E TELEGRAFI.

A) *Di ruolo - Personale direttivo gruppo A:*
Capi servizio
Direttori provinciali di 1ª e 2ª classe ed assimilati
Ispettori ed assimilati
Vi e ispettori ed assimilati
Allievi ispettori ed assimilati.

Personale gruppo B:
Direttori capi ed ispettori capi di ragioneria ed assimilati
Direttori principali ed ispettori di ragioneria ed assimilati
Direttori di ragioneria ed assimilati
Ragionieri ed assimilati
Ragionieri aggiunti ed assimilati.

Personale esecutivo:
Capi di ufficio di 1ª classe
Capi di ufficio
Primi ufficiali
Ufficiali esecutivi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe.
Direttori di officina
Meccanici elettricisti
Allievi meccanici elettricisti
Impiegati ausiliari.

Personale subalterno:
Messaggeri capi squadra ed assimilati di 1ª e 2ª classe
Primi commessi ed equiparati
Commessi ed equiparati
Agenti ausiliari.

B) *Personale non di ruolo:*
Impiegati avventizi e diurnisti
Agenti avventizi e diurnisti
Allievi meccanici
Operai guardafili avventizi e diurnisti
Fattorini
Guardapprodi.

2. — PERSONALE DELLE RICEVITORIE

Ricevitori o gerenti, supplenti portalettere rurali e procaccia delle ricevitorie di Castelvetrano, Termini Imerese, Augusta, Porto Empedocle, Olbia e La Maddalena.

3. — PERSONALE APPARTENENTE ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

A) *Personale direttivo:*
Ingegnere aggiunto con funzioni di vice ispettore
Ispettore tecnico telegrafico distaccato.

B) *Personale amministrativo-contabile.*
Personale esecutivo:
Capi uffici interurbani
Tecnici di 3ª e 4ª classe.

C) *Personale d'ordine:*
Disegnatori tecnici aggiunti

4. — PERSONALE APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI (S.E.T.) PER LA SICILIA

A) *Personale direttivo:*
Reggenti di distretto.

B) *Personale amministrativo:*
Impiegati amministrativi
Impiegati magazzinieri
Cassieri.

C) *Personale tecnico:*
Reggenti di agenzie principali
Reggenti agenzie secondarie
Ingegneri
Impiegati tecnici
Capi tecnici.

D) *Personale operato e di commutazione:*
Capi meccanici di centrale
Capi giuntisti
Meccanici ed operai specializzati di centrale
Meccanici di centrale
Giuntisti
Capi squadra
Telefonisti
Riparatori
Apparecchiatori di zona
Installatori.
Aiuti riparatori
Aiuto meccanici
Guardafili
Aiuto giuntisti.

E) *Personale subalterno:*
Allievi operai
Operai comuni e di squadra
Commessi
Fattorini.

F) *Personale straordinario* (con mansioni di fatica).

5. — PERSONALE APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ TELEFONICA TIRRENA (T.E.T.I.) PER LA SARDEGNA.

A) *Personale direttivo:*
Direttore di zona.

B) *Personale amministrativo:*
Impiegati di concetto.

C) *Personale tecnico:*
Capi agenzia
Capi tecnici
Capi centrale.

D) *Personale esecutivo:*
Impiegati esecutivi.

E) *Personale operato e di commutazione.*
Capi meccanici.
Meccanici.
Giuntisti
Operatori al permutatore
Capi squadra guardafili
Telefonisti
Aiuto meccanici
Guardafili
Apparecchiatori.

F) *Personale subalterno:*
Apprendisti meccanici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allievi ispettori ed assimilati.

Personale gruppo B:
Direttori capi ed ispettori capi di ragioneria ed assimilati
Direttori principali ed ispettori di ragioneria ed assimilati
Direttori di ragioneria ed assimilati
Ragionieri ed assimilati
Ragionieri aggiunti ed assimilati.

Personale esecutivo:
Capi di ufficio di 1ª classe
Capi di ufficio
Primi ufficiali
Ufficiali esecutivi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe.
Direttori di officina
Meccanici elettricisti
Allievi meccanici elettricisti
Impiegati ausiliari.

Personale subalterno:
Messaggeri capi squadra ed assimilati di 1ª e 2ª classe
Primi commessi ed equiparati
Commessi ed equiparati
Agenti ausiliari.

F) Personale non di ruolo:
Impiegati avventizi e diurnisti
Agenti avventizi e diurnisti
Allievi meccanici
Operai guardafili avventizi e diurnisti
Fattorini
Guardapprodi.

2. — Personale delle ricevitorie.

Ricevitori o gerenti supplenti portalettere rurali e procaccia delle ricevitorie di Castelvetrano, Termini Imerese, Augusta, Porto Empedocle, Olbia e La Maddalena.

3. — Personale appartenente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A) Personale direttivo:
Ingegnere aggiunto con funzioni di vice ispettore
Ispettore tecnico telegrafico distaccato.

B) Personale amministrativo-contabile.

Personale esecutivo:
Capi uffici interurbani
Tecnici di 3ª e 4ª classe.

C) Personale d'ordine:
Dirigenti tecnici principali
Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici
Operai meccanici di tabella *B*
Operai meccanici del quadro speciale e diurnisti
Dirigenti di commutazione
Sorveglianti di commutazione
Telefonisti di tabella *B*
Telefonisti del quadro speciale e diurnisti.

D) Personale subalterno:
Primi commessi di tabella *B*
Commessi di tabella *B*
Commessi del quadro speciale e diurnisti.
Impiegati tecnici
Capi tecnici.

D) Personale operaio e di commutazione:
Capi meccanici di centrale
Capi giuntisti
Meccanici ed operai specializzati di centrale
Meccanici di centrale
Giuntisti
Capi squadra
Telefonisti
Riparatori
Apparecchiatori di zona
Installatori.
Aiuti riparatori
Aiuto meccanici
Guardafili
Aiuto giuntisti.

E) Personale subalterno:
Allievi operai
Operai comuni e di squadra
Commessi
Fattorini.

F) Personale straordinario (con mansioni di fatica).

5. — Personale appartenente alla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.) per la Sardegna.

A) Personale direttivo:
Direttore di zona.

B) Personale amministrativo:
Impiegati di concetto.

C) Personale tecnico:
Capi agenzia
Capi tecnici
Capi centrale.

D) Personale esecutivo:
Impiegati esecutivi.

E) Personale operaio e di commutazione.
Capi meccanici.
Meccanici.
Giuntisti
Operatori al permutatore
Capi squadra guardafili
Telefonisti
Aiuto meccanici
Guardafili
Apparecchiatori.

F) Personale subalterno:
Apprendisti meccanici
Aiuto guardafili
Commessi e uscieri.

G) Personale straordinario (con mansioni di fatica).

6. — Personale appartenente all'Italcable.

Dirigenti telegrafici
Capiturno telegrafici
Primi telegrafisti e telegrafisti
Applicati del traffico
Operai specializzati
Messaggeri e fattorini interni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*.

Tabella integrativa degli allegati 5 e 6 al regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1941-XIX, n. 401

Qualifiche del personale militarizzato	Grado militare corrispondente
1. — PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE POSTE E TELEGRAFI.	
A) *Personale di ruolo:*	
Direttori capi ed ispettori capi di ragioneria ed assimilati	Capitano
Direttori principali ed ispettori di ragioneria ed assimilati	
Direttori di ragioneria ed assimilati	1° Tenente
Direttori di officina	
Allievi ispettori ed assimilati, di grado X	Tenente
Ragionieri ed assimilati	
Primi ufficiali	
Meccanici elettricisti principali	
Allievi ispettori ed assimilati, di grado XI	Sottotenente
Meccanici elettricisti	
Ufficiali esecutivi di 3ª e 4ª classe	Mar. magg.
Meccanici elettricisti aggiunti	
Allievi meccanici elettricisti	
Impiegati ausiliari	Mar. capo
Agenti ausiliari	Caporale
B) *Personale non di ruolo:*	
a) Avventizi e diurnisti provvisti di laurea o di diploma di scuola dell'ordine superiore che disimpegnano mansioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*	Sottotenente
b) Avventizi e diurnisti assunti per disimpegno di mansioni d'ordine tecnico proprie dei ruoli di gruppo *C*	Mar. ordin. (se con tre anni o più di ininterrotto servizio)
	Serg. magg. (se con meno di tre anni di servizio)
c) Agenti avventizi, operai guardafili, guardapassi, fattorini	Soldato
2. — PERSONALE DELLE RICEVITORIE POSTALI-TELEGRAFICHE.	
Ricevitore o gerente di ricevitoria principale	Mar. magg.
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 1ª cl.	Mar. capo
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 2ª cl.	Mar. ordin.
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 3ª cl.	Serg. magg.
Supplenti di ricevitoria	Sergente
Portalettere rurali, procaccia e fattorini	Soldato
3. — TABELLA INTEGRATIVA DELL'ALLEGATO 6 AL REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO 29 MARZO 1941-XIX, N. 401, PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.	
Dirigenti tecnici principali	Tenente
Dirigenti di commutazione	Mar. magg.
Sorveglianti di commutazione	Mar. capo

Qualifiche del personale militarizzato	Grado militare corrispondente
4. — TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI PER LA SICILIA (S.E.T.) ED I GRADI DELLA GERARCHIA MILITARE.	
Personale effettivo:	
Reggenti di distretto	Maggiore
Reggenti di agenzie principali	Capitano
Ingegneri	Tenente
Reggenti di agenzie secondarie	
Impiegati tecnici ed amministrativi (con più di tre anni di anzianità)	Sottotenente
Capi tecnici	
Impiegati magazzinieri	
Cassieri	
Impiegati tecnici ed amministrativi (con meno di tre anni di anzianità o con mansioni esecutive)	Mar. magg.
Capi meccanici di centrale	Serg. magg.
Capi giuntisti	
Meccanici ed operai specializzati di centrale	Sergente
Meccanici di centrale	
Giuntisti	
Capi squadra	Cap. magg.
Telefonisti	
Riparatori	
Apparecchiatori di zona	
Installatori	
Autisti riparatori	
Aiuto meccanici	Caporale
Guardafili	
Aiuto giuntisti	
Allievi operai	Soldato
Operai comuni e di squadra	
Commessi	
Fattorini	
Personale straordinario:	
con mansioni di fatica	Soldato
5. — TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ TELEFONICA TIRRENA (T.E.T.I.) IN SERVIZIO NELLE SEDI DELLA SARDEGNA ED I GRADI DELLA GERARCHIA MILITARE.	
Personale effettivo:	
Direttore di zona	Maggiore
Capi di agenzia (con più di cinque anni di anzianità)	Capitano
Impiegati di concetto	Tenente
Capi agenzia (con meno di cinque anni di anzianità)	Sottotenente
Capi tecnici	
Capi centrale	
Impiegati esecutivi (con meno di tre anni di anzianità)	Mar. magg.
Capi meccanici	Serg. magg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ria ed assimilati	Capitano
Direttori di ragioneria ed assimilati	
Direttori di officina	1° Tenente
Allievi ispettori ed assimilati, di grado X	
Ragionieri ed assimilati	Tenente
Primi ufficiali	
Meccanici elettricisti principali	
Allievi ispettori ed assimilati, di grado XI	Sottotenente
Meccanici elettricisti	
Ufficiali esecutivi di 3ª e 4ª classe	
Meccanici elettricisti aggiunti	Mar. magg.
Allievi meccanici elettricisti	
Impiegati ausiliari	Mar. capo
Agenti ausiliari	Caporale

B) *Personale non di ruolo:*

a) Avventizi e diurnisti provvisti di laurea o di diploma di scuola dell'ordine superiore che disimpegnano mansioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*	Sottotenente
b) Avventizi e diurnisti assunti per disimpegno di mansioni d'ordine tecnico proprie dei ruoli di gruppo *C*	Mar. ordin. (se con tre anni o più di ininterrotto servizio) / Serg. magg. (se con meno di tre anni di servizio)
c) Agenti avventizi, operai guardafili, guardapprodi, fattorini	Soldato

2. — Personale delle ricevitorie postali-telegrafiche.

Ricevitore o gerente di ricevitoria principale	Mar. magg.
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 1ª cl.	Mar. capo
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 2ª cl.	Mar. ordin.
Ricevitore o gerente di ricevitoria di 3ª cl.	Serg. magg.
Supplenti di ricevitoria	Sergente
Portalettere rurali, procaccia e fattorini	Soldato

3. — Tabella integrativa dell'allegato 6 al regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401, per quanto concerne il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Dirigenti tecnici principali	Tenente
Dirigenti di commutazione	Mar. magg.
Sorveglianti di commutazione	Mar. capo
Ingegneri del quadro speciale e diurnisti	Tenente
Impiegati del quadro speciale e diurnisti muniti di laurea o di diploma di scuola dell'ordine superiore	Sottotenente
Impiegati del quadro speciale e diurnisti muniti di diploma di scuola media	Mar. ordin.
Tecnici del quadro speciale e diurnisti	
Telefonisti del quadro speciale e diurnisti	
Operai meccanici del quadro speciale e diurnisti	Sergente
Telefonisti diurnisti apprendisti o provvisori	Cap. magg.
Operai meccanici diurnisti apprendisti o provvisori	
Commessi del quadro speciale e diurnisti	Soldato

più di tre anni di anzianità)	
Capi tecnici	Sottotenente
Impiegati magazzinieri	
Cassieri	
Impiegati tecnici ed amministrativi (con meno di tre anni di anzianità o con mansioni esecutive)	Mar. magg.
Capi meccanici di centrale	Serg. magg.
Capi giuntisti	
Mecanici ed operai specializzati di centrale	Sergente
Meccanici di centrale	
Giuntisti	
Capi squadra	
Telefonisti	
Riparatori	Cap. magg.
Apparecchiatori di zona	
Installatori	
Autisti riparatori	
Aiuto meccanici	Caporale
Guardafili	
Aiuto giuntisti	
Allievi operai	
Operai comuni e di squadra	Soldato
Commessi	
Fattorini	
Personale straordinario:	
con mansioni di fatica	Soldato

5 — Tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dipendente dalla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.) in servizio nelle sedi della Sardegna ed i gradi della gerarchia militare.

Personale effettivo:	
Direttore di zona	Maggiore
Capi di agenzia (con più di cinque anni di anzianità)	Capitano
Impiegati di concetto	Tenente
Capi agenzia (con meno di cinque anni di anzianità)	Sottotenente
Capi tecnici	
Capi centrale	
Impiegati esecutivi (con meno di tre anni di anzianità)	Mar. magg.
Capi meccanici	Serg. magg.
Meccanici	
Giuntisti	Sergente
Operatori al permutatore	
Capi squadra guardafili	Cap. magg.
Telefonisti	
Aiuto meccanici	Caporale
Guardafili	
Apparecchiatori	
Apprendisti meccanici	Soldato
Aiuto guardafili	
Commessi e uscieri	
Personale straordinario:	
con mansioni di fatica	Soldato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualifiche del personale militarizzato	Grado militare corrispondente
Dirigente telegrafico	1° Tenente
Capoturno telegrafico	Tenente
Primo telegrafista e telegrafista	Sottotenente
Applicati del traffico	Mar. ordin.
Aiuto applicato del traffico	Sergente
Operaio specializzato scelto	Soldato
Messaggero e fattorino interno	Soldato

6. — TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ITALCABLE E I GRADI DELLA GERARCHIA MILITARE.

TABELLA C.

Indennità giornaliera spettante al personale equiparato ai gradi di:

Generale di divisione	L. 40,00
Generale di brigata	» 35,00
Colonnello	» 32,50
Ten. colonn., maggiore, 1° capit. e grado equiparato	» 27,50
Capitano, 1° tenente e grado equiparato	» 22,50
Tenente e grado equiparato	» 17,50
Sottotenente e grado equiparato	» 15,00
Maresc. magg., capo, ordinario e grado equiparato	» 10,00
Sergente maggiore e grado equiparato	» 7,00
Sergente e grado equiparato	» 5,00
Caporal maggiore e grado equiparato	» 3,50
Caporale e grado equiparato	
Soldato e grado equiparato	

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1943-XXI.
Conferimento facoltativo di pinoli sgusciati all'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 212 del 9 stesso mese) relativo alla disciplina totalitaria dell'approvvigionamento e della distribuzione delle mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi, che all'art. 9 primo comma, dispone il conferimento di tali prodotti in possesso di razionali impianti per la lavorazione dei pinoli stessi, possono conferire il prodotto anche sgusciato previa autorizzazione da richiedere alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.
Assegnazione del comune di Parma alla classe « C », agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 aprile 1943-XXI, n. 337, con la quale i comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino sono stati aggregati al comune di Parma;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936-XIV, approvato col R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 462, i su accennati Comuni avevano una popolazione residente, legale, così distinta:

Parma	n. 71858	abitanti
S. Lazzaro Parmense	» 10325	»
Vigatto	» 6799	»
S. Pancrazio Parmense	» 7325	»
Golese	» 5132	»
Cortile S. Martino	» 7926	»

per il che, il nuovo comune di Parma, risultando di una complessiva popolazione legale di 109.365 abitanti, deve essere conseguentemente assegnato alla classe *C*;

Decreta:

Il comune di Parma è assegnato alla classe *C*, agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Generale di divisione	L. 40,00
Generale di brigata	» 35,00
Colonnello	» 32,50
Ten. colonn., maggiore, 1° capit. e grado equiparato	» 27,50
Capitano, 1° tenente e grado equiparato	» 22,50
Tenente e grado equiparato	» 17,50
Sottotenente e grado equiparato	» 15,00
Maresc. magg., capo, ordinario e grado equiparato	» 10,00
Sergente maggiore e grado equiparato	» 7,00
Sergente e grado equiparato	» 5,00
Caporal maggiore e grado equiparato	» 3,50
Caporale e grado equiparato	
Soldato e grado equiparato	

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1943-XXI.

Conferimento facoltativo di pinoli sgusciati all'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 212 del 9 stesso mese) relativo alla disciplina totalitaria dell'approvvigionamento e della distribuzione delle mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi, che all'art. 9 primo comma, dispone il conferimento di tali prodotti in guscio, salvo le mandorle, le quali possono essere conferite anche sgusciate;

Ritenuta la opportunità di consentire alle ditte produttrici di pinoli della provincia di Pisa, che siano in possesso di razionali impianti per la lavorazione dei pinoli stessi, di conferire il prodotto sgusciato;

Decreta:

Articolo unico.

In deroga al disposto di cui all'art. 9, primo comma, del decreto Ministeriale 8 settembre 1942-XX, le ditte produttrici di pinoli della provincia di Pisa che siano

---

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 aprile 1943-XXI, n. 337, con la quale i comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino sono stati aggregati al comune di Parma;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936-XIV, approvato col R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 462, i su accennati Comuni avevano una popolazione residente, legale, così distinta:

Parma	n. 71858	abitanti
S. Lazzaro Parmense	» 10325	»
Vigatto	» 6799	»
S. Pancrazio Parmense	» 7325	»
Golese	» 5132	»
Cortile S. Martino	» 7926	»

per il che, il nuovo comune di Parma, risultando di una complessiva popolazione legale di 109.365 abitanti, deve essere conseguentemente assegnato alla classe *C*;

Decreta:

Il comune di Parma è assegnato alla classe *C*, agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Il prefetto della provincia di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2165)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, con lettera in data 19 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360, riguardante il funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici.

(2178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 16 corrente, il seguente disegno di legge: « conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave ».

(2163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 733 del 14 giugno 1943-XXI relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Con riserva d'impartire ulteriori disposizioni, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 733 del 14 giugno c. a., facendo seguito alla circolare P. 698 dell'8 maggio u. s., ha comunicato intanto che il ritiro delle munizioni da caccia per la prossima campagna venatoria 1943-44 potrà avvenire soltanto su presentazione della tessera di associazione alla competente Sezione della Federazione nazionale fascista della caccia.

(2163)

Riassunto del provvedimento P. 730 del 9 giugno 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per trasiazione di titoli di rendita del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 64

E' stata chiesta la trasiazione dei certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 185281 e n. 232734, di annue L. 350 ciascuno, intestati a Bosia Rosa fu Giacinto, nubile, domiciliata a Pino Torinese (Torino).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

(615) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1943-XXI - N. 115

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9923	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,3955	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,6868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,23	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,01	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	141 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	141 —
Gran Bret. (I)	75,23	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6797
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,23
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dante il funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici.

(2178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 16 corrente, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave ».

(2169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 733 del 14 giugno 1943-XXI relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Con riserva d'impartire ulteriori disposizioni, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 733 del 14 giugno c. a., facendo seguito alla circolare P. 698 dell'8 maggio u. s., ha comunicato intanto che il ritiro delle munizioni da caccia per la prossima campagna venatoria 1943-44 potrà avvenire soltanto su presentazione della tessera di associazione alla competente Sezione della Federazione nazionale fascista della caccia.

(2163)

Riassunto del provvedimento P. 730 del 9 giugno 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore.

Con provvedimento P. 730 del 9 giugno c. a. il Ministero delle corporazioni, a seguito del provvedimento P. 495, pubblicato nel n. 244 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 ottobre 1942-XX, ha autorizzato i produttori di abiti, soprabiti e cappotti da uomo a fabbricare e vendere le confezioni tipo di cui alle tabelle dalla *A* alla *N*, annesse al suddetto provvedimento, oltre che nelle misure dal 44 al 54, anche nelle misure 42, 43, 55, 56, 57 e 58, senza alcuna modifica dei prezzi massimi fissati dal provvedimento stesso.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2164)

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

(615) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1943-XXI - N. 115

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9938	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8955	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9398	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,01	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6797
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,50395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,60
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,65
Redimib. 3,50 % (1934)	80,60
Id. 5 % (1936)	94,95
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,275
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	94,10
Id. 5 % (15-2-50)	92,55
Id. 5 % (15-9-50)	93,725
Id. 5 % (15-4-51)	92,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5
dal 1° al 15 marzo 1943-XXI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	San Giovanni Valdarno	B	—	1
Bari	Sant'Eramo in Colle	O	—	1
Benevento	Pietrarola	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Brindisi	Ostuni	OE	—	2
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Foggia	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	B	1	—
Novara	Cerano	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pavia	Voghera	B	1	—
Perugia	Nocera Umbra	O	—	2
Id.	Todi	S	—	1
Potenza	Atella	B	—	1
Reggio Calabria	Locri	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Traiano	B	1	—
Terni	Terni	E	1	—
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			4	10
Carbonchio sintomatico				
Alessandria	Villamiroglio	B	—	1
Bergamo	Riviera Adda	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
			—	4
Afta epizootica.				
Alessandria	Basaluzzo	B	—	3
Bari	Mariotto	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Bergamo	Costa Monticelli	B	7	—
Id.	Costa Volpino	B	—	3
Id.	Grumello Monte	B	—	1
Id.	Lovere	B	1	1
Id.	Suisio	B	1	8
Id.	Telgate	B	—	1
Id.	Terno Isola	B	—	—
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Bolzano	Laives	B	2	—
Id.	Postal	B	3	—
Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Cermes	B	1	—
Id.	Verano	B	1	—
Id.	Lana	B	4	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Vadena	B	2	—
Id.	Marlengo	B	1	—
Id.	Gargazzone	B	1	—
Brescia	Lograto	B	1	3
Id.	Travagliato	B	4	1
Id.	Chiari	B	14	1
Id.	Verza d'Oglio	B	1	1
Id.	Dello	B	6	1
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	2
Id.	Coccaglio	B	2	1
Id.	San Gervasio	B	4	1
Id.	Capriolo	B	—	2
Id.	Castelmella	B	2	2
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	8
Id.	Alfianello	B	—	1
Id.	Pontevico	B	4	2
Id.	Bagnolo Mella	B	5	3
Id.	Rovato	B	3	1
Id.	Gavardo	B	—	2
Id.	Muscoline	B	—	6
Id.	Brescia	B	32	3
Id.	Pisogne	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Lano	B	8	—
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Darfo	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	0	—
Id.	Ponciralo	B	11	—
Id.	Rezzato	B	5	—
Id.	Torbole Casaglia	B	4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Comuni infetti: Rimasti dalla precedente	Comuni infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	San Giovanni Valdarno	B	—	1
Bari	Sant'Eramo in Colle	O	—	1
Benevento	Pietrarcia	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Brindisi	Ostuni	OE	—	2
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Foggia	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	B	1	—
Novara	Cerano	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pavia	Voghera	B	1	—
Perugia	Nocera Umbra	O	—	2
Id.	Todi	S	—	1
Potenza	Atella	B	—	1
Reggio Calabria	Locri	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Tramonti	B	1	—
Terni	Terni	E	1	—
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			4	19
Carbonchio sintomatico				
Alessandria	Villamiroglio	B	—	1
Bergamo	Riviera Adda	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
			—	4
Afta epizootica.				
Alessandria	Basaluzzo	B	—	3
Id.	Murisengo	B	1	1
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Roccaforte Ligure	B	—	2
Id.	Stazzano	B	—	2
Apuania	Fosdinovo	B	3	—
Id.	Aulla	B	5	—
Id.	Fivizzano	B	5	—
Asti	Cocconato	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	2
Bergamo	Bergamo	B	1	2
Id.	Bolgare	B	—	6
Id.	Carobbio Angeli	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	1	2
Id.	Chiuduno	B	—	2
Id.	Clusone	B	—	3
Id.	Suisio	B	1	1
Id.	Telgate	B	—	8
Id.	Terno Isola	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Bolzano	Laives	B	2	—
Id.	Postal	B	3	—
Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Cermes	B	1	—
Id.	Vermo	B	1	—
Id.	Lana	B	4	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Vadena	B	2	—
Id.	Marlengo	B	1	—
Id.	Gargazzone	B	1	—
Brescia	Legrato	B	1	3
Id.	Tavernole	B	4	1
Id.	Chiari	B	14	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	1
Id.	Bello	B	6	1
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	2
Id.	Coccaglio	B	2	1
Id.	San Gervasio	B	4	1
Id.	Carpiolo	B	—	2
Id.	Castelmella	B	2	2
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	8
Id.	Alfianello	B	—	1
Id.	Pontevico	B	4	2
Id.	Bagnolo Mella	B	5	3
Id.	Rovato	B	3	1
Id.	Gavardo	B	—	2
Id.	Muscolina	B	—	6
Id.	Brescia	B	22	3
Id.	Pisogne	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Lano	B	8	—
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Darfo	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	9	—
Id.	Ponecarale	B	11	—
Id.	Rezzato	B	5	—
Id.	Torbole Casaglia	B	4	—
Id.	Trenzano	B	5	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Iseo	B	3	—
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Gussago	B	6	—
Id.	Travagliato	B	3	—
Id.	Collio	B	3	—
Id.	Bienno	B	2	—
Id.	Breno	B	4	—
Id.	Sale Marasino	B	2	—
Id.	Adro	B	3	—
Id.	Angolo	B	3	—
Id.	Cividate Malegno	B	3	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Brescia	Toscolano Maderno	B	3	1
Id.	Montecello Brusati	B	1	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Pezzaze	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	Cortefranca	B	5	—
Id.	Roncadelle	B	4	—
Id.	Gargnano	B	1	—
Id.	Edolo	B	4	—
Id.	Gardone Riviera	B	2	—
Id.	Lozio	B	2	—
Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Sarezzo	B	2	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	—
Brindisi	Latiano	C	—	3
Id.	San Donaci	B	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	BS	1	—
Como	Alzate	B	1	—
Id.	Cernusco	B	1	1
Id.	Colico	B	1	—
Id.	Colle Brianza	B	—	1
Id.	Como	B	—	2
Id.	Dongo	B	1	—
Id.	Fenegrò	B	—	1
Id.	Lurago	B	4	—
Id.	Mandello	B	2	—
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Missaglia	B	4	—
Id.	Oggiono	B	2	—
Id.	Olgiate Calco	B	1	1
Id.	Rogeno	B	5	—
Id.	Sirone	B	1	—
Cremona	Casale Cremasco	B	1	—
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	1
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Sant'Agostino	B	—	3
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	2
Id.	Calenzano	B	—	1
Id.	Firenze	BS	10	2
Id.	Greve	B	7	—
Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Prato	B	—	2
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Fiume	Fiume	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlì	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Modena	Bomporto	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	9	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo	B	4	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Napoli	Villaricca	B	4	—
Novara	Borgomanero	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Padova	Campo Sammartino	B	1	—
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	—	1
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	1	—
Id.	Padova	B	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	6	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Pavia	Cozzo	B	—	2
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	—	1
Id.	Villanterio	B	—	1
Perugia	Foligno	BS	3	—
Id.	Perugia	B	7	3
Pistoia	Pistoia	B	2	—
Id.	Montale	B	1	—
Ravenna	Bagnara	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Siracusa	Carlentini	B	1	—
Id.	Lentini	B	1	—
Taranto	Taranto	BO	4	—
Trapani	Mazara del Vallo	B	5	—
Trento	Ala	B	—	1
Id.	Arco	B	1	—
Id.	Borgo	B	1	2
Id.	Canazei	B	5	4
Id.	Cavalese	B	20	5
Id.	Civezzano	B	3	1
Id.	Cles	B	—	1
Id.	Grumes	B	3	1
Id.	Lavis	B	6	—
Id.	Madruzzo	B	—	1
Id.	Magrè	B	—	6
Id.	Malè	B	2	1
Id.	Mezzocorona	B	1	—
Id.	Mezzolombardo	B	2	—
Id.	Mori	B	6	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	Montecello Brusati	B	1	—	—	Modena	Bomporto	B	2	—	—				
Id.	Cologne	B	1	—	—	Id.	Cavezzo	B	1	—	1				
Id.	Pezzaze	B	1	—	—	Id.	Finale nell'Emilia	B	—	2	—				
Id.	Castenedolo	B	1	—	—	Id.	Fiorano Modenese	B	9	1	—				
Id.	Pontoglio	B	1	—	—	Id.	Formigine	B	4	1	—				
Id.	Rudiano	B	1	—	—	Id.	Novi di Modena	B	4	1	—				
Id.	Cortefranca	B	5	—	—	Id.	Pavullo	B	1	1	—				
Id.	Roncadelle	B	4	—	—	Id.	Ravarino	B	1	—	1				
Id.	Gargnano	B	1	—	—	Napoli	Villaricca	B	1	—	—				
Id.	Edolo	B	4	—	—	Novara	Borgomanero	B	1	—	1				
Id.	Gardone Riviera	B	2	—	—	Id.	Casalino	B	1	—	—				
Id.	Lozio	B	2	—	—	Padova	Campo Sammartino	B	1	—	—				
Id.	Manerbio	B	2	—	—	Id.	Cittadella	B	—	—	1				
Id.	Sarezzo	B	2	—	—	Id.	Fontaniva	B	—	—	1				
Id.	Villachiara	B	1	—	—	Id.	Loreggia	B	—	1	—				
Id.	Roccafranca	B	1	—	—	Id.	Masera	B	—	—	1				
Id.	Ghedi	B	1	—	—	Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	1	—	—				
Id.	Barbariga	B	1	—	—	Id.	Padova	B	—	—	1				
Brindisi	Latiano	O	—	—	3	Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	—	1				
Id.	San Donaci	B	1	—	—	Id.	Selvazzano	B	—	1	—				
Caltanissetta	Mazzarino	B	1	—	—	Id.	Trebaseleghe	B	6	1	—				
Como	Alzate	B	1	—	—	Id.	Villafranca Padovana	B	—	—	1				
Id.	Cernusco	B	1	—	1	Pavia	Cozzo	B	—	—	2				
Id.	Colico	B	1	—	—	Id.	Dorno	B	—	—	1				
Id.	Colle Brianza	B	—	—	1	Id.	Robbio	B	—	—	1				
Id.	Como	B	—	—	2	Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	—	—	1				
Id.	Dongo	B	1	—	—	Id.	Villanterio	B	—	—	1				
Id.	Fenegrò	B	—	—	1	Perugia	Foligno	B	3	—	—				
Id.	Lurago	B	4	—	—	Id.	Perugia	B	7	—	3				
Id.	Mandello	B	2	—	—	Pistoia	Pistoia	B	2	—	—				
Id.	Merate	B	1	—	—	Id.	Montale	B	1	—	—				
Id.	Missaglia	B	4	—	—	Ravenna	Bagnara	B	1	—	—				
Id.	Oggiono	B	2	—	—	Roma	Roma	B	2	—	—				
Id.	Olgiate Calco	B	1	—	1	Siracusa	Carlentini	B	1	—	—				
Id.	Rogeno	B	5	—	—	Id.	Lentini	B	1	—	—				
Id.	Sirone	B	1	—	—	Taranto	Taranto	B	4	—	—				
Cremona	Casale Cremasco	B	1	—	—	Trapani	Mazara del Vallo	B	5	—	—				
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	—	1	Trento	Ala	B	—	—	1				
Ferrara	Cento	B	—	—	2	Id.	Arco	B	1	—	—				
Id.	Sant'Agostino	B	—	—	3	Id.	Borgo	B	1	—	2				
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—	2	Id.	Canazei	B	5	—	4				
Id.	Calenzano	B	—	—	1	Id.	Cavalese	B	20	—	5				
Id.	Firenze	BS	10	—	2	Id.	Civezzano	B	3	—	1				
Id.	Greve	B	7	—	—	Id.	Cles	B	—	—	1				
Id.	Montemurlo	B	1	—	—	Id.	Grumes	B	3	—	1				
Id.	Prato	B	—	—	2	Id.	Lavis	B	6	—	—				
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	—	1	Id.	Madruzzo	B	—	—	1				
Fiume	Fiume	B	—	—	1	Id.	Marrè	B	—	—	6				
Forlì	Cesena	B	1	—	—	Id.	Malè	B	2	—	1				
Id.	Forlì	B	—	—	3	Id.	Mezzocorona	B	1	—	—				
Id.	Sogliano	B	1	—	—	Id.	Mezzolombardo	B	2	—	—				
Genova	Casella	B	1	—	—	Id.	Moena	B	6	—	5				
Id.	Isola del Cantone	B	1	—	—	Id.	Mori	B	5	—	1				
Id.	Savignone	B	4	—	—	Id.	Nomi	B	3	—	—				
Id.	Valbrevenna	B	1	—	—	Id.	Predazzo	B	2	—	2				
Matera	Banzi	B	1	—	—	Id.	Riva	B	—	—	3				
Milano	Bollate	B	—	—	1	Id.	Salorno	B	8	1	13				
Id.	Corbetta	B	—	—	1	Id.	San Michele all'Adige	B	1	—	2				
Id.	Gorgonzola	B	—	—	1	Id.	Spor	B	1	—	—				
Id.	Lentate	B	—	—	1	Id.	Strigno	B	1	—	2				
Id.	Melrago	B	—	—	1	Id.	Terlago	B	1	—	2				
Id.	Milano	B	1	—	1	Id.	Zambana	B	2	—	—				
Id.	Monza	B	1	—	—	Id.	Ziano	B	—	—	1				
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	—	1	Treviso	Ponzano Veneto	B	—	—	1				
						Id.	Riese	B	1	—	—				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Treviso	Treviso	B	—	1
Trieste	Ronchi de' Legionari	B	1	—
Id.	Trieste	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Varese	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Oggiona con S. Stefano	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	—	1
Id.	Vedano Olona	B	—	1
Venezia	Mira	B	—	1
Id.	Noale	B	2	—
Vercelli	Sangermano	B	—	1
Verona	Bovolone	B	1	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Oppeano	B	3	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	—	2
Id.	S. Pietro di Morubio	B	1	—
Id.	Verona	B	5	2
Vicenza	Cornedo Vicentino	B	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Rossano Veneto	B	—	1
Id.	Rosà	B	1	—
Id.	Villaverla	B	1	1
			473	226
Malrossino dei suini.				
Belluno	Domegge	S	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Catanzaro	Motta Santa Lucia	S	—	1
Cosenza	Cerzeto	S	2	—
Id.	San Pietro in Guarano	S	1	4
Cremona	Acquanegra Cremonese	S	1	—
Id.	Sospiro	S	1	—
Cuneo	Sant'Albano Stura	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	2	—
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmagg.	S	1	—
Gorizia	Gargaro	S	—	2
Id.	Gorizia	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	4	—
Id.	Stigliano	S	6	—
Id.	Tursi	S	1	—
Id.	Lesignano dei Bagni	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Matrossino dei suini.*				
Verona	Gazzo Veronese	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	1
Id.	Camisano Vicentino	S	—	1
			38	29
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	2	1
Id.	Senigallia	S	3	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	—
Id.	Offida	S	—	2
Catanzaro	Cirò	S	—	1
Cremona	Bonemerse	S	—	1
Foggia	Foggia	S	—	1
Id.	San Severo	S	1	—
Frosinone	San Giovanni Incarico	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	1	—
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Novi Modena	S	1	—
Padova	Gazzo	S	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	S	—	2
Sassari	Villanova Monteleone	S	1	—
Teramo	Teramo	S	2	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Vicenza	Vicenza	S	—	1
			15	13
Morva				
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	—	1
Foggia	Foggia	E	—	1
Id.	Manfredonia	E	1	—
			2	2
Farcino criptococcico.				
Alessandria	Acqui	E	1	—
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	1
Brindisi	Fasano	E	7	—
Caltanissetta	Mazzarino	E	1	—
Id.	Riesi	E	3	—
Id.	Sutara	E	2	—
Cosenza	Cosenza	E	1	—
Id.	Spezzano Albanese	E	3	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arienzo San Felice	E	—	1
Id.	Cervino	E	—	1
Id.	Giuliano	E	3	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Ottaviano	E	1	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	Santa Maria a Vico	E	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	Trieste	B	—	1	
Id.	Id.	S	—	1	
Varese	Fagnano Olona	B	—	1	
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1	
Id.	Oggiona con S. Stefano	B	1	—	
Id.	Osmate Lentate	B	—	1	
Id.	Vedano Olona	B	—	1	
Venezia	Mira	B	—	1	
Id.	Noale	B	2	—	
Vercelli	Saggermano	B	—	1	
Verona	Bovolone	B	1	1	
Id.	Bussolengo	B	1	—	
Id.	Negrar	B	1	—	
Id.	Oppeano	B	3	—	
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	—	2	
Id.	S. Pietro di Morubio	B	1	—	
Id.	Verona	B	5	2	
Vicenza	Cornedo Vicentino	B	—	1	
Id.	Lonigo	S	—	1	
Id.	Id.	B	—	1	
Id.	Rossano Veneto	B	—	1	
Id.	Rosà	B	1	—	
Id.	Villaverla	B	1	1	
			473	226	

Malrossino dei suini.

Belluno	Domegge	S	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Catanzaro	Motta Santa Lucia	S	—	1
Cosenza	Cerzeto	S	2	—
Id.	San Pietro in Guarano	S	1	4
Cremona	Acquanegra Cremonese	S	1	—
Id.	Sospiro	S	1	—
Cuneo	Sant'Albano Stura	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	2	—
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmagg.	S	1	—
Gorizia	Gargaro	S	—	2
Id.	Gorizia	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	4	—
Id.	Stigliano	S	6	—
Id.	Tursi	S	1	—
Parma	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Id.	Montechiarugolo	S	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
Pavia	Robbio	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Rovigo	Ariano Polesine	S	—	1
Taranto	Martina Franca	S	1	—
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Treviso	Motta di Livenza	S	1	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Udine	Lestizza	S	—	1
Id.	Rocchio di Lauzana	S	—	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	1
Venezia	Iesolo	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	1
Id.	Camisano Vicentino	S	—	1
			38	29

Peste e setticemia dei suini

Ancona	Ancona	S	2	1
Id.	Senigallia	S	3	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	—
Id.	Offida	S	—	2
Catanzaro	Cirò	S	—	1
Cremona	Bonemerse	S	—	1
Foggia	Foggia	S	—	1
Id.	San Severo	S	1	—
Frosinone	San Giovanni Incarico	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	1	—
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Novi Modena	S	1	—
Padova	Gazzo	S	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	S	—	2
Sassari	Villanova Monteleone	S	1	—
Teramo	Teramo	S	2	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Vicenza	Vicenza	S	—	1
			15	13

Morva

Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	—	1
Foggia	Foggia	E	—	1
Id.	Manfredonia	E	1	—
			2	2

Farcino criptococcico.

Alessandria	Acqui	E	1	—
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	1
Brindisi	Fasano	E	7	—
Caltanissetta	Mazzarino	E	1	—
Id.	Riesi	E	3	—
Id.	Sutara	E	2	—
Cosenza	Cosenza	E	1	—
Id.	Spezzano Albanese	E	3	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arienzo San Felice	E	—	1
Id.	Cervino	E	—	1
Id.	Giuliano	E	3	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Ottaviano	E	1	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	Santa Maria a Vico	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	6	2
Id.	Palermo	E	49	—
Id.	Petralia Sottana	E	—	1
Reggio Calabria	Motta San Giovanni	E	—	1
Id.	Reggio Calabria	E	5	1
Salerno	Eboli	E	2	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	8	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Alcamo	E	1	—
			119	13

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia			
Chieti	Francavilla al Mare	Can	—	1
Napoli	Atella di Napoli	S	—	1
Id.	Casalba	S	—	1
Id.	Massalubrense	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	14
Id.	Ottaviano	Can	—	1
Id.	Pompei	Can	—	1
Id.	Santa Maria Capua Vet.	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Roma	Roma	F	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Maiori	Can	1	—
Id.	Tramonti	Can	—	1
			1	26
	Rogna			
Alessandria	Acqui	E	—	1
Id.	Alessandria	E	1	—
Id.	Casale Monferrato	E	1	—
Id.	Isola Sant'Antonio	E	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	1
Bari	Santeandro	E	1	—
Campobasso	Sepino	E	1	1
Foggia	Accadia	O	—	1
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—
Id.	Celle San Vito	O	2	—
Id.	Chieuti	O	1	—
Id.	Faeto	O	4	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Serra Capriola	O	1	1
Id.	Troia	O	1	—
Frosinone	Cassino	O	—	2
Grosseto	Manciano	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	—	1
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	—	1
Littoria	Sezze	O	—	7
Id.	Sermoneta	O	—	3
Id.	Bassiano	O	—	3
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Perugia	O	1	—
Ravenna	Ravenna	O	—	1
Reggio Calabria	Caulonia	O	3	2
Id.	Roccella Jonica	O	4	1
Id.	Samo di Calabria	O	—	1
Rieti	Poggio Bustone	O	—	1
Id.	Rieti	O	—	1
Roma	Bracciano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone	Sorrene	O	1	—
L'Aquila	Pescina	O	1	—
Littoria	Littoria	O	1	—
Rieti	Morro	O	—	1
Roma	Pomezia	O	1	—
Trapani	Salemi	O	2	—
Id.	Salaparuta	O	2	—
Id.	Marsala	O	1	—
			9	1
	Aborto enzootico.			
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Asti	Penango	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	2	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Castleggio	B	4	—
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Piato Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	B	1	2
Roma	Roma	B	2	—
Salerno	Laviano	B	1	—
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Azzano Decimo	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Prata di Pordenone	C	1	—
Id.	S. Giorgio di Nogaro		20	7
	Diarrea dei vitelli			
Ferrara	Portomaggiore	B	—	4
Pesaro Urbino	Mombaroccio	B	—	5
Teramo	Teramo	B	—	1
Treviso	Pederobba	B	2	—
			2	10
	Difterite aviaria.			
Alessandria	Gabiano	P	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	—
Fiume	Fiume	P	—	1
			5	2
	Colera dei polli.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Napoli	Casalba	S	—	1	L'Aquila	Littoria	O	—	1
Id.	Massalubrense	Can	—	2	Rieti	Morro	O	1	—
Id.	Napoli	Can	—	14	Roma	Pomezia	O	2	—
Id.	Ottaviano	Can	—	1	Trapani	Salemi	O	2	—
Id.	Pompei	Can	—	1	Id.	Salaparuta	O	1	—
Id.	Santa Maria Capua Vet.	Can	—	1	Id.	Marsala			
Id.	Vico Equense	Fl	—	1				5	1
Roma	Roma	Can	—	1					
Salerno	Angri	Can	1	—		*Aborto enzootico.*			
Id.	Maiori	Can	—	1	Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Tramonti				Id.	Valenza	B	1	—
			1	26		Penango	B	—	1
	Rogna				Asti	Penango	B	—	1
					Bergamo	Bergamo	B	1	—
Alessandria	Acqui	E	—	1	Bologna	Crevalcore	B	2	—
Id.	Alessandria	E	1	—	Ferrara	Copparo	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	E	1	—	Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Isola Sant'Antonio	O	1	—	Novara	Novara	B	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	1	Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Bari	Sannicandro	E	1	—	Id.	Casaleggio	B	4	—
Campobasso	Sepino	O	1	1	Id.	Casalino	B	—	1
Foggia	Accadia	O	—	1	Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—	Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Celle San Vito	O	2	—	Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	Chieuti	O	1	—	Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Faeto	O	4	—	Id.	Vespolate	B	—	2
Id.	Deliceto	O	1	—	Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Lesina	O	1	—	Roma	Roma	B	2	—
Id.	Orta Nova	O	1	—	Salerno	Laviano	B	1	—
Id.	Serra Capriola	O	1	1	Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Troia	O	1	—	Id.	Azzano Decimo	O	3	—
Frosinone	Cassino	O	—	2	Id.	Id.	O	2	—
Grosseto	Manciano	O	1	—	Id.	Prata di Pordenone	B	1	—
Id.	Pitigliano	O	—	1	Id.	S. Giorgio di Nogaro			
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—				29	7
Id.	Fontecchio	O	1	—		*Diarrea dei vitelli*			
Id.	Pratola Peligna	O	—	1					
Littoria	Sezze	O	—	7	Ferrara	Portomaggiore	B	—	4
Id.	Sermoneta	O	—	3	Pesaro Urbino	Mombaroccio	B	—	5
Id.	Bassiano	O	—	3	Teramo	Teramo	B	—	1
Perugia	Foligno	O	2	—	Treviso	Pederobba	B	2	—
M.	Perugia	O	1	—				2	10
Ravenna	Ravenna	O	—	1		*Difterite aviaria.*			
Reggio Calabria	Caulonia	O	3	2					
Id.	Roccella Jonica	O	4	1	Alessandria	Gabiano	P	—	1
Id.	Samo di Calabria	O	—	1	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	—	—
Rieti	Poggio Busione	O	—	1	Fiume	Fiume	P	—	1
Id.	Rieti	O	—	1				5	2
Roma	Bracciano	O	1	—		*Colera dei polli.*			
Id.	Colleferro	O	2	—					
Id.	Carpineto	O	1	—	Benevento	Vitulano	P	—	7
Salerno	Palomonte	O	—	2	Id.	Foglianese	P	—	11
Id.	Ricigliano	O	9	—	Id.	Cautano	P	—	18
Id.	San Gregorio Magno	O	—	4	Gorizia	Romans d'Isonzo	P	1	—
Viterbo	Bagnoreggio	O	4	—	Treviso	Spresiano	P	—	1
Id.	Barbarano	O	1	—	Udine	Trivignano	P	—	1
Id.	Bieda	O	9	—				1	38
Id.	Cellere	O	1	—		*Peste aviaria.*			
Id.	Civitacastellana	O	1	—					
Id.	Farnese	O	—	1	Ancona	Fabriano	P	—	2
Id.	Viterbo	O	2	—	Aosta	Cl.orgnè	P	—	2
					Avellino	Calitri	P	7	10
			70	36	Campobasso	Toro	P	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste aviaria*				
Campobasso	Bojano	P	16	2
Fiume	Fiume	P	—	2
Napoli	Ottaviano	P	4	—
Nuoro	Nurri	P	—	25
Reggio Calabria	Caulonia	P	—	6
Id.	Gioia Tauro	P	—	3
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	9	1
Id.	Crespino	P	2	—
Id.	Taglio di Po	P	14	1
Salerno	Buccino	P	—	3
Id.	Montecorvino Rovella	P	4	—
Id.	Salerno	P	3	—
Id.	San Gregorio Magno	P	—	4
Trento	Drentonico	P	—	2
			59	64
Laringo tracheite infettiva dei polli.				
Ancona	Ancona	P	—	2
Id.	Monterarciano	P	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	6	1
Id.	Arquata del Tronto	P	4	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	5
Id.	Comunanza del Littorio	P	1	—
Id.	Monsampolo	P	1	—
Id.	Spinetoli	P	1	—
Id.	Venarotta	P	1	2
Asti	Asti	P	—	1
Cosenza	Rose	P	10	18
Gorizia	Canale d'Isonzo	P	—	1
Id.	Cernizza Goriziana	P	—	1
Id.	Cormons	P	—	25
Id.	Montespino	P	—	2
Id.	Sagrado	P	2	—
Perugia	Perugia	P	10	2
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Rieti	Forano	P	—	1
Id.	Poggio Bustone	P	—	1
Id.	Rieti	P	1	—
Sondrio	Buglio	P	—	4
Id.	Ponte in Valtellina	P	—	1
Id.	Samolaco	P	—	2
Id.	Sondrio	P	—	3
Treviso	Galarine	P	—	1
Udine	San Vito al Torre	P	—	1
Id.	Cervignano del Friuli	P	—	1
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli.*				
Vicenza	Montebello Vicentino	P	—	6
Id.	Vicenza	P	—	2
Id.	Sandrigo	P	—	3
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Oriolo	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			43	87

RIEPILOGO
dal 1° al 15 marzo 1943-XXI - N. 5

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località infette
1	Carbonchio ematico	16	21	23
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	25	229	609
4	Malrossino dei suini	21	41	37
5	Peste e setticimia dei suini	14	18	28
6	Morva	2	4	4
7	Farcino criptococcico	10	30	132
8	Rabbia	4	13	27
9	Rogna	16	47	106
10	Agalassia contagiosa della pecora e delle capre	6	8	10
11	Aborto epizootico	11	23	36
12	Diarrea dei vitelli	4	4	12
13	Difterite aviaria	3	3	7
14	Colera dei polli	4	6	39
15	Peste aviaria	11	18	123
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	36	130

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1783)

MINISTERO DELLA GUERRA

Morgillo Carmine fu Marco e di Caturano Vittoria, da Santa Maria Capua Vetere (Napoli), già soldato di fanteria (Regio decreto 27 settembre 1938), dal 1° febbraio 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Campobasso	Trivento	P	—	1	
Fiume	Fiume	P	—	2	
Napoli	Ottaviano	P	4	—	
Nuoro	Nuri	P	—	25	
Reggio Calabria	Caulonia	P	—	6	
Id.	Gioia Tauro	P	—	3	
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	9	1	
Id.	Crespino	P	2	—	
Id.	Taglio di Po	P	14	1	
Salerno	Buccino	P	—	3	
Id.	Montecorvino Rovella	P	4	—	
Id.	Salerno	P	3	—	
Id.	San Gregorio Magno	P	—	4	
Trento	Brentonico	P	—	2	
			59	84	

Laringo tracheite infettiva dei polli.

Ancona	Ancona	P	—	2
Id.	Montemarciano	P	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	6	1
Id.	Arquata del Tronto	P	4	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	5
Id.	Comunanza del Littorio	P	1	—
Id.	Monsampolo	P	1	—
Id.	Spinetoli	P	1	—
Id.	Venarotta	P	1	2
Asti	Asti	P	—	1
Cosenza	Rose	P	10	18
Gorizia	Canale d'Isonzo	P	—	1
Id.	Cernizza Goriziana	P	—	1
Id.	Cormons	P	—	25
Id.	Montespino	P	—	2
Id.	Sagrado	P	2	—
Perugia	Perugia	P	10	2
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Rieti	Forano	P	—	1
Id.	Poggio Bustone	P	—	1
Id.	Rieti	P	1	—
Sondrio	Dubino	P	—	4
Id.	Ponte in Valtellina	P	—	1
Id.	Samolaco	P	—	2
Id.	Sondrio	P	—	3
Treviso	Gaiarine	P	—	1
Udine	San Vito al Tagliamento	P	—	1
Id.	Cervignano del Friuli	P	—	1
Id.	Vicenza	P	—	2
Id.	Sandrigo	P	—	3
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Oriolo	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			43	87

RIEPILOGO
dal 1° al 15 marzo 1943-XXI - N. 5

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle aziende con casi di malattie
1	Carbonchio ematico	16	21	23
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	25	239	609
4	Malrossino dei suini	21	41	37
5	Peste e setticimia dei suini	14	18	28
6	Morva	2	4	4
7	Farcino criptococcico	10	30	132
8	Rabbia	4	13	27
9	Rogna	16	47	106
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	8	10
11	Aborto epizootico	11	23	36
12	Diarrea dei vitelli	4	4	13
13	Difterite aviaria	3	3	7
14	Colera dei polli	4	6	39
15	Peste aviaria	11	18	123
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	36	130

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1753)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare e distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 433, i sottonotati militari o ex militari sono incorsi, dalla data per ciascuno indicata, nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo e delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Damioli Giuseppe fu Luigi e fu Simoncelli Luigia, da Palazzolo sull'Oglio (Brescia), soldato di fanteria (decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916), dal 14 maggio 1935.

Morgillo Carmine fu Marco e di Caturano Vittoria, da Santa Maria Capua Vetere (Napoli), già soldato di fanteria (Regio decreto 27 settembre 1938), dal 12 febbraio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cardini Alberto di Luigi e di Gerardi Adele, da Roma, ex capitano di fanteria (R. decreto 25 luglio 1934) dal 23 luglio 1937.

Bulgheroni Rinaldo fu Bartolomeo e fu Porta Teresa, da Milano, già caporale 15° gruppo aeroplani (R. decreto 14 agosto 1919), dal 13 aprile 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

Damioli Giuseppe fu Luigi e fu Simoncelli Luigia, da Palazzolo sull'Oglio (Brescia), soldato di fanteria (R. decreto 18 marzo 1923), dal 14 maggio 1935.

(2139)

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo, registro 22 Finanze, foglio 132, col quale fu indetto un concorso per esami a 27 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane);

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio successivo, registro 2 Finanze, foglio 227, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo, registro 8 Finanze, foglio 147, col quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da 27 a 24, restando, di conseguenza, ridotti da 7 a 6 i posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza ai sensi del primo comma dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile successivo, registro 9 Finanze, foglio 93, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base ai risultati del concorso a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane):

COGNOME E NOME	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Costarelli Antonino, sottufficiale della Regia guardia di finanza	8,750	7	15,750
2. Tornese Luigi	8,250	7,375	15,625
3. Notarangelo Antonio	7,750	7,375	15,125
4. Colafiglio Giuseppe	8,125	6,875	15
5. Mirè Pietro	8,125	6,875	15
6. Gaffi Alvaro	8,125	6,875	15
7. Riegler Renato	8,125	6,875	15
8. Pisano Emanuele	8,125	6,875	15
9. Marcoccio Giovanni Battista	8,125	6,875	15
10. Colloca Giuseppe	8,125	6,875	15
11. Donadio Francesco	8,125	6,875	15
12. Pasquini Emilio	7,875	6,185	14,060
13. Allegro Luigi, combattente attuale guerra	7	7,010	14,010
14. Colucci Giacomo, sottufficiale Regia guardia finanza	7,375	6,625	14
15. Ferro Rosario	7	6,810	13,810
16. Amenta Corrado, sottufficiale Regia guardia finanza	7	6,750	13,750
17. Mastropasqua Gisberto, combattente attuale guerra	7,250	6,450	13,700
18. Zizzari Remo	7,500	6,185	13,685
19. Esposito Francesco, combattente ed invalido attuale guerra	7	6,625	13,625
20. Dolce Armando	7	6,540	13,540
21. Gabrielli Emilio	7,250	6,250	13,500
22. Acutis Luigi, ammogliato	7,250	6,050	13,300
23. Ferrari Aldo, combattente attuale guerra	7,250	6	13,250
24. Toffanin Angelo	7	6,125	13,125
25. Mellina Pietro	7	6,060	13,060
26. Gallo Cataldo	7,050	6	13,050

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Costarelli Antonino
2. Colucci Giacomo
3. Amenta Corrado

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 21 posti assegnati a merito del comma settimo dell'art. 10 e del comma secondo dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Tornese Luigi
2. Notarangelo Antonio
3. Schedoni Mario
4. Colafiglio Giuseppe
5. Mirè Pietro
6. Gaffi Alvaro
7. Riegler Renato
8. Pisano Emanuele
9. Marcoccio Giovanni Battista
10. Colloca Giuseppe
11. Donadio Francesco
12. Pasquini Emilio
13. Allegro Luigi
14. Ferro Rosario
15. Mastropasqua Gisberto
16. Zizzari Remo
17. Esposito Francesco
18. Dolce Armando
19. Gabrielli Emilio
20. Acutis Luigi
21. Ferrari Aldo

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Toffanin Angelo
2. Mellina Pietro
3. Gallo Cataldo

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane);

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio successivo, registro 2 Finanze, foglio 297, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo, registro 8 Finanze, foglio 147, col quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da 27 a 24, restando, di conseguenza, ridotti da 7 a 6 i posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza ai sensi del primo comma dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile successivo, registro 9 Finanze, foglio 93, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base ai risultati del concorso a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane):

COGNOME E NOME	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Costarelli Antonino, sottufficiale della Regia guardia di finanza	8,750	7	15,750
2. Tornese Luigi	8,250	7,375	15,625
3. Notarangelo Antonio . . .	7,750	7,375	15,125
4. Schedoni Mario	7,750	7,250	15
6. Colafiglio Giuseppe, combattente attuale guerra	8,500	6,250	14,750
6. Mirè Pietro	7,500	7,050	14,550
7. Gaiffi Alvaro	8,500	6	14,500
8. Riegler Renato	8	6,380	14,380
9. Pisano Emanuele	7,875	6,500	14,375
10. Maricoccio Giovanni Battista	7,250	7,050	14,300
11. Colloca Giuseppe	8,250	6	14,250
12. Donadio Francesco	7,500	6,625	14,125
13. Allegro Luigi	7,500	6,625	14,125
14. Ferro Rosario	7,500	6,625	14,125
15. Mastropasqua Gisberto . .	7,500	6,625	14,125
16. Zizzari Remo	7,500	6,625	14,125
17. Esposito Francesco . . .	7,500	6,625	14,125
18. Dolce Armando	7	6,540	13,540
19. Gabrielli Emilio	7,250	6,250	13,500
20. Acutis Luigi, ammogliato .	7,250	6,050	13,300
24. Ferrari Aldo, combattente attuale guerra	7,250	6	13,250
25. Toffanin Angelo	7	6,125	13,125
26. Mellina Pietro	7	6,060	13,060
27. Gallo Cataldo	7,050	6	13,050

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Costarelli Antonino
2. Colucci Giacomo
3. Amenta Corrado

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 21 posti assegnati a mente del comma settimo dell'art. 10 e del comma secondo dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Tornese Luigi
2. Notarangelo Antonio
3. Schedoni Mario
4. Colafiglio Giuseppe
5. Mirè Pietro
6. Gaiffi Alvaro
7. Riegler Renato
8. Pisano Emanuele
9. Maricoccio Giovanni Battista
10. Colloca Giuseppe
11. Donadio Francesco
12. Pasquini Emilio
13. Allegro Luigi
14. Ferro Rosario
15. Mastropasqua Gisberto
16. Zizzari Remo
17. Esposito Francesco
18. Dolce Armando
19. Gabrielli Emilio
20. Acutis Luigi
21. Ferrari Aldo

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Toffanin Angelo
2. Mellina Pietro
3. Gallo Cataldo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 63. — LESEN

(2137)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 23 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882.
Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia. Pag. 2186

1943

LEGGE 23 marzo 1943-XXI, n. 592.
Estensione delle facilitazioni previste dal R. decreto-legge 8 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista. . . Pag. 2186

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 503.
Modificazioni e integrazioni del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali. Pag. 2187

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 504.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.
Messa in liquidazione della Società in accomandita semplice Mario Beretta & C., con sede in Torino, e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 2189

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Approvazione di due nuove tariffe presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 2190

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona. Pag. 2190

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI
Norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili . . . . . Pag. 2190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Variazioni all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Milano (settimo elenco) . . Pag. 2192
Riassunto del provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943 relativo ai prezzi di vendita per le giacenze di concimi composti non autorizzati . . . . . Pag. 2192
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbonamento annuo . . L. 50 —
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882.
Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia. Pag. 2186

1943

LEGGE 23 marzo 1943-XXI, n. 302.
Estensione delle facilitazioni previste dal R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista. . . Pag. 2186

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 563.
Modificazioni e integrazioni del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali. Pag. 2187

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 504.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi . . . . . Pag. 2188

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 505.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni . . . . . Pag. 2188

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 giugno 1943-XXI.
Disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia militare . . . . . Pag. 2189

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.
Messa in liquidazione della Società in accomandita semplice Mario Beretta & C., con sede in Torino, e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 2189

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Approvazione di due nuove tariffe presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 2190

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona. Pag. 2190

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.
Norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili . . . . . Pag. 2190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Milano (settimo elenco) . . Pag. 2192
Riassunto del provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943 relativo ai prezzi di vendita per le giacenze di concimi composti non autorizzati . . . . . Pag. 2192
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2193

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 23 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 91ª estrazione dei giorni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 1943-XXI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 23 GIUGNO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Belluno.

(1954)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882.

Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941 XIX, n. 291, per la costituzione della provincia di Lubiana;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941 XIX, n. 452, per la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Ritenuta la necessità di estendere alla provincia di Lubiana e ai territori suddetti la legislazione vigente nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estesi alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia il R. decreto-legge 17 giugno 1937 XV, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938 XVI, numero 2222, il R. decreto 21 luglio 1937 XV, n. 1239,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 21. — MANCINI

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 502.

Estensione delle facilitazioni previste dal R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esonero dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, concesso dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 settembre 1937 XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari, è esteso alle sottoindicate organizzazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista:

1) Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;

2) Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo;

3) Unione nazionale ufficiali in congedo;

4) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;

5) Istituto del nastro azzurro;

6) Associazione nazionale « Nastro tricolore » fra decorati al valor civile, di marina, aeronautico;

7) Legione volontari d'Italia « Giulio Cesare »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882.

Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941 XIX, n. 291, per la costituzione della provincia di Lubiana;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941 XIX, n. 452, per la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Ritenuta la necessità di estendere alla provincia di Lubiana e ai territori suddetti la legislazione vigente nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estesi alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia il R. decreto-legge 17 giugno 1937 XV, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, numero 2233, il R. decreto 21 luglio 1937 XV, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto, la legge 6 agosto 1940 XVIII, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e sulla disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, e il R. decreto-legge 20 marzo 1941 XIX, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari, convertito nella legge 1° agosto 1941 XIX, n. 984.

Con decreti Reali, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 502.

Estensione delle facilitazioni previste dal R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esonero dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, concesso dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 settembre 1937 XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari, è esteso alle sottoindicate organizzazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista:

1) Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;
2) Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo;
3) Unione nazionale ufficiali in congedo;
4) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
5) Istituto del nastro azzurro;
6) Associazione nazionale « Nastro tricolore » fra decorati al valor civile, di marina, aeronautico;
7) Legione volontari d'Italia « Giulio Cesare »;
8) Reparti arditi d'Italia;
9) Legione garibaldina;
10) Gruppi marinai d'Italia;
11) Legione carabinieri d'Italia;
12) Reggimento granatieri di Sardegna;
13) Reggimento fanti d'Italia;
14) Reggimento bersaglieri d'Italia « Alessandro Lamarmora »;
15) X reggimento alpini;
16) Reggimento cavalieri d'Italia;
17) Reggimento artiglieri d'Italia « Damiano Chiesa »;
18) Reggimento genio « Mario Fiore »;
19) Legione finanzieri d'Italia;
20) Raggruppamento autieri in congedo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21) Gruppi aviatori d'Italia;
22) Centro alpinistico italiano;
23) Lega navale italiana.

Art. 2.

Per le organizzazioni indicate nell'articolo precedente è ridotto del 25 per cento il canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni, di cui all'art. 8 del Regio decreto legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — ACERBO — BIGGINI — CINI — CIANETTI — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 503.

Modificazioni e integrazioni del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali delle Corporazioni;

Visti il R. decreto legge 3 settembre 1936-XIV, numero 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e il R. decreto legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 375, che modificano il testo unico sopra citato;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, che detta norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali,

a) al ruolo cui sono proprie le funzioni inerenti al grado rivestito da ciascun impiegato, alla data del 7 luglio 1927, nei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari;

b) oppure, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al ruolo dei direttori e sostituti direttori, qualora detto personale abbia lodevolmente esercitato, per incarico, per almeno un triennio, le funzioni di direttore o sostituto direttore. Peraltro, in quest'ultimo caso, tale personale non può essere assegnato al grado superiore al 9°, e prenderà posto dopo i pari grado collocati nel medesimo ruolo a' sensi della lettera *a*».

Art. 2.

L'art. 14 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli risultino disponibili nei gradi superiori all'iniziale, saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovrà effettuarsi entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni per soli titoli per le nomine ai gradi 5°, 6°, 7° e 10°, per titoli e per esami per le nomine agli altri gradi».

Art. 3.

L'art. 15 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, e infine limitatamente ai concorsi per il ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresì una anzianità nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti a posti di 6° grado, 10 anni per il 7°, 8 anni per l'8° e 5 anni per il 9°.

«Per il personale che avrà conseguito la nomina nei ruoli dei capi uffici statistica e dei capi delle ragionerie in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto legge 3 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — ACERBO — BIGINI — CENI — CIANETTI — POLVERELLI

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 503.

Modificazioni e integrazioni del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934 XII, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali delle Corporazioni;

Visti il R. decreto legge 3 settembre 1936 XIV, numero 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937 XV, n. 1000, e il R. decreto legge 2 maggio 1938 XVI, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 gennaio 1939 XVII, n. 375, che modificano il testo unico sopra citato;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937 XV, n. 1639, che detta norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1937 XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta, di cui al precedente art. 1, viene inquadrato nel rispettivo gruppo:

pari grado collocati nel medesimo ruolo a' sensi della lettera *a* ».

Art. 2.

L'art. 14 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli risultino disponibili nei gradi superiori all'iniziale, saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovrà effettuarsi entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni per soli titoli per le nomine ai gradi 5°, 6°, 7° e 10°, per titoli e per esami per le nomine agli altri gradi ».

Art. 3.

L'art. 15 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, e infine limitatamente ai concorsi per il ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresì una anzianità nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti a posti di 6° grado, 10 anni per il 7°, 8 anni per l'8° e 5 anni per il 9°.

« Per il personale che avrà conseguito la nomina nei ruoli dei capi uffici statistica e dei capi delle ragionerie in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto legge 3 settembre 1936 XIV, n. 1900, (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937 XV, n. 1000), l'anzianità minima di grado richiesta dal precedente comma è computata, per la partecipazione ai concorsi per il grado 10°, tenendo conto pure del servizio prestato con funzioni direttive di cui al comma 7° dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto.

« Alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 12, è attribuita la competenza a giudicare i concorsi per titoli e a formare le graduatorie di merito previsti in questo articolo. Per i concorsi per titoli e per esami la Commissione giudicatrice sarà costituita con i decreti che bandiranno i rispettivi concorsi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Nei concorsi da bandire, secondo le disposizioni di legge vigenti, per i posti dei gradi iniziali nei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni, l'Amministrazione, ferma restando la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, potrà stabilire di volta in volta che un'aliquota dei posti predetti, nella misura massima della metà, sia riservata al personale impiegatizio dei ruoli consiliari degli Uffici provinciali delle Corporazioni che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere ai concorsi cui appartengono i posti da conferire.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato dal personale consiliare di cui al precedente comma è valutato a tutti gli effetti, tranne quelli relativi alla quiescenza, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La disposizione del precedente comma è applicabile al personale sistemato nei ruoli statali ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, esclusa qualsiasi retroattività di effetti economici.

Art. 5.

Limitatamente al primo pubblico concorso da bandire dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per la nomina nei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni, si prescinde per l'ammissione ad esso dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data dei relativi bandi, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso gli Uffici provinciali delle Corporazioni o presso le Amministrazioni dello Stato.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare.

Art. 6.

L'art. 17 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« I posti che risultino disponibili nei gradi di ispettore generale (5°) e di ispettore superiore (6°) del ruolo dei direttori e sostituti direttori, sono conferiti, per merito comparativo, ai funzionari di grado pari, o immediatamente inferiore con almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado, appartenenti al ruolo predetto o a quello dei capi uffici statistica, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 19, particolarmente idonei alle funzioni ispettive ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 504.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 303. — Restituzione e rimborsi (Provveditorato)	L.	52.000
Cap. n. 321. — Restituzione e rimborsi (Imposte dirette)	»	30.000.000
Cap. n. 322. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 344. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	5.000.000
Totale . . .	L.	39.052.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 505.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appartengono i posti da conferire.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato dal personale consiliare di cui al precedente comma è valutato a tutti gli effetti, tranne quelli relativi alla quiescenza, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La disposizione del precedente comma è applicabile al personale sistemato nei ruoli statali ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, esclusa qualsiasi retroattività di effetti economici.

Art. 5.

Limitatamente al primo pubblico concorso da bandire dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per la nomina nei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni, si prescinde per l'ammissione ad esso dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data dei relativi bandi, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso gli Uffici provinciali delle Corporazioni o presso le Amministrazioni dello Stato.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare.

Art. 6.

L'art. 17 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« I posti che risultino disponibili nei gradi di ispettore generale (5°) e di ispettore superiore (6°) del ruolo dei direttori e sostituti direttori, sono conferiti, per merito comparativo, ai funzionari di grado pari, o immediatamente inferiore con almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado, appartenenti al ruolo predetto o a quello dei capi uffici statistica, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 19, particolarmente idonei alle funzioni ispettive ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 74. — MANCINI

sale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 303. — Restituzione e rimborsi (Provveditorato)	L.	52.000
Cap. n. 321. — Restituzione e rimborsi (Imposte dirette)	»	30.000.000
Cap. n. 322. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 344. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	5.000.000
Totale . . .	L.	39.052.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 505.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, n. 671, 1° giugno 1942-XX, n. 667, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 40. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Presidenza) .	L.	90.000
Cap. n. 48. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato)	»	500.000
Cap. n. 77. — Personale - Stipendi ed assegni vari, ecc. (Commissariato per la pesca)	»	680.000
Cap. n. 142. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato)	»	600.000
Cap. n. 154. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	1.000.000
Cap. n. 203. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi . . .	»	10.000
Cap. n. 449. — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia	»	1.000.000
Totale . . .	L.	3.880.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . .	L.	8.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 100. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	100.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 giugno 1943-XXI.

Disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di armata e relative Sezioni, aventi sede nel territorio del Regno, il difensore può essere scelto anche fra gli avvocati e procuratori esercenti.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.

Messa in liquidazione della Società in accomandita semplice Mario Beretta & C., con sede in Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1940-XVIII col quale la Società in accomandita semplice Mario Beretta e C., con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che con il 31 marzo 1943 è scaduta la durata della Società;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42-07815 in data 12 aprile 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 48. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato)	»	500.000
Cap. n. 77. — Personale - Stipendi ed assegni vari, ecc. (Commissariato per la pesca)	»	680.000
Cap. n. 142. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato)	»	600.000
Cap. n. 154. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	1.000.000
Cap. n. 203. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi . . .	»	10.000
Cap. n. 449. — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia	»	1.000.000
Totale . . .	L.	3.880.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . .	L.	8.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 100. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	100.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 75. — MANCINI

guerra;

Ordina:

Art. 1.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di armata e relative Sezioni, aventi sede nel territorio del Regno, il difensore può essere scelto anche fra gli avvocati e procuratori esercenti.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.

Messa in liquidazione della Società in accomandita semplice Mario Beretta & C., con sede in Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1940-XVIII col quale la Società in accomandita semplice Mario Beretta e C., con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che con il 31 marzo 1943 è scaduta la durata della Società;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/07815 in data 12 aprile 1942-XX;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Mario Beretta e C., con sede in Torino, già assoggettata a sequestro è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Ezio Rossaro.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2179)

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.

Approvazione di due nuove tariffe presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948.

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in contanti al termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita dopo un certo periodo di tempo;

2) tariffa mista popolare, a premio mensile, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in contanti, e relative condizioni speciali di polizza.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.

Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni speciali di polizza presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

a) tariffa relativa all'assicurazione temporanea decennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il decennio;

b) tariffa relativa all'assicurazione temporanea quinquennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio;

c) tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio, sino al termine del decennio stesso;

d) tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio, sino al termine del quinquennio stesso.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili avranno applicazione per le seguenti categorie di prodotti tipo:

1) Prodotti della tessitura tipo seta (categoria *A*);

2) Velluto (categoria *B*);

2 4 5 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in contanti al termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita dopo un certo periodo di tempo;

2) tariffa mista popolare, a premio mensile, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in contanti, e relative condizioni speciali di polizza.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.

Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923 I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925 III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925 III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926 IV, n. 519;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo approvato, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

sino al termine del quinquennio stesso.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940 XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941 XIX, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1942 XX, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943 XXI, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili avranno applicazione per le seguenti categorie di prodotti tipo:

1) Prodotti della tessitura tipo seta (categoria *A*);
2) Velluto (categoria *B*);
3) Prodotti della tessitura tipo laniero (categoria *C*);
4) Prodotti della tessitura tipo cotoniero (categoria *D*);
5) Maglieria intima (categoria *E*);
6) Calze non di seta (categoria *F*);
7) Tessuti per arredamento (categoria *G*);
8) Maglieria esterna (categoria *I*);
9) Tessuti per ombrelli (categoria *P*);
10) Calze di seta (categoria *Q*);
11) Tessuti di seta a maglia (categoria *R*);
12) Tessuti di seta reale e seta fioretto (categoria *S*);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2455

13) Tessuti per interno per abiti (categoria *U*);
14) Tessuti per calzature;
15) Tessuti fatti con crine animale o artificiale;
16) Tessuti per busti sanitari, rigidi;
17) Tessuti elastici;
18) Filati di aguglieria.

Art. 2.

A partire dalla stessa data s'intendono rescissi tutti gli impegni di consegna di prodotti tipo tessili compresi nelle categorie indicate nel precedente articolo, anche se la merce sia stata già fatturata e/o pagata.

Art. 3.

I manufatti tessili assimilati con provvedimento del Ministero delle corporazioni a prodotti tipo compresi nell'art. 1 del presente decreto sono sottoposti alla disciplina stabilita con il decreto Ministeriale 12 aprile 1942-XXI e con il presente decreto.

Per i manufatti tessili assimilati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le denuncie di cui agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI dovranno essere fatte, così dai fabbricanti come dai commercianti grossisti, entro il giorno 5 del mese successivo a quello del relativo provvedimento di autorizzazione.

Art. 4.

È fatto divieto alle aziende fabbricanti di cedere a qualsiasi titolo prodotti tessili non rifiniti se non ad aziende munite di impianti di rifinitura.

I prodotti tessili non rifiniti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in possesso di commercianti grossisti, dovranno da questi ultimi essere inclusi nella denuncia al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (Comcordit) di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI.

Art. 5.

Le ditte produttrici degli articoli qui appresso specificati, le quali vendano i loro prodotti attraverso commercianti e non già al diretto consumatore, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, esclusivamente per il tramite della Confederazione fascista degli industriali - Ufficio confezioni:

1) Articoli di vestiario, per uomo, donna, ragazzi

Art. 6.

Le ditte produttrici degli articoli elencati nell'art. 5, e quali vendano al diretto consumatore, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, presso i dettaglianti, salvochè per il loro rifornimento non si siano avvalse per il passato di « buoni di prelevamento ». — In questo caso esse potranno, rivolgendone richiesta agli Udis competenti, ottenere di essere rifornite presso i Magazzini provinciali, come i dettaglianti. — Analogamente a questi ultimi, le ditte in questione, per effettuare il prelievo della loro quota di prodotti tipo, dovranno presentare i « buoni di prelevamento » rilasciati loro dai Consigli provinciali delle Corporazioni.

Art. 7.

Le ditte produttrici di confezioni o manufatti tessili diversi da quelli compresi nelle categorie specificate nell'art. 5, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, presso i dettaglianti. — Tuttavia anche per queste ditte — qualora, per il passato, si siano rifornite presso fabbricanti o grossisti, sia liberamente sia mediante « buoni di prelevamento » o « buoni di acquisto » utilizzabili presso fabbricanti o grossisti — è ammesso il rifornimento presso i Magazzini provinciali, previa richiesta agli Udis competenti.

Il prelievo dei prodotti tipo, da parte delle ditte in questione, sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni sul tesseramento.

Art. 8.

Le Amministrazioni statali, gli enti e gli ospedali che intendono prelevare presso fabbricanti o presso Magazzini provinciali, quantitativi dei prodotti tipo elencati nell'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta al Comcordit, esibendo il « buono di acquisto » ad essi rilasciato dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Analogamente procederanno le aziende che detti prodotti utilizzano per uso tecnico ovvero per confezionare indumenti di lavoro per i propri dipendenti.

Il Comcordit, previa approvazione del Ministero delle corporazioni, potrà consentire il rifornimento presso i fabbricanti ovvero presso i Magazzini provinciali, determinando, eventualmente, anche i limiti di quantità dei prodotti da prelevare. Esso prenderà inoltre accordi al riguardo, rispettivamente, con gli Uffici di distribuzione o con gli Udis.

Art. 9.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presi nelle categorie indicate nel precedente articolo, anche se la merce sia stata già fatturata e/o pagata.

Art. 3.

I manufatti tessili assimilati con provvedimento del Ministero delle corporazioni a prodotti tipo compresi nell'art. 1 del presente decreto sono sottoposti alla disciplina stabilita con il decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI e con il presente decreto.

Per i manufatti tessili assimilati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le denuncie di cui agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI dovranno essere fatte, così dai fabbricanti come dai commercianti grossisti, entro il giorno 5 del mese successivo a quello del relativo provvedimento di autorizzazione.

Art. 4.

È fatto divieto alle aziende fabbricanti di cedere a qualsiasi titolo prodotti tessili non rifiniti se non ad aziende munite di impianti di ritinitura.

I prodotti tessili non rifiniti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in possesso di commercianti grossisti, dovranno da questi ultimi essere inclusi nella denuncia al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (Concordit) di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI.

Art. 5.

Le ditte produttrici degli articoli qui appresso specificati, le quali vendano i loro prodotti attraverso commercianti e non già al diretto consumatore, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, esclusivamente per il tramite della Confederazione fascista degli industriali - Ufficio confezioni:

1) Articoli di vestiario, per uomo, donna, ragazzi e bambini, compresi gli impermeabili e gli abiti da lavoro;

2) Articoli di biancheria per uomo, donna, ragazzi e bambini;

3) Cravatte non a maglia;

4) Cappelli e berretti;

5) Calzature;

6) Articoli di biancheria da casa;

7) Tessuti ricamati a macchina;

8) Pelliccerie confezionate (per i foderami);

9) Corpetti, busti, jancere, cinti, sottoascelle, e simili articoli per uso sanitario od ortopedico;

10) Ombrelli.

effettuare il prelievo della loro quota di prodotti tipo, dovranno presentare i « buoni di prelevamento » rilasciati loro dai Consigli provinciali delle Corporazioni.

Art. 7.

Le ditte produttrici di confezioni o manufatti tessili diversi da quelli compresi nelle categorie specificate nell'art. 5, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, presso i dettaglianti. — Tuttavia anche per queste ditte — qualora, per il passato, si siano rifornite presso fabbricanti o grossisti, sia liberamente sia mediante « buoni di prelevamento » o « buoni di acquisto » utilizzabili presso fabbricanti o grossisti — è ammesso il rifornimento presso i Magazzini provinciali, previa richiesta agli Udis competenti.

Il prelievo dei prodotti tipo, da parte delle ditte in questione, sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni sul tesseramento.

Art. 8.

Le Amministrazioni statali, gli enti e gli ospedali che intendono prelevare presso fabbricanti o presso Magazzini provinciali, quantitativi dei prodotti tipo elencati nell'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta al Concordit, esibendo il « buono di acquisto » ad essi rilasciato dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Analogamente procederanno le aziende che detti prodotti utilizzano per uso tecnico ovvero per confezionare indumenti di lavoro per i propri dipendenti.

Il Concordit, previa approvazione del Ministero delle corporazioni, potrà consentire il rifornimento presso i fabbricanti ovvero presso i Magazzini provinciali, determinando, eventualmente, anche i limiti di quantità dei prodotti da prelevare. Esso prenderà inoltre accordi al riguardo, rispettivamente, con gli Uffici di distribuzione o con gli Udis.

Art. 9.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2132)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Milano (settimo elenco).

N. 70464 del registro ditte: *Leoni Roberto* - Milano, via Monte Napoleone n. 21. Cessata il 19 febbraio 1943.

N. 231832 del registro ditte: *Giorgio Finzi & C.* - Milano, via Monte di Pietà n. 1-A. Cessata il 6 aprile 1942.

N. 222305 del registro ditte: *Isolanti Stampati di Max Hirsch* - Milano, via Brivio n. 17. Cessata il 14 aprile 1942.

N. 190669 del registro ditte: *Levi Ernesto* - Milano, viale Certosa n. 16. Cessata il 30 giugno 1939.

N. 81803 del registro ditte: *Cartoleria Almanzi di Almanzi Nina* - Milano, viale Romagna n. 58. Cessata il 15 febbraio 1943.

N. 257098 del registro ditte: *Di Veroli Ester* - Milano, via Adua n. 23. Cessata il 15 settembre 1942.

N. 261359 del registro ditte: *Di Porto Rosa di Di Capua Enrica* - Milano, via Maddalena n. 2. Cessata il 20 maggio 1942.

N. 66336 del registro ditte: *Levi P. Angelo* - Milano, via Bigli n. 9. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 180053 del registro ditte: *Manasse G. A.* - Milano, corso Vercelli n. 1. Cessata il 15 settembre 1942.

N. 191540 del registro ditte: *Orefice dott. Alberto* - Milano via Cadore n. 31. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 257806 del registro ditte: *Casa Viennese del Bambino di Kutscher Margherita* - Milano, via Stampa n. 14. Cessata il 30 settembre 1942.

N. 278126 del registro ditte: *Battino Mino* - Milano, via Broletto n. 43. Cessata il 15 maggio 1942.

Aziende appartenenti a cittadini di razza ebraica, apolidi.

N. 206134 del registro ditte: *S. Benusiglio di Levi Augusto* - Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6. Cessata il 13 aprile 1942.

(2174)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi di vendita per le giacenze di concimi composti non autorizzati.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI — per consentire la utilizzazione delle giacenze di concimi composti di cui non è stata autorizzata la ulteriore produzione e delle quali il Ministero medesimo con circolare C 38 della Direzione generale consumi industriali ha consentita la distribuzione, previo accertamento della consistenza di esse presso ciascuna fabbrica, consistenza che è stata comunicata con elenco allegato alla circolare stessa — ha stabilito che i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti in questione saranno fissati dai Consigli provinciali delle Corporazioni sulla base dei seguenti criteri:

Anidride fosforica, prezzo per unità L. 3;

Azoto ammoniacale, prezzo per unità L. 6;

Azoto organico o di origine organica, prezzo per unità

Valutazione dei titoli:

quando lo scarto è di due unità o più, si considera a 0,7; quando lo scarto è inferiore a due unità di considera la media.

Arrotondamento: da farsi sul cent. 50.

I prezzi così calcolati sarannno praticati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la cessione ai singoli Consorzi con la maggiorazione di L. 2 al quintale per merce nuda resa franco destino stazione FF. SS. o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumatore, i Consigli provinciali delle Corporazioni aggiungeranno ai prezzi come sopra risultanti: L. 2 al q.le per imposta entrata, le spese di trasporto, di facchinaggio e di noli e dell'eventuale imballaggio come per gli altri concimi chimici, ed un compenso per la distribuzione in ragione di L. 6 al quintale.

(2197)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1943-XXI - N. 116

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituani (C)	3,3093
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,931
Belgio (C)	2,9418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,3928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,12	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9923
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,7253
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5863
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,3698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,01
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,097	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (I)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,8045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,28
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,59345
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,18
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,725
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	90,525
Redimib. 3,50 % (1934)	80,525
	94,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 261559 del registro ditte: *Di Porto Rosa di Di Capua Enrica* - Milano, via Maddalena n. 2. Cessata il 20 maggio 1942.

N. 66336 del registro ditte: *Levi P. Angelo* - Milano, via Bigli n. 9. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 180053 del registro ditte: *Manasse G. A.* - Milano, corso Vercelli n. 1. Cessata il 15 settembre 1942.

N. 191540 del registro ditte: *Orefice dott. Alberto* - Milano, via Cadore n. 31. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 257806 del registro ditte: *Casa Viennese del Bambino di Kutscher Margherita* - Milano, via Stampa n. 14. Cessata il 30 settembre 1942.

N. 278126 del registro ditte: *Battino Mino* - Milano, via Broletto n. 43. Cessata il 15 maggio 1942.

Aziende appartenenti a cittadini di razza ebraica, apolidi

N. 206124 del registro ditte: *S. Benusiglio di Levi Augusta* - Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6. Cessata il 13 aprile 1942.

(2174)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi di vendita per le giacenze di concimi compositi non autorizzati.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI — per consentire la utilizzazione delle giacenze di concimi composti di cui non è stata autorizzata la ulteriore produzione e delle quali il Ministero medesimo con circolare C. 38 della Direzione generale consumi industriali ha consentita la distribuzione, previo accertamento della consistenza di esse presso ciascuna fabbrica, consistenza che è stata comunicata con elenco allegato alla circolare stessa — ha stabilito che i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti in questione saranno fissati dai Consigli provinciali delle Corporazioni sulla base dei seguenti criteri:

Anidride fosforica, prezzo per unità L. 3;

Azoto ammoniacale, prezzo per unità L. 6;

Azoto organico o di origine organica, prezzo per unità L. 10;

Potassio (K_2O solubile), prezzo per unità L. 2;

Zolfo, prezzo per unità L. 1.

Sostanze organiche:

L. 0.50 per unità in peso (da sommarsi al prezzo ottenuto in base al contenuto di unità di azoto ammoniacale).

Maggiorazione:

30 % ove risulti una lavorazione chimica e 15 % se trattasi di semplice miscela.

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1943-XXI - N. 116

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituani (C)	3,3063
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0118	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,3028	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,00
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9923
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7450
Cina (Nanchino) (I)	0,8955	Id. (C)	0,7475
Colombia (I)	10,87	Romania (C)	10,623
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5503
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,01
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,01	Svezia (I)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,9045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,60	Turchia (C)	15,20
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,07976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,59335
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)		91,725
Id. 3,50 % (1902)		86,50
Id. 3 % lordo		70,05
Id. 5 % (1935)		90,525
Redimib. 3,50 % (1934)		80,525
Id. 5 % (1936)		94,975
Id. 4,75 % (1924)		495 —
Oblig. Venezie 3,50 %		97,30
Buoni novennali 4 %	(15-12-43)	99,35
Id. 5 %	(1944)	98,975
Id. 5 %	(1949)	92,05
Id. 5 %	(15-2-50)	92,425
Id. 5 %	(15-9-50)	92,425
Id. 5 %	(15-4-51)	92,725

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 giugno 1943 - Anno XXI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-514

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 506.
Adeguamento delle cauzioni commerciali previste dal R. decreto-legge 15 dicembre 1926-V, n. 2174, sulla disciplina della vendita al pubblico . . . . . Pag. 2194

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 507.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 383, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni. Pag. 2195

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 508.
Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 2197

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 512.
Autorizzazione al comune di Savona ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore «C» . . . . . Pag. 2200

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 513.
Autorizzazione al comune di Colascibetta ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore «G» . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.
Disciplina dell'allevamento dei suini e dell'approvvigionamento delle carni e grassi suini . . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.
Estensione del divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio ai surrogati di tutti i condimenti. Pag. 2206

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Livorno. . . . . Pag. 2206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 506.
Adeguamento delle cauzioni commerciali previste dal R. decreto-legge 15 dicembre 1926-V, n. 2174, su la disciplina della vendita al pubblico . . . . . Pag. 2194

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 507.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni. Pag. 2195

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 508.
Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 2197

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 509.
Modificazioni all'Ordinamento forense . . . Pag. 2198

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 510.
Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2199

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 511.
Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 2199

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 512.
Autorizzazione al comune di Savona ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « C » . . . . . Pag. 2200

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 513.
Autorizzazione al comune di Celasclbetta ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G » . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Disciplina dell'allevamento dei suini e dell'approvvigionamento delle carni e grassi suini . . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.
Estensione del divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio ai surrogati di tutti i condimenti. Pag. 2206

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Livorno. . . . . Pag. 2206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2207

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta). Pag. 2207

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca. Pag. 2207

2461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle corporazioni:

Proroga del concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo. Pag. 2208

Proroga del concorso per cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . Pag. 2208

Proroga del concorso per sei posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . Pag. 2208

Proroga del concorso per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . Pag. 2208

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 506.

Adeguamento delle cauzioni commerciali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, sulla disciplina della vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, riguardante la disciplina della vendita al pubblico, è fissata nella misura seguente:

lire 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori alle lire 5000;

lire 25 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile da oltre 5000 lire fino a lire 20.000;

lire 30 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 20.000 lire.

La cifra massima della cauzione è fissata in lire 30.000.

Art. 2.

La commisurazione delle cauzioni al reddito di ricchezza mobile deve essere effettuata in base all'ultimo accertamento dei competenti Uffici

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge la Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a sostituirsi ai depositanti, nel versamento del supplemento delle cauzioni già costituite presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e disposizioni successive, sino alla concorrenza prevista dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La Confederazione fascista dei commercianti è incaricata di determinare in via provvisoria l'importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresì per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.

Art. 6.

La Confederazione fascista dei commercianti verserà in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titoli di rendita 5 per cento per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvederà al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.

I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprietà dei singoli depositanti.

Art. 7.

La Confederazione fascista dei commercianti recupererà a carico dei singoli depositanti la spesa occorsa alla costituzione del supplemento di cauzione da ciascuno di essi dovuto, mediante la compilazione di ruoli speciali, che saranno posti in riscossione, con le stesse norme stabilite per i ruoli dei contributi sindacali obbligatori.

Art. 8.

I ruoli speciali di recupero di cui all'articolo precedente saranno formati rispettando in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 506.

Adeguamento delle cauzioni commerciali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, sulla disciplina della vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, riguardante la disciplina della vendita al pubblico, è fissata nella misura seguente:

lire 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori alle lire 5000;

lire 25 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile da oltre 5000 lire fino a lire 20.000;

lire 30 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 20.000 lire.

La cifra massima della cauzione è fissata in lire 30.000.

Art. 2.

La commisurazione delle cauzioni al reddito di ricchezza mobile deve essere effettuata in base all'ultimo accertamento del competente Ufficio distrettuale delle imposte.

Per gli esercizi misti di produzione e vendita dovrà essere presa in considerazione solo la parte di reddito relativa all'attività di vendita.

Le cauzioni relative a nuovi esercizi saranno sempre costituite per l'importo di lire 500 salvo conguaglio col reddito di ricchezza mobile dopo il primo accertamento del reddito stesso.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni che riguardano il versamento, la integrazione, la custodia, l'incameramento e lo svincolo della cauzione.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze provvederà a determinare la provvisoria importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresì per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.

Art. 6.

La Confederazione fascista dei commercianti verserà in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titoli di rendita 5 per cento per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvederà al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.

I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprietà dei singoli depositanti.

Art. 7.

La Confederazione fascista dei commercianti recupererà a carico dei singoli depositanti la spesa occorsa alla costituzione del supplemento di cauzione da ciascuno di essi dovuto, mediante la compilazione di ruoli speciali, che saranno posti in riscossione, con le stesse norme stabilite per i ruoli dei contributi sindacali obbligatori.

Art. 8.

I ruoli speciali di recupero di cui all'articolo precedente saranno formati ripartendo in nove rate bimestrali la somma occorsa per l'acquisto dei titoli rappresentanti il supplemento di cauzione da ciascuno dovuto e per il pagamento dei diritti di bollo e di registro inerenti alla costituzione del deposito supplementare, maggiorata delle spese accessorie e dei relativi interessi 5 per cento decorrenti dalla data di acquisto dei titoli stessi fino alle scadenze delle singole rate bimestrali.

I singoli depositanti potranno versare anticipatamente alla Confederazione fascista dei commercianti in unica soluzione la spesa occorsa per la costituzione del supplemento di cauzione. Il depositante che avrà liberato interamente il suo debito entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, non sarà compreso nel ruolo speciale di recupero.

2463
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono esclusi dalla integrazione i depositi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la restituzione, ancorchè i relativi ordinativi non siano stati ancora eseguiti.

Art. 9.

La Confederazione fascista dei commercianti trasmetterà ai Comuni competenti, con elenco nominativo, le polizze e le dichiarazioni provvisorie rilasciate per ciascun depositante, quale prova del versamento del supplemento della cauzione.

I Comuni, eseguiti i necessari controlli, ed effettuate le prescritte annotazioni di competenza, provvederanno alla consegna agli interessati delle polizze o dichiarazioni provvisorie di cui sopra.

I Comuni, nel caso che riscontrassero insufficiente la cauzione prestata, ne ordineranno la integrazione. Nel caso invece che la cauzione prestata risultasse maggiore di quella dovuta ordineranno lo svincolo della eccedenza.

Art. 10.

Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, è costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2141, a garanzia del recupero della somma iscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Tale privilegio sarà prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunicherà alla Cassa depositi e prestiti, alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.

Il privilegio di cui sopra cesserà in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrerà con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di avere estinto il proprio debito.

Art. 11.

L'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni, come sopra integrate, di pertinenza dei rappresentati dalla Confederazione fascista dei commercianti, sarà devoluto alla Confederazione stessa a titolo di contributo sindacale, ai sensi dell'art. 45 del R. decreto 26 gennaio 1937-XV, n. 484.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento, a norma del comma 1° dell'art. 61 del citato R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, delle somme corrispondenti agli interessi di cui sopra.

La misura del contributo sindacale dei commercianti,

E' conseguentemente abrogato il comma 2° del predetto articolo 49 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943 XXI, n. 597.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonche al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1941 XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, con le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni e le estensioni espressamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti;

b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alla consegna agli interessati delle polizze o dichiarazioni provvisorie di cui sopra.

I Comuni, nel caso che riscontrassero insufficiente la cauzione prestata, ne ordineranno la integrazione. Nel caso invece che la cauzione prestata risultasse maggiore di quella dovuta ordineranno lo svincolo della eccedenza.

Art. 10.

Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, è costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2141, a garanzia del recupero della somma iscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Tale privilegio sarà prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunicherà alla Cassa depositi e prestiti, alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.

Il privilegio di cui sopra cesserà in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrerà con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di avere estinto il proprio debito.

Art. 11.

L'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni, come sopra integrate, di pertinenza dei rappresentati dalla Confederazione fascista dei commercianti, sarà devoluto alla Confederazione stessa a titolo di contributo sindacale, ai sensi dell'art. 48 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento, a norma del comma 1° dell'art. 61 del citato R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, delle somme corrispondenti agli interessi di cui sopra.

La misura del contributo sindacale dei commercianti, previsto dall'art. 49 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e stabilito nei confronti dei commercianti soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile in aliquote sul reddito accertato nelle categorie *B* e *C* 1 e nei confronti dei commercianti non soggetti a tale imposta in un'aliquota fissa, sarà determinata, per l'anno 1942 e per i successivi, dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze in quote il cui gettito, unitamente all'ammontare complessivo degli interessi cauzionali previsti al 1° comma, non sia superiore al fabbisogno normale medio della Confederazione desunto dal bilancio di previsione dell'esercizio 1942, approvato a norma delle leggi vigenti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, con le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni e le estensioni esplicitamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti;

b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni;

c) al personale militare di comandi, reparti, servizi ed enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti e che si trovino fuori della zona delle operazioni, al quale per peculiari caratteristiche esclusivamente militari ed attinenti alle operazioni di guerra, il Comando Supremo determini, d'intesa con il Ministero delle finanze, di applicarlo ai soli fini economici. In tale caso l'indicato trattamento non può comunque essere accordato in misura superiore a quella assegnata al personale di cui alla precedente lettera *b*) ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Ai fini di cui alla lettera *a*):

1) la mobilitazione, atto essenziale perchè un qualsiasi comando, reparto, servizio, ente vario militare e stabilimento possa essere compreso tra le Forze armate operanti, non è mai presunta, non può essere rilevata per induzioni o per deduzioni, ma deve risultare da un ordine specifico del Comando Supremo, dello Stato Maggiore del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Settentrionale o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Orientale Italiana o del Ministero dell'Africa Italiana;

2) i criteri di massima, in base ai quali i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possono essere compresi tra le Forze armate operanti, sono stabiliti e, ove occorra, variati dal Comando Supremo, su proposta degli organi di cui al precedente n. 1);

3) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti di pace e di guerra delle Forze armate dello Stato sopraindicate o che, comunque, siano dichiarati tali dal Comando Supremo.

All'art. 3, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) l'indennità di alloggio è conservata agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano diritto in base alle disposizioni relative al tempo di pace, anche se facciano parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti, tranne nel caso che essi abbiano famiglia a carico provvista di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione.

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

Le modalità per il pagamento degli assegni al personale delle Forze armate operanti in Stati stranieri alleati sono stabilite dai Ministri competenti.

All'art. 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata, spetta:

a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti dislocati nella zona delle operazioni;

b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

All'art. 11, è soppresso l'ultimo comma.

All'art. 12 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

Restano invariate tutte le [illegible]

Nei casi che saranno previsti dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potrà essere corrisposta in contanti. La misura relativa è fissata in lire 7 e sarà, se del caso, riveduta dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, venga corrisposta in contanti per constatata grave difficoltà di somministrarla in natura da parte dell'Amministrazione, la misura del compenso sarà maggiorata del 50 per cento.

Agli articoli 15 e 18 le parole: « dal regolamento » e « dal predetto regolamento », sono sostituite dalle altre: « dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto ».

All'art. 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Agli ufficiali appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni ed a quelli dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, ma dislocati nella zona delle operazioni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà di quella determinata dalla tabella indicata nel comma precedente.

All'art. 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso uno degli enti contemplati dal precedente art. 2, n. 3.

All'art. 41, il primo comma è sostituito dal seguente:

Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sarà corrisposta, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

All'art. 47, i primi quattro commi sono sostituiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'Africa Italiana;

2) i criteri di massima, in base ai quali i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possono essere compresi tra le Forze armate operanti, sono stabiliti e, ove occorra, variati dal Comando Supremo, su proposta degli organi di cui al precedente n. 1);

3) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti di pace e di guerra delle Forze armate dello Stato sopraindicate o che, comunque, siano dichiarati tali dal Comando Supremo.

All'art. 3, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) l'indennità di alloggio è conservata agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano diritto in base alle disposizioni relative al tempo di pace, anche se facciano parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti, tranne nel caso che essi abbiano famiglia a carico provvista di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione.

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

Le modalità per il pagamento degli assegni al personale delle Forze armate operanti in Stati stranieri alleati sono stabilite dai Ministri competenti.

All'art. 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata, spetta:

a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti dislocati nella zona delle operazioni;

b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

All'art. 11, è soppresso l'ultimo comma.

All'art. 12 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia marina e della Regia aeronautica.

Al rimanente personale militare e militarizzato, di qualsiasi grado, compresi gli ufficiali della Regia marina in servizio a terra, che già non ne sia provvisto in base alle disposizioni vigenti, è concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualora:

a) appartenga a Forza armata operante nella zona delle operazioni;

b) appartenga ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 10.

La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

strarla in natura da parte dell'Amministrazione, la misura del compenso sarà maggiorata del 50 per cento.

Agli articoli 15 e 18 le parole: « dal regolamento » e « dal prelетto regolamento », sono sostituite dalle altre: « dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto ».

All'art. 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Agli ufficiali appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni ed a quelli dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, ma dislocati nella zona delle operazioni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà di quella determinata dalla tabella indicata nel comma precedente.

All'art. 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso uno degli enti contemplati dal precedente art. 2, n. 3.

All'art. 41, il primo comma è sostituito dal seguente:

Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sarà corrisposta, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

All'art. 47, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

Durante il tempo nel quale spettano gli assegni indicati dal precedente art. 1 e per il personale che ne beneficia sono sospese le indennità eventuali stabilite per il tempo di pace, salve le eccezioni previste dal presente decreto. E' però conservato il trattamento di pace se più favorevole.

Le indennità di marcia e di aeromanovra sono elevate a lire 6 giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti ed a lire 0,50 per i graduati e militari di truppa, al lordo delle riduzioni del 12 per cento stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

L'indennità di approntamento istituita con la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è soppressa dall'11 giugno 1940-XVIII.

Al personale dei comandi, reparti, servizi ed enti vari militari non appartenenti alle Forze armate operanti e non dislocati nella zona delle operazioni, mobilitati o non, spetta, in modo continuativo, l'indennità di marcia o di aeromanovra, qualora siano dislocati fuori della loro sede ordinaria.

All'art. 48, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno precisate le indennità ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali che sono cumulabili con il soprassoldo di operazioni.

All'art. 49 è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche al personale non contemplato dall'articolo 2 del presente decreto, purchè, ove trattisi di militari provenienti dal congedo, il richiamo od il trattenimento in servizio sia stato disposto per mobilitazione.

All'art. 52 è aggiunto il seguente comma:

Con lo stesso decreto Reale può stabilirsi che le disposizioni e le norme previste dal comma precedente abbiano, in tutto o in parte, effetto retroattivo.

All'art. 53, il n. 4) è sostituito dal seguente:

4) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana impartite al Governo della Libia ed al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana dal Ministero dell'Africa Italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976321 6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonchè le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana con l'assenso o con il successivo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze.

All'art. 53, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

E' data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra sia con le disposizioni innanzi citate, sia con il presente decreto e con le disposizioni da emanarsi ai sensi del precedente art. 52;

b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

c) delle rettifiche e degli annullamenti di precedenti provvedimenti.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, in base alle disposizioni contenute nella parte seconda delle Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto 11 giugno 1940-XVIII, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'aeronautica, ed in base alle altre disposizioni sanzionate con l'art. 53, nn. 2, 4 e 5 dello stesso Regio decreto-legge, qualora siano più favorevoli per gli interessati delle disposizioni contenute nel citato decreto Reale.

Art. 3.

Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, hanno vigore dal 1° marzo 1941-XIX.

E' data sanatoria per i pagamenti già effettuati ai sensi del soppresso ultimo comma dell'art. 11 del Regio decreto-legge citato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 568.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con prece-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'art. 49 è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche al personale non contemplato dall'articolo 2 del presente decreto, purchè, ove trattisi di militari provenienti dal congedo, il richiamo od il trattenimento in servizio sia stato disposto per mobilitazione.

All'art. 52 è aggiunto il seguente comma:

Con lo stesso decreto Reale può stabilirsi che le disposizioni e le norme prevedute dal comma precedente abbiano, in tutto o in parte, effetto retroattivo.

All'art. 53, il n. 4) è sostituito dal seguente:

4) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana impartite al Governo della Libia ed al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana dal Ministero dell'Africa Italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976321-6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonchè le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana con l'assenso o con il successivo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze.

All'art. 53, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

E' data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra sia con le disposizioni innanzi citate, sia con il presente decreto e con le disposizioni da emanarsi ai sensi del precedente art. 52;

b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

c) delle rettifiche e degli annullamenti di precedenti ordini di mobilitazione.

All'art. 54 è aggiunto il seguente comma:

L'indennità per spese di rappresentanza è però dovuta sempre nella misura contemplata dalla citata tabella II al Capo di Stato Maggiore Generale ed ai Capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Sono sanzionati i provvedimenti adottati, dal 1° marzo 1941-XIX alla data di pubblicazione del decreto Reale preveduto dall'art. 52 del R. decreto-legge R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, hanno vigore dal 1° marzo 1941-XIX.

E' data sanatoria per i pagamenti già effettuati ai sensi del soppresso ultimo comma dell'art. 11 del Regio decreto-legge citato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 508.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire sei miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 509.
Modificazioni all'Ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, citato;

Visto la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, che reca modificazioni all'Ordinamento forense;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di procuratore possono aver luogo anche in località diversa dalla sede della Corte d'appello.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora stabilisca, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, contenente modificazioni all'Ordinamento forense, che gli esami di procuratore debbano svolgersi presso il Ministero di grazia e giustizia, può disporre tuttavia che le prove scritte abbiano luogo per una o più Corti d'appello in sedi da determinarsi con suo decreto.

composto di magistrati e coadiuvato da cancellieri, nominati dal Primo presidente della Corte d'appello nel cui distretto hanno luogo le prove stesse.

Il Ministro può disporre che nel Comitato intervenga un proprio rappresentante, a norma dell'art. 1, n. 14, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254.

I lavori dei candidati sono trasmessi immediatamente, a cura del Comitato, alla Commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, il Ministro per la grazia e giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Art. 4.

Quando gli esami e le sessioni straordinarie si svolgano in Roma, si applicano, quanto alla costituzione delle commissioni, le norme dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940, n. 254.

Tuttavia il Ministro per la grazia e giustizia, tenuto conto del numero dei candidati, può disporre che la Commissione medesima sia composta di cinque membri, e cioè:

di un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al quinto, che la presiede;

di un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto;

di un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato, o libero docente, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato;

di due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista forense, con anzianità di iscrizione nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione non inferiore a cinque anni.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 5.

Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'ammissione all'esame del candidato che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovi nell'im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio
Modificazioni all'Ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, citato;

Visto la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, che reca modificazioni all'Ordinamento forense;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di procuratore possono aver luogo anche in località diversa dalla sede della Corte d'appello.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora stabilisca, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, contenente modificazioni all'Ordinamento forense, che gli esami di procuratore debbano svolgersi presso il Ministero di grazia e giustizia, può disporre tuttavia che le prove scritte abbiano luogo per una o più Corti d'appello in sedi da determinarsi con suo decreto.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, non si applicano agli esami di procuratore le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'Ordinamento forense, concernenti i termini per i pareri delle organizzazioni sindacali e quelli relativi all'emanazione del decreto che fissa gli esami.

Art. 2.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente il tema per le prove scritte è dato dal Ministro per la grazia e giustizia e la vigilanza sullo svolgimento di esse è esercitata da un apposito Comitato esaminatore di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Art. 4.

Quando gli esami e le sessioni straordinarie si svolgano in Roma, si applicano, quanto alla costituzione delle commissioni, le norme dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940, n. 254.

Tuttavia il Ministro per la grazia e giustizia, tenuto conto del numero dei candidati, può disporre che la Commissione medesima sia composta di cinque membri, e cioè:

di un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al quinto, che la presiede;

di un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto;

di un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato, o libero docente, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato;

di due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista forense, con anzianità di iscrizione nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione non inferiore a cinque anni.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 5.

Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'ammissione all'esame del candidato che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovi nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti prescritti, qualora ritenga in base agli altri documenti esibiti ed alle informazioni assunte che il candidato medesimo possegga i requisiti di legge.

In ogni caso l'esame del candidato ammesso in virtù della disposizione precedente è annullato con provvedimento del Ministro, quando successivamente risulti che il candidato stesso non possedeva i predetti requisiti.

Art. 6.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, debbono ripetere la domanda per gli esami ovvero per le ses-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sioni straordinarie entro il termine che sarà stabilito con il decreto Ministeriale che indice gli esami o le sessioni medesime.

Art. 7.

I candidati che, avendo superato le prove scritte, non possono presentarsi a quelle orali per esigenze del servizio militare o comunque per circostanze dipendenti dall'attuale stato di guerra, sono ammessi a partecipare alle prove orali di esami o di sessioni successive.

Art. 8.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo, la Commissione esaminatrice può rilasciare a richiesta del candidato un certificato attestante la conseguita idoneità.

L'eraltro l'anzianità dell'iscrizione disposta in base a tali certificati è unica per tutti i candidati e decorre dal giorno in cui è depositato presso il Ministero di grazia e giustizia l'elenco degli idonei, a norma degli articoli 27 e 28 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'Ordinamento forense.

Art. 9.

Agli esami od alle sessioni straordinarie indette a norma del presente decreto si applicano le disposizioni dell'Ordinamento forense concernenti gli esami di procuratore in quanto non sia diversamente stabilito dal decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 90 — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 510.

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.172.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 101 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 511.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei tele-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo, la Commissione esaminatrice può rilasciare a richiesta del candidato un certificato attestante la conseguita idoneità.

L'eraltro l'anzianità dell'iscrizione disposta in base a tali certificati è unica per tutti i candidati e decorre dal giorno in cui è depositato presso il Ministero di grazia e giustizia l'elenco degli idonei, a norma degli articoli 27 e 28 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'Ordinamento forense.

Art. 9.

Agli esami od alle sessioni straordinarie indette a norma del presente decreto si applicano le disposizioni dell'Ordinamento forense concernenti gli esami di procuratore in quanto non sia diversamente stabilito dal decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 510.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 101 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 511.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.124.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.790.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 19 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 512.

Autorizzazione al comune di Savona ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « C ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 31 dicembre 1942-XXI, n. 1153, con la quale il comune di Savona, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *D*, chiede l'autorizzazione ad applicare dette imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che in adunanza 3 aprile 1943-XXI ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 1944;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Savona è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*.

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 513.

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Calascibetta, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse in base alla tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Calascibetta è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 85. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Disciplina dell'allevamento dei suini e dell'approvvigionamento delle carni e grassi suini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 512.

Autorizzazione al comune di Savona ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « C ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 31 dicembre 1942-XXI, n. 1153, con la quale il comune di Savona, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *D*, chiede l'autorizzazione ad applicare dette imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che in adunanza 3 aprile 1943-XXI ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 1944;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Savona è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 89. — MANCINI

che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Calascibetta è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 85. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Disciplina dell'allevamento dei suini e dell'approvvigionamento delle carni e grassi suini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di incrementare e disciplinare l'allevamento dei suini per le esigenze dell'approvvigionamento delle carni e dei grassi alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Il bestiame suino destinato alla macellazione è vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e i detentori di tale bestiame sono tenuti a conferire tutti i capi da macellazione, di qualsiasi peso, all'Ente economico della zootecnia che opera a mezzo dei propri Uffici provinciali.

Sono esclusi dal conferimento, nei limiti stabiliti dal presente decreto, i suini destinati al consumo familiare ed a quello delle convivenze e delle mense aziendali.

Art. 2.

I limiti entro i quali viene riconosciuto il diritto alla macellazione dei suini esclusivamente per le destinazioni di cui al secondo comma del precedente articolo, sono fissati come segue:

a) un suino per anno e per ogni sei persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di quattro suini;

b) un suino per ogni sei persone nel caso che l'allevamento venga effettuato da case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, reparti di Forze armate, comunità religiose, convitti.

Per il consumo delle mense aziendali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire caso per caso l'allevamento di suini a seguito di domanda avanzata dalla ditta interessata.

Art. 3.

L'allevamento in compartecipazione dei suini destinati al consumo familiare è ammesso purchè si effettui tra non più di due famiglie. Agli effetti del diritto di macellazione di cui al precedente art. 2 i componenti le due famiglie compartecipanti vengono considerati come costituenti un unico nucleo familiare.

Il rapporto di compartecipazione deve risultare dalla denuncia di censimento di cui al decreto Ministeriale 1° giugno 1943-XXI oppure dalla denuncia di variazione di cui al successivo art. 7 purchè questa sia presentata all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, tramite il comune nella giurisdizione del quale sono allevati i suini, almeno tre mesi prima della macellazione.

Nella denuncia debbono essere distintamente indicati cognome e nome, residenza e numero dei componenti la famiglia del denunziante e dell'altro compartecipante.

Art. 4.

In base alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti coloro

Art. 5.

La macellazione dei suini per il consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali, potrà effettuarsi, dagli aventi diritto, esclusivamente nel periodo autunno-invernale — 1° ottobre-31 marzo —, purchè gli interessati siano in regola con la denuncia di cui al successivo art. 7 e dimostrino di aver tenuto in allevamento i suini per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.

I suini destinati al consumo familiare, non potranno essere macellati prima di aver raggiunto il peso minimo di kg. 60, salvo diversa determinazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per singole provincie o zone di allevamento nell'ambito di una stessa provincia.

L'allevatore che non avesse la possibilità di portare il capo suino al peso minimo stabilito nel periodo indicato al precedente comma dovrà conferirlo all'Ente economico della zootecnia salvo che non intenda protrarne la macellazione alla successiva campagna.

I suini non macellati entro il periodo di cui al primo comma del presente articolo saranno precettati per il conferimento, qualora gli interessati non intendano protrarne la macellazione alla successiva campagna.

Nelle zone di montagna, dove per consuetudine i suini vengono mattati nei mesi primaverili ed estivi, la macellazione per il consumo familiare potrà essere consentita anche dopo il 31 marzo, subordinatamente ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rilasciata su richiesta della Sezione provinciale dell'alimentazione, alla quale dovranno rivolgersi gli interessati.

Art. 6.

Tutti coloro che effettuano la macellazione familiare debbono tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi di lardo e di carni indicati nell'allegata tabella.

Il conferimento dei grassi e delle carni sarà fatto dall'allevatore all'Ente economico della zootecnia in appositi centri di raccolta, anche per la parte cui è tenuto il compartecipante, con le modalità che verranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il ritiro di tali prodotti sarà effettuato dall'Associazione nazionale consorzi provinciali macellai (Consocarni) a mezzo della sua organizzazione centrale e periferica.

L'allevatore risponde della buona conservazione dei prodotti fino al conferimento. Il prezzo e le modalità di pagamento verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nazioni di cui al secondo comma del precedente articolo sono fissati come segue:

a) un suino per anno e per ogni sei persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di quattro suini;

b) un suino per ogni sei persone nel caso che l'allevamento venga effettuato da case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, reparti di Forze armate, comunità religiose, convitti.

Per il consumo delle mense aziendali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire caso per caso l'allevamento di suini a seguito di domanda avanzata dalla ditta interessata.

Art. 3.

L'allevamento in compartecipazione dei suini destinati al consumo familiare è ammesso purchè si effettui tra non più di due famiglie. Agli effetti del diritto di macellazione di cui al precedente art. 2 i componenti le due famiglie compartecipanti vengono considerati come costituenti un unico nucleo familiare.

Il rapporto di compartecipazione deve risultare dalla denuncia di censimento di cui al decreto Ministeriale 1° giugno 1943-XXI oppure dalla denuncia di variazione di cui al successivo art. 7 purchè questa sia presentata all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, tramite il comune nella giurisdizione del quale sono allevati i suini, almeno tre mesi prima della macellazione.

Nella denuncia debbono essere distintamente indicati cognome e nome, residenza e numero dei componenti la famiglia del denunziante e dell'altro compartecipante.

Art. 4.

In base alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti coloro che, a termini dei precedenti articoli, macellano suini per il consumo familiare e delle convivenze, non possono valersi, per un anno dalla data di macellazione, dei buoni per i grassi solidi (burro e grassi suini) delle carte annonarie ed, entro 15 giorni dalla stessa data, debbono presentare le predette carte agli Uffici annonari del comune di residenza per il distacco dei buoni relativi ai grassi solidi. Tutti coloro che macellano suini per il consumo familiare e delle convivenze perdono sempre per il periodo di un anno, il diritto al prelevamento delle carni suine che verranno poste in distribuzione alla popolazione civile.

cato al precedente comma dovrà conferirlo all'Ente economico della zootecnia salvo che non intenda protrarne la macellazione alla successiva campagna.

I suini non macellati entro il periodo di cui al primo comma del presente articolo saranno precettati per il conferimento, qualora gli interessati non intendano protrarne la macellazione alla successiva campagna.

Nelle zone di montagna, dove per consuetudine i suini vengono mattati nei mesi primaverili ed estivi, la macellazione per il consumo familiare potrà essere consentita anche dopo il 31 marzo, subordinatamente ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rilasciata su richiesta della Sezione provinciale dell'alimentazione, alla quale dovranno rivolgersi gli interessati.

Art. 6.

Tutti coloro che effettuano la macellazione familiare debbono tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi di lardo e di carni indicati nell'allegata tabella.

Il conferimento dei grassi e delle carni sarà fatto dall'allevatore all'Ente economico della zootecnia in appositi centri di raccolta, anche per la parte cui è tenuto il compartecipante, con le modalità che verranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il ritiro di tali prodotti sarà effettuato dall'Associazione nazionale consorzi provinciali macellai (Consocarni) a mezzo della sua organizzazione centrale e periferica.

L'allevatore risponde della buona conservazione dei prodotti fino al conferimento. Il prezzo e le modalità di pagamento verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Al fine di tenere aggiornata la consistenza del patrimonio suino nazionale rilevato ai sensi del decreto Ministeriale 1° giugno 1943-XXI, tutti i detentori di bestiame suino, dovranno denunciare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, tramite il comune nella giurisdizione del quale sono allevati i capi, le variazioni, rispetto alla consistenza denunziata alla data del 20 luglio 1943-XXI, relativamente agli acquisti di capi di qualunque peso ed ai capi nati quando questi abbiano raggiunto il peso di kg. 50, nonchè alle vendite, ai conferimenti ed alle cessioni ad altro titolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ad analoga denuncia sono tenuti tutti coloro che inizieranno gli allevamenti dopo il censimento di cui al precedente comma.

L'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, in base alle denuncie di cui sopra, deve tenere aggiornato apposito schedario.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia comunicano ai comuni per l'affissione all'albo pretorio due distinti elenchi rispettivamente degli allevatori tenuti al conferimento obbligatorio ai raduni e degli allevatori dei suini destinati alla macellazione per il consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

In base all'elenco degli allevatori di suini da macellare per il consumo familiare, i comuni rilasciano l'autorizzazione alla mattazione dei singoli capi su apposito modulo (cart. 25/S) fornito dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Art. 9.

Il trasferimento da provincia a provincia dei suini è regolato come segue:

1) i capi suini che non superano il peso di kg. 30 possono essere liberamente trasferiti;

2) i capi del peso da oltre kg. 30 a kg. 50 potranno essere trasportati, se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia esportatrice e vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione;

3) i capi suini di peso superiore ai kg. 50 dovranno essere trasportati se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I trasferimenti dei suini disposti direttamente dall'Ente economico della zootecnia in applicazione dei successivi articoli 10, 12 e 14 sono esonerati dagli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

Art. 10.

Nelle provincie di Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Padova, Treviso, Udine, Verona, Vicenza ed in quelle altre che saranno eventualmente determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con disposizione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la concessione dei quantitativi di latte ai caseifici cooperativi, agricoli, industriali è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Ente economico della zootecnia [illegible] latte, nella quale le parti

decurtazione di tale numero i lattonzoli o magroni risultanti già in possesso del caseificio per ingrassamento. Congiuntamente a tale prestazione l'Ente predetto si impegna di fornire al caseificio, ai prezzi stabiliti, q.li 4,25 di miscela alimentare per anno o un equivalente quantitativo di altri mangimi per ogni capo magrone da ingrassare, a partire dal peso base di kg. 60.

Qualora la ditta assegnataria del latte sia contemporaneamente produttrice di granoturco, l'obbligo di cui al punto *a*) del presente articolo ha applicazione senza che da parte dell'Ente si proceda alla fornitura della miscela.

Art. 11.

Su domanda presentata dagli interessati, l'Ente economico della zootecnia, sentito l'Ufficio controllo formaggi, potrà esonerare dall'obbligo della stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo i caseifici che, a causa della loro lavorazione casearia effettivamente svolta, non possano disporre di siero oppure ne dispongano solo per un quantitativo insufficiente.

L'Ente economico predetto comunica le esonerazioni concesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Tutti coloro che allevano scrofe sono tenuti a conferire, ai prezzi stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente economico della zootecnia, lattonzoli e magroni nel numero di cui ai seguenti punti:

a) tutti i produttori di granoturco devono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, due lattonzoli del peso minimo di kg. 20, oppure un magrone del peso minimo di kg. 60;

b) tutti i produttori di orzo e di fave che non siano contemporaneamente produttori di granoturco, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, un lattonzolo del peso minimo di kg. 20;

c) tutti coloro che allevano scrofe, sino ad un numero massimo di tre, e che non siano produttori di granoturco, orzo o fave, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata due lattonzoli del peso minimo di kg. 20 oppure un magrone del peso minimo di kg. 60. A richiesta dell'allevatore l'Ente predetto, in relazione alle disponibilità dei mangimi, potrà assegnare, ai prezzi stabiliti fino ad un massimo di q.li 5 di miscela alimentare od un equivalente quantitativo di altro mangime, per ogni scrofa allevata;

d) tutti gli allevatori di scrofe (industriali del latte, caseifici, laboratori e stabilimenti di macellazione, ecc.), che comunque non rientrano nelle categorie precedenti, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia numero quattro magroni del peso minimo di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e degli allevatori dei suini destinati alla macellazione per il consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

In base all'elenco degli allevatori di suini da macellare per il consumo familiare, i comuni rilasciano l'autorizzazione alla mattazione dei singoli capi su apposito modulo (cart. 25/S) fornito dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Art. 9.

Il trasferimento da provincia a provincia dei suini è regolato come segue:

1) i capi suini che non superano il peso di kg. 30 possono essere liberamente trasferiti;

2) i capi del peso da oltre kg. 30 a kg. 50 potranno essere trasportati, se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia esportatrice e vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione;

3) i capi suini di peso superiore ai kg. 50 dovranno essere trasportati se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I trasferimenti dei suini disposti direttamente dall'Ente economico della zootecnia in applicazione dei successivi articoli 10, 12 e 14 sono esonerati dagli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

Art. 10.

Nelle provincie di Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Padova, Treviso, Udine, Verona, Vicenza ed in quelle altre che saranno eventualmente determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con disposizione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la concessione dei quantitativi di latte ai caseifici cooperativi, agricoli, industriali è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Ente economico della zootecnia e la ditta assegnataria del latte, nella quale le parti assumono rispettivamente i seguenti obblighi:

a) la ditta assegnataria anche se cede a terzi il siero ricavato dal latte lavorato si impegna ad ingrassare e conferire nella campagna di macellazione un suino del peso minimo di kg. 150 per ogni 30 ettolitri di latte annualmente assegnati dall'Ente economico della zootecnia al caseificio e da questi effettivamente ricevuti;

b) l'Ente economico della zootecnia si impegna di fornire al caseificio, ai prezzi stabiliti, lattonzoli o magroni da ingrassare nel numero di capi determinati in relazione al precedente punto *a*); sono computati a

della miscela.

Art. 11.

Su domanda presentata dagli interessati, l'Ente economico della zootecnia, sentito l'Ufficio controllo formaggi, potrà esonerare dall'obbligo della stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo i caseifici che, a causa della loro lavorazione casearia effettivamente svolta, non possano disporre di siero oppure ne dispongano solo per un quantitativo insufficiente.

L'Ente economico predetto comunica le esonerazioni concesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Tutti coloro che allevano scrofe sono tenuti a conferire, ai prezzi stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente economico della zootecnia, lattonzoli e magroni nel numero di cui ai seguenti punti:

a) tutti i produttori di granoturco devono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, due lattonzoli del peso minimo di kg. 20, oppure un magrone del peso minimo di kg. 60;

b) tutti i produttori di orzo e di fave che non siano contemporaneamente produttori di granoturco, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, un lattonzolo del peso minimo di kg. 20;

c) tutti coloro che allevano scrofe, sino ad un numero massimo di tre, e che non siano produttori di granoturco, orzo o fave, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata due lattonzoli del peso minimo di kg. 20 oppure un magrone del peso minimo di kg. 60. A richiesta dell'allevatore l'Ente predetto, in relazione alle disponibilità dei mangimi, potrà assegnare, ai prezzi stabiliti fino ad un massimo di q.li 5 di miscela alimentare od un equivalente quantitativo di altro mangime, per ogni scrofa allevata;

d) tutti gli allevatori di scrofe (industriali del latte, caseifici, laboratori e stabilimenti di macellazione, ecc.), che comunque non rientrano nelle categorie precedenti, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia numero quattro magroni del peso minimo di kg. 60 per ogni scrofa allevata. A richiesta dell'allevatore l'Ente predetto, in relazione alle disponibilità dei mangimi, potrà assegnare, ai prezzi stabiliti, per ogni scrofa allevata, fino a q.li 8 di miscela alimentare, od un equivalente quantitativo di altri mangimi.

Dagli obblighi di cui al presente articolo sono esclusi gli allevatori della Sicilia, della Sardegna e isole adiacenti.

Art. 13.

L'Ente economico della zootecnia è incaricato di organizzare il servizio relativo al conferimento dei suini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da parte degli allevatori di scrofe, nonchè al collocamento dei soggetti conferiti.

Art. 14.

I produttori di granoturco, di orzo e fave, ammessi alla trattenuta di tali prodotti per l'allevamento di capi suini, devono conferire i suini allevati all'Ente economico della zootecnia, fatta eccezione per quelli destinati al consumo familiare ai sensi dell'art. 2, punti *a*) e *b*). I limiti minimi di peso di detti suini da conferire verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

I detentori di suini da macello tenuti al conferimento debbono prenotare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia di allevamento, con un preavviso di almeno quindici giorni, i capi pronti per il conferimento stesso.

L'Ente economico della zootecnia, in base alle citate prenotazioni dispone, tramite i dipendenti Uffici provinciali, in quale luogo e con quali modalità dovranno avvenire i conferimenti.

Fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, nel case di mancato ingiustificato conferimento, l'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia deve procedere a spese del detentore, al prelevamento diretto dalla stalla dei suini non conferiti, richiedendo, se necessario, al prefetto, il concorso della forza pubblica, a norma dell'art. 11 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1723.

Art. 16.

La valutazione dei suini conferiti all'Ente economico della zootecnia viene fatta sulla base della tabella nazionale.

Il bestiame suino conferito ai raduni è valutato da una Commissione di esperti il cui presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta Commissione opera sotto il diretto controllo del Comitato centrale degli esperti. La valutazione del bestiame suino conferito mediante cartolina 5 S viene stabilita d'accordo tra il detentore e l'acquirente, sempre sulla base della tabella nazionale. In caso di mancato accordo, il detentore è tenuto a conferire il bestiame nel capoluogo del comune di allevamento e la valutazione è fatta con giudizio inappellabile dal veterinario del comune stesso.

Laboratori e stabilimenti, per funzionare, devono essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Gli Enti acquirenti debbono provvedere al pagamento dei suini acquistati entro cinque giorni dall'avvenuta consegna, versando il relativo importo all'Istituto bancario tesoriere dell'Ente economico della zootecnia o al suo corrispondente nel capoluogo della provincia di destinazione dei suini conferiti; il pagamento così effettuato è regolarizzato dalle ricevute rilasciate dall'Istituto predetto o dal suo corrispondente.

L'Ente economico della zootecnia provvede entro otto giorni dalla predetta consegna al pagamento del prezzo al conferente.

I pagamenti dovranno effettuarsi sulla base del verbale redatto dalla Commissione degli esperti al raduno.

Art. 19.

Nessun suino può essere mattato senza l'apposita cartolina rilasciata direttamente dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia per i suini conferiti, o dal comune, limitatamente a quelli destinati al consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

Tali cartoline dovranno essere presentate al direttore del macello o al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, cui incombe l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei capi presentati per la mattazione. Le predette cartoline sostituiscono a tutti gli effetti gli altri documenti sanitari necessari per il trasporto dei prodotti fuori del comune di macellazione.

I tagliandi *C*) della cartolina, muniti del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario devono da questi essere restituiti, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, all'ufficio del comune che provvederà ad inviarli settimanalmente all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia che li ha emessi.

Le mattazioni d'urgenza possono essere effettuate soltanto mediante il rilascio di apposita cartolina da parte del sanitario il quale restituirà, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, il tagliando *C*) della cartolina all'Ufficio predetto.

Ove si tratti di suini mattati per consumo familiare il sanitario ne darà comunicazione al comune per le necessarie variazioni nell'elenco degli allevatori di cui all'art. 8.

Le mattazioni d'urgenza sono soltanto quelle pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coltura e delle foreste.

Art. 15.

I detentori di suini da macello tenuti al conferimento debbono prenotare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia di allevamento, con un preavviso di almeno quindici giorni, i capi pronti per il conferimento stesso.

L'Ente economico della zootecnia, in base alle citate prenotazioni dispone, tramite i dipendenti Uffici provinciali, in quale luogo e con quali modalità dovranno avvenire i conferimenti.

Fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, nel caso di mancato ingiustificato conferimento, l'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia deve procedere a spese del detentore, al prelevamento diretto dalla stalla dei suini non conferiti, richiedendo, se necessario, al prefetto, il concorso della forza pubblica, a norma dell'art. 11 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1723.

Art. 16.

La valutazione dei suini conferiti all'Ente economico della zootecnia viene fatta sulla base della tabella nazionale.

Il bestiame suino conferito ai raduni è valutato da una Commissione di esperti il cui presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta Commissione opera sotto il diretto controllo del Comitato centrale degli esperti. La valutazione del bestiame suino conferito mediante cartolina 5 S viene stabilita d'accordo tra il detentore e l'acquirente, sempre sulla base della tabella nazionale. In caso di mancato accordo, il detentore è tenuto a conferire il bestiame nel capoluogo del comune di allevamento e la valutazione è fatta con giudizio inappellabile dal veterinario del comune stesso.

Art. 17.

L'Ente economico della zootecnia, dopo aver soddisfatte le richieste avanzate dalle Forze armate, pel tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consegna il bestiame conferito all'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni), la quale, lo ripartisce tra i laboratori gestiti o vigilati dai Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Copromai e gli stabilimenti industriali aderenti al Consorzio Industrie Conserve Animali (C.I.C.A.) secondo un piano concordato tra Consocarni e C.I.C.A. che deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Ente economico della zootecnia provvede entro otto giorni dalla predetta consegna al pagamento del prezzo al conferente.

I pagamenti dovranno effettuarsi sulla base del verbale redatto dalla Commissione degli esperti al raduno.

Art. 19.

Nessun suino può essere mattato senza l'apposita cartolina rilasciata direttamente dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia per i suini conferiti, o dal comune, limitatamente a quelli destinati al consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

Tali cartoline dovranno essere presentate al direttore del macello o al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, cui incombe l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei capi presentati per la mattazione. Le predette cartoline sostituiscono a tutti gli effetti gli altri documenti sanitari necessari per il trasporto dei prodotti fuori del comune di macellazione.

I tagliandi *C)* della cartolina, muniti del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario devono da questi essere restituiti, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, all'ufficio del comune che provvederà ad inviarli settimanalmente all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia che li ha emessi.

Le mattazioni d'urgenza possono essere effettuate soltanto mediante il rilascio di apposita cartolina da parte del sanitario il quale restituirà, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, il tagliando *C)* della cartolina all'Ufficio predetto.

Ove si tratti di suini mattati per consumo familiare il sanitario ne darà comunicazione al comune per le necessarie variazioni nell'elenco degli allevatori di cui all'art. 8.

Le mattazioni d'urgenza sono soltanto quelle previste dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 3298; tutte le altre sono da considerarsi macellazioni di necessità e le carni, per i capi non destinati al consumo familiare, dovranno essere poste a disposizione dell'Ente economico della zootecnia. Per tali carni verrà corrisposto il prezzo stabilito dalla tabella nazionale, ridotto in relazione alla qualità e proporzionato alla quantità della carne effettivamente utilizzabile.

Art. 20.

Gli stabilimenti industriali, i laboratori ed i depositi dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, autorizzati alla macellazione dei suini ed alla lavorazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle carni o alla conservazione dei grassi e delle carni sono sottoposti al controllo della S.A.I.B. (Società Anonima Importazione Bestiame). I prodotti ricavati dalla macellazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 restano vincolati a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la S.A.I.B. è incaricata di esercitare la vigilanza necessaria per l'osservanza del vincolo.

A tali fine gli stabilimenti, i laboratori autorizzati ed i depositi debbono tenere un libro di carico e scarico del tipo fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale dovranno essere altresì registrati, in modo distinto, i quantitativi di grassi e carni conferiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 21.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini nei laboratori dei Consorzi provinciali tra macellai, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere destinate al consumo diretto della popolazione civile delle rispettive provincie, secondo un piano di distribuzione elaborato dal CO.PRO.MA. ed approvato dalla Sezione provinciale dell'Alimentazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare, in tutto o in parte, al consumo di altre provincie i prodotti di cui al precedente comma.

I grassi nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere conservati dai singoli laboratori sotto la sorveglianza del CO.PRO.MA.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno destinarsi alla confezione di salumi freschi e da stagionare per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX relativo alla disciplina dei prodotti conservati.

Art. 22.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini negli stabilimenti industriali, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verranno poste a disposizione dell'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni, che provvederà ad immetterle al consumo, secondo un piano di distribuzione nazionale elaborato dall'Associazione stessa e sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I grassi, nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere accantonati e conservati dai singoli stabilimenti.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno parere dell'autorità sanitaria, destinati alla confezione di insaccati freschi, o da stagionare, per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Per la preparazione di tali insaccati non potranno in alcun caso essere utilizzati i grassi conferiti, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 24.

Per l'approvvigionamento e la destinazione al consumo dei salumi di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 vigono le disposizioni stabilite all'art. 11 del citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

La destinazione dei grassi, di cui ai predetti articoli 21, 22 e 23 viene regolata dall'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.) sulla base dei piani approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La distribuzione di detti grassi viene effettuata dall'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni) secondo le modalità fissate per i salumi ed in applicazione dei piani di distribuzione predisposti dall'U.D.O.G.A.

Art. 25.

Le denuncie della produzione dei salumi e dei grassi debbono essere dagli stabilimenti, dai laboratori e dai depositi presentate alla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, entro il 5 di ogni mese per il movimento riferito alla fine del mese precedente.

La S.A.I.B., ricevuti i dati di cui al precedente comma, inoltrerà entro il 10 di ogni mese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (per i grassi) ed all'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni (per i salumi) il riassunto mensile delle produzioni di ciascun stabilimento industriale, laboratorio e deposito e le disponibilità totali dei salumi e dei grassi.

Art. 26.

Il trasferimento fuori comune dei grassi e delle carni suine da parte degli allevatori aventi diritto a macellare suini per uso proprio ai sensi degli articoli 2 e 3 deve essere legittimato con apposita autorizzazione rilasciata dai comuni di allevamento e di macellazione.

Art. 27.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 10 luglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

modo distinto, i quantitativi di grassi e carni conferiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 21.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini nei laboratori dei Consorzi provinciali tra macellai, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere destinate al consumo diretto della popolazione civile delle rispettive provincie, secondo un piano di distribuzione elaborato dal CO.PRO.MA. ed approvato dalla Sezione provinciale dell'Alimentazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare, in tutto o in parte, al consumo di altre provincie i prodotti di cui al precedente comma.

I grassi nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere conservati dai singoli laboratori sotto la sorveglianza del CO.PRO.MA.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno destinarsi alla confezione di salumi freschi e da stagionare per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX relativo alla disciplina dei prodotti conservati.

Art. 22.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini negli stabilimenti industriali, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verranno poste a disposizione dell'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni, che provvederà ad immetterle al consumo, secondo un piano di distribuzione nazionale elaborato dall'Associazione stessa e sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I grassi, nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere accantonati e conservati dai singoli stabilimenti.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno destinarsi alla confezione dei salumi freschi e da stagionare, per la cui disciplina valgono le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Art. 23.

I grassi conferiti da tutti coloro che effettuano la macellazione familiare verranno, dall'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni, conservati presso gli stabilimenti industriali o i laboratori, od i depositi e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere destinati al consumo diretto della popolazione civile.

I cosciotti e le spalle dovranno essere, di norma, conservati e stagionati, ed eccezionalmente, a seguito di

stimo dei salumi di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 vigono le disposizioni stabilite all'art. 11 del citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

La destinazione dei grassi, di cui ai predetti articoli 21, 22 e 23 viene regolata dall'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.) sulla base dei piani approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La distribuzione di detti grassi viene effettuata dall'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni) secondo le modalità fissate per i salumi ed in applicazione dei piani di distribuzione predisposti dall'U.D.O.G.A.

Art. 25.

Le denuncie della produzione dei salumi e dei grassi debbono essere dagli stabilimenti, dai laboratori e dai depositi presentate alla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, entro il 5 di ogni mese per il movimento riferito alla fine del mese precedente.

La S.A.I.B., ricevuti i dati di cui al precedente comma, inoltrerà entro il 10 di ogni mese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (per i grassi) ed all'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni (per i salumi) il riassunto mensile delle produzioni di ciascun stabilimento industriale, laboratorio e deposito e le disponibilità totali dei salumi e dei grassi.

Art. 26.

Il trasferimento fuori comune dei grassi e delle carni suine da parte degli allevatori aventi diritto a macellare suini per uso proprio ai sensi degli articoli 2 e 3 deve essere legittimato con apposita autorizzazione rilasciata dai comuni di allevamento e di macellazione.

Art. 27.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX, e le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 28.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili a termini del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

2483
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella del conferimento di lardo e prosciutti da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo fami

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	I GRUPPO Piemonte Lombardia Venezia Euganea Emilia Marche								II GRUPPO Umbria Lazio Campania Abruzzi Liguria - Toscana								III Venezia Giulia e Tri Calabria - B			
	Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati	
	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.
Fino a due	mezzo suino		—	—	—	—	—	—	mezzo suino		—	—	—	—	—	—	mezzo suino		—	—
Da 3 a 4	8	1 C	—	—	—	—	—	—	7	1 C	—	—	—	—	—	—	6	1 C	—	—
Da 5 a 6	6	1 S	—	—	—	—	—	—	5	1 S	—	—	—	—	—	—	4	1 S	—	—
Da 7 a 8	4	—	16	2 {1 C 1 S}	—	—	—	—	3	—	14	2 {1 C 1 S}	—	—	—	—	2	—	12	2 {1 C 1 S}
Da 9 a 10	4	—	14	2 {1 C 1 S}	—	—	—	—	3	—	12	2 {1 C 1 S}	—	—	—	—	2	—	10	2 {1 C 1 S}
Da 11 a 12	4	—	12	2 S	—	—	—	—	3	—	10	2 S	—	—	—	—	2	—	8	2 S
Da 13 a 14	4	—	10	—	22	3 {1 C 2 S}	—	—	3	—	8	—	19	3 {1 C 2 S}	—	—	2	—	6	—
Da 15 a 16	4	—	10	—	20	3 {1 C 2 S}	—	—	3	—	8	—	17	3 {1 C 2 S}	—	—	2	—	6	—
Da 17 a 18	4	—	10	—	18	3 S	—	—	3	—	8	—	15	3 S	—	—	2	—	6	—
Da 19 a 20	4	—	10	—	16	—	28	4 {1 C 3 S}	3	—	8	—	13	—	24	4 {1 C 3 S}	2	—	6	—
Da 21 a 22	4	—	10	—	16	—	26	4 {1 C 3 S}	3	—	8	—	13	—	22	4 {1 C 3 S}	2	—	6	—
Da 23 a 24	4	—	10	—	16	—	24	4 S	3	—	8	—	13	—	20	4 S	2	—	6	—
Oltre i 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

C = Coscetto (prosciutto).
S = Spalla (prosciutto di spalla).

Le convivenze di cui al paragrafo b) dell'art. 2 del decreto Ministeriale conferiranno un quarto posteriore tagliato all'ultima costola, pe

Note. — 1) Nelle provincie comprendenti zone montane ed incluse nei gruppi 1° e 2°, qualora le particolari condizioni dell'allevamento dell'agricoltura e foreste su proposta dei prefetti interessati, potrà concedere, agli allevatori dimoranti in territori ben delimitati, di con lardo fissati per uno dei gruppi di classifica inferiore.

2) Qualora il conferente intendesse consegnare pancetta anzichè coscietto o spalla, i quantitativi da conferire sono fissati come seguon

	I Gruppo	II Gruppo
per ogni coscietto o spalla non conferiti	Kg. 6 pancetta	Kg. 5 pancetta

3) Per i suini allevati dalle mense aziendali l'obbligo del conferimento è fissato in mezzo capo per ogni suino macellato.

4) Coloro che consegneranno un quarto posteriore completo tagliato all'ultima costola, per ogni suino macellato, sono esonerati dall'ob quantitativi di prodotti fissati dalla presente tabella.

(2190)

2485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di lardo e prosciutti da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

I GRUPPO Lombardia Venezia Euganea Emilia Marche						II GRUPPO Umbria Lazio Campania Abruzzi Liguria - Toscana								III GRUPPO Venezia Giulia e Tridentina - Puglie - Romagna Calabria - Sicilia - Sardegna							
Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati	
Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.
—	—	—	—	—	—	mezzo suino		—	—	—	—	—	—	mezzo suino		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	1 C	—	—	—	—	—	—	6	1 C	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	1 S	—	—	—	—	—	—	4	1 S	—	—	—	—	—	—
16	2 1 C 1 S	—	—	—	—	3	—	14	2 1 C 1 S	—	—	—	—	2	—	12	2 1 C 1 S	—	—	—	—
14	2 1 C 1 S	—	—	—	—	3	—	12	2 1 C 1 S	—	—	—	—	2	—	10	2 1 C 1 S	—	—	—	—
12	2 S	—	—	—	—	3	—	10	2 S	—	—	—	—	2	—	8	2 S	—	—	—	—
10	—	22	3 1 C 2 S	—	—	3	—	8	—	19	3 1 C 2 S	—	—	2	—	6	—	16	2 1 C 2 S	—	—
10	—	20	3 1 C 2 S	—	—	3	—	8	—	17	3 1 C 2 S	—	—	2	—	6	—	14	2 1 C 2 S	—	—
10	—	18	3 S	—	—	3	—	8	—	15	3 S	—	—	2	—	6	—	12	3 S	—	—
10	—	16	—	28	4 1 C 3 S	3	—	8	—	13	—	24	4 1 C 3 S	2	—	6	—	10	—	20	4 1 C 3 S
10	—	16	—	26	4 1 C 3 S	3	—	8	—	13	—	22	4 1 C 3 S	2	—	6	—	10	—	18	4 1 C 3 S
10	—	16	—	24	4 S	3	—	8	—	13	—	20	4 S	2	—	6	—	10	—	16	4 S
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

dell'art. 2 del decreto Ministeriale conferiranno un quarto posteriore tagliato all'ultima costola, per ogni capo mattato.

enti zone montane ed incluse nei gruppi 1° e 2°, qualora le particolari condizioni dell'allevamento lo esigano, il Ministero i prefetti interessati, potrà concedere, agli allevatori dimoranti in territori ben delimitati, di conseguare i quantitativi di silica inferiore.

onseguare pancetta anzichè cosciotto o spalla, i quantitativi da conferire sono fissati come segue:

	I Gruppo	II Gruppo	III Gruppo
conferiti	Kg. 6 pancetta	Kg. 5 pancetta	Kg. 3,5 pancetta

dendall'obbligo del conferimento è fissato in mezzo capo per ogni suino mattato.
rto posteriore completo tagliato all'ultima costola, per ogni suino macellato, sono esonerati dall'obbligo del conferimento del sente tabella.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Estensione del divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio ai surrogati di tutti i condimenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 novembre 1942-XXI) relativo al divieto di preparazione e vendita dei surrogati di oli commestibili;

Ritenuta la necessità di estendere il divieto di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI a qualsiasi prodotto posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come specifico per la preparazione di surrogati di condimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio commestibile, di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI, è esteso a qualsiasi prodotto, solido, liquido o in polvere, posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come surrogato dei condimenti (olio, burro, grassi e aceto) o come specifico per la preparazione del surrogato o per l'emulsione o altro trattamento, prima della relativa utilizzazione, degli stessi condimenti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto ed al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie, nonchè dei termini di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nonchè dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, concernente la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Livorno sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 28 maggio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 novembre 1942-XXI) relativo al divieto di preparazione e vendita dei surrogati di oli commestibili;

Ritenuta la necessità di estendere il divieto di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI a qualsiasi prodotto posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come specifico per la preparazione di surrogati di condimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio commestibile, di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI, è esteso a qualsiasi prodotto, solido, liquido o in polvere, posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come surrogato dei condimenti (olio, burro, grassi e aceto) o come specifico per la preparazione del surrogato o per l'emulsione o altro trattamento, prima della relativa utilizzazione, degli stessi condimenti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto ed al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Livorno;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 28 maggio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato, fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2209)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 giugno 1943-XXI - N. 117

Afghanistan	1,49	Islanda (I)	2,9497
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,9751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,9503
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,953
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	45,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,1928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,88	Perù (I)	3,1925
Canadà (I)	15,87	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,3263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5808
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,00
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,81
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,997	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	36,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,522
Germania (U) (C)	7,9645	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,25	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56305
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,85
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,05
Id. 5 % (1935)	90,475
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	95,05
Id. 4,75 % (1935)	495 —
Obbl. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	95,925
Id. 5 % (1949)	92,975
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,125
Id. 5 % (15-4-51)	92,50

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1941-XIX, n. 852;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1614, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1942-XX, al registro 19 Finanze, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 4 dicembre 1942-XXI, con quale è stato indetto un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1943-XXI, registro n. 2 Finanze, foglio n. 25, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sei posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca:

1.	Scarpanti Delia, coniugata con due figli	punti 85
2.	Guerrieri Ida	» 85
3.	Chiara Giovanna	» 84
4.	Fabiani Luigi	» 83
5.	Chizzolini Iolanda	» 80
6.	Unzer Luisa	» 79
7.	Zamponi Alberto	» 77
8.	Conti Giuseppe, nato il 26 novembre 1913	» 72
9.	Tomba Giuseppe, nato il 30 gennaio 1922	» 72
10.	Guerrazzi Elettra Maria, nata il 8 dic. 1911	» 69
11.	Moricheti Romanino, nato il 30 aprile 1923	» 69
12.	Cerrigni Teresa	» 65
13.	Piacentini Antonietta	» 62

Art. 2.

I segnenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Australia (I)	60,23
Belgio (C)	3,9412
Bolivia (I)	43,70
Brasile (I)	0,6923
Bulgaria (C) (1)	25,42
Id. (C) (2)	22,86
Canadà (I)	15,87
Cile (I)	0,7125
Cina (Nanchino) (I)	0,8055
Columbia (I)	10,87
Costarica (I)	3,372
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	3,9695
Egitto (I)	75,28
Equador (I)	1,38
Estonia (C)	4,937
Finlandia (C)	38,81
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,9645
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,99
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,59
Irlanda (I)	5,76
Iran (I)	1,1103

Messico (I)	3,980
Nicaragua (I)	3,99
Norvegia (C)	5,3215
Nuova Zel. (I)	66,23
Olanda (C)	10,99
Perù (I)	2,1925
Polonia (C)	380,23
Portogallo (U)	0,7950
Id. (C)	0,7975
Romania (C)	10,7263
Russia (I)	3,3868
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,91
Id. (C) (2)	109,40
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,522
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,67976
Id. (C) (2)	4,56395
Unione S. Afr. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,08
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,85
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,05
Id. 5 % (1935)	90,475
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	95,05
Id. 4,75 % (1934)	495 —
Obbl. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 5 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	92,975
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,125
Id. 5 % (15-4-51)	92,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 14 giugno 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta), il cav. dott. ing. Angelo Bevilacqua è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1732.

(2296)

mento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 898;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1614, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1942-XX, al registro 19 Finanze, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 4 dicembre 1942-XXI, col quale è stato indetto un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1943-XXI, registro n. 9 Finanze, foglio n. 25, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sei posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca:

1.	Scarpati Delia, coniugata con due figli	punti 85
2.	Guerrieri Ida	» 85
3.	Chiara Giovanna	» 84
4.	Fabiani Luigi	» 83
5.	Chizzolini Iolanda	» 80
6.	Unzer Luisa	» 79
7.	Zamponi Alberto	» 77
8.	Conti Giuseppe, nato il 26 novembre 1913	» 72
9.	Tombà Giuseppe, nato il 10 gennaio 1922	» 69
10.	Guerrasio Elettra Maria, nata 18 dic. 1911	» 69
11.	Marchetti Romanino, nato il 30 aprile 1923	» 69
12.	Ferrigni Teresa	» 65
13.	Piacentini Antonietta	» 63

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1.	Scarpati Delia, coniugata con due figli	punti 85
2.	Guerrieri Ida	» 85
3.	Chiara Giovanna	» 84
4.	Fabiani Luigi	» 83
5.	Chizzolini Iolanda	» 80
6.	Unzer Luisa	» 79

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1.	Zamponi Alberto	punti 77
2.	Conti Giuseppe, nato il 26 novembre 1913	» 72
3.	Tombà Giuseppe, nato il 10 gennaio 1922	» 69
4.	Guerrasio Elettra Maria, nata 18 dic. 1911	» 69
5.	Marchetti Romanino, nato il 30 aprile 1923	» 69
6.	Ferrigni Teresa	» 65
7.	Piacentini Antonietta	» 63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. [illegible]

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943 XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 201. — LEEN

(2207)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 26 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe del ruolo dell'ispettorato corporativo indetto fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 312. — MAURI

(2260)

Proroga del concorso per cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 28 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo fra i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in lettere, in chimica, in chimica industriale, in agraria, in scienze forestali, in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria mineraria, in ingegneria navale, in ingegneria aeronautica, in architettura, in statistica, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche e marittime, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche e corporative, in scienze economiche e sindacali, in scienze economiche e agrarie, in scienze economiche e industriali, in scienze economiche e coloniali, in scienze economiche e finanziarie, in scienze economiche e demografiche, in scienze economiche e turistiche, in scienze economiche e del lavoro, in scienze economiche e dell'organizzazione, in scienze economiche e dell'amministrazione, in scienze economiche e della produzione, in scienze economiche e del consumo, in scienze economiche e della distribuzione, in scienze economiche e dei trasporti, in scienze economiche e delle assicurazioni, in scienze economiche e del credito, in scienze economiche e della previdenza, in scienze economiche e della cooperazione, in scienze economiche e della mutualità, in scienze economiche e dell'assistenza, in scienze economiche e della beneficenza, in scienze economiche e della solidarietà, in scienze economiche e della collaborazione, in scienze economiche e della partecipazione, in scienze economiche e della corresponsabilità, in scienze economiche e della cogestione, in scienze economiche e della autogestione, in scienze economiche e della gestione, in scienze economiche e della direzione, in scienze economiche e della

Proroga del concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI con il quale è stato indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe del ruolo dell'ispettorato corporativo indetto fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 312. — MAURI

(2200)

Proroga del concorso per cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 28 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI con il quale è stato indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo fra i laureati in economia e commercio;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per cinque posti di ispettore di 4ª classe del ruolo dell'ispettorato corporativo indetto fra i laureati in economia e commercio, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Ministeriale.

alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 29 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'ispettorato corporativo;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per sei posti di vice-segretario del ruolo dell'ispettorato corporativo, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 310. — MAURI

(2202)

Proroga del concorso per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 27 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'ispettorato corporativo fra i periti tecnici industriali, i ragionieri e i periti agrari;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'ispettorato corporativo indetto fra i periti tecnici industriali, i ragionieri ed i periti agrari, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 309. — MAURI

(2203)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 26 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2210

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 514.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale . . . . Pag. 2210

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino . . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 516.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43 . . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gen-

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli . . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Gino Mari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . .
Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2210

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 514.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale . . . . Pag. 2210

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino . . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 516.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43 . . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino . . . . . Pag. 2211

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 518.

Sospensione dell'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943 . . . . . Pag. 2211

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 519.

Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa e approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 2212

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 settembre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Parma, Cedra ed affluenti, al Consorzio emiliano tutela della pesca . . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli . . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Gino Mari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne . . . . . Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro . . . Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.

Nomina di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma . . . . . Pag. 2218

24631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1943-XXI.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Della Chiesa & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.
Determinazione della località per il temporaneo funzionamento di una Sezione della Corte d'appello di Messina. Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.
Conferma nella carica del presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali . . . . . Pag. 2219

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza. Pag. 2219

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943 relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane . Pag. 2219
Riassunto del provvedimento P. 731 dell'11 giugno 1943 relativo all'addizionale al prezzo delle sanse esauste. Pag. 2221

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2221
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2221
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2222
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII. Pag. 2224
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2224

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico. Pag. 2224
Prezzi dei legumi secchi . . . . . Pag. 2224
Prezzi del fieno e della paglia . . . . . Pag. 2224
Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino). Pag. 2224

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito . . . . Pag. 2224

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima della Strada ferrata di Biella:** Elenco delle azioni sorteggiate il 4 giugno 1943-XXI e di [illegible] teggiate nella 17ª estrazione del 14 giugno 1943-XXI. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone, 1910, sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1943-XXI. — **« Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1943-XXI. — **Società bergamasca Ossigeno Azoto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Soc. an. C.R.E.A., in Torino:** Estrazione di obbligazioni.

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

L'Altezza Reale la Duchessa di Ancona alle ore 7,55 di mercoledì 23 giugno corrente ha felicemente dato alla luce una Principessa alla Quale sarà imposto il nome di Maria Isabella.

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, ha comunicato il lieto evento:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo;

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e le Collaresse;

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

i Ministri Segretari di Stato;

il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze armate;

i Grandi Ufficiali dello Stato;

i Capi Missione del Corpo Diplomatico accreditato presso la Real Corte;

i Componenti le Case Civile e Militare della Maestà del RE e IMPERATORE e la Corte della Maestà della Regina e Imperatrice;

i Capi delle Case e Corti dei Reali Principi e delle Reali Principesse;

i Componenti delle cessate Case e Corti.

Roma, addì 24 giugno 1943-XXI

(2210)

LEGGI E DECRETI

24941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione alla Gioventù Italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza. Pag. 2219

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943 relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane. Pag. 2219
Riassunto del provvedimento P. 731 dell'11 giugno 1943 relativo all'addizionale al prezzo delle sanse esauste. Pag. 2221

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2221
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2221
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2222
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII. Pag. 2224
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2224

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico. Pag. 2224
Prezzi dei legumi secchi . . . . . Pag. 2224
Prezzi del fieno e della paglia . . . . . Pag. 2224
Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino). Pag. 2224

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito . . . . Pag. 2224

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima della Strada ferrata di Biella:** Elenco delle azioni sorteggiate il 4 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino (Esercizio Ferrovie di Chieti):** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni. — **Strade ferrate secondarie Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 5 giugno 1943-XXI. — **Comune di Novate Milanese:** Elenco delle obbligazioni estratte il 6 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Tessitura meccanica Jacquard Giuseppe Radaelli, soc. an. in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 11 giugno 1943-XXI. — **Comune di Bologna:** Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 39ª estrazione del 10 giugno 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sor-

DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

L'Altezza Reale la Duchessa di Ancona alle ore 7,55 di mercoledì 23 giugno corrente ha felicemente dato alla luce una Principessa alla Quale sarà imposto il nome di Maria Isabella.

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, ha comunicato il lieto evento:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo;

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e le Collaresse;

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

i Ministri Segretari di Stato;

il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze armate;

i Grandi Ufficiali dello Stato;

i Capi Missione del Corpo Diplomatico accreditato presso la Real Corte;

i Componenti le Case Civile e Militare della Maestà del RE e IMPERATORE e la Corte della Maestà della Regina e Imperatrice;

i Capi delle Case e Corti dei Reali Principi e delle Reali Principesse;

i Componenti delle cessate Case e Corti.

Roma, addì 24 giugno 1943-XXI

(2210)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 514.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 516.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 518.

Sospensione dell'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

È sospesa per l'anno 1943 l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli istituita con R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito in legge con legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà le modalità necessarie per il rimborso del prezzo dei biglietti già venduti della Lotteria suddetta ed il termine entro il quale il rimborso stesso potrà essere richiesto.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, della Lotteria ippica di Merano, le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione ed il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 4.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti della Lotteria ippica di Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 519.

Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa, convertito in Regio istituto tecnico isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 84. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 74.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, della Lotteria ippica di Merano, le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione ed il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 4.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti della Lotteria ippica di Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 519.

Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 791;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa;
Vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 84. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 74.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo del comune di Bassano del Grappa di L. 50.000;

3) del provento delle tasse scolastiche;

4) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Vicenza di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spetta, inoltre, alla stessa Provincia di fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bassano del Grappa;

c) di un rappresentante della provincia di Vicenza;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del l'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani apparte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bassano del Grappa;

c) di un rappresentante della provincia di Vicenza;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno del-

professore di ruolo e tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa.

Numero dei corsi dell'istituto:

Un corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo o grado		
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
5. Lingua straniera (francese) .	1	Id.	—	Le classi del corso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

amministrare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

tario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa.

Numero dei corsi dell'istituto:

Un corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — Ruolo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id	—	Le classi del corso.
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
5. Lingua straniera (francese) .	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Scienze naturali	—	—	1	—
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 settembre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Parma, Cedra ed affluenti, al Consorzio emiliano tutela della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio emiliano per la tutela della pesca, con sede a Bologna, rappresentato dal presidente in carica intesa a ottenere l'esclusività della pesca in tratti dei torrenti Parma e Cedra e loro affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Parma;

Presa visione del deposito di lire millecinquecento in numerario (ricevuta n. 50, n. 31226 di posizione, in data 13 settembre 1940) effettuato alla Tesoreria provinciale di Parma — sezione Cassa depositi e prestiti — quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 15 luglio 1941-XIX, stipulato presso la prefettura di Parma e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Al Consorzio emiliano per la tutela della pesca vengono date in concessione di piscicoltura le acque seguenti:

a) del bacino imbrifero del torrente Parma, costituito:

1) dai tre rami che formano il torrente stesso e cioè ramo del lago Santo, ramo di Francia e ramo di Bodignana, dalla località Capanna di Cogno e più precisamente dal limite in cui detti corsi d'acqua escono dalla foresta demaniale di Bosco di Corniglio;

2) dai torrenti Bratica, Marra, Rio Re ed altri minori;

3) dal torrente Parma sino all'Archetto di Ponte Beduzzo;

b) del torrente Cedra dalle sorgenti alla confluenza

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Parma è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 35, — LESEN

(2195)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortofloroforutticoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'ortofloroforutticoltura;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1936-XIV che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloroforutticoltura in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortofloroforutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dell'ortofloroforutticoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortofrutticoli, costituito presso il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio emiliano per la tutela della pesca, con sede a Bologna, rappresentato dal presidente in carica intesa a ottenere l'esclusività della pesca in tratti dei torrenti Parma e Cedra e loro affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Parma;

Presa visione del deposito di lire millecinquecento in numerario (ricevuta n. 50, n. 31226 di posizione, in data 13 settembre 1940) effettuato alla Tesoreria provinciale di Parma — sezione Cassa depositi e prestiti — quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 15 luglio 1941-XIX, stipulato presso la prefettura di Parma e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Al Consorzio emiliano per la tutela della pesca vengono date in concessione di piscicoltura le acque seguenti:

a) del bacino imbrifero del torrente Parma, costituito:

1) dai tre rami che formano il torrente stesso e cioè ramo del lago Santo, ramo di Francia e ramo di Bodignana, dalla località Capanna di Cogno e più precisamente dal limite in cui detti corsi d'acqua escono dalla foresta demaniale di Bosco di Corniglio;

2) dai torrenti Bratica, Marra, Rio Re ed altri minori;

3) dal torrente Parma sino all'Archetto di Ponte Beduzzo;

b) del torrente Cedra dalle sorgenti alla confluenza coll'Enza. I predetti corsi d'acqua attraversano il territorio dei comuni di Corniglio, Palanzano e Monchio delle Corti.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di L. 600 (seicento) per ciascun anno del primo triennio, di L. 900 (novecento) per ciascun anno del secondo triennio e di L. 1500 (millecinquecento) per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 35, — LESEN

(2195)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1936-XIV che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortofrutticoli, costituito presso il Ministero delle corporazioni con decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936-XIV, è presieduto dal Cons. naz. Mario Muzzarini, vice-presidente della Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Cons. naz. Corrado Petrone.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Alberto Donella - in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Antonio Agodi - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. aggr. Giorgio Ricordi - in rappresentanza degli industriali;

2505
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cons. naz. Virginio Galbiati - in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Francesco Boccadifuoco - in rappresentanza dei commercianti;

Cons. aggr. Stefano Tonazzi - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. Pietro Giunti - in rappresentanza dei tecnici agricoli;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli enti interessati.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nella materia da esaminare.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2160)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Giovanni Viola è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Decreta:

Il fascista Luigi Gobbi Belcredi, consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante delle cantine sociali ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Giovanni Viola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2085)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Bizzarri è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza - in rappresentanza della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Vincenzo Marzullo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vincenzo Marzullo, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta - Sezione previdenza, quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, in sostituzione del fascista Gino Bizzarri.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli enti interessati.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nella materia da esaminare.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2150)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI

Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Giovanni Viola è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Gobbi Belcredi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza delle cantine sociali;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1943-XXI, con il quale il fascista Luigi Gobbi Belcredi cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza delle cantine sociali ed è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Bizzarri è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza - in rappresentanza della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Vincenzo Marzullo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vincenzo Marzullo, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta - Sezione previdenza, quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, in sostituzione del fascista Gino Bizzarri.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2083)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Gino Muri a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1940-XVIII, con il quale Camillo Perrier è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Gino Mari è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gino Mari, consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione di Camillo Perrier.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2082)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 29 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ennio Cavina è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Enrico Folliero è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto in data 28 marzo 1941-XIX con il quale l'Ecc. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza fu nominato membro del Consiglio di amministrazione della predetta Banca, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro;

Veduta la nuova designazione dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il Cons. naz. dott. Cesare Pilleri è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in qualità di rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione dell'Ecc. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2133)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 23 dello statuto del Consorzio di cre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183014

ponente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, in sostituzione di Camillo Perrier.

detta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2082)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ennio Cavina è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Enrico Folliero è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Enrico Folliero, consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ennio Cavina.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2087)

---

le dimissioni dal

zione della Banca nazionale del Lavoro;

Veduta la nuova designazione dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il Cons. naz. dott. Cesare Pileri è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in qualità di rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione dell'Ecc. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2133)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 33 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con R. decreto 11 aprile 1941-XIX, n. 388;

Veduto il proprio decreto in data 27 ottobre 1940, col quale fu provveduto alla nomina del cav. uff. rag. Cataldo Pileri a sindaco supplente del Consorzio predetto per il quadriennio 1940-43;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. uff. rag. Cataldo Alàeri che, per motivi di salute, non è più in grado di disimpegnare l'incarico affidatogli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Veduti l'art. 14, comma 2°, e l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

Il comm. dott. Carlo Spagnoli viene nominato sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del cav. uff. rag. Cataldo Alfieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2132)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.

Nomina di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1497;

Decreta:

Il comm. dott. Ignazio Capuano è nominato membro

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1943-XXI.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Della Chiesa & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Della Chiesa e C., con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S. A. Della Chiesa e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alessandro Beretta;

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.

Determinazione della località per il temporaneo funzionamento di una Sezione della Corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI, concernente il temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte d'appello di Messina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2132)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.

Nomina di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 626, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il comm. dott. Ignazio Capuano è nominato membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2135)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S. A. Della Chiesa e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alessandro Beretta;

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.

Determinazione della località per il temporaneo funzionamento di una Sezione della Corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI, concernente il temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte d'appello di Messina;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione della Corte d'appello di Messina, che a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI doveva funzionare in una località della provincia di Reggio Calabria, avrà sede temporaneamente nel comune di Reggio Calabria e tratterà gli affari civili e penali secondo le disposizioni del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1943-XXI
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. . — TESTA.

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Conferma nella carica del presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, con cui è stato istituito l'Ente italiano per gli scambi teatrali;

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1937-XV con cui è stato costituito il Consiglio direttivo del predetto Ente ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Ente stesso approvato con il R. decreto-legge 18 febbraio su citato;

Visto l'art. 5 del predetto statuto;

Vista la lettera del 6 maggio 1943-XXI con il quale l'accennato Consiglio direttivo riunitosi nella stessa data ha deliberato di designare il Cons. naz. dott. Francesco Armando Liverani per la conferma nella carica di presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per il prossimo triennio;

Sentito il favorevole avviso del Segretario del Partito;

Decreta:

Il Cons. naz. Francesco Armando Liverani è confermato presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per altri tre anni a decorrere dal 15 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

(2175) *Il Ministro*: POLVERELLI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal comune di Piacenza, per il prezzo di L. 10.833 (diecimilaottocentotrentatre), un appezzamento di terreno facente parte del lotto ex fortilizio n. 49, posto in comune di Piacenza, posizione di S. Lazzaro Alberoni, della effettiva estensione di mq. 10.833 e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto di compra-vendita.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943-XXI relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane

Facendo riferimento alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 dello stesso mese, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 707 del 14 maggio c. a., ha stabilito quanto appresso.

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione di fiaschi e damigiane di vetro che non corrispondano ai tipi definiti nella tabella appresso riportata. Con la stessa decorrenza, è vietata la produzione degli aspiraolio diversi dal tipo descritto nella tabella stessa.

2. — I prezzi di vendita dei fiaschi, delle damigiane e degli aspiraolio non potranno essere superiori a quelli indicati nella tabella.

E' fatto obbligo ai produttori di indicare con inchiostro indelebile su ogni articolo il *prezzo di vendita al consumatore* che dovrà essere impresso sul materiale di vestizione in cifre di almeno 5 cm. di altezza.

Nelle damigiane il prezzo di vendita dovrà essere impresso sul materiale di vestizione nella parte superiore.

3. — E' vietata la vendita sul mercato interno delle pulcianelle tipo « Orvieto » e dei fiaschi toscanelli mezzi pesi, che saranno venduti soltanto per esportazione o per l'inflascamento di merce destinata all'esportazione.

E' fatto obbligo ai produttori di contraddistinguere i suddetti prodotti con la lettera « E » scritta con inchiostro indelebile sul materiale di vestizione di ogni articolo, con caratteri di 5 cm. di altezza.

4. — E' consentita fino al 31 luglio del corrente anno la vendita di fiaschi e di damigiane non tipo, a condizione però

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Conferma nella carica del presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, con cui è stato istituito l'Ente italiano per gli scambi teatrali;

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1937-XV con cui è stato costituito il Consiglio direttivo del predetto Ente ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Ente stesso approvato con il R. decreto-legge 18 febbraio su citato;

Visto l'art. 5 del predetto statuto;

Vista la lettera del 6 maggio 1943-XXI con il quale l'accennato Consiglio direttivo riunitosi nella stessa data ha deliberato di designare il Cons. naz. dott. Francesco Armando Liverani per la conferma nella carica di presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per il prossimo triennio;

Sentito il favorevole avviso del Segretario del Partito;

Decreta:

Il Cons. naz. Francesco Armando Liverani è confermato presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per altri tre anni a decorrere dal 15 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

(2175) *Il Ministro*: POLVERELLI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il podestà del comune di Piacenza, con sua deliberazione 25 luglio 1941-XIX, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 10 ottobre 1941-XIX è venuto nella determinazione di vendere alla Gioventù italiana del Littorio un appezzamento di terreno di mq. 10.833;

Considerata la convenienza di tale acquisto;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, in data 14 novembre 1942-XXI,

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943-XXI relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane

Facendo riferimento alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 dello stesso mese, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 707 del 14 maggio c. a., ha stabilito quanto appresso.

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione di fiaschi e damigiane di vetro che non corrispondano ai tipi definiti nella tabella appresso riportata. Con la stessa decorrenza, è vietata la produzione degli aspiraolio diversi dal tipo descritto nella tabella stessa.

2. — I prezzi di vendita dei fiaschi, delle damigiane e degli aspiraolio non potranno essere superiori a quelli indicati nella tabella.

E' fatto obbligo ai produttori di indicare con inchiostro indelebile su ogni articolo il *prezzo di vendita al consumatore* che dovrà essere impresso sul materiale di vestizione in cifre di almeno 5 cm. di altezza.

Nelle damigiane il prezzo di vendita dovrà essere impresso sul materiale di vestizione nella parte superiore.

3. — E' vietata la vendita sul mercato interno delle pulcianelle tipo « Orvieto » e dei fiaschi toscanelli mezzi pesi, che saranno venduti soltanto per esportazione o per l'infiascamento di merce destinata all'esportazione.

E' fatto obbligo ai produttori di contraddistinguere i suddetti prodotti con la lettera « E » scritta con inchiostro indelebile sul materiale di vestizione di ogni articolo, con caratteri di 5 cm. di altezza.

4. — E' consentita fino al 31 luglio del corrente anno la vendita di fiaschi e di damigiane non tipo, a condizione però che siano per tali prodotti praticati prezzi non superiori a quelli stabiliti per i corrispondenti prodotti tipo.

5. — Per i prodotti che si trovino già in commercio, non muniti dell'indicazione del prezzo, è fatto obbligo al rivenditore di indicare con inchiostro indelebile, il prezzo autorizzato per la vendita al consumo.

6. — I prezzi di vendita dei fiaschi e delle damigiane usati dovranno essere inferiori di almeno il dieci per cento ai prezzi stabiliti per i corrispondenti prodotti nuovi.

7. — Per la merce venduta da magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati nelle colonne « prezzo da produttore a commerciante » aumentati del 15 per cento. I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti si intendono per merce non imballata, franco magazzino grossista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FIASCHI

Per la capacità è ammessa la tolleranza del 2 %.
Per il peso della vestizione è ammessa la tolleranza del 10 %.
Per il peso del vetro è ammessa la tolleranza del 5 %.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso unitario del vetro — Grammi	Peso vestizione — Grammi	Prezzo dal produttore al vinaio — Per cento pezzi	Prezzo dal produttore al commerciante rivenditore — Per cento pezzi	Prezzo del commerciante al consumatore — Al pezzo
			(1)	(2)	
Toscanelli leggeri fasciati sala verde:					
da litri 2	240	100	156 —	185 —	2,60
da litri 1	170	70	127 —	150 —	2,15
da litri ½	130	50	105 —	125 —	1,80
Toscanelli mezzi pesi fasciati sala verde:					
da litri 2	400	100	198 —	235 —	3,40
da litri 1	270	70	170 —	200 —	2,90
da litri ½	220	50	134 —	160 —	2,30
Pulcianelle tipo «Orvieto», corda schiacciata sala verde:					
Intere (contenuto gr. 730)	280	60	196 —	—	—
mezze (contenuto gr. 320)	230	40	175 —	—	—
Aspirnollo sala verde gr. 200 di contenuto (tolleranza 20 %)	125	40	268 —	315 —	4,55
Toscanelli mezzi pesi da esportazione fasciati sala bianca:					
da litri 2	600	100	287 —	—	—
da litri 1	420	70	222 —	—	—
da litri ½	300	50	177 —	—	—
da litri ¼	220	30	140 —	—	—

(1) Per merce franco stabilimento o franco vagone partenza compresi imballaggio e carico su carro o vagone.

(2) Per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina al domicilio del cliente, compreso imballo.

DAMIGIANE

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso unitario del vetro — Gr.	Peso vestizione — Gr.	Prezzo da mutarsi dal produttore al rivenditore — Per ciascuna	Prezzo da mutarsi dal produttore al consumatore — Per ciascuna
			(1)	
Damigiane rivestite in cesto bianco:				
da litri 10/12	2.500	1.600	8 —	
da litri 25/27	4.500	2.800	12 —	
da litri 40/43	6.250	4.000	17 —	
da litri 50/53	7.000	5.000	20 —	

Damigiane con tappo smerigliato per acidi, aumenta
Damigiane a bocca larga, aumentano L. 9 cadauna.

(1) Per merce resa franco stabilimento o franco va imballaggio e carico su carro o vagone.

(2) Per merce resa franco di porto alla stazione f domicilio del cliente, compreso imballo.

(2191)

2515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...III

...izza del 2 %.
...za in tolleranza del 10 %.
...differenza del 5 %.

Peso effettivo (in grammi)	Peso virtuale (in grammi) Originali	Prezzo del recipiente al netto (per ogni peso) (1)	Prezzo del recipiente al netto (per ogni peso) (2)	Prezzo del recipiente al netto (per ogni peso) Al pezzo
240	100	158 —	185 —	2,60
170	70	127 —	150 —	2,15
130	50	106 —	125 —	1,80
400	100	198 —	235 —	3,40
270	70	170 —	200 —	2,90
220	50	134 —	160 —	2,30
280	60	196 —	—	—
230	40	176 —	—	—
125	40	268 —	315 —	4,55
600	100	287 —	—	—
420	70	222 —	—	—
300	50	177 —	—	—
220	30	146 —	—	—

...nto o franco vagone partenza compresi im-
...o.
...porto alla stazione ferroviaria più vicina al
...nello.

DAMIGIANE

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso netto in vetro — Gr.	Peso verificazione — Gr.	Prezzo fabbrica un'unità di peso (Litro o frazione) al pezzo — Per ciascuna (1)	Prezzo fabbrica un'unità di peso (Litro o frazione) alle condizioni sopra indicate — Per ciascuna (2)	Prezzo della damigiana vuota, resa franco stazione — Per ciascuna (2)	Prezzo della damigiana vuota, resa franco stazione — Per cinquina
Damigiane rivestite in cesto bianco:						
da litri 10/12	2,500	1.600	8 —	9,60	20 —	20 —
da litri 25/27	4,500	2,800	12 —	14,40	27 —	30 —
da litri 40/43	6,250	4,000	17 —	20,40	34,50	50 —
da litri 50/53	7,000	5,000	20 —	24 —	37,50	54 —

Damigiane con tappo smerigliato per acidi, aumentano L. 12 cadauna.
Damigiane a bocca larga, aumentano L. 9 cadauna.

(1) Per merce resa franco stabilimento o franco vagone partenza compresi imballaggio e carico su carro o vagone.
(2) Per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina al domicilio del cliente, compreso imballo.

(2191)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 731 dell'11 giugno 1943-XXI relativo all'addizionale al prezzo delle sanse esauste

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 731 dell'11 giugno c. a., ha stabilito che, fermi restando il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti con circolare P. 217 del 15 gennaio 1942, per le sanse esauste, è fatto obbligo agli assegnatari di sanse di versare al Consorzio nazionale fra gli industriali estrattori di olio dalle sanse un'addizionale, comprensiva di qualsiasi altro contributo, di L. 2,00 per ogni quintale di prodotto da essi ritirato.

Il Consorzio, dopo avere proceduto al rimborso delle spese inerenti al servizio di distribuzione, provvederà a ripartire l'importo dell'addizionale anzidetta tra i propri associati, a compenso dell'onere che questi sopportano per il servizio di conservazione e di distribuzione delle sanse esauste.

(2218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1943-XXI - N. 118

Afghanistan	4,40	Islanda (I)	-,989?
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,0751
Argentina (U)	4,45	Lituani (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,0925	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9025
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7050
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7075
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,6253
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5808
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9098	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,01
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,01	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,66395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6942 - Data: 17 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Massari Pompeo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: Titullo Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 - Data: 30 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 - Data: 10 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno - Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6326 - Data: 30 dicembre 1930 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria - Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna - Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 - Data: 11 dicembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo - Intestazione: Pelusi Fioravante di Felice - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 - Data: 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo - Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 - Data: 19 febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 - Data: 21 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

compenso dell'onere che questi sopportano per il servizio di conservazione e di distribuzione delle sanse esauste.

(2218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1943-XXI - N. 118

Afghanistan	4,40	Islanda (I)	-,989-
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,0751
Argentina (U)	4,45	Libano (C)	3,3005
Australia (I)	80,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	80,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9025
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5253
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,81
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,825
Id. 3,50 % (1902)	80,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	90,925
Redimib. 3,50 % (1934)	80,175
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	94 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,50
Id. 5 % (15-9-50)	92,45
Id. 5 % (15-4-51)	92,30

- Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: Tirillo Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22092 - Data: 30 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 - Data: 10 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno - Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6226 - Data: 30 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria - Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna - Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 - Data: 11 dicembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo - Intestazione: Pelusi Fioravante di Felice - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 - Data: 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo - Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 - Data: 19 febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 - Data: 21 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova - Intestazione: Vercesi Giuditta fu Mauro - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo P. N. 5 % - Capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dai titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	176679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino* dom. a Torino.
Id.	160654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183650	371 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amleto ved. Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como)	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amleto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Besozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, tutti dom. a Besozzo	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Debito	Numero d'iscrizione	tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	176679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino* dom. a Torino.
Id.	160654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183650	371 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amleto ved Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como)	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amleto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Besozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved Brunella, tutti dom. a Besozzo	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447978	308 —	Brunella Bruno fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520737	1043 —	*Lusardo Angela fu Gio Batta in Cervetto*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Del Canto Laura fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova	*Luxardo Angela-Maria-Teresa fu Gio Batta, moglie di Cerutti Attilio*, dom. in Genova, con usufrutto come contro.
Id.	53643	35 —	Baita *Gianetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Clerici Enrichetta ved. in prime nozze di Baita Giuseppe e in seconde nozze di Azimonti Lelio, dom. a Cassellanza (Milano).	Baita *Giannetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	164296	119 —	Asquasciati *Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Asquasciati *Maria Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Giacomo-Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Rosa Colomba Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627469	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Biase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend.	145966	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925016

			usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	(P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627468	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Biase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	8760	30 —	Accornero Eufrosina di *Bovone*, moglie di Luparia Felice, dom. in Rossignano Monferrato (Alessandria).	Accornero Eufrosina di *Leonardo-Giovanni-Battolomeo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni e questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1680)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII

Si notifica che il giorno di giovedì 15 luglio 1943-XXI, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai Buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventuno serie, scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

(2223) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite — pubblicato a pagina n. 1288 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 aprile 1943-XXI, n. 82 — al numero d'iscrizione 137667, intestataria Zeviani Palleta Evelina, dopo le parole: « *di Conti Francesco* » debbono intendersi aggiunte le parole: « *vincolata anche per dote* ».

(2193)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico

Allo scopo di permettere la completa e disciplinata utilizzazione delle pelli di lepre e del coniglio selvatico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto perchè la vendita al consumo di detti animali avvenga solamente come animale scuoiato.

La scuoiatura potrà essere eseguita alla presenza del consumatore.

I commercianti al minuto di lepre e di coniglio selvatico sono resi responsabili del conferimento, ai magazzini di ammasso autorizzati, delle pelli ricavate.

(2211) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Prezzi dei legumi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi dei legumi secchi della campagna 1941-42 restino in vigore anche per la campagna 1942-43, con le seguenti modifiche:

Fagioli: il prodotto delle provincie di Aosta, Asti e Cuneo passa di classifica dalla seconda alla prima zona e il prodotto della provincia di Littoria dalla quarta alla terza zona;

Ceci: il prezzo dei ceci della provincia di Littoria passa dalla quarta alla terza zona.

Inoltre, il compenso di abbicatura a favore del produttore viene elevato a lire 4,50 al quintale.

(2212) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Prezzi del fieno e della paglia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi del fieno e della paglia della campagna 1941-42 restino in vigore anche per la campagna 1942-43, con le seguenti modifiche:

Fieno: il prodotto delle provincie di Aosta, Asti e Cuneo passa di classifica dalla seconda alla prima zona e il prodotto della provincia di Littoria dalla quarta alla terza zona;

Paglia: il prezzo della paglia a trafila corta delle provincie delle Puglie e della Lucania, aumenta di lire 1 al quintale e quello della paglia lunga delle stesse provincie aumenta di lire 4,50 al quintale.

Inoltre, il compenso di abbicatura a favore del produttore viene elevato a lire 4,50 al quintale.

(2213) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di ripopolamento e cattura di Rivarolo-Feletto (Torino), delimitata dai confini sotto indicati, è stata prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: Rivarolo-strada Rivarolo-Ozegna fino al confine della provincia; linea di confine della provincia fino al confine del comune di Feletto, linea di confine del comune stesso fino all'incrocio con la strada Torino-Feletto-Rivarolo.

Superficie: ettari 450.

(2135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, col quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito, di cui al decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, sono prorogati fino a tutto il 30 luglio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tembre 1971-IX, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

(2223) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite — pubblicato a pagina n. 1288 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 aprile 1943-XXI, n. 82 — al numero d'iscrizione 137667, intestataria Zeviani Pallota Evelina, dopo le parole: «*di Conti Francesco*» debbono intendersi aggiunte le parole: «*vincolata anche per dote*».

(2193)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico

Allo scopo di permettere la completa e disciplinata utilizzazione delle pelli di lepre e del coniglio selvatico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto perchè la vendita al consumo di detti animali avvenga solamente come animale scuoiato.

La scuoiatura potrà essere eseguita alla presenza del consumatore.

I commercianti al minuto di lepre e di coniglio selvatico sono resi responsabili del conferimento, ai magazzini di ammasso autorizzati, delle pelli ricavate.

(2211) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Prezzi dei legumi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato per i legumi secchi della campagna 1943-44 i prezzi e le condizioni di vendita determinati per la campagna 1942-43 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 novembre 1942-XXI e n. 29 del 5 febbraio 1943-XXI.

(2212) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di ripopolamento e cattura di Rivarolo-Feletto (Torino), delimitata dai confini sotto indicati, è stata prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: Rivarolo-strada Rivarolo-Ozegna fino al confine della provincia; linea di confine della provincia fino al confine del comune di Feletto, linea di confine del comune stesso fino all'incrocio con la strada Torino-Feletto-Rivarolo.

Superficie: ettari 450.

(2135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, col quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito, di cui al decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, sono prorogati fino a tutto il 30 luglio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1943-XXI
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 352. — VENTORINO

(2194)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 28 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 520.
Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza e approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 2226

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.
Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 2229

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 522.
Applicazione degli assegni familiari nei territori aggregati alla provincia di Fiume . . . . . Pag. 2232

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 523.
Applicazione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana . . . . . Pag. 2233

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 524.
Applicazione degli assegni familiari nei territori annessi [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani . . . . . Pag. 2239

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 469, concernente l'obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato . . . . . Pag. 2239

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 470, recante disposizioni relative al servizio della giustizia militare. Pag. 2239

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2239

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . . . . . Pag. 2240

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . . Pag. 2240

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso [illegible] Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti), [illegible] in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 520.
Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza e approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 2226

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.
Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 2229

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 522.
Applicazione degli assegni familiari nei territori aggregati alla provincia di Fiume . . . . . Pag. 2232

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 523.
Applicazione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana . . . . . Pag. 2233

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 524.
Applicazione degli assegni familiari nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e Cattaro . . . . . Pag. 2235

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 525.
Riconoscimento della fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti » . . . . . Pag. 2236

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.
Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi . . . . . Pag. 2237

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani . . . . . Pag. 2239

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 469, concernente l'obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato . . . . . Pag. 2239

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 470, recante disposizioni relative al servizio della giustizia militare. Pag. 2239

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2239

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . . . . . Pag. 2240

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . . Pag. 2240

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma) . . . . . Pag. 2240

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era (Pisa e Modena) . . . . . Pag. 2240

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti . . . . . Pag. 2240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . . . Pag. 2240

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 28 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 165ª estrazione del 15 giugno 1943-XXI.

(2239)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 147ª estrazione del 16 giugno 1943-XXI.

(2240)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 520.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza, completato dal 16 ottobre 1937-XV con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 80. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili, indicati nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciale di Foggia . . . . . Pag. 2240

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . . . Pag. 2240

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 28 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 168ª estrazione del 15 giugno 1943-XXI.

(2239)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 147ª estrazione del 16 giugno 1943-XXI.

(2240)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 526.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2136;

Veduto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 80. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili, indicati nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di lire 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Al Comune incombe pure l'onere di fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Milano;
c) di un rappresentante del comune di Monza;
d) del Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, numero 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sonale di segreteria;

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Milano;
c) di un rappresentante del comune di Monza;
d) del Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, numero 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglia di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, alla promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-1938 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quelle che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quanto occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 2083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

...o tecnico commerciale ad indirizzo ...ministrativo di Monza.

...uto:

...ro cla...

...sezione

Posti di ruolo nel gruppo A		Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Incarichi retribuiti
N.	Ruolo e grado		
1	Grado 6°	—	—
11	Ruolo B dall'11° all'8° grado	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avviamento.	—
1	Id.	Le classi del due corsi.	—
—	—	—	1
—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore nelle classi del due corsi e nella terza classe collaterale.	—
1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	Le classi dei due corsi e la prima classe collaterale.	—
—	—	—	1
1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	Le classi del due corsi.	—
—	—	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-1938 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

sata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quanto occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 2083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza.

Numero dei corsi dell'istituto:

Due corsi inferiori completi e tre classi collaterali (1ª, 2ª e 3ª).

Un corso superiore della sezione commerciale.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Locali retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	11	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Matematica	—	—	1	—
5. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore nelle classi dei due corsi e nella terza classe collaterale.
6. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi e la prima classe collaterale.
7. Disegno	—	—	1	—
8. Lingua straniera	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi e tasse collaterali.
9. Lingua straniera (francese)	—	—	1	—
10. Lingua straniera (francese)	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi.

INSEGNAMENTI E RISPETTIVA PRECEDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si dividono le cattedre ed insegnamenti
	N.	Ruolo e grado		
10. Stenografia	—	—	1	—
11. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.				
12. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
13. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Scienze naturali, geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Le classi del corso superiore, quelle del due corsi inferiori e la terza classe inferiore collaterale.
15. Chimica e merceologia	—	—	1	—
16. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—	1	—
19. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
20. Calligrafia	—	—	1	—
21. Religione	—	—	1	—
22. Stenografia (facoltativa) . .	—	—	1	—
23. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	1	—
24. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
25321

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'insegnamento	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi
	N.	Ruolo o grado	
10. Stenografia	—	—	1
11. Religione	—	—	1
Corso superiore. Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.			
12. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—
13. Matematica e fisica	1	Id.	—
14. Scienze naturali, geografia generale ed economica.	1	Id.	—
15. Chimica e merceologia . . .	—	—	1
16. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—
17. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	Id.	—
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—	1
19. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—
20. Calligrafia	—	—	1
21. Religione	—	—	1
22. Stenografia (facoltativa) . .	—	—	1
23. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	1
24. Cultura militare	—	—	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena, completato dal 16 ottobre 1937-XV, con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume, dalla stessa data, la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Insegnanti soltanto	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Stenografia	—	—	1	—
11. Religione	—	—	1	—
Corso superiore. Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.				
12. Lettere italiane e storia	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
13. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Scienze naturali, geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Le classi del corso superiore, quelle dei due corsi inferiori e la terza classe inferiore collaterale.
15. Chimica e merceologia	—	—	1	—
16. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza bancaria, statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—	1	—
19. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
20. Calligrafia	—	—	1	—
21. Religione	—	—	1	—
22. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
23. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	—
24. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA	Posti di ruolo nel gruppo A	
Materie o gruppi di materie caratterizzanti in cattedra o l'incarico	N.	Ruolo e grado
10. Stenografia	—	—
11. Religione	—	—
Corso superiore. Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.		
12. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado
13. Matematica e fisica	1	Id.
14. Scienze naturali, geografia generale ed economica.	1	Id.
15. Chimica e merceologia . . .	—	—
16. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado
17. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	Id.
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—
19. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado
20. Calligrafia	—	—
21. Religione	—	—
22. Stenografia (facoltativa) . .	—	—
23. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—
24. Cultura militare	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà Il Re d'
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione dei relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena, completato dal 16 ottobre 1937-XV, con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume, dalla stessa data, la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di lire 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri, a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, numero 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, numero 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928 29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

...merciale ad indirizzo amministrativo di Cesena.

	Posti di ruolo nel gruppo A		Interi-ghi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°)	1	Ruolo A grado 6°	—	—
N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7°).	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avviamento.
N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° al 1°8° grado)	1	Id	—	Le classi del due corsi.
	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore.
	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del due corsi.
	1	—	—	Le classi del due corsi.
	—	—	1	—
	—	—	1	—
	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
	1	Id.	—	Le classi del corso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena.

Numero dei corsi:

Due corsi inferiori completi. — Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°)

Un corso superiore della sezione commerciale. — N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7°). N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo del gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Straordinarie	Classi nelle quali ciascun titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avviamento.
3. Matematica	1	Id	—	Le classi del due corsi.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del due corsi.
6. Lingua straniera (inglese) . .	1	—	—	Le classi del due corsi.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
Sezione commerciale ed indirizzo amministrativo.				
9. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo A: N.	Posti di ruolo nel Gruppo A: Ruolo e grado	Insegnanti non abilitati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso superiore e la terza e quarta classe dei due corsi inferiori.
12. Chimica e merceologia	—	—	1	—
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti; esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica.	1	—	—	Le classi del corso.
15. Prima lingua straniera (inglese)	—	—	1	—
16. Seconda lingua straniera (francese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Calligrafia	—	—	1	—
18. Religione	—	—	1	—
19. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	—	—
20. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	—	—
21. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 522.
Applicazione degli assegni familiari nei territori aggregati alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori aggregati alla provincia di Fiume con effetto dal 1° agosto 1941-XIX.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

15. Prima lingua straniera (inglese)	—	—	1	—
16. Seconda lingua straniera (francese).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Calligrafia	—	—	1	—
18. Religione	—	—	1	—
19. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	—	—
20. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	—	—
21. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 522.

Applicazione degli assegni familiari nei territori aggregati alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per i territori aggregati alla provincia di Fiume norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per gli stessi territori la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori aggregati alla provincia di Fiume con effetto dal 1° agosto 1941-XIX.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278;

L'attribuzione sarà fatta dalla sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avendo riguardo all'attività svolta dall'azienda e all'inquadramento sindacale nel Regno delle aziende che svolgono la stessa attività o attività analoghe.

Contro i provvedimenti in materia della sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Per il settore del commercio e per il settore delle professioni ed arti si osservano, quanto alle denuncie di occupazione e al versamento dei contributi, le modalità stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

Art. 4.

I datori di lavoro effettueranno il pagamento dei contributi o delle somme rappresentanti il conguaglio, mediante versamento diretto agli uffici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o mediante versamento a quegli altri enti che saranno indicati dallo stesso Istituto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1941-XIX, sono estese ai territori annessi alla provincia di Fiume, per i settori dell'industria, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 523.
Applicazione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, concernente la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nella provincia di Lubiana con effetto:

a) per i lavoratori italiani provenienti da altre provincie del Regno e occupati alle dipendenze di aziende aventi la loro sede nelle provincie predette, dall'inizio della loro occupazione nella provincia di Lubiana;

b) per tutti gli altri lavoratori, dal 1° dicembre 1941-XX, se occupati nell'industria, nel commercio, nel credito ed assicurazione e nelle professioni ed arti, e dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento se occupati nell'agricoltura.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, per gli assegni familiari ai lavoratori di cui alla lettera *b*) del precedente articolo si applicano le norme in vigore per gli assegni stessi nel settore dell'industria, con le modificazioni di cui agli articoli 3 a 8 del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo, dovuto dai datori di lavoro nella misura prevista per il settore dell'industria dalle disposizioni di legge vigenti nel Regno, è corrisposto sul salario assicurato o di regime ai sensi dell'art. 22 della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia e dell'art. 55, comma terzo, dello statuto della Cassa di fratellanza per minatori, approvato in data 16 febbraio 1933 con decreto del Ministro delle foreste e miniere dell'ex Stato jugoslavo.

Per le notifiche dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e per la denuncia e il pagamento del contributo si applicano le norme stabilite dal capo III e dagli articoli 40 a 44 della legge predetta.

Art. 4.

Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto per tutte le giornate per le quali il datore di lavoro è soggetto all'obbligo della contribuzione a norma della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia.

Art. 5.

Agli effetti della corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari in base al presente decreto, si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1941-XIX, sono estese ai territori annessi alla provincia di Fiume, per i settori dell'industria, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 523.

Applicazione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, relativo alla costituzione della provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per la provincia di Lubiana norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per la provincia stessa la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

1941-XX, se occupati nell'industria, nel commercio, nel credito ed assicurazione e nelle professioni ed arti, e dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento se occupati nell'agricoltura.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, per gli assegni familiari ai lavoratori di cui alla lettera *b*) del precedente articolo si applicano le norme in vigore per gli assegni stessi nel settore dell'industria, con le modificazioni di cui agli articoli 3 a 8 del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo, dovuto dai datori di lavoro nella misura prevista per il settore dell'industria dalle disposizioni di legge vigenti nel Regno, è corrisposto sul salario assicurato o di regime ai sensi dell'art. 22 della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia e dell'art. 55, comma terzo, dello statuto della Cassa di fratellanza per minatori, approvato in data 16 febbraio 1933 con decreto del Ministro delle foreste e miniere dell'ex Stato jugoslavo.

Per le notifiche dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e per la denuncia e il pagamento del contributo si applicano le norme stabilite dal capo III e dagli articoli 40 a 44 della legge predetta.

Art. 4.

Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto per tutte le giornate per le quali il datore di lavoro è soggetto all'obbligo della contribuzione a norma della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia.

Art. 5.

Agli effetti della corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari in base al presente decreto, si considerano impiegati i lavoratori appartenenti alle categorie contemplate dagli articoli 1 e 3 della legge ex jugoslava 30 ottobre 1933 sull'assicurazione per le pensioni degli impiegati.

Art. 6.

Gli assegni familiari spettano per i genitori quando essi siano a carico dell'avente diritto e convivano con lui, purchè abbiano superato l'età di 60 anni per il padre e 55 anni per la madre e non prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, ovvero siano inabili permanentemente al lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o per puerperio, gli assegni familiari sono dovuti alle operaie ed impiegate, che ne abbiano diritto, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a norma della legge ex jugoslava.

Art. 8.

Il documento richiesto dall'art. 31 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, per ottenere gli assegni familiari può essere rilasciato anche dai competenti uffici parrocchiali.

Art. 9.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, l'accertamento dei contributi e la loro riscossione, nonchè la liquidazione degli assegni e il relativo pagamento, sono affidati, per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

L'Istituto per le assicurazioni sociali predetto, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, può, per i compiti affidatigli, avvalersi, sotto la propria responsabilità e vigilanza, di altri istituti locali di previdenza e assistenza.

L'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana comunicherà all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i dati relativi ai contributi accertati ed a quelli riscossi e i dati relativi agli assegni liquidati e a quelli corrisposti, entro il secondo mese successivo a quello cui i dati stessi si riferiscono; comunicherà inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione per l'anno precedente e gli elementi necessari per la compilazione del bilancio annuale.

Art. 10.

In coincidenza con la notifica dei dati relativi all'ultimo mese di ogni bimestre, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana verserà in apposito conto libero bancario, con firma di traenza a sè riservata, l'ammontare degli avanzi accertati, dando contemporanea comunicazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'eseguito versamento. Detto conto bancario è produttivo di interessi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari, per la quale, alla fine di ciascun esercizio, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avrà facoltà di richiedere il versamento totale o parziale delle disponibilità relative.

Nel caso che l'ammontare degli assegni superi l'importo dei contributi e siano assorbite le disponibilità esistenti nel conto bancario predetto, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana potrà richiedere la corresponsione degli assegni familiari nella misura che sarà stabilita dal Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui al seguente articolo.

Art. 12.

E' istituita, per gli assegni familiari nella provincia di Lubiana ai lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, una Sezione provinciale del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Detta Sezione è costituita da un rappresentante dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, che la presiede, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dall'ispettore del lavoro presso l'Alto Commissariato, dall'esperto presso l'amministrazione predetta per l'Unione dei datori di lavoro e da quello per l'Unione dei lavoratori, da un rappresentante di ciascuna delle Unioni stesse e dal direttore dell'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

Il presidente della Sezione interviene alle riunioni plenarie del Comitato speciale per gli assegni familiari, quando l'ordine del giorno comprenda argomenti che interessano la gestione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

Art. 13.

Spetta alla Sezione provinciale di Lubiana del Comitato speciale:

a) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione alla provincia delle norme sugli assegni familiari;

b) fare proposte per la riscossione dei contributi ed il pagamento degli assegni;

c) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni.

I pareri e le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno sottoposti all'esame del Comitato speciale.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso al Comitato speciale entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso sarà inoltrato pel tramite dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana che esprimerà il suo parere in merito.

Contro le decisioni del Comitato speciale si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Art. 15.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

parrocchiali.

Art. 9.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, l'accertamento dei contributi e la loro riscossione, nonchè la liquidazione degli assegni e il relativo pagamento, sono affidati, per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

L'Istituto per le assicurazioni sociali predetto, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, può, per i compiti affidatigli, avvalersi, sotto la propria responsabilità e vigilanza, di altri istituti locali di previdenza e assistenza.

L'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana comunicherà all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i dati relativi ai contributi accertati ed a quelli riscossi e i dati relativi agli assegni liquidati e a quelli corrisposti, entro il secondo mese successivo a quello cui i dati stessi si riferiscono; comunicherà inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione per l'anno precedente e gli elementi necessari per la compilazione del bilancio annuale.

Art. 10.

In coincidenza con la notifica dei dati relativi all'ultimo mese di ogni bimestre, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana verserà in apposito conto libero bancario, con firma di traenza a sè riservata, l'ammontare degli avanzi accertati, dando contemporanea comunicazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'eseguito versamento. Detto conto bancario è produttivo di interessi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari, per la quale, alla fine di ciascun esercizio, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avrà facoltà di richiedere il versamento totale o parziale delle disponibilità relative.

Nel caso che l'ammontare degli assegni superi l'importo dei contributi e siano assorbite le disponibilità esistenti nel conto bancario predetto, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana potrà richiedere la copertura della differenza alla Cassa suddetta.

Esso potrà inoltre ottenere dalla Cassa stessa, previo parere favorevole del Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui all'articolo 12, anticipazioni per le necessità del servizio, da regolarsi con l'introito dei contributi.

Art. 11.

La Cassa unica per gli assegni familiari corrisponderà all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana un compenso proporzionale ai contributi denunciati

Fascista, da un rappresentante dell'Istituto [illegible] fascista della previdenza sociale, dall'ispettore del lavoro presso l'Alto Commissariato, dall'esperto presso l'amministrazione predetta per l'Unione dei datori di lavoro e da quello per l'Unione dei lavoratori, da un rappresentante di ciascuna delle Unioni stesse e dal direttore dell'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

Il presidente della Sezione interviene alle riunioni plenarie del Comitato speciale per gli assegni familiari, quando l'ordine del giorno comprenda argomenti che interessano la gestione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

Art. 13.

Spetta alla Sezione provinciale di Lubiana del Comitato speciale:

a) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione alla provincia delle norme sugli assegni familiari;

b) fare proposte per la riscossione dei contributi ed il pagamento degli assegni;

c) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni.

I pareri e le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno sottoposti all'esame del Comitato speciale.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso al Comitato speciale entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso sarà inoltrato pel tramite dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana che esprimerà il suo parere in merito.

Contro le decisioni del Comitato speciale si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Art. 15.

Dalle disponibilità risultanti alla fine di ogni esercizio a norma degli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulle attività residue della Cassa unica per gli assegni familiari per il settore dell'industria sarà assegnata, con le modalità previste dall'art. 10 della legge predetta, una quota parte, proporzionalmente all'importo dei contributi riscossi per i lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, ad enti, istituzioni ed iniziative della provincia di Lubiana aventi per iscopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori, e ad iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare.

della Banca d'Italia fuori capoluogo, le Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 7, ultimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o per puerperio, gli assegni familiari sono dovuti alle operaie ed impiegate, che ne abbiano diritto, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a norma della legge ex jugoslava.

Art. 8.

Il documento richiesto dall'art. 31 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, per ottenere gli assegni familiari può essere rilasciato anche dai competenti uffici parrocchiali.

Art. 9.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, l'accertamento dei contributi e la loro riscossione, nonchè la liquidazione degli assegni e il relativo pagamento, sono affidati, per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

L'Istituto per le assicurazioni sociali predetto, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, può, per i compiti affidatigli, avvalersi, sotto la propria responsabilità e vigilanza, di altri istituti locali di previdenza e assistenza.

L'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana comunicherà all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i dati relativi ai contributi accertati ed a quelli riscossi e i dati relativi agli assegni liquidati e a quelli corrisposti, entro il secondo mese successivo a quello cui i dati stessi si riferiscono; comunicherà inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione per l'anno precedente e gli elementi necessari per la compilazione del bilancio annuale.

Art. 10.

In coincidenza con la notifica dei dati relativi all'ultimo mese di ogni bimestre, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana verserà in apposito conto libero bancario, con firma di traenza a sè riservata, l'ammontare degli avanzi accertati, dando contemporanea comunicazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'eseguito versamento. Detto conto bancario è produttivo di interessi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari, per la quale, alla fine di ciascun esercizio, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avrà facoltà di richiedere il versamento totale o parziale delle disponibilità relative.

Nel caso che l'ammontare degli assegni superi l'importo dei contributi e siano assorbite le disponibilità esistenti nel conto bancario predetto, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana potrà richiedere la corresponsione, nella misura che sarà stabilita dal Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui al seguente articolo.

Art. 12.

E' istituita, per gli assegni familiari nella provincia di Lubiana ai lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, una Sezione provinciale del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Detta Sezione è costituita da un rappresentante dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, che la presiede, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dall'ispettore del lavoro presso l'Alto Commissariato, dall'esperto presso l'amministrazione predetta per l'Unione dei datori di lavoro e da quello per l'Unione dei lavoratori, da un rappresentante di ciascuna delle Unioni stesse e dal direttore dell'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

Il presidente della Sezione interviene alle riunioni plenarie del Comitato speciale per gli assegni familiari, quando l'ordine del giorno comprenda argomenti che interessano la gestione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

Art. 13.

Spetta alla Sezione provinciale di Lubiana del Comitato speciale:

a) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione alla provincia delle norme sugli assegni familiari;

b) fare proposte per la riscossione dei contributi ed il pagamento degli assegni;

c) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni.

I pareri e le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno sottoposti all'esame del Comitato speciale.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso al Comitato speciale entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso sarà inoltrato pel tramite dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana che esprimerà il suo parere in merito.

Contro le decisioni del Comitato speciale si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Art. 15.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, l'accertamento dei contributi e la loro riscossione, nonchè la liquidazione degli assegni e il relativo pagamento, sono affidati, per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

L'Istituto per le assicurazioni sociali predetto, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, può, per i compiti affidatigli, avvalersi, sotto la propria responsabilità e vigilanza, di altri istituti locali di previdenza e assistenza.

L'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana comunicherà all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i dati relativi ai contributi accertati ed a quelli riscossi e i dati relativi agli assegni liquidati e a quelli corrisposti, entro il secondo mese successivo a quello cui i dati stessi si riferiscono; comunicherà inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione per l'anno precedente e gli elementi necessari per la compilazione del bilancio annuale.

Art. 10.

In coincidenza con la notifica dei dati relativi all'ultimo mese di ogni bimestre, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana verserà in apposito conto libero bancario, con firma di traenza a sè riservata, l'ammontare degli avanzi accertati, dando contemporanea comunicazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'eseguito versamento. Detto conto bancario è produttivo di interessi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari, per la quale, alla fine di ciascun esercizio, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avrà facoltà di richiedere il versamento totale o parziale delle disponibilità relative.

Nel caso che l'ammontare degli assegni superi l'importo dei contributi e siano assorbite le disponibilità esistenti nel conto bancario predetto, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana potrà richiedere la copertura della differenza alla Cassa suddetta.

Esso potrà inoltre ottenere dalla Cassa stessa, previo parere favorevole del Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui all'articolo 12, anticipazioni per le necessità del servizio, da regolarsi con l'introito dei contributi.

Art. 11.

La Cassa unica per gli assegni familiari corrisponderà all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana un compenso proporzionale ai contributi denunciati

Fascista, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dall'ispettore del lavoro presso l'Alto Commissariato, dall'esperto presso l'amministrazione predetta per l'Unione dei datori di lavoro e da quello per l'Unione dei lavoratori, da un rappresentante di ciascuna delle Unioni stesse e dal direttore dell'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

Il presidente della Sezione interviene alle riunioni plenarie del Comitato speciale per gli assegni familiari, quando l'ordine del giorno comprenda argomenti che interessano la gestione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

Art. 13.

Spetta alla Sezione provinciale di Lubiana del Comitato speciale:

a) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione alla provincia delle norme sugli assegni familiari;

b) fare proposte per la riscossione dei contributi ed il pagamento degli assegni;

c) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni.

I pareri e le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno sottoposti all'esame del Comitato speciale.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso al Comitato speciale entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso sarà inoltrato pel tramite dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana che esprimerà il suo parere in merito.

Contro le decisioni del Comitato speciale si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Art. 15.

Dalle disponibilità risultanti alla fine di ogni esercizio a norma degli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulle attività residue della Cassa unica per gli assegni familiari per il settore dell'industria sarà assegnata, con le modalità previste dall'art. 10 della legge predetta, una quota parte, proporzionalmente all'importo dei contributi riscossi per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, ad enti, istituzioni ed iniziative della provincia di Lubiana aventi per iscopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori, o ad iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Per la destinazione della quota predetta sarà sentito il parere dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana.

Art. 16.

Nei confronti dei lavoratori di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e dei rispettivi datori di lavoro, oltre alle leggi e ai decreti contemplati dal R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, sono estese alla provincia di Lubiana, per le categorie professionali di appartenenza, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme dei contratti stessi, che avranno effetto dall'inizio dell'occupazione dei lavoratori nella provincia predetta, cesseranno di avere vigore quando cesserà l'applicazione nel Regno dei contratti medesimi.

L'attribuzione dei datori di lavoro contemplati dal presente articolo alle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sarà fatta avendo riguardo al loro inquadramento sindacale nel Regno.

Per la erogazione degli assegni ai lavoratori contemplati dal presente articolo e per la riscossione dei contributi da parte dei rispettivi datori di lavoro, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad adottare il sistema del conguaglio anche per i settori professionali per i quali non è applicato nel Regno.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nella provincia di Lubiana sarà esercitata dall'Alto Commissariato a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 524.

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per i territori costituenti il Governatorato della Dalmazia norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per gli stessi territori la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e di Cattaro coll'inizio del primo periodo di paga successivo al 28 ottobre 1941-XIX per i settori dell'industria, esclusa la piccola pesca, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti.

Con successivi provvedimenti sarà regolato per i territori annessi alla provincia di Zara, e per le provincie di Spalato e di Cattaro l'applicazione dello stesso Regio decreto all'agricoltura e alla piccola pesca.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

L'attribuzione sarà fatta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, avendo riguardo all'attività svolta dall'azienda e all'inquadramento sindacale nel Regno delle aziende che svolgono la stessa attività o attività analoghe.

Contro i provvedimenti in materia della sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ammesso ricorso al Governo della Dalmazia.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Per il settore del commercio e per il settore delle professioni ed arti si osservano, quanto alle denuncie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mentari.

Le norme dei contratti stessi, che avranno effetto dall'inizio dell'occupazione dei lavoratori nella provincia predetta, cesseranno di avere vigore quando cesserà l'applicazione nel Regno dei contratti medesimi.

L'attribuzione dei datori di lavoro contemplati dal presente articolo alle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sarà fatta avendo riguardo al loro inquadramento sindacale nel Regno.

Per la erogazione degli assegni ai lavoratori contemplati dal presente articolo e per la riscossione dei contributi da parte dei rispettivi datori di lavoro, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad adottare il sistema del conguaglio anche per i settori professionali per i quali non è applicato nel Regno.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nella provincia di Lubiana sarà esercitata dall'Alto Commissariato a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 524.

Applicazione degli assegni familiari nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e Cattaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e di Cattaro coll'inizio del primo periodo di paga successivo al 28 ottobre 1941-XIX per i settori dell'industria, esclusa la piccola pesca, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti.

Con successivi provvedimenti sarà regolato per i territori annessi alla provincia di Zara, e per le provincie di Spalato e di Cattaro l'applicazione dello stesso Regio decreto all'agricoltura e alla piccola pesca.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

L'attribuzione sarà fatta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, avendo riguardo all'attività svolta dall'azienda e all'inquadramento sindacale nel Regno delle aziende che svolgono la stessa attività o attività analoghe.

Contro i provvedimenti in materia della sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ammesso ricorso al Governo della Dalmazia.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Per il settore del commercio e per il settore delle professioni ed arti si osservano, quanto alle denuncie di occupazione e al versamento dei contributi, le modalità stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

Art. 4.

I datori di lavoro effettueranno il pagamento dei contributi o delle somme rappresentanti il conguaglio, mediante versamento diretto agli uffici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o mediante versamento a quegli altri enti che saranno indicati dallo stesso Istituto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei territori predetti sarà esercitata dal Governo della Dalmazia a mezzo delle Regie prefetture.

Art. 6.

Con effetto dal 28 ottobre 1941-XIX, sono estese ai territori annessi alla provincia di Zara, ed alle provincie di Spalato e di Cattaro, per i settori contemplati all'art. 1, comma primo, del presente decreto, ferma rimanendo la esclusione ivi prevista per la piccola pesca, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 525.

Riconoscimento della fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1901, n. 411, col quale fu approvato l'atto 21 giugno 1901 stipulato con il comune di Chieti e con la ditta Giovanni Terrei Mincani, quale subconcessionaria, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Chieti città-Chieti stazione;

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936-XIV, registro n. 3, foglio n. 150, mediante il quale venne accordata alla Società anonima Servizi automobilistici Maiella

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio stesso anno, registro n. 4, foglio n. 47, mediante il quale la Società anonima Ferrovia ed Autolinee di Chieti venne riconosciuta concessionaria della predetta autolinea, ferme restando le condizioni contenute nel disciplinare 17 luglio 1935-XIII;

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1938-XVI, registro n. 4, foglio n. 324, mediante il quale venne accordata alla Società anonima Ferrovia ed Autolinee di Chieti, a decorrere dalla data del decreto medesimo, la concessione novennale senza sussidio dell'autoservizio Chieti-Francavilla a Mare-Pescara Centrale-Madonna delle Piane-Chieti alle condizioni contenute nel disciplinare 27 ottobre 1937-XV;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 257, mediante il quale venne accordata alla stessa Società a decorrere dalla data del decreto medesimo, la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Ortona a Mare-Chieti con diramazione Ortona a Mare-Tollo Giuliano Teatino alle condizioni contenute nel disciplinare 15 aprile-13 giugno 1938-XVI;

Visto il Nostro decreto 1° novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 2 stesso mese, registro n. 7, foglio n. 292, mediante il quale venne accordata alla medesima Società a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Casoli stazione-Lama dei Peligni-Palena stazione, con diramazione Casoli-Torricella Peligna-Palena alle condizioni contenute nel disciplinare 29 agosto 1940-XVIII;

Visto l'atto 3 giugno 1942-XX per notar Giovanni Smiderle di Milano, registrato all'Ufficio del registro di Carate Brianza il 13 giugno 1942-XX, mod. I, vol. 62, n. 620, esatte L. 698.35, col quale la « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » e la « Società anonima della Ferrovia ed Autolinee di Chieti » hanno convenuto la loro fusione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modifiche, nonchè la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando per [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TRENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 525.

Riconoscimento della fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1901, n. 411, col quale fu approvato l'atto 21 giugno 1901 stipulato con il comune di Chieti e con la ditta Giovanni Terrei Mincani, quale subconcessionaria, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Chieti città-Chieti stazione;

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936 XIV, registro n. 3, foglio n. 150, mediante il quale venne accordata alla Società anonima Servizi automobilistici Maiella, a decorrere dal 10 luglio 1934 XII, la concessione novennale sussidiata dell'autolinea Chieti-Guardiagrele-Palena con diramazione Guardiagrele-Guardiagrele scalo, alle condizioni contenute nel disciplinare 17 luglio 1935-XIII;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1614, col quale fu riconosciuta la fusione della « Società anonima della ferrovia di Chieti », subentrata alla ditta Giovanni Terrei Mincani, e della « Società Servizi automobilistici Maiella » mediante l'incorporazione della seconda nella prima che prese la nuova ragione sociale di « Società anonima della Ferrovia e Autolinee di Chieti »;

donna delle Piane-Chieti alle condizioni contenute nel disciplinare 27 ottobre 1937-XV;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 257, mediante il quale venne accordata alla stessa Società a decorrere dalla data del decreto medesimo, la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Ortona a Mare-Chieti con diramazione Ortona a Mare-Tollo-Giuliano Teatino alle condizioni contenute nel disciplinare 15 aprile-13 giugno 1938-XVI;

Visto il Nostro decreto 1° novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 2 stesso mese, registro n. 7, foglio n. 292, mediante il quale venne accordata alla medesima Società a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Casoli stazione-Luna dei Peligni-Palena stazione, con diramazione Casoli-Torricella Peligna-Palena alle condizioni contenute nel disciplinare 29 agosto 1940-XVIII;

Visto l'atto 3 giugno 1942-XX per notar Giovanni Smiderle di Milano, registrato all'Ufficio del registro di Carate Brianza il 13 giugno 1942-XX, mod. 1, vol. 62, n. 620, esatte L. 698.35, col quale la « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » e la « Società anonima della Ferrovia ed Autolinee di Chieti » hanno convenuto la loro fusione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modifiche, nonchè la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando per i pubblici servizi di trasporto dei quali era concessionaria la società incorporata, l'obbligo di tenere contabilità separate e ferme pure restando, per i detti pubblici servizi, le condizioni dei rispettivi atti di concessione, è riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 3 giugno 1942-XX per notar Giovanni Smiderle, la fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti » mediante l'incorporazione della seconda nella prima.

Art. 2.

Rimangono salve ed impregiudicate le determinazioni dell'Amministrazione governativa per l'eventuale rag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gruppamento organico, a mente del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933-XI, n. 624, dei servizi di trasporto esercitati dalla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 468, foglio 91. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il Regio decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio;

Veduto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, col quale è stato determinato il prezzo di emissione delle due prime serie dei buoni suddetti;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio, unitari, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni novennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

desima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale maggiore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, o appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato all'art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del Tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazioni di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro quinquennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 3 del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, relativamente alle due serie, con scadenza al 15 giugno 1948-XXVI, emesse a norma del successivo art. 5 di detto decreto, nonchè alle altre serie, da emettersi eventualmente in relazione alle sottoscrizioni che saranno raccolte, nel periodo dal 7 al 21 giugno 1943-XXI, di cui al decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, saranno sorteggiati l'11 maggio e il 15 ottobre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 91. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il Regio decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio;

Veduto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, col quale è stato determinato il prezzo di emissione delle due prime serie dei buoni suddetti;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio, unitari, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni novennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del Tesoro quinquennali, al portatore, se appartengano alla medesima serie, e se non siano affetti da vincoli differenti, o appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato all'art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del Tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazioni di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro quinquennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 3 del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, relativamente alle due serie, con scadenza al 15 giugno 1948-XXVI, emesse a norma del successivo art. 5 di detto decreto, nonchè alle altre serie, da emettersi eventualmente in relazione alle sottoscrizioni che saranno raccolte, nel periodo dal 7 al 21 giugno 1943-XXI, di cui al decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, saranno sorteggiati l'11 maggio e il 15 ottobre di ciascun anno, e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 giugno e 15 dicembre successivi.

Per il sorteggio e il pagamento dei premi saranno osservate le norme da emanarsi con successivo decreto.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 15 ottobre 1943-XXI; ferma rimanendo la data del 15 dicembre 1943-XXII, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

All'atto della consegna dei buoni quinquennali, dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale agli istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del rimbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della Tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate a cura della Tesoreria che provvederà alla consegna, e rimarranno in custodia presso di essa.

Art. 7.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spediti dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del Tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, tratte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di Regia tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del Tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 7, ultimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1943-XXI col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali, nel comune di Trapani, per il periodo dal 1° marzo 1943-XXI al 30 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Trapani sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

(2237) *Il Ministro*: ACERBO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 469, concernente l'obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

(2232)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943 XXI, n. 470, recante disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

(2230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORSI

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1943-XXI col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali, nel comune di Trapani, per il periodo dal 1° marzo 1943-XXI al 30 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Trapani sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 1° luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti 1944-XXIII.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

(2237) *Il Ministro*: ACERBO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 462, concernente l'obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

(2232)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 470, recante disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

(2230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 giugno 1943-XXI, è stato concesso l'exequatur al signor Walter Wüster, console generale di Germania a Napoli con giurisdizione per le provincie di Chieti, Campobasso, Foggia, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Potenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Pescara, Matera, Brindisi, Taranto.

(2186)

In data 10 giugno 1943-XXI è stato concesso l'exequatur al signor Dimitre Mikoff, console generale di Bulgaria a Milano.

(2187)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931-IX, n. 608, la Società anonima cooperativa « La Tricolore », con sede in S. Marco in Lamis, costituita con rogito in data 17 luglio 1921, dal sig. dott. Angelo Gabriele Ciavarella, regio notaio in Rignano Garganico, non avendo, per due anni consecutivi, depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2220)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 2 giugno 1943-XXI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Scandeluzza (provincia di Asti).

(2217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma)

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma) della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 giugno 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata — per l'annata venatoria 1943-44 — in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nel cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(2183)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era (Pisa e Modena)

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1943 sono state approvate alcune modifiche all'art. 27 dello statuto in vigore del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era nelle provincie di Pisa e Modena, deliberate dal Consiglio dei delegati nell'adunanza del 5 dicembre 1942.

(2188)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Gentile Vincenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

(2215)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 giugno 1943-XXI, il fascista Pagnanella Arrigo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova.

(2216)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Boschi Andrea è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti.

(2106)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Quaglio Carlo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

(2107)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Carossai Nicola è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

(2108)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Paoletti Lionello è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(2109)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Alvisi Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

(2110)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Provenzani Giuseppe è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

2 3 5 8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 2 giugno 1943-XXI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Scandeluzza (provincia di Asti).

(2217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma)

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma) della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 giugno 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata — per l'annata venatoria 1943-44 — in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nei cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(2189)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era (Pisa e Modena)

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1943 sono state approvate alcune modifiche all'art. 27 dello statuto in vigore del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era nelle provincie di Pisa e Modena, deliberate dal Consiglio dei delegati nell'adunanza del 5 dicembre 1942.

(2188)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 17 giugno 1943-XXI, i fascisti Giuseppe Barioli e Salvatore Arcarese sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta.

(2214)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Boschi Andrea è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti.

(2166)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Quaglio Carlo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

(2107)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Carassai Nicola è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

(2108)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Paoletti Lionello è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(2109)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Alvisi Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

(2110)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Provenzani Giuseppe è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

(2111)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Segni Aldemiro Aldo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

(2112)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 30 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526.

Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali . . . . . Pag. 2242

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto. Pag. 2243

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 528.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave e approvazione del relativo statuto. Pag. 2245

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 529.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova e approvazione del relativo statuto. Pag. 2248

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 530.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria. Pag. 2252

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia . . . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala . . . . . Pag. 2254

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526.

Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali . . . . . Pag. 2242

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto. Pag. 2243

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 528.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave e approvazione del relativo statuto. Pag. 2245

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 529.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova e approvazione del relativo statuto. Pag. 2248

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 530.

Istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua . . . . . Pag. 2250

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 531.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 2252

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 532.

Approvazione del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 2252

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 giugno 1943-XXI.

Nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della Corporazione della chimica . . Pag. 2252

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria. Pag. 2252

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia . . . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala . . . . . Pag. 2254

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . . Pag. 2254

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . . Pag. 2255

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari) . . Pag. 2255

ORDINANZA MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Sospensione della sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-43-XXI nelle università della Sicilia . . . Pag. 2255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2256

Ministero delle corporazioni: Riassunto del provvedimento P. 725 del 16 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette . . . . . Pag. 2256

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 2256

Concorso a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 2259

Ministero delle finanze:

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 2262

Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . Pag. 2263

Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI . . . . . Pag. 2264

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 533.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 534.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 535.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 536.
Stato di previsione della spesa del Ministero della produzione bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 537.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 538.
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 542.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 543.
Norme transitorie per l'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1943-XXI, n. 544.
Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 545.
Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini stioliati.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 546.
Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 547.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 548.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 16 giugno 1943-XXI, n. 549.
Prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda Sali da versarsi al cap. 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 550.
17ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 551.
18ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

REGIO DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 552.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e spese di carattere obbligatorio.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Norme sulla militarizzazione del personale civile del Ministero della produzione bellica.

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per titoli a 7 posti di perito aggiunto di 1ª classe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526.
Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 2259

Ministero delle finanze:
Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 2262
Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . Pag. 2263

Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI . . . . . Pag. 2264

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 533.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 534.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 535.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 536.
Stato di previsione della spesa del Ministero della produzione bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 537.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 538.
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 21 giugno 1943-XXI, n. 539.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43.

LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 540.
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie.

LEGGE 30 giugno 1943-XXI, n. 541.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 547.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 548.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 16 giugno 1943-XXI, n. 549.
Prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda Sali da versarsi al cap. 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 550.
17ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 551.
18ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

REGIO DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 552.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e spese di carattere obbligatorio.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Norme sulla militarizzazione del personale civile del Ministero della produzione bellica.

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per titoli a 7 posti di perito aggiunto di 1ª classe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526

Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni già prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — CINI — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Rocca San Casciano a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico isolato di Rocca San Casciano è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero della educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Forlì i locali e la relativa manutenzione ed arredamento, la provvista di acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia suddetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del rappresentante del comune di Rocca San Casciano;

c) di un rappresentante della provincia di Forlì;

d) il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — CINI — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 2 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 355;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Rocca San Casciano a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 81. — MANCINI

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero della educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Forlì i locali e la relativa manutenzione ed arredamento, la provvista di acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia suddetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del rappresentante del comune di Rocca San Casciano;
c) di un rappresentante della provincia di Forlì;
d) il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2003.

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

2568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano

Numero dei corsi dell'istituto: Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese) .	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 528.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in San Donà di Piave a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 82. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili, indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 89.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo del comune di San Donà di Piave di L. 35.000;

3) del provento delle tasse scolastiche;

4) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di San Donà di Piave i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di San Donà di Piave;

c) di un rappresentante della provincia di Venezia;

d) del preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre le mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico-scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Sono forniti dal comune di San Donà di Piave i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di San Donà di Piave;

c) di un rappresentante della provincia di Venezia;

d) del preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e durano in carica tre anni, salvo riconferma.

l'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre le mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico-scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

2571
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie, residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o per la promozione, in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 14.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 15.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 16.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DELLA ORGANICA

inferiore isolato di San Donà di Piave.

Preside con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Posti di ruolo nel gruppo *A*		Trattenuta eventuale	Classi alle quali il titolare della Cattedra ha l'obbligo d'insegnare
N.	Ruolo e grado		
1	Grado 7°	—	—
4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
1	Id.	—	Le classi del corso.
—	—	1	—
1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso
1	Id.	—	Le classi del corso
—	—	1	—
—	—	1	—
—	—	1	—

...a Maestà il Re d'Italia e di Albania
...operatore d'Etiopia

per l'educazione nazionale
BOTTAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'esonero è sospeso per i ripetenti, tranne eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o per la prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione di condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno In corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente o di condotta di cui al comma precedente.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 15.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 16.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave.

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un solo corso inferiore completo.

Preside con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi annuali	Classi nelle quali il titolare della Cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera (francese) . .	1	Id.	—	Le classi del corso
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale

BOTTAI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 529.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 383;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato istituito in Taurianova, a decorrere dal 16 ottobre 1937 XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 83. — MANCINI

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante e incaricato;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Reggio Calabria i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Taurianova;
c) di un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;

Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 383;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato istituito in Taurianova, a decorrere dal 16 ottobre 1937 XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 83. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Sono forniti dalla provincia di Reggio Calabria i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Taurianova;

c) di un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con Regio decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1934, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi per le quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato coi Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglia di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, ed ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame, e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti nn. 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 23 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1934, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, nn. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi per le quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato coi Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglia numerosa ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglia di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, ed ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame, e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti nn. 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 23 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario, su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova

Numero dei corsi dell'istituto:

Un corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese) . .	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 530.

Istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 pp. della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visti i bandi del DUCE, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, in data 17 maggio e 28 settembre 1941;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per esigenze eccezionali, in dipendenza dello stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la Corte Suprema di cassazione una Sezione speciale promiscua, alla quale spetta, in materia civile e penale, la cognizione dei gravami specificati nel bando del DUCE in data 28 settembre 1941.

Art. 2.

La Sezione speciale promiscua, di cui all'articolo precedente, è composta di un presidente di Sezione, di quattro consiglieri della Corte Suprema di cassazione e di tre magistrati degli uffici giudiziari dei territori della Dalmazia annessi al Regno col R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, di gruppo non inferiore al III 2, scelti dal Ministro per la grazia e giustizia su designazione del Governatore della Dalmazia, i quali sono, con Regio decreto, temporaneamente applicati alla Corte Suprema di cassazione con funzioni di consiglieri, con le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Alla Sezione speciale promiscua, oltre al numero previsto, possono, altresì, essere destinati, ai sensi e con le norme di cui all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, tre consiglieri di Corte di appello o magistrati di grado equiparato.

La Sezione speciale promiscua è costituita anno per anno con Regio decreto, su designazione del Primo presidente della Corte Suprema di cassazione.

Nessuna modifica è apportata alle piante organiche dei magistrati e dei cancellieri della Corte Suprema di cassazione, in dipendenza della istituzione della Sezione speciale promiscua per i territori annessi.

Art. 3.

Le funzioni già spettanti alla Procura Suprema di Stato presso la Corte di cassazione della cessata monarchia jugoslava per le impugnazioni indicate negli articoli 1 e 4 e per i ricorsi e le denuncie previste nell'art. 6, sono devolute alla Procura generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di cassazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Al detto Ufficio è applicato, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, un magistrato di gruppo non inferiore al III/2 appartenente ad un ufficio giudiziario dei territori della Dalmazia annessi al Regno.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di cassazione può rinunciare alle impugnazioni proposte dalla Procura di Stato.

Art. 4.

Fermo quanto è stabilito nell'art. 1, sono devolute alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione anche le impugnazioni che, a norma della legge vigente, sono di spettanza della Corte di cassazione, contro i provvedimenti emessi prima dell'11 aprile 1941 dalla Corte di appello di Serajevo su gravami proposti contro provvedimenti delle autorità giudiziarie del territorio della provincia di Cattaro annesso al Regno.

Art. 5.

Possono essere riproposte alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le impugnazioni previste negli articoli 1 e 4, e nel successivo art. 6, ritualmente prodotte, prima del 7 giugno 1941, alla competente Corte di cassazione della cessata monarchia jugoslava, eccetto quelle sulle quali la Corte di cassazione stessa abbia giudicato definitivamente prima dell'11 aprile 1941.

Art. 6.

La Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione decide, altresì, sui ricorsi e sulle denuncie per regolamento di competenza, provenienti dal territorio ex jugoslavo annesso al Regno con il Regio decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452.

Le Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione decidono sui ricorsi e sulle denuncie provenienti dal territorio indicato dal comma precedente, per regolamento di attribuzione tra la pubblica amministrazione ed il giudice ordinario e su quelli per regolamento di giurisdizione fra giudici speciali e fra questi e i giudici ordinari.

A formare le Sezioni unite, ai fini del comma precedente, concorrono la Sezione speciale promiscua ed una delle Sezioni normali della Corte, designata dal Primo presidente.

Art. 7.

Per la decisione delle impugnazioni e delle denuncie deferite alle Sezioni unite e alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le leggi vigenti

Il patrocinio gratuito concesso a norma della legge locale, vale anche per le impugnazioni dirette alla Corte Suprema di cassazione e per il procedimento davanti alla medesima. In ogni caso si applicano per le impugnazioni, per il relativo procedimento e per la iscrizione le norme fiscali della legge italiana.

Art. 8.

Le impugnazioni indicate negli articoli 1 e 4 sono trasmesse alla Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, con tutti gli atti processuali che ad esse si riferiscono, dalla autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato. Se questa non appartiene al territorio ex jugoslavo annesso al Regno, la trasmissione è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

La trasmissione dei ricorsi e delle denuncie previste nell'art. 5 e dei relativi atti è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

Per ciascuna impugnazione o denuncia deve essere formato un fascicolo separato, in cui gli atti relativi siano ordinati cronologicamente, numerati e corredati di un indice, dal quale risulti il contenuto di ciascun atto e il foglio relativo.

Le dichiarazioni di impugnazione o di ricorso, le denuncie, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il verbale di dibattimento e le copie delle decisioni impugnate debbono formare un fascicolo a parte.

Gli atti processuali rimasti presso uffici giudiziari aventi sede fuori del territorio ex jugoslavo annesso al Regno possono essere richiesti all'autorità che li detiene, su istanza della parte da presentarsi alla rispettiva Corte di appello, e quando ne sia il caso, anche di ufficio, nelle forme consentite dal diritto internazionale.

Art. 9.

Per la preparazione dei ruoli di udienza è consentita l'applicazione in temporanea missione presso la Corte Suprema di cassazione di due giudici, che conoscano, oltre l'italiano, una delle lingue serba e croata, di cui uno appartenente agli uffici giudiziari dei territori indicati nell'art. 2.

È consentita, inoltre, l'applicazione in temporanea missione di due cancellieri di grado non superiore al settimo, che conoscano una delle predette lingue.

Al magistrati ed ai funzionari applicati saranno corrisposte le indennità di missione stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La Cancelleria della Sezione speciale promiscua spedisce copia in carta libera del dispositivo delle decisioni alla autorità giudiziaria che ha trattato la causa

25801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione anche le impugnazioni che, a norma della legge vigente, sono di spettanza della Corte di cassazione, contro i provvedimenti emessi prima dell'11 aprile 1941 dalla Corte di appello di Serajevo su gravami proposti contro provvedimenti delle autorità giudiziarie del territorio della provincia di Cattaro annesso al Regno.

Art. 5.

Possono essere riproposte alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le impugnazioni previste negli articoli 1 e 4, e nel successivo art. 6, ritualmente prodotte, prima del 7 giugno 1941, alla competente Corte di cassazione della cessata monarchia jugoslava, eccetto quelle sulle quali la Corte di cassazione stessa abbia giudicato definitivamente prima dell'11 aprile 1941.

Art. 6.

La Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione decide, altresì, sui ricorsi e sulle denuncie per regolamento di competenza, provenienti dal territorio ex jugoslavo annesso al Regno con il Regio decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452.

Le Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione decidono sui ricorsi e sulle denuncie provenienti dal territorio indicato dal comma precedente, per regolamento di attribuzione tra la pubblica amministrazione ed il giudice ordinario e su quelli per regolamento di giurisdizione fra giudici speciali e fra questi e i giudici ordinari.

A formare le Sezioni unite, ai fini del comma precedente, concorrono la Sezione speciale promiscua ed una delle Sezioni normali della Corte, designata dal Primo presidente.

Art. 7.

Per la decisione delle impugnazioni e delle denuncie deferite alle Sezioni unite e alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le leggi vigenti nel territorio ex jugoslavo, annesso al Regno con il R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452.

Si osservano, invece, le leggi vigenti nel Regno per quanto riguarda il funzionamento delle Sezioni unite e della Sezione speciale promiscua.

Per la rappresentanza della parte in giudizio e per la nomina del difensore valgono le leggi vigenti nel territorio annesso; ma l'avvocato, quando è scelto fra quelli esercenti nel territorio del Regno diverso dal territorio annesso, deve essere autorizzato al patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e munito di mandato speciale.

riferiscono, dalla autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato. Se questa non appartiene al territorio ex jugoslavo annesso al Regno, la trasmissione è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

La trasmissione dei ricorsi e delle denuncie previste nell'art. 5 e dei relativi atti è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

Per ciascuna impugnazione o denuncia deve essere formato un fascicolo separato, in cui gli atti relativi siano ordinati cronologicamente, numerati e corredati di un indice, dal quale risulti il contenuto di ciascun atto e il foglio relativo.

Le dichiarazioni di impugnazione o di ricorso, le denuncie, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il verbale di dibattimento e le copie delle decisioni impugnate debbono formare un fascicolo a parte.

Gli atti processuali rimasti presso uffici giudiziari aventi sede fuori del territorio ex jugoslavo annesso al Regno possono essere richiesti all'autorità che li detiene, su istanza della parte da presentarsi alla rispettiva Corte di appello, e quando ne sia il caso, anche di ufficio, nelle forme consentite dal diritto internazionale.

Art. 9.

Per la preparazione dei ruoli di udienza è consentita l'applicazione in temporanea missione presso la Corte Suprema di cassazione di due giudici, che conoscano, oltre l'italiano, una delle lingue serba e croata, di cui uno appartenente agli uffici giudiziari dei territori indicati nell'art. 2.

È consentita, inoltre, l'applicazione in temporanea missione di due cancellieri di grado non superiore al settimo, che conoscano una delle predette lingue.

Ai magistrati ed ai funzionari applicati saranno corrisposte le indennità di missione stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La Cancelleria della Sezione speciale promiscua spedisce copia in carta libera del dispositivo delle decisioni alla autorità giudiziaria che ha trattato la causa in primo grado, perchè ne dia comunicazione alle parti. Spedisce, inoltre, all'autorità medesima copia integrale in carta libera delle decisioni che dispongono la cassazione con rinvio e restituisce gli atti che non debbono rimanere negli archivi della Corte.

Art. 11.

Sono ammissibili, anche se redatti in lingua serba, croata o slovena: *a*) i gravami provenienti dai territori annessi nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro presentati prima del 16 novembre 1942-XXI; *b*) i gravami provenienti dal territorio annesso della provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Fiume presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e quelli che saranno presentati entro un anno da tale data, purchè di questi ultimi sia presentata, in carta libera, la traduzione in lingua italiana entro un mese dalla scadenza del termine fissato per il gravame.

Art. 12.

Di ogni gravame e della traduzione debbono essere presentate almeno due copie di carta libera per il presidente e per il pubblico ministero.

Art. 13.

La Sezione speciale promiscua può giudicare anche dei ricorsi che le siano assegnati dal Primo presidente, diversi da quelli preveduti dagli articoli precedenti. In tal caso i magistrati degli uffici giudiziari delle provincie annesse non formeranno parte del Collegio giudicante e saranno sostituiti, con decreto del Primo presidente, da altrettanti magistrati della Corte Suprema di cassazione.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 531.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

N. 531. R. decreto-legge 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 aprile 1943-XXI, n. 532.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 giugno 1943-XXI.

Nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ernesto Manna è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei commercianti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Domenico Lorenzini è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna, deceduto.

Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione o proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini peren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

dei ricorsi che le siano assegnati dal Primo presidente, diversi da quelli preveduti dagli articoli precedenti. In tal caso i magistrati degli uffici giudiziari delle provincie annesse non formeranno parte del Collegio giudicante e saranno sostituiti, con decreto del Primo presidente, da altrettanti magistrati della Corte Suprema di cassazione.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 531.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

N. 531. R. decreto-legge 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 532.

Approvazione del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza.

N. 532. R. decreto 5 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza. Il detto regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1943-XXI e da la stessa data s'intende abrogato il regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 807.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1943-XXI

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ernesto Manna è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei commercianti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Domenico Lorenzini è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna, deceduto.

Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione o proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 6 maggio 1943-XXI al 5 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Reggio Calabria a tutto il 5 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Reggio Calabria, sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 6 maggio 1943-XXI, ed il 5 agosto 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimento della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari, nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 6 maggio 1943-XXI ed il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 5 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1590, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la tempo-

tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 14 maggio 1943-XXI ed il 14 agosto 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziali nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 14 maggio 1943-XXI, ed il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 13 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari, nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 6 maggio 1943-XXI ed il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 5 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1599, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Civitavecchia sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 14 maggio 1943-XXI, ed il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 13 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 381;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 215, con il quale sono state coordinate le norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e rapporti economici con l'estero;

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare la fabbricazione e vendita di alcuni apparecchi di uso domestico, al fine di regolare la ripartizione e l'assegnazione delle materie prime;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778501

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sono vietate la fabbricazione e la vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa, di qualsiasi tipo con qualunque materiale costruiti.

Art. 2.

Il divieto preveduto dal presente decreto non si applica alla fabbricazione e alle vendite degli apparecchi indicati all'art. 1 che, nei limiti delle autorizzazioni accordate dal Ministero per gli scambi e per le valute, siano destinati alla esportazione.

Gli apparecchi indicati all'art. 1 importati dall'estero possono essere immessi nel mercato nazionale in conformità delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle corporazioni, d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1943 XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Marsala sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 7 maggio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016
2586

Art. 2.

Il divieto preveduto dal presente decreto non si applica alla fabbricazione e alle vendite degli apparecchi indicati all'art. 1 che, nei limiti delle autorizzazioni accordate dal Ministero per gli scambi e per le valute, siano destinati alla esportazione.

Gli apparecchi indicati all'art. 1 importati dall'estero possono essere immessi nel mercato nazionale in conformità delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle corporazioni, d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1580, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Marsala sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, e relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 19 giugno 1943-XXI

(2213) p. *Il Ministro*: BACCARINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Ente Distribuzione Rottami.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 207, concernente la costituzione dell'Ente Distribuzione Rottami;
Vista la designazione del Ministro per la produzione bellica;
Sentito il Ministro per gli scambi e le valute;
Sentito il P.N.F., ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giuseppe Brezzi, Senatore del Regno, è nominato presidente dell'Ente Distribuzione Rottami, in sostituzione del generale Mario Grosso.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

(2222) *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Sant'Antioco è trasferita temporaneamente nel comune di Carbonia.
La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte d'appello di Cagliari.
A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*
ALBINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2252)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 maggio 1943 XXI.
Sospensione della sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-43-XXI nelle università della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga delle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami, nelle scuole di ogni ordine e grado;
A parziale deroga della propria ordinanza del 3 maggio 1943-XXI, concernente la sessione estiva degli esami universitari dell'anno accademico 1942-43-XXI;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-1943-XXI, nelle università della Sicilia, è sospesa, salvo per quelle discipline per le quali i rettori d'intesa con i Regi prefetti ritengano possano utilmente costituirsi e funzionare le Commissioni giudicatrici.

Art. 2.

Gli studenti delle università della Sicilia e della Sardegna sono autorizzati a sostenere nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1942-43-XXI presso le corrispondenti facoltà di qualunque altra università od istituto universitario, Regio o libero, del Regno esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma, il cui esito diverrà definitivo solo dopo che sarà accertata la regolarità della loro situazione scolastica.
L'esame di laurea o di diploma come sopra autorizzato potrà consistere nella discussione orale di una tesi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
25881

Sentito il P.N.F., ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giuseppe Brezzi, Senatore del Regno, è nominato presidente dell'Ente Distribuzione Rottami, in sostituzione del generale Mario Grosso.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

(2222) *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 369;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Sant'Antioco è trasferita temporaneamente nel comune di Carbonia.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte d'appello di Cagliari.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Sant'Antioco darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2252)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Sospensione della sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-43-XXI nelle università della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga delle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami, nelle scuole di ogni ordine e grado;

A parziale deroga della propria ordinanza del 3 maggio 1943-XXI, concernente la sessione estiva degli esami universitari dell'anno accademico 1942-43-XXI;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-1943-XXI, nelle università della Sicilia, è sospesa, salvo per quelle discipline per le quali i rettori d'intesa con i Regi prefetti ritengano possano utilmente costituirsi e funzionare le Commissioni giudicatrici.

Art. 2.

Gli studenti delle università della Sicilia e della Sardegna sono autorizzati a sostenere nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1942-43-XXI presso le corrispondenti facoltà di qualunque altra università od istituto universitario, Regio o libero, del Regno esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma, il cui esito diverrà definitivo solo dopo che sarà accertata la regolarità della loro situazione scolastica.

L'esame di laurea o di diploma come sopra autorizzato potrà consistere nella discussione orale di una tesi assegnata dalla Commissione esaminatrice dieci giorni prima, fatta eccezione per i laureandi in ingegneria, che dovranno in ogni caso presentare gli elementi preparatori di un progetto su cui verterà la discussione orale, e per i diplomandi delle scuole di specializzazione e di perfezionamento che dovranno sostenere l'esame di diploma secondo le norme comuni.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2224)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1943-XXI - N. 119

Afghanistan (D)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3903
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23 42	Olanda (C)	19,09
id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9625
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8035	id. (C)	0,7975
Colombia (I)	10,97	Romania (C)	19,5283
Costarica (I)	8,372	Russia (I)	3,5653
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9405	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	12,58	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,59	Turchia (C)	15,22
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67078
Haiti (I)	2,80	id. (C) (2)	4,56338
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	77,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1168	Venezuela (I)	5,70

(D) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 5,50 % (1906)	82,075
id. 3,50 % (1902)	68,50
id. 3 % lordo	70,65
id. 5 % (1935)	81 —
Redimib. 3,50 % (1934)	81,175
id. 5 % (1936)	96,025
id. 4,50 % (1965)	495 —
Obbl. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-11-43)	99,975
id. 5 % (1944)	99,975
id. 5 % (1945)	99,775
id. 5 % (15-5-1950)	99,425
id. 5 % (15-5-1951)	99,375
id. 5 % (15-5-1952)	99,375

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento N. 735 del 15 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi delle cassette da imballaggio per acciughette di tonno e per gallette.

3) L. 26 per la cassetta per gallette, tipo a spessore semplice, dimensioni interne cm. 72×30×44, spessore mm. 10, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname: mc. 0,017652

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco vagone partenza stazione ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, più vicina al luogo di produzione.

Per la merce resa franco stabilimento del destinatario, è consentito un aumento di L. 1 a cassetta sui prezzi sopra indicati.

(2248)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 3158; 23 ottobre 1924-II, n. 1737; 25 aprile 1932-X, n. 477; 27 ottobre 1937-XV, n. 1876, e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 49, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933-XI, n. 227; 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 5 luglio 1934-XII, n. 1176; 25 settembre 1934-XII, n. 1567; 25 febbraio 1935-XIII, numero 163; 1° aprile 1935-XIII, n. 343; 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 11 novembre 1938-XVII, n. 1558; 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; 20 marzo 1940-XVIII, n. 238; 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156; 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458; 4 luglio 1941-XIX, n. 1089; 8 luglio 1941-XIX, n. 903, e 6 gennaio 1943-XXI, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1942-XX, n. 62281, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 1943-XXI, n. 14293/5.4213.2.4.3/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per nove posti nel ruolo del personale di gruppo A degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri nove posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successiva-

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Argentina (U)	4,45
Australia (I)	60,23
Belgio (C)	3,0418
Bolivia (I)	43,70
Brasile (I)	0,0923
Bulgaria (C) (1)	23,42
Id. (C) (2)	22,98
Canadà (I)	15,97
Cile (I)	0,7125
Cina (Nanchino) (I)	0,6055
Columbia (I)	10,87
Costarica (I)	3,372
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	3,9698
Egitto (I)	75,23
Equador (I)	1,38
Estonia (C)	4,697
Finlandia (C)	38,91
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,6045
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,59
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,50
India (I)	5,76
Iran (I	1,1103
Messico (I)	3,933
Nicaragua (I)	3,80
Norvegia (C)	4,3215
Nuova Zel. (I)	60,23
Olanda (C)	10,09
Perù (I)	2,9025
Polonia (C)	380,23
Portogallo (U)	0,7950
Id. (C)	0,7975
Romania (C)	10,5293
Russia (I)	3,5803
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,61
Id. (C) (2)	169,49
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,529
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,67076
Id. (C) (2)	4,56395
Unione S. Aff. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,03
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	92,075
Id. 3,50 % (1902)	80,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	91 —
Redimib. 3,50 % (1934)	80,175
Id. 5 % (1936)	95,025
Id. 4,75 % (1924)	405 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1941)	98,975
Id. 5 % (1942)	92,775
Id. 5 % (15-2-50)	92,425
Id. 5 % (15-9-50)	92,275
Id. 5 % (15-4-51)	92,375

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 735 del 15 giugno 1942-XX relativo ai prezzi delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 735 del 15 giugno c. a. ha determinato come segue i prezzi unitari delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette:

1) L. 26 per la cassetta per scatoletta di carne, dimensioni interne di cm. 59,5 × 37,2 × 20,5, spessore mm. 15, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname mc. 0,01653;

2) L. 26 per la cassetta per gallette tipo oltremare a doppio spessore, dimensioni interne: cm. 72 × 30 × 44, spessore mm. 15, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname: mc. 0,02539;

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 3138; 23 ottobre 1924-II, n. 1737; 25 aprile 1932-X, n. 477; 27 ottobre 1937-XV, n. 1876, e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 46, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933-XI, n. 227; 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 5 luglio 1934-XII, n. 1176; 28 settembre 1934-XII, n. 1587; 25 febbraio 1935-XIII, numero 163; 1° aprile 1935-XIII, n. 343; 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 11 novembre 1938-XVII, n. 1858; 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156; 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458; 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, 8 luglio 1941-XIX, n. 868, e 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 settembre 1942-XX, n. 63281, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1943-XXI, n. 14393/54213-2.4.3/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per nove posti nel ruolo del personale di gruppo A degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri nove posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente.

Al concorso non possono partecipare le donne né gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere compresi quelli dell'attuale guerra e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Colonia dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età ma non superato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 8, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura le domande, corredate della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-3361 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. I candidati che comprovino di trovarsi in servizio militare, hanno la facoltà di presentare entro i detti 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età ma non superato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1512.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai numeri 3 e 4; gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, vasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia rappresentanza le domande, corredate della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-33511 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. I candidati che comprovino di trovarsi in servizio militare, hanno la facoltà di presentare entro i detti 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1923, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

2 5 9 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XXI. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certific[illegible] di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui [illegible]

gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 589 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei nn. 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; per la difesa fascista o [illegible] catisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare a loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei nn. 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano, compresa la tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dagli ufficiali di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successiva-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'Interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, deve essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale e il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegata *C* al R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1876; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per [illegible]

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1278, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 160; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179; 11 novembre 1938, n. 1858; 17 novembre 1938, n. 1768; 20 marzo 1940, n. 233; 9 luglio 1940, n. 1136; 25 settembre 1940, n. 1458; 4 luglio 1941, n. 1680; 8 luglio 1941, n. 858, e 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 settembre 1942-XX, n. 68281, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1943-XXI, n. 14393/59218-2.3.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per 13 posti nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 58537/1.3.1., con la quale è stabilito che il 10 per cento dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri 13 posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente e altri tre posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere compresi quelli dell'attuale guerra e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcrista o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipenda.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegata *C* al R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1806; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati conservatori aggiunti grado 11° del gruppo *A* nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

(2179) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

mento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1534; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 313, 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1174; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179; 11 novembre 1938, n. 1658; 17 novembre 1938, n. 1728; 20 marzo 1940, n. 233; 9 luglio 1940, n. 1156, 25 settembre 1940, n. 1458; 4 luglio 1941, n. 1089; 8 luglio 1941, n. 868, e 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 settembre 1942-XX, n. 63291, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1943-XXI, n. 12238/5[illegible]213-2.4.3/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per 13 posti nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 52833/1.3.1., con la quale è stabilito che il 10 per cento dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri 13 posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente e altri tre posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere compresi quelli dell'attuale guerra e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcrista o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età ma non superato il 30°.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 825016

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35 per i concorrenti nelle condizioni di cui alle lettere seguenti: *a*), *b*) e *c*), e ad anni 39 per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*):

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4; gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 313, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da lire 32, devono essere indirizzate al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura le domande, corredate della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia — Gestione degli Archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. I candidati, che comprovino di trovarsi in servizio militare, hanno la facoltà di presentare entro i detti 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

La domanda firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma del titolo di studio richiesto dall'art. 2, ovvero certificato del capo dell'istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XXI. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

milati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure, nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1512.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4; gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 8, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero degli affari esteri, i secondi al Ministero dell'Africa italiana, le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 8, corredate dei documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

Le domande presentate o pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

La domanda firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma del titolo di studio richiesto dall'art. 2, ovvero certificato del capo dell'istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XXI. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

prove scritte di esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2596

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente – in carta libera – da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di lire 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati modulo 62 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8, del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi, sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente Ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano, compresa la tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero di grazia e giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

dito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente – in carta libera – da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di lire 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire 6 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da lire 6, del podestà del Comune di residenza, tare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi, sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente Ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano, compresa la tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero di grazia e giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re Imperatore. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato — Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione italiana;

b) trattazione di un tema di nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati. Questi in occasione della prova orale, debbono sottoporsi pure ad un saggio pratico di dattilografia.

Art. 10

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo C), nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PERTICONE

(2180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1923-XI, n. 185, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1941-XX, col quale veniva indetto un concorso per esami a 17 posti di com-

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Ioli Iole	8,250	9	17,250
2. Saccone Pasquale	7,500	8	15,500
3. Trisi Nino	7,250	8,150	15,400
4. Testi Virginia	7	8,350	15,350
5. Fiordelisi Aldo	7,500	7,800	15,300
6. Anelli Luisa	7,875	7,375	15,250
7. Ostan Mario	7,750	7,450	15,200
8. Amoretti Giuseppe	7	8,150	15,150
9. Trimarchi Michele	7,375	7,750	15,125
10. Cioffi Livio	7,625	7,475	15,100
11. Napoleone Giuseppina	7	8	15
12. Malotti Italo	7	7,750	14,750
13. Serafini Carmelina	8,375	6,350	14,725
14. Favaro Guerrino	7	7,550	14,550
15. Apelli Torino	7,500	7	14,500
16. Franchini Fiorentino	7	7,400	14,400
17. Dominici Ugo	7	7,300	14,300
18. Bottino Francesco	7	7,275	14,275
19. Giovagnoni Carlo	7,375	6,875	14,250
20. Festa Fiorentino	7	7,200	14,200
21. Di Corsi Guido	7	7,150	14,150
22. Calabrese Vincenzo	7	7,100	14,100
23. Valente Guido	7	7	14
24. Giustiniani Filippo	7	6,850	13,850
25. Magno Ernesto	7	6,750	13,750
26. Gargiulo Ettore	7	6,700	13,700
27. Bertone Lorenzo	7	6,650	13,650
28. Lazzerini Mario	7	6,600	13,600
29. Ferretti Pietro	7	6,550	13,550
30. Cappello Amedeo	7	6,500	13,500
31. De Benedictis Enrico	7	6,450	13,450
32. Giannini Romualdo	7	6,400	13,400
33. Besio Guido	7	6,300	13,300
34. Joannoni Guido	7	6,275	13,275
35. Sesti Francesco Paolo	7,125	6,125	13,250
36. Coretti Silvano	7	6,225	13,225
37. Interdonato Salvatore	7	6,200	13,200
38. Donati Pasquale	7	6,175	13,175
39. Gandiglia Guido Marco	7	6,150	13,150
40. Calzavara Ireneo	7	6,125	13,125
41. Campioli Alberto	7	6,100	13,100
42. Di Paco Alfonso	7	6,075	13,075
43. Cacurri Pier Felice	7	6,050	13,050
44. Calabrese Antonio	7	6,025	13,025
45. Esposito Domenico	7	6	13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 1° novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1943 XXI
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 379

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1942-XXI, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le prove scritte avranno per tema:

a) trattazione di un tema di composizione italiana;

b) trattazione di un tema di nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati. Questi in occasione della prova orale, debbono sottoporsi pure ad un saggio pratico di dattilografia.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 12° del gruppo C), nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PETTOLETI

(2180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3092, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, col quale venne indetto un concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1942-XX con il quale si dispone la riduzione da 17 a 15 dei posti messi a concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

12. Maiotti Italo	8,375	6,350	14,725
13. Serafini Carmelita	7	7,550	14,550
14. Favaro Guerrino	7,300	7	14,300
15. Apelli Tonino	7	7,400	14,400
16. Franchini Fiorentino	7	7,300	14,300
17. Domilnici Ugo	7	7,275	14,275
18. Romano Francesco	7,375	6,575	14,950
19. Giovagnoni Carlo	7	7,200	14,200
20. Festa Fiorentino	7	7,150	14,150
21. Di Corsi Guido	7	7,100	14,100
22. Calabrese Vincenzo	7	7	14
23. Valente Guido	7	6,850	13,850
24. Giustiniani Filippo	7	6,750	13,750
25. Magno Emilio	7	6,700	13,700
26. Gargiulo Ettore	7	6,650	13,650
27. Bertrone Lorenzo	7	6,600	13,600
29 Lazzerini Mario	7	6,550	13,550
29. Ferretti Pietro	7	6,500	13,500
30. Cappelli Amedeo	7	6,450	13,450
31. De Benedictis Enrico	7	6,400	13,400
32. Giannini Romualdo	7	6,300	13,300
33. Besio Guido	7	6,275	13,275
34. Joannoni Guido	7,125	6,125	13,250
35. Sesti Francesco Paolo	7	6,225	13,225
36. Coretti Silvano	7	6,200	13,200
37. Interdonato Salvatore	7	6,175	13,175
38. Bonati Pasquale	7	6,150	13,150
39. Gandiglia Guido Marco	7	6,125	13,125
40. Calzavara Ireano	7	6,100	13,100
41. Cunipoli Alberto	7	6,075	13,075
42. Di Paco Alphiolo	7	6,050	13,050
43. Cacurri Pier Felice	7	6,025	13,025
44. Calabrese Antonio	7	6	13
45. Esposito Domenico			

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 1° novembre 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1943-XXI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 379

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1942-XXI con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1942-XX con il quale venne disposta la riduzione da 17 a 15 dei posti messi a concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per esami a 17 posti, ridotti a 15, di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato, nell'ordine sottoindicato:

1. Ioli Iole
2. Saccone Pasquale, coniugato
3. Trisi Nino, combattente, coniugato
4. Testi Virginia
5. Fiordelisi Aldo, coniugato
6. Anelli Luisa
7. Ostan Mario
8. Amoretti Giuseppe
9. Trinarchi Michele
10. Favaro Guerrino, combattente, orfano di guerra
11. Apelli Tonino, orfano di guerra
12. Giovagnoni Carlo, combattente
13. Festa Fiorentino, combattente
14. Lazzerini Mario, combattente, coniugato
15. Coretti Silvano, orfano di guerra.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Ciolfi Livio
2. Napoleone Giuseppina
3. Malotti Italo
4. Serafini Carmelita
5. Franchini Fiorentino
6. Dominici Ugo
7. Romano Francesco
8. Di Cursi Guido
9. Calabrese Vincenzo
10. Valente Guido
11. Giustiniani Filippo
12. Magno Erminio
13. Gargiulo Ettore
14. Bertrone Lorenzo
15. Ferretti Pietro
16. Cappelli Amedeo
17. De Benedictis Enrico
18. Giannini Romolino
19. Besio Guido
20. Joannoni Guido
21. Setti Francesco Paolo
22. Interdonato Salvatore
23. Donati Pasquale
24. Ganduglia Guido Marco
25. Calzavara Ireneo
26. Campioli Alberto
27. Di Pace Alpinolo
28. Cacurri Pier Felice
29. Calabrese Antonio
30. Esposito Domenico

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 11.

(2177)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

1.	Fiorucci Guglielmo	punti	16,900
2.	Coscioni Mario	»	16,625
3.	Bistori Sesto	»	16,550
4.	Izzo Florinda	»	16,500
5.	De Caro Guido	»	16,250
6.	Croce Francesco	»	15,875
7.	Nicolia Guglielmo	»	15,825
8.	Costa Elsa	»	15,725
9.	Gallo Alberto	»	15,700
10.	Carmignani Giuseppe	»	15,650
11.	Florino Amedeo	»	15,600
12.	Bucci Mario	»	15,550
13.	Fabio Salvatore	»	15,500
14.	Vitale Amelia	»	15,450
15.	Masolli Biagio	»	15,425
16.	Prigionieri Pietro-Ernesto	»	15,375
17.	Rossi Domenico	»	15,350
18.	Menioli Giuseppe	»	15,300
19.	Buccarella Emanuele	»	15,275
20.	Fornari Carlo	»	15,200
21.	Scurano Ciro	»	15,150
22.	Catanoso Giovanni	»	15,075
23.	Marlullo Vittorio	»	15,025
24.	Cappello Marcello	»	14,975
25.	Carnelli Mario	»	14,875
26.	Albanese Giuseppe	»	14,850
27.	Greco Gaetano	»	14,825
28.	Di Grazia Luigi	»	14,800
29.	Serripierro Vittangelo	»	14,775
30.	Pozza Giancarlo	»	14,750
31.	Trisi Mario	»	14,725
32.	Rossi Federigo	»	14,700
33.	Fabbri Fernando	»	14,675
34.	Mascioli Fernanda	»	14,650
35.	Giordani Giovanni	»	14,625
36.	Cesar Giovanni	»	14,615
37.	Lamenza Salvatore	»	14,600
38.	Sisti Angelo	»	14,575
39.	Collino Felice	»	14,570
40.	Pesce Italia	»	14,560
41.	Franceni Angiolo	»	14,550
42.	Ingrao Achille	»	14,525
43.	Rossi Vittorio	»	14,500
44.	Pasqui Antonio	»	14,470
45.	Franzini Gino	»	14,450
46.	Cacciaglia Mario	»	14,425
47.	Drogi Giuseppe	»	14,405
48.	Coda Bruno	»	14,400
49.	Mafucci Otello	»	14,360
50.	Fontana Domenico	»	14,325
51.	Mercanti Italico	»	14,300
52.	Vellucci Luigi	»	14,290
53.	D'Angelo Vincenzo	»	14,280
54.	Velfri Michele	»	14,275
55.	Scotti Amalia	»	14,250
56.	Stragà Ado	»	14,250
57.	Datena Nicola	»	14,230
58.	Gesualdo Giuseppe	»	14,220
59.	Sulis Elia	»	14,215
60.	Pouis Augusto	»	14,205
61.	Vaselli Nullo	»	14,200
62.	Cuomo Mario	»	14,150
63.	Fuguro Gaetano	»	14,100
64.	Melisse Luigi	»	14,050
65.	Formato Annunziato	»	14,020
66.	Ciolfini Aldo	»	14,000
67.	Riolfo Lorenzo	»	13,980
68.	Simone Alfredo	»	13,975
69.	Scarpinato Angelo	»	13,950
70.	Faguglì Giovanni	»	13,900

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2604

11. Apelli Romeo, orfano di guerra
12. Giovagnoni Carlo, combattente
13. Festa Fiorentino, combattente
14. Lazzerini Mario, combattente, coniugato
15. Coretti Silvano, orfano di guerra

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Ciolfi Livio
2. Napolitano Giuseppina
3. Maiotti Italo
4. Serafini Carmelita
5. Francolini Fiorentino
6. Dominici Ugo
7. Romano Francesco
8. Di Cursi Guido
9. Calabrese Vincenzo
10. Valente Guido
11. Giustinieri Filippo
12. Magno Ermanno
13. Guagliolo Ettore
14. Bertrone Lorenzo
15. Ferretti Pietro
16. Cappelli Amedeo
17. De Benedictis Enrico
18. Giannini Romanino
19. Besso Guido
20. Giannoni Guido
21. Setti Francesco Paolo
22. Interdonato Salvatore
23. Donati Pasquale
24. Garibaldina Guido Marco
25. Calzavara Ireneo
26. Campelli Alberto
27. Di Paco Alpinolo
28. Cecurri Pier Felice
29. Calabrese Antonio
30. Esposito Domenico

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 11.

(2177)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1923, n. 186;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello stato:

1.	Viale Amelia	15,450
2.	Musulli Biagio	15,425
3.	Brigiotteri Pietro Ernesto	15,375
4.	Rossi Domenico	15,350
5.	Memoli Giuseppe	15,300
6.	Buonarella Emanuele	15,285
7.	Formari Carlo	15,200
8.	Scarano Ciro	15,150
9.	Catanese Giovanni	15,075
10.	Magnolo Vittorio	15,025
11.	Cappello Marcello	14,975
12.	Cameli Maria	14,875
13.	Albanese Giuseppe	14,850
14.	Greco Gaetano	14,825
15.	Di Grazia Luigi	14,800
16.	Serripierro Vincenzo	14,775
17.	Rozza Giancarlo	14,750
18.	Tini Mario	14,725
19.	Rossi Federigo	14,700
20.	Fabbri Fernando	14,675
21.	Mascioli Fernanda	14,650
22.	Giordani Giovanni	14,625
23.	Coser Giovanni	14,625
24.	Lanzara Salvatore	14,600
25.	Sisti Angelo	14,575
26.	Cullino Italico	14,550
27.	Pesce Italo	14,500
28.	Franchi Angelo	14,450
29.	Ingrao Achille	14,425
30.	Rossi Vittorio	14,400
31.	Pasqui Antonio	14,350
32.	Fradiani Gino	14,350
33.	Cacciaglia Mario	14,325
34.	Brogi Giuseppe	14,325
35.	Cola Bruno	14,300
36.	Malacci Otello	14,300
37.	Fontana Domenico	14,300
38.	Mercanti Italico	14,275
39.	Vellucci Luigi	14,250
40.	D'Angelo Vincenzo	14,250
41.	Velfri Michele	14,250
42.	Scotti Anzita	14,225
43.	Stanga Ado	14,200
44.	Dalena Nicola	14,200
45.	Gandolfo Giuseppe	14,200
46.	Sulla Ella	14,200
47.	Ponta Augusto	14,225
48.	Vaselli Nello	14,225
49.	Cicero Mario	14,200
50.	Fugaro Gaetano	14,150
51.	Stellato Luigi	14,100
52.	Formato Antonietta	14,050
53.	Ciofini Aldo	14,050
54.	Rolfo Lorenzo	14,000
55.	Simone Alfredo	13,975
56.	Scarpitano Angelo	13,950
57.	Ferrari Giovanni	13,900
58.	Galiano Nicola	13,900
59.	Cipia Ester	13,850
60.	La Scala Lauro	13,700
61.	Mercanti Amilcare	13,650
62.	Angeli Mario	13,600
63.	De Venditis Alberto	13,475
64.	Loddo Antonio	13,450
65.	Lucciano Felice	13,350
66.	Zanzion Angelo	13,300
67.	Dal Pont Mario	13,000
68.	Martiezzi Antonio-Gino	12,900
69.	Arnone Michele	12,850
70.	Cartolano Rocco	12,800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

84. Petroni Giovanni Giulio Aladino . . . punti 13,250
85. Dominici Ugo . . . . . » 13,225
86. Melattini Osvaldo . . . . . » 13,200
87. Alberico Giuseppe-Alfredo . . . . . » 13,175
88. Aldini Carmelo . . . . . » 13,150
89. Rucci Domenico . . . . . » 13,100
90. Fossi Rolando . . . . . » 13,075
91. Amadio Torquato . . . . . » 13,050
92. Fedeli Giuseppe . . . . . » 13,050
93. Mafrici Bruno . . . . . » 13,050
94. Pietrangelo Marcello . . . . . » 13,000
95. Santoro Filippo . . . . . » 13,000

Roma, addi 10 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 386.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1942-XX con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali dello Stato, nell'ordine sottoindicato.

1. Fiorucci Guglielmo, coniugato.
2. Coscioni Mario, coniugato.
3. Ristori Sesto, coniugato.
4. Izzo Florinda, vedova.
5. De Caro Guido, combattente.
6. Croce Francesco, coniugato.
7. Nicosia Guglielmo, combattente, coniugato.
8. Coeta Elsa.
9. Gallo Alberto.
10. Carminati Giuseppe, coniugato.
11. Florino Amedeo.
12. Bucci Mario, combattente, coniugato.
13. Fabio Salvatore, combattente.
14. Vitale Aurelia.
15. Masulli Biagio, coniugato.
16. Prigionieri Pietro-Ernesto, coniugato.
17. Rossi Domenico.
18. Memoli Giuseppe, coniugato.
19. Buccarella Emanuele.
20. Formari Carlo, coniugato.
21. Scarano Ciro, vedovo.
22. Catanoso Giovanni, antemarcia, coniugato.
23. Magliulo Vittorio.
24. Cappello Marcello, coniugato.
25. Cameli Mario.
26. Albanese Giuseppe, coniugato.
27. Greco Gaetano.
28. Di Grazio Luigi.
29. Collino Italico.
30. Pesce Italia.
31. Franchi Angiolo, coniugato.
32. Ingrao Achille, ex-combattente, coniugato.
33. Rossi Vittorio, coniugato.
34. Pasqui Antonio, coniugato.
35. Franzini Gino.
36. Cacciaglia Mario.
37. Brogi Giuseppe, orfano di guerra, combattente.
38. Coda Bruno.
39. Mafucci Otello, coniugato.
40. Fontana Domenico, orfano di guerra.
41. Mercanti Italiano.
42. Vellucci Luigi.
43. D'Angelo Vincenzo, coniugato.
44. Stragà Ado, combattente.
45. Faggii Giovanni, ex-combattente.
46. La Scala Letterio, ex-combattente.
47. Maccianti Amilcare, ex-combattente, coniugato.
48. De Venditiis Alberto, ex-combattente.
49. Zambon Angelo, orfano di guerra.
50. Dal Pont Mario, combattente.
51. Petroni Giovanni Giulio Aladino, ex combattente, invalido, coniugato.
52. Fedeli Giuseppe, combattente.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Veltri Michele
2. Scotti Annita
3. Datena Nicola
4. Gesualdo Giuseppe
5. Sulis Elia
6. Ponis Augusto
7. Vaselli Nello
8. Cuomo Mario
9. Fugaro Gaetano
10. Melisce Luigi
11. Formato Antonastro
12. Ciofini Aldo
13. Riolfo Lorenzo
14. Simone Alfredo
15. Scarpinato Angelo
16. Galiano Nicola
17. Cigna Egidio
18. Angelo Mario
19. Loddo Antonio
20. Lucisano Felice
21. Mattiazzi Antonio Gino
22. Arnone Michele
23. Cartolano Rocco
24. Dominici Ugo
25. Melattini Osvaldo
26. Alberico Giuseppe Alfredo
27. Aldini Carmelo
28. Rucci Domenico
29. Fossi Rolando
30. Amadio Torquato
31. Mafrici Bruno
32. Pietrangelo Marcello
33. Santoro Filippo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 396.

(2176)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 47 del 26 febbraio 1943-XXI.

... posti di vice segretario: 5, 6, 7 luglio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1942-XX con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali dello Stato, nell'ordine sottoindicato.

1. Fiorucci Guglielmo, coniugato.
2. Coscioni Mario, coniugato.
3. Ristori Sesto, coniugato.
4. Izzo Florinda, vedova.
5. De Caro Guido, combattente.
6. Croce Francesco, coniugato.
7. Nicosia Guglielmo, combattente, coniugato.
8. Costa Elsa.
9. Gallo Alberto.
10. Carminati Giuseppe, coniugato.
11. Florino Amedeo.
12. Bucci Mario, combattente, coniugato.
13. Fabio Salvatore, combattente.
14. Vitale Apella.
15. Masulli Biagio, coniugato.
16. Prigionieri Pietro-Ernesto, coniugato.
17. Rossi Domenico.
18. Memoli Giuseppe, coniugato.
19. Buccarella Emanuele.
20. Fornari Carlo, coniugato.
21. Scarano Ciro, vedovo.
22. Caranoso Giovanni, antemarcia, coniugato.
23. Magliulo Vittorio.
24. Cappello Marcello, coniugato.
25. Caneli Mario.
26. Albanese Giuseppe, coniugato.
27. Greco Gaetano.
28. De Grazia Luigi.
29. Serripierro Vitangelo.
30. Pozza Giancarlo.
31. Trisi Mario, coniugato.
32. Rossi Federico.
33. Fabbri Fernando, coniugato.
34. Muscioli Fernanda.
35. Giordani Giovanni, coniugato.
36. Cosar Giovanni, coniugato.
37. Lamenza Salvatore, ex-combattente.
38. Stasi Angelo, coniugato.
39. Zambon Angelo, orfano di guerra.
60. Dal Pont Mario, combattente.
61. Petroni Giovanni Giulio Aladino, ex combattente, invalido, coniugato.
62. Fedeli Giuseppe, combattente.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Veltri Michele
2. Scolti Annita
3. Datena Nicola
4. Gesualdo Giuseppe
5. Sulis Elia
6. Ponis Augusto
7. Vaselli Nello
8. Cuomo Mario
9. Fugaro Gaetano
10. Melisce Luigi
11. Formato Amonastro
12. Ciofini Aldo
13. Riolfo Lorenzo
14. Simone Alfredo
15. Scarpinato Angelo
16. Galiano Nicola
17. Cigna Egidio
18. Angelo Mario
19. Loddo Antonio
20. Lucisano Felice
21. Maltiazzi Antonio Gino
22. Arnone Michele
23. Cartolano Rocco
24. Dominici Ugo
25. Melattini Osvaldo
26. Alberico Giuseppe Alfredo
27. Aldini Carmelo
28. Rucci Domenico
29. Fossi Rolando
30. Amadio Torquato
31. Mafrici Bruno
32. Pietrangelo Marcello
33. Santoro Filippo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 396.

(2176)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI, pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio 1943-XXI.

Concorso a 20 posti di vice segretario: 5, 6, 7 luglio;
Concorso a 15 posti di vice ragioniere: 8, 9, 10 luglio;
Concorso a 55 posti di alunno d'ordine: 12, 13, 14 luglio.

Le prove si svolgeranno nei locali del Ministero dell'educazione nazionale.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8, di ciascun giorno.

(2249)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016